Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 84 del 10 aprile 1998 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 aprile 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 67

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1998.

Approvazione, con le relative istruzioni, dei modelli 750, 750/RA, 750/RB, 750/RC, 750/RD, 750/RE, 750/RF, 750/RG, 750/RH, 750/RI, 750/RJ, 750/RM, 750/RN, 750/RP, 750/RR, 750/RS, 750/RU, 750/RX, 750/RY, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, nonché del modello 750/RK concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, del modello 750/RW concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, il modello 750/RT concernente l'indicazione dei dati relativi ai premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e dei prospetti relativi alle operazioni di fusione e di scissione da presentare nell'anno 1998 dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e dai soggetti non residenti equiparati.

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1998.

Approvazione, con le relative istruzioni, dei modelli 760-*bis*, 760-*bis*/RA, 760-*bis*/RC, 760-*bis*/RD, 760-*bis*/RE, 760-*bis*/RF, 760-*bis*/RG, 760-*bis*/RH, 760-*bis*/RI, 760-*bis*/RL, 760-*bis*/RM, 760-*bis*/RN, 760-*bis*/RO, 760-*bis*/RP, 760-*bis*/RR, 760-*bis*/RS, 760-*bis*/RU, 760-*bis*/RV, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, nonché del modello 760-*bis*/RK concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, del modello 760-*bis*/RW concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, il modello 760-*bis*/RT concernente l'indicazione dei dati relativi ai premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e dei prospetti relativi alle operazioni di fusione e di scissione da presentare nell'anno 1998 dagli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e dai soggetti non residenti equiparati.

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1998.

Approvazione, con le relative istruzioni, del modello 770 concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, da presentare nell'anno 1998 da parte dei sostituti d'imposta.

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1998.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, del modello 780-*quater* concernente la comunicazione dei dati riguadanti i versamenti dell'imposta sostitutiva applicata nel 1997 sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari da presentare nell'anno 1998 da parte degli intermediari e dei soggetti emittenti.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 aprile 1998.

Approvazione, con le relative istruzioni, dei modelli 750, 750/RA, 750/RB, 750/RC, 750/RD, 750/RE, 750/RF, 750/RG, 750/RH, 750/RI, 750/RJ, 750/RM, 750/RN, 750/RP, 750/RR, 750/RS, 750/RU, 750/RX, 750/RY, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, nonché del modello 750/RK concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, del modello 750/RW concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, il modello 750/RT concernente l'indicazione dei dati relativi ai premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e dei prospetti relativi alle operazioni di fusione e di scissione da presentare nell'anno 1998 dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e dai soggetti non residenti equiparati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 8, primo comma, primo periodo, del suddetto decreto presidenziale, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, istitutiva dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di presentazione delle dichiarazioni;

Visti l'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 7, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e l'art. 12, comma 3, dello stesso decreto legislativo, in base al quale i centri autorizzati di assistenza fiscale presentano la dichiarazione all'Amministrazione finanziaria in via telematica;

Visto il comma 2 dell'art. 46 del decreto-legge n. 41 del 1995, il quale dispone che le società e i soci, i titolari dell'impresa, i familiari coadiuvanti del titolare, i familiari partecipanti all'impresa familiare, esercenti attività commerciale ovvero artigiana, soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, devono indicare, nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale si riferisce il premio assicurativo, la base retributiva, il premio dovuto, e i versamenti effettuati in acconto e a saldo, anche ai fini della prevenzione delle cure e della riabilitazione a carico dell'Istituto;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, che ha riordinato le imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che ha istituito l'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, che ha riordinato le imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;

Visto il decreto 30 marzo 1998, concernente l'approvazione del modello UNICO persone fisiche da presentare nel 1998;

Esaminata, in particolare, la normativa contenente agevolazioni agli effetti delle imposte sui redditi a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti d'imposta per determinate categorie di contribuenti;

Attesa l'opportunità di prevedere modalità che consentano di accelerare l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate, anche mediante l'utilizzo di sistemi di lettura ottica automatica;

Considerato che occorre stabilire le modalità di predisposizione dei dati delle dichiarazioni da trasmettere all'Amministrazione finanziaria in via telematica;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati, con le relative istruzioni, gli annessi modelli 750, 750/RA, 750/RB, 750/RC, 750/RD, 750/RE, 750/RF, 750/RG, 750/RH, 750/RI, 750/RJ, 750/RM, 750/RN, 750/RP, 750/RR, 750/RS, 750/RU, 750/RX, 750/RY, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, nonché il modello 750/RK, concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, del modello 750/RW concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, il modello 750/RT concernente l'indicazione dei dati relativi ai premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e dei prospetti relativi alle operazioni di fusione e di scissione da presentare nell'anno 1998 dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I modelli devono essere prodotti in due esemplari identici.

2. Con successivo decreto sarà approvato il prospetto per la determinazione dell'acconto dovuto per l'anno 1998 ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Art. 2.

1. Per la stampa dei modelli di cui al precedente art. 1 devono essere utilizzate le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 1 al presente decreto.

2. Per la stampa della busta da utilizzare per la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 1 devono essere seguite le caratteristiche tecniche di cui all'art. 2, comma 1, del decreto 30 marzo 1998, utilizzando il colore nero.

3. I soggetti che utilizzano sistemi informatici per la compilazione della dichiarazione dei redditi, devono presentare all'Amministrazione finanziaria, in luogo dei modelli di cui all'art. 1 del presente decreto, un modello sintetico, denominato 750/PC, redatto secondo le specifiche tecniche di stampa stabilite con successivo decreto. Con il medesimo decreto verranno stabilite anche le caratteristiche tecniche della busta da utilizzare per la presentazione del modello 750/PC. È fatto comunque obbligo di predisporre copia della dichiarazione, ad uso del contribuente, su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con l'art. 1 del presente decreto, anche se privi delle caratteristiche grafiche previste nell'allegato 1.

Art. 3.

1. I centri autorizzati di assistenza fiscale devono trasmettere i dati delle dichiarazioni di cui all'art. 1 in via telematica secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo decreto. Le stesse specifiche tecniche devono essere osservate anche per la trasmissione in via telematica dei medesimi dati da parte della «Poste italiane S.p.a.» e delle banche convenzionate.

2. Le modalità e i termini per la presentazione dei dati in via telematica saranno stabiliti con successivo decreto.

3. I professionisti autorizzati di cui all'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che appongono il visto di conformità, non devono trasmettere in via telematica le dichiarazioni, da essi predisposte, ma presentarle per il tramite di un ufficio della «Poste italiane S.p.a.» o delle banche convenzionate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 1998

Il direttore generale del Dipartimento delle entrate: ROMANO

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

Struttura e formato dei modelli

I modelli devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4:

larghezza: cm 21,0;
altezza: cm 29,7.

E' consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite da due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente, l'originale per l'ufficio delle imposte e la copia ad uso del contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura e lungo i lembi di separazione deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello».

Caratteristiche della carta dei modelli

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

Caratteristiche grafiche dei modelli a lettura ottica automatica

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente decreto e devono essere ricompresi all'interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni: altezza 65 sesti di pollice, larghezza 75 decimi di pollice. Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale destro e sinistro).

Nella parte superiore destra dell'area grafica devono essere stampati, su fondo bianco, un codice numerico di tre cifre e una serie di rettangoli (denominati marche) utilizzati per l'identificazione automatica del tipo di pagina; sia il codice numerico che i rettangoli devono essere di colore nero.

Le marche devono avere le seguenti dimensioni: larghezza un decimo di pollice, altezza un sesto di pollice.

Le marche devono essere stampate sul primo sesto di pollice dell'area grafica e devono distare tra loro un decimo di pollice. Ciascuna pagina è individuata da una diversa sequenza delle marche e dal relativo codice numerico, così come indicato nelle successive tabelle.

La prima marca di destra (denominata marca di riferimento) deve essere stampata nell'ultimo decimo di pollice dell'area grafica.

TIPO DI PAGINA	CODICE NUMERICO	SEQUENZA MARCHE (le marche tratteggiate non devono essere stampate)
750 base	055	□ ■ □ ■ ■
750/RA, 750/RB, 750/RC, 750/RD, 750/RE, 750/RF, 750/RG, 750/RH, 750/RI, 750/RJ, 750/RK, 750/RM, 750/RN, 750/RP, 750/RR, 750/RS, 750/RT, 750/RU, 750/RV, 750/RW, 750/RX, 750/RY, 750/RZ	111	■ □ ■ ■ ■
750 base, 750/RA, 750/RW (seconda pagina)	064	□ ■ ■ □ ■

Nella parte inferiore sinistra dell'area grafica, in posizione simmetrica rispetto alle marche poste in alto a destra, deve essere riservata una zona a fondo bianco che non deve contenere nessun tipo di segno o fondino.

Nella parte inferiore destra di ciascuna pagina deve essere stampata una marca preceduta da un codice alfanumerico di tre caratteri che identifica il modello e il relativo numero di pagina.

La marca deve essere stampata nell'ultimo sesto di pollice dell'area grafica e deve essere esattamente allineata alla marca superiore di riferimento.

I codici numerici e alfanumerici che precedono le marche poste nella parte superiore ed inferiore dell'area grafica, devono essere stampati con le seguenti caratteristiche: tipo di carattere «COURIER», corpo 12, passo fisso in decimi di pollice.

L'ultima cifra del codice numerico che precede le marche poste nella parte superiore dell'area grafica deve distare 11 decimi di pollice dal bordo sinistro della marca di riferimento. L'ultima cifra del codice alfanumerico che precede la marca posta nella parte inferiore deve distare dal bordo sinistro di quest'ultima due decimi di pollice.

Le zone riservate al «N. Protocollo», alla «Data di presentazione», alla «Ragione sociale», al «Codice fiscale» e alla casella «Mod. n.», devono essere stampate in rosso medio su fondo bianco. Le linee grafiche devono essere continue e di spessore pari a mm. 0,2; le relative dizioni devono essere stampate anch'esse in rosso medio.

La zona riservata al «N. Protocollo», deve avere la larghezza totale pari a 50 decimi di pollice; la base deve distare 5 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 2,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La zona riservata alla «Data di presentazione», deve avere la larghezza totale pari a 16 decimi di pollice; la base deve distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 36,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La zona riservata alla «Ragione sociale», deve avere la larghezza totale pari a 38 decimi di pollice; la base deve distare 11 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 2,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le zone riservate ai codici fiscali devono avere le seguenti dimensioni: larghezza totale 27,5 decimi di pollice; larghezza e altezza delle singole caselle rispettivamente 2,5 decimi di pollice e 2 sesti di pollice. La base della zona relativa al codice fiscale posto sul frontespizio della dichiarazione deve distare 14 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento, mentre la base della zona relativa al codice fiscale posto sugli altri fogli della dichiarazione deve distare 3 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento; in ogni caso le zone riservate ai codici fiscali devono essere posizionate in modo tale che il bordo laterale destro disti 2,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le caselle della zona riservata al «Mod. n.» devono avere ciascuna larghezza 2,5 decimi di pollice, altezza 1,5 sesti di pollice e devono essere posizionata in modo tale che la base disti 7 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e che il bordo laterale destro dell'intera zona disti 2,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La linea orizzontale che delimita l'inizio delle zone retinate del modello 750 base deve essere continua, di colore nero, di spessore mm 0,2 e deve distare 15 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate dei modelli 750/RA, 750/RB, 750/RC, 750/RD, 750/RE, 750/RF, 750/RG, 750/RH, 750/RI, 750/RJ, 750/RK, 750/RM, 750/RN, 750/RP, 750/RR, 750/RS, 750/RT, 750/RU, 750/RV, 750/RW, 750/RX, 750/RY, 750/RZ, devono essere continue, di colore nero, di spessore mm 0,2 e devono distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate delle seconde pagine dei modelli 750 base, 750/RA, 750/RV, 750/RW, 750/RZ, devono essere continue, di colore nero, di spessore mm 0,2 e devono distare un sesto di pollice dalla base della marca di riferimento.

Colori

Per la stampa dei modelli di cui all'art. 1 del presente decreto deve essere utilizzato il colore rosso medio con le seguenti eccezioni per le quali deve essere utilizzato il colore nero:

- la linea orizzontale che delimita l'inizio della zona retinata di ogni pagina;
- tutte le diciture della zona retinata che non siano riportate negli spazi previsti per l'indicazione dei dati.

Sul bordo laterale sinistro del frontespizio dei modelli di cui di cui agli artt. 1 e 2 devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa e gli estremi del presente decreto.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE **pag.**

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 750

1 PREMESSA

Il presente modello è predisposto su fogli singoli in modo da consentire la presentazione dei soli quadri compilati.
Per i soggetti che compilano la dichiarazione con strumenti informatici è stato predisposto un modello "sintetico" (denominato 750PC) da presentare all'Amministrazione finanziaria in luogo di quello tradizionale.
Il Mod. 750PC, stampato su fogli bianchi, contiene i soli dati anagrafici e reddituali del soggetto passivo di imposta, i dati di calcolo delle imposte e la firma della dichiarazione. A garanzia della leggibilità delle informazioni contenute nel Mod. 750PC, il contribuente deve conservare copia dello dichiarazione stampata sul modello normale.
Sul modello PC gli unici dati che possono essere compilati a mano sono quelli relativi agli estremi dei versamenti e la firma.
I singoli fogli che compongono il modello sintetico devono essere inseriti nella busta separatamente, senza alcuna forma di bloccaggio o rilegatura.

2 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MOD. 750

Sono obbligati alla presentazione del Mod. 750 le società e le associazioni, residenti nel territorio dello Stato, di seguito elencate:

- società semplici;
- società in nome collettivo ed in accomandita semplice;
- società d'armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza);
- società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale);
- associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- aziende coniugali se l'attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori);
- gruppi europei di interesse economico GEIE, (vedere in **Appendice** la voce "GEIE").

ATTENZIONE
Si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.

Non devono presentare il Mod. 750:
- i condominii;
- le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono presentare il **"Mod. Unico 98"**, utilizzando i quadri di specifico interesse);
- le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (in questo caso va compilato il Mod. 760 o il Mod. 760 BIS).

3 DICHIARAZIONE MODELLO 750

Il Mod. 750 deve essere utilizzato per dichiarare i redditi prodotti nell'anno 1997, al fine di determinare:
- l'Ilor dovuta dalla società;
- la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato agli effetti delle imposte personali (Irpef o Irpeg dovute dai singoli soci).

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata utilizzando modelli conformi a quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze ed è composta da un quadro base e dai quadri aggiuntivi.

Nel quadro base vanno indicati:
- i dati relativi al soggetto d'imposta, al suo rappresentante e alla persona che sottoscrive la dichiarazione;
- il reddito (o la perdita) da imputare ai soci o associati, gli oneri deducibili (Mod. RL) e l'Ilor dovuta dalla società (Mod. 750/RO);

I quadri aggiuntivi vanno utilizzati per dichiarare le diverse tipologie di reddito prodotto nell'anno 1997 dalla società o associazione (vedere in **Appendice** la voce "Modelli 750").

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi modelli di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali si riferiscono. Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni, vanno dichiarate nella sezione I del Mod. 750/RI (redditi soggetti a tassazione separata).
Si ricorda che se nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, la società dichiarante è stata interessata da una operazione di fusione, quale società incorporante o risultante dalla fusione stesso, o da una operazione di scissione, quale società beneficiaria, va compilato, rispettivamente, il "Mod. 750/RV relativo alle operazioni di fusione" o il "Mod. 750/RZ relativo alle operazioni di scissione". I soggetti che sono stati interessati da una operazione di fusione e/o di scissione devono inoltre compilare l'apposito Mod. 750/RX concernente il prospetto di riconciliazione.

4 DOCUMENTAZIONE

Alla presente dichiarazione, fermi restando gli obblighi di conservazione, non va allegato alcun documento, neanche il bilancio.

ATTENZIONE
Tutta la documentazione deve, comunque, essere conservata dal contribuente fino al **31 dicembre 2003**, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di richiederla. Se il contribuente non è in grado di esibire idonea documentazione relativa agli **oneri deducibili, alle detrazioni d'imposta, alle ritenute alla fonte, ai crediti d'imposta indicati nella dichiarazione nonché ai versamenti che hanno concorso a determinare l'imposta dovuta o il rimborso, si applica la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 4.000.000.**

5 VERSAMENTI

Il versamento delle imposte, a norma dell'art. 17 e seguenti del D.Lgs n. 241 del 1997, deve essere effettuato direttamente presso gli sportelli del concessionario o presso banche e uffici postali abilitati mediante la delega prevista dall'art. 19 del citato decreto legislativo n. 241 (Mod. F24). Tale delega che sostituisce la modulistica di conto fiscale, consente di effettuare versamenti unitari all'Erario, alle Regioni e all'INPS. È possibile effettuare il pagamento delle somme dovute utilizzando più deleghe. Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate, previa opzione esercitata dal contribuente nel Mod. 750/RO al rigo RO20, in rate mensili di uguale importo con la maggiorazione di interessi in misura pari al tasso previsto dall'art. 9 del D.P.R. n. 602 del 1973, aumentato di un punto percentuale. In ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione (vedere in Appendice la voce "Versamenti delle imposte").

Le imposte dovute a saldo e quelle relative al primo acconto Irap per il periodo d'imposta 1998 devono essere versate:
- dal 1° maggio al 15 giugno senza alcuna maggiorazione;
- dal 16 giugno al 15 luglio con la maggiorazione dello 0,50 per cento.

Acconti

Per effetto dell'art. 31 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, concernente, tra l'altro, l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), è dovuto l'acconto per il primo periodo di applicazione di tale imposta.

ATTENZIONE
Si ricorda che i versamenti non vanno effettuati se gli importi da versare a saldo non superano ciascuno lire 20.000, al netto della eventuale maggiorazione.

Per ulteriori informazioni vedere in **Appendice** la voce **"Conto fiscale"**.

6 PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata tra il 1° giugno ed il 31 luglio **1998. La dichiarazione può essere presentata a qualunque ufficio dell'ente Poste Italiane S.p.a. o banca convenzionata, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente. Le banche o gli uffici postali devono rilasciare ricevuta di presentazione della dichiarazione, anche se questa non è richiesta.**
Tale ricevuta costituisce prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.
La dichiarazione predisposta mediante l'utilizzo di sistemi informatici deve essere consegnata esclusivamente ad uno degli uffici delle Poste italiane S.p.a.
Il servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e degli uffici postali è gratuito.
Le banche possono accettare non più di cinque dichiarazioni per volta da ciascun utente.
La dichiarazione può essere presentata anche ad un qualsiasi centro autorizzato di assistenza fiscale che svolge il servizio di ricezione delle dichiarazioni. In tal caso il centro autorizzato rilascia al contribuente, entro il termine della sua presentazione, copia della dichiarazione, con l'impegno di trasmettere per via telematica all'Amministrazione finanziaria, i dati in essa contenuti.
La dichiarazione deve essere consegnata utilizzando l'apposita busta predisposta per il tipo di dichiarazione presentata (manuale o PC).

Per i contribuenti che hanno il domicilio fiscale in luogo diverso dalla sede legale o amministrativa per effetto di provvedimento dell'Amministrazione finanziaria e per quelli che hanno trasferito il domicilio fiscale in altro Comune si rinvia a quanto precisato in Appendice alla voce "Domicilio fiscale".

I soggetti che presentano la dichiarazione dall'estero possono effettuare la spedizione utilizzando il mezzo della raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

La dichiarazione può essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza che sia necessario piegarla. La busta deve essere indirizzata al Ministero delle Finanze - Roma - e devono recare scritte, a caratteri evidenti, le seguenti indicazioni:
- contiene dichiarazione Mod. 750";
- ragione sociale;
- codice fiscale;
- anno di presentazione:

Unitamente al mod. 750 deve essere presentato il Mod. 750/RK per dichiarare il patrimonio netto dell'impresa ai fini dell'applicazione dell'imposta sul patrimonio stesso; detto modello va presentato anche quando l'imposta non è dovuta in quanto inferiore a lire 100 mila (per la sua compilazione si rinvia alle apposite istruzioni).

Le società di persone ed i soggetti equiparati residenti in Italia che nel periodo d'imposta hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria sono tenuti alla presentazione del modulo 750/RW. Se sussiste l'obbligo della presentazione del Mod. 750, unitamente ad esso deve essere presentato il modulo 750/RW. Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il modulo 750/RW deve essere presentato autonomamente, con le modalità e nei termini previsti per la presentazione del Mod. 750, compilando il frontespizio di quest'ultimo modello.
Deve essere, altresì, presentato il Mod. 750/RQ per la determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Tale modello sarà approvato con apposito decreto.

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o associazione o, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale.

La nullità della dichiarazione è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'Ufficio competente.

7 SANZIONI

Per le sanzioni applicabili nei casi di omesso, incompleta o infedele dichiarazione e per le violazioni più importanti vedere in **Appendice** la voce **"Sanzioni"**.

8 COME SI COMPILA IL MODELLO

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza (a macchina o a mano a carattere stampatello).

Per semplificare la compilazione del modello, è prevista la possibilità di indicare alcuni dati solo se variati rispetto a quelli della precedente dichiarazione.
Il contribuente può comunque indicare anche i dati non variati se questa modalità di compilazione risulta più agevole. Tale possibilità è riconosciuta anche per i dati da indicare solo in caso di variazione nei modelli aggiuntivi.

Si avverte che tutti gli importi indicati in dichiarazione devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio 1.501 diventa 2.000, 1.500 diventa 1.000. Per semplificare la compilazione, sul modello sono prestampati tre zeri finali in tutti gli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

Nella parte superiore del frontespizio devono essere sempre compilati i campi "Ragione sociale" e "Codice fiscale".

Ragione sociale: va indicata in maniera completa quale risultante dall'atto costitutivo; per le società semplici, irregolari o di fatto, qualora la ragione sociale comprenda il cognome ed il nome dei soci, per ogni socio va indicato prima il cognome e poi il nome.
Codice fiscale: si ricorda che per i nuovi soggetti il codice fiscale deve essere richiesto agli Uffici provinciali IVA, ovvero agli Uffici unici delle entrate, ove attivati; per quei soggetti che non svolgono alcuna attività commerciale il codice fiscale deve essere richiesto all'Ufficio imposte competente per territorio.
Il frontespizio del modello di dichiarazione comprende, inoltre, cinque riquadri: il primo riservato all'indicazione della avvenuta compilazione di alcuni specifici modelli di dichiarazione; il secondo relativo ai dati concernenti la società o associazione, il terzo, relativo ai dati concernenti il rappresentante; il quarto riservato alla sottoscrizione della dichiarazione; il quinto riservato al visto di conformità del centro autorizzato di assistenza fiscale o del professionista che presta l'assistenza fiscale.

TIPO DI DICHIARAZIONE

In questo riquadro il contribuente deve barrare le caselle relative allo specifico modello o modulo di dichiarazione compilato (Mod. 750/RK, modulo 750/RW) e al modello predisposto per il calcolo dell'acconto IRAP. Quest'ultimo modello sarà approvato con apposito decreto.
Se, invece, la presente dichiarazione integra o sostituisce nei termini di legge una precedentemente presentata, deve essere barrata la relativa casella. Detta casella va barrata, inoltre, in caso di dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. In proposito vedere in Appendice la voce "Ravvedimento operoso".

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 750

■ DATI RELATIVI ALLA SOCIETA O ASSOCIAZIONE

In questo riquadro vanno indicati i seguenti dati:

• **Sede legale:**

deve essere indicata la sede legale precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), con la sigla della provincia (per Roma: RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale nonché il numero di telefono. La data di variazione va indicata se i dati sono mutati rispetto alla precedente dichiarazione; indicare solo l'anno "98" se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente.

• **Domicilio fiscale:**

i dati riguardanti il domicilio fiscale devono essere indicati esclusivamente dalle società il cui domicilio fiscale non coincide con la sede legale.

La data di variazione va indicata se i dati sono mutati rispetto alla precedente dichiarazione; indicare solo l'anno "98" se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente.

Si ricorda che le variazioni del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

• **Codici statistici:**

Stato: il relativo codice deve essere ricercato nella **tabella A.**

TABELLA A

CODICE	STATO DELLA SOCIETA O ASSOCIAZIONE DICHIARANTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1	Soggetto in normale attività
2	Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3	Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4	Soggetto estinto

• **Natura giuridica**
Il relativo codice deve essere desunto dalla tabella B

TABELLA B

CODICE	NATURA GIURIDICA
23	Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b, del Tuir
24	Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b, del Tuir
25	Società in accomandita semplice
26	Società di armamento
27	Associazioni fra artisti e professionisti
28	Aziende coniugali
29	GEIE

• **Situazione**
Il relativo codice deve essere desunto dalla tabella C

TABELLA C

CODICE	SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
1	Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2	Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3	Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5	Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6	Periodo normale d'imposta
7	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale
8	Periodo d'imposta in cui si è deliberato lo scioglimento agevolato ai sensi dell'art. 3, comma 38 della legge n. 662, del 1996.

• **Imprese artigiane"**

Questa casella deve essere barrata nel caso in cui la società fruisca della deduzione ai fini dell'Ilor di cui all'art. 120, comma 2, del Tuir.

• **Eventi eccezionali**

Nella casella relativa agli eventi eccezionali deve essere indicato il codice:

1. dai soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive l'art. 4-bis del DL 27 settembre 1993, n. 382, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, ha disposto la proroga di trecento giorni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;

2. dai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996, per i quali il D.L. 6 settembre 1996, n. 467, convertito dalla legge 7 novembre 1996, n. 569, ha disposto il differimento dei termini relativi ai versamenti ed agli adempimenti di natura tributaria. Con D.M. 25 novembre 1996, pubblicato nella G.U. del 30 novembre 1996, n.281, sono stati disciplinati le modalità ed i termini di ripresa della riscossione delle imposte sospese.

3. dai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di giugno 1996 nelle province di Lucca e Massa Carrara. Con l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2617 del 28 giugno 1997 è stato disposto che gli adempimenti e i versamenti di natura tributaria sono sospesi dal 19 giugno 1996 al 31 ottobre 1997.

4. dai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di novembre, dicembre 1996 e gennaio 1997 nella regione Campania, per i quali l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2508 del 22 febbraio 1997 pubblicata nella G.U. n. 48 del 27 febbraio 1997, ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria dal 10 gennaio al 20 aprile 1997 ed il D.M. 16 aprile 1997 ha previsto che i versamenti debbono essere effettuati entro e non oltre il 21 aprile 1997.

5. dai soggetti colpiti dall'evento sismico verificatosi il giorno 12 maggio 1997 nel comune di Massa Martana, per i quali le ordinanze del Ministro dell'interno n. 2589 del 26 maggio 1997, pubblicata nella G.U. n. 124 del 30 maggio 1997, n. 2693 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella G.U. n. 241 del 15 ottobre 1997, e n. 2729 del 22 dicembre 1997, pubblicata nella G.U. n. 300 del 27 dicembre 1997 hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria dal 12 maggio 1997 al 31 marzo 1998.
6. dai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del 14 ottobre 1996 nel comune di Crotone, per i quali le ordinanze del Ministro dell'interno n. 2590 del 26 maggio 1997, pubblicato nella G.U. n. 124 del 30 maggio 1997, n. 2693 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella G.U. n. 241 del 15 ottobre 1997, e n. 2729 del 22 dicembre 1997, pubblicata nella G.U. n. 300 del 27 dicembre 1997, hanno previsto la sospensione dei versamenti e adempimenti di natura tributaria dal 14 ottobre 1996 al 31 marzo 1998.

7. dai soggetti colpiti dalla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria per i quali le ordinanze del Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella G.U n. 220 del 30 settembre 1997, n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella G.U n. 241 del 15 ottobre 1997, e n. 2728 del 22 dicembre 1997, pubblicata nella G.U n. 300 del 27 dicembre 1997, hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre 1998 per le persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, aventi residenza, domicilio o sede nei comuni di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della citata ordinanza n. 2694/97; dal 26 settembre al 31 dicembre 1997 per le persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche, aventi residenza, domicilio o sede nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, della citata ordinanza n. 2694/97; dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre 1998 per le persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche, aventi residenza, domicilio o sede nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, della citata or-

dinanza n. 2694/97, le cui abitazioni e i cui immobili, sede di attività produttive, siano stati oggetti di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale.

- **Periodo d'imposta inferiore all'anno**

Si precisa che se il periodo di imposta della società o associazione è inferiore all'anno (attività iniziata dopo il 1° gennaio o cessata prima del 31 dicembre ovvero in caso di fusione, scissione, trasformazione, liquidazione o fallimento dell'impresa), è necessario indicare nell'apposita casella il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione.

RIQUADRO RELATIVO AL RAPPRESENTANTE

In questo riquadro, relativo ai dati del rappresentante della società o associazione, devono essere indicati il codice fiscale, i dati anagrafici, il numero di telefono, la residenza anagrafica, o se diverso, il domicilio fiscale, il codice relativo alla carica rivestita all'atto della dichiarazione. A tali fini nell'apposito spazio si dovrà indicare il codice:

1 se trattasi di rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore;
3 se trattasi di curatore fallimentare;
4 se trattasi di commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);
5 se trattasi di commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);
6 se trattasi di rappresentante fiscale di soggetto non residente;
8 se trattasi di liquidatore (liquidazione volontaria);
9 se trattasi di società beneficiaria (scissione) ovvero società incorporante.

ATTENZIONE
I dati relativi alla residenza anagrafica, o se diverso, al domicilio fiscale, vanno indicati solo se variati rispetto alla dichiarazione presentata nel **1997**.

Non costituisce variazione l'istituzione di un nuovo comune o di una nuova provincia.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Tale riquadro, riservato alla firma, contiene l'indicazione dei modelli che sono stati compilati.
Si richiama l'attenzione sulle sanzioni penali comminate dagli articoli 1 e 4 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, a carico di coloro che omettono di presentare una dichiarazione cui sono obbligati ai fini delle imposte sui redditi o indicano nelle scritture contabili corrispettivi in misura inferiore o quella reale per un ammontare superiore ai limiti fissati dalla legge ovvero che danno luogo alle fattispecie elencate nel citato art. 4.

VISTO DI CONFORMITÀ

Questo riquadro è riservato al visto di conformità del Centro autorizzato di assistenza o del professionista che presta l'assistenza fiscale.

9 PARAMETRI PRESUNTIVI DI RICAVI E COMPENSI

ISTRUZIONI COMUNI AI MODD. 750/RA, 750/RB E 750/RC

I parametri approvati con il D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 per effetto delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 125, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere utilizzati per l'accertamento previsto dall'art. 3, comma 181, della L. n. 549 del 1995, (richiamato dall'art. 3, comma 126, della citata legge n. 662 del 1996) dei ricavi di cui all'articolo 53 del Tuir, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo, e dei compensi di cui all'articolo 50, comma 1, del Tuir, relativi al periodo di imposta 1997.
I contribuenti che intendono evitare tale tipo di accertamento possono adeguare, senza applicazione di sanzioni, i propri ricavi e compensi utilizzando gli appositi righi.
Qualora, a seguito di tale adeguamento, l'ammontare dei ricavi o compensi relativi all'anno 1997 superi i limiti previsti per la tenuta della contabilità semplificata (360 milioni e un miliardo di lire), per il periodo di imposta successivo non sorge l'obbligo di osservare gli adempimenti previsti per il regime ordinario di contabilità.
Per conoscere l'ammontare dei ricavi e dei compensi presunti sulla base dei parametri i contribuenti possono rivolgersi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria o utilizzare i supporti magnetici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei predetti ricavi e compensi, gratuitamente distribuiti dalla stessa Amministrazione finanziaria anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Tali programmi sono disponibili anche su Internet al sito del Ministero delle finanze all'indirizzo **http//www. finanze.it.**
Nel prodotto informatico verrà fornita la puntuale indicazione dei righi dei modelli di dichiarazione da prendere a base per la determinazione del valore da assegnare alle diverse voci e variabili considerate ai fini dell'applicazione dei parametri.
L'accertamento basato sui parametri interessa i contribuenti con ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore a 10 miliardi di lire. A tal fine, per gli esercenti attività di impresa va fatto riferimento ai ricavi di cui all'articolo 53 del Tuir, ad eccezione di quelli previsti dalla lettera c) dello stesso articolo.
In caso di inizio o cessazione dell'attività nel corso dell'anno o di periodo di imposta di durata inferiore all'anno, il detto limite di ricavi va ragguagliato al periodo di svolgimento dell'attività o alla durata del periodo di imposta. Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e periodici anche su supporti audiovideomagnetici e per i distributori di carburanti, i menzionati ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, mentre per coloro che effettuano cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.
Per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria l'accertamento in base ai parametri è possibile solo quando in sede di verifica sia stata rilevata la inattendibilità della contabilità in base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570.
Si ricorda che i parametri non si applicano nei confronti dei contribuenti che esercitano attività per le quali non si è provveduto alla elaborazione dei parametri; tali attività sono indicate con il termine "esclusa" nelle tabelle degli indicatori allegate al D.P.C.M. 29 gennaio 1996.
Non si applicano, altresì, ai contribuenti il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfetario, a quelli che omettono di presentare la dichiarazione dei redditi o che la presentano incompleta e alle imprese in liquidazione o interessate da procedure concorsuali.
Ulteriori precisazioni relative all'applicazione dei parametri sono contenute nella circolare ministeriale n. 117/E del 13 maggio 1996.

10 ISTRUZIONI COMUNI AI MODD. 750/RA, 750/RB E 750/RP

I modelli 750/RA e 750/RB devono essere compilati dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice titolari di reddito di impresa, ai sensi dell'art. 51 del Tuir. Il reddito derivante dall'esercizio delle attività commerciali va indicato nel **750/RA** o nel **750/RB** a seconda che sussista l'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria o della contabilità semplificata (in quest'ultimo caso il reddito è determinato in base all'art. 79 del Tuir).
Oltre al Mod. 750/RA o 750/RB le predette società sono tenute a presentare il Mod. 750/RP se devono essere compilate le sezioni in esso contenute.
In caso di esercizio di attività diverse, per le quali è stata tenuta la contabilità separata, deve essere compilato un distinto Mod. 750/RB per ciascuna attività esercitata e tanti Modd. 750/RP quanti sono i Modd. 750/RB compilati. I Modd. 750/RB vanno numerati progressivamente utilizzando la casella posta in alto a destra. Il medesimo numero progressivo va riportato nell'apposita casella del corrispondente Mod. 750/RP unitamente ai dati relativi all'attività.
Quando l'attività sia svolta in regime di contabilità ordinaria va compilato un Mod. 750/RA per ogni attività esercitata con contabilità separata e tanti Modd. 750/RP quan-

ti sono i Modd. 750/RA compilati. I Modd. 750/RA vanno numerati progressivamente utilizzando la casella posta in alto a destra. Il medesimo numero progressivo va riportato nell'apposita casella del corrispondente Mod. 750/RP unitamente ai dati relativi all'attività.
Nel Mod. 750/RA collegato al Mod. 750/RP nel quale è riportato il codice dell'attività prevalente va determinato il reddito d'impresa del contribuente relativo all'intera attività commerciale esercitata, mentre nel prospetto riguardante i dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri vanno indicati i dati riferibili alla sola attività prevalente.
Nei Modd. 750/RA collegati ai Modd. 750/RP nei quali sono riportati i codici di attività non prevalente, andranno invece compilati i soli prospetti dei dati per l'applicazione dei parametri con riferimento ai dati riferibili a ciascuna di tali attività non prevalenti.

11

LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA E QUELLE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLE DELEGHE IN MATERIA TRIBUTARIA

La disciplina applicabile al reddito d'impresa ha subito importanti modiche per effetto dell'emanazione dei seguenti provvedimenti:

- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, riguardante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (finanziaria 1998);
- D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, riguardante il riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni;
- D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 466, recante il riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese.

SEZIONE PRIMA: MODIFICHE CONSEGUENTI ALLE NORME CONTENUTE NELLA LEGGE 449 DEL 1997

I-A) PLUSVALENZE ISCRITTE

Con le disposizioni recate dai commi 3 e 4, lett. a), n. 2), dell'art. 21 della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stato modificato il regime di trattamento delle plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale su beni diversi da quelli costituenti magazzino. L'intervento legislativo è consistito, in particolare, nell'abrogazione della lettera c) del comma 1 dell'art. 54 del Tuir e nella riformulazione della regola contenuta nella lett.c) del comma 1 del successivo art. 76, la cui nuova versione stabilisce che "il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito".
Per effetto di tali modifiche, pertanto, le suddette plusvalenze iscritte non concorrono più alla formazione del reddito e alla determinazione del costo fiscale dei beni rivalutati.
Ai sensi del comma 5 del suddetto art. 21, il nuovo regime trova applicazione a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 1997; esso non riguarda, quindi, le plusvalenze iscritte in bilancio in esercizi anteriori, per le quali continuano a valere le disposizioni previgenti.
Si precisa che, in virtù di quanto stabilito dallo stesso comma 1 del citato art. 76, tale nuovo regime opera nei soli casi in cui nell'ambito del capo VI del Tuir non siano già previste autonome e diverse regole di trattamento dei maggiori valori iscritti in bilancio.
È il caso, ad esempio, delle partecipazioni di controllo o di collegamento, valutate a norma dell'art.2426, n. 4 del codice civile o di leggi speciali, in base al c.d. "equity method", per le quali il comma 2-bis dell'art.54 del Tuir dispone la rilevanza dei maggiori valori iscritti fino a concorrenza delle minusvalenze precedentemente dedotte nonché delle altre immobilizzazioni finanziarie (titoli e partecipazioni) valutate al costo, per le quali si rende applicabile la regola contenuta nel terzo periodo del quarto comma dell'art.59 del Tuir, in virtù del rinvio ad essa operato dall'art.66 del medesimo Tuir.
Si precisa, inoltre, che secondo la stessa lett.c) del comma 1 dell'art.76, fanno eccezione alla nuova regola i maggiori valori iscritti la cui esclusione dalla formazione del reddito complessivo sia prevista da una norma speciale; è attualmente il caso dei maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione di disavanzi di scissione o fusione, per i quali sia richiesto il riconoscimento fiscale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

I-B) DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE INERENTI L'UTILIZZO DI AUTOVETTURE, AUTOCARAVAN, MOTOCICLI E CICLOMOTORI

1. Premessa

L'articolo 121-bis del Tuir, introdotto dall'art. 17, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha modificato il regime di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi all'utilizzo di taluni mezzi di trasporto a motore.
In particolare, le modifiche attengono al trattamento dei seguenti veicoli:
- autovetture e autocaravan di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e m) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada);
- motocicli di cui all'art. 53, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 285 del 1992;
- ciclomotori di cui all'articolo 52 del medesimo decreto.

Non sono, quindi, interessati dalle modifiche in discorso i mezzi di trasporto non a motore (ad esempio: biciclette e gondole). Si precisa, inoltre che le nuove disposizioni non interessano comunque le autovetture, gli autocaravan, i motocicli e i ciclomotori costituenti per l'impresa beni di magazzino (anche se temporaneamente utilizzati per fini pubblicitari o promozionali, come, ad esempio, le autovetture utilizzate dalle concessionarie per scopi promozionali).

Il nuovo art. 121-bis del Tuir comprende nel suo ambito applicativo anche gli aeromobili da turismo e le navi e imbarcazioni da diporto. Con riferimento a tali beni, tuttavia, le nuove disposizioni non introducono alcuna novità rispetto a quelle previgenti. Pertanto, le spese di acquisizione e gli altri componenti negativi relativi all'impiego di tali beni restano deducibili per intero solo nel caso in cui gli stessi siano utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa: come nel caso degli aeromobili da turismo e delle imbarcazioni da diporto utilizzate dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione.
Al di fuori di tale fattispecie, le spese e gli altri componenti negativi relativi agli aeromobili da turismo nonché alle navi e alle imbarcazioni da diporto sono completamente irrilevanti. Analogamente, non assumono rilevanza le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dal realizzo di tali beni.

Le nuove disposizioni, per effetto del comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 1997, entrano in vigore dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997 e riguardano anche i beni acquistati in periodi d'imposta anteriori, fermi restando gli effetti prodotti nei precedenti periodi di imposta in applicazione delle disposizioni previgenti.

2. Regime di deducibilità integrale

Sono deducibili per intero le spese e gli altri componenti negativi sostenuti per l'utilizzazione di autovetture ed autocaravan di cui alle richiamate lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, motocicli e ciclomotori destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. Si ricorda che devono considerarsi utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa i veicoli senza i quali l'attività dell'impresa non può essere esercitata (ad esempio, sono tali le autovetture per le imprese che effettuano attività di noleggio delle stesse).
Il regime di deducibilità integrale si applica, altresì, per le spese e gli altri componenti negativi sostenuti per i veicoli (autovetture e autocaravan, motocicli e ciclomotori) adibiti ad uso pubblico.
Al riguardo, si precisa che devono considerarsi tali i veicoli per i quali vi sia un atto rilasciato da una pubblica amministrazione che attesti tale destinazione.
Il regime in parola si applica, infine, alle spese e gli altri componenti negativi relativi ai suddetti veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.
Al riguardo, posto che tale destinazione deve essere provata attraverso idoneo docu-

mentazione (ad esempio, da una specifica clausola del contratto di lavoro del dipendente), si osserva che la condizione temporale si intende verificata nel caso in cui la concessione in uso promiscuo si sia protratta per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta del datore di lavoro; fermo restando che nel caso di beni acquisiti o ceduti nel corso del periodo d'imposta dovrà aversi riguardo, anziché alla maggior parte del periodo d'imposta del datore di lavoro, alla maggior parte del periodo di possesso del bene nel corso dell'esercizio.
Si precisa, inoltre, che per la verifica della condizione temporale non è necessario che la concessione in uso promiscuo sia avvenuta in modo continuativo né che il veicolo sia stato utilizzato da un unico dipendente.
Per il caso in cui l'utilizzo promiscuo non raggiunga il periodo temporale minimo richiesto, si rinvia alle precisazioni svolte nei successivi paragrafi 3 e 4.

Si ricorda che il regime di deducibilità integrale si applica, al verificarsi delle fattispecie descritte, a prescindere dal volume di cilindrata dei veicoli e senza alcuna limitazione del costo ammesso in deduzione a titolo di ammortamento o a titolo di canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio.

3. Regime di deducibilità parziale

Qualora i veicoli indicati (autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori) non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, ovvero adibiti ad uso pubblico o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili nella misura del 50 per cento.
Per i soggetti che svolgono attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, la percentuale di deducibilità è elevata all'80 per cento.
La lettera b) del comma 1 dell'art. 121-bis del Tuir, stabilisce, inoltre, che il costo sostenuto per l'acquisto ovvero per la locazione anche finanziaria o per il noleggio dei veicoli soggetti al regime di deducibilità parziale rileva entro determinati limiti massimi.
In particolare, nell'ipotesi di acquisto a titolo di proprietà del veicolo, non si tiene conto della parte del costo che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori. Si precisa che debbono comprendersi nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione (ad esempio: I.V.A. indetraibile).
Così, ad esempio, nel caso dell'acquisto di un autovettura di costo pari a 50 milioni, l'importo deducibile ai fini fiscali a titolo di ammortamento sarà il cinquanta per cento della quota di ammortamento stanziata nel periodo di imposta riferibile alla parte di costo rappresentato da 35 milioni. Nel caso in questione, ipotizzando un ammortamento fiscale pari al 25 per cento del costo, l'importo ammesso in deduzione, commisurato al coefficiente di ammortamento stabilito dal D.M. 31 dicembre 1988, sarà pari a 4.375.000 (cioè al cinquanta per cento della quota di ammortamento riferibile a 35 milioni; infatti: 35.000.000 x 25 per cento x 50 per cento = 4.375.000). E il caso di aggiungere che tale modalità di calcolo della quota deducibile si applica anche nell'ipotesi di ammortamento anticipato ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Tuir.
Si ricorda che il suddetto limite di 35 milioni e elevato a 50 milioni per le autovetture utilizzate dai soggetti esercenti attività di agenzia e rappresentanza di commercio.
Per il caso di veicoli utilizzati in locazione finanziaria viene disposto che non si tiene conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente alla parte di costo di detti veicoli che eccede i limiti suindicati
Si precisa al riguardo che il costo rilevante ai fini in questione è quello sostenuto dal concedente e che tale costo, qualora l'IVA afferente i canoni di locazione risulti, ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, indetraibile per l'utilizzatore, va assunto al lordo dell'IVA assolta dal locatore. Così, ad esempio, ipotizzando che il costo sostenuto dal concedente (comprensivo dell'IVA) per l'acquisto di un'autovettura sia pari a 60 milioni, l'importo deducibile per l'utilizzatore sarà pari al 50 per cento della quota dei canoni corrispondente al rapporto tra il suddetto limite di 35 milioni e il costo sostenuto dal concedente (60 milioni). Nell'esempio ipotizzato, dunque, l'importo deducibile è pari alla metà del 58,33 per cento dei canoni contrattuali.
Nell'ipotesi di veicoli utilizzati a titolo di noleggio o di locazione semplice, la lett. b), del comma 1, del nuovo art. 121-bis del Tuir dispone, altresì, che non si tiene conto dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori.
Al riguardo, si precisa che nel caso di contratti di noleggio "full service" (trattasi di quei contratti misti nei quali la causa economica prevalente è rappresentata dalla locazione del veicolo rispetto alle ulteriori prestazioni che vengono fornite a seguito della stipula del contratto stesso quali, ad esempio, la manutenzione ordinaria, il pagamento dell'assicurazione, della tassa di proprietà, la sostituzione dell'autovettura in caso di guasto), i canoni suddetti vanno assunti al netto dei costi riferibili alle predette prestazioni accessorie. A tal fine, dal contratto dovrà risultare specificamente indicata la quota della tariffa di noleggio riferibile alle spese per i servizi accessori di cui si fruisce. In mancanza di siffatta specificazione, la tariffa corrisposta dovrà essere considerata unitariamente e rileverà per intero ai fini del raggiungimento del limite posto dal legislatore.
Si precisa che i suindicati limiti (7 milioni per autovetture e autocaravan, 1,5 milioni per i motocicli e ottocentomila per i ciclomotori) sono riferiti ad un periodo di utilizzo dei beni pari a dodici mesi. Nel caso, quindi, in cui il contratto di locazione o di noleggio inizi nel corso del periodo di imposta ovvero nel caso di periodo d'imposta di durata diversa da dodici mesi (sempreché l'utilizzo si protragga per l'intero periodo) dovrà effettuarsi il ragguaglio dei limiti stessi. Così, ad esempio, nel caso di un'autovettura noleggiata per gli ultimi sei mesi nel corso di un periodo d'imposta di durata annuale, il limite massimo su cui applicare la percentuale di deduzione (50 per cento) dovrà essere ridotto a 3,5 milioni.

4. Veicoli concessi in uso ai dipendenti o agli amministratori

Il regime di limitata deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi si applica anche ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per un periodo di tempo inferiore alla maggior parte del periodo di imposta (ovvero di possesso: vedi punto 2). In questo caso, tuttavia, la parte di spese e altri componenti negativi proporzionalmente riferibile al periodo di concessione in uso promiscuo al dipendente è deducibile per intero ai sensi dell'art. 62 del Tuir; ciò, anche nel caso in cui l'importo così determinato sia superiore a quello costituente reddito di lavoro per il dipendente a norma dell'art. 48, comma 4, lett. a), del Tuir. Per la deduzione al 50 per cento della restante quota delle spese e degli altri componenti negativi, dovrà tenersi conto anche dei limiti massimi sopraindicati in relazione al costo di acquisto e ai canoni di locazione o di noleggio. Pertanto, l'ammontare della quota di ammortamento ovvero dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio non riferibile al periodo di concessione in uso promiscuo, si renderà deducibile (al 50 per cento o all'80 per cento per gli esercenti l'attività di agenzia o rappresentanza di commercio) solo per la parte proporzionalmente corrispondente ai suddetti limiti. Così, ad esempio, ipotizzando il caso di un autovettura di costo pari a 60 milioni, concessa in uso promiscuo per quattro mesi nel corso dell'esercizio e ammortizzata con coefficiente del 25 per cento, la parte della quota di ammortamento riferibile ai mesi di utilizzo promiscuo (un terzo di 15 milioni) è deducibile per intero; la restante parte (10 milioni) assume rilievo nei limiti del 58,33 per cento (35:60 = x :100) ed è, quindi, deducibile per un importo pari a 2.916.500 lire (5.833.000 x 50 per cento = 2.916.500).
Con riferimento ai veicoli suddetti concessi in uso promiscuo agli amministratori, la quota di spese e di altri componenti negativi interamente deducibile quale compenso all'amministratore andrà individuata sulla base del valore normale da determinarsi con le regole ordinarie (cfr. art. 9 del Tuir). Naturalmente, nell'ipotesi di concessione per uso esclusivamente personale dell'amministratore, la quota delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti dall'impresa eventualmente eccedente l'importo costituente compenso per l'amministratore stesso è integralmente indeducibile.

5. Veicoli con regime di deducibilità parziale e integrale nei vari periodi di imposta

I regimi di deducibilità integrale o parziale, devono essere applicati, esercizio per esercizio, sulle singole quote di ammortamento e, pertanto, se in un esercizio il veicolo viene concesso in uso promiscuo al dipendente, la quota di ammortamento trova pieno riconoscimento; viceversa, se in un successivo esercizio il veicolo non è destinato ad un utilizzo per cui è ammessa la deducibilità integrale delle spese ad esso afferenti, la quota di ammortamento sarà soggetta alle limitazioni sopra esaminate (vedi punto 3).

6. Rilevanza delle plusvalenze e delle minusvalenze ai fini della determinazione del reddito di impresa

Ai fini della determinazione del reddito di impresa le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.

7. Criteri per l'applicazione dell'articolo 67, comma 7, del Tuir

Il comma 3 dell'articolo 121-bis del Tuir dispone che, ai fini dell'applicazione del comma 7 dell'articolo 67 del Tuir, il costo dei veicoli assoggettabili nel periodo d'imposta al *regime di deducibilità parziale*, si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento.
Pertanto, agli effetti del plafond di calcolo previsto da tale norma va assunto per detti beni il costo massimo fiscalmente rilevante ridotto al 50 per cento; conseguentemente, nel caso di un autovettura il cui costo sia pari a 40 milioni, il costo rilevante ai fini del suddetto plafond deve essere assunto entro il limite di 17,5 milioni; analogamente, nel caso di un autovettura di costo pari a 30 milioni, l'importo rilevante è 15 milioni.
Per gli esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, invece, la deduzione delle spese di manutenzione deve essere effettuata sulla base dei diversi limiti previsti dalla norma in esame.
Va inoltre precisato che le spese di manutensione, riparazione, ecc. afferenti i veicoli soggetti al regime di deducibilità parziale devono essere distintamente rilevate rispetto a tutte le altre spese della specie riguardanti la generalità dei beni ammortizzabili (ivi compresi i veicoli soggetti al regime di deducibilità integrale). L'importo di dette spese distintamente rilevato concorrerà nella misura del 50 per cento alla formazione dell'ammontare massimo deducibile nell'esercizio (cinque per cento del plafond) e dell'eccedenza deducibile per quinti nei successivi esercizi.
Si ricorda infine che qualora ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma 7, dell'art. 67, i compensi periodici pattuiti *per la manutenzione dei veicoli assoggettabili* al regime di deducibilità limitata sono ammessi in deduzione nell'esercizio di competenza nei limiti del 50 per cento o dell'80 per cento per gli esercenti l'attività di agenzia o rappresentanza di commercio e il costo dei veicoli stessi non concorre, alla determinazione del plafond.

8. Criteri di deduzione delle spese sostenute per l'utilizzo di veicoli non disciplinati dall'articolo 121-bis del Tuir

I criteri di deduzione indicati nell'art. 121-bis del Tuir trovano applicazione esclusivamente nei riguardi dei beni ivi indicati. Tra questi non sono compresi *gli autovetture destinati al* trasporto promiscuo di persone o cose (immatricolati sub lett. c), comma 1, dell'art. 54 del nuovo codice della strada).
Le spese e gli *altri componenti negativi relativi* a veicoli non indicati nell'articolo 121-bis del Tuir, sono, in via di principio, integralmente deducibili nella determinazione del reddito a condizione che si riferiscano esclusivamente ad attività o beni da cui derivano ricavi o proventi.
In caso di immatricolazione sub lett. c), comma 1, del citato art. 54 va precisato che le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili integralmente se l'autoveicolo al quale esse afferiscono è effettivamente ed oggettivamente destinato al trasporto promiscuo di persone e cose.
Al fine di verificare la sussistenza dell'anzidetta condizione va fatto riferimento alla superficie dell'abitacolo dell'autoveicolo stesso.
La suddetta condizione può ritenersi soddisfatta, per gli autovetture diversi da quelli dotati di pianale di carico esterno all'abitacolo, quando l'abitacolo dello stesso sia riservato, almeno per la metà della sua superficie, in modo permanente al trasporto di cose.
Pertanto, ad esempio, si considerano destinati al trasporto promiscuo gli autovetture sprovvisti dei sedili posteriori idonei a trasportare persone, ovvero benché dotati di sedili posteriori la residua superficie dell'abitacolo di estensione, comunque non inferiore a quella destinata al trasporto di persone, sia esclusi*vamente riservata al trasporto di cose*.
Mancando tali parametri, le spese e agli altri componenti negativi riferibili ai suddetti autovetture sono deducibili - sempreché non ricorrano le ipotesi di assoggettamento al regime di deducibilità integrale considerate al precedente punto 2 - nelle predette misure del 50 per cento e dell'80 per cento.

9. Decorrenza delle nuove disposizioni

Come si è detto, le disposizioni recate dal nuovo art. 121-bis del Tuir si rendono applicabili a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1997 e interessano non solo i veicoli il cui utilizzo a titolo di proprietà ovvero a *titolo di locazione anche finanziaria* o di noleggio inizi in tale periodo d'imposta ma anche i veicoli il cui utilizzo sia iniziato precedentemente.
Al *riguardo*, si precisa, con specifico riferimento ai veicoli (autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori) assoggettabili, nel nuovo assetto normativo, al regime di deducibilità parziale, che la determinazione degli importi ammessi in deduzione secondo le nuove regole a titolo di ammortamento ovvero a titolo di canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio non è influenzata dall'ammontare eventualmente già dedotto a tale titolo nei precedenti periodi di imposta. Conseguentemente, nel caso, ad esempio, di un'autovettura il cui costo di acquisto sia stato pari a 30 milioni e per la quale siano state già dedotte in base al previgente regime fiscale quote di ammortamento pari complessivamente a 20 milioni, l'applicazione delle nuove regole *comporta semplicemente la riduzione al* 50 per cento delle ulteriori quote di ammortamento ammesse nonché degli altri componenti negativi afferenti il suo utilizzo. Analogamente, nel caso di un'autovettura di costo superiore al limite dei 35 milioni (ovvero dei 50 milioni per gli esercenti di attività di agenzia o rappresentanza di commercio), l'applicazione delle nuove regole comporta l'irrilevanza della parte delle ulteriori quote di ammortamento proporzionalmente riferibile al costo eccedente detto limite (vedi paragrafo 3).

I-C) Credito di imposta per le nuove iniziative produttive

Per le *iniziative produttive intraprese* a decorrere dal 1° gennaio 1997, localizzate nelle «aree depresse» del territorio nazionale di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è riconosciuto, per l'anno d'inizio di attività e per i due successivi, (cinque per le attività intraprese nei territori compresi nell'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88), un credito di imposta nella seguente misura:

- 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e 50 per cento dell'imposta locale sui *redditi, riferibili proporzionalmente* al reddito di impresa, nonché 50 per cento dell'imposta sul patrimonio netto dell'anno cui compete;
- 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, riferibile proporzionalmente al reddito derivante dall'esercizio di arti o professioni dell'anno cui compete.

Detto credito non può essere superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni ed è utilizzato per il versamento delle corrispondenti imposte.
Il credito spetta anche con riferimento alle iniziative produttive intraprese in forma associata ai sensi dell'art. 5 del Tuir e alle aziende coniugali non gestite in forma societaria a condizione che tutti i soggetti che partecipano a tali forme abbiano *tutti i requisiti* sopra elencati. Per questi soggetti il credito è elevato a 7 milioni. L'importo non utilizzato della società di cui all'art. 5 è attribuito in *misura non eccedente lire 5 milioni* ai soci o associati in quote proporzionali alle loro partecipazioni agli utili. Per le aziende coniugali non gestite in forma societaria il credito è attribuito in quote di uguale importo a ciascuno dei coniugi.

Si precisa che il beneficio in questione spetta, indipendentemente dai parametri dimensionali dell'attività (costo complessivo dei beni materiali strumentali, volume d'affari).
Poiché il credito di imposta di cui trattasi è riferito alle nuove iniziative produttive, si deve intendere esclusa dal beneficio ogni forma di subentro o rilevazione di attività d'impresa o artistiche e professionali già avviate.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del D.L. n. 32 del 1995, si intendono per aree depresse:
- quelle individuate dalla Commissione delle Comunità Europee, ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b;
- quelle eleggibili sulla base delle analoghe caratteristiche;
- quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 92, par. 3, lettera *c)*, del Trattato di Roma, previo accordo con la Commissione dell'Unione Europea. Dette aree e i comuni che ricadono nelle zone obiettivi 1, 2 e 5b e quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 92, par. 3, lett. *c)*, del Trattato di Roma sono elencate nell'allegato 6 al decreto del Ministero dell'industria del 25 settembre 1996. Per le iniziative produttive intraprese nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88 del 24 giugno 1988, come modificato dal Regolamento CEE n. 2081/93 del 20 luglio 1993, avente il fine di promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni (intese in senso lato economico-territoriale, non in quello ordinamentale-politico dello Stato membro), il cui sviluppo è in ritardo, le disposizioni agevolative si applicano per l'anno di inizio di attività e per i cinque successivi.

Le agevolazioni suddette si applicano ai soggetti che:
- avendo età inferiore a 32 anni presentano per la prima volta la dichiarazione di inizio attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; deve trattarsi, cioè, di soggetti che non abbiano compiuto il trentaduesimo anno di età all'atto della presentazione della dichiarazione d'inizio di attività;
- indipendentemente dall'età e dall'eventuale svolgimento di precedente attività, fruiscono del trattamento d'integrazione salariale il giorno precedente alla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, se non sono in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità;
- sono disoccupati ai sensi dell'art. 25, comma 5, lettere *a)* e *b)* della L. 23 luglio 1991, n. 223, indipendentemente dall'età e dall'eventuale svolgimento di precedente attività; si tratta dei lavoratori iscritti da più di due anni nella prima classe delle liste di collocamento e che risultano non iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti e agli albi dei liberi professionisti e, inoltre, dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità compilate dall'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 223 del 1991. Il requisito dell'iscrizione nelle liste di collocamento e di mobilità deve sussistere fino al giorno anteriore a quello di presentazione della dichiarazione di inizio dell'attività ai fini Iva;
- sono portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104;
- iniziano un'attività nel campo dell'efficienza energetica e della promozione di fonti rinnovabili di energia o assimilate di cui alla L. 9 gennaio 1991, n. 9, nel campo della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti, nel campo del risanamento idrogeologico del territorio o, comunque, per il ripristino ambientale, e nel campo della progettazione e attuazione di interventi per la riqualificazione, la manutenzione o il restauro dei centri storici, per la produzione di beni ai quali è assegnato il marchio di qualità ecologica di cui al Regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992.

SEZIONE SECONDA: MODIFICHE CONSEGUENTI ALL'ATTUAZIONE DELLE DELEGHE DI CUI ALLA LEGGE 662 DEL 1996

I-A) LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI RIORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA

1. Premessa

Il decreto legislativo 8 ottobre 1997, n.358, in vigore dall'8 novembre 1997, contiene una particolare disciplina riguardante le operazioni che ordinariamente vengono utilizzate per riorganizzare l'attività produttiva.
I procedimenti di riorganizzazione interessati dal citato decreto legislativo sono i seguenti:
a) cessioni di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento;
b) conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo e di collegamento;
c) scambi di partecipazioni;
d) fusioni e scissioni.

2. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o di partecipazioni di controllo o di collegamento

In particolare, con l'articolo 1 del decreto legislativo in esame è stata istituita un'imposta sostitutiva, con l'aliquota del 27 per cento, sulle plusvalenze derivanti da:
1) cessione di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni (comma 1);
2) cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento iscritte come tali nelle immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci (comma 3).

L'imposta sostitutiva è dovuta dalla società dichiarante a titolo definitivo. In considerazione di ciò i redditi ad essa assoggettati non concorrono a formare il reddito complessivo dei soci.
Tale disposizione trova applicazione per le cessioni di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento poste in essere dalla data dell'8 novembre 1997.

2.1 Plusvalenze da cessione di azienda

2.1.1 Ambito soggettivo

La norma stessa si riferisce a tutti i soggetti che realizzano una plusvalenza, determinata ai sensi dell'articolo 54 del TUIR, esclusi i casi di realizzo nel corso di una procedura concorsuale. Ne consegue che il regime agevolativo in esame si rende applicabile nelle ipotesi di plusvalenze per cessioni di aziende realizzate in caso di liquidazione ordinaria.
La norma agevolativa si rivolge ai soggetti che conseguono la plusvalenza nell'esercizio di attività commerciali sia in regime di contabilità ordinaria sia in regime di contabilità semplificata.

2.1.2 Ambito oggettivo

Con riferimento alle cessioni di aziende, va precisato che nel termine "cessione" si comprendono solo le cessioni a titolo oneroso, mentre ne sono escluse quelle a titolo gratuito.
Ai fini dell'individuazione della nozione di cessione, si precisa che la norma intende agevolare esclusivamente le ipotesi di trasferimento a titolo definitivo della proprietà dell'azienda; conseguentemente non rientrano nell'ambito applicativo della disposizione stessa gli atti che comportano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento, quali, ad esempio, l'usufrutto dell'azienda.
Rientrano nella nozione di cessione anche le ipotesi di assegnazione, di conferimento e di permuta dell'azienda.
Con riferimento al termine "aziende", si precisa che esso va inteso in senso ampio, comprensivo cioè anche delle cessioni di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa.
Va precisato, comunque, che la cessione deve riguardare l'azienda o il complesso aziendale nel suo insieme e non i singoli beni che compongono l'azienda stessa.
Con riferimento al requisito del possesso per un periodo di tempo non inferiore a tre anni, si precisa che tale termine va computato, ai sensi dell'articolo 2963 del codice civile, avendo riguardo al giorno in cui l'azienda è stata acquisita o l'impresa si è costituita indipendentemente dall'acquisto dei singoli beni che concorrono alla formazione dell'azienda.
Così, ad esempio, nel caso in cui un'impresa acquisti il 30 giugno 1996 un macchinario per la propria azienda, costituita il 10 maggio 1994, e ceda l'azienda il 30 novembre 1997, egli potrà avvalersi della disposizione agevolativa in commento.
Si fa presente, inoltre, che in caso di cessione di azienda precedentemente concessa in affitto o in usufrutto, ai fini della sussistenza del requisito triennale, si tiene conto anche del periodo in cui l'azienda è stata concessa in affitto o in usufrutto.

2.2. *Plusvalenza da cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento*

2.2.1 Ambito soggettivo

Il comma 3 dell'articolo 1 prevede un'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessioni di partecipazioni di controllo o di collegamento.
Condizione per l'applicazione di tale regime è che tali partecipazioni, risultino iscritte negli ultimi tre bilanci come partecipazioni di controllo o di collegamento tra le immobilizzazioni finanziarie.
La norma si rivolge solo ai soggetti che conseguono la plusvalenza nell'esercizio di attività commerciali in regime di contabilità ordinaria.

2.2.2 Ambito oggettivo

Per quanto riguarda il termine "cessione" valgono le considerazioni svolte relativamente alla cessione di aziende.
La nozione di "controllo o di collegamento" è quella che risulta dall'articolo 2359 del codice civile.

Tanto premesso, occorre rilevare che la norma in commento riferisce la situazione di controllo o di collegamento esclusivamente alle partecipazioni oggetto di cessione e prescinde quindi dal controllo o collegamento realizzati su altri presupposti.
In considerazione di ciò, non rilevano ai fini in esame:

- le situazioni di controllo o di collegamento realizzate non mediante una partecipazione al capitale di rischio ma esclusivamente per effetto di particolari vincoli contrattuali;
- le partecipazioni che non danno diritto di voto (come, ad esempio, quelle rappresentate da azioni di risparmio o privilegiate);
- le situazioni di controllo o di collegamento realizzate anche per effetto del possesso di diritti di usufrutto sulle azioni.

Per quanto riguarda il requisito della iscrizione delle suddette partecipazioni nelle immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci dell'impresa cedente va precisato che l'iscrizione delle partecipazioni in esame deve risultare dagli ultimi tre bilanci degli esercizi precedenti quello in cui si è verificata la cessione.
Le partecipazioni cedute possono non essere detenute ininterrottamente nel periodo di tempo intercorrente tra l'ultimo ed il terz'ultimo bilancio precedente quello in cui si è verificata la cessione.

Per i soggetti che redigono il bilancio secondo schemi diversi da quelli previsti dall'articolo 2424 e seguenti del codice civile e dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, la condizione della iscrizione nelle immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci si ritiene soddisfatta nel caso in cui le partecipazioni di controllo o di collegamento risultino come tali nei bilanci ovvero da altri elementi certi e precisi della contabilità.

Si precisa che il rispetto delle suddette condizioni presuppone il concorso dei seguenti requisiti:

- chi cede deve avere il controllo o il collegamento mediante il possesso di una partecipazione;
- il requisito di controllo o collegamento deve essere esercitato interamente attraverso la partecipazione;
- il cessionario deve acquisire il controllo o il collegamento per effetto della cessione;
- per effetto della cessione il cedente perde il controllo ma non necessariamente il collegamento;
- nel caso di partecipazione di controllo la quota ceduta può anche non essere oggettivamente una quota di controllo purché mediante essa il cessionario acquisisca il controllo tenendo conto anche dell'eventuale partecipazione già in possesso del cessionario medesimo;
- nel caso di partecipazioni di collegamento la quota ceduta deve essere anche oggettivamente di collegamento;
- i requisiti anzidetti debbono verificarsi singolarmente in ciascuna operazione.

Il controllo detenuto attraverso i voti esercitabili nell'assemblea ordinaria può essere anche indiretto; in tal caso le cessioni di partecipazioni mediante le quali nell'ambito dei gruppi si possiede il cosiddetto controllo indiretto, non possono fruire del trattamento agevolato.

Relativamente al caso in cui la partecipazione ceduta sia stata iscritta con diversa consistenza negli ultimi tre bilanci precedenti alla cessione (fermo restando naturalmente la posizione di controllo o di collegamento che deve sussistere in ognuno dei tre bilanci), la disciplina agevolativa si renderà applicabile con riferimento all'intero ammontare delle partecipazioni cedute.
In proposito valga il seguente esempio.
Si ipotizzi il caso in cui il collegamento nella società A sia assicurato dal possesso di una partecipazione pari al 20 per cento del suo capitale sociale.
Se la società B ha iscritto la predetta partecipazione nella misura del 20 per cento nel terzo e nel secondo bilancio antecedente alla cessione e nella misura del 51 per cento nel bilancio immediatamente antecedente alla cessione medesima, quest'ultima anche per la parte eccedente il 20 per cento darà luogo all'applicazione del regime agevolato.

2.3 Regimi di tassazione applicabili

Con riferimento alle cessioni di aziende o di partecipazioni di controllo o di collegamento per le quali sussistano i requisiti temporali previsti dalle disposizioni in esame si possono configurare due regimi di tassazione delle relative plusvalenze:

- quello ordinario, con l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 54 del Tuir;
- quello opzionale, con l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo in esame.

2.3.1 Regime ordinario

In caso di tassazione ordinaria, la plusvalenza è realizzata ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lett. a), del Tuir ed è determinata ai sensi del successivo comma 2.
Detta plusvalenza concorre, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, a formare il reddito imponibile, a scelta del contribuente, nell'esercizio del realizzo ovvero - se sussistono i presupposti temporali ivi previsti - per quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

2.3.2 Regime sostitutivo

L'applicazione dell'imposta sostitutiva è un regime opzionale di tassazione al quale si accede compilando il prospetto di liquidazione dell'imposta sostitutiva contenuto nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale le plusvalenze sono realizzate.
La disposizione in esame prevede che qualora in un periodo di imposta sono poste in essere più operazioni, l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere esercitata relativamente ad ogni singola operazione.
Per singola operazione deve intendersi un'operazione di cessione avente le caratteristiche indicate ai commi 1 e 3 dell'articolo in esame e, pertanto, avere ad oggetto un'azienda posseduta per un periodo non inferiore a tre anni ovvero una partecipazione di controllo o di collegamento iscritta come tale nelle immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci.

3. Il regime fiscale dei conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento

3.1 Premessa

L'art. 3 del D.Lgs. n. 358 del 1997 contiene la disciplina fiscale applicabile alle operazioni di conferimento di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.
Le operazioni di conferimento disciplinate dall'art. 3 del provvedimento in esame sono quelle aventi ad oggetto aziende e partecipazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
Per quanto riguarda il conferimento di azienda bisogna distinguere l'ipotesi in cui l'azienda conferita sia situata in Italia da quella in cui l'azienda stessa sia situata all'estero.
Nel caso in cui l'azienda sia situata all'estero i conferimenti sono rilevanti ai fini in esame solo se effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali.
Nel caso, invece, in cui l'azienda sia situata in Italia i conferimenti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 in esame, sono rilevanti anche se il conferente e/o il conferitario è un soggetto non residente.
Per quanto riguarda i conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento, va precisato che gli stessi rilevano ai fini in esame se effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali.
L'operazione di conferimento è rilevante anche quando la partecipazione ricevuta riguarda una società o un ente non residente.

Per quanto riguarda la nozione di azienda si rinvia a quanto precisato a proposito delle cessioni di aziende.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 358 del 1997, il regime previsto dal citato art. 3, si applica alle succitate operazioni di conferimento poste in essere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo (8 novembre 1997).

3.2 La disciplina applicabile ai conferimenti di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 358 del 1997

3.2.1 Modalità di determinazione della plusvalenza imponibile

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 3, nelle ipotesi di conferimento sopra evidenziate, ai fini dell'applicazione dell'art. 54 del Tuir, la plusvalenza derivante dal conferimento stesso deve essere determinata assumendo come valore di realizzo il valore di iscrizione delle partecipazioni ricevute per effetto del conferimento nelle scritture contabili del conferente ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda, in caso di conferimento di azienda, o alle partecipazioni, in caso di conferimento di partecipazioni, nelle scritture contabili del conferitario.
In considerazione di quanto sopra, la plusvalenza imponibile è costituita dalla differenza tra il valore di realizzo, e l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto, rispettivamente, dell'azienda o della partecipazione conferita. Tale modalità di individuazione costituisce, relativamente alle operazioni in questione, una implicita deroga alla regola posta in via generale dall'articolo 9 del Tuir.
Nel caso di operazioni di conferimento non aventi le caratteristiche in precedenza illustrate (come ad esempio il conferimento di singoli beni), la plusvalenza imponibile continua ad essere determinata avendo riguardo alla nozione di valore normale, delineata dall'articolo 9 del Tuir. Inoltre, considerato l'espresso richiamo all'articolo 54 del Tuir, contenuto nella norma in esame, ne deriva che quest'ultima non trova applicazione con riferimento alle eventuali minusvalenze da conferimento, per le quali, quindi, rimane applicabile la disciplina dettata dagli articoli 9 e 66 del Tuir.
Nel caso in cui il conferimento abbia ad oggetto un'azienda, l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita va determinato sommando i singoli valori fiscalmente riconosciuti delle attività e delle passività che compongono il patrimonio dell'azienda conferita.

3.2.3. Regimi di tassazione applicabili

Per le operazioni di conferimento i regimi di tassazione applicabili sono quindi i seguenti:
- quello ordinario, secondo il quale le plusvalenze realizzate concorrono alla formazione del reddito d'impresa;
- quello opzionale, consistente nell'applicazione alle predette plusvalenze dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, qualora ricorrano le condizioni ivi previste del possesso triennale dell'azienda ovvero dell'iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci delle partecipazioni di controllo o di collegamento.

In proposito, salvo quanto già precisato con riferimento alla determinazione delle plusvalenze che avviene assumendo come valore di realizzo il maggiore tra quello attribuito dal conferente alle partecipazioni ricevute e quello attribuito dal conferitario all'azienda o alle partecipazioni conferite, valgono, relativamente ai regimi di tassazione applicabili alle suddette plusvalenze, le precisazioni già fornite in merito alle cessioni di aziende e di partecipazione di controllo o di collegamento.
Anche nell'ipotesi in esame, **l'imposta sostitutiva è dovuta dalla società dichiarante a titolo definitivo. In considerazione di ciò i redditi ad essa assoggettati non concorrono a formare il reddito complessivo dei soci.**

4. La disciplina applicabile agli scambi di partecipazioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 358 del 1997

4.1 Premessa

Ai fini del provvedimento in esame, sono considerati scambi di partecipazioni le seguenti operazioni:
- la permuta, con la quale uno dei soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b) del Tuir acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del c.c. in altro soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b), attribuendo ai soci di quest'ultimo azioni proprie (comma 1);
- i conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del c.c. (comma 2).

Il regime previsto dall'articolo 5 del D.lgs. n. 358 del 1997 si applica alle operazioni poste in essere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo (8 novembre 1997).

4.2 Lo scambio di partecipazioni

4.2.1 Lo scambio di partecipazioni realizzato tramite permuta

Il comma 1 dell'articolo in esame considera come scambio di partecipazioni la permuta mediante la quale uno dei soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lett. a) e b) del Tuir acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del c.c. in altro soggetto indicato nelle medesime lett. a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del Tuir.
Ai fini della definizione dei soggetti che intervengono nell'operazione, si indica di seguito come:
1) società acquirente, la società che intende acquisire o integrare il controllo;
2) società scambiata, la società della quale si intende acquisire il controllo;
3) soggetti scambianti, i soci della società scambiata.

Sia la società acquirente che la società scambiata devono essere entrambe società od enti soggetti all'IRPEG, residenti nel territorio dello Stato, mentre i soggetti scambianti non è necessario che abbiano la qualifica di imprenditori.
Sotto il profilo oggettivo, invece, è richiesto che lo scambio abbia ad oggetto una partecipazione che consenta alla società acquirente di assumere il controllo della società scambiata.
Va inoltre sottolineato, sul piano dei requisiti oggettivi, che l'operazione di scambio di partecipazioni mediante permuta è rilevante ai fini dell'articolo in esame indipendentemente dall'ammontare del conguaglio in denaro eventualmente pattuito dalle parti contrattuali sempreché, sul piano civilistico, l'entità del conguaglio in denaro non sia tale da snaturare l'operazione di permuta.

Con riguardo al requisito del controllo, valgono le medesime considerazioni svolte in merito alle operazioni di cui all'articolo 1, nel senso che il requisito del controllo deve sussistere in relazione alle partecipazioni acquisite a seguito dell'operazione di permuta.
L'operazione non deve necessariamente aver ad oggetto una partecipazione che di per se sia di controllo, ma può riguardare anche una partecipazione che, unitamente a quella già posseduta, consenta al soggetto acquirente di avere una partecipazione di controllo.
Rientra nella disposizione in commento anche l'acquisto effettuato mediante la cessione da parte di più soggetti, sempreché sia ravvisabile, in modo oggettivo, che l'operazione di acquisto della partecipazione si inserisca in un progetto unitario di acquisizione della partecipazione di controllo.
Non sono riconducibili nel regime previsto dalla norma in commento le operazioni che hanno ad oggetto l'acquisizione di partecipazione che non consentono il controllo ovvero quelle che si aggiungono a partecipazioni possedute le quali ultime di per sè consentono il controllo.

4.2.2 Lo scambio di partecipazioni realizzato mediante conferimento

Lo scambio di partecipazioni può essere attuato anche mediante operazioni di conferimento nella società acquirente da parte dei soci imprenditori che detengono partecipazioni nella società scambiata.

4.2.3 Regimi applicabili

Lo scambio di partecipazioni mediante permuta non dà luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio. L'eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percepiente.
In proposito si rileva che il riferimento al "costo" delle azioni o quote previsto dal citato articolo, è da intendersi come "valore fiscale" delle predette partecipazioni.
Nel caso in cui le partecipazioni ricevute siano state contabilizzate ad un valore superiore a quello attribuito alle partecipazioni date in cambio non risulta soddisfatta la condizione posta dalla norma in esame e, pertanto,

l'operazione di permuta non potrà beneficiare del suddetto regime di neutralità e sarà, quindi, sottoposta al regime ordinario stabilito per la cessione di beni.

Il regime fiscale attribuito alle operazioni di conferimento di partecipazioni è diverso da quello previsto per le operazioni di permuta.
In sostanza, ai fini della determinazione del reddito dell'impresa conferente, le partecipazioni ricevute a seguito del conferimento sono valutate in misura proporzionalmente corrispondente al valore contabile attribuito dalla conferitaria alle partecipazioni ricevute in conferimento.
L'adozione di tale criterio può, comportare la evidenziazione di plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti per il conferente.
Nel caso infatti in cui la conferitaria dovesse iscrivere la partecipazione ricevuta ad un valore superiore a quello fiscalmente riconosciuto alla stessa presso la conferente, la conferente medesima è tenuta a rilevare una plusvalenza pari alla differenza tra il valore di iscrizione della partecipazione conferita presso la conferitaria e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto alla partecipazione stessa presso di essa.

In proposito valga il seguente esempio:
Si ipotizzi che una partecipazione di controllo iscritta nel bilancio della conferente ad un valore di 80, coincidente con il costo fiscalmente riconosciuto, sia stata dopo il conferimento iscritta al medesimo valore nella contabilità della conferitaria.
In tal caso non emerge alcuna plusvalenza in capo alla conferente in quanto la stessa assume le partecipazioni ricevute allo stesso valore fiscale attribuito alle partecipazioni acquisite dalla conferitaria.
Si ipotizzi viceversa che la suddetta partecipazione di controllo iscritta nel bilancio della conferente ad un valore di 80, coincidente con il costo fiscalmente riconosciuto, sia stata iscritta nella contabilità della conferitaria al valore di stima di 100.
In tal caso in capo alla conferente emerge una plusvalenza imponibile pari alla differenza tra il valore delle partecipazioni iscritte presso la conferitaria (100) e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite (80) presso la conferente.
D'altra parte le partecipazioni ricevute dalla conferente assumono un costo fiscalmente riconosciuto pari all'incremento di patrimonio netto formato dalla conferitaria a seguito del conferimento (nell'esempio 100).

Si rileva infine che le plusvalenze emergenti dallo scambio di partecipazioni possono essere assoggettate sia al regime ordinario di tassazione che a quello sostitutivo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 358 del 1997, ove ricorrono i presupposti.
In caso di applicazione del regime sostitutivo previsto dal citato art. 1, l'opzione va effettuata compilando il modello per la liquidazione dell'imposta sostitutiva.

5. Il regime dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione e di scissione di società

5.1 Il regime ordinario

Ai sensi dell'art. 123 del Tuir, nella determinazione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante, non si tiene conto, tra l'altro, delle plusvalenze iscritte in bilancio fino a concorrenza della differenza tra il costo delle azioni o quote delle società incorporate, annullate per effetto della fusione, e il valore del patrimonio netto delle società stesse risultante dalle scritture contabili (cosiddetto "disavanzo da annullamento").
Con la legge 23 dicembre 1994, n. 724 sono state apportate delle modifiche al predetto regime. In particolare, l'articolo 27 di detta legge ha previsto che "le fusioni e le scissioni di società sono, agli effetti delle imposte sui redditi, neutrali. Conseguentemente, il disavanzo di fusione e di scissione non e utilizzabile per iscrizioni di valori in franchigia di imposta, a qualsiasi voce, forma o titolo operate".
L'irrilevanza fiscale dell'utilizzo del disavanzo rende necessaria la compilazione del modello per la riconciliazione dei dati esposti in bilancio e dei valori fiscalmente riconosciuti.

5.2 Il regime sostitutivo

L'articolo 6 in esame, al comma 1, detta un regime che consente il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento o da concambio, a condizione però che tali maggiori valori vengano assoggettati all'imposta sostitutiva indicata nell'articolo 1 del decreto legislativo in commento.
Inoltre, lo stesso art. 6, al comma 2, individua i casi in cui l'iscrizione in bilancio per effetto dell'imputazione del disavanzo è riconosciuta ai fini fiscali senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 6 in commento, i soggetti che intendono avvalersi delle richiamate disposizioni dei commi 1 e 2, devono chiederne l'applicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui ha effetto la fusione o la scissione.
Tale richiesta si intende effettuata compilando il modello per la liquidazione dell'imposta sostitutiva.
Tanto premesso, nell'esaminare la disciplina contenuta nel citato comma 1 dell'articolo 6, occorre distinguere l'ipotesi del disavanzo da concambio da quello da annullamento.

5.2.1 Il disavanzo da concambio

Il riconoscimento anche fiscale, in tutto o in parte, dei valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione del disavanzo può essere ottenuto a fronte dell'assoggettamento dei maggiori valori iscritti per effetto del disavanzo all'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 1 del provvedimento in esame nella misura del 27 per cento.

5.2.2 Il disavanzo da annullamento

Se in via ordinaria il riconoscimento del disavanzo può essere ottenuto, in tutto o in parte, mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva, i maggiori valori iscritti in bilancio a fronte del disavanzo stesso è riconosciuto fiscalmente in franchigia d'imposta fino a concorrenza dell'importo complessivo netto:
a) delle plusvalenze, diminuite delle eventuali minusvalenze, rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 marzo 1991, n. 102 o che sono state assoggettate ad imposta sostitutiva ai sensi del decreto legislativo in esame;
b) dei maggiori e dei minori valori, rispetto ai relativi valori di acquisizione, derivanti dalla cessione delle azioni o quote, che hanno concorso a formare il reddito di un'impresa residente;
c) delle svalutazioni nonché delle rivalutazioni delle azioni o quote che hanno concorso a formare il reddito di un'impresa residente o che per disposizione di legge non concorrono a formarlo, nemmeno in caso di successivo realizzo.

L'ipotesi sub a) fa riferimento alle plusvalenze e alle minusvalenze conseguite da soggetti che hanno ceduto le partecipazioni medesime mediante operazioni realizzate fuori dall'esercizio di imprese commerciali, assoggettate ad imposta sostitutiva secondo le disposizioni dell'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito dalla legge 2 marzo 1991, n. 102.
In proposito va però precisato che l'esistenza di una plusvalenza assoggettata a tassazione in via forfetaria ai sensi dell'art. 3 del citato Dl n. 27 del 1991 convertito dalla legge n. 102 del 1991 non comporta l'irrilevanza, ai fini del riconoscimento del disavanzo da annullamento, delle plusvalenze e delle minusvalenze assoggettate a tassazione ai sensi del citato art. 2 del Dl n. 27 del 1991 manifestatesi prima o dopo quella tassata in via forfetaria.
Così ad esempio nel caso di una partecipazione, avente un valore iniziale di 1000, ceduta una prima volta a 1200 con assoggettamento della relativa plusvalenza di 200 ad imposta sostitutiva ai sensi del citato art. 2 del Dl n. 27 del 1991, ulteriormente ceduta a 1400 con assoggettamento della relativa plusvalenza di 200 (1400 - 1200) ad imposta sostitutiva in misura forfetaria, oggetto di una terza cessione a 2000, con assoggettamento della relativa plusvalenza di 600 (2000 - 1400) ad imposta sostitutiva ai sensi del citato art. 2 del D.l. n. 27 del 1991, l'eventuale disavanzo derivante dall'annullamento di tale partecipazione può essere fiscalmente riconosciuto, senza pagamento dell'imposta sostitutiva, fino a concorrenza dell'importo complessivo (800) delle plusvalenze rilevanti ai fini in esame.

L'ipotesi sub b) riguarda le operazioni di cessione delle predette partecipazioni realizzate nell'esercizio d'impresa e i maggiori o minori valori rispetto a quelli di acquisizione rilevano

per il solo fatto di aver concorso alla formazione del reddito d'impresa, indipendentemente da un versamento di imposta.
Rilevano anche i maggiori o minori valori, rispetto a quelli di acquisizione, derivanti da cessioni che abbiano concorso a formare il reddito della stabile organizzazione in Italia di un'impresa non residente.
L'ipotesi sub c) riguarda i maggiori o minori valori rispetto a quelli di acquisizione delle medesime partecipazioni di cui alla lettera precedente, che hanno concorso a formare il reddito d'impresa non a seguito di operazioni di realizzo bensì per effetto di rivalutazioni o svalutazioni.

Ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo 6 in esame, la possibilità di non assoggettare il disavanzo all'imposta sostitutiva, fino a concorrenza della somma algebrica dei maggiori e dei minori valori di cui alle precedenti lettere sub a), sub b) e sub c), è condizionata alla dimostrazione, mediante idonea documentazione, da parte della società incorporante o beneficiaria, dei componenti positivi e negativi di reddito relativi alle azioni o quote annullate realizzate dalla società stessa e dai precedenti possessori. Si precisa che l'obbligo previsto dal legislatore di documentare i predetti componenti reddituali può essere assolto anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Il rispetto della richiamata condizione impone alla società che intende avvalersi della suddetta previsione normativa di dare dimostrazione di tutte le operazioni eseguite per tutto il periodo precedente fino a risalire alla originaria acquisizione della partecipazione e, quindi, al momento di emissione della stessa.
Al riguardo, tenuto conto della onerosità della prova, specialmente in sede di prima applicazione della norma, con disposizione transitoria contenuta nel successivo articolo 9, viene stabilito, al comma 4, che "per le azioni o quote già esistenti alla data del 30 aprile 1997, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, la documentazione prevista dal comma 3 dello stesso articolo può riguardare soltanto i componenti positivi e negativi di reddito del soggetto possessore delle azioni o quote alla data anzidetta e dei possessori successivi, nonché la plusvalenza o la minusvalenza conseguita dal soggetto che ha ceduto le azioni o le quote al predetto possessore alla data del 30 aprile 1997".
In altri termini, ai fini dell'assolvimento dell'onere imposto dalla suddetta condizione, la società incorporante o beneficiaria dovrà dare dimostrazione degli elementi positivi e negativi che rilevano ai fini dell'art. 6, comma 2, del provvedimento in esame, ad iniziare dall'operazione di cessione effettuata nei confronti del soggetto che risulta possessore alla data del 30 aprile 1997.

5.3 Il regime transitorio

L'art. 9, comma 3, del citato D.Lgs. n. 358 del 1997 prevede altresì la facoltà di applicare l'imposta sostitutiva sulla differenza tra i valori iscritti in bilancio a fronte dei disavanzi di fusione e scissione ed i relativi valori fiscalmente riconosciuti, ancora esistenti nel bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 358 del 1998 (8 novembre 1997).
Si ritiene che, in base a tale disposizione, possa essere ottenuto il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione sia dei disavanzi da annullamento derivanti dalle operazioni di fusione o scissione deliberate anteriormente al 14 gennaio 1995, per i quali non è stata pagata la somma del 20 per cento prevista dall'art. 21 del D.L. n. 41 del 1995, convertito dalla legge n. 85 del 1995, sia dai disavanzi derivanti dalle operazioni di fusione e scissione deliberate a decorrere da tale data, le quali, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 724 del 1994, sono neutrali e non consentono l'utilizzabilità del disavanzo per l'iscrizione di valori in franchigia d'imposta.
I maggiori valori su cui va applicata l'imposta sostitutiva sono quelli ancora esistenti nel bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 358 del 1997 (8 novembre 1997).
I maggiori valori possono essere riconosciuti, in tutto o in parte, previo assoggettamento degli stessi ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 27 per cento.

I-B) Il riporto delle perdite

1. Le perdite riportabili senza limiti di tempo

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Tuir, così come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 358 del 1997, le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.
La norma di cui trattasi si applica alle perdite derivanti dall'esercizio di imprese in contabilità ordinaria formatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data della entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 358 del 1997 (8 novembre 1997).
La disciplina in essa contenuta si applica anche ai soggetti che alla suddetta data dell'8 novembre 1997 si trovano nel primo periodo d'imposta ovvero in uno dei primi tre periodi dalla loro costituzione.
Così, ad esempio, nel caso di un soggetto il cui periodo d'imposta sia coincidente con l'anno solare e che si sia costituito nel corso del 1995, rientrano nel beneficio in esame le perdite conseguite nel periodo d'imposta 1997, mentre si applica la disciplina del riporto in cinque periodi d'imposta, relativamente alle perdite realizzate nei periodi d'imposta 1995 e 1996.

I-C) LA DUAL INCOME TAX (DIT)

Premessa

Con l'articolo 3, comma 162, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Governo è stato delegato ad emanare norme volte a favorire la capitalizzazione delle imprese allo scopo di rafforzare, razionalizzare e rendere maggiormente efficiente l'apparato produttivo.
Con il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, recante "Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese", il Governo ha dato attuazione ai principi direttivi contenuti nella legge delega sopra indicata, disciplinando la nuova forma di agevolazione -definita, per brevità, "DIT"-, che si applica a quei soggetti che provvedono a capitalizzarsi in modo duraturo. La predetta capitalizzazione rileva se effettuata mediante apporti permanenti di denaro ovvero tramite la rinuncia alla distribuzione degli utili conseguiti; in tal caso, la riduzione dell'aliquota IRPEF al 19 per cento, si applica sulla parte del reddito imponibile corrispondente alla remunerazione ordinaria dell'incremento del capitale investito.

1. Ambito soggettivo di applicazione

I beneficiari delle disposizioni agevolative previste dalla DIT, per quanto d'interesse del presente modello di dichiarazione sono i seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato:
a) società in nome collettivo;
b) società in accomandita semplice.
Inoltre, per effetto del combinato disposto del comma 2, dell'art. 5 del decreto legislativo in esame e del comma 3, dell'art. 5 del TUIR, rientrano nell'ambito delle disposizioni agevolative anche:
c) le società di armamento;
d) le società di fatto che hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciali.

Si precisa che il comma 2 del menzionato art. 5 stabilisce che i soggetti indicati nelle predette lettere a), b), c), e d), per poter fruire dei benefici della DIT devono aver tenuto la contabilità ordinaria, anche a seguito di opzione irrevocabile.
In particolare, tale previsione normativa risulta soddisfatta nell'ipotesi in cui:
a) il soggetto abbia tenuto la contabilità ordinaria in quanto ha superato i seguenti limiti di ricavi di cui all'art. 53 del TUIR:
360 milioni, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
1 miliardo, per le imprese aventi per oggetto altre attività.
b) il soggetto abbia tenuto la contabilità ordinaria a seguito di opzione irrevocabile per detto regime.
La "opzione irrevocabile" prevista nel menzionato dettato normativo va intesa, come peraltro emerge dalla relazione di accompagnamento al decreto legislativo, alla stregua di una opzione avente carattere permanente. Tale espressione di volontà deve essere manifestata nella dichiarazione dei redditi in cui si chiede l'applicazione della agevolazione DIT e avrà effetto fino alla cessazione dell'attività dell'impresa.

2. Esclusioni dall'ambito soggettivo di applicazione

Sono esclusi dall'ambito soggettivo di applicazione della DIT, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del provvedimento in argomento, i soggetti sottoposti alle procedure di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa di cui all'art. 125 del TUIR.
Si precisa, altresì, che sono esclusi dalla possibilità di avvalersi delle disposizioni agevolative, i soggetti sottoposti a concordato fallimentare, *posto che detta procedura è finalizzata* alla chiusura di un fallimento già dichiarato.
Le imprese sottoposte alla liquidazione ordinaria, alla procedura di amministrazione controllata di cui al titolo IV del R.D. 16 marzo 1942, n.267, nonché al concordato preventivo con o senza cessione dei beni, rientrano nel novero di quelle ammesse alla agevolazione.
Trattasi, infatti, di procedure finalizzate alla continuazione dell'esercizio dell'attività economica *allo scopo di evitare l'instaurarsi di* procedure concorsuali.

3. Contenuto della disposizione agevolativa

L'agevolazione per le società di persone residenti nel territorio dello Stato, (*o meglio per i soci persone fisiche delle predette società di persone*) si concretizza in un assoggettamento separato ad imposizione sui redditi con l'aliquota del 19 per cento sulla parte del reddito d'impresa dichiarato corrispondente alla "remunerazione ordinaria del capitale investito".
Gli elementi necessari per la quantificazione della parte di reddito assoggettabile all'*aliquota ridotta sono*:
a) la variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996;
b) la remunerazione ordinaria, stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, da applicarsi alla variazione in aumento del capitale investito di cui al precedente punto a).

4. La variazione in aumento del capitale investito

In ordine alla "variazione in aumento del capitale investito" si fa presente che questo è *costituita dalla differenza positiva tra*:
a) gli incrementi derivanti da:
- conferimenti in denaro ad esclusione di quelli indicati nelle lett. a) e b) del comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo in esame;
- accantonamenti a riserva di utili, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili costituite a fronte di plusvalenze derivanti dalla valutazione *effettuata a norma dell'art. 2426, comma 1,* n., 4 del codice civile;

e
b) i decrementi del patrimonio netto con attribuzione dello stesso, a qualsiasi titolo, ai soci.

4.1 Incrementi del capitale investito derivanti da conferimenti in denaro

4.1.1 Individuazione degli incrementi

Relativamente agli incrementi derivanti da conferimenti, la norma dispone che rilevano esclusivamente quelli effettuati in denaro; restano esclusi, pertanto, quelli effettuati in natura.
Tra i conferimenti in denaro vanno compresi, ad esempio:
- i *versamenti* eseguiti a fronte di ricostituzione o aumento del capitale sociale;
- i versamenti di denaro a fondo perduto o in conto capitale eseguiti dai soci, con esclusione quindi dei finanziamenti erogati dagli stessi che costituiscono debiti per la società, anche se per essi non sono dovuti interessi;
- i versamenti dei soci per soprapprezzo quote e i versamenti a titolo di interessi di conguaglio effettuati dai sottoscrittori di nuove quote.

Si fa presente che la relazione ministeriale di accompagnamento al provvedimento in esame ha precisato che ai fini degli incrementi in argomento "restano escluse le rinunce *ai crediti effettuate dai soci.*".

Si precisa inoltre che laddove l'incremento del capitale investito sia effettuato mediante un conferimento di azienda (o di ramo di azienda), ancorché quest'ultimo, nei suoi elementi dell'attivo, contenga delle somme di denaro, il conferimento relativo alla componente denaro non configura incremento del capitale rilevante ai fini DIT. Infatti, il conferimento di azienda è da considerarsi nel suo complesso quale conferimento in natura, atteso che l'azienda costituisce una "universitas" di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico-economici diretti a consentire l'esercizio dell'attività d'impresa.
Per lo stesso motivo, in ipotesi di fusione con *cambio di quote, l'aumento del capitale* della società incorporante o di quella risultante dalla fusione, commisurato al patrimonio della società fusa o incorporata che contenga nei propri elementi dell'attivo somme di denaro, non rileva quale incremento di capitale investito ai fini DIT.

4.1.1.1 Casi particolari di non rilevanza dei conferimenti in denaro

Il comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo in esame, stabilisce, tra l'altro, che la variazione in aumento che residua dopo aver effettuato le riduzioni indicate nell'art. 2 e nell'art. 3, comma 2, di cui si dirà nel prosieguo, non ha altresì effetto fino a concorrenza:
a) dei conferimenti in denaro provenienti da *soggetti non residenti*, se controllati da soggetti residenti, qualora non sia stato ottenuto il parere favorevole del comitato istituito ai sensi dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nelle forme ivi previste;
b) dei conferimenti in denaro provenienti dai soggetti domiciliati in paesi indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996;

Relativamente alla lett. a), si sottolinea che l'obbligo da parte del soggetto che intende fare valere i conferimenti in denaro ricevuti da soggetti non residenti di ottenere il parere favorevole ai sensi dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (cosiddetto "RULING"), *riguarda esclusivamente i conferimenti* di denaro provenienti da soggetti non residenti, domiciliati in stati diversi da quelli che verranno analizzati a commento della lett. b). Si tratta, di soggetti domiciliati in paesi con i quali vigono convenzioni per lo scambio di informazioni.
Si precisa che il conferimento erogato dal soggetto non residente non rileva quale incremento del capitale investito ancorché lo *stesso sia controllato da un soggetto residente* che non ha alcun rapporto di partecipazione con il soggetto beneficiario del conferimento stesso.

La lett. b) dispone che la variazione in aumento del capitale investito deve essere ridotta dei conferimenti in denaro provenienti dai soggetti domiciliati in paesi indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996. Tale formulazione normativa va correttamente intesa nel senso di neutralizzare, ai fini DIT, i conferimenti fatti da "soggetti non domiciliati" nei paesi indicati nel predetto decreto ministeriale che individua gli Stati con cui è attuabile lo scambio di informazioni.. In particolare, i menzionati paesi diversi da quelli *indicati nel predetto decreto ministeriale* sono quelli per i quali non vigono convenzioni per lo scambio di informazioni, ivi compresi quelli con regime fiscale privilegiato di cui al D.M. 24 aprile 1992 (cosiddetti paradisi fiscali").

4.1.2 Momento di rilevanza degli incrementi

Ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del provvedimento in esame i conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data di versamento; ne consegue che gli stessi concorrono alla formazione dell'incremento in proporzione ai giorni che intercorrono tra la data di versamento e quella di chiusura del periodo d'imposta *in cui sono stati effettuati*.
È appena il caso di precisare che, con riguardo ai periodi d'imposta successivi a quello in cui il conferimento di denaro è stato effettuato, il conferimento stesso continua ad avere rilevanza, ai fini dell'incremento del capitale investito, per il suo intero ammontare.

4.2 Incrementi del capitale investito derivanti da accantonamenti di utili a riserva

4.2.1 Individuazione degli incrementi

Si premette che il comma 4 dell'art. 1 del provvedimento in esame prevede espressamente l'esclusione della rilevanza ai fini della DIT dei soli accantonamenti a riserva non disponibile costituita a fronte di plusva-

lenze derivanti dalla valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto (cosiddetto "equity method") in applicazione dell'art. 2426, comma 1, n. 4), del codice civile. Pertanto, laddove alla formazione dell'utile d'esercizio accantonato a riserva abbiano concorso plusvalenze derivanti dalla valutazione delle partecipazioni con il predetto metodo, la quota di utile derivante da tale plusvalenza, ancorché accantonata a riserva, non rileva ai fini della variazione in aumento del capitale investito.
Ad eccezione di tale ipotesi, tutti gli altri accantonamenti a riserva, sia disponibile che indisponibile, dell'utile d'esercizio, effettuati in sede assembleare, rilevano ai fini dell'incremento del capitale investito.
Le riserve del patrimonio netto interessate da tali accantonamenti di utile sono, ad esempio:

- riserva statutaria o straordinaria;
- riserva per ammortamenti anticipati ex art. 67 del TUIR;
- riserva ex art. 55, comma 3, lett b) del TUIR.

E necessario precisare che l'accantonamento di utili a riserva per contributi e liberalità ex. art. 55 del TUIR, rileva esclusivamente se effettuato con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 1° gennaio 1998, in quanto, secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 4, lett. b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, è stata abolita la previsione contenuta nell'art. 55, comma 3, lett. b) del TUIR, che prevedeva l'accantonamento a riserva, in sospensione d'imposta, del 50 per cento dei contributi diversi da quelli costituenti ricavi.

4.2.2 Momento di rilevanza dell'incremento

Il comma 5 dell'art. 1 del decreto legislativo in commento dispone che gli accantonamenti di utili rilevano a partire dalla data di inizio dell'esercizio nel corso del quale tali riserve si sono formate. L'utile dell'esercizio 1996 rileverà, quale incremento di capitale ai fini DIT, a partire dal primo giorno dell'esercizio 1997.
E appena il caso di precisare che con riguardo agli esercizi successivi, i predetti accantonamenti di utile continuano ad avere rilevanza, ai fini dell'incremento del capitale investito, per l'intero importo.

4.3 Decrementi del capitale investito derivanti dalla riduzione con attribuzione a qualsiasi titolo ai soci del patrimonio netto.

4.3.1 Individuazione dei decrementi

Tra i decrementi rilevanti ai fini della determinazione della variazione del capitale investito, si comprendono:

- la distribuzione ai soci di riserve comunque costituite;
- la riduzione del capitale sociale con conseguente attribuzione dello stesso ai soci o ai partecipanti;
- la riduzione, con contestuale attribuzione ai soci delle voci di patrimonio netto assimilate al capitale sociale, quali ad esempio:
  - la riserva per "sovrapprezzo quote";
  - la riserva "per interessi di conguaglio" versati dai sottoscrittori di nuove quote;
  - la riserva "per versamenti di denaro a fondo perduto" o "in conto capitale" eseguiti dai soci;

Si fa presente che tutti i decrementi sopra indicati costituiscono diminuzioni del capitale investito ai fini della DIT, sia se effettuati mediante versamento di denaro, sia se effettuati mediante l'assegnazione di beni.

4.3.2 Momento di rilevanza del decremento

Il comma 5 dell'art. 1 del decreto legislativo in commento stabilisce che le riduzioni del patrimonio netto sopra individuate rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificate.
Ad esempio, qualora un soggetto il cui esercizio coincide con l'anno solare abbia effettuato il 30 giugno 1997 una riduzione del capitale sociale con attribuzione ai soci di 100, l'attribuzione stessa rileverà, ai fini della riduzione del capitale investito, a partire dal 1° gennaio 1997.
E appena il caso di precisare che detti decrementi rileveranno per l'intero ammontare anche per gli esercizi successivi a quello nel quale le riduzioni si sono verificate.

5. Il limite non superabile del patrimonio netto

L'ultimo periodo del predetto comma 4 dell'art. 1 prevede una limitazione alla rilevanza della variazione in aumento del capitale investito, in quanto dispone che in ciascun esercizio la predetta "variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio, escluso l'utile del medesimo periodo."
Nell'ipotesi, pertanto, in cui detta variazione in aumento -costituita dal risultato positivo della somma algebrica di incrementi e decrementi del capitale investito- sia superiore all'importo del patrimonio netto diminuito dell'utile dell'esercizio risultante alla data di chiusura dell'esercizio, l'eccedenza non sarà utilizzabile ai fini del computo dell'agevolazione in argomento.

Esempio:

Variazione in aumento rilevante ai fini DIT del capitale investito:	444
Patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio al netto del relativo utile:	400
Eccedenza non utilizzabile :	44

Nell'esempio, la variazione in aumento del capitale rilevante è limitata a 400 ed il restante 44 non può essere utilizzato ai fini della DIT.

Le perdite dell'esercizio e quelle di esercizi precedenti non costituiscono decrementi ai fini DIT. I conferimenti in denaro rilevano comunque ai fini agevolativi ancorchè gli stessi siano effettuati per far fronte alle predette perdite.

Relativamente alla nozione di patrimonio netto occorre fare riferimento a quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio in cui si intende calcolare l'agevolazione in argomento. I soggetti che presentano la dichiarazione ancorchè non obbligati alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di cui al citato art. 2424 del codice civile, devono, comunque, fare riferimento alle corrispondenti voci classificabili secondo lo schema contenuto nel predetto art. 2424, e, in particolare, ai seguenti elementi:

I - Capitale sociale;
II - Riserve da rivalutazioni;
VI - Riserve statutarie;
VII - Altre riserve distintamente indicate;
VIII - Utili (Perdite) portati a nuovo;
IX - Perdite dell'esercizio.

Resta escluso, in quanto espressamente previsto dalla norma, l'utile dell'esercizio.

Si precisa che, ai fini del calcolo di cui sopra, nel computo del patrimonio netto da porre a raffronto alla fine di ogni esercizio, si comprendono le riserve per contributi ex art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR, nonché le riserve per ammortamento anticipato di cui all'art. 67, comma 3, dello stesso TUIR, se facenti parte del patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio.
Si ricorda, come in precedenza rilevato, che le riserve per contributi ex art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR, sono da includere nel patrimonio netto esclusivamente se costituite con riferimento ai contributi incassati non oltre l'esercizio 1997.

6. Riduzioni della variazione in aumento del capitale investito

Gli artt. 2 e 3, comma 3, lett. c), del decreto legislativo in esame elencano talune fattispecie che danno luogo ad un disconoscimento della variazione in aumento del capitale investito.
E opportuno precisare che le fattispecie in commento riducono la base DIT successivamente alla verifica del limite non superabile del patrimonio netto di cui al precedente paragrafo 5.
Si sottolinea sin d'ora che le fattispecie antielusive, contemplate nei predetti articoli 2 e 3, non possono esaurire la casistica ipotizzabile, tant'è che l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo in esame, stabilisce che alle disposizioni del presente decreto si applicano le norme antielusive previste dal terzo comma dell'art. 37 e dal nuovo art. 37-bis del DPR n. 600 del 1973.
Tanto premesso, vengono di seguito analizzate le singole fattispecie contenute negli articoli 2 e 3, comma 3, lett. c), del decreto legislativo n. 466 del 1997.

6.1 Riduzione della base DIT derivante dall'incremento delle consistenze di titoli e valori mobiliari

L'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo in esame dispone che l'ammontare della variazione in aumento del capitale investito non è riconosciuto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelle risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996.
Relativamente ai "titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni", si precisa che sono tali quelli non rappresentativi di merci, i certificati di massa, le quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo (cfr. art. 81, comma 1, lett. c-ter), del TUIR in vigore dal 1° luglio 1998).
In merito all'incremento delle consistenze dei menzionati titoli e valori mobiliari è opportuno precisare che deve trattarsi di incremento delle consistenze rispetto a quelle risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996.

6.2 Riduzione della base DIT derivante dal corrispettivo pagato per l'acquisto di aziende

L'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto legislativo in commento dispone che la variazione in aumento del capitale investito non è riconosciuto fino a concorrenza del corrispettivo per l'acquisizione di aziende già appartenenti ad impresa controllata o comunque facente capo allo stesso soggetto economico.
Al riguardo si precisa che il corrispettivo non deve essere necessariamente in denaro; pertanto, anche il corrispettivo in natura riduce la variazione in aumento del capitale investito.
Con riferimento alla nozione di "azienda" si precisa che essa va inteso in senso ampio, comprensiva cioe anche dell'acquisizione di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa.
Si fa presente che, ai fini della individuazione della nozione di controllo e di soggetto economico, non può che farsi riferimento alla nozione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c., con la precisazione che il predetto riferimento deve necessariamente estendersi anche ai soggetti diversi dalle società di capitali (persone fisiche e società di persone).

6.3 Riduzione della base DIT derivante dai conferimenti in denaro a favore di società o enti del gruppo e incremento dei crediti da finanziamento nei confronti dei medesimi soggetti

Il comma 1 del predetto art. 3 individua i soggetti interessati alle operazioni di seguito descritte: trattasi dei soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, che rivestono, in base all'art. 2359 del Codice Civile, sia la qualità di controllanti che di controllati, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante.
L'anzidetta disposizione si applica anche qualora una o più società interessate al rapporto di controllo di cui sopra sia soggetto non residente.

6.3.1 Riduzione della base DIT derivante dai conferimenti in denaro a favore di società o enti del gruppo

Il comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo in argomento dispone che "la variazione in aumento di cui all'art. 1, comma 4, del decreto medesimo, è ridotta di un importo pari ai conferimenti in denaro effettuati, successivamente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, a favore di soggetti controllati, o sottoposti al controllo del medesimo controllante, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. La riduzione, prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell'esercizio.".
Si precisa che la condizione del controllo che comporta la riduzione della base DIT, deve sussistere all'atto del conferimento e può essere anche una conseguenza del conferimento stesso laddove il predetto controllo si realizzi per effetto delle azioni o quote ricevute a seguito del medesimo conferimento e rilevo ancorché il controllo stesso si sia verificato anche per un solo giorno del periodo di imposta; ciò in considerazione del fatto che nella formulazione normativa, a differenza di quanto stabilito in altre disposizioni in materia di imposte sui redditi (cfr. art. 2, comma 2, art. 5, comma 3, lett. d) e art. 87, comma 3, del TUIR), non è previsto che la citata situazione di controllo debba sussistere per la maggior parte o per l'intero periodo di imposta.
Resta inteso che, qualora i conferimenti effettuati anteriormente a quello che ha determinato la situazione di controllo siano riconducibili ad un unico disegno diretto all'acquisizione del controllo stesso, realizzato tuttavia con conferimenti effettuati in tempi diversi al fine di eludere la portata della norma in commento, si renderà applicabile, sussistendone i presupposti, la disposizione contenuta nell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 in forza del richiamo che a quest'ultima norma fa l'art. 6 del provvedimento in esame.
Infine, si fa presente che il contenuto dell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 3 in esame, secondo cui la riduzione della variazione in aumento del capitale investito prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell'esercizio, comporta che, una volta ridotta la base DIT per effetto del conferimento in denaro, la riduzione stessa permane anche laddove il controllo venga meno.

6.3.2 Riduzione della base DIT derivante dall'incremento dei crediti da finanziamento nei confronti dei medesimi soggetti

La lett. c) del comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo in esame dispone che la variazione *in aumento di cui all'art. 1, comma 4, del* decreto stesso, non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento dei crediti da finanziamento nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996.".
Ciò premesso, relativamente alla individuazione dei crediti da finanziamento in parola occorre far riferimento all'art. 2424 del codice civile e, in particolare, alle seguenti voci dell'attivo dello stato patrimoniale; lettera B) Immobilizzazioni, sub III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce di crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo, numero 2 - crediti, lettere a) verso imprese controllate, c) verso controllanti. Inoltre, rientra nella nozione di crediti da finanziamento ogni altro credito derivante da operazioni di finanziamento ancorchè non iscritto fra le immobilizzazioni finanziarie.
Per verificare l'obbligo della riduzione della base DIT è quindi necessario porre a raffronto l'importo complessivo dei crediti da finanziamento in bilancio alla fine dell'esercizio per il quale si è calcolata la variazione in aumento del capitale investito, con l'importo complessivo dei crediti da finanziamento risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996. L'eventuale maggior valore del primo importo rispetto al secondo determinerà una riduzione della variazione in aumento del capitale investito.

7. Remunerazione ordinaria del capitale investito

Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo in esame, la remunerazione ordinaria da applicare all'incremento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, al fine di individuare l'importo della parte del reddito imponibile complessivo da assoggettare ad aliquota d'imposta ridotta, è determinata, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi con riferimento a ciascun esercizio entro il 31 marzo dell'anno successivo, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici e privati, aumentabili fino al 3 per cento a titolo di compensazione del maggior rischio.
Tale coefficiente deve essere applicato alla base DIT determinata secondo le indicazioni fornite nei paragrafi da 4 a 6.

Esempio:
Variazione in amento del capitale investito L. 1000
Remunerazione ordinaria : 7%
L. 1000 x 7% = L. 70 (quota del reddito imponibile complessivo netto che fruisce dell'aliquota ridotta del 19 per cento)

8. Eccedenza della parte di reddito che fruisce dell'aliquota ridotta rispetto al reddito complessivo netto

Qualora la quota del reddito imponibile complessivo netto assoggettabile all'aliquota ridotta, risulti superiore all'intero reddito

imponibile, l'eccedenza è inutilizzabile ai fini dell'agevolazione e conseguentemente è definitivamente persa.

Esempio:

Quota di reddito imponibile da assoggettare ad aliquota agevolata per il periodo d'imposta 1997	L. 50
Reddito imponibile complessivo conseguito nel periodo d'imposta 1997	L. 10
Quota del reddito agevolato non utilizzabile	L. 40

9. Applicazione della DIT ai redditi delle società di persone commerciali residenti nel territorio dello Stato

La metodologia della determinazione dell'incremento del capitale investito applicabile alle società in nome collettivo, alle società in accomandita semplice, tutte in contabilità ordinaria anche per opzione irrevocabile, prevede che la variazione in aumento del capitale investito, come sopra determinata, rileva ai fini del computo dell'agevolazione, fino a concorrenza:

a) della riduzione dei debiti da finanziamento, al netto dei crediti da finanziamento, esistenti alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996;
b) del valore dei beni strumentali nuovi di cui agli art. 67 e 68 del TUIR; acquisiti anche mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dall'esercizio successivo a quello sopra citato.

9.1 Riconoscimento della base DIT nei limiti della riduzione dei debiti da finanziamento al netto dei crediti da finanziamento

Tenuto conto che i soggetti diversi dalle società di capitale non hanno l'obbligo di redigere il bilancio secondo gli schemi previsti dagli artt. 2424 e seguenti del codice civile, l'individuazione dei crediti e dei debiti da finanziamento deve essere comunque operata con riferimento alle voci patrimoniali classificabili nei predetti articoli del codice civile e, in particolare, per i debiti, deve essere effettuata con riferimento al passivo dello stato patrimoniale, lettera D) - Debiti, nn. 3) debiti verso banche, 4) debiti verso altri finanziatori, 7) debiti rappresentati da titoli di credito, 8) 9) e 10) - debiti, rispettivamente, verso imprese controllate, collegate e controllanti. Relativamente ai predetti nn. 7), 8), 9) e 10), è necessario precisare che gli stessi rilevano ai fini dell'agevolazione solo se aventi natura finanziaria.

Merita di essere segnalato che la destinazione della variazione in aumento del capitale investito a riduzione dei debiti da finanziamento rileva ai fini dell'agevolazione ancorché la predetta riduzione si riferisca a debiti verso società controllate e controllanti.

Relativamente ai crediti da finanziamento, l'individuazione deve essere operata con riferimento alle voci patrimoniali classificabili nell'art. 2424 del codice civile e, in particolare, all'attivo, III - immobilizzazioni finanziarie, n. 2) -crediti: a) b) c) e d) rispettivamente verso imprese controllate, collegate, controllanti e verso altri. Rientrano inoltre nella nozione di crediti da finanziamento quelli afferenti ad operazioni di natura finanziaria ancorché non costituenti immobilizzazioni finanziarie.

Tenuto conto che in base al comma 1 dell'art. 5 del provvedimento in esame si rende applicabile anche ai soggetti in esame il contenuto della lett. c) del comma 3 del precedente art. 3, si ritiene che nella nozione crediti da finanziamento" non debbono essere ricompresi quelli destinati alla concessione di finanziamenti a società controllate e controllanti, in quanto questi hanno già generato un riduzione della base DIT in virtù di quanto disposto dalla predetta lett. c) del comma 3, dell'art.3.

È opportuno precisare che il computo annuale della riduzione dell'importo complessivo dei debiti da finanziamento, al netto dei crediti da finanziamento, deve avvenire con riguardo alla situazione debitoria e creditoria esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 30 settembre 1996.

9.2 Riconoscimento della base DIT nei limiti della acquisizione di beni strumentali nuovi

Per quanto attiene ai beni strumentali di cui agli art. 67 e 68 del TUIR, si precisa che gli stessi debbono essere necessariamente nuovi , cioè acquistati dal soggetto produttore o costruttore ovvero dal soggetto rivenditore, restando di conseguenza esclusi quelli già utilizzati da altri soggetti, residenti o non residenti, anche in locazione o comodato.

Al riguardo è opportuno precisare che, in ordine alla nozione di "beni strumentali nuovi , la scrivente ha fornito chiarimenti al punto 3.5 della circolare n. 181/E del 27 ottobre 1994 e nella voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito" dell'Appendice alle istruzioni dei modelli di dichiarazione dei redditi 1996.

Tanto premesso, si precisa che gli acquisti dei suddetti beni devono avvenire a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 30 settembre 1996.

Circa il valore dei suddetti beni, il secondo periodo del comma 3 dell'art. 5 dispone che lo stesso va assunto al lordo delle quote di ammortamento e in proporzione al loro periodo di possesso nell'esercizio.

Pertanto, in caso di acquisto e cessione dei suddetti beni in corso d'anno, il valore degli stessi dovrà essere necessariamente ragguagliato al periodo di possesso, espresso in giorni, nell'esercizio.

Per quanto concerne i beni acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, il citato comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo in esame stabilisce che il costo rilevante ai fini del computo dell'agevolazione è costituito da quello di acquisto dei beni stessi sostenuto dal concedente; a tal fine il predetto costo va assunto al netto dell'IVA nei casi in cui questa sia detraibile e non ha alcun rilievo il prezzo di riscatto.

Circa la rilevanza del valore del bene ai fini dell'agevolazione, il secondo periodo del richiamato comma 3 dell'art. 5 dispone che, per i beni fungibili, il valore deve essere assunto con il metodo "primo entrato, primo uscito".

Tale ultima metodologia comporta che in caso di estromissione del bene dall'impresa per qualunque causa (ad esempio, cessione, assegnazione ai soci, eliminazione, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa) nel corso del periodo in cui il bene rileva ai fini dell'agevolazione, deve considerarsi uscito per primo il bene acquisito per primo.

Con riferimento alla suddetta metodologia di calcolo, si fa presente che i beni acquistati ed in precedenza detenuti in base a contratti di locazione finanziaria si considerano entrati" nel momento del loro riscatto, non rilevando pertanto la consegna del bene avvenuta all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria.

Con riferimento alla nozione di beni fungibili si ritiene che questi, secondo quanto stabilito dalla Cassazione con "sentenza n. 5113 del 1977", siano individuabili nei beni che, nella "valutazione sociale, vengono considerati sostanzialmente uguali, per l'identità dei loro essenziali elementi strutturali e della loro funzione, anche se ciascuno di essi è provvisto di ulteriori caratteristiche individualizzanti, le quali sono però considerate non essenziali, così da essere sostituibili e surrogabili fra loro".

L'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 5 dispone che il valore dei beni rileva sino all'esercizio in cui lo stesso risulta integralmente ammortizzato in base ai coefficienti stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988.

Al riguardo, si precisa che per valore del bene deve intendersi quello fiscalmente riconosciuto. Ne consegue che nel caso di acquisto, ad esempio, di autovetture soggette alle limitazioni di deducibilità contenute nel nuovo art. 121-bis del TUIR, il valore dell'acquisizione dei suddetti beni, ai fini dell'agevolazione in argomento, rileverà nei limiti in esso indicati.

Con riguardo, inoltre, ai beni acquisiti in proprietà, si deve prescindere dalle modalità di deduzione delle quote di ammortamento ("ridotte", "anticipate", "accelerate" o deduzione integrale per beni di costo unitario inferiore ad un milione), di fatto adottate dal soggetto, in quanto l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 5 dispone che il valore del bene rileva, ai fini dell'agevolazione, fino all'esercizio in cui lo stesso risulta ammortizzabile in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti con il predetto DM 31 dicembre 1988.

Ancorché la norma non disponga espressamente, si ritiene che la condizione sopra posta sia riferibile anche ai beni che sono stati acquisiti in locuzione finanziaria; al

riguardo, si rammenta che affinché l'acquisizione dei beni in leasing rilevi ai fini DIT il contratto di locazione finanziaria deve avere durata almeno pari alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente di ammortamento stabilito dal DM 31 dicembre 1998 mentre, per i beni immobili, il contratto deve avere una durata non inferiore a otto anni.
Le eventuali cessioni di beni strumentali di cui all'art. 67 e 68 del TUIR, prima del loro completo ammortamento, comporta, come già precisato, la rilevanza del valore del bene ceduto ai fini del computo dell'agevolazione prevista dal decreto legislativo in commento in relazione ai giorni di possesso.

10. Ragguaglio temporale della variazione in aumento

Ciò posto, si precisa che ai sensi dell'art. 1, ultimo periodo, del provvedimento *in esame*, qualora l'impresa sia iniziata in corso d'anno l'importo della variazione in aumento deve essere ragguagliato alla durata del periodo stesso rispetto all'intero anno, atteso che la renumerazione ordinaria, stabilita con apposito decreto ministeriale, è riferita all'anno solare.

11. Passaggio dal regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria anche per opzione irrevocabile

Il comma 4 dell'art. 5 del decreto legislativo in commento dispone che, se l'obbligo per la tenuta della contabilità ordinaria, anche per effetto di esercizio di opzione irrevocabile, decorre da un periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1996, è necessario fare riferimento, ai fini delle variazioni in aumento del capitale investito e delle riduzioni dei debiti, agli elementi patrimoniali di apertura risultanti all'inizio del *periodo d'imposta in cui sorge* l'obbligo medesimo nonché ai beni strumentali acquisiti a decorrere dell'esercizio stesso. Al riguardo, si fa presente che i predetti *elementi* risultanti dalla situazione patrimoniale da redigere con riferimento all'inizio del periodo d'imposta, dovranno essere valutati secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689, che disciplina le modalità di passaggio dalla contabilità semplificata alla contabilità ordinaria.

12. Determinazione dell'imposta sostitutiva IRPEF *per i soggetti di cui all'art 5 del* decreto legislativo

Il reddito d'impresa dichiarato dai soci persone fisiche delle società di persone può essere assoggettato separatamente all'imposta sul reddito con l'aliquota del 19 per cento, sulla parte del predetto reddito d'impresa corrispondente all'ammontare agevolato determinato con i criteri indicati nei precedenti paragrafi.

Alle società di persone *ed enti equiparati* esercenti attività commerciale, non si applica nè la disposizione del comma 3 dell'art. 1 relativa all'aliquota media minima del 27 per cento nè quella, già commentata, di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 1, secondo il quale l'eventuale parte del reddito d'impresa *dichiarato* che non può fruire dell'imposta separata del 19 per cento, in quanto eccedente il reddito agevolato, è computata in aumento del *reddito d'impresa* assoggettabile ad imposta agevolata dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quinto.
Nell'ipotesi di trasformazione di società di capitali in società di persone, finalizzata ad ottenere la non applicazione della limitazione relativa all'aliquota media minima del 27 per cento, è applicabile la disposizione antielusiva di cui all'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
Tutto ciò posto, si rileva che l'espressione "assoggettato separatamente" contenuta nel comma 2 dell'art. 5, comporta, nella sostanza, l'applicazione di un'imposta sostitutiva, la cui aliquota è fissata nella misura del 19 per cento.
È bene precisare, tuttavia, che tale reddito concorre alla formazione del reddito complessivo delle persone fisiche esercenti attività d'impresa e dei soci delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, *ai fini della determinazione* delle aliquote per scaglioni di reddito di cui all'art. 11 del TUIR.
In sostanza, *ai fini della formazione degli* scaglioni di cui all'art. 11 del TUIR per la determinazione dell'Imposta IRPEF, il reddito d'impresa agevolato, in presenza di altri redditi imponibili, concorrerà alla formazione del primo scaglione e dei successivi fino a concorrenza del suo intero ammontare; pertanto, gli eventuali altri redditi, rispetto a quello agevolato, si aggiungeranno a quello agevolato ai fini della formazione degli scaglioni successivi.

13. Società ed enti di nuova costituzione

L'art. 4 del decreto legislativo in argomento *stabilisce che le disposizioni relative* alle agevolazione in esame si applicano anche alle società ed enti che si sono costituiti successivamente al 30 settembre 1996, cioè alle società e agli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR.
Per il richiamo effettuato dal comma 1 dell'art. 5 all'articolo 4 in esame, la disposizione, inoltre, si applica anche alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice.
Ai fini della variazione in aumento del capitale investito, l'art. 4 dispone che deve essere computato anche il patrimonio di costituzione. Si sottolinea al riguardo che, ai fini dell'agevolazione DIT, il patrimonio di costituzione rileva solo per la parte corrispondente ai versamenti in denaro.

14. *La DIT nelle operazioni di fusione, scissione, trasformazione*

Per quanto concerne l'ipotesi di *trasformazione* da società soggetta all'IRPEG a società non soggetta a tale imposta, o viceversa, la variazione in aumento del capitale investito, nei periodi d'imposta successivi alla trasformazione stessa, rileverà secondo le regole disposte dal decreto legislativo in esame con riferimento al nuovo tipo di società anche per le variazioni in aumento del capitale investito formatesi prima della trasformazione stessa. Nell'ipotesi di trasformazione *finalizzata ad ottenere vantaggi* collegati alla diversa applicazione della disciplina della DIT, è applicabile la disposizione antielusiva di cui all'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. Per quanto concerne l'ipotesi di fusione, si ritiene che la società risultante dalla fusione o quella incorporante, possa, a partire dalla data in cui ha effetto la fusione, determinare l'incremento del proprio capitale investito, assumendo anche la variazione in aumento del *capitale investito* delle società fuse o incorporate.
Relativamente, infine, all'ipotesi di scissione sia totale che *parziale, di società, il criterio* in base al quale deve essere effettuata la ripartizione della variazione in aumento del capitale investito, è individuabile nella disposizione contenuta nel quarto comma dell'art. 123-bis del TUIR, nel senso che la predetta variazione deve essere ripartita esclusivamente in proporzione alle rispettive quote di patrimonio netto contabile trasferite o rimaste nella società scissa.

15. Entrata in vigore delle disposizioni agevolative

L'art. 7 del decreto legislativo in esame stabilisce che le disposizioni relative alla disciplina della DIT hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1996; pertanto, per i soggetti che compilano la presente dichiarazione la prima applicazione della DIT si ha già con l'esercizio 1997.

12 MOD. 750/RA - REDDITO D'IMPRESA IN REGIME ORDINARIO

GENERALITÀ

Il presente quadro deve essere compilato dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice e dai soggetti equiparati obbligati *alla tenuta della contabilità ordinaria* e da quelli che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir, hanno optato per il regime ordinario.
Il **Mod. 750/RA** deve essere altresì utilizzato dai Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE), indipendentemente dall'attività svolta.

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 750

ATTENZIONE
I redditi derivanti dalle nuove attività per le quali è stato chiesto di fruire del regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del D. L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, non rilevano ai fini dell'Ilor dovuta dalla società e delle imposte personali dei singoli soci e pertanto non devono essere dichiarati.

Va precisato, peraltro, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non costituiscono componenti negativi di reddito per i rispettivi cessionari o committenti. Tale circostanza deve risultare dalle fatture o dagli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni. Per le società personali ed equiparate, in regime fiscale sostitutivo, l'imposta sostitutiva è dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante; il relativo versamento deve essere effettuato cumulativamente dalla società.
La società può fruire del regime agevolativo purché tutti i soci si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 1, comma 1 del D. L. n. 57 del 1994.

Il **Mod. 750/RA** si compone:
- del riquadro "Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati";
- del riquadro "Determinazione del reddito ai fini dell'Ilor";

e dei seguenti prospetti:
- dati di bilancio;
- crediti;
- dati rilevanti ai fini della applicazione dei parametri.

Nel campo in alto a destra del quadro in esame va indicato il codice fiscale della società.

Il **rigo RA1** interessa i soggetti che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllati.
A tal fine si precisa che la nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall'art. 2359 del codice civile. Trattasi di ipotesi che concretano modalità di direzione unitaria delle attività, quali ad esempio la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa, l'impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa (fattispecie comprensiva della joint venture), il diritto di nomina della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione o direttivi della società, l'esistenza di membri comuni dei consigli di amministrazione, la dipendenza finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamento e vendita ovvero a cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi, ecc.
Pertanto i soggetti interessati sono obbligati a barrare:
- la **casella A**, se si tratta di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
- la **casella B**, se si tratta di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residenti;
- la **casella C**, se si tratta di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.

Determinazione del reddito da imputare ai soci

Il reddito d'impresa è determinato ai sensi dell'art. 52 del Tuir, apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare nel **rigo RA2** o **RA3**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni del medesimo testo unico. Per la determinazione del reddito d'impresa delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che esercitano attività agricole e che nel periodo d'imposta 1996 determinavano il reddito su basi catastali, ai sensi dell'art. 29 del Tuir, si fa rinvio, per quanto applicabili, alle istruzioni fornite con circolare n. 11 del 10 aprile 1991.

Variazioni in aumento e in diminuzione

Con riferimento al **rigo RA4**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze patrimoniali").
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 54 del Tuir, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive" contenuto nel Mod. 750/RP.
In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo RA28**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare indicate nel rigo **RP12** del predetto prospetto ed una variazione in aumento, da indicare nel **rigo RA4**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel **rigo RP13** del prospetto stesso.
Nello stesso **rigo RA4** va indicato anche la somma delle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Con riferimento al **rigo RA5**, si fa presente che ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. *b)*, del Tuir, nel testo vigente fino all'esercizio precedente a quello in corso alla data del 1° gennaio 1998, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere *e)* e *f)* del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto; tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio o i beni ricevuti siano assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive" contenuto nel Mod. 750/RP.
L'ammontare dei proventi non accantonati nell'apposita riserva che si intende rateizzare va evidenziato nel **rigo RP14** del predetto prospetto. In tal caso, l'importo imputato a conto economico va indicato nel **rigo RA30** e quello della quota costante, evidenziata nel **rigo RP15** del prospetto stesso, va indicato nel **rigo RA5** unitamente alla quota costante, imputabile al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti periodi d'imposta.
Nel caso di partecipazione in società di tipo personale residenti nel territorio dello Stato o in GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - residente nel territorio dello Stato ovvero non residente con una stabile organizzazione, si deve tenere conto della quota di reddito (o perdita) imputata alla società dichiarante ai sensi dell'art. 5 del Tuir, da indicare nel **rigo RA6** (o, in caso di perdita, tra le variazioni in diminuzione nel **rigo RA32**), mentre l'ammontare degli utili (o perdite) contabilizzati va indicato nel **rigo RA31** (o, in caso di perdita, tra le altre variazioni in aumento).
I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-*bis*, e 129 del Tuir) per gli immobili situati nel territorio dello Stato e, a norma dell'art. 84 del Tuir, per quelli situati all'estero.
Pertanto, nei **righi RA8** e **RA33** vanno indicati, rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati e nel **rigo RA7** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate tenendo anche conto dell'eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione.

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 750

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 3, commi 48 e 52 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari sono rivalutati rispettivamente dell'80 e del 70 per cento e la rendita catastale degli immobili è rivalutata del 5 per cento.
Si ricorda infine che i terreni i cui redditi dominicali ed agrari concorrono alla formazione del reddito di impresa non debbono essere indicati nel Mod. 750/RD.
I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della L. 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della L. n. 413 del 1991, *devono indicare nel* **rigo RP1** del Mod. 750/RP, oltre all'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma e, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare:
- nel **rigo RA8** tutti i costi ad essa effettivamente connessi;
- nel **rigo RA39** i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività;
- nel **rigo RA7** *il 25 per cento dei predetti ricavi.*

Nel **rigo RA9** vanno indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni:

"Ravvedimento operoso" ai fini penali *(art. 1, comma 4, del D. L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla L. 7 agosto 1982, n. 516).*
Consultare in appendice la voce "Sanzioni".

"Ravvedimento operoso" ai fini amministrativi *(Art. 13, comma 1 lett. c), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).*
Consultare nell'Appendice la voce "Ravvedimento operoso".

I contribuenti che, in applicazione dell'abrogato art. 55, quarto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, avessero provveduto in data antecedente al 1° aprile 1998 al versamento della somma dei ricavi non annotati, devono unicamente indicare i suddetti ricavi nel rigo in esame dovendosi ritenere validamente esperito il ravvedimento operoso *secondo la precedente normativa.*

"Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri" *(art. 3, comma 126, della L. 23 dicembre 1996, n. 662). Consultare nel paragrafo "Parametri presuntivi di ricavi e compensi la voce istruzioni comuni ai Modd. 750/RA, 750/RB e 750/RC.*

Nel rigo **RA10** deve essere indicato *l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono* a formare il reddito a norma dell'art. 59 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base allo stesso articolo (tenendo conto, in tal caso, della differenza).
In relazione al **rigo RA11** si osserva che a norma dell'art. 62, comma 3, del Tuir, i compensi spettanti agli amministratori determinati in misura fissa o a titolo di partecipazione agli utili sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti. Pertanto, i compensi imputati al conto economico dell'esercizio, ma non corrisposti, devono formare oggetto *di variazione in aumento.*
Nel **rigo RA12** deve essere indicata la parte dell'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3 del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Deducibilità degli interessi passivi").
Nel **rigo RA13** *vanno indicate le imposte* indeducibili ai sensi dell'art. 64, comma 1, del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Imposte indeducibili").
Per effetto dell'art. 64, comma 2, del Tuir, l'Invim decennale di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 643 del 1972 è ammessa in deduzione per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. Pertanto, nel **rigo RA14** va indicato l'intero importo dell'Invim decennale imputata al conto economico e nel **rigo RA34** la quota pari ad 1/5 dell'importo pagato nell'esercizio, unitamente alla quota costante imputabile al reddito dell'esercizio relativo all'Invim decennale pagata negli esercizi precedenti.
Nel **rigo RA15** vanno indicati, in quanto indeducibili ai sensi dell'art. 64, comma 4, del Tuir, i contributi ad associazioni imputati al conto economico e non corrisposti nel 1997 ovvero corrisposti indipendentemente da una formale deliberazione da parte dell'associazione a cui affluiscono.
Nel **rigo RA16** vanno indicate le spese indeducibili relative ad opere o servizi - forniti direttamente o indirettamente - utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie *di dipendenti volontariamente sostenute per* specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Si ricorda che dette spese sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
Nel **rigo RA17** va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di *quelle previste dalla lett. c-quater)* del comma 2 dell'art. 65 del Tuir.
Nel **rigo RA18** va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle indicate nell'art. 66 del Tuir e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti.
Nel **rigo RA19** vanno indicate le quote di *ammortamento relative a beni materiali e* immateriali e a beni gratuitamente devolvibili di cui, rispettivamente, agli artt. 67, 68 e 69 del Tuir, eccedenti la misura stabilita dalle citate disposizioni (vedere in **Appendice** la voce "Immobili strumentali relativi all'impresa"). **Nel rigo in esame, per effetto dell'art. 21, comma 4, lett. a), n. 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, va altresì indicato l'ammontare della quota di ammortamento indeducibile relativa alla plusvalenza patrimoniale iscritta sui beni rivalutati (vedere la voce "Plusvalenze iscritte" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa").**
Nel **rigo RA20** va indicato l'ammontare delle spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi per la parte che eccede i limiti di deducibilità previsti dall'art. 74 del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza").
Nel **rigo RA21** va indicato l'ammontare delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile a norma dell'art. 67, comma 7, del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Spese di manutenzione e riparazione").
Nei **righi RA22** e **RA23** vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da svalutazioni ed *accantonamenti non deducibili in* tutto o in parte:
- per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per indennità di fine rapporto di cui alla lettera c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 (art. 70);
- per rischi su crediti (art. 71).

Nel **rigo RA25** va indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente ad attività o beni produttivi di *proventi computabili e ad attività o beni pro*duttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede i limiti di deducibilità previsti dall'art. 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.
Nel **rigo RA26** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tali righi, fra l'altro, anche:
- la sopravvenienza attiva derivante dalla rideterminazione, effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del D. L. n. 357 del 1994 e dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, qualora i beni oggetto di detta agevolazione siano stati ceduti entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui gli investimenti siano stati realizzati (vedere in **Appendice** la voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito - Recupero dell'agevolazione in caso di cessione dei beni oggetto di investimento");
- l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 60 e 61 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base allo stesso articolo (tenendo conto, in tal caso, della differenza); per le rimanenze di cui all'art. 60 del Tuir, va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali

elementi nei conti dell'impresa. Tale documentazione che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2003, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla;
- gli accantonamenti per rischi di cambio di cui all'art. 72 o per altre finalità di cui all'art. 73, non deducibili in tutto o in parte; relativamente agli accantonamenti per rischi di cambio non deducibili (vedere in **Appendice** la voce "Operazioni in valuta");
- il valore normale dei beni assegnati ai soci o ai partecipanti o destinati al consumo personale o familiare del socio nonché a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 53, comma 2, del Tuir);
- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 54 e 55 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto della differenza;
- le spese relative ad opere o servizi - fornite direttamente o indirettamente - utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sanitaria sociale o culto, per la parte eccedente i limiti stabiliti dall'art. 65, comma 1 del Tuir. Si ricorda che dette spese sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi;
- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir;
- le spese e gli altri componenti negativi di reddito, derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla UE e aventi un regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, che si rendono indeducibili per effetto del comma 7-*bis* dell'art. 76 del Tuir (al riguardo si veda il D.M. 24 aprile 1992);
- l'ammontare indeducibile dei contributi del datore di lavoro al fondo pensione (art. 13, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124);
- le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per la parte eccedente i limiti stabiliti dall' art. 62, comma 1-ter, del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Rimborsi per trasferte").
- L'ammontare indeducibile delle spese e altri componenti negativi relativi a mezzo di trasporto a motore utilizzati in applicazione dei criteri dell'art. 121/bis del Tuir.

Nel **rigo RA36** vanno indicati i proventi che sono stati imputati quali componenti positivi al conto economico e che, in base all'art. 58 del Tuir, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa.

Nel **rigo RA37** vanno indicate le quote di utili dell'esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico, nonché i compensi corrisposti agli amministratori della società, ad esclusione di quelli che dovevano essere legittimamente dedotti nell'esercizio di competenza (vedere in **Appendice** la voce "Quote di partecipazione agli utili").

Nel **rigo RA38** le imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi che hanno optato per la contabilità ordinaria devono indicare la deduzione forfetaria di spese non documentate, concessa per i trasporti personalmente effettuati dai soci della società in nome collettivo ed in accomandita semplice, di cui all'art. 13, comma 4, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla L. 26 giugno 1990, n. 165 e successive modificazioni.

In tale rigo va indicata anche la deduzione forfetaria prevista dal D. L. 30 dicembre 1995, n. 566 convertito dalla legge 10 febbraio 1996, n. 58 riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), del Tuir:
- 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi;
- 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi;
- 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi.

I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante. Restano, quindi, esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi).

Nel **rigo RA40** vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate, **comprese le plusvalenze, se imputate a conto economico, iscritte sui beni patrimoniali rivalutati e quelle assoggettate all'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. n. 358 del 1997 (vedere le voci "Plusvalenze iscritte" e "La disciplina delle operazioni di riorganizzazione dell'attività produttiva" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa")**.

Si fa presente che per effetto dell'art. 75, comma 4, del Tuir, tra le altre variazioni in diminuzione possono essere indicate le spese e gli oneri specificatamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico, concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi.

Nel **rigo RA42** va effettuata la somma algebrica tra l'importo dell'utile netto (o perdita) risultante dal conto economico (**righi RA2 e RA3**) e quello della differenza tra le variazioni in aumento e variazioni in diminuzione (**rigo RA41**).

Nel **rigo RA44** va indicato l'importo delle erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, del Tuir (ad esclusione di quelle previste dalla lett. *c-quater)* dello stesso comma) e quelle previste dall'art. 25, comma 2, del D.lgs. 28 giugno 1996, n. 367 (vedere in **Appendice** la voce "Erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale").

L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali previste da tali norme al reddito di **rigo RA43**, assunto però al netto delle erogazioni stesse.

Nel **rigo RA45** va indicata la differenza, tra l'importo di **rigo RA43** e quello di **rigo RA44**.

Nel caso in cui nel **rigo RA45** sia indicata una perdita e la società abbia conseguito proventi esenti dall'imposta, nel **rigo RA46** deve essere indicata la perdita di **rigo RA45**, al netto dei proventi esenti dall'imposta, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis del Tuir.

Determinazione del reddito complessivo ai fini dell'Ilor

Si fa presente che l'apposita casella, collocata accanto al titolo del presente riquadro, va barrata nel caso in cui ricorrano le ipotesi di esclusione dall'Ilor ai sensi della lett. e-bis), del comma 2, dell'art. 115 del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Redditi d'impresa esclusi dall'Ilor").

Nel **rigo RA47** va riportato l'ammontare del reddito (o perdita) d'impresa, al lordo delle erogazioni liberali, evidenziato nel rigo RA43. Vanno successivamente indicati quegli elementi reddituali che differenziano il reddito ai fini Ilor, rispetto a quello determinato ai fini dell'imputazione ai soci, aumentandolo ovvero diminuendolo.

Tra le variazioni in aumento devono essere riportate:
- le perdite derivanti da attività commerciali esercitate mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata, in quanto il relativo reddito non è soggetto ad Ilor (**rigo RA48**);
- le perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato, in quanto i redditi derivanti da partecipazioni in tali società non sono soggetti all'Ilor (**rigo RA49**);
- ogni altro elemento reddituale che influenzi in aumento il reddito ai fini Ilor (**rigo RA50**).

Occorre tener presente che in caso di ricavi o altri proventi esenti solo dall'Ilor o solo dall' Irpef o Irpeg, deve essere ricalcolato l'ammontare degli interessi passivi e delle spese e altri componenti negativi, che si riferiscono indistintamente ad attività o beni pro-

duttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito ai fini dell'Ilor.

A tal fine i redditi esclusi dall'Ilor ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D. Lgs. n. 504 del 1992, non vanno considerati né al numeratore né al denominatore del predetto rapporto di deducibilità in conformità a quanto previsto dall'art. 118, comma 2, del Tuir come modificato dall'art. 3, comma 103, lett. f), della legge n. 549 del 1995.

I redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti residenti vanno invece considerati sia al numeratore che al denominatore del predetto rapporto di deducibilità, per effetto delle norme contenute nell'art. 3, comma 104, della L. n. 549 del 1995 che ha esteso anche a tali redditi, oggettivamente esclusi dall'Ilor ai sensi dell'art 115 del Tuir il criterio previsto per i dividendi e gli interessi di provenienza estera che, pur concorrendo solo in parte a formare reddito ai fini dell'Irpef o dell'Irpeg, sono computati, ai fini del rapporto di deducibilità di cui all'art. 63 per l'intero ammontare.

La differenza tra l'ammontare degli interessi passivi e delle spese e altri componenti negativi deducibile ai fini Irpef o Irpeg e quello deducibile ai fini Ilor va indicata tra le altre variazioni in aumento (**rigo RA50**) o tra le altre variazioni in diminuzione (**rigo RA57**).

Tra le variazioni in diminuzione devono essere riportati:

- i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, e i redditi agrari di cui all'art. 29 del Tuir, in quanto ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, tali redditi sono esclusi dall'Ilor (**rigo RA52**). Si veda in **Appendice** la voce "Esclusione dall'Ilor dei redditi degli immobili relativi all'impresa";
- i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (**rigo RA53**);
- i redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato (**rigo RA54**);
- i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (**rigo RA55**);
- l'ammontare di reddito esente ai fini Ilor, per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali posto nel Mod. 750/RP (**rigo RA56**). Si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa è stato prodotto in più comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazione fiscale di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi, al netto delle relative spese di produzione;
- ogni altro componente reddituale che influenzi in diminuzione il reddito ai fini dell'Ilor (**rigo RA57**).

Nel **rigo RA60** va indicato l'importo complessivo delle erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2 del Tuir, ad esclusione di quelle previste dalla lett. c-quater) dello stesso comma, e quelle previste dall'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367 (vedere in **Appendice** la voce "Erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale").

L'ammontare deducibile di tali erogazioni liberali va determinato applicando le percentuali previste da tali norme al reddito di cui al **rigo RA59**, assunto però al netto delle erogazioni stesse.

PROSPETTO DEI DATI DI BILANCIO

La compilazione di questo prospetto, comprensivo dei righi da **RA62** a **RA66** richiede l'evidenziazione di alcune voci di bilancio, in ordine alle quali si precisa quanto segue.

Nel **rigo RA62** va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo delle quote di ammortamento, delle immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non, esistenti, rispettivamente, all'inizio (**colonna 1**) ed alla fine dell'esercizio (**colonna 2**).

Nel **rigo RA63** va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo delle quote di ammortamento, delle immobilizzazioni immateriali ammortizzabili esistenti, rispettivamente, all'inizio (**colonna 1**) e alla fine dell'esercizio (**colonna 2**).

Nel **rigo RA64, colonna 1,** va indicato l'ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio, ad esclusione di quelle di cui all'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir.

Nel **rigo RA64, colonna 2,** vanno indicati gli altri oneri di produzione e vendita. Sono tali, ad esempio, quelli relativi agli imballaggi e non tutte le altre spese di esercizio in genere.

Nel **rigo RA66, colonna 1,** va indicato l'importo dei debiti derivanti dagli acquisti dei beni indicati negli articoli 53, comma 1, lett. a) e b), e 54 del Tuir nonché dei servizi di qualsiasi tipo.

Nel **rigo RA66, colonna 2,** va indicato l'importo dei crediti derivanti dalle cessioni di beni di cui agli articoli 53, comma 1, lett. a) e b), e 54 del Tuir nonché dalle prestazioni di servizi.

PROSPETTO DEI CREDITI

Il parametro da assumere, in base all'art. 71, comma 1, per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge, è il valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, ancorché lo schema di bilancio introdotto dal decreto legislativo n. 127 del 1991 preveda che i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.

Pertanto nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.

Nel **rigo RA67**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e quello complessivo degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2**, la parte di tale importo che è stata dedotta (rigo **A71, colonne 1 e 2, del prospetto dei crediti del Mod. 750/A/1997**).

Nel **rigo RA68** vanno indicate, in **colonna 1**, le perdite su crediti dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in **colonna 2**, quelle deducibili ai sensi dell'art. 66, comma 3, computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66.

Nel **rigo RA69** va indicata, **in colonna 2**, la differenza degli importi dei righi RA68 e RA67. Se detta differenza è negativa, nel rigo va indicato zero.

Nel **rigo RA70** va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti imputati al conto economico dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati a conto economico va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti iscritti in bilancio. Si fa presente che l'importo di colonna 2 di rigo RA70 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RA72 della medesima colonna.

Nel **rigo RA71** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in **colonna 2**, la parte di detto importo fiscalmente dedotta.

Si fa presente che l'importo di rigo RA71, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti, indicati nel rigo RA72 della medesima colonna, e che detto importo non può essere superiore a quello di colonna 1 dello stesso rigo RA71.

Nel **rigo RA72**, va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 71, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.

I medesimi criteri per raccordare, nelle colonne 3 e 4, i dati fiscali a quelli di bilancio valgono anche per i crediti per interessi di mora.

PROSPETTO DEI DATI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI PARAMETRI

Nel presente prospetto devono essere indicati i dati necessari per l'applicazione dei parametri, di cui al D.P.C.M. 29 gennaio

1996, come modificato **dal DPCM 27 marzo 1997** in base alle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 125, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Non sono obbligati alla compilazione del presente prospetto i contribuenti con ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, esclusi quelli di cui al comma 1, lett. c), di ammontare superiore a 10 miliardi di lire.

ATTENZIONE
In riferimento alla determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dei parametri occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto del detto dell'art. 121-bis del citato testo unico.

Nel **rigo RA73** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazione di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Nell'apposito spazio all'interno del rigo il contribuente ha facoltà di indicare l'ammontare di detti ricavi per i quali è stata emessa fattura, anche in sospensione d'imposta.
Non si deve tenere conto, invece:
- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.
Nel **rigo RA74** va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lettera d) del menzionato comma (indennità conseguite a titolo di risarcimento anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi).
Nel **rigo RA75** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir). Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti.
Nel **rigo RA76** va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir) evidenziando nell'apposito spazio il valore delle rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5 dello stesso Tuir.
Nel **rigo RA77** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1997 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci nonchè ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale. Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare le esistenze iniziali relative a prodotti finiti.
Nel **rigo RA78** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1997 relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, evidenziando nell'apposito spazio il valore delle esistenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir.
Nel **rigo RA79** va indicato il costo per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Nel **rigo RA80** vanno indicati i costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati tra i costi presi in considerazione ai fini della compilazione del rigo in esame quelli di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare ancorchè, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, in questo rigo vanno incluse: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali viene appaltata in tutto o in parte la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo RA87 «spese per acquisti di servizi». Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate all'interno del rigo in esame. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto.
Nel **rigo RA81** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi INAIL, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.
Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Al riguardo si precisa che si considerano spese direttamente afferenti all'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da una impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da

un designer. Si considerano altresì spese direttamente afferenti all'attività esercitata quelle sostenute per il pagamento dei compensi ai soci amministratori, mentre i compensi agli amministratori non soci rientrano tra le spese da indicare al rigo RA87.
Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell' esercizio di una attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel rigo in oggetto, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo RA87 «Spese per acquisti di servizi» quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità.
Nel **rigo RA82** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro. Con riferimento al requisito della prevalenza, si precisa che, non è possibile, in concreto, più di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento alla medesima persona. Nell'apposito spazio del rigo RA82, deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in cui gli associati che prestano prevalentemente lavoro hanno svolto l'attività nell'ambito dell'impresa. Nel caso di più associati deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun associato ha svolto l'attività nell'impresa: ad esempio in presenza di due associati, di cui uno ha prestato prevalentemente lavoro nell'ambito dell'impresa per l'intero anno e l'altro soltanto per due mesi, dovrà essere indicato il numero 14.
Nel **rigo RA83** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli art. 67 e 68 del Tuir, ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire. Negli appositi spazi va indicata la quota di ammortamento relativa al valore di avviamento e agli immobili.
Nel **rigo RA84** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato.
Nel **rigo RA85** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi dell'art. 67, comma 3, primo periodo, del Tuir.
Nel **rigo RA86** vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni strumentali esclusi gli immobili, riportando nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari.
I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali" da indicare al rigo RA88, colonna 1) diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.
Si precisa, altresì, che i canoni di locazione finanziaria relativi ai beni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 67, comma 8-bis, del Tuir non rilevano ai fini della compilazione del rigo in esame, sempreché non siano destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.
Nel **rigo RA87** vanno indicate le spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi alla attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che:
- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti e i compensi agli amministratori non soci;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate tra le spese in oggetto solo se le stesse non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi ai soci);
- tra i consumi di energia vanno ricomprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche quelli relativi al gasolio utilizzato per i natanti delle imprese esercenti l'attività di pesca;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.
Nel **rigo RA88, colonna 1**, va indicato il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.
Nella determinazione della voce "Valore dei beni strumentali":
- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità, e dei beni di cui all'articolo 67;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari;
- il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 365 giorni, anche in caso di inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta.

Si fa presente, inoltre, che per i mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio dell'impresa si assume il costo fiscalmente rilevante di cui all'art. 121-bis del Tuir (vedere la voce "Deducibilità delle spese inerenti l'utilizzo di autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori") nelle Novità della disciplina del reddito d'impresa.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito della agevolazione prevista dall'art. 3 del D. L. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati.
Nel rigo **RA88, colonna 2**, va indicato il valore dei beni strumentali riferibile a macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi e computers ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al

1° gennaio 1994. Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997.

Nel rigo **RA88**, **colonna 3**, va indicato il valore complessivo degli autovetture utilizzati dai soggetti che svolgono le attività indicate alle lettere da a) ad f) dell'elenco di seguito riportato ovvero il valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea di cui all'art. 16 del DPR n. 600 del 1973, senza tenere conto dell'anno di acquisizione, utilizzati dai soggetti che svolgono le attività e i servizi indicati alle lettere g) e h) dello stesso elenco:

a) intermediari di commercio (da codice 51.11.0 a codice 51.19.0);
b) altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (codice 60.21.0);
c) trasporto con taxi (codice 60.22.0);
d) altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (codice 60.23.0);
e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0);
f) trasporto di merci su strada (codice 60.25.0);
g) attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (codice 93.01.1);
h) servizi di lavanderie a secco, tintorie (codice 93.01.2).

Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997; il valore non va indicato se la riduzione non spetta.

13

MOD. 750/RB - REDDITI DI IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

GENERALITÀ

Il presente modello deve essere compilato dalle società di persone esercenti attività commerciali che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 79 del Tuir poiché nell'anno 1996 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore:
- a lire 360 milioni, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- a lire 1 miliardo, per le imprese aventi per oggetto altre attività;

e che non hanno optato per la contabilità ordinaria.

Tale modello deve essere altresì compilato dalle suddette società che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale nel 1997 e che per detto anno hanno tenuto la contabilità semplificata.

Va ricordato che, ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri di competenza.

Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizio.

Si fa presente che le società esercenti attività commerciali che si sono avvalse nell'anno 1996 del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passate nell'anno 1997 al regime previsto dall'art. 79 del Tuir, devono osservare, per la determinazione del reddito relativo all'anno 1997 , i criteri di cui al D.M. 27 settembre 1989, n. 352.

Per la determinazione del reddito d'impresa delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che esercitano attività agricole e che nel periodo d'imposta 1996 determinavano il reddito su basi catastali, ai sensi dell'art. 29 del Tuir, si fa rinvio, per quanto applicabili, alle istruzioni fornite con circolare n. 11 del 10 aprile 1991.

ATTENZIONE
I redditi derivanti dalle nuove iniziative produttive per le quali è stato chiesto di fruire del regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, non rilevano ai fini dell'ILOR dovuta dalle società e delle imposte personali dovute dai singoli soci e, pertanto, non devono essere dichiarati. La società può fruire del regime agevolativo purché tutti i soci si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 1, comma 1 del D.L. n. 357, del 1994. Va precisato, peraltro, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non costituiscono componenti negativi di reddito per i rispettivi cessionari o committenti; le fatture o gli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni devono recare l'indicazione che il corrispettivo è indeducibile.
Per le società personali in regime fiscale per intero da ciascuna persona fisica partecipante; il relativo versamento deve essere effettuato cumulativamente dalla società.

Il **Mod. 750/RB** si compone:
- del riquadro "Determinazione del reddito da imputare ai soci";
- del riquadro "Determinazione del reddito ai fini ILOR".

Nel riquadro in alto a destra del modello va indicato il codice fiscale della società.

Nel **rigo RB1** va indicato:
- **campo 1**, in riferimento al "Valore dei beni strumentali", l'importo complessivo ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto,
c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione del valore dei beni strumentali:
- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso considerando quest'ultimo pari a 365 giorni, anche in caso di inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di indetraibilità determinato nella misura del cento per cento applicando i criteri di cui all'articolo 19, terzo comma, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto diverso dal cento per cento, tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si fa presente, inoltre, che per le autovetture, gli autocaravan, i motocicli e i ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa si assume il costo fiscalmente rilevante di cui all'art. 121-bis del Tuir (vedere la voce "Deducibilità delle spese inerenti l'utilizzo di autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori" nelle istruzioni comuni ai Modd. 750/RA, 750/RB e 750/RP);

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito della agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle società costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).
- nel **campo 2**, il valore dei beni strumentali riferibile a macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al

1° gennaio 1994. Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), del D.P.C.M. 27 marzo 1997;
- nel **campo 3**, va indicato il valore complessivo degli autovetture utilizzati dai soggetti che svolgono *le attività indicate alle lettere* da a) ad f) dell'elenco di seguito riportato ovvero il valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogeneo di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 600 del 1973, senza tenere conto dell'anno di acquisizione, utilizzati dai soggetti che svolgono le attività e i servizi indicati alle lettere *g) e h) dello stesso elenco:*

a) intermediari di commercio (da codice 51.11.0 a codice 51.19.0);
b) altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (codice 60.21.0);
c) trasporto con taxi (codice 60.22.0);
d) altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (codice 60.23.0);
e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0);
f) trasporto di merci su strada (codice 60.25.0);
g) attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (codice 93.01.1);
h) servizi di lavanderia a secco, tintorie (codice 93.01.2).

Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997; il valore non va indicato se la riduzione non spetta.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI

Nei **righi** da **RB1** a **RB9** sono elencati i componenti positivi di reddito.

Nel **rigo RB2** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b), comma 1, dell'art. 53 del Tuir, cioè dei corrispettivi, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Nell'apposito spazio all'interno del rigo la società ha facoltà di indicare l'ammontare dei detti ricavi per i quali è stata emessa fattura, anche in sospensione d'imposta.
Non si deve tenere conto, invece,:
- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretto l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi.

Si ricorda gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti *nella perdita dei citati redditi, con esclusione* dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte, vanno indicati al rigo RB9.
Ai fini della compilazione dell'apposito spazio del rigo **RB2**, si precisa che lo stesso va utilizzato dai soggetti che esercitano attività di agriturismo, ai sensi della L. 5 dicembre 1985, n. 730, e che determinano il reddito *secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1,* della L. 30 dicembre 1991, n. 413, per indicarvi l'ammontare dei ricavi derivanti dall'esercizio di detta attività. A tale proposito, si fa presente che ai sensi della suddetta legge n. 730 del 1985, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile.
Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare nel rigo **RB22**, evidenziandolo anche nell'apposito spazio, il solo 75 per cento dei detti ricavi quali costi forfetariamente riconosciuti.

Nel **rigo RB3** va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lettera d) del menzionato art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento anche in forma assicurativa per la perdita o il danneggiamento dei beni da cui originano i ricavi).
Non vanno indicati in questo rigo i ricavi previsti dalla lettera c) del comma 1 dello stesso articolo 53.

Nel **rigo RB4** vanno indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni:

- **"Ravvedimento operoso" ai fini penali** *(art. 1, 4° comma, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla L. 7 agosto 1982, n. 516).*
Consultare nell'Appendice la voce "Sanzioni".

- **"Ravvedimento operoso" ai fini amministrativi (Art. 13, comma 1 lett. c), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).**
Consultare nell'Appendice la voce "Ravvedimento operoso".

ATTENZIONE
I soggetti che, in applicazione dell'abrogato art. 55, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, abbiano provveduto in data antecedente al 1° aprile 1998 al versamento della somma pari ad un ventesimo dei ricavi non annotati, devono indicare i suddetti ricavi nel rigo in esame dovendosi ritenere validamente esperito il ravvedimento operoso.

- **"Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri"** *(art. 3, comma 126, della L. 23 dicembre 1996, n. 662).*
Consultare le istruzioni comuni ai Modd. 750/RA, 750/RB e 750/RC alla voce "Parametri presuntivi dei ricavi e compensi".

Nel **rigo RB5** va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 54 del Tuir, afferenti ai beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi.
Ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 54, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze patrimoniali" e "Novità della disciplina del reddito d'impresa" alla voce "Limiti di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di imprese)
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1, dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il "prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive", contenuto nel Mod. 750/RP.
Pertanto, nel presente rigo va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nell'anno ovvero la quota costante evidenziata nel **rigo RP13** del Mod. 750/RP relativa a quelle, da indicare nel **rigo RP12**, che si intendono rateizzare; inoltre, va indicata nello stesso **rigo RB5** la somma delle quote costanti imputabili al periodo d'imposta 1997 delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta.

ATTENZIONE Si fa presente, che le plusvalenze realizzate mediante cessione o conferimento di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, per effetto del D.Lgs. n. 358 del 1997, possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 27%. In tal caso dette plusvalenze vanno indicate nel Mod. 750/RY.

Nel **rigo RB6** va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all'art. 55 del Tuir, ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel **rigo RB5**).
I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1, dell'art. 53 del Tuir, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassa-

ti o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti, va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il predetto" prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive". Relativamente ai proventi incassati nel periodo d'imposta 1997, da evidenziare nel **rigo RP14** del prospetto contenuto nel Mod. 750/RP la scelta va effettuata indicando nel **rigo RP15** del prospetto stesso la quota costante.
In tal caso l'importo della quota costante evidenziata nel **rigo RP15** del prospetto, va indicata nel **rigo RB6** unitamente alla quota costante, imputabile al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti nei precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RB7** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (art. 59, comma 1, del Tuir);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti.

Nel **rigo RB8** va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir), evidenziando nell'apposito spazio il valore delle rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir.
Per tali rimanenze va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio , l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.
Tale documentazione, che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2003, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla.

Nel **rigo RB9** vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra i quali:
- l'utile netto derivante dalla negoziazione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Tale utile netto è determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto degli stessi;
- i dividendi e gli interessi attivi di cui all'art. 56 del Tuir. Si precisa che il credito d'imposta sui dividendi va indicato nel rigo RL2, colonna 5, del Mod. 750/RL (Vedere in Appendice la voce "Crediti d'imposta");
- i proventi in denaro o in natura conseguiti da soggetti in contabilità ordinaria nel 1996 a titolo di contributo o di liberalità che sono stati accantonati in apposita riserva, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. *b)*, del Tuir;
- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stesso, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 84, comma 2, del Tuir, per quelli situati all'estero;
- i canoni derivanti dalla locazione di immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (c.d. "strumentali per natura"). In tale ipotesi i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
- gli ammontari dedotti ai sensi degli artt. 70, 71, 72 e 73 del Tuir, indicati nei bilanci dei soggetti in contabilità ordinaria nell'anno 1996 nell'ipotesi in cui gli ammontari stessi non risultino iscritti nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.
- la sopravvenienza attiva derivante dalla rideterminazione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del DL n. 357 del 1994 convertito dalla legge n. 489 del 1994 e dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995 qualora i beni oggetto dell' investimento agevolato, siano stati ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono stati realizzati.
- **interessi derivanti dal possesso di obbligazioni e titoli similari. Gli interessi i premi e gli altri frutti derivanti da tali titoli conseguiti nell'esercizio di attività commerciali e assoggettati ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva si intende versata a titolo d'acconto.**

In questo rigo vanno altresì compresi gli altri proventi, diversi da quelli indicati nei precedenti righi, conseguiti nell'esercizio dell'impresa.

Nel **rigo RB10** va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RB2 a RB9.

Nei **righi** da **RB11** a **RB22** sono elencati i componenti negativi di reddito.
Al riguardo, si fa presente che i soggetti che esercitano l'attività di agriturismo di cui alla legge n. 730 del 1985 e che determinano il reddito in misura forfetaria, ai sensi dell'art. 5, della legge n. 413 del 1991, non devono indicare nei righi da RB11 a RB21 i componenti negativi relativi a detta attività in quanto essi vengono dedotti forfetariamente nella misura del 75 per cento dei ricavi derivanti dall'attività medesima, utilizzando l'apposito spazio di **rigo RB22**.

Nel **rigo RB11** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1997 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale. Nell'apposito spazio la società ha la facoltà di indicare le esistenze iniziali al 1° gennaio 1997 relative a prodotti finiti.

Nel **rigo RB12** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1997 relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, evidenziando nell'apposito spazio il valore delle esistenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5.

Nel **rigo RB13** va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Nel **rigo RB14** vanno indicati i costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati tra i costi presi in considerazione ai fini della compilazione del rigo in esame quelli di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, in questa variabile vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in esame anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali viene appaltata in tutto o in parte la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo RB21 spese per «acquisti di servizi». Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate all'interno del rigo in

esame. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto.

ATTENZIONE
Con riferimento alle spese relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa, va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 121-bis del Tuir (vedere la voce "Deducibilità delle spese inerenti l'utilizzo di autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori" nelle Istruzioni comuni ai Modd. 750/RA, 750/RB e 750/RP.

Nel **rigo RB15** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

- le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi INAIL, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
- le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Al riguardo si precisa che si considerano spese direttamente afferenti all'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da una impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer. Si considerano altresì spese direttamente afferenti l'attività esercitata quelle sostenute per il pagamento dei compensi ai soci amministratori.
Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito la società per un procedimento giudiziario, ne' quelle sostenute per prestazioni rese nell' esercizio di una attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel rigo in oggetto, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo RB21 «Spese per acquisti di servizi» quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità.
Ai fini della compilazione del predetto rigo RB15 si precisa, altresì, che:

- ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000; il predetto limite è elevato a lire 500.000 per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti è stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autovetture di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali ovvero 20 se con motore diesel;
- per quanto riguarda le quote maturate per le indennità di quiescenza e previdenza del personale dipendente, per le indennità spettanti per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e per la cessazione di rapporti di agenzia, nonché per quelle spettanti agli sportivi professionisti, si osserva che le stesse sono deducibili a condizione che risultino indicate nei registri tenuti ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.

ATTENZIONE
Si fa altresì, presente che la deduzione delle spese per prestazioni di lavoro dipendente è consentita qualora il contribuente abbia provveduto all'annotazione globale delle stesse nelle scritture contabili previste dagli art. 18 e 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sempreché le stesse, se erogate, risultino regolarmente annotate nella contabilità prevista dalle legislazione speciale sul lavoro.

Nel **rigo RB16** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione e, nell'apposito spazio, la parte di essi spettante agli associati che apportano prevalentemente lavoro (vedere in **Appendice** la voce "Quote di partecipazione agli utili"). Con riferimento al requisito della prevalenza, si precisa che, non è possibile in concreto, avere più di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento alla medesima persona. Nel campo 2 deve essere indicato, il numero complessivo dei mesi in cui gli associati che prestano prevalentemente lavoro hanno svolto l'attività nell'ambito dell'impresa. Nel caso di più associati deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun associato ha svolto l'attività nell'impresa: ad esempio in presenza di due associati, di cui uno ha prestato prevalentemente lavoro nell'ambito dell'impresa per l'intero anno e l'altro soltanto per due mesi, dovrà essere indicato il numero 14.

Nel **rigo RB17** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati e accelerati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire (vedere in **Appendice** "Immobili strumentali relativi all'impresa" e la voce "Deducibilità delle spese inerenti l'utilizzo di autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori" nelle istruzioni comuni ai Modd. 750/RA, 750/RB e 750/RP.
Negli appositi spazi va indicata la quota di ammortamento relativa al valore dell'avviamento ed agli immobili.

Nel rigo **RB18** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato. Si fa presente che i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir possono fruire dell'ammortamento anticipato a condizione che anche l'eccedenza rispetto alla quota di ammortamento ordinario sia indicata nel registro dei beni ammortizzabili o nel registro degli acquisti tenuti ai fini Iva.

Nel **rigo RB19** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi dell'art. 67, comma 3, primo periodo, del Tuir.

Nel **rigo RB20** vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali, indicando nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari. La società che non e a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, nonché dei medesimi può indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali" diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing).
Nella misura del 50 per cento sono computabili i canoni di locazione finanziaria relati-

vi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al comma 10-bis dell'articolo 67 del Tuir.

ATTENZIONE
Con riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di locazione finanziaria relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 121-bis del Tuir (vedere la voce "Deducibilità delle spese inerenti l'"utilizzo di autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori", nelle Istruzioni comuni ai Modd. 750/RA, 750/RB e 750/RC.

Nel **rigo RB21** vanno indicate le spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto di beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
Con riferimento a tale elencazione di spese, da intendersi tassativa, si precisa che:
- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri subagenti e i compensi agli amministratori non soci;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate tra le spese in oggetto solo se le stesse non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore e ai soci);
- tra i consumi di energia vanno ricomprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc.) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche quelli relativi al gasolio utilizzato per i natanti delle imprese esercenti l'attività di pesca;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.
Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione della voce «Costi per la produzione dei servizi» da indicare al rigo RB14.
Le spese di impiego e manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Nel **rigo RB22** vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti righi, tra i quali:
- le spese per prestazioni di lavoro diverse da quelle indicate nei precedenti righi; in particolare in tale rigo vanno indicate anche le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
- la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti indicate nelle lettere a), b) e d), del comma 1, dell'art. 87 del Tuir comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa. Tale perdita netto è determinata dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e delle relative rimanenze finali;
- gli interessi passivi, nell'ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3, del Tuir. Si ricorda che tra gli interessi passivi da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata vanno compresi anche quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto (vedere in Appendice la voce "Deducibilità degli interessi passivi");
- le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all'art. 66 del Tuir;
- i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonché i canoni di locazione finanziaria diversi da quelli indicati nel rigo RB20;
- le imposte deducibili ed i contributi ad associazioni sindacali e di categoria (vedere in **Appendice** la voce "Imposte indeducibili");
- le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 74 del Tuir, le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Quelle di pubblicità e propaganda sostenute a decorrere dal 1995 sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza, sostenute a decorrere dal 1995, sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei quattro successivi. Le altre spese relative a più esercizi, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Pertanto, relativamente alle spese sostenute nell'esercizio, nel presente rigo va indicato:
- l'intero ammontare o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda;
- la quota pari a 1/15 delle spese di rappresentanza;
- la quota imputabile all'esercizio delle altre spese relative a più esercizi.

Nel medesimo rigo va altresì indicata la somma delle quote imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti.
- la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 milioni e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 milioni e fino a 180 milioni di lire;
- la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 79, comma 8, del Tuir a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto di terzi;
- la deduzione forfetaria prevista dal D.L. 30 dicembre 1995, n. 566, convertito, senza modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1996, n. 58, riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), del Tuir:
  - 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi;
  - 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi;
  - 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi.

  I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante, quindi restano esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate dal soggetto, quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi;
- le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalità previste dai commi 5 e 5-bis dell'art. 75 del Tuir;

- le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere c-ter) e c-quater) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate;
- le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione – non portate ad incremento del costo dei beni strumentali nel registro dei beni ammortizzabili ai quali si riferiscono – deducibili a norma dell'art. 67, comma 7, del Tuir;
- i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, nel caso in cui il soggetto abbia scelto la deduzione di detti compensi interamente nell'esercizio di competenza, anziché secondo le modalità stabilite nella citata norma (vedere in **Appendice** la voce "Spese di manutenzione e riparazione").

In ordine alle spese relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori vedere la voce "Deducibilità delle spese inerenti l'utilizzo di autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori" nelle Novità della disciplina del reddito d'impresa.

Nel **rigo RB23** va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RB11 a RB22.

Nel **rigo RB24** va indicata la differenza tra il totale dei componenti positivi di rigo RB10 e il totale dei componenti negativi di rigo RB23.
Nel **rigo RB25** vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, del Tuir (escluse quelle previste dalla lettera c-quater dello stesso comma), e quelle di cui all'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 28 giugno 1996, n. 367.

Nel **rigo RB26** va indicata la differenza tra gli importi dei righi RB24 e RB25.
Il reddito indicato nel presente rigo deve essere riportato nel **Mod. 750/RL, rigo RL2, colonna 2.**

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'ILOR

L'apposita casella, collocata sotto il titolo del presente riquadro, va barrata nel caso in cui ricorrono le ipotesi di esclusione dall'ILOR ai sensi della lett. e-bis) del comma 2 dell'art. 115 del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Redditi d'impresa esclusi dall'ILOR").

Nel **rigo RB27** va riportato l'ammontare del reddito d'impresa, al lordo delle erogazioni liberali, evidenziato nel rigo RB24.

Nel **rigo RB28** va indicato il totale degli elementi reddituali che differenziano, aumentandolo, il reddito ai fini ILOR rispetto a quello determinato ai fini dell'imposta personale riportato nel rigo RB27, tra i quali:
- le perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata, in quanto il reddito relativo non è soggetto all'ILOR;
- le perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato in quanto i redditi derivanti da partecipazioni in tali società non sono soggetti all'ILOR;
- ogni altro componente reddituale che influenzi in aumento il reddito ai fini ILOR.

Nel **rigo RB29** va indicato il totale degli elementi reddituali che differenziano, riducendolo, il reddito ai fini ILOR rispetto a quello determinato ai fini delle imposte personali riportato nel rigo RB27, tra i quali:
- i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata;
- i redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato;
- i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per i quali spetta il credito d'imposta che, in base a quanto dispone l'art. 115, comma 2, del Tuir, sono esclusi dall'ILOR;
- i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli e i redditi agrari di cui all'art. 29 del Tuir, in quanto ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, tali redditi sono esclusi dall'ILOR. In tal caso occorre assumere l'importo corrispondente alla rendita catastale o, in caso di locazione, il reddito effettivo come determinati in base alle regole stabilite per i redditi fondiari (vedere in **Appendice** la voce "Esclusione dall'ILOR del reddito degli immobili relativi all'impresa");
- ogni altro componente reddituale che influenzi in diminuzione il reddito ai fini ILOR.

Nel **rigo RB30** va indicato l'ammontare del reddito esente ai fini ILOR, per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali posto nel Mod. 750/RP.
Si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa sia stato prodotto in più Comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazione fiscale di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi, al netto delle relative spese di produzione.

Nel **rigo RB31** va indicato l'ammontare del reddito di rigo RB27, aumentato dell'importo di rigo RB28 e diminuito degli importi dei righi RB29 e RB30. Il risultato di tale operazione costituisce il reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali.

Nel **rigo RB32** vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, del Tuir (escluse quelle previste dalla lettera c-quater dello stesso comma) e quelle di cui all'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 28 giugno 1996, n. 367.

Nel **rigo RB33** va indicato il totale del reddito d'impresa risultante dalla differenza tra l'importo di rigo RB31 e l'ammontare delle erogazioni liberali indicato nel rigo RB32.

L'importo di rigo RB33 deve essere riportato nel **Mod. 750/RO, rigo RO2, colonna 1.**

14 MOD. 750/RC - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

GENERALITÀ

Il Mod. 750/RC deve essere utilizzato dalle società semplici e dalle associazioni tra artisti e professionisti per dichiarare i redditi di lavoro autonomo prodotti nell'anno 1997.
Il modello è stato predisposto tenendo conto della disciplina prevista dagli articoli 49, 50 e 121 bis del Tuir. In caso di esercizio abituale di più attività artistiche e/o professionali, per le quali è stata tenuta la contabilità separata, va compilato un distinto modello per ciascuna attività esercitata. Resta naturalmente fermo che anche in tali casi il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è unico così come il regime di contabilità, semplificata o ordinaria.

ATTENZIONE
I redditi derivanti dalle nuove attività di lavoro autonomo per le quali si è usufruito del regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, non rilevano ai fini delle imposte personali dei singoli soci o associati e pertanto non devono essere dichiarati nel presente modello. Si può fruire del regime agevolativo purché tutti i soci o associati si trovino nelle condizioni indicate nel comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 357 del 1994.
Va precisato, peraltro, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non possono essere dedotte dai rispettivi clienti. Le fatture o gli altri documenti comprovanti l'effettuazione di tali operazioni devono recare l'indicazione che il *corrispettivo è indeducibile.*
Per le società o associazioni in regime fiscale sostitutivo, l'imposta sostitutiva è dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante; il relativo versamento deve essere effettuato cumulativamente dalla società o associazione.

Il Mod. 750/RC è suddiviso in due riquadri riguardanti, rispettivamente, i dati relativi all'attività e la determinazione del reddito da imputare ai singoli soci o associati.

ATTENZIONE
Le attestazioni rilasciate dai sostituti d'imposta vanno conservate per tutto il periodo di tempo in cui è possibile l'azione di controllo ed esibite in originale a richiesta dell'ufficio finanziario.

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 750

NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

La disciplina dei redditi di lavoro autonomo ha subito alcune modifiche conseguenti all'emanazione dei seguenti provvedimenti:
- la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
- la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

1) Limiti alla deducibilità di talune spese in sede di determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni.

Con l'introduzione dell'art. 121 bis e la soppressione dell'art. 50, comma 4 del Tuir, disposte dall'art. 17 , comma 1 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, le spese e gli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore sono deducibili secondo i criteri e le modalità illustrate nell'apposito paragrafo delle istruzioni comuni ai Mod. 750/RA, 750/RB e 750/RP.

2) Credito d'imposta per iniziative produttive intraprese nelle aree depresse.
L'art. 2, commi da 210 e 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha previsto un credito d'imposta a favore delle iniziative produttive intraprese a decorrere dal 1° gennaio 1997, localizzate nelle "aree depresse del territorio nazionale, la cui disciplina è illustrata nelle istruzioni comuni ai Modd. 750/RA, 750/RB, 750/RC, 750/RP.

RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale della società o associazione.

DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Nel **rigo RC1**, indicare i dati variati rispetto alla precedente dichiarazione o tutti i dati se nel 1997 non è stato presentato questo quadro e in particolare:
- nel **campo 1**, la descrizione dell'attività esercitata secondo la classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso gli uffici finanziari;
- nel **campo 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla sopracitata classificazione delle attività economiche.
- nel **campo 3**, barrare la casella nel caso di nuove iniziative produttive intraprese da meno di cinque periodi d'imposta. La casella non va barrata se l'attività intrapresa era già esistente, o in caso di subentro nella stessa. I periodi d'imposta vanno computati considerando soltanto quelli maturati anteriormente all'inizio del periodo d'imposta 1997 e assumendo come anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l'attività.

In caso di esercizio di più attività, se è stata tenuta un'unica contabilità, indicare il codice relativo all'attività prevalente ossia quella dalla quale deriva il maggiore ammontare dei compensi percepiti.
Per le associazioni tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e per le società semplici costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di attività di lavoro autonomo nel cui ambito operano associati o soci esercenti attività contraddistinte da codici diversi, si considera attività prevalente quella svolta dagli associati o dai soci ai quali è imputata la maggior entità del reddito.

Nel **rigo RC2**, indicare:
- nel **campo 1**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali, comprensivo del valore da indicare nel campo 2.
  Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 50, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale, al momento della immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.
Nella determinazione del valore dei beni strumentali non si tiene conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare del socio o dell'associato vanno computate nella misura del 50 per cento.
Le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria, dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e delle autocaravan, indicati nell'art.121 bis, comma 1, lett. b) del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante, come specificato nel paragrafo delle istruzioni comuni ai Mdd. 750/RA, 750/RB, 750/RP.
Per quanto riguarda gli stessi beni acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto.

Il valore dei beni posseduti per una parte del periodo d'imposta va ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 365 giorni, anche in caso di inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
- nel **campo 2**, il valore dei beni strumentali riferibile a macchine d'ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computers ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Ai fini della determinazione di tale valore occorre far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997.

Nel **rigo RC3**, indicare l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione. I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
Al riguardo si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e, pertanto, costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.
Nel **rigo RC4**, indicare l'ammontare lordo complessivo:
- degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;
- dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).

Nel **rigo RC5**, indicare i compensi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni:

Ravvedimento operoso ai fini penali
(Art. 1, comma 4, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516)

Si rinvia alla voce "Sanzioni" in Appendice.

"Ravvedimento operoso" ai fini amministrativi
(Art. 13, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)

Si rinvia alla apposita voce in Appendice "Ravvedimento operoso".
I contribuenti che, in applicazione dell'abrogato art. 55, quarto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, avessero provveduto in data antecedente al 1° aprile 1998 al versamento della somma dei ricavi non annotati, devono unicamente indicare i suddetti ricavi nel rigo in esame dovendosi ritenere validamente esperito il ravvedimento operoso secondo la precedente normativa.

Adeguamento ai compensi determinati in base ai parametri
(Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)
Il contribuente, utilizzando il rigo RC5, può incrementare, senza applicazione di sanzioni, i compensi indicati nei righi precedenti, per adeguarli alle risultanze dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 per effetto delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 125, ultimo periodo, della citata legge n. 662 del 1996, al fine di evitare *l'accertamento induttivo sulla base dei parametri* previsto dall'art. 3, comma 181, della L. 28 dicembre 1995, n. 549 (richiamato dell'art. 3, comma 125, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). L'importo di tale adeguamento va anche evidenziato nell'apposito spazio tra parentesi del **rigo RC5**.

Nel **rigo RC6**, indicare la somma dei compensi e proventi dei **righi RC3, RC4** e **RC5**.

Nel **rigo RC7**, indicare:
- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a un milione di lire, ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del socio o dell'associato;
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili *strumentali*, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 29 ottobre 1974 per i beni acquistati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per *quelli acquistati successivamente a* tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
- il 50 per cento della quota di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede lire 35 milioni per le autovetture e autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli e lire 4 milioni per i ciclomotori;
- l'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

ATTENZIONE
Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel **rigo RC8**, indicare, evidenziando nell'apposito spazio gli oneri finanziari:
- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d'imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 29 ottobre 1974, per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli stipulati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni *sono utilizzati promiscuamente per l'*esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare di ciascun socio o associato;
- il 50 per cento dell'ammontare dei canoni di locazione finanziaria delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede lire 35 milioni per le autovetture e autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli e lire 4 milioni per i ciclomotori, ragguagliati ad anno;
- l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento del canone di locazione finanziaria di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.

I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, *per esigenze di semplificazione*, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo d'imposta fiscalmente rilevanti e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali" da indicare al rigo RC2) diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.

Nel **rigo RC9**, indicare:
- il 50 per cento del canone di locazione e/o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
- il canone di locazione *e/o di noleggio* per i beni mobili strumentali, il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare di ciascun socio o associato;
- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio, senza tener conto dell'ammontare dei canoni che eccede lire 7 milioni per le autovetture e autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli e lire ottocentomila per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo per socio o associato;
- l'ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

ATTENZIONE
Non sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria, e di noleggio degli aeromobili da turismo, delle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel **rigo RC10**, indicare:
- il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del socio o associato, a condizione che la società o associazione non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
- l'ammontare della quota di ammortamento *di competenza dell'anno* del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990;
- l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno 1997 per l'immobile *utilizzato esclusivamente per l'esercizio* dell'arte o professione;
- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990;
- il 50 per cento della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato e utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero il 50 per cento del canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990 o il 50 per cento del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscuamente. In entrambe le ipotesi la deduzione spetta a condizione che la società o l'associazione non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
- l'ammontare della quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte e professione;
- le altre spese relative all'immobile strumentale *a qualunque titolo utilizzato*, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio: spese condominiali e per riscaldamento;
- il 50 per cento delle spese per servizi e della quota di competenza delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manu-

tenzione straordinaria relative agli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato, di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione anche finanziaria.

Nel **rigo RC11**, relativamente ai lavoratori dipendenti, indicare:

- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione, al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali. Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti delle società o associazioni sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000; il predetto limite è elevato a lire 500.000 per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a pie di lista;
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta.
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo RC12**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi, indicare:

- l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale del 10 per cento versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
- le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo RC13**, indicare l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti all'attività artistica o professionale.

Nel **rigo RC14**, indicare l'ammontare complessivo delle altre spese per prestazioni di lavoro, comprese le indennità per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazioni coordinate e continuative, corrisposte nell'anno, per la sola parte non coperta da precedenti accantonamenti, nonché l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni.

ATTENZIONE
Non sono deducibili i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta, in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti del socio o associato. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza effettuati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1996, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazioni che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nello stesso periodo di imposta. Rimangono, invece, deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dalla società o associazione per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori.

Nel **rigo RC15**, indicare l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione. Non sono deducibili gli interessi di cui all'art. 33, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'Iva).

Nel **rigo RC16**, indicare i consumi. Si precisa che ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per: i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia elettrica; i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture. Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:

- l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel, ecc.), tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;
- l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta, per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa è deducibile nella misura del 50 per cento;
- il 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo per ciascun socio o associato, nonché l'intero ammontare delle stesse spese sostenute per i citati veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli vanno indicate nel **rigo RC20** "Altre spese documentate".

Nel **rigo RC17**, indicare l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi indicati nel **rigo RC6**. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RC18**, indicare l'ammontare complessivo delle spese di rappresentanza effettivamente sostenute e idoneamente documentate per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi indicati nel **rigo RC6**. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RC19**, indicare il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno, ai fini della citata partecipazione.

Nel **rigo RC20**, indicare:

- il 50 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
- il 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta, limitatamente a un solo veicolo per ogni socio o associato, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano ecc.), utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare delle stesse spese sostenute per i ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili, utilizzati esclusivamente per la trazione), limitatamente ad un solo veicolo per ogni socio o associato, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare delle citate spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

- il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
- l'ammontare delle altre spese inerenti all'attività professionale o artistica, effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Nel **rigo RC21**, indicare il totale delle spese, sommando gli importi da **rigo RC7** a **rigo RC20**.

Nel **rigo RC22**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RC6** e quello di **rigo RC21**, da riportare nel Mod. 750/RL, rigo RL3, colonna 2.
Se il reddito deriva da iniziative produttive intraprese a decorrere dal 1° gennaio 1997, per le quali è previsto il credito d'imposta disciplinato dall'art. 2, commi da 210 a 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, occorrerà comunicare la circostanza ai soci ed associati che cureranno di segnalarla nel Mod. 750/RH della propria dichiarazione, al fine di usufruire di detto credito per la quota proporzionale alla loro partecipazione agli utili.

15 MOD. 750/RD - REDDITI DEI TERRENI

Il presente modello va utilizzato per dichiarare i redditi dei terreni, e deve essere compilato:

a) dalle società che possiedono, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita; in caso di usufrutto, o altro diritto reale, il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
b) dalle società affittuarie di fondi nei quali esercitano l'attività agricola (questi soggetti devono compilare il quadro limitatamente ai campi relativi al reddito agrario). Le società affittuarie devono dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.

Per quanto riguarda le attività considerate agricole ai fini della determinazione del reddito agrario vedere in **Appendice** la voce "Attività agricole".
I redditi dominicale e agrario da dichiarare sono quelli risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo, rivalutati rispettivamente dell'**80** e del **70** per cento.

Se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto, i redditi dominicale e agrario devono essere rilevati direttamente dagli atti catastali.

Se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, per la determinazione del reddito consultare in **Appendice** la voce "Variazioni di coltura dei terreni".

Per la determinazione del reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura, vedere in **Appendice** la voce "Terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura".

Non danno luogo a reddito dominicale ed a reddito agrario e non vanno pertanto dichiarati:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali di pubblico interesse quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte dirette, o delle Entrate ove istituito, entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio.

I terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati utilizzando il Mod. 750/RH.

I redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio di attività agricole, spettanti alle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono considerati redditi di impresa e non devono, pertanto, essere dichiarati nel presente modello.

In ordine alla compilazione del presente modello si precisa che se non sono intervenute variazioni rispetto a quanto indicato nella dichiarazione presentata lo scorso anno è possibile compilare il modello secondo le modalità di seguito riportate.
Gli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo D44 del Mod. 750/D dello scorso anno devono essere divisi rispettivamente per 1,55 e 1,45 (al fine di ottenere i valori dei redditi dominicale ed agrario prima delle rivalutazioni del 55 e del 45 per cento già operate) ed i relativi risultati moltiplicati rispettivamente per 1,80 e per 1,70. I redditi dominicale ed agrario così rivalutati vanno quindi riportati nelle rispettive colonne 7 e 8 del rigo RD52.

Tuttavia, pure in assenza di variazioni, si possono indicare tutti i dati relativi ai terreni da dichiarare, se questa modalità di compilazione risulta più agevole.

Il modello deve essere compilato secondo le modalità di seguito riportate nei seguenti casi:

- si sono verificate variazioni rispetto a quanto indicato nella precedente dichiarazione;
- per l'anno precedente non sono stati dichiarati i redditi dei terreni;
- si dichiarano redditi relativi ad aziende agricole situate nei territori montani o in zone agricole svantaggiate, i cui redditi fruiscano della riduzione al 50 per cento ai fini del Csnn;
- la società si è avvalsa delle disposizioni relative alla regolarizzazione delle società semplici in agricoltura (vedere, in Appendice, la voce "Regolarizzazione delle società semplici agricole").

ATTENZIONE
I dati di ogni singolo terreno si considerano variati se la quota spettante del reddito è diversa da quella indicata nella dichiarazione presentata nell'anno 1997, ad esempio in conseguenza di variazioni della quota e/o del periodo di possesso derivanti da acquisti e/o vendite avvenute nel corso dell'anno oppure per effetto del sorgere o del venire meno di agevolazioni (ad esempio, perdite per eventi naturali, mancata coltivazione). Non si considera variazione la predetta rivalutazione dei redditi dominicali e agrari.

Ogni terreno od ogni gruppo di terreni di una stessa partita catastale va dichiarato utilizzando un singolo rigo del modello.

Se la partita catastale comprende sia particelle situate in territori montani o in zone agricole svantaggiate sia particelle situate in altre zone, devono essere compilati distinti righi.

Se nel corso del 1997 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. Occorre, altresì, compilare due distinti righi nell'ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quello del reddito agrario (ad esempio, nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concesso in affitto)

Per le società che si sono avvalse delle disposizioni per la regolarizzazione delle società in agricoltura (di fatto o irregolari e semplici) e per la modificazione delle comunioni tacite familiari in agricoltura, vedere in Appendice la voce "Regolarizzazione delle società semplici agricole".

Nelle **colonne 1** e **3** indicare il reddito dominicale e il reddito agrario di ciascun terreno, risultanti dalle tariffe d'estimo rivalutati rispettivamente, dell'**80** e del **70** per cento. **Se i redditi dominicali e agrari vengono rilevati dal Mod. 750/D del Mod. 750 dell'anno precedente gli importi di colonna 1 e 2 devono essere divisi rispettivamente per 1,55 e 1,45 (al fine di ottenere i valori dei redditi dominicale ed agrario prima delle rivalutazioni del 55 e del 45 per cento già operate) ed i relativi risultati moltiplicati rispettivamente per 1,80 e per 1,70.**
Nella **colonna 2**, indicare, riportando uno dei codici sottoelencati, i seguenti casi:

1 proprietà del terreno;
2 proprietà del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone. In questo caso vedere in **Appendice** la voce "Riduzione del reddito dei terreni";

3 proprietà del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone;
4 conduzione del fondo in affitto o a altro titolo;
4 società che si è avvalsa delle disposizioni relative alla regolarizzazione delle società semplici in agricoltura o alla modificazione delle comunioni tacite familiari.

Nelle **colonne 4** e **5**, indicare, rispettivamente il periodo di possesso espresso in giorni e la relativa percentuale.
Nella **colonna 6** per i seguenti casi particolari, indicare il codice:
1 in caso di mancata coltivazione;
2 in caso di perdite per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto;
3 in caso di azienda agricola situata in territorio montano di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, o nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984;
4 se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui al codice 1 e al codice 3.

In questi casi vedere in **Appendice** la voce "Riduzione del reddito dei terreni" che contiene anche precisazioni sulle modalità di compilazione delle colonne 7 e 8.

Nelle **colonne 7** e **8**, indicare, rispettivamente, la quota di reddito dominicale e agrario spettante sulla base del periodo e della percentuale di possesso.

Nel **rigo RD52** indicare l'importo complessivo dei redditi dominicale ed agrari dei terreni indicati nei **righi** da **RD1** a **RD51**.

Ai soggetti obbligati alla installazione del registratore di cassa dal 1° gennaio 1993 compete un credito di imposta da indicare nel **rigo RL4**, colonna 6, del Mod. 750/RL, pari al 40 per cento del prezzo unitario di acquisto (o del canone annuo di locazione pagato in ciascun periodo d'imposta) non eccedente i due milioni di lire.

Le ritenute operate a titolo di acconto sui contributi corrisposti dall'Unire quale incentivo all'allevamento (risultanti dalla certificazione del predetto ente) devono essere riportate al **rigo RL4**, colonna 3, del Mod. 750/RL.

Tali contributi tuttavia non vanno dichiarati quando sono percepiti da allevatori il cui reddito è determinato mediante tariffe catastali.

16

MOD. 750/RE - REDDITI DEI FABBRICATI

Il Mod. 750/RE deve essere compilato dalle società che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato.

ATTENZIONE
I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e per altri servizi, oggetto di proprietà condominiale cui è attribuibile un'autonoma rendita catastale devono essere dichiarati solo se la quota di reddito di propria spettanza, per ciascuna unità immobiliare, è di importo complessivamente superiore a lire 50.000. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarati:
- le costruzioni rurali, comprese quelle ad uso non abitativo, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base della vigente normativa non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono, comunque, considerate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 e A/8 nonché quelle aventi caratteristiche di lusso, al riguardo vedere in **Appendice** la voce "Costruzioni rurali";
- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte dirette, o delle Entrate ove istituito, entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, se non sono oggetto di locazione, e le loro pertinenze.

I redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero, devono essere dichiarati nel Mod. 750/RH.

Si ricorda che gli immobili relativi alle imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni non vanno dichiarati in questo modello. Per maggiori informazioni consultare in **Appendice** la voce "Immobili strumentali delle imprese".

ATTENZIONE
La rendita catastale dei fabbricati, a decorrere dall'anno 1997, deve essere rivalutata del 5 per cento.

Deve essere compilato un rigo per ogni unità immobiliare.
Nella **colonna 1**, indicare la rendita catastale rivalutata del 5 per cento.

Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta rivalutata del 5 per cento.

In caso di immobili inagibili o riconosciuti di interesse storico o artistico, vedere in **Appendice** le voci "Immobili inagibili" e "Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico".

Nella **colonna 2**, indicare il periodo di possesso espresso in giorni (365 se per tutto l'anno).

Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nella **colonna 3**, indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 per l'intero). Se la percentuale di possesso è variata nel corso dell'anno indicare la percentuale media di possesso.

La **colonna 4**, va utilizzata se il fabbricato è dato in locazione indicando l'85 per cento del canone di locazione (per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75 per cento del canone). L'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (compresa l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone). L'ammontare del canone va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. Nel caso in cui il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso.
Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa; quest'ultimo va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

Per il calcolo vedere in **Appendice** la voce "Canone di locazione - determinazione della quota proporzionale".

Nella **colonna 5**, vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi di utilizzo:
- **2** unità immobiliare tenuta a disposizione della società o associazione per la quale si applica l'aumento di un terzo (vedere in **Appendice** la voce "Unità immobiliari a disposizione");
- **3** unità immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o "patti in deroga");
- **4** unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone;
- **9** unità immobiliare che non rientra nei precedenti casi.

Nella **colonna 6**, vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi particolari:
- **1** *unità immobiliari distrutte o inagibili a seguito di eventi sismici*, ed escluse per legge da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato);
- **3** unità immobiliari inagibili per le quali è stata richiesta la revisione della rendita.

Nella **colonna 7**, va indicata la quota di reddito imponibile determinata con le modalità di seguito indicate.
Se la società è l'unica proprietaria per tutto l'anno, nella **colonna 7** indicare:
- l'importo di colonna 1, se il fabbricato non è locato o non è tenuto a disposizione (codice 9, nel campo "Utilizzo" di col. 5);
- *l'importo di colonna 1, maggiorato di un* terzo se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2, nel campo "Utilizzo" di col. 5);
- il maggiore tra l'importo di colonna 1 e quello di colonna 4, se il fabbricato è locato in assenza di regime legale di determinazione del canone (codice 3 nel campo "Utilizzo" di col. 5);
- l'importo di colonna 4, se il fabbricato è locato in regime legale di determinazione del canone (codice 4 nel campo "Utilizzo" di col. 5).

Se la società non è l'unica proprietaria o non ha posseduto il fabbricato per l'intero anno nella **colonna 7** va indicato il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso; in particolare:
- se il reddito del fabbricato è determinato in base alla rendita, quest'ultima, eventualmente maggiorata di un terzo, deve essere moltiplicata per il numero dei giorni e la percentuale di possesso (colonne 2 e 3) e divisa per 365;
- se il reddito del fabbricato è determinato in base al canone di locazione, quest'ultimo deve essere moltiplicato soltanto per la percentuale di possesso.

Nel **rigo RE52** *riportare il totale dei redditi dei* fabbricati indicati nei righi da **RE1** a **RE51.**

17 MOD. 750/RF - REDDITI DI CAPITALE

Il Mod. 750/RF deve essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi di capitale percepiti nel 1977 senza avere riguardo al momento in cui è sorto il diritto a percepirli.

ATTENZIONE
Concorrono alla formazione del reddito d'impresa e non costituiscono *redditi di capitale gli utili, gli interessi, le rendite e* gli altri proventi conseguiti da società esercenti attività commerciali.
Non devono essere dichiarati redditi di capitale assoggettati a ritenuta alla fonte titolo d'imposta oppure ad imposta sostitutiva.

I redditi prodotti all'estero, percepiti direttamente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte, devono esere indicati in questo quadro se sui redditi della stessa natura si applica in Italia la ritenuta a titolo di acconto.

Nei **righi da RF1 a RF4** devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di capitali e dagli enti, commerciali e non commerciali, aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività nonché quelli distribuiti da società estere (non residenti) di ogni tipo, ivi inclusi i proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie e le somme che, in forza di alcune convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vengono corrisposte, in relazione ai dividendi percepiti, a titolo di credito d'imposta (come previsto, ad esempio, dalle convenzioni stipulate con la Francia e con il Regno Unito) ovvero di maggiorazione di conguaglio (come previsto, ad esempio, dalle convenzioni stipulate con la Francia e con la Germania).
Costituiscono altresì utili le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir (riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, o con versamenti dei soci a fondo perduto in conto capitale, anche se tali riserve sono state imputate a capitale). Al riguardo si fa presente che ai sensi dell'art. 44, comma 3 del Tuir, il credito d'imposta sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 87, comma 1, del Tuir spetta solo per la parte degli utili proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse di quelle di cui all'art. 44, comma 1 del Tuir.

Ciò premesso, ai fini della compilazione del presente modello, indicare:
- nel **rigo RF1**, gli utili relativamente ai quali compete il *credito di imposta* nella misura di *nove sedicesimi*. Pertanto, in *colonna 1* vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite; in *colonna 2* l'ammontare del credito d'imposta; in *colonna 3* l'importo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta;
- nel **rigo RF2**, Gli utili relativamente ai quali *compete il credito d'imposta nella misura* del 25 per cento. Pertanto, in *colonna 1* vanno riportati gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite; in *colonna 2* l'ammontare del credito d'imposta; in *colonna 3* l'importo delle ritenute d'acconto operate dal sostituto d'imposta;
- nel **rigo RF3**, gli utili relativamente ai quali *non compete il credito d'imposta*. Pertanto, in *colonna 1* vanno indicati gli utili al lordo delle ritenute d'acconto subite; in *colonna 3* l'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta;
- nel **rigo RF4**, in *colonna 1*, gli utili conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per i quali non spetta il credito d'imposta; in *colonna 3* vanno indicate le ritenute d'acconto subite;
- nel **rigo RF5**, in *colonna 1*, gli interessi ed altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente; in *colonna 3* le ritenute d'acconto subite.
  Al riguardo si precisa che gli interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano *stabilite per iscritto, gli interessi si presumono* percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura non è stata determinata per iscritto, gli interessi si computano al saggio legale;
- nel **rigo RF6**, in *colonna 1*, le rendite perpetue, dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, ovvero imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.), nonché le prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.); in *colonna 3* le ritenute d'acconto subite;
- nel **rigo RF7**, in *colonna 1*, i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (ipoteche, pegni) assunte in favore di terzi; in *colonna 3* le ritenute d'acconto subite;
- nel **rigo RF8**, in *colonna 1*, gli utili, compreso la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e la somma o il valore normale dei *beni apportati, al lordo delle ritenute, derivanti* da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro. Trattandosi di reddito di capitale, l'associato non può dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante. Nello stesso rigo **RF8** vanno, altresì, indicati gli utili derivanti dai contratti di cui al primo comma dell'art. 2554 del codice civile e cioè gli utili derivanti sia da rapporti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite e sia dai rapporti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, *senza il corrispettivo di un determinato apporto*, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e la somma o il valore normale dei beni apportati. Atteso la natura di reddito di capitale sancita per gli altri rapporti di partecipazione agli utili ed alle

perdite testé considerati, l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa non può essere dedotta dal reddito del partecipante. Le ritenute subite vanno indicate in *colonna 3*;

- nel **rigo RF9**, in *colonna 1*, gli utili corrisposti ai mandanti e fiducianti ed ai loro aventi causa dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione; in *colonna 3* le ritenute d'acconto subite;
- nel **rigo RF10**, in *colonna 1*, gli altri interessi diversi da quelli sopra esaminati, non aventi natura compensativa, ed ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale percepito nel 1997. In questo rigo non vanno invece indicati gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento che costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. Tali redditi, pertanto, vanno indicati nei singoli modelli della presente dichiarazione Mod. 750 ove sono dichiarati i proventi di cui costituiscono accessorio. Per contro, nel caso in cui detti proventi non siano imponibili, per qualsiasi causa, gli interessi della specie devono essere dichiarati in questo rigo in quanto imponibili come redditi di capitale. In questo rigo va altresì dichiarato ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale, ivi inclusi i proventi derivanti dalle cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari ed i redditi conseguiti in dipendenza di operazioni di finanziamento in valori mobiliari sempreché si tratti di titoli relativamente ai quali è prevista la ritenuta alla fonte a titolo di acconto, nonché i redditi conseguiti in dipendenza di operazioni di riporto nei casi in cui la somma ricevuta al termine del contratto sia superiore a quella inizialmente impiegata. Per operazioni di finanziamento in valori mobiliari si intende il contratto di mutuo di valori mobiliari garantito, nonché ogni altro contratto che persegua le medesime finalità economiche, compreso quello di riporto, nonché le operazioni di pronti contro termine aventi ad oggetto valori mobiliari diversi dalle obbligazioni e titoli similari. Trattasi di operazioni nelle quali il corrispettivo a fronte della ottenuta disponibilità dei titoli, ove previsto, assume esclusivamente funzione di garanzia dell'operazione e rimane, pertanto, indisponibile per il soggetto datore dei titoli; in *colonna 3*, le ritenute d'acconto subite;
- nel **rigo RF11**, in *colonna 1*, i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale già considerati nelle precedenti voci, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi. Nella colonna 3 le ritenute d'acconto subite.

Nel **rigo RF12** vanno indicati i totali delle *colonne 1, 2 e 3* dei **righi da RF1 a RF11**. I totali delle *colonne 1, 2 e 3* devono essere riportati nel **rigo RL7** del Mod. 750/RL, rispettivamente nelle *colonne 2, 5 e 6*.

Il successivo riquadro è destinato alla determinazione dell'imponibile ai fini dell'imposta locale sui redditi (Ilor).
Tale imposta si applica solo ai redditi prodotti in Italia. Ne sono esclusi i redditi derivanti da partecipazioni a società ed enti, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per i quali spetta il credito di imposta. Pertanto, la determinazione dei redditi di capitale assoggettabili ad Ilor si effettua deducendo dall'ammontare complessivo dei redditi, così come riportato al **rigo RF13**, gli utili di cui ai **righi RF1 e RF2,** la quota parte degli utili del rigo RF3 non soggetta ad Ilor, nonché i redditi prodotti all'estero indicati nel **rigo RF15** (e cioè i redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti all'estero, tranne quelli corrisposti da loro stabili organizzazioni in Italia).
L'importo di **rigo RF17** deve essere riportato nel Mod. 750/RO, rigo RO4 colonna 1.

18 MOD. 750/RG - REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

Questo modello deve essere compilato dalle società o associazioni che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività e che partecipano in qualità di soci a società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate residenti.
I redditi (o le perdite) delle anzidette società o associazioni sono accertati unitariamente nei confronti delle stesse, le quali devono, pertanto, provvedere a dichiararli nel proprio Mod. 750, ma sono assoggettati all'imposta personale sul reddito in capo ai singoli soci o associati proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione agli utili, anche se questi non sono stati in tutto o in parte distribuiti.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del Tuir, le quote di partecipazione agli utili sono quelle risultanti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata che, qualora non sia mutata nel 1996 la compagine dei soci, deve essere di data anteriore all'inizio del periodo di imposta. Se le quote non risultano da detti atti si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. Di conseguenza, ciascuno dei soci, se società di persone o equiparata, deve dichiarare nel presente modello la quota del reddito (o della perdita) della società o associazione, risultante dalla dichiarazione di questa, che gli è proporzionalmente imputabile.
Si fa presente, altresì, che l'articolo 3, comma 40, della legge n. 662 del 1996, che disciplina il trattamento fiscale delle somme attribuite ai soci a seguito dello scioglimento agevolato delle società non operative, stabilisce che ai fini dell'applicazione dell'articolo 44, comma 3 del TUIR "le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 39 da parte della società al netto dell'imposta sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per i soci". In conseguenza di ciò, i soci della società non sono tenuti ad assoggettare ad imposizione le somme ad essi attribuite in dipendenza della liquidazione della società stessa.

ATTENZIONE
Il presente modello non va compilato nel caso in cui la partecipazione in società personale è stata assunta nell'esercizio di impresa commerciale in regime ordinario, ovvero il cui reddito è stato determinato ai sensi dell'art. 79 del Tuir, nel qual caso la corrispondente quota di reddito deve risultare nel Mod. 750/RA ovvero nel Mod. 750/RB come componente del reddito d'impresa.

Nel primo riquadro devono essere indicati, rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro sottostante, i dati relativi alla società partecipata e rilevabili dall'apposito prospetto rilasciato dalla stessa. In particolare, va indicato:

- nella **colonna 1**, il codice fiscale;
- la **colonna 2**, va barrata se la società risulta iscritta nell'apposito albo delle imprese artigiane;
- nella **colonna 3**, il codice di attività
- nella **colonna 4**, il codice 1, 2 o 3, come di seguito indicato:
  1 - se trattasi di società di persone ed assimilate esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria;
  2 - se trattasi di società semplice;
  3 - altre;
- nella **colonna 5**, il reddito totale della società o associazione, preceduto dal segno «—» in caso di perdita;
- nella **colonna 6**, deve essere barrata nel caso in cui la perdita, derivante dalla partecipazione in società, possa essere computate in diminuzione del reddito complessivo nei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo. Al riguardo, si ricorda, che il comma 1-bis dell'art. 102 del Tuir, che a seguito delle modifiche apportate dall'art. 8 del D.lgs. n. 358 del 1997 al comma 3 dell'art. 8 del Tuir stabilisce che le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta possono, con le modalità previste al comma 1, del medesimo art. 102, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo. La norma di cui trattasi si applica alle perdite formatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 novembre 1997 (data di entrata in vigore del D.lgs. n. 358 del 1997). (Vedere la voce "Disciplina delle operazioni di riorganizzazione delle attività produttive", paragrafo 6, relativo al Riporto delle perdite, contenuta nelle "Istruzioni comuni ai Modd. 750/RA, 750/RB e 750/RP.

Nel secondo riquadro va indicato, per ciascuna società cui si riferisce la partecipazione:
- nella **colonna 7**, l'ammontare della quota del reddito (o della perdita) della società o associazione imputabile alla società o associazione dichiarante;
- nella **colonna 8**, la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice considerate non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996. Detta quota deve essere indicata al netto delle agevolazioni o esenzioni spettanti alla società non operativa, così come risulta dal prospetto rilasciato dalla stessa società.

Tale colonna deve essere compilata solo nel caso in cui la quota di reddito attribuita, indicata nella colonna 7, sia pari o superiore a detta quota di reddito "minimo":
- nella **colonna 9**, l'ammontare della quota delle ritenute d'acconto subite dalla società o associazione imputabile alla società o associazione dichiarante;
- nella **colonna 10**, la quota del credito d'imposta sugli utili spettante alla società o associazione dichiarante, nonché il credito d'imposta spettante ai soci delle società di persone risultante dalla trasformazione di società soggette ad Irpeg, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987, in relazione ai fondi e alle riserve costituiti prima della trasformazione stessa;
- nella **colonna 11**, l'ammontare della quota degli altri crediti d'imposta, tra i quali:
  - il credito d'imposta per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, dei registratori di cassa;
    Si ricorda che l'art. 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, limita il riconoscimento di tale credito d'imposta ai soli soggetti per i quali in base all'art. 12, comma 4, legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'obbligo di installare gli apparecchi misuratori e sorto a partire dal 1° gennaio 1993;
  - il credito d'imposta previsto dagli artt. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990 e 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991 nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione venga attribuito ai soci.

Nel **rigo RG15** va indicato l'importo complessivo delle quote di reddito derivanti dalle partecipazioni in società di persone e assimilate esercenti attività d'impresa, siano esse in regime di contabilità semplificata che ordinario, al netto delle perdite derivanti da partecipazione in società dello stesso tipo in contabilità ordinaria.
Se tale importo è di segno negativo lo stesso, se non utilizzato per compensare il reddito derivante dal Mod. 750/RJ, va riportato nel **rigo RL12**, colonna 1, del Mod. 750/RL. In tal caso nel rigo RG15 va indicato "0".
Le quote eccedenti relative alle perdite derivanti dalle partecipazioni in società di persone riportabili senza limiti di tempo devono essere indicati al rigo RL12, col. 2.

Nel **rigo RG16** va indicato il reddito (o la perdita, preceduto dal segno "–") derivante dalla partecipazione in società semplice (codice 2) al netto delle perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone e assimilate esercenti imprese commerciali in contabilità semplificata (codice 3).

Nel **rigo RG17** va indicata la somma algebrica dei **righi RG15** e **RG16**.

Tale somma va riportata, nel **rigo RL8, colonna 2**, del Mod. 750/750/RL.

> **ATTENZIONE**
> Se la società non possiede perdite di partecipazione in contabilità ordinaria sommare gli importi indicati nei righi da RG1 a RG13, colonna 7, e riportare il totale nel rigo RG17.

Nel rigo RG18 va indicato il credito d'imposta risultante dalla regolarizzazione delle situazioni patrimoniali di cui all'art. 2, comma 141, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

19 MOD. 750/ RH - REDDITI DIVERSI

GENERALITÀ

In questo modello le società semplici e i soggetti equiparati dichiarano i "redditi diversi", previsti nel Titolo I, capo VII, del Tuir.
Nell'esposizione dei singoli dati devono essere indicati dapprima i corrispettivi lordi percepiti, compresi gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento relativi a tali corrispettivi e successivamente le spese relative agli stessi. I corrispettivi e i proventi da dichiarare nel presente Modello vanno calcolati per cassa e cioè con riferimento alle somme effettivamente percepite nel 1997; nel caso, quindi, di riscossione dei corrispettivi in forma parziale (per dilazione di pagamento o rateazioni) vanno dichiarati, nel periodo d'imposta, solo gli importi effettivamente riscossi, rimandando ai successivi periodi la dichiarazione dei restanti importi.

> **ATTENZIONE**
> Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non possono essere dedotte dai rispettivi clienti. Le fatture o gli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni devono recare l'indicazione che il corrispettivo è indeducibile. Per le società personali ed equiparate in regime fiscale sostitutivo, l'imposta sostitutiva è dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante e il relativo versamento deve essere effettuato cumulativamente dalla società o associazione.

Nel campo in alto a destra del modello deve essere indicato il codice fiscale delle società o associazioni.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI

Nel **rigo RH1**, indicare i corrispettivi lordi, al netto dell'Invim, percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o della esecuzione di opere intese a rendere i terreni stessi edificabili. Per quanto concerne la nozione tecnica di "lottizzazione" vedere in **Appendice** la relativa voce.

Nel **rigo RH2**, indicare i corrispettivi lordi, al netto dell'Invim, percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione o donazione.

Nel **rigo RH3**, indicare i corrispettivi lordi percepiti nell'anno per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali poste in essere prima del 28 gennaio 1991. Per quelle poste in essere in data successiva va utilizzato il Mod. 750/RU.

Nel **rigo RH4**, indicare l'intero ammontare, senza alcuna deduzione di spese, dei redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli. Questi redditi non beneficiano di alcuna deduzione di spese.

Nel **rigo RH5**, indicare i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, riportando l'ammontare netto assoggettato ad imposta sul reddito nello Stato estero per il 1997 o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano.
Se lo Stato estero non assoggetta ad imposizione l'immobile e il contribuente non ha percepito alcun reddito, il **rigo RH5** non deve essere compilato.
Se lo Stato estero tassa gli immobili mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo o in base a criteri similari, indicare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 15 del Tuir.
Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l'ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.
Se tale reddito è soggetto ad imposta nello Stato estero, indicare l'ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese; in tale caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Nel **rigo RH6**, indicare i proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili.

Nel **rigo RH7**, indicare gli altri proventi relativi ad attività non comprese nei righi precedenti.

Nel **rigo RH8**, indicare la somma degli importi da rigo **RH1** a rigo **RH7**.

ATTENZIONE
Le spese e gli oneri da indicare nei righi da **RH9** a **RH13** non possono in ogni caso superare i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ogni corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite.

Per quanto riguarda le spese da indicare nei **righi RH9** (vendita di terreni ed edifici a seguito di lottizzazione o di opere finalizzate a rendere edificabili i terreni stessi) e **RH10** (rivendita di beni immobili nel quinquennio) si precisa che esse sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo di acquisto il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza.
Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale *in occasione della* dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.
Le spese di cui al **rigo RH11** (cessioni di partecipazioni sociali) sono costituite dal relativo prezzo d'acquisto.

Nei **righi RH12** e **RH13**, vanno indicate le spese specificatamente inerenti alle attività di cui ai righi **RH6** e **RH7**.

ATTENZIONE
Il contribuente è tenuto a compilare ed a conservare un apposito prospetto indicante distintamente per ciascuno dei redditi di cui ai righi **RH1**, **RH2**, **RH3**, **RH6**, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio tributario competente, su richiesta di quest'ultimo.

Nel **rigo RH14**, indicare la somma delle deduzioni di cui ai righi da **RH9** a **RH13**.
Nel **rigo RH15**, indicare l'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare lordo dei redditi (**rigo RH8**) e il totale dei costi e oneri (**rigo RH14**), che deve essere riportato al rigo RL9, colonna 2, del Mod. 750/L.

■ DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'ILOR

Nel **rigo RH16**, indicare il totale dei redditi imponibili ai fini dell'Ilor, da riportare nel rigo RO5, colonna 1, del Mod. 750/RO.
A tal fine sottrarre dagli importi di cui ai **righi RH1, RH2, RH3 e RH6** *i corrispondenti oneri* e spese di cui ai **righi RH9, RH10, RH11** e **RH12**, nonché i redditi esclusi dall'Ilor quali, ad esempio, quelli relativi ai beni immobili situati all'estero e i redditi dei fabbricati facenti parte delle aziende date in affitto.

ATTENZIONE
Non vanno *dichiarati in questo quadro* i corrispettivi ed i proventi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa delle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.

20

MOD. 750/RI - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA, AD IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA E PROVENTI DI FONTE ESTERA

In questo modello vanno indicati i redditi che devono essere attribuiti ai soci **di società semplici e agli** associati **in associazioni ad esse equiparate** distintamente da **quelli** assoggettati a tassazione **ordinaria, nonché alcuni redditi per i quali l'obbligo di versamento ricade direttamente sulla società semplice od associazione ad essa equiparata e non si trasferisce ai singoli soci o associati.**
Tali modalità di tassazione non sono *consentite alle società in nome collettivo o in accomandita* semplice ed equiparate.

Premesso quanto sopra, devono essere riportati in questo quadro i seguenti redditi:

- redditi a tassazione separata indicati nell'art. 16, comma 1, alle lettere da *a)* a *f)* e da *g)*-bis) a *n*-bis), del Tuir. Per tali redditi il singolo socio o associato all'atto della presentazione della propria dichiarazione, in base all'art. 16, comma 3°, del Tuir, può non avvalersi della suddetta modalità di tassazione optando per la tassazione ordinaria nel Mod. 750/RM del modello UNICO 98;
- le plusvalenze, di cui all'art. 81, lettera *c)-ter* del Tuir, realizzate mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione separata nella misura della ritenuta a titolo di imposta del 12,5 per cento prevista dall'art. 67 del D.L. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427. Il socio o associato ha la facoltà di non avvalersi, all'atto della presentazione della propria dichiarazione della tassazione separata optando per la tassazione ordinaria nel Mod. 750/RM del modello UNICO 98. In tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero;
- redditi di capitale soggetti in Italia a ritenuta a titolo d'imposta corrisposti da soggetti non residenti, senza intervento di *intermediari residenti ovvero quando tale intervento* non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte. Su tali redditi si rende applicabile l'imposta sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. Il socio o associato ha la facoltà di non avvalersi, all'atto della presentazione della propria dichiarazione, del regime di imposizione sostitutiva, optando per la tassazione ordinaria nel Quadro RM del modello UNICO 98. In tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.
Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nonché con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992 (art. 16-bis del Tuir introdotto dall'art. 21, comma 1, della L. 27 dicembre 1997, n. 449);
- proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari effettuati da taluni soggetti a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti non assoggettati al prelievo alla fonte. Su tali redditi l'art. 7, commi da 1 a 4, della L. n. 425 del 1996 ha introdotto l'obbligo di un prelievo pari al 20 per cento degli stessi; qualora il deposito sia effettuato presso soggetti non residenti e non vi sia l'intervento di un soggetto *obbligato ad effettuare il prelievo alla fonte*, il soggetto depositante è tenuto alla dichiarazione dei proventi ed al versamento del 20 per cento degli importi maturati nel periodo di imposta. Detto obbligo non sussiste nel caso in cui il contribuente acquisisca dal depositario non residente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, una certificazione, nella forma ritenuta giuridicamente autentica nel Paese di residenza del depositario stesso, attestante che il deposito non è finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti a imprese residenti, ivi comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Tale documentazione deve essere conservata fino al 31 dicembre **2003** ed esibita o trasmessa su richiesta dell'Amministrazione finanziaria.
Per questa categoria di redditi l'obbligo del versamento ricade sulla società e non sui singoli soci o associati. Di conseguenza tali proventi non devono essere riportati nel Mod. 750/L e non devono essere considerati nel prospetto da rilasciare ai soci o associati;
- interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, ai quali non è stata applicata dal soggetto erogante l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 2 del medesimo decreto legislativo.

Per questa categoria di redditi l'obbligo del versamento, ai sensi dell'art. 4 del citato D.Lgs. n. 239/96, ricade sulla società e non sui singoli soci o associati. Di conseguenza tali proventi non devono essere riportati nel Mod. 750/RL e non devono essere considerati nel prospetto da rilasciare ai soci o associati.

Acconto d'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata

Si ricorda che l'art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al 20 per cento dei redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16 del Tuir, nonché dell'art. 7, comma 3, del medesimo testo unico, da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte.
Il versamento del predetto acconto del 20 per cento è dovuto, dai soci o associati, con riferimento, ad esempio, ai seguenti redditi, ove non soggetti a ritenuta alla fonte:

- plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
- indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
- indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
- redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società di persone nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;
- somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti;
- i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere *a)*, *f)* e *g)* del comma 1 dell'art 41 del Tuir, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte, a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.

■ RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale.
Il quadro si articola in 4 sezioni in funzione della indicazione dei dati necessari per la tassazione dei redditi ivi considerati.

Nella **Sezione I** vanno indicati i redditi, le indennità e le plusvalenze di seguito elencate:

a) indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche;
b) indennità percepite per le cessazioni da funzioni notarili;
c) indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi del settimo comma dell'art. 4 della L. 23 marzo 1981, n. 91, se non rientrati tra le indennità indicate alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 16 del Tuir;
d) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Al riguardo si precisa che per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria s'intendono quelli classificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e che la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni. Le predette plusvalenze vanno determinate secondo i criteri di cui agli ultimi due periodi dell'art. 82, comma 2, del Tuir. Al riguardo vedere in **Appendice** la voce "Calcolo delle plusvalenze";
e) le plusvalenze e le altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8 della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. Si ricorda che la compilazione di questo modello interessa quei contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ed intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari, scomputando conseguentemente la predetta ritenuta, che, in tal caso, si considera a titolo di acconto. Ai fini della individuazione delle singole fattispecie produttive delle plusvalenze in questione si veda, in **Appendice** la voce "Indennità di esproprio";
f) le indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione ed indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
g) le indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
h) i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 del Tuir, nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale, o agli eredi in caso di morte del socio, e i redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione, è superiore a cinque anni;
i) i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere *a)*, *b)*, *f)* e *g)* del comma 1 dell'art. 41 del Tuir, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.

Ciò premesso, ai fini della compilazione di questa Sezione nei **righi da RI1** a **RI6** dovrà essere indicato:

- nella **colonna 1**, il tipo di reddito, indicandolo con la lettera con la quale i redditi, le plusvalenze e le indennità suddetti sono stati contraddistinti nella elencazione sopra riportata;
- nella **colonna 2**, limitatamente ai redditi di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)*, *f)*, *g)*, *h)* ed *i)* l'anno di insorgenza del diritto a percepirli;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, dell'indennità o della plusvalenza;
- nella **colonna 4**, l'importo della ritenuta d'acconto subita;
- nella **colonna 5**, barrare la casella qualora vengano dichiarati redditi non assoggettabili all'Ilor (ad esempio, quelli indicati alla lettera *h)* e alcuni di quelli indicati alla lettera *g)*.

Nella **Sezione II** vanno indicate le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte e di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti e che nell'anno **1997** sono state oggetto di sgravio, rimborso o comunque di restituzione da parte degli uffici finanziari o di terzi.

Ciò premesso, indicare:

- nel **rigo RI7**: nella **colonna 1**, l'anno in cui si è fruito della detrazione dall'imposta; nella **colonna 2**, le somme percepite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta; si precisa che va indicato l'importo dell'onere rimborsato e non l'ammontare della detrazione;
- nel **rigo RI8**, le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo.

Nella **Sezione III** vanno indicati i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, di riduzione del capitale o di liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni.

Ciò premesso, nei **righi RI9 e RI10**, indicare:

- nella **colonna 1**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, per i redditi conseguiti in sede di liquidazione, anche concorsuale, l'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione;
- nella **colonna 2**, l'ammontare delle somme attribuite o del valore normale dei beni assegnati;

- nella **colonna 3**, la quota di reddito da assoggettare ad Ilor, cioè quella per la quale non spetta il credito d'imposta;
- nella **colonna 4**, l'importo della ritenuta d'acconto subita;
- nella **colonna 5**, l'ammontare del credito d'imposta sui dividendi.

Nella **Sezione IV**, nei **righi RI11 e RI12**, vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi dai dividendi che vanno dichiarati nel Mod. 750/RF, percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione sostitutiva nella misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura.
Il socio o associato ha la facoltà di non avvalersi , all'atto della presentazione della propria dichiarazione dei redditi, del regime di imposizione sostitutiva optando per la tassazione ordinaria nel Mod. 750/RM del modello UNICO 98. In tal caso, compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.
In merito all'individuazione dei redditi da indicare in questa Sezione vedere in **Appendice** la voce "Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva".
Ciò premesso nel **rigo RI11 e RI12** indicare:

- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione riportata nella voce di **Appendice** "Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva ";
- nella **colonna 2**, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, da indicare al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto qualora il contribuente opti per la tassazione ordinaria barrando l'apposita casella di colonna 6 della Sezione VIII del quadro RM del modello UNICO 98;
- nella **colonna 4**, l'aliquota applicabile.

Nella stessa Sezione, nel **rigo RI13**, vanno altresì indicate le plusvalenze, di cui all'art. 81, lettera c-ter del Tuir, realizzate mediante cessione a termine di valute estere derivanti da operazioni con soggetti non residenti. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione separata nella misura della ritenuta a titolo di imposta del 12,5 per cento. Il socio o associato ha la facoltà di non avvalersi, all'atto della presentazione della propria dichiarazione dei redditi della tassazione separata optando per la tassazione ordinaria nel **Mod. 750/RM** del modello **UNICO 98**. In tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Ciò premesso nel **rigo RI13** indicare:

- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero del cessionario non residente;
- nella **colonna 2**, l'ammontare delle plusvalenze.

Nel riquadro **Redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva**, nei **righi RI14 e RI15**, vanno indicati gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, ai quali non è stata applicata dal soggetto erogante l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 2 del citato D.Lgs. Per tali redditi non è ammessa l'opzione per la tassazione ordinaria.

Ciò premesso nel **rigo RI14 e RI15** indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare dei redditi non assoggettati ad imposta sostitutiva;
- nella **colonna 2**, l'aliquota applicabile;
- nella **colonna 3**, l'imposta sostitutiva dovuta.

Nel **rigo RI16**, indicare la somma degli importi risultanti in colonna 3 dei righi RI14 e RI15.
Si fa presente che il pagamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato, nei termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi, utilizzando il codice-tributo "1240 - imposta sostitutiva su interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art, 2, comma 4, del D.Lgs. n. 239/96".

Nel riquadro **Proventi derivanti da depositi in garanzia** vanno indicati, i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari, costituiti fuori dal territorio dello Stato, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari. Su detti proventi è dovuta la somma del 20 per cento, anche nel caso in cui gli stessi siano esenti e indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo per essi previsto. Tale somma deve essere versata nei termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi. In particolare, deve essere utilizzato il codice tributo "1245 - proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti - art. 7, commi 1 e 2, D.L. n. 323/1996".

Pertanto, nel **rigo RI17**, indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare dei proventi derivanti dai depositi a garanzia;
- nella **colonna 2**, la somma dovuta. .

La somma dei redditi indicati nella colonna 3 della Sezione I, nella colonna 2 della Sezione III, nella colonna 3 dei righi RI11 e RI12, della sezione IV, nella colonna 2 del rigo RI13 della stessa sezione e delle somme indicate nella Sezione II, va riportata nel **rigo RL13, colonna 1** del **Mod. 750/RL**.
La somma delle ritenute indicate nella colonna 4 della Sezione I e nella colonna 4 della Sezione III, va riportata nel **rigo RL13, colonna 2** del **Mod. 750/RL**.
L'importo del credito di imposta indicato nella colonna 5 della Sezione III va riportato nel **rigo RL13, colonna** 4 del **Mod. 750/RL**.
Nel **rigo RI18**, va indicata la somma dei redditi delle Sezioni precedenti da assoggettare all'Ilor, con esclusione dei redditi di fonte estera, e da riportare nel **Mod. 750/RO, rigo RO6, colonna 1**.

21

MOD. 750/RJ - REDDITI DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI

Questo modello va compilato dalle società di persone e dai soggetti equiparati, **ad esclusione delle società in nome collettivo e in accomandita semplice**, per la dichiarazione del reddito derivante dall'attività di allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lett. *b)* del comma 2 dell'art.29, qualora detto reddito sia determinato ai sensi dell'art.78 del Tuir.
Si ricorda che a seguito della modifica della lett. c), comma 2, dell'art. 51 del Tuir, operata dall'art 3, comma 4, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996, sono redditi d'impresa i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 29, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

ATTENZIONE
I redditi derivanti dalle nuove attività per le quali è stato chiesto di fruire del regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, non rilevano ai fini dell'Ilor dovuta dalla società e delle imposte personali dei singoli soci e, pertanto, non devono essere dichiarati. Si può fruire del regime agevolato purché tutti i soci della società si trovino nelle condizioni indicate dalla legge. Per le società personali ed equiparate in regime fiscale sostitutivo, l'imposta sostitutiva è dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante; il relativo versamento deve essere effettuato cumulativamente dalla società.

In base all'art. 78 del TUIR il reddito di allevamento di animali relativo alla parte eccedente il limite dell'art. 29, concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi. Il valore medio e il coefficente sopraindicati, sono stabiliti con decreto 18 marzo 1998 del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole.
Al riguardo, con riferimento al biennio 1997 e 1998, è stato stabilito:

- il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
- il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.

Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza va effettuato sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al predetto decreto e riportate nelle istruzioni relative al presente modello, che riguardano, rispettivamente, la suddivisione dei terreni in fasce di qualità, la po-

tenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili e i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 29 del Tuir, sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite.

La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir, si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento, ad esclusione di quelle elencate nelle lettere a) e b) dell'art. 87 del Tuir **e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice,** purché in possesso dei seguenti requisiti:

- che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto;
- che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al citato **decreto dirigenziale**.

Il reddito delle attività di allevamento che non rispondono alle sopra richiamate condizioni deve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del Tuir e deve formare oggetto di dichiarazione negli appositi modelli relativi al reddito di impresa.

Va infine precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 non è esclusivo in quanto l'impresa di allevamento può determinare il reddito relativo all'attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 29 secondo il regime di determinazione che le è proprio. Tale facoltà va esercitata in sede di dichiarazione, determinando il reddito nel modello 750/RA oppure 750/RB, senza utilizzare il presente modello 750/RJ.

Schema per la determinazione del reddito agrario complessivo normalizzato e del numero dei capi ridotto all'unità di misura

Al fine di poter calcolare i valori da indicare nei righi **RJ1** 1 e **RJ2** del presente modello è stato predisposto l'allegato schema di calcolo (Tab. I), , che consente di determinare il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia ed il numero dei capi ridotto all'unità di misura.

In particolare, nel predetto schema di calcolo, che non va allegato al modello di dichiarazione, vanno indicati:

- nella Sezione I, i redditi agrari distinti per fasce di qualità. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A);

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3 comma 50 della legge n. 662 del 1996 ai fini delle determinazioni del reddito delle imposte sui redditi, i redditi agrari sono rivalutati del 70%.

- nella Sezione II, il numero di capi allevati per ciascuna specie. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all'unità di misura assunto come base, costituito dai piccioni, quaglie e altri volatili (totale B). Tale valore deve essere riportato al rigo **RJ1** 1 del presente modello.

Determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir

Nel **rigo RJ1**, deve essere riportato il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della Sezione II, contenuto nelle istruzioni al presente modello;

Nel **rigo RJ2**, deve essere indicato il risultato derivante dalla seguente operazione: totale del reddito agrario (risultante dal totale A della Sezione I, contenuta nelle istruzioni al presente modello), moltiplicato per il coefficiente *219,08* e diviso per 100.000. Tale risultato costituisce il numero di capi allevabili entro il limite previsto dall'art. 29;

Nel **rigo RJ3**, deve essere indicato il numero dei capi eccedenti, espresso in termini di unità base di allevamento, ottenuto dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata, risultante da rigo RJ1, e quello dei capi allevabili di cui al rigo RJ2;

Nel **rigo RJ4**, deve essere indicato il risultato derivante dalla moltiplicazione del valore indicato al rigo RJ3 e il coefficiente **113,34** Tale coefficiente, si ricorda, si ottiene moltiplicando il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente nella specie base (pari a **56,67**) per il coefficiente di maggiorazione (pari a 2) previsto dal decreto dirigenziale 18 marzo 1998.

Nel **rigo RJ5** va indicato l'importo della sopravvenienza attiva derivante dalla rideterminazione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89 della L. n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 convertito dalla L. n. 489 del 1994 e dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, qualora i beni oggetto dell'investimento agevolato, ai sensi del predetto art. 3 del DL 357, sono stati ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono stati realizzati.

Nel **rigo RJ6** va indicata **la somma tra l'importo di rigo RJ4 e quello di rigo RJ5.**

Nel rigo **RJ7** va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da Mod. 750/RG) fino a concorrenza dell'importo di rigo RJ6; l'eventuale eccedenza di queste ultime perdite va riportata nel **rigo RL12** del Mod. 750/RL.

L'importo di **rigo RJ8**, risultante dalla differenza tra i righi RJ6 e RJ7, va riportato nel **rigo RL5**, colonna 2, del Mod. 750/RL.

Ai fini della determinazione della sopravvenienza attiva indicata nel rigo RJ5 si rinvia agli appositi riquadri contenuti nel Mod. 750/RP.

Si fa presente che nel caso in cui ricorrono le condizioni di esclusione dall'Ilor di cui all'art. 115, comma 2, lettera e-bis), il contribuente dovrà barrare l'apposita casella posta nel riquadro relativo alla determinazione del reddito ai fini Ilor. Per maggiori informazioni al riguardo consultare in appendice la voce "Redditi d'impresa esclusi dall'Ilor".

Al di fuori delle ipotesi di esclusione dall'Ilor, si precisa, ai fini della determinazione dell'imponibile Ilor, che il reddito di allevamento risultante dal **rigo RJ6**, va indicato nel **rigo RJ9** dal quale si deducono i redditi esenti ai fini dell'Ilor indicati nel **rigo RJ10** per i quali deve essere compilato l'apposito prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali posto nel **Mod. 750/RP**.

Nel **rigo RJ11** va indicato il reddito netto risultante dalla suddetta differenza che va riportato nel **Mod. 750/R0, rigo R03, colonna 1**.

22 MOD. 750/RL - REDDITI DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

In questo quadro, nella **colonna 2 dei righi da RL1 ad RL9,** vanno indicati i redditi (o le perdite) dichiarati dalle società o associazioni tra artisti e professionisti nei singoli modelli contrassegnati dalle lettere da RA ad RH **nonché da quello contrassegnato dalla lettera RJ**.

Nel rigo RL1, colonna 2, indicare l'importo del reddito di impresa in contabilità ordinaria, mentre nel rigo RL1, colonna 1, indicare l'importo del reddito (già compreso nel rigo RL1, colonna 2) assoggettabile ad aliquota agevolata DIT (ossia importo di rigo RR14 del Mod. 750/RR).

Riservato alle "Società non operative"

Le società in nome collettivo e in accomandita semplice che sono considerate non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'art. 3, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che dichiarano nel rigo **RL1, colonna 2,** ovvero nel rigo **RL2, colonna 2,** aumentato dell'importo di rigo RL10, un reddito che, pur aumentato degli importi che non concorrono a formare il reddito per effetto di specifiche disposizioni agevolative, è inferiore al reddito imponibile minimo (rigo **RO24, colonna 5,** del "prospetto per la verifica della determinazione del reddito imponibile minimo delle società non operative" collocato nella seconda pagina del modello base) sono soggette, ai sensi del comma 4 del citato art. 30, alla determinazione induttiva del reddito anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, fermo restando la possibilità di fornire la prova contraria.

Al fine di evitare l'accertamento induttivo di cui al menzionato comma 4, la società può in ogni caso adeguare l'importo di rigo RL1 o RL2 al predetto reddito imponibile minimo.

Con riguardo ai redditi dominicale e agrario, determinati nel MOD. 750/RD, si fa presente che essi devono essere cumulativamente indicati nel **rigo RL4** «Reddito dei terreni».

In relazione a ciascun tipo di reddito vanno indicati:
- nella **colonna 3**, le ritenute d'acconto subite;
- nella **colonna 4**, le imposte pagate all'estero.
- nella **colonna 5**, il credito d'imposta sui dividendi (vedere in **Appendice la voce** "Crediti d'imposta").
- nella **colonna 6** vanno indicati gli altri crediti di imposta (**vedere in Appendice** la voce Crediti d'imposta"), tra i quali:
- il credito d'imposta per l'acquisto o l'acquisizione in locazione finanziaria dei registratori di cassa;
- il credito d'imposta spettante ai soci ai sensi dell'art. 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991 e dell'art. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione sia stato attribuito ai soci;
- il credito d'imposta spettante ai soci ai sensi dell'art. 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel caso in cui la riserva da regolarizzazione sia stata attribuita ai soci.

Nel **rigo RL10** le società di persone che derivano da una operazione di trasformazione da una società soggetta all'IRPEG, effettuata nel **1997**, e che compilano il modello 750/RB, devono indicare l'ammontare delle riserve o fondi di cui all'art. 122, comma 4 del Tuir, costituiti prima della trasformazione - con esclusione di quelle di cui all'art. 44, comma 1, dello stesso Tuir - in quanto non ricostituite in bilancio. In tale rigo, inoltre, devono essere indicate le predette riserve delle società di persone derivanti da una trasformazione da una società soggetta all'Irpeg, effettuata in anni precedenti al **1997**, che nel presente periodo di imposta hanno variato il regime di determinazione del reddito passando da quello "ordinario" a quello di cui all'art. 79 (contabilità cosidetta "semplificata").

Nel **rigo RL11** vanno indicate le somme riferibili a ciascuna colonna dei righi da RL1 a RL10.

Riservato alle società semplici e ai soggetti equiparati.
I successivi righi RL12 e RL13, e quelli da rigo RL15 e RL21 sono riservati esclusivamente alle società semplici e ai soggetti equiparati.

Nel **rigo RL12** va indicato l'importo delle perdite di impresa in contabilità ordinaria (derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice non compensate con i redditi derivanti da partecipazione in altre società commerciali, anche se determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir.
Dette perdite, che, ai sensi dell'art. 8 del Tuir, non possono essere computate in diminuzione dei redditi diversi da quelli derivanti dall'esercizio di imprese commerciali, vanno attribuite ai soci, unitamente al totale dei redditi indicati nel rigo RL11 anch'essi imputati ai soci.
Vanno indicate nella casella 1 le perdite, da attribuire ai soci, che possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto. Nella casella 2 vanno, invece, indicate le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta che possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo. Al riguardo, si ricorda che il comma 1-bis dell'art. 102 del Tuir, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 8 del D.Lgs. n. 358 del 1997 al

TAB I - SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO COMPLESSIVO NORMALIZZATO E DEL NUMERO DEI CAPI RIDOTTO ALL'UNITÀ DI MISURA

SEZ. I - Determinazione del reddito agrario normalizzato alla fascia base (*)

(*) I redditi della Sezione I non vanno arrotondati.
(**) Vanno riportati in questo colonna i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti o condotti in affitto

Fasce qualità	Reddito agrario (**) 1	Coefficienti di normalizzazione	Reddito agrario normalizzato 2	Fasce qualità	Reddito agrario (**) 3	Coefficienti di normalizzazione	Reddito agrario normalizzato 4
I		56,389		IV		13,426	
II		32,222		V		11,934	
III		37,593		VI		1,000	
				Totale A reddito agrario normalizzato (sommare gli importi delle colonne 2 e 4)			

Sez. II - Determinazione del numero di animali normalizzato alla specie base

(***) Per le specie pesci, crostacei, molluschi e lumache l'unità di allevamento è riferita al quintale; per gli alveari alla famiglia.

Specie animale	Numero capi allevati 1	Coefficiente di normaliz.	Numero capi normalizzati 2	Specie animale	Numero capi allevati 3	Coefficiente di normaliz.	Numero capi normalizzati 4
Bovini e bufalini da riproduzione		1.750,000				riporto	
Vitelloni		1.050,000					
Manze		600,000		Starne, pernici, coturnici		3,000	
Vitelli		250,000		Piccioni, quaglie da riproduzione		9,500	
Suini da riproduzione		700,000		Piccioni, quaglie e altri volatili		1,000	
Suinetti		20,000		Conigli e porcellini d'India da riprod.		21,500	
Suini leggeri da macello		200,000		Conigli e porcellini d'India		3,375	
Suini pesanti da macello		300,000		Lepri, visoni, nutrie e cincillà		25,000	
Polli e fagiani da riproduzione		29,500		Volpi		115,000	
Galline ovaiole		18,500		Ovini e caprini da riproduzione		230,000	
Polli da allevamento e fagiani		3,500		Agnelloni e caprini da carne		38,500	
Polli da carne		2,375		Pesci, crostacei e molluschi da riprod. q.li (***)		320,000	
Galletto		1,000		Pesci, crostacei e molluschi da cons. q.li (***)		200,000	
Tacchini da riproduzione		48,000		Cinghiali e cervi		250,000	
Tacchini da carne leggeri		8,500		Daini, caprioli e mufloni		125,000	
Tacchini da carne pesanti		15,000		Equini da riproduzione		1.300,000	
Anatre e oche da riproduzione		32,000		Puledri		500,000	
Anatre, oche, capponi		10,000		Alveari (famiglie) (***)		200,000	
Faraone da riproduzione		14,500		Lumache consum. q.li (***)		200,000	
Faraone		3,000		Struzzi da riproduzione		175,000	
Starne, pernici, coturnici da riprod.		9,500		Struzzi da carne		125,000	
Totale parziale (riportare a col. 4)				Totale B numero dei capi normalizzati (riportare al rigo RJ1 del Mod. 750/RJ)			

comma 3 dell'art. 8 del Tuir, trova applicazione anche nei riguardi dei soggetti destinatari di quest'ultima disposizione e stabilisce che le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta possono, con le modalità previste al comma 1, del medesimo art. 102, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo. La norma di cui trattasi si applica alle perdite formatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 novembre 1997 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 358 del 1997). (Vedere la voce "Il riporto delle perdite" nella sezione seconda delle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e quelle derivanti dall'attuazione delle deleghe in materia tributaria").

Nel **rigo RL13** vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata dichiarati nel Mod. 750/RI.

Nel **rigo RL14** va indicato l'ammontare del credito d'imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuiti da società "figlie" residenti in un Paese della UE, cui si applica la disciplina dell'art. 96-bis, comma 4, del Tuir.

Nella sezione I, nei righi da **RL15** a **RL21**, vanno *distintamente indicati* gli *oneri, sostenuti* direttamente dalla società (nonché la quota parte dei predetti oneri sostenuti dalle società semplici ed equiparate alle quali la società semplice dichiarante partecipa) deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci e gli oneri per i quali spetta ai soci stessi una detrazione d'imposta pari al 22 per cento.
In particolare, nei righi da **RL15** a **RL17**, vanno indicati i seguenti oneri deducibili sostenuti dalla società:
- la quota costante dell'Invim decennale di cui all'art. 3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 643;
- la quota spettante alla società dichiarante dell'Invim decennale pagata dalle società semplici ed equiparate cui la stessa partecipa;
- i seguenti altri oneri di cui all'art. 10, comma 3, del Tuir:
- le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- i contributi destinati ai paesi in via di sviluppo;
- le indennità per perdita di avviamento corrisposte per legge al conduttore in caso di cessazione della locazione degli immobili urbani adibiti ad usi diversi da quelli di abitazione.

L'importo complessivo dei predetti oneri deducibili va indicato nel rigo **RL18**.

Nella sezione II, nei righi **RL19** e **RL20** vanno indicati:

- i seguenti oneri di cui all'art. 13-bis, comma 3, del Tuir, sostenuti dalle società:
- gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie. Indipendentemente dalla data di stipula del mutuo la detrazione spetta nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
- gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati in dipendenza di mutui ipotecari su immobili, stipulati anteriormente al 1° gennaio 1993, nel limite di lire 4 milioni;
- le spese sostenute obbligatoriamente per la manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico nella misura effettivamente rimasta a carico della società;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività relative a beni soggetti a regime vincolistico;
- le erogazioni liberali in denaro, effettuate a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nel settore dello spettacolo;
- le erogazioni liberali in denaro, effettuate a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per le quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n.367;
- gli oneri di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, sostenuti dalle società, in particolare:
- gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici situati nel territorio dello Stato; la detrazione spetta su un importo massimo di lire 5.000.000;
- la quota degli oneri sopraindicati sostenuti dalle società semplici ed equiparate alle quali la società dichiarante partecipa.

L'importo complessivo degli oneri per i quali compete la detrazione d'imposta, in luogo della deduzione dal reddito complessivo, va riportato nel rigo **RL21**. (vedere in **Appendice** la voce **"Oneri deducibili e oneri per cui spetta una detrazione d'imposta"**).

Nella sezione terza, nei righi **RL 22** e **RL 23**, la quota di spese sostenute dalla società negli anni 1996 e 1997 a fronte di interventi di recupero del patrimonio edilizio a seguito del sisma intervenuto nelle regioni Emilia Romagna e Calabria, per le quali il singolo socio può fruire della detrazione del 41 per cento che deve essere ripartita in cinque o dieci quote annuali di pari importo. Condizioni, modalità applicative e documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione, sono riportate in Appendice alla voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio".

23 MOD. 750/RM - DATI RELATIVI AI SINGOLI SOCI O ASSOCIATI

Il Mod. 750/RM va utilizzato per indicare i dati relativi ai soci o associati o ai membri del GEIE, che risultano alla chiusura dell'esercizio. Ciò in quanto il reddito prodotto dalla società o associazione o GEIE, essendo determinato al termine del periodo di imposta, può essere riferito solo ai soci o associati che rivestono tale qualità a quella data.
Le somme eventualmente liquidate dalla società o associazione al socio o associato nei cui confronti si scioglie il rapporto sociale o associativo, costituiscono un componente negativo deducibile dal reddito della società od associazione.
Analogamente sono deducibili le eventuali somme liquidate agli eredi del socio della società di persone o dell'associato dell'associazione professionale.
Per le persone fisiche, nei **campi da 1 a 6**, va indicato, rispettivamente, il codice fiscale, il cognome e il nome, il sesso, il comune, la provincia e la data di nascita; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione o ragione sociale.
Gli amministratori che non rivestono la qualifica di soci o associati vanno indicati nel Mod. 750/RN.
Nel **campo 7** va precisato con una "x" se l'attività svolta nell'impresa costituisce per il socio l'occupazione prevalente.
Nel **campo 8** va indicata la quota percentuale di partecipazione agli utili, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata che, qualora non sia mutata la compagine dei soci nel corso dell'anno 1997, deve essere di data anteriore al 1° gennaio 1997. Se le quote non risultano da detti atti si presumono proporzionali al valore dei conferimenti dei soci; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
Nel **campo 9** va indicato il numero dei mesi di esercizio dell'attività in cui si è verificata la condizione dell'occupazione prevalente per il socio, se inferiore all'anno.
Nel **campo 10**, indicare A se trattasi di amministratore, B se trattasi di socio accomandante ed R negli altri casi. L'indicazione degli amministratori deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data di presentazione della dichiarazione.
Nel **campo 11**, va indicato il numero degli anni nei quali i soci o associati hanno esercitato l'attività in forma individuale o associata. Gli anni vanno computati considerando solo gli anni interi maturati nel corso del periodo d'imposta.
Nel **campo 12**, va indicato il numero di mesi per i quali il socio o associato ha prestato l'attività nella società o associazione dichiarante se inferiore all'anno.
Nel Mod. 750/RM, vanno inoltre indicati i soci o associati che hanno prestato l'attività nel 1997 ma che non risultano più tali alla chiusura dell'esercizio. In tal caso devono esssere compilati i soli campi 1, 9, 11 e 12. Se i soci sono più di tredici, va compilato uno o più modelli aggiuntivi contrassegnandoli con numero progressivo.

24

MOD. 750/RN - ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI

Il Mod. 750/RN contiene l'elenco nominativo degli amministratori in carica alla data di presentazione della dichiarazione.

In tale elenco devono essere riportati:
- i dati anagrafici;
- il codice fiscale;
- la qualifica.

Con riguardo alla qualifica va indicato:

A se trattasi di socio amministratore;
B se trattasi di amministratore non socio.

Va inoltre indicata anche:
- la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale;
- il codice e la data di assunzione della carica qualora l'amministratore sia diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta.

Con riguardo alla carica va indicato:
1. se trattasi di rappresentante legale, negoziale o di fatto;
3. se trattasi di curatore fallimentare;
4. se trattasi di commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);
5 se trattasi di commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);
6 se trattasi di rappresentante fiscale di soggetto non residente;
8 se trattasi di liquidatore (liquidazione volontaria);
9 se trattasi di società beneficiaria (scissione) ovvero società incorporante.

25

MOD. 750/RO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI ILOR, CALCOLO DELL'IMPOSTA ED ESTREMI DEI VERSAMENTI

Nella **colonna 1**, vanno riepilogati, nei righi da **RO1** a **RO6**, i redditi dichiarati ai fini dell'Ilor nei singoli modelli.

ATTENZIONE
I redditi fondiari (dominicali e agrari dei terreni, dei fabbricati) non devono essere indicati nel presente quadro poiché sono esclusi dall'Ilor.

Nelle **colonne 2 e 3** vanno indicate le deduzioni spettanti alla società ai sensi dell'art. 120 del Tuir e più precisamente:
- nella **colonna 2** va indicata la deduzione spettante per ciascun socio, calcolata ai sensi dell'art. 120, comma 1, del Tuir.

Detta deduzione è fissata nella misura del 50 per cento della quota di reddito d'impresa spettante a ciascun socio ed in ogni caso per un ammontare non inferiore a L. 8.000.000 e non superiore a L. 16.000.000, salvo il ragguaglio ad anno.
- nella **colonna 3** va indicata l'ulteriore deduzione dal reddito d'impresa che, ai sensi dell'art. 120, comma 2, del Tuir, spetta, in aggiunta a quella prevista nel comma 1 dello stesso articolo, alle seguenti imprese:

a) imprese artigiane iscritte nel relativo albo;
b) imprese che esercitano attività di commercio al minuto, di intermediazione o di rappresentanza commerciale, alberghiera o di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi e in mense aziendali;
c) imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.

L'ulteriore deduzione è pari al 30% della quota di reddito di ciascun socio, al netto della deduzione spettante ai sensi del comma 1 dello stesso art. 120, con un minimo di L. 2.000.000 ed un massimo di L. 4.000.000, salvo il ragguaglio ad anno. Le predette misure sono elevate a L. 3.000.000 e a L. 6.000.000 ovvero a L. 4.000.000 e a L. 8.000.000 per le imprese artigiane di cui alla precedente lettera *a)* che hanno impiegato per la maggior parte del periodo di imposta, rispettivamente, uno ovvero due o più apprendisti.

Si sottolinea che entrambe le deduzioni spettano a condizione che il socio abbia prestato la propria opera nella società e che questa abbia rappresentato la sua occupazione prevalente.

ATTENZIONE
Le deduzioni previste dall'art. 120, commi 1 e 2, del Tuir spettano a condizione che la società dichiarante attesti, mediante la firma apposta sul frontespizio del presente modello che sussistono i requisiti e le condizioni sopra specificati in capo a ciascun socio per il quale sono state calcolate le deduzioni.

Si fa presente che, in caso di falsità dell'attestazione, si applicano, ai sensi dell'art. 3, comma 14, del decreto-legge n. 853 del 1984, convertito nella legge n. 17 del 1985, le sanzioni penali previste dall'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 e successive modificazioni. (vedere in **Appendice** la voce **"Deduzioni Ilor"**).

ATTENZIONE
Si ricorda che i redditi esposti in questo quadro non possono essere negativi e che le deduzioni calcolate non possono superare il relativo reddito.

Nel **rigo RO7** le società di persone che compilano il Mod. 750/RB e che derivano da una operazione di trasformazione da una società soggetta all'IRPEG, effettuata nel 1997, devono indicare l'ammontare delle riserve o fondi costituiti con somme non assoggettate a tassazione prima della trasformazione (trattasi delle sole riserve e fondi in sospensione d'imposta di cui al rigo **RP6** dell'apposito prospetto delle "riserve formate prima della trasformazione da società soggetta all'Irpeg in società di persone" posto nel Mod. 750/RP).
Nel **rigo RO8** vanno indicati i totali dei redditi e delle deduzioni indicati nelle **colonne 1, 2** e **3** e, nel **rigo RO9**, il totale delle deduzioni Ilor spettanti, risultanti dalle colonne 2 e 3 di rigo RO8.
Nel **rigo RO10** va indicato il reddito imponibile ai fini Ilor, risultante dalla differenza tra l'importo di rigo RO8, colonna 1, e il totale delle deduzioni indicate nel rigo RO9.
Nel **rigo RO11** va indicata l'Ilor dovuta, pari al 16,2 per cento dell'importo di rigo RO10.
Nel **rigo RO12** vanno indicati, **fino alla concorrenza dell'importo indicato nel rigo RO11,** i crediti d'imposta, risultanti nel **Mod. 750/RS,** utilizzati ai fini del pagamento dell'Ilor relativa all'anno 1997 (in acconto e/o a saldo).

ATTENZIONE
I soggetti che fruiscono delle agevolazioni per nuove iniziative produttive, di cui ai commi da 210 a 214, dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, devono indicare nel rigo RO12 il credito d'imposta ILOR pari al 50 per cento dell'imposta locale sui redditi riferibile proporzionalmente al reddito d'impresa dell'anno cui compete.
Tale credito di imposta, per le società di persone commerciali, è individuabile mediante la seguente formula:

$$RO11 \times \frac{(\text{rigo RO1, col. 1} + \text{rigo RO2, col. 1}) : 2}{\text{Rigo O10}}$$

L'importo così determinato non può comunque superare, unitamente al medesimo credito d'imposta utilizzato per il pagamento dell'imposta sul patrimonio netto indicato nel rigo RK15, l'importo di lire 7.000.000.

ATTENZIONE
Si fa presente che, ai sensi del comma 212, dell'art. 2 della legge n. 662 del 1996, l'importo non utilizzato dalla società di persone commerciale per il pagamento dell'Ilor e dell'imposta sul patrimonio dell'imprese è attribuito in misura non eccedente lire 5.000.000 ai soci in quote proporzionali alla loro partecipazioni agli utili.

Esempio:
Società in nome collettivo, composta dal socio A e dal socio B, partecipanti ognuno al 50 per cento degli utili.

	Credito d'imposta
• Importo massimo	L. 7.000.000
• Ilor dovuto: L. 2.000.000; credito spettante	L. 1.000.000
• Imposta patrimoniale dovuta L. 1.000.000; credito spettante	L. 500.000
Credito non utilizzato delle società	L. 5.500.000

• Credito massimo spettante ai soci	L. 5.500.000
• Credito massimo spettante al socio "A"	L. 2.750.000
• Credito massimo spettante al socio "B"	L. 2.750 000

Da ultimo si fa presente che, relativamente alle società semplici e alle associazioni tra artisti e professionisti, non essendo le stesse soggette all'Ilor e all'imposta sul patrimonio netto, il credito d'imposta pari a L. 7.000.000, deve essere attribuito ai soci o associati in quote proporzionali alla loro partecipazione agli utili per un importo che per ciascuno di essi non puo comunque eccedere L. 5.000.000 **(Vedere la voce "Credito di imposta per le nuove iniziative produttive" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e quelle derivanti dall'attuazione delle deleghe in materia tributaria").**

Nel **rigo RO13** va indicato l'ammontare dell'eccedenza Ilor risultante dalla precedente dichiarazione, di cui il contribuente ha chiesto il computo in diminuzione dell'imposta dovuta per l'anno 1997 (vedi rigo O17 del Mod. 750/O del Mod. 750/97 redditi 1996.

Nei **righi RO14** e **RO15** gli importi della prima e della seconda rata di acconto versate, riportando, negli appositi spazi, gli estremi dei versamenti e cioè la data e il codice della banca o dell'ufficio postale o del concessionario desunti dalle attestazioni o dalle distinte di versamento.

ATTENZIONE
Le società o associazioni che hanno effettuato il versamento della prima rata di acconto nel termine compreso tra il 1° giugno 1997 ed il 20 giugno 1997 devono indicare l'importo versato al netto della maggiorazione dello 0,50 per cento corrisposta a titolo di sanzione per l'imposta versata tardivamente.

La differenza tra l'importo di rigo RO11 e il totale degli importi indicati nei righi RO12, RO13, RO14 e RO15 va indicata, se positiva, nel **rigo RO16** e costituisce l'imposta da versare a saldo, ovvero, *se negativa, nel* ***rigo RO17****, per la parte che si intende computare in diminuzione ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo n. 358 del 1997.*

Nel **rigo RO18** va indicato l'importo dell'Ilor o credito per la parte di cui si chiede il rimborso.

Dati relativi al versamento

Nel **rigo RO19** vanno indicati gli estremi di versamento concernenti l'Ilor dovuta a saldo e/o l'imposta sostitutiva indicata nel rigo RU8 del Mod. 750/RU, l'imposta sostitutiva indicata nel rigo RY9 del Mod. 750/RY, l'imposta sul patrimonio netto delle imprese dovuta a saldo indicata nel rigo RK19 del Mod. RK, nonché l'importo del primo acconto Irap dovuto per il 1998 (la data e il codice della banca o del concessionario) desunti dalla delega di pagamento (Mod. F24). Si fa presente inoltre che nel rigo RO19 va indicata anche l'imposta sostitutiva di cui all'art. 3, comma 39 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, riferibile allo scioglimento agevolato delle società cosidette non operative.

ATTENZIONE
Le società o associazioni che hanno effettuato il versamento del saldo nel termine compreso tra il 16 giugno 1998 ed il 15 luglio 1998 devono indicare l'importo versato al netto della maggiorazione dello 0,50 per cento corrisposta a titolo di sanzione per l'imposta versata tardivamente.

Nel **rigo RO19, colonna 1**, va indicato il numero di rate in cui il contribuente intende effettuare il pagamento delle imposte risultanti a saldo e acconto. In **colonna 5**, va indicato l'importo complessivo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione versate con la delega unica di pagamento (mod. F24). Nel caso in cui il contribuente utilizzi più deleghe vanno indicati gli estremi dell'ultimo versamento sommando i relativi importi. *Qualora con la citata* delega sia effettuato anche il versamento di acconto dell'IRAP, nella colonna 4 va indicato l'importo complessivo risultante dalla delega.

I documenti probatori relativi ai versamenti effettuati non devono essere allegati alla dichiarazione, ma conservati dalla società o associazione fino al 31 dicembre 2003 e, su richiesta, dovranno essere esibiti o trasmessi all'Amministrazione finanziaria. In caso di mancata esibizione o trasmissione è applicabile la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 4.000.000.

Per maggiori **informazioni sui versamenti** consultare in **Appendice** la voce **"Conto Fiscale"**.

■ PROSPETTO PER LA VERIFICA DELL'OPERATIVITA E PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE MINIMO DEI SOGGETTI CONSIDERATI NON OPERATIVI

Le colonne 1, 2 e 3 del presente prospetto devono essere compilate dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, con esclusione dei seguenti soggetti:

a) quelli che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività;
b) quelli che si trovano nel primo periodo d'imposta;
c) le società in amministrazione controllata e straordinaria.
d) le società esercenti pubblici servizi di trasporto.
e) le società commerciali con un numero di soci non inferiori a 100.

Con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera a), si fa presente che non si considera periodo di normale svolgimento dell'attività quello da cui decorre la messa in liquidazione ordinaria ovvero la procedura concorsuale.

La casella posta nel rigo ***RO20 deve essere barrata qualora il soggetto si sia avvalso della possibilità di rilasciare la dichiarazione sostitutiva (che non deve essere allegata alla dichiarazione)*** *nella quale si attesta il possesso o meno dei requisiti di "operatività". Maggiori informazioni in merito sono contenute nella voce di* ***Appendice*** *"Disciplina delle società non operative".*

Nel **rigo RO21**, colonna 1, va indicato il valore dei beni di cui all'articolo 53, comma 1, lett. c), del Tuir, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti.

Nel **rigo RO22**, colonna 1, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'art. 8 bis, primo comma, lett. a), del DPR n. 633 del 1972, anche in locazione finanziaria.

Nel **rigo RO23**, colonna 1, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, si precisa che sono escluse quelle in corso nonché gli acconti.

I valori dei beni e delle immobilizzazioni *da riportare nei righi da RO21 a RO23 vanno* assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti.

Ai fini del computo di dette medie, il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute nel corso di ciascun esercizio dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso e per la determinazione del valore dei beni si applica l'art. 76, comma 1 del Tuir. Il valore dei beni condotti in locazione finanziaria è costituito dal costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.

Nel **rigo RO24**, colonna 2, va indicata la somma degli importi determinati applicando le percentuali di cui all'art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994, come modificata dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996, prestampate nel prospetto, ai valori indicati in colonna 1.

Nel **rigo RO24**, colonna 3, vanno indicati i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, esclusi quelli straordinari, assunti in base alle risultanze medie del conto economico dell'esercizio e dei due precedenti.

Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 (contabilità semplificata), gli elementi patrimoniali e reddituali di cui sopra dovranno essere desunti dalle scritture contabili e, qualora tenuto, dal libro inventari.

Qualora nel rigo RO24 l'importo indicato in colonna 3 sia inferiore a quello di colonna 2, il soggetto è considerato non operativo.

In tal caso, il reddito imponibile minimo ai fini Irpef è determinato applicando al valore dei medesimi beni considerati ai fini della compilazione di colonna 1, posseduti nell'esercizio, anch'essi ragguagliati al periodo di possesso nell'anno, da indicare nella **colonna 4**, le percentuali previste dall'art. 30, comma 3, della legge n. 724 del 1994, come modificata dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996 e prestampate nel prospetto.

Ai fini dell'adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la disciplina normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno procedere al raffronto tra il reddito imponibile minimo indicato nel rigo **RO24, colonna 5,** e il reddito indicato nel rigo RL1, colonna 2 ovvero la somma dei redditi di rigo RL2, colonna 2 e RL10, colonna 2 del Mod. 750/RL, aumentati degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di specifiche disposizioni agevolative, quali, ad esempio:

- proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
- 60 per cento degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del cod.civ., non residenti nel territorio dello Stato;
- 95 per cento degli utili distribuiti da società figlie" residenti in paesi della UE.;
- reddito agevolato ai sensi dell'articolo 3, commi 85 e 88 della legge n. 549 del 1995;

Se tra i due termini posti a raffronto il primo risulta superiore al secondo, l'adeguamento al reddito imponibile minimo può essere operato integrando il reddito imponibile delle colonne 2 dei righi RL1 o RL2 del Mod. 750/RL di un importo pari alla differenza dei due predetti termini.

PROSPETTO DA RILASCIARE AI SOCI O ASSOCIATI

Sulla base dei dati risultanti dal Mod. 750/RL e dal Mod. 750/RM, la società o associazione deve rilasciare a ciascun socio o associato un prospetto da cui risultino la ragione sociale, la sede, il codice fiscale e il codice di attività desumibile dalla classificazione delle attività economiche nonché l'eventuale iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

Nel suddetto prospetto devono essere indicati:

1) i dati identificativi del socio o associato;

2) il reddito (o la perdita) complessivo dichiarato agli effetti dell'imposta personale nel rigo RL11, colonna 2, del Mod. 750/RL, la perdita da impresa commerciale in contabilità ordinaria, **precisando se trattasi di perdite di cui all'art. 102, comma 1, del Tuir ovvero art. 102, comma 1-bis dello stesso Tuir, indicate rispettivamente nel rigo RL12, colonna 1 e colonna 2**, del medesimo Mod. 750/RL **e, nella sola ipotesi in cui il socio sia una persona fisica, l'eventuale reddito agevolato ai fini DIT indicato nella colonna 1 del rigo RL1**;

3) la quota percentuale di partecipazione agli utili spettante al socio o associato **con l'indicazione che la società commerciale o l'associazione fruisce delle agevolazioni riservate alle nuove iniziative produttive di cui ai commi da 210 a 214 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini del computo del relativo credito d'imposta Irpef;**

4) la quota di reddito (o perdita) di cui al rigo RL11, **colonna 2**; la quota di perdita da impresa commerciale in contabilità ordinaria di cui al rigo **RL12, colonna 1** o al rigo **RL12, colonna 2**, imputabili al singolo socio o associato **e, nella sola ipotesi che il socio sia una persona fisica, l'eventuale quota del reddito agevolato ai fini DIT**;

5) qualora la società sia "non operativa", la quota di reddito minimo calcolato ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'art. 3, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, già ridotta della quota degli importi che non concorrono a formare il reddito per effetto di specifiche disposizioni agevolative. Tale indicazione va fornita nel caso in cui la quota di reddito attribuito ai soci sia pari o superiore alla predetta quota di reddito minimo. **Qualora la società abbia dichiarato un reddito agevolabile ai fini DIT ed il socio sia una persona fisica, la quota di reddito minimo deve essere in ogni caso comunicata;**

6) **la quota di credito d'imposta da far valere ai fini Irpef, relativa all'imposta sostitutiva pagata dalla società di persone commerciali a fronte della regolarizzazione delle scritture contabili di cui all'art. 2, comma 142 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (G.U. n. 303 del 28 dicembre 1996);**

7) **la quota massima di credito d'imposta Irpef attribuibile al socio in relazione alle agevolazioni fiscali per nuove iniziative produttive di cui ai commi da 210 a 214 dell'art. 2 della legge n. 662 del 1996, calcolata in proporzione alla partecipazione dello stesso nella società;**

8) le ritenute d'acconto e quelle di imposta pagate all'estero (con l'indicazione delle quote di reddito prodotto all'estero), imputabili al singolo socio o associato;

9) le quote di crediti d'imposta sui dividendi, di crediti d'imposta per i registratori di cassa, degli altri crediti d'imposta spettanti ai sensi dell'art. 25, comma 8, dell'art. 26, comma 5, della legge 413 del 1991, dell'art. 4, comma 5, della legge 408 del 1990, dell'art. 22 del D.L. n. 41 del 1995 e dell'art. 2, comma 142 della legge n.662 del 1996;

10) l'ammontare del credito d'imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del Tuir.

11) gli oneri deducibili dal reddito complessivo del singolo socio, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Tuir. Ciascun socio indicherà la quota di propria spettanza di detti oneri nel rigo RP20 del modello UNICO 1998;

12) gli oneri per i quali è riconosciuta a ciascun socio una detrazione d'imposta, di cui all'art. 13-bis, comma 3, del Tuir, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.L. 31 dicembre 1997, n. 669. Ciascun socio indicherà la quota di propria spettanza di detti oneri nel rigo RP12 del Modello UNICO 1998;

13) le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute a seguito del sisma nelle regioni Emilia Romagna e Calabria, per le quali è riconosciuta al socio una detrazione nella misura del 41 per cento. Ciascun socio indicherà la quota di spese di propria spettanza, rispettivamente nel rigo **RP22** o **RP23** del Modello UNICO 1998, a seconda che si tratti di spese sostenute nel 1996 o nel 1997. Per le spese sostenute dalla società nel 1996 il singolo socio, può fruire della detrazione relativamente alla seconda rata, mentre per la prima deve presentare apposita istanza di rimborso. Per ulteriori informazioni, vedere in Appendice la voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio".

14) i redditi soggetti a tassazione separata, di cui al rigo RL13 del Mod. 750/RL, evidenziando a quale delle tipologie individuate nelle singole sezioni del Mod. 750/RI essi appartengono. Inoltre, tenuto conto che l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 669 del 1996 ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al venti per cento dell'imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi dell'art. 16 del Tuir nonché dell'art. 7, comma 3 del medesimo Tuir, questi devono essere separatamente indicati per ciascun socio.

ATTENZIONE
Si ricorda che i redditi a tassazione ordinaria vanno dichiarati dal socio o associato nel **Modello UNICO al quadro RH** mentre i redditi soggetti a tassazione separata vanno dichiarati dal socio o associato nel **Modello UNICO al quadro RM**.

15) il metodo di determinazione del reddito adottato dalla società e quindi se la società ha determinato il reddito ai sensi dell'art. 52 del Tuir ovvero a norma dell'art. 79 del Tuir.

16) la quota attribuibile a ciascun socio degli interessi e altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente da titoli a decorrere dalla stessa data, ovvero proventi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto di quote, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, che non sono stati già portati a riduzione degli interessi passivi deducibili in sede di determinazione del reddito della società.

ATTENZIONE
Ai sensi dell'art. 63, comma 3, del Tuir, ai fini del calcolo degli interessi passivi ammessi in deduzione fino alla concorrenza dell'importo complessivo dei suddetti interessi e proventi, i soci esercenti attività di impresa devono ricomprendere anche la quota di interessi o proventi conseguita per il tramite delle società di cui all'art. 5 del Tuir.

17) la quota delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all'art. 1 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, da scomputarsi per il 1997, delle quali il socio o associato, ai fini dell'acconto per il 1998, non deve tenere conto, nella misura del 70 per cento dell'ammontare scomputato per il periodo d'imposta precedente.

18) qualora la società ha fruito delle agevolazioni contenute nel comma 38 dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci persone fisiche, che si configurano ai sensi dell'art. 44, comma 3, del Tuir, come utili, diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 39 del predetto art. 3 da parte della società, al netto dell'imposta sostitutiva stessa, poiché detti importi non costituiscono redditi per i soci in virtù del citato art. 3 comma 40.

Analogo prospetto va rilasciato nel caso in cui il socio sia una società di capitale o altra società di persone.

MODELLO 750/RP - Prospetti comuni ai Modelli 750/RA, 750/RB e 750/RJ.

Il Mod. 750/RP si compone dei seguenti prospetti comuni ai modelli 750/RA, 750/RB e 750/RJ:
- *Dati relativi all'attività;*
- Prospetto delle riserve formate prime della trasformazione da società soggetta all'Irpeg in società di persone;
- Prospetto dei conferimenti agevolati;
- Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive;
- Prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali;
- Prospetto della determinazione del reddito reinvestito;
- Prospetto per la determinazione della sopravvenienza attiva relativa ai beni oggetto di investimenti agevolati.

■ DATI RELATIVI ALL'ATTIVITA

Nel **rigo RP1** vanno indicati i dati variati rispetto a quelli *evidenziati nella precedente dichiarazione*. Se per l'anno precedente non è stata presentata la dichiarazione tale rigo va *integralmente compilato*.

Nel **rigo RP1** va indicato:
- **campo 1**, la descrizione dell'attività esercitata, in conformità alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992 e consultabile presso gli uffici finanziari;
  I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della L. 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, devono indicare, oltre all'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma;
- **campo 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla predetta classificazione delle attività economiche. In caso di esercizio di più attività, per le quali non è *stata tenuta contabilità separata, il codice va* indicato con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Nel **rigo RP2** va indicato:
- **campo 1**, se trattasi di nuove iniziative produttive intraprese da meno di cinque periodi d'imposta barrando la casella. Tale casella non va barrata se le attività intraprese erano già esistenti o in caso di subentro nelle stesse (in conseguenza, ad esempio, di cessioni, conferimenti, fusioni e affitto di azienda);
- **campo 2**, la quota percentuale dell'ammontare dei ricavi, conseguiti in relazione ad attività di sola lavorazione effettuata senza alcun utilizzo di materiali o impiegando materiali forniti dai committenti;
- **campo 3**, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, i ricavi al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni.

■ PROSPETTO DELLE RISERVE FORMATE PRIMA DELLA TRASFORMAZIONE DA SOCIETA SOGGETTE ALL'IRPEG IN SOCIETA DI PERSONE

Questo prospetto deve essere compilato al fine di consentire ai soci della società di persone risultante dalla trasformazione di una società soggetta all'IRPEG, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987, di fruire del credito d'imposta previsto dall'art. 14 del Tuir in relazione alle riserve (diverse da quelli di cui al comma 1 dell'art. 44 del Tuir) costituite prima della trasformazione, le quali sono imputate ai soci stessi, a norma dell'art. 5 del Tuir: a) nel periodo d'imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritte in bilancio con indicazione della loro origine; b) nel periodo d'imposta successivo a quello della trasformazione se non siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza la detta indicazione; c) nel periodo d'imposta in cui la società risultante dalla trasformazione, che ha inscritto in *bilancio le predette riserve* con l'indicazione della loro origine, ha variato il metodo di determinazione del reddito *passando da quello ordinario a quello* determinato ai sensi dell'art. 79 del Tuir.

Maggiori informazioni in merito sono contenuti in **Appendice** alla voce "Crediti d'imposta".

Ai fini della compilazione del prospetto, si fa presente che, in relazione a ciascuna categoria di riserve, va indicato nella **colonna 1** il saldo esistente all'inizio del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione che, nel caso in cui la trasformazione sia avvenuta nel 1997, deve essere pari al saldo finale risultante dall'ultimo bilancio della società di capitali; inoltre, sempre nell'ipotesi di trasformazione avvenuta nel 1997, qualora la riserva dopo la trasformazione non sia stata iscritta in bilancio, ovvero *sia stata iscritta* senza l'indicazione della propria origine, deve essere in ogni caso indicato il saldo esi*stente al termine dell'ultimo periodo di imposta* per il quale la società di capitale ha presentato la dichiarazione.

Nella **colonna 2** vanno indicati gli importi utilizzati nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione per la copertura delle perdite d'esercizio, e che, pertanto, non devono essere imputate ai soci.

Nella **colonna 3** va indicato, invece, l'ammontare delle somme distribuite o utilizzate nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio, le quali invece devono essere imputate ai soci. Qualora le riserve dopo la trasformazione, non siano state iscritte in bilancio, ovvero siano state iscritte senza l'indicazione della propria origine, deve essere riportato in questa colonna l'intero importo indicato nella colonna 1, senza compilare la colonna 2.

Nella **colonna 4** va indicato l'ammontare risultante dopo aver sottratto gli importi delle colonne 2 e 3 da quello della colonna 1.

Nel **rigo RP3** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi sopra *evidenziati relativi alle riserve e altri fondi formati* a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983 con utili o proventi assoggettati all'IRPEG con aliquota ordinaria.

Nel **rigo RP4** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi relativi alle riserve e altri fondi formati con utili o proventi non assoggettati all'IRPEG a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983, ad esclusione di quelli che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società ovvero non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci.

Nel **rigo RP5** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi relativi alle riserve o altri fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data del 1° dicembre 1983 o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, ad esclusione di quelli che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito imponibile della società ovvero non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci.

Nel **rigo RP6** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi delle riserve e altri fondi che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito imponibile della società indipendentemente dal periodo di formazione.

Nel **rigo RP7** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi delle riserve e altri fondi che, in caso di distribuzione, non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione.

■ PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI

Questo prospetto interessa le imprese che in esercizi precedenti hanno operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904).

Quanto alle voci dei distinti righi si precisa che:
- nel **rigo RP8** nelle colonne 1 e 2, vanno indicati il codice fiscale della società conferitaria e la denominazione della stessa;
- nel **rigo RP9** va indicato il valore riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e passività conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo, in cui è stato accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;
- nel **rigo RP10** va indicato il valore riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura *dell'esercizio precedente che risulta* in bilancio a tale data;
- nel **rigo RP11** va indicato l'importo della *plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.*

In ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare

n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.
A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:
- la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
- la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.

Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si deve provvedere alla compilazione di un apposito allegato riportando nei righi P09, P10 e P11 i dati riepilogativi mentre il rigo P08 non va compilato.

PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE

Per la compilazione di tale prospetto si rinvia alle istruzioni fornite per la compilazione dei righi RB5 e RB6 del Mod. 750/RB e dei righi RA4, RA5 e RA28 del Mod. 750/RA.

PROSPETTO DELLE ESENZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati.
Nella **colonna 1** i contribuenti che richiedono l'esenzione o che l'hanno già richiesta devono indicare la disposizione legislativa che la prevede apponendo il codice individuato nella **tabella L**, di seguito riportata.
Il contribuente che ha più attività agevolate indicherà per ciascuna di esse le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui si tratta delle medesime disposizioni.
Nella **colonna 2** deve essere indicato lo stato della esenzione utilizzando i diversi codici di cui alla **tabella I**, (a seconda che l'esenzione sia richiesta nella dichiarazione dei redditi per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa ai precedenti anni, che sia stata già richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione).
Nella **colonna 3** va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'esenzione.
Nella **colonna 4** deve essere indicato l'anno in cui è stata richiesta l'esenzione. Il contribuente che richiede l'esenzione per la prima volta nella dichiarazione 1998 relativa all'anno 1997 indicherà l'anno 1998.
Nella **colonna 5** deve essere indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito esente.
Nella **colonna 6** va indicato l'ammontare del reddito esente o reinvestito.
Le **colonne 3** e **4** non devono essere utilizzate per le agevolazioni degli utili reinvestiti.

Se la richiesta dell'agevolazione è fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno sia informato il competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette al quale (e non al Centro di Servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta di esenzione) deve essere inviata con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito.
Ai fini dell'applicazione del DPCM 29 luglio 1993, concernente "Modalità di concessione delle agevolazioni contributive e fiscali alle piccole e medie imprese della Valtellina", in sede di richiesta delle agevolazioni devono essere indicate le agevolazioni di diversa natura eventualmente già richieste o ottenute, assicurando il rispetto dei limiti d'importo di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. medesimo. Per ulteriori chiarimenti vedere circolare n. 88/E del 14 giugno 1994.

TABELLA I) STATO DELL'ESENZIONE

A) Esenzione (totale o parziale) richiesta in dichiarazione per la prima volta.
B) Esenzione (totale o parziale) già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
C) Esenzione (totale o parziale) già richiesta con apposita istanza.
D) Esenzione (totale o parziale) riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio.
E) Esenzione (totale o parziale) negata dall'Ufficio con provvedimento in contestazione.

TABELLA L) TIPO DI ESENZIONE

Mezzogiorno (T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e legge 1° marzo 1986, n. 64; D.L. 11 luglio 1988, n. 258, convertito dalla legge 5 agosto 1988, n. 337; art. 18 DL 23 giugno 1995, n. 244, conv. L. 8 agosto 1995, n. 341;
01 Esenzione totale ILOR (art.101, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218);
02 Esenzione parziale ILOR (art.101, 2° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218);

Zone depresse Centro Nord e Polesine (art. 30, 1° e 2° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; legge 1° dicembre 1986, n. 879)
20 Esenzione totale ILOR
21 Esenzione parziale ILOR

Province di Trieste e Gorizia; Comuni di Monfalcone, S. Canzian d'Isonzo, Staranzano, Ancona, zona portuale Aussa Corno (art. 29 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 art. 4, legge 27 dicembre 1975, n. 700; art. 30, 2° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 9, 2° comma, legge 2 maggio 1983, n. 156; legge 29 gennaio 1986, n. 26)
30 Esenzione totale ILOR
31 Esenzione parziale ILOR

Altri territori (art.1, comma 9°, D.L. 22 dicembre 1981 n. 790, convertito in legge 23 febbraio 1982, n. 47, art. 3 terdecies D.L. 1° ottobre 1982, n. 696, conv. in legge 29 novembre 1982, n. 883; art. 73 del D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76; legge 10 maggio 1983, n.190; art. 11, commi 1 e 3 legge 2 maggio 1990, n.102. DPCM 29 luglio 1993)
50 Esenzione totale ILOR
51 Esenzione parziale ILOR

PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA SOPRAVVENIENZA ATTIVA RELATIVA AI BENI OGGETTO DI INVESTIMENTI AGEVOLATI *(art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995)*.

Si ricorda che, a decorrere dal 15 settembre 1995, la cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, e dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti si considerano realizzati, comporta l'applicazione dell'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995.
Ai sensi di tale norma il reddito escluso dall'imposizione, si ridetermina, diminuendo l'ammontare dei predetti investimenti di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti indicati nell'art. 3 del DL n. 357 del 1994, diversi dagli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento.
L'importo del minor beneficio costituisce sopravvenienza attiva del periodo d'imposta in cui i predetti beni sono ceduti.

Ai fini della compilazione del presente prospetto si precisa quanto segue.
- nel **rigo RP22** vanno indicati i corrispettivi derivanti dalle cessioni dei beni oggetto degli investimenti agevolati di cui all'art. 3 del DL n. 357 del 1994 e dall'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, effettuate nel presente periodo di imposta;
- nel **rigo RP23** vanno indicati i costi sostenuti per la realizzazione degli investimenti indicati nell'art. 3, del decreto-legge n. 357 del 1994, diversi dagli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento, sostenuti nello stesso periodo d'imposta;
- nel **rigo RP24** va indicato il 50 per cento della differenza tra rigo P30 e rigo P31 che costituisce la sopravvenienza attiva del periodo d'imposta in cui i beni sono ceduti. Si precisa che tale sopravvenienza rileva in misura non eccedente l'importo del reddito agevolato dei periodi d'imposta precedenti.

Se l'importo di rigo RP23 è superiore all'importo di rigo RP22, nel rigo RP24 va indicato zero.

27

MOD. 750/RR - REDDITO ASSOGGETTABILE AD ALIQUOTA RIDOTTA AI SENSI DEL D.G.S. N. 466/97

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGEVOLABILE AI FINI DIT

Il presente modello deve essere compilato dalle società in nome collettivo dalle società in accomandita semplice e dai soggetti ad esse equiparate in base all'art. 5 del Tuir, in regime di contabilità ordinaria, che, pur non essendo direttamente interessati all'agevolazione, determinano il reddito agevolabile da attribuire ai soci o al coniuge dell'impresa coniugale gestita in forma societaria.

Per maggiori chiarimenti sull'agevolazione di cui al presente modello vedere la voce "La Dual Icome Tax (DIT)" nelle "Istruzioni comuni ai Modd. 750/RA, 750/RB e 750/RP".

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che, per poter fruire dell'agevolazione, il soggetto deve essere obbligatoriamente in regime di contabilità ordinaria avendo superato, nel periodo d'imposta precedente, i limiti di ricavi di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973, ovvero avendo esercitato nella presente dichiarazione opzione irrevocabile per tale regime, barrando l'apposita casella posta nel modello.

ATTENZIONE

Una volta esercitata l'opzione barrando l'apposita casella posta nel presente modello, gli effetti di tale opzione permangono fino alla cessazione dell'attività di impresa.

Nel **rigo RR1** va indicata la somma dell'utile dell'esercizio 1996 accantonato a riserva e dei conferimenti in denaro effettuati dai soci (questi ultimi ragguagliati alla durata del periodo d'imposta in relazione alla data di effettivo versamento), *nel corso del medesimo* periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

Non vanno indicati, in quanto non rilevanti ai fini DIT:

- la quota di utile d'esercizio accantonata a riserva indisponibile a seguito della valutazione di partecipazioni in imprese controllate o collegate a norma dell'art.2426, comma 1, n. 4, del codice civile;
- i conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in paesi diversi da quelli indicati nel D.M. 4 settembre 1996, in quanto con essi non è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni *sul reddito*;
- i conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati nei paesi indicati nel D.M. 4 settembre 1996, se controllati da soggetti residenti, qualora non sia stato ottenuto il parere favorevole espresso da parte del Comitato Consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, istituito ai sensi dell' art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni (cosiddetto "diritto d'interpello").

Nel **rigo RR2** va indicato l'intero importo delle riduzioni del patrimonio netto derivanti dall'attribuzione a qualsiasi titolo (sia in denaro, che in natura) ai soci.

Nel **rigo RR3** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RR1 e l'importo di rigo RR2. Qualora il risultato sia negativo, i successivi righi non vanno compilati in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito rilevante ai fini DIT.

Nel **rigo RR4** va indicato l'importo del patrimonio netto risultante del bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 30 settembre1996, escludendo l'utile dell'esercizio stesso. Se il patrimonio netto assume valore negativo, i successivi righi non vanno compilati *in quanto non sussiste alcuna variazione in* aumento del capitale investito rilevante ai fini DIT.

Nel **rigo RR5** va indicato il minor valore tra l'importo di rigo RR3 e l'importo di rigo RR4.

Nel **rigo RR6**:

- il corrispettivo (in denaro o in natura) per l'acquisizione di aziende o di complessi aziendali già appartenenti a impresa controllata o comunque facente capo allo stesso soggetto economico, avvenuta nel corso del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- l'ammontare dei conferimenti in denaro effettuati nel corso del periodo d'imposta cui si riferisce la *presente dichiarazione*, a favore di soggetti controllati o sottoposti al controllo del medesimo controllante, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. L'importo del conferimento deve essere indicato ancorché alla data di chiusura dell'esercizio sia venuto meno il rapporto di controllo.

Nel **rigo RR7** vanno indicati:

- gli incrementi delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelle risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996;
- l'incremento dei crediti da finanziamento nei confronti delle società controllanti o che sono controllate, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996.

Nel **rigo RR8** va indicata la differenza, se positivo, tra l'importo di rigo RR5 e la somma degli importi dei righi RR6 e RR7; se il risultato è pari a zero ovvero negativo, i successivi righi non vanno compilati in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito rilevante ai fini DIT.

Nel **rigo RR9** va indicato il valore complessivo dei beni strumentali nuovi acquisiti nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione. Trattasi di tutti i beni *materiali e immateriali* di cui agli art. 67 e 68 del Tuir, con esclusione dell'avviamento. In caso di acquisizione di beni in locazione finanziaria deve essere indicato il costo sostenuto dall'impresa concedente per l'acquisto dei beni stessi. Si fa presente che il valore dei suddetti beni deve essere assunto in misura pari al costo fiscalmente riconosciuto, ragguagliato al periodo di possesso nell'esercizio.

Nel rigo **RR10** va indicato l'importo della riduzione dei debiti da finanziamento, al netto dei crediti da finanziamento, rispetto all'importo degli stessi risultante in bilancio alla chiusura dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996.

Si precisa che tale possibilità di impiego dell'incremento del capitale investito può realizzarsi solo nel caso in cui la situazione finanziaria netta esistente alla chiusura di detto esercizio sia di segno negativo (esempio: debiti da finanziamento 1500, crediti da finanziamento 800). In tal caso, l'importo della riduzione, da indicare nel rigo RR10, potrà derivare sia da un incremento di crediti, a parità di debiti, sia da un decremento dei debiti, a parità di crediti, e sia da entrambe le cause.

Nell'esempio considerato, l'eventuale riduzione per 200 del saldo netto negativo (700), *esistente alla data di chiusura dell'esercizio* in corso al 30 settembre 1996, può originare sia dal decremento dei debiti, da 1500 a 1300, sia dall'incremento dei crediti, da 800 a 1000, e sia dal concorso di un decremento per 120 dei debiti e di un incremento per 80 dei crediti.

Nel **rigo RR11** va indicato il minor valore tra *l'importo di rigo RR8 e la somma degli importi* dei righi RR9 e RR10. Si fa presente che nell'ipotesi in cui il periodo d'imposta sia inferiore all'anno la predetta differenza deve essere ragguagliata all'anno.

Qualora la somma degli importi di rigo RR9 e RR10 sia pari a zero i successivi righi non vanno compilati in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito rilevante ai fini DIT. Diversamente, l'importo del rigo RR11 va riportato nel successivo rigo RR12.

Nel **rigo RR12, colonna 1** va riportato l'importo di rigo RR11. Nella **colonna 2** va indicato l'importo risultante dall'applicazione del coefficiente del 7 per cento all'importo indicato nella colonna 1.

Nel **rigo RR13** va riportato l'importo del reddito imponibile complessivo indicato nel rigo RL1, colonna 2. del Mod. 750/RL.

Nel **rigo RR14** va indicato il minore tra l'importo di rigo RR12, colonna 2 e quello di rigo RR13.

ATTENZIONE

Qualora l'importo di rigo RR12, colonna 2, costituente l'importo del reddito agevolabile ai fini DIT, risulti superiore all'intero reddito imponibile indicato nel rigo RR13, l'eccedenza non è utilizzabile ai fini dell'agevolazione in parola e conseguentemente è da considerarsi definitivamente perso.

28

MOD. 750/RS CREDITI D'IMPOSTA

GENERALITÀ

Il Mod. 750/RS va utilizzato per l'indicazione dell'utilizzo dei crediti d'imposta concessi:

- alle piccole e medie imprese per gli investimenti innovativi e per le spese di ricerca;
- ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;

- ai datori di lavoro per l'incremento della base occupazionale (premio di assunzione);
- alle società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;
- alle imprese costruttrici o importatrici di veicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di ciclomotori o motoveicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;

Si precisano le seguenti regole di carattere generale applicabili ai soggetti che fruiscono dei benefici sopra elencati:
- il credito d'imposta non dà diritto a rimborso (anche qualora non risulti completamente utilizzato);
- in caso di utilizzo del credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni previste a seguito della liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo del credito indebitamente utilizzato - art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471); con specifico riguardo alle agevolazioni concesse ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché alle altre agevolazioni per la cui disciplina si fa rinvio alla stessa legge (crediti di imposta per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca; credito di imposta per la promozione dell'imprenditoria femminile), in forza dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 471 del 1997, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'intero ammontare dei crediti di imposta dei quali si è indebitamente fruito;
- i crediti di imposta possono essere utilizzati a compensazione degli importi da versare a titolo di imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

Il Mod. 750/RS contiene, infine, il prospetto per l'indicazione della sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso l'EFIM.

■ CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, AI SENSI DEGLI ARTT. 5, 6 E 8 DELLA LEGGE n. 317 del 1991

I primi due prospetti devono essere compilati dalle piccole e medie imprese, da ultimo ridefinite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 229 del 1° ottobre 1997), cui è stato concesso il credito di imposta previsto dagli articoli 5, 6 e 8 della legge n. 317 del 1991, come integrata dall'art. 3 della legge 7 agosto 1997 n. 266.

Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza - e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio ai sensi della comunicazione del Ministero competente.
Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'ILOR, nonché dell'imposta sostitutiva di cui D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eccedenza è computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata indifferentemente in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è indicato.
Si ricorda che ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge n. 317 del 1991, il credito d'imposta di cui agli artt. 5, 6 e 8 è considerato sopravvenienza attiva del periodo di imposta in cui è utilizzato (vedere **Appendice** alla voce "Contributi o liberalità" (art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir).
In forza dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in caso di revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare dei crediti di imposta indebitamente fruiti;

• Credito d'imposta concesso per investimenti innovativi (artt. 5 e 6 della legge n. 317 del 1991)

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RS1**, **colonne 1, 2** e **3**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo S10, colonne 2, 3 e 4 del Mod. 750/S/97;
- nel **rigo RS2**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS3**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3 e 4,** gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RS1 e del rigo RS2, utilizzati ai fini del versamento dell'ILOR relativo al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS4**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2** e **3**, gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RS1, utilizzato ai fini del versamento dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS5**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3 e 4,**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RS1 e del rigo RS2, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS6**, **colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RS1 e la somma degli importi dei righi RS3, RS4 e RS5, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS6**, **colonna 3**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RS1 e la somma degli importi dei righi RS3, RS4 e RS5, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo.
- nel **rigo RS6**, **colonna 4**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RS2 e la somma degli importi dei righi RS3 e RS5, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto.

• Credito d'imposta concesso per le spese di ricerca (art. 8 della legge n. 317 del 1991)

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RS7**, **colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo S15, colonne 1 e 2 del Mod. 750/S/97;
- nel **rigo RS8**, l' ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS9**, distintamente per ognuna delle colonne 1, 2 e 3, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RS7 e del rigo RS8, utilizzati ai fini del versamento dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS10**, distintamente per ognuna delle colonne 1 e 2, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RS7, utilizzati a compensazione dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
- nel **rigo RS11**, distintamente per ognuna delle colonne 1, 2 e 3, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RS7 e del rigo RS8, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS12**, **colonna 1**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RS7 e la somma degli importi dei righi RS9, RS10 e RS11, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo;

- nel **rigo RS12, colonna 2,** la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RS7 e la somma degli importi dei righi RS9, RS10 e RS11, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo;
- nel **rigo RS12, colonna 3,** la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RS8 e la somma degli importi dei righi RS9 e RS11, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto.

CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO AI TITOLARI DI LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI (art. 20 del DL n. 331/93)

Le imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, compresi gli organismi di fatto, ai sensi del DM 29 marzo 1994, devono indicare a pena di decadenza - quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - nel presente Mod. 750/RS il credito d'imposta concesso per l'anno 1997.
Tale credito d'imposta può essere fatto valere ai fini del versamento dell'ILOR, dell'IVA, nonché dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso, nonché per il versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo; l'eccedenza può essere computata in diminuzione dei versamenti successivi oppure, ai sensi del DM 27 settembre 1995, utilizzata mediante rilascio di buoni d'imposta da parte delle circoscrizioni doganali competenti per territorio.
Il credito in questione concorre alla formazione del reddito imponibile.

Pertanto, nel prospetto vanno indicati:
- nel **rigo RS13**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo S21 del Mod. 750/S/97;
- nel **rigo RS14**, l'ammontare del credito d'imposta spettante, determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione ha presentato l'istanza di concessione;
- nel **rigo RS15, colonna 1**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma di rigo RS13 e di rigo RS14, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RS15, colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma di rigo RS13 e di rigo RS14, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti a partire dalla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RS15, colonna 3**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma di rigo RS13 e di rigo RS14, utilizzato a compensazione dell'ILOR dovuta per il periodo d'imposta 1997;
- nel **rigo RS15, colonna 4**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma di rigo RS13 e di rigo RS14, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS16**, la differenza tra la somma dei righi RS13 e RS14 e la somma degli importi di credito d'imposta utilizzati, indicati nel rigo RS15, colonne 1, 2, 3 e 4;
- nel **rigo RS17**, l'ammontare, anche parziale, del credito d'imposta residuo per il quale si chiede il rilascio del buono d'imposta;
- nel **rigo RS18**, la differenza tra l'importo di rigo RS16 e quello di rigo RS17, che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'IVA, delle ritenute e dell'imposta sostitutiva innanzi citata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE AI SENSI DEL DL n. 357 del 1994 (PREMIO DI ASSUNZIONE)

L'articolo 2 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, ha previsto l'attribuzione di un credito di imposta, denominato "premio di assunzione", in favore dei datori di lavoro che incrementano la base occupazionale esistente alla data del 12 giugno 1994, assumendo, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori in possesso di particolari requisiti.
Tale credito di imposta, che non costituisce componente positivo di reddito per i percipienti, compete per il periodo d'imposta in corso al 12 giugno 1994 e per i due successivi e può essere utilizzato, a partire dall'inizio del periodo di imposta successivo a quello di formazione del credito stesso, in sede di versamento dell'IVA, dell'ILOR e delle ritenute alla fonte operate su qualsiasi tipo di reddito, *nonché dell'imposta sostitutiva di cui al* D.Lgs 8 ottobre 1997, n. 358. Il credito formatosi nel corso del 1996 può essere stato, quindi, utilizzato a partire dal 1° gennaio 1997.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RS19**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo S25 del Mod. 750/S/97;
- nel **rigo RS20, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RS19, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte di qualsiasi tipo la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RS20, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui al rigo RS19, utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RS20, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui al rigo RS19, utilizzato ai fini dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS20, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui al rigo RS19, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS21**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra l'importo di rigo RS19 e la somma degli importi dei crediti d'imposta utilizzati, indicati nel rigo RS20, colonne 1, 2, 3 e 4, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'IVA, delle ritenute e dell'imposta sostitutiva innanzi citata successivi a quelli del sopra menzionato rigo RS20.

CREDITO DI IMPOSTA PER LA PROMOZIONE DELL'IMPRENDITORIALITA FEMMINILE (art. 5 legge 25 febbraio 1992, n. 215)

In forza della legge 25 febbraio 1992, n. 215, a favore delle società di persone costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne rientranti nella definizione comunitaria di piccola impresa, costituite in data successiva al 21 marzo 1992, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi, è prevista la concessione, in luogo dei contributi di cui all'art. 4 della legge citata, di un credito di imposta (art. 5).
Le modalità di concessione dell'agevolazione in questione sono disciplinate dal decreto del *Ministro dell'industria, del commercio e* dell'artigianato 5 dicembre 1996, n. 706.
Detto credito deve essere indicato, a pena di decadenza, e quindi anche nel caso in cui non venga utilizzato, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio; esso può essere fatto valere ai fini del versamento *dell'ILOR, nonché dell'imposta sostitutiva di* cui al D.Lgs 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata indifferentemente *in diminuzione, nei medesimi periodi di im*posta, dei versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è indicato.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, richiamato dall'art. 5 della legge n. 215 del

1992, il credito di imposta in questione è considerato sopravvenienza attiva (vedere appendice alla voce "Contributi o liberalità" – art. 55, comma 3 lett. b) del Tuir.
In caso di revoca del credito, disposta a norma dell'art. 11 del regolamento ministeriale recato dal D.M. 5 dicembre 1996, n. 706, innanzi citato, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare del credito di imposta indebitamente fruito, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 sopra menzionato e dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RS22,** l'ammontare del credito concesso nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS23, colonna 1,** l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo RS22, utilizzato a compensazione dell'ILOR dovuta per il periodo di imposta 1997;
- nel **rigo RS23, colonna 2,** l'ammontare del credito di cui al rigo RS22, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS24**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra l'importo di rigo RS22 e la somma dei crediti di imposta utilizzati, indicati nel rigo RS23, colonne 1 e 2 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi citata, relativamente ai periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto.

CREDITO DI IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE COSTRUTTRICI O IMPORTATRICI DI VEICOLI, CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI, SPETTANTE A FRONTE DELLA ROTTAMAZIONE DI ANALOGHI BENI USATI (Art. 29 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997, n. 30; art. 1 del D.L. 25 settembre 1997, n. 324, convertito dalla legge 25 novembre 1997 n. 403; art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266)

Beneficiano del credito di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autovetture o di autovetture per trasporto promiscuo di cui all'art. 54, comma 1, lett. a) e c) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nonché di ciclomotori o motoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 52 e 53 del citato decreto, come integrati dall'art. 1, comma 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994.
Detti crediti spettano - in occasione dell'acquisto in Italia di veicoli nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, ovvero di ciclomotori e motoveicoli nuovi di fabbrica, da parte delle persone fisiche, anche non residenti, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati aventi determinati requisiti - alle imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale previsto dagli artt. 29 del D.L. n. 669 del 1996, 1 del D.L. n. 324 del 1997, convertito dalla legge n. 403 del 1997 e 22 della legge n. 266 del 1997.
I crediti in questione possono essere utilizzati per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente, dell'ILOR, dell'IVA, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui avviene il rilascio, da parte del pubblico registro automobilistico, dell'originale del certificato di proprietà del veicolo nuovo e per i successivi; inoltre, i crediti stessi possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.
Le imprese interessate sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione che deve essere ad esse trasmessa dal venditore, individuata al comma 5 dell'art. 29 della legge n. 30 del 1997, in caso di cessione di veicoli ed al comma 6 dell'art. 22 della legge n. 266 del 1997 in caso di cessione di ciclomotori ed autovetture.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RS25** l'ammontare del credito maturato nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS26, colonna 1**, l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo RS25 utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente ;
- nel **rigo RS26, colonna 2,** l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo RS25, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RS26, colonna 3,** l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo RS25, utilizzato a compensazione dell'ILOR dovuta per il periodo di imposta 1997;
- nel **rigo RS26, colonna 4,** l'ammontare del credito di cui al rigo RS25, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS27,** l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra l'importo di rigo RS25 e la somma degli importi dei crediti di imposta utilizzati, indicati nel rigo RS26, colonne 1, 2, 3 e 4, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs . 8 ottobre 1997, n. 358, successivi a quelli indicati nel sopra menzionato rigo RS26.

ALTRI CREDITI D'IMPOSTA NON PIU IN VIGORE

Questa sezione è relativa all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti di imposta non riportati nel presente quadro in quanto non più in vigore.
In particolare va indicato:
- nel **rigo RS28** l'ammontare dell'importo residuo indicato nella precedente dichiarazione;
- nel **rigo RS29**, nelle rispettive colonne, l'utilizzo dell'importo del precedente rigo in compensazione dei versamenti delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo, dei versamenti dell'IVA e dei versamenti in acconto dell'ILOR.

RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI IMPOSTA DEI CREDITORI VERSO L'EFIM (art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111 e art. 8 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95)

Il presente prospetto va utilizzato dalle piccole e medie imprese, individuate nella decisione della Commissione delle Comunità Europee 92/C 213/02, adottata in data 20 maggio 1992, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'articolo 6 del D.L. 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati.
Per effetto dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, nei confronti dei menzionati soggetti sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versare o iscritte a ruolo (cfr. Circolare n. 110/E del 18 luglio 1994).
La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa e asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici.
Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese ai sensi dell' art. 1 del citato D.L. n. 532 del 1993 deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.

Pertanto, i soggetti interessati devono indicare:
- nel **rigo RS30,** l'importo del credito per il quale è operante la sospensione del pagamento dei debiti dell'Efim e delle società da

questo controllate, al netto degli importi indicati per i quali si è fruito della sospensione dei versamenti ai fini delle ritenute, dell'ILOR, dell'imposta sul patrimonio netto e dell'IVA nonché delle iscrizioni a ruolo, nella dichiarazione dei redditi relativa al 1996 e in quelle relative agli anni precedenti;
- nel **rigo RS31**, l'importo del credito eventualmente rimborsato;
- nel **rigo RS32, colonna 1**, l'importo delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RS32, colonna 2**, l'importo dell'IVA dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RS32, colonna 3**, l'importo dell'ILOR dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RS33**, l'importo complessivo delle citate imposte iscritte a ruolo per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RS34**, l'importo dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa dovuta per il periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RS35**, la differenza tra l'importo di rigo RS30 e la somma degli importi dei righi RS31, RS32, colonne 1, 2 e 3, RS33 e RS34.

29 MOD. 750/RU - PLUSVALENZE ASSOGGETTATE A IMPOSTA SOSTITUTIVA

■ GENERALITÀ

Questo quadro deve essere compilato dalle società semplici e dagli altri soggetti ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso, a decorrere dal 28 gennaio 1991, di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, anche se derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine.

Non vanno dichiarate le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in misura forfetaria ai sensi dell'art. 3 del D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito dalla L. 25 marzo 1991, n. 102, relative a cessioni per le quali è operante l'opzione prevista dalla citata norma.

L'opzione, da esercitare all'atto della primo cessione effettuata nel periodo di imposta, è valida per tutte le altre operazioni che vengono poste in essere nello stesso periodo di imposta e non può essere esercitata per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del Tuir, escluse quelle acquisite per successione, per le quali l'opzione può essere sempre esercitata.

A seguito delle modificazioni intervenute con l'articolo 4, comma 2, del D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito con L. 29 novembre 1997, n. 410, che ha sostituito la lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del Tuir, le plusvalenze per le quali non può essere esercitata l'opzione di cui all'articolo 3 del citato D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, da indicare nel presente quadro unitamente alle minusvalenze di cui si chiede la deduzione negli esercizi successivi, sono quelle derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una partecipazione al capitale o al patrimonio della società o ente superiore al 2, al 5 o al 10 per cento, secondo che si tratti di azioni negoziate nei mercati regolamentati, altre azioni o di partecipazioni non azionarie. Al riguardo, si ricorda che ai fini del computo delle percentuali sopra specificate occorre tener conto non solo delle partecipazioni cedute, ma anche dei diritti (es. diritti di opzione) o titoli (es. obbligazioni convertibili) ceduti, attraverso i quali possono *essere acquisite le partecipazioni* medesime. Inoltre, il computo della percentuale deve essere eseguito considerando tutte le cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi che precedono l'ultima cessione di titoli (es. azioni, obbligazioni convertibili) o diritti anche se le cessioni sono effettuate nei confronti di soggetti diversi.

Con specifico riferimento al calcolo della percentuale rilevante in caso di cessione, a partire dal 1° ottobre 1997, di titoli (es. obbligazioni convertibili) o diritti (es. diritti di opzione o warrant) attraverso i quali possono essere potenzialmente acquisite le partecipazioni di cui all'articolo 81, comma 1, lettera c) del Tuir, come modificato dall'articolo 4 del citato D.L. n. 328 del 1997, si precisa che detti titoli o diritti devono essere sommati alle partecipazioni cedute prima del 30 settembre 1997 sia nel caso in cui alla medesima data risultino già superate le percentuali indicate nell'articolo 81, comma 1, lettera c) del Tuir, sia nel caso in cui dette percentuali vengano superate per effetto di ulteriori cessioni poste in essere a partire dal 1° ottobre 1997.

Poiché il superamento dei limiti precedentemente indicati comporta l'assoggettamento al regime analitico delle plusvalenze relative alle partecipazioni per le quali si è verificato il suddetto superamento, l'eventuale imposta sostitutiva applicata in misura forfetaria, ai sensi del citato art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, sulle cessioni effettuate anteriormente al superamento delle percentuali predette, costituisce credito di imposta (da indicare nel **rigo RU7**) ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva calcolata secondo il metodo ordinario previsto dall'art. 2 del provvedimento stesso.

Si ricorda che l'imposta sostitutiva non è dovuta per le plusvalenze realizzate, entro il 30 giugno 1998, mediante cessione a titolo oneroso *di valori mobiliari quotati nei mercati* regolamentati italiani di cui all'articolo 81, comma 1, lettera *c-bis)* del Tuir, nonché mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni, titoli o diritti di cui al citato articolo 81, comma 1, lettera *c-bis)*, diversi da quelli negoziati nei mercati regolamentati italiani, detenute da almeno 15 anni.

La plusvalenza relativa alle cessioni delle partecipazioni di cui alle lettere *c)* e *c-bis)* del comma 1 *del citato art. 81, è costituita dalla* differenza tra il corrispettivo percepito, comprensivo degli interessi per dilazioni di pagamento, ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione, si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avve*nuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito* dal precedente titolare o, in mancanza, quello da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta (bolli, commissioni, imposte, ecc., con esclusione degli oneri finanziari di qualsiasi genere) ed è diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir.

Ai fini della determinazione della plusvalenza il costo fiscalmente riconosciuto deve essere adeguato in base a un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati *rilevati nell'anno in cui si è verificata la ces*sione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, a condizione che, fra la cessione e l'acquisto, siano intercorsi non meno di 12 mesi. I coefficienti di adeguamento sono stati approvati con D.M. 17 marzo 1998, pubblicato nella G.U. n. 67 del 21 marzo 1998.

Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del D.L. 28 gennaio 1991, *n. 27, convertito dalla L.* 25 marzo 1991, n. 102, comprese le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, *fatti nel corso dell'anno* 1990, *della* borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto, a richiesta dell'interessato, il valore alla data del 28 gennaio 1991, risultante da apposita valutazione peritale.

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze al netto delle minusva*lenze, determinate con gli stessi criteri previ*sti per le plusvalenze. Se l'ammontare delle

minusvalenze supera quello delle plusvalenze, la differenza può essere computata in diminuzione dei redditi della stessa specie, realizzati nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quinto.
Il contribuente è tenuto inoltre a compilare e conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi, l'eventuale importo derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo, come sopra determinato, ed il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio tributario competente, su richiesta di quest'ultimo.

■ RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.

■ DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

Nel **rigo RU1**, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni delle partecipazioni e dei diritti, effettuate nel **1997**, per l'importo effettivamente percepito, incluse le somme percepite precedentemente a titolo di anticipazione. In questo rigo va indicata anche la quota parte dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni poste in essere a partire dal 28 gennaio 1991, per le quali è stato convenuto il pagamento rateale, secondo i chiarimenti forniti nel rigo successivo, concernente il costo fiscale dell'operazione.

Nel **rigo RU2**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti ceduti, incrementato o decrementato dell'ammontare derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo. Se per la determinazione del prezzo d'acquisto dei titoli ceduti, è stato assunto il valore (alla data del 28 gennaio 1991) risultante da apposita perizia, per la valutazione del costo si deve applicare il coefficiente di rivalutazione a decorrere da tale data.
Nel caso di cessione di quote di società di persone il coefficiente di rivalutazione del costo si applica sul risultato dell'operazione che tiene conto degli incrementi e dei decrementi previsti dall'articolo 82, comma 1-bis, del Tuir. Pertanto non devono essere autonomamente rivalutati i redditi imputati al socio (che si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione) e gli utili distribuiti (che si scomputano dal costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione stessa). In coerenza con tale criterio, il costo da rivalutare va decrementato delle perdite imputate al socio e incrementato delle somme versate a copertura delle perdite.
Qualora non sia stato percepito nel periodo di imposta tutto il corrispettivo pattuito, conformemente a specifiche clausole contrattuali che prevedono il pagamento rateale del corrispettivo ed il numero delle rate stabilite, nel rigo RU2, indicare il costo fiscalmente rilevante, incrementato o decrementato come sopra descritto, proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta.
Con riferimento ai righi precedenti si precisa che in essi dovranno essere indicati, rispettivamente, i corrispettivi percepiti ed i costi fiscalmente rilevanti, incrementati o decrementati come sopra descritto, relativi a tutte le cessioni del periodo di imposta, comprese quelle assoggettate, in dipendenza dell'opzione esercitata ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, all'imposta sostitutiva secondo il regime forfetario. In tal caso, infatti, il superamento delle percentuali di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 81 del Tuir comporta l'attrazione di tali plusvalenze al regime analitico, e ciò anche quando tale superamento si sia verificato per effetto delle cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti.

Nel **rigo RU3**, indicare le plusvalenze imponibili che si ottengono per differenza tra l'importo del **rigo RU1** e quello del **rigo RU2**. Se il risultato è negativo, la minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della specie realizzate nel quinquennio successivo. In tale caso indicare zero nel **rigo RU3** e riportare, nel campo 5 del prospetto "Minusvalenze non compensate nell'anno", la differenza tra l'importo di **rigo RU2** e quello di **rigo RU1**.
Se il risultato è positivo, e dalla dichiarazione dell'anno precedente risultano minusvalenze, nel **rigo RU4** indicare dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di rigo RU3).

Nel **rigo RU5**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RU3** e quello di **rigo RU4**.
Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno", suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RU6**, indicare l'imposta sostitutiva, pari al 25 per cento dell'importo di **rigo RU5**.

Nel **rigo RU7**, indicare il credito d'imposta, pari all'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfetario.

Nel **rigo RU8**, indicare, l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che, nell'ipotesi in cui il contribuente vanti il credito di imposta di cui al rigo RU7, è pari alla differenza tra l'importo di **rigo RU6** e l'importo di **rigo RU7**. L'importo di cui al rigo RU8 deve essere indicato unicamente nel Mod. 750/RO al rigo RO19.
Se l'importo del rigo RU7 è superiore a quello del rigo RU6 indicare nel **rigo RU9** l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.

■ MINUSVALENZE NON COMPENSATE NELL'ANNO

In questo prospetto vanno indicate, separatamente nei relativi campi (**righi da RU10 a RU14**), le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1993, 1994, 1995, 1996, e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare con le plusvalenze dichiarate nel rigo RU3.

30 MOD. 750/RV - PROSPETTO RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI FUSIONE

Il prospetto va compilato dal soggetto incorporante o risultante dalla fusione in relazione a ciascuna operazione di fusione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Se nello stesso periodo d'imposta il soggetto incorporante o risultante dalla fusione viene poi incorporato o si fonde con altri, il prospetto relativo alla prima operazione va compilato, per il soggetto cessato e con riferimento alla sua posizione nella prima operazione, dalla società successivamente incorporante o risultante dalla fusione.
I righi da RV1 a RV10 sono riservati ai dati relativi al soggetto incorporante o risultante dalla fusione; i righi da RV11 a RV31 ai dati relativi al soggetto incorporato o fuso.
Se i soggetti fusi o incorporati sono più di uno, occorre compilare altri prospetti utilizzando solo i righi da RV11 a RV31.

Il prospetto va altresì compilato dai soggetti che hanno effettuato operazioni di fusione in esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del D. Lgs n. 358 del 1997 (8 novembre 1997) e che, per effetto delle disposizioni dell'art. 9, comma 3, del predetto decreto, intendono ottenere il riconoscimento fiscale delle differenze dei valori iscritti in bilancio, a fronte dei disavanzi di fusione, i relativi valori fiscalmente riconosciuti, ancora esistenti nel bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della predetta data, mediante il versamento, sulla suddetta differenza, dell'imposta sostitutiva di cui al medesimo decreto. Tali soggetti devono compilare il prospetto limitatamente alle sezioni riguardanti i dati relativi alla società incorporante o risultante dalla fusione, alla società incorporata o fusa e al "Disavanzo da annullamento o da concambio".

Righi da RV1 a RV10:

La sezione riguardante i dati relativi alla società incorporante o risultante dalla fusione va compilata solo se il soggetto incorporante o risultante da fusione è diverso dal dichiarante.
Nel **rigo RV5, campi 1, 2, 3** e **4**, va indicato il tipo di fusione (propria o per incorporazione), il numero dei soggetti fusi o incorporati e la data dell'atto di fusione.
Nel **rigo RV6, colonne 1, 2** e **3**, vanno indicate, con riguardo alla società incorporante o risultante dalla fusione, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui la unificazione è avvenuta.
Nel **rigo RV7,** vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili.
Nel **rigo RV8,** va indicato l'importo relativo all'aumento del capitale da concambio.
Nel **rigo RV9,** va indicato l'importo del capitale sociale quale risulta dopo l'aumento e nel

nel **rigo RV10** la quota percentuale della partecipazione a detto capitale dei vecchi soci della società incorporata.

Righi da RV11 a RV31:

I dati da indicare in questi righi si riferiscono alla società incorporata o fusa.

Nel **rigo RV15** va indicato l'ammontare complessivo del disavanzo di fusione, sia da annullamento che da concambio, derivante dalla fusione con il soggetto incorporato o fuso i cui dati identificativi sono indicati nell'apposita sezione della presente pagina.
Nel **rigo RV16** va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico.
Nei **righi da RV17 a RV21** vanno indicati, in **col. 1**, le voci dell'attivo patrimoniale alle quali è stato imputato il disavanzo, in **col. 2** gli importi ad esse relativi e, in **col. 3**, il codice 1, qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il codice 2, qualora si tratti di beni non ammortizzabili. Nella **colonna 4** vanno indicati i maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.
Nel **rigo RV22,** va indicato il totale dei maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.
Nel **rigo RV23,** va indicato l'ammontare dei maggiori valori di cui al rigo RV22, per i quali non è dovuta l'imposta sostitutiva, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c), del D.Lgs n. 358 del 1997.
Nel **rigo RV24,** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RV22 e l'importo di rigo RV23, da assoggettare ad imposta sostitutiva.
I soggetti che, per effetto dell'art. 9, comma 3, del D.Lgs. n. 358 del 1997, intendono ottenere, in tutto o in parte, il riconoscimento delle differenze tra i valori iscritti in bilancio a fronte di disavanzi di fusione e i relativi valori fiscalmente riconosciuti, ancora esistenti nel bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della predetta data, nel rigo RV15 devono indicare la differenza tra i valori dei beni iscritti in bilancio, e ai quali sono stati imputati i disavanzi di fusione ed i relativi valori fiscalmente riconosciuti, ancora esistenti nel predetto bilancio non devono compilare i righi RV16 e RV23.
Nella col. 2 dei righi da RV17 a RV21 va indicata la differenza di cui al rigo RV15, imputata alle relative voci dell'attivo patrimoniale e nella col. 4 la parte di cui si chiede il riconoscimento fiscale.
Nel **rigo RV25,** colonne 1 e 2, vanno indicati, l'importo dell'avanzo da annullamento e di quello da concambio.
Nei **righi RV26 e RV27,** vanno indicati i dati relativi alle riserve e fondi in sospensione d'imposta della società incorporata o fusa tassabili solo in caso di distribuzione.
Nei **righi RV28 e RV29,** vanno indicati i dati relativi agli "altri" fondi in sospensione d'imposta della società incorporata o fusa.
Nei **righi RV30 e RV31,** vanno indicate le partecipazioni nella società fusa o incorporata, annullate per effetto della fusione, specificando la quota percentuale (col. 1) e il costo (col. 2), rispettivamente per quelle possedute dalla incorporante (rigo RV30) e per quelle possedute dalle altre società partecipanti alla fusione (rigo RV31).

31

MOD. 750/RX - PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE

Il presente prospetto va compilato per indicare i beni relativi all'impresa che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di una delle sottoindicate operazioni.
Detto prospetto va compilato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui è avvenuta l'operazione nonché in quelle relative agli esercizi successivi, con le variazioni intervenute in ciascun esercizio: in esso vanno indicati i beni con i valori esposti in bilancio e i corrispondenti valori fiscalmente riconosciuti.
I beni non dovranno più essere indicati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui il valore fiscalmente riconosciuto corrisponde a quello indicato in bilancio.
Per il primo esercizio nel quale viene redatto il prospetto, il valore iniziale di bilancio corrisponde al valore al quale i beni sono iscritti in contabilità.
Si fa presente che per ogni operazione effettuata va redatto un distinto prospetto.

1) Conferimenti ai sensi dell'art. 7 della L n. 218 del 1990

Per i conferimenti effettuati ai sensi del citato art. 7, in cui le aziende o le partecipazioni sono state iscritte in bilancio dalla società conferitaria a valori superiori all'ultimo valore dei beni ricevuti riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi presso la conferente, deve essere redatto un apposito prospetto di riconciliazione, ai sensi del comma 2 di tale articolo.

2) Operazioni di fusione e di scissione

Per effetto dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1994, n.724, le operazioni di fusione e di scissione deliberate dal 14 gennaio 1995 sono, agli effetti delle imposte sui redditi, neutrali e, in forza di tale disposizione, il disavanzo di fusione o di scissione non è utilizzabile per iscrizioni di valori in franchigia di imposta, o qualsiasi voce, forma o titolo operate.
L'art. 3, comma 105, della legge n. 549 del 1995 ha chiarito che non costituisce plusvalenza iscritta l'utilizzazione ai soli fini del bilancio del disavanzo da annullamento e da concambio emergente dalle operazioni di fusione o di scissione per l'iscrizione di maggiori valori sugli elementi patrimoniali provenienti dalle società fuse, incorporate o scisse nonché per l'iscrizione dell'avviamento. Detta disposizione ha previsto che i dati esposti in bilancio a seguito della fusione e della scissione ed i valori fiscalmente riconosciuti devono risultare da apposito prospetto di riconciliazione.

32

MOD. 750/RY- PROSPETTO PER LA LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DI CUI AL D.LGS. N. 358 DEL 1997

Il presente modello va compilato dai soggetti che hanno realizzato plusvalenze derivanti dalle operazioni di riorganizzazione delle attività produttive indicate nel capo I del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 (cessioni e conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento, fusioni, scissioni e scambi di partecipazioni) e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. L'opzione viene esercitata compilando il presente modello.
In particolare, l'art. 2 di tale decreto legislativo stabilisce che l'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo: la prima rata con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza ovvero hanno avuto effetto le operazioni di fusione e di scissione, le altre rate con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai quattro periodi di imposta successivi. Il versamento rateale non comporta il pagamento di somme a titolo di interessi.
Gli importi di ciascuna rata da versare possono essere compensati con i crediti di imposta concessi alle imprese, indicati nel Mod. 750/RS, e con le eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi (Mod. 750/RO).
Al **rigo RY1** vanno indicate le plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.
Al **rigo RY2** vanno indicate le plusvalenze *derivanti dai conferimenti di aziende e* di partecipazioni di controllo o di collegamento.
Al **rigo RY3** vanno indicate le plusvalenze derivanti da scambi di partecipazioni.
Al **rigo RY4** vanno indicati i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione che si considerano fiscalmente riconosciuti se assoggettati all'imposta sostitutiva.
Al **rigo RY5** va indicato il totale delle plusvalenze e dei maggiori valori indicati nei righi precedenti.
Al **rigo RY6**, in colonna 1, va indicata l'imposta sostitutiva dovuta, risultante dall'applicazione dell'aliquota del 27% sull'ammontare indicato nel rigo precedente; nella casella "N. RATE", va indicato il numero di rate con cui si intende versare l'imposta sostitutiva stessa e, nella colonna 3, va indicato l'importo della prima rata, che può essere compensato, in parte o tutto:
- con i crediti di imposta concessi alle imprese, da indicare al **rigo RY7**;
- con le eccedenze di ILOR risultanti dal rigo RO13 del Mod. 750/RO, da indicare al **rigo RY8**;

Al **rigo RY9** va riportata la differenza tra il rigo RY6 e la somma dei righi RY7 e RY8.
Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il seguente codice tributo:

1665 - "Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o di partecipazione di controllo o di collegamento".
Gli estremi del versamento effettuato non vanno indicati nel quadro in esame. Il versamento complessivo delle imposte dovute risultanti dalla dichiarazione (Ilor, Imposta sul patrimonio netto, imposte sostitutive, Irap) deve essere indicato unicamente nel Mod. 750/RO al rigo RO19.

33

MOD. 750/RZ - PROSPETTO RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI SCISSIONE

Il prospetto va compilato da ciascun soggetto beneficiario della scissione in relazione a ciascuna operazione di scissione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Se nello stesso periodo la società è stata beneficiaria di più scissioni, dovrà compilare più prospetti.
I righi da RZ1 a RZ13 sono riservati ai dati relativi alla società beneficiaria; i righi da RZ14 a RZ44 ai dati relativi alla società scissa e alle altre società beneficiarie. Se queste ultime sono in numero superiore agli spazi disponibili, l'elenco proseguirà su un altro prospetto utilizzando solo i righi da RZ14 a RZ44.

Il prospetto va altresì compilato dai soggetti che hanno effettuato operazioni di scissione in esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del D. Lgs n. 358 del 1997 (8 novembre 1997) e che, per effetto delle disposizioni dell'art. 9, comma 3, del predetto decreto, intendono ottenere il riconoscimento fiscale delle differenze dei valori iscritti in bilancio, a fronte dei disavanzi di scissione, i relativi valori fiscalmente riconosciuti, ancora esistenti nel bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della predetta data, mediante il versamento, sulla suddetta differenza, dell'imposta sostitutiva di cui al medesimo decreto. Tali soggetti devono compilare il prospetto limitatamente alle sezioni riguardanti i dati relativi alla società beneficiaria della scissione, alla società scissa e al "Disavanzo da annullamento o da concambio".

Righi da RZ1 a RZ13:

La sezione riguardante i dati relativi alla società beneficiaria della scissione va compilata solo se il soggetto beneficiario è diverso da quello dichiarante.
Nel **rigo RZ5, campi 1, 2, 3 e 4**, va indicato, il tipo di scissione (totale o parziale), il numero di soggetti beneficiari e la data dell'atto di scissione.
Nel **rigo RZ6**, la quota percentuale del patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dal dichiarante.
Nel **rigo RZ7**, la quota percentuale del capitale sociale assegnato dalla società dichiarante in concambio ai soci della società scissa.

Nel **rigo RZ8,** vanno specificate, barrando le relative caselle, le categorie cui appartengono i beni acquisiti con la scissione.
Nel **rigo RZ9,** va indicato, barrando la relativa casella, se le azioni o quote assegnate ai singoli soci della società scissa, sono o non sono in proporzione con le loro originarie partecipazioni nella stessa società.
Nel **rigo RZ10, colonne 1, 2 e 3,** vanno indicati, con riguardo alla società dichiarante, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui la unificazione è avvenuta.
Nel **rigo RZ11, colonne 1, 2 e 3,** vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili.
Nei **righi RZ12 e RZ13,** va indicato, rispettivamente, l'importo relativo all'aumento del capitale per il concambio e l'importo del nuovo capitale sociale.

Righi da RZ14 a RZ44:

Con riguardo alla società scissa vanno indicate le notizie anagrafiche e le indicazioni, riferite sempre alla stessa, della quota percentuale del patrimonio netto contabile non trasferita, ove si tratti di scissione parziale.

Nel **rigo RZ19** va indicato l'ammontare complessivo del disavanzo di scissione, sia da annullamento che da concambio, derivante dalla scissione con il soggetto scisso i cui dati identificativi sono indicati nell'apposita sezione della presente pagina.
Nel **rigo RZ20** va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico.
Nei **righi da RZ21 a RZ25,** vanno indicati, in col. 1, le voci dell'attivo patrimoniale alle quali è stato imputato il disavanzo, in **col. 2** gli importi ad esse relativi e, in **col. 3**, il codice 1, qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il codice 2, qualora si tratti di beni non ammortizzabili. Nella **colonna 4,** vanno indicati i maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.
Nel **rigo RZ26** va indicato il totale dei maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.
Nel **rigo RZ27** va indicato l'ammontare dei maggiori valori di cui al rigo RZ26, per i quali non e dovuta l'imposta sostitutiva, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 358 del 1997.
Nel **rigo RZ28** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RZ26 e l'importo di rigo RZ27, da assoggettare ad imposta sostitutiva.
I soggetti che, per effetto dell'art. 9, comma 3, del D.Lgs. n. 358 del 1997, intendono ottenere, in tutto o in parte, il riconoscimento delle differenze tra i valori iscritti in bilancio a frznte di disavanzi di scissione, e i relativi valori fiscalmente riconosciuti, ancora esistenti nel bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della predetta data, nel rigo RZ19 devono indicare la differenza tra i valori dei beni iscritti in bilancio ai quali sono stati imputati i disavanzi di scissione ed i relativi valori fiscalmente riconosciuti, ancora esistenti nel predetto bilancio e non devono compilare i righi RZ20 e RZ27.

Nella col. 2 dei righi da RZ21 a RZ25, va indicata la differenza di cui al rigo RZ19 imputata alle relative voci dell'attivo patrimoniale e nella col. 4 la parte di cui si chiede il riconoscimento fiscale.
Nel **rigo RZ29**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e fondi in sospensione d'imposta, tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della società scissa, limitatamente all'importo entro il quale la beneficiaria è tenuta a ricostituirli (comma 9 dell'art. 123-bis del Tuir).
Nei **righi RZ30 e RZ31**, vanno indicati, per importi complessivi, rispettivamente, le poste di cui trattasi ricostituite pro-quota e quelle ricostituite per intero.
Nel **rigo RZ32**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e fondi in sospensione d'imposta, diversi da quelli tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della società scissa, limitatamente all'importo entro il quale la beneficiaria è tenuta a ricostituirli (comma 9 dell'art. 123-bis del Tuir).
Nei **righi RZ33 e RZ34**, vanno indicati per importi complessivi le poste di cui trattasi, ricostituite pro-quota e quelle ricostituite per intero.

Nel seguito vanno indicate le notizie anagrafiche riguardanti le eventuali altre società beneficiarie della scissione.

34

MOD. 750/RW - TRASFERIMENTI DA E PER L'ESTERO DI DENARO, TITOLI E VALORI MOBILIARI

Questo modulo deve essere utilizzato dalle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate nonché dalle associazioni fra artisti e professionisti residenti in Italia, le quali, in conformità di quanto previsto nel D.L. 28 giugno 1990, n. 167 convertito dalla legge 4 agosto 1990 n. 227, devono indicare:

a) i trasferimenti da e verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari effettuati attraverso soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti, sia istituzionali che professionali se l'ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo di imposta sia stato superiore a lire 20 milioni (art. 2 comma 1 e art. 5 comma 2); nell'ammontare complessivo vanno computati tutti i trasferimenti e, quindi, sia quelli verso l'estero che quelli dall'estero.
L'obbligo riguarda i trasferimenti diversi da quelli relativi a investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria, indipendentemente dalla causale degli investimenti stessi e dalle modalità con le quali hanno avuto luogo;
b) gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria detenuti al termine del periodo di imposta se l'ammontare complessivo di tali investimenti ed attività, al termine del periodo di imposta, risulta superiore a lire 20 milioni (articolo 4 commi 1 e 5). Quest'obbligo sussiste anche se nel corso dell'anno non siano intervenute movimentazioni;

c) i trasferimenti da verso e sull'estero che hanno interessato i suddetti investimenti ed attività se l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a lire 20 milioni (articolo 4, commi 2 e 5).

Quest'obbligo sussiste anche se al termine del periodo di imposta i soggetti interessati non detengano investimenti all'estero nè attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari.

L'obbligo di dichiarazione di cui ai precedenti punti b) e c) sussiste indipendentemente *sia dalle modalità* con cui gli investimenti all'estero, le attività estere di natura finanziaria e i trasferimenti sono stati posti in essere (attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti, in forma diretta) sia dalla causa da cui gli stessi traggono origine (donazione, successione ecc.).

Nel caso in cui le operazioni in questione siano eseguite in valuta estera il soggetto interessato deve indicare il controvalore in lire utilizzando il cambio indicato dal D.M. 27 gennaio 1998 pubblicato nella G.U. n. 28 del 4 febbraio 1998, tenuto conto dell'errata corrige pubblicata nella G.U. n. 40 del 18 febbraio 1998.

L'obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso in cui le operazioni siano state poste in essere dai contribuenti in qualità di esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria e siano quindi soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali.

Nel caso in cui sussista l'obbligo di presentazione del Mod. 750, il presente modulo deve essere presentato unitamente a detto modello.

Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il presente modulo deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la presentazione del Mod. 750, compilando il relativo frontespizio.

Considerato che il modulo RW riguarda la rilevazione su base annua dei trasferimenti da, verso e sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, il modulo RW dovrà essere presentato, con riferimento all'intero anno solare.

Si intendono compresi fra gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria, i titoli e i valori mobiliari esteri acquistati in Italia per il tramite degli intermediari residenti di cui all'articolo 1 del D.L. n. 167 del 1990. Sono inoltre compresi le obbligazioni e i titoli similari di cui all'articolo 31 del DPR n. 601 del 1973 e quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.

Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, per espressa previsione legislativa, per gli *investimenti* all'estero e per le *attività estere di natura finanziaria produttive di redditi di capitale o di redditi diversi*, sempreché tali redditi:

1. *siano esenti dalle imposte sui redditi.* Si tratta degli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di Stato ed equiparati emessi all'estero, fino al 9 settembre 1992;
2. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50 o 27 per cento* ai sensi dell'art. 26, terzo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 e successive modificazioni. *Si tratta degli interessi, premi* ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari esteri, percepiti mediante l'intervento dei soggetti di cui al primo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, *che nella specie assumono* la veste di sostituto d'imposta, ovvero conseguiti attraverso la cessione dei predetti titoli con l'intervento – a qualsiasi titolo – di tali sostituti d'imposta, e dei depositi e *conti correnti esteri* i cui redditi siano percepiti in Italia per il tramite dei citati sostituti. Identica disciplina si applica con riferimento agli interessi, premi ed altri frutti derivanti da *obbligazioni e titoli similari di cui* all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, assoggettati a ritenuta ai sensi del terzo comma dell'art. 26 del citato D.P.R. n. 600 del 1973;
3. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 10 per cento* ai sensi dell'art 27, comma, 4 del D P.R. n. 600 del 1973. *Si tratta degli utili su titoli partecipativi* esteri, sempreché percepiti in Italia per il tramite di intermediari residenti, così come chiarito nel precedente punto 2, che vanno dichiarati nel Modello 750/F;
4. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 30 per cento* ai sensi dell'art. 8 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 *novembre 1983, n 649. Si tratta dei proventi* derivanti dai titoli e certificati (cc.dd. "titoli atipici"), emessi da soggetti non residenti, collocati in Italia ed assoggettati a ritenuta da parte del soggetto residente *incaricato del pagamento dei proventi* o del riacquisto dei titoli o certificati;
5. siano stati assoggettati alla ritenuta d'imposta del 12,50 per cento prevista dall'art. 67 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, *convertito dalla legge 29 ottobre* 1993 n. 427. Si tratta delle plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti, che assumono, anche in *modo implicito valori a termine delle valute* come riferimento per la determinazione dei corrispettivi, derivanti da operazioni con non residenti, previste dall'art. 81, comma 1, lett. c-ter del Tuir.

Inoltre i predetti obblighi di dichiarazione non sussistono per le quote di organismi collettivi in valori mobiliari di diritto estero:

- già autorizzati al collocamento in Italia prima dell'entrata in vigore del D.L. 28 *giugno 1990, n. 167, convertito, con* modificazioni dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, ai quali continua ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 11-*bis* del D.L. n. 512 del 1983, ai sensi del comma 2 dell'art. *10-ter della legge 23 marzo* 1983 n. 77 del 1983 e successive modificazioni;
- situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10-*bis* della citata L. n. 77/1983, diversi da quelli di cui alla precedente alinea, i cui proventi sono soggetti alla ritenuta del 12,50 per cento, che deve essere operata, ai sensi dell'art. 10-ter, comma 1, della medesima legge, *dai soggetti residenti incaricati del pagamento* dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni (cfr. art. 10-ter, comma 4, L. n. 77/1983);
- *diversi da quelli di cui ai precedenti punti,* sempreché i relativi proventi siano stati percepiti in Italia e assoggettati alla ritenuta d'acconto del 12,50 per cento di cui al comma 6 dell'art. 10-*ter* della predetta *legge n. 77/1983.*

Per effetto dell'art. 5 *bis* del D.L. n. 167 del 1990, introdotto dall'art. 22 della legge 6 febbraio 1996 n. 52, l'obbligo di dichiarazione non sussiste per gli investimenti e le *attività di natura finanziaria* detenuti negli Stati membri dell'Unione Europea; l'obbligo di dichiarazione non sussiste, inoltre, per i trasferimenti relativi a tali investimenti ed attività operati all'interno dell'Unione Europea *fatta eccezione per i trasferimenti da e per* l'Italia.

Nel caso in cui le attività estere di natura finanziaria di cui alla presente dichiarazione abbiano prodotto redditi relativamente ai *quali non* sussistano le condizioni di esonero, il contribuente dovrà farne oggetto di dichiarazione nella Sezione — del Mod. 750/I, secondo le istruzioni ivi fornite.

Si richiama altresì l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 6 del D.L. n. 167 del 1990 innanzi citato che, ai fini delle imposte sui redditi, prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta, con riguardo alle somme in denaro, ai titoli ed ai valori mobiliari trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta.

Nei casi di attività di natura finanziaria detenute negli Stati membri dell'Unione Europea, per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione in base all'art. 5 bis del D.L. 167 del 1990, l'indicazione che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo di imposta può essere effettuata compilando la parte relativa alle Annotazioni nel modulo 750/RW, che quindi deve essere comunque presentato.

Il presente modulo si compone di 3 sezioni: nella **Sezione I** vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragio*ni diverse dagli investimenti all'estero e dalle* attività estere di natura finanziaria; nella **Sezione II** vanno indicate le consistenze

degli investimenti esteri e delle attività di natura finanziaria detenute all'estero al termine del periodo di imposta; nella **Sezione III** vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, in qualunque modo effettuati (sia attraverso i non residenti che per il tramite di intermediari residenti ovvero in forma diretta) che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria.

Nella **Sezione I** indicare, per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati:
- nei **campi 1** e **2**, le generalità complete (cognome e nome, se trattasi di persone fisiche; denominazione, se trattasi di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l'operazione;
- nel **campo 3**, il paese estero di residenza del soggetto non residente;
  i campi 1, 2 e 3 non vanno compilati quando il trasferimento è avvenuto in forma diretta;
- nel **campo 4**, la tipologia dell'operazione, indicando il **codice 1** se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia oppure il **codice 2** se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'Italia verso l'estero;
- nei **campi 5** e **6**, rispettivamente, la descrizione dello Stato estero e il relativo codice, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle istruzioni del presente modulo;
- nei **campi 7** e **8**, il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione (es.: denaro, assegno bancario, ecc.) indicando nel campo 7 la descrizione in chiaro e nel campo 8 il **codice 1**, **2** o **3** a seconda che il mezzo di pagamento sia rappresentato, rispettivamente, da denaro, assegni bancari, o altri mezzi;
- nel **campo 9**, il codice della causale dell'operazione, desumendolo dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni del presente modulo;
- nel **campo 10**, la data dell'operazione;
- nel **campo 11**, l'importo dell'operazione.
  Al riguardo si precisa che, qualora le operazioni siano state effettuate in valuta estera, il controvalore in lire degli importi da indicare nel campo 11 è determinato, per il 1997 sulla base dei valori di cambio riportati nel D.M. 27 gennaio 1998, pubblicato nella G.U. del 4 febbraio 1998, tenuto conto dell'errata corrige innanzi menzionata.

Nella **Sezione II** indicare, per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria e distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta. In particolare indicare:
- nei **campi 1** e **2**, rispettivamente, la descrizione dello Stato estero e il corrispondente codice, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri riportato in allegato alle istruzioni del presente modulo,
- nei **campi 3** e **4**, rispettivamente, la descrizione della causale dell'operazione e il relativo codice, desumendolo dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni del presente modulo. La **casella 5** riportata nel campo 4 va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia;
- nel **campo 6**, l'importo degli investimenti ed attività suddetti. In proposito si richiama quanto già precisato in riferimento al campo 11 della **Sezione I.**

Nella **Sezione III** indicare, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, titoli e valori mobiliari da, verso e sull'estero, i dati di seguito elencati:
- nei **campi 1** e **2**, rispettivamente, la descrizione dello Stato estero e il relativo codice, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in **allegato** alle presenti istruzioni;
- nel **campo 3**, la tipologia dell'operazione indicando il codice:
  1, per i trasferimenti dall'estero verso l'Italia,
  2, per i trasferimenti dall'Italia verso l'estero,
  3, per i trasferimenti dall'estero sull'estero;
- nel **campo 4**, il codice dell'operazione, desumendolo dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle presenti istruzioni. La **casella 5** riportata in questo campo va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia;
- nel **campo 6**, gli estremi di identificazione della banca ed il numero di conto utilizzato;
- nel **campo 7**, la data in cui è intervenuta l'operazione;
- nel **campo 8** l'importo dell'operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione al campo 11 della **Sezione I.**

Se il contribuente ha posto in essere una pluralità di operazioni comportanti il trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull' estero di denaro, titoli o valori mobiliari mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di trasferimento, il contribuente può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall'estero (codice 1), dall'Italia (codice 2) e sull'estero (codice 3), indicandone l'importo nel campo 7 e la tipologia nel campo 3. Infine, nel caso in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengano più intermediari menzionati nei primi due commi dell'articolo 1 del D.L. n.167 del 1990, dovrà essere indicato soltanto il numero di conto relativo all'intermediario che per primo è intervenuto nell'operazione di trasferimento verso l'estero e per ultimo nell'operazione di trasferimento verso l'Italia.
Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella apposita casella posta nella prima pagina del modulo.
Tutti gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000.

35

MOD. 750/RK - PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE

Il modello **750/RK** va utilizzato per dichiarare il patrimonio netto su cui applicare l'imposta istituita dal D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n. 461.
Si ricorda che l'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, già prorogata all'esercizio in corso al 30 settembre 1995, e stata ulteriormente prorogata dall'art. 3, comma 110, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fino all'esercizio in corso al 30 settembre 1997.
Detto modello deve essere presentato unitamente al Mod. 750 e va presentato anche se l'imposta non è dovuta, in quanto di ammontare non superiore a lire 100.000.
Si ricorda che a seguito della modifica della lett. c), comma 2, dell'art. 51 del Tuir, operata dall'art. 3, comma 4, lett. b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996, sono redditi d'impresa i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio di attività agricole di cui all'art. 29 del Tuir, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice. Pertanto, per le suddette società che svolgono esclusivamente attività agricola rientrante nei limiti di cui all'art. 29, comma 2, del Tuir, non trova più applicazione l'esenzione dall'imposta sul patrimonio netto disposta dall'art. 8, comma 2, del D.M. 7 gennaio 1993, concernente le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal citato D.L n. 394 del 1992.
Il modello si compone di tre Sezioni, le prime due riguardanti, la determinazione dell'imponibile e la terza il calcolo dell'imposta patrimoniale dovuta nonché i versamenti dell'imposta stessa.

La **Sezione I** va compilata dalle società tenute, non per effetto di opzione, al regime di contabilità ordinaria, per le quali l'imposta si applica ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato D.L. n. 394, sul patrimonio netto, così come risulta dal bilancio, diminuito dell'utile dell'esercizio.
Qualora il bilancio non sia stato redatto, non sussistendone l'obbligo, come nel caso di fusione o di trasformazione, ovvero non sia stato approvato, essendo scaduti i termini di approvazione dello stesso, occorre assumere gli

elementi desumibili dalle scritture contabili alla data di chiusura del periodo d'imposta.
Nei righi da **RK1** a **RK6** vanno indicati gli ammontari delle voci ivi previste.
Al fine di stabilire quali fondi vanno inclusi, nel rigo **RK4**, tra le poste del patrimonio netto, occorre avere *riguardo alla natura degli* stessi, nel senso che essi vanno ricompresi allorché non sono destinati alla copertura di specifici oneri o passività ovvero non costituiscono poste rettificative dell'attivo.

Nel **rigo RK7** va indicato l'importo escluso dall'imponibile dell'imposta patrimoniale, per effetto dell'art. 3, comma 111, della legge n. 549 del 1995.
Si ricorda che *in base a detta norma, nel com*puto della base imponibile dell'imposta patrimoniale non si tiene conto dell'incremento del patrimonio netto, rispetto a quello che ha assunto rilevanza ai fini dell'applicazione dell'imposta per il periodo d'imposta 1995.
La predetta disposizione non si applica ai soggetti che si sono costituiti dopo il 15 settembre 1995 e, pertanto in tale ipotesi, detto rigo non deve essere compilato. Per costituiti si *intendono quei soggetti che hanno presen*tato la dichiarazione di inizio attività ai fini Iva entro il 15 settembre 1995.

Il **rigo RK9** va compilato dai soggetti che, alla fine dell'esercizio con riferimento al quale è dovuta l'imposta, possiedono da almeno tre mesi direttamente o indirettamente, cioè tramite soggetti non residenti, azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti *soggetti alla stesso imposta.*
A tal fine hanno rilevanza anche le azioni sottoscritte, per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e nei limiti del diritto medesimo, nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio, ma in relazione ad azioni possedute da almeno tre mesi alla fine dell'esercizio stesso.
Per i suddetti soggetti, *il comma 4 dell'art.* 1 del citato D.L. n. 394 del 1992 stabilisce che il patrimonio netto deve essere diminuito del valore contabile delle azioni, titoli similari o quote o, se minore, di un valore pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto della società o ente partecipato, direttamente o indirettamente tramite soggetto non residente.
Pertanto, in tale ipotesi, l'importo di **rigo RK8** *deve essere diminuito del minor impor*to tra il valore contabile delle azioni, titoli similari o quote posseduti e quello corrispondente alla percentuale di possesso, diretto o indiretto, applicata al patrimonio netto della società o ente partecipato direttamente o indirettamente, risultante dall'ultimo bilancio.

La **Sezione II** va compilata dai soggetti ammessi al *regime di contabilità semplificata*, ovvero, al regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione, per le quali, sulla base di quanto stabilito all'art. 2 del DL n. 394, l'imposta si applica sulla somma:

a) del valore delle rimanenze finali di cui agli artt. 59 e 60 del Tuir, – da indicare nel **rigo RK11** – determinato ai sensi delle norme medesime;

b) del costo complessivo dei beni ammortizzabili (materiali e immateriali) determinato con i criteri di cui all'art. 76 dello stesso Tuir, *al netto dei relativi ammortamenti fi*scalmente riconosciuti effettuato ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, riportato nel **rigo RK12**.

Per effetto dell'art. 5, comma 4, del decreto di attuazione, per i soggetti esercenti l'attività di distribuzione di carburanti, l'ammontare delle rimanenze finali è determinato al netto dell'imposta di fabbricazione.
I soggetti, tenuti al regime di contabilità ordinaria *per effetto di opzione, possono, tuttavia,* determinare l'imposta assumendo come base imponibile, il patrimonio netto, a condizione che ne sia stata data comunicazione nella dichiarazione dei redditi, barrando l'apposita casella nel riquadro posto nell'ultima facciata del Mod. 750/RA. In tal caso devono utilizzare la sezione I del presente modello.

Nella **Sezione III** va indicato nel **rigo RK14** *l'imposta che risulta dall'applicazione dell'ali*quota del 7,5 per mille all'importo di **rigo RK10** ovvero **RK13**.
Si ricorda che in caso di compilazione del **rigo RK9**, l'imposta dovuta, per effetto dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del D.L. n. 394, non può comunque essere inferiore all'1 per *mille del patrimonio netto indicato nel* **rigo RK8** senza tener conto, quindi, delle diminuzioni spettanti in conseguenza delle partecipazioni possedute.
Se il periodo di imposta è superiore o inferiore ai dodici mesi l'imposta è ragguagliata alla durata di detto periodo, considerando come mese intero *la frazione di esso superiore a* 15 giorni.
L'imposta non è dovuta se l'ammontare di rigo RK14 non supera l'importo di lire centomila.

Nel rigo RK15 va indicato il credito d'imposta relativo alle agevolazioni per le nuove iniziative produttive, di cui al comma 210 dell'art.2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pari al 50 per cento del precedente rigo RK14, *che comunque non può superare*, unitamente al credito d'imposta utilizzato nel rigo RO12 , l'importo di lire 7.000.000

ATTENZIONE
Si fa presente che, ai sensi del comma 212 dell'art. 2 della legge n. 662 del 1996, l'importo non utilizzato dalla società di persone commerciale per il pagamento dell'Ilor e dell'importo sul patrimonio netto dell'imprese è attribuito in misura non eccedente lire 5.000.000, ai soci in quote proporzionali alle loro partecipazioni agli utili.

Esempio:
Società in nome collettivo, composta dal socio A e il socio B, partecipanti ognuno al 50 per cento.

	Credito d'imposta
• Importo massimo	L. 7.000.000
• Ilor dovuta: L. 2.000.000; credito spettante	L. 1.000.000
• Imposta patrimoniale dovuta L. 1.000.000; credito spettante	L. 500.000
Credito non utilizzato dalla società	L. 5.500.000

• Credito massimo spettante ai soci	L. 5.500.000
• Credito massimo spettante al socio "A"	L. 2.750.000
• Credito massimo spettante al socio "B"	L. 2.750.000

Da ultimo si fa presente che, relativamente alle società semplici e alle associazioni tra artisti e professionisti, non essendo le stesse soggette all'Ilor e all'imposta sul patrimonio netto, il credito d'imposta pari a L. 7.000.000 deve essere attribuito ai soci o associati in quote proporzionali alla loro partecipazione agli utili per un importo che per ciascuno di essi non può comunque eccedere L. 5.000.000. **(Vedere la voce "Credito d'imposta per le nuove iniziative produttive" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e quelle derivanti dall'attuazione delle deleghe in materia tributaria").**

Nel **rigo RK16** va indicato l'importo della eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione.

Nei **righi RK17** e **RK18** vanno indicati gli importi della prima e seconda rata di acconto versati, *riportando, negli appositi spazi*, gli estremi dei versamenti, cioè la data e il codice dell'ufficio postale o della banca o del concessionario desunti dalle attestazioni e/o dalle distinte di versamento.

Attenzione: Le società che hanno effettuato il versamento *della prima rata di acconto nel* termine compreso tra il 1° giugno 1997 e il 20 giugno 1997 devono indicare l'importo versato al netto dello 0,50 per cento corrisposto a titolo di sanzione per l'imposta versata tardivamente.

La differenza tra l'importo indicato nel rigo **RK14** e il totale degli importi indicati nei righi **RK15, RK16, RK17 e RK18** va indicata, se *positiva*, nel **rigo RK19** *in quanto costituisce* l'imposta da versare a saldo, mentre, se negativa, va riportata nel **rigo RK20.**
Qualora l'importo indicato nel rigo **RK14** non sia superiore a lire 100.000, il totale degli importi indicati nei righi **RK16, RK17** e/o **RK18** dovrà essere indicato nel rigo **RK20.**

Il versamento dell'imposta sul patrimonio netto, a norma dell'art. 17 e seguenti del D.Lgs. n. 241 del 1997, deve essere effettuato direttamente presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o presso qualsiasi banca o ufficio postale abilitato mediante la delega prevista dall'art. 19 del citato D.Lgs. n. 241 del 1997 (Mod. F24).
Il versamento è effettuato utilizzando il seguente codice tributo:
codice 3430 - Imposta sul patrimonio netto delle imprese - Società di persone.

Il periodo di riferimento nella forma AA.AA. e l'anno per il quale si versa l'imposta.
Gli estremi del versamento effettuato non vanno indicati nel quadro in esame. Il versamento complessivo delle imposte dovute (Ilor, Imposta sul patrimonio netto, imposte sostitutive, Irap, ecc.) *deve essere indicato unica*mente nel modello 750/RO al **rigo RO19**.

Ammortamento anticipato (art. 67, comma 3, del Tuir)

L'ammortamento anticipato previsto dall'art. 67, comma 3, del TUIR, ove non imputato in bilancio a riduzione del valore dei cespiti può essere dedotto, previo accantonamento in un'apposita riserva in bilancio per la cui costituzione non si rende necessaria l'effettiva imputazione dell'importo corrispondente a conto economico ed è utilizzabile anche una riserva disponibile già esistente.

Ammortamento dei beni concessi in locazione finanziaria (art. 67, comma 8, del Tuir)

Le quote di ammortamento dei beni concessi in locazione finanziaria sono determinate, ai sensi dell'art. 67, comma 8, del Tuir, nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Tale disposizione si applica per i beni consegnati a decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente al 1995. Per i beni consegnati in periodi di imposta precedenti a quello predetto, sono fatti salvi, tuttavia, gli effetti derivanti dall'eventuale applicazione del menzionato criterio che prevede la deduzione di quote di ammortamento finanziario.
Inoltre, deve ritenersi che per i beni consegnati in esercizi precedenti a quello di prima applicazione, l'impresa possa, con riguardo a tutti i beni concessi in locazione, computare le quote di ammortamento secondo il piano di ammortamento finanziario. In tal caso il maggior importo complessivamente dedotto negli esercizi precedenti rispetto a quello deducibile secondo il piano di ammortamento finanziario dovrà concorrere a formare il reddito nel periodo di imposta di prima applicazione della norma in esame.
Si ricorda che, ai fini del computo della base su cui si applicano le percentuali previste dall'art. 71 del TUIR, come modificato dall'art. 3, comma 103, lett. d), della stessa legge n. 549 del 1995, è consentito considerare anche i crediti impliciti sui contratti per i quali l'ammortamento è effettuato con il criterio finanziario.

Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili

L'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 ha apportato modificazioni all'art. 69 del TUIR, che disciplina l'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili, e al comma 2 dell'art. 73 dello stesso TUIR, relativo allo speciale regime di accantonamento previsto per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche.
Con riguardo all'art. 69 si rileva che in base alla nuova formulazione del comma 1 di detta norma, l'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili è ora consentito soltanto in alternativa (e non più in aggiunta) all'ammortamento tecnico di cui agli artt. 67 e 68 del TUIR.
Si fa presente che l'alternativa tra ammortamento finanziario e ammortamento tecnico può operare anche per singolo bene o per categoria omogenea di beni, al fine di tener conto della difformità tra il normale periodo di deperimento e consumo dei beni (come stimato dai coefficienti tabellari) e durata (maggiore o minore) della concessione.
Qualora nel corso dell'ammortamento finanziario il bene venga sostituito, si procederà ad ammortizzare il costo del nuovo bene computando le quote costanti di ammortamento finanziario sulla base del numero dei residui anni di durata della concessione e il costo non ammortizzato del bene sostitutivo potrà essere dedotto nell'esercizio di sostituzione.

Considerando che la modifica in esame opera a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 1996, anche in relazione ai beni il cui processo di ammortamento sia iniziato in periodi di imposta precedenti, il comma 2 del citato art. 1 contiene disposizioni di carattere transitorio volte a disciplinare le situazioni in cui le imprese abbiano dedotto negli esercizi precedenti quote di ammortamento finanziario in aggiunta a quelle di ammortamento tecnico.
In tal caso, relativamente a ogni singolo bene o categoria omogenea di beni, occorrerà confrontare il costo e l'ammontare delle quote complessivamente dedotte (che si considera già ammortizzato): l'eccedenza, se positiva, costituisce il costo non ammortizzato, che potrà essere dedotto ai sensi dell'art. 69 ovvero a scelta ai sensi degli artt. 67 o 68 (computando le quote di ammortamento con riferimento al costo dei beni al lordo delle quote di ammortamento già dedotte); se, invece, l'eccedenza è negativa la stessa concorrerà a formare il reddito nel periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996 indipendentemente dalla modalità di contabilizzazione adottata.
Si abbia, ad esempio, il caso di un bene, gratuitamente devolvibile al termine di una concessione iniziata nel 1992 e di durata ventennale.
Detto bene, di costo 1.000, è stato ammortizzato fino al 1995, ai sensi dell'art. 67 del Tuir per 400 e, ai sensi del successivo art. 69, per 200.
Qualora il contribuente scelga l'ammortamento tecnico, il cui coefficiente sia, ad esempio, del 10 per cento, la quota massima deducibile nei periodi 1996, 1997, 1998 e 1999 sarà di 100. Qualora, invece, venga scelto l'ammortamento finanziario, il contribuente potrà dedurre in ciascun periodo, dal 1996 al 2003, una quota pari a 50 (in tal caso l'ammortamento finanziario sarà esaurito prima della scadenza della concessione) ovvero potrà rideterminare la quota costante in funzione dei residui anni della concessione.
Si fa presente che il computo dell'eccedenza potrà essere effettuato anche con riferimento all'intera concessione (considerando cioè il complesso dei beni). In tal caso l'eccedenza positiva, che rappresenta l'ammontare complessivo ancora da ammortizzare, potrà essere attribuita a ciascun bene o categoria di beni in proporzione all'importo da ammortizzare di ciascuno di essi.
Si fa presente che con l'ulteriore modifica recata al comma 2 dello stesso art. 69 è stato stabilito che, ai fini dell'individuazione della quota costante di ammortamento finanziario, il numero di anni di durata della concessione per cui suddividere il costo dei beni deve essere determinato conteggiando come tali anche le frazioni di anno.
Detta modifica, che decorre dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1996, esplica effetti con riferimento alle concessioni che abbiano inizio in tale periodo.
Per quanto attiene alle modifiche apportate allo speciale regime di accantonamento previsto dal comma 2 dell'art. 73 del TUIR nei confronti delle imprese titolari di concessioni per la costruzione e l'esercizio di opere pubbliche, si rileva che la deduzione dell'accantonamento ad apposito fondo a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione di ciascun bene gratuitamente devolvibile è ridotta dal 10 al 5 per cento del costo e non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto l'ammontare complessivo delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due esercizi (1996 e 1997).

Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del Tuir.
Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi, ecc.), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera *b)* ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

Calcolo delle plusvalenze

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere, prima, aumentato di tutti gli altri costi inerenti, poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale INVIM pagata.
Qualora si tratti di terreni acquistati per effetto di donazione, si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, ed in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente, nonché dell'INVIM e dell'imposta di successione pagate, senza operare alcuna rivalutazione sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo.

Canone di locazione - Determinazione della quota proporzionale

Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

$$\text{quota proporzionale del canone} = \frac{\text{canone totale} \times \text{singola rendita}}{\text{totale delle rendite}}$$

Esempio:

Rendita catastale abitazione rivalutata del 5 per cento:	*900.000*
Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5 per cento:	*100.000*
Canone di locazione totale:	*20.000.000*

Quota del canone relativo all'abitazione

$$\frac{20.000.000 \times 900.000}{(900.000 + 100.000)} = 18.000.000$$

Quota del canone relativo alla pertinenza

$$\frac{20.000.000 \times 100.000}{(900.000 + 100.000)} = 2.000.000$$

■ **Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir)**

Ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. c) del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, cioè nel testo previgente alla riformulazione disposta dall'art. 21, comma 4, lett. b) della legge 23 dicembre 1997, n. 449, i proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, anche in natura, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono incassati o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto; tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
La riserva nella quale sono stati accantonati i proventi incassati a titolo di contributo o di liberalità può essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizi anche diversi da quello nel corso del quale i proventi stessi sono stati percepiti.
Relativamente alla parte del contributo o della liberalità non accantonata, si ricorda che la disposizione che prevede la riduzione da dieci a cinque dei periodi di imposta entro cui può essere attivata la tassazione per quote costanti, ha effetto per i contributi incassati a partire dal periodo di imposta in corso al 20 giugno 1996.
Si precisa che in presenza di un contributo unitario *ma erogato in più esercizi* le regole predette si applicano autonomamente con riguardo alla parte del contributo incassato in ogni periodo d'imposta.
Nel caso in cui il diritto al conseguimento di un contributo già incassato, in tutto o in parte, sia sottoposto a condizione sospensiva, il contributo stesso rileva fiscalmente soltanto al verificarsi della condizione, costituendo per la parte già incassata, fino al momento di perfezionamento del diritto, un mero debito.
Qualora il contributo sia erogato mediante il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta (come ad esempio nei casi previsti dalla legge *5 ottobre 1991, n. 317)* lo stesso si considera incassato nel momento e nella misura in cui il credito è utilizzato per il pagamento delle imposte.
Con l'introduzione del criterio di cassa disposto dalla legge 8 agosto 1994, n. 503, di conversione del DL 29 giugno 1994, n. 416, i proventi di cui trattasi non assumono alcuna rilevanza fiscale nell'esercizio del loro conseguimento.Pertanto la costituzione dell'apposita riserva, necessaria per beneficiare della sospensione deve avvenire entro - e non oltre - l'esercizio d'incasso dei proventi (sempreché il relativo diritto non sia sottoposto a condizione sospensiva). Tuttavia, qualora il provento sia *imputato per competenza in un esercizio anteriore* a quello d'insorgenza dei presupposto impositivo (incasso), la riserva può essere validamente costituita, anche nel bilancio relativo al suddetto esercizio di competenza.
Si precisa, inoltre che l'accantonamento in questione può essere operato sia a carico dell'utile dell'esercizio d'incasso ovvero dell'esercizio d'imputazione contabile dei proventi e sia vincolando un'altra riserva disponibile già esistente.
Si ricorda, altresì, che i contributi spettanti a norma di legge esclusivamente in conto esercizio anche se erogati da soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici, sono considerati ricavi; ciò per effetto delle modifiche recate dall'art. 3, comma 103, lett. a), della legge n. 549 del 1995, all'art. 53, comma 1, lett. f), del TUIR.Tale modifica normativa non riguarda quindi i contributi della specie erogati nel periodo d'imposta 1994 e precedenti per i *quali rimane applicabile la disciplina recata* dall'art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR.

■ **Contributo del 15 per cento dovuto dai datori di lavoro**

Il comma 194 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 ha previsto che i datori di lavoro che non abbiano versato i contributi di previdenza e assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'art. 9-bis, comma 1, del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, come sostituito dal comma 193 dell'art. 1 della stessa legge n. 662 del 1996, sono tenuti al pagamento di un importo pari al 15 per cento dei predetti contributi e somme.
Il pagamento dell'importo in questione deve essere effettuato in 18 rate bimestrali consecutive di eguale *importo, a partire dal 20 febbraio 1997.*
Il predetto importo, ove imputato al conto economico e deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 62 del Tuir (spese per prestazioni di lavoro). Si ricorda, tuttavia, che per espressa previsione del quarto periodo dello stesso comma 194 dell'art. 1 della legge n. 662, è possibile imputare il predetto importo, in parti uguali, al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate di pagamento. Pertanto, la deducibilità dell'importo in questione può essere operata anche nel periodo d'imposta in cui abbia inizio la procedura di rateizzazione e nei successivi periodi in cui la stessa procedura abbia corso.

■ **Costruzioni rurali**

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno pertanto dichiarate in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali (ed eventuali pertinenze) appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, se effettivamente adibite ad abitazione o a funzioni strumentali all'attività agricola dal proprietario, dall'affittuario o dai dipendenti che esercitano attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento.

Ai fini del riconoscimento della ruralità devono inoltre sussistere le seguenti condizioni:
1) il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso comune o in comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
2) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo e risultante dalla dichiarazione annuale Iva del 1997 (*presentata nel 1998)* deve essere superiore alla metà del reddito complessivo.

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più soggetti, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno di tali soggetti. Se sul terreno insistono più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna unità immobiliare.

Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che per ciascuna unità sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.

Le costruzioni non utilizzate che hanno i requisiti in precedenza elencati per essere considerate rurali non si considerano produttive di reddito di fabbricati. Il mancato utilizzazione deve essere comprovato, con apposita autocertificazione con firma autenticata, da fornire a richiesta degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

■ **Crediti d'imposta**

1) Credito d'imposta sui dividendi

Per effetto dell'art. 14 del TUIR, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal D.Lgs n. 467 del 1997, il credito di imposta sugli utili distribuiti ai *soci dalle società di cui alla lettera a) dell'art.* 87, spetta nella misura dei 9/16 di detti utili. Detto credito spetta sugli utili distribuiti dagli enti di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 87, ai propri partecipanti, se la relativa delibera di distribuzione è stata adottata dopo la data di chiusura dell'esercizio in corso al 1° gennaio 1988.
Il credito d'imposta sui dividendi spetta nella misura del 25 per cento degli utili percepiti se derivano dalla distribuzione di riserve o fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408.
Il credito di imposta spetta altresì nella misura del 25 per cento degli utili percepiti che derivano da riserve o fondi affrancati ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del DL n. 41 del 1995 se la loro distribuzione sia deliberata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995 o da riserve o fondi affrancati ai sen*si del comma 4 del predetto art.* 22 se la loro distribuzione sia deliberata entro il terzo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995.
Per effetto dei commi 6-bis e 7-bis dell'art. 14, il credito di imposta sui dividendi non spetta:
- limitatamente agli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 87 del TUIR;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorché la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto siano state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione.

In base all'art. 122, comma 4, del TUIR, il credito di imposta di cui all'art. 14 dello stesso TUIR spetta ai soci di società di persone risultanti dalla trasformazione di società soggetta all'IRPEG, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987 in relazione alle riserve (escluse quelle di cui al comma 1 dell'art. 44 del TUIR) costituite prima della trasformazione, le quali sono imputate ai soci stessi a norma dell'art. 5 del TUIR:
- nel periodo d'imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla *copertura di perdite* d'esercizio, se dopo la trasformazione sono state iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;
- nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione, se non sono state iscritte in bilancio o vi so*no state iscritte senza la* detta indicazione.

Ai soci compete in entrambe le ipotesi il credito di imposta di cui all'articolo 14 del TUIR a condizione che la dichiarazione dei redditi della società rechi le indicazioni prescritte nel comma 7 dell'articolo 105 dello stesso TUIR (che vanno fornite nell'apposito prospetto contenuto nella quarta pagina del modello base).

Il credito di imposta non spetta per le riserve:
- formate con utili o proventi non assoggettati all'IRPEG a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983;
- che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società.

Il credito d'imposta è, invece, ridotto al 36 per cento per le riserve o fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data del 1° dicembre 1983 o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso.

2) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n. 344, sui proventi di ogni tipo, spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalle partecipazioni ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto delle quote, purché la partecipazione al fondo sia di durata non inferiore ad un triennio, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 25 per cento dei proventi stessi.

3) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare chiusi

Ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come modificato dal DL 26 settembre 1995, n. 406, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 503, sui proventi di ogni tipo spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliare chiusi, spetta il credito di imposta di cui all'art. 14, comma 2, del Tuir nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo.

4) Credito d'imposta sui registratori di cassa (art. 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18)

Ai soci delle società di persone obbligate all'utilizzazione degli apparecchi misuratori fiscali ai sensi dell'art. 12 della legge n. 413 del 1991, compete, ai fini dell'imposta personale, un credito di imposta nella misura del 40 per cento del prezzo unitario degli apparecchi medesimi che non ecceda lire 2.000.000.

Si ricorda che l'art. 14, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, limita il riconoscimento del credito d'imposta (fino al 31 dicembre 1997) ai soli soggetti per i quali, in base all'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'obbligo di installare gli apparecchi misuratori è sorto a partire dal 1° gennaio 1993, anche in conseguenza dell'opzione per il rilascio dello scontrino fiscale in luogo della ricevuta fiscale. Il credito d'imposta non spetta, invece, per i soggetti già obbligati al rilascio dello scontrino fiscale per effetto della legge n. 18 del 1983 che hanno acquistato apparecchi misuratori nel corso del 1996; i detti soggetti non possono altresì avvalersi, per tali apparecchi, delle disposizioni di cui all'art. 3, ultimo comma, della stessa legge n. 18, concernenti la disciplina degli ammortamenti. Tali disposizioni restano invece applicabili con riferimento agli apparecchi acquistati in anni precedenti.

5) Credito d'imposta per distribuzione della riserva da regolarizzazione delle scritture contabili.

Il credito di imposta spetta ai soci in misura pari all'imposta sostitutiva relativa alle somme ad essi attribuite qualora quest'ultime derivino dalla riserva da regolarizzazione di cui all'art 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

6) Credito d'imposta per l'invio del questionario relativo agli studi di settore

Ai contribuenti che, in proprio o tramite terzi, trasmettono su supporto magnetico i dati richiesti con i questionari finalizzati all'elaborazione degli studi di settore, è riconosciuto un credito d'imposta di lire diecimila, da utilizzare in occasione della presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva alla presentazione del questionario summenzionato. Detto credito d'imposta non costituisce componente positivo di reddito, né rileva ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir.

■ Deducibilità degli interessi passivi (reddito d'impresa)

Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, ovvero proventi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto di quote, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione - ai sensi dell'art. 63, comma 3 del TUIR - fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi e proventi esenti o dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso.

Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 dello stesso art. 63 del TUIR, ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti o derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso di cui al precedente periodo, corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione.

Nel caso in cui la società sia socia di società di persone, occorre tener conto, ai fini della determinazione degli interessi passivi non ammessi in deduzione, anche dei menzionati interessi ed altri proventi esenti conseguiti dalle società partecipate, se e nella misura in cui detti interessi e proventi non siano stati già portati a riduzione degli interessi passivi dalla stessa società partecipata.

■ Deduzioni Ilor

Le deduzioni previste dall'art. 120, commi 1 e 2, del TUIR competono alla società a condizione che il socio presti la propria opera nella società stessa come occupazione prevalente. Ciò comporta che ad uno stesso soggetto non può essere riconosciuta detta condizione in più di una società, essendo il termine prevalente riferito all'occupazione potenziale del socio e non all'attività della società, per cui non è possibile, in concreto, più di un'occupazione prevalente con riferimento alla medesima persona.

Le suddette deduzioni devono essere determinate con riferimento alla quota di reddito spettante a ciascuno dei soci che presta la propria opera nella società in modo prevalente.

Si ricorda che qualora i soci di società di persone percepiscano un compenso specifico per la loro attività di amministratori e quest'ultima costituisca la loro attività prevalente, la società non può fruire, in relazione ai detti soci, delle deduzioni ai fini dell'ILOR.

A maggiore chiarimento si formulano i seguenti esempi.

1° esempio: società esercente attività di commercio al minuto, composta da quattro soci con quote uguali, di cui 2 soci prestano la loro opera nella società in modo prevalente.
Reddito d'impresa **L. 60.000.000**

Calcolo deduzione ex art. 120, comma 1, del TUIR.
(La deduzione è pari al 50 % della quota di reddito spettante a ciascun socio con un minimo di L. 8.000.000)

1) quota di reddito individuale:
L. 60.000.000 : 4 = L. 15.000.000
2) deduzione spettante per ciascun socio: 50% di L. 15.000.000 = L. 7.500.000. Essendo l'importo di L. 7.500.000 minore di L. 8.000.000 si assume quale deduzione spettante per ogni singolo socio l'importo di L. 8.000.000
3) deduzione spettante alla società: **L. 16.000.000**

Calcolo deduzione ex art. 120, comma 2, del TUIR.
(30% della quota di reddito di ciascun socio lavoratore al netto della deduzione di cui all'art. 120, comma 2, del TUIR con un minimo di L. 2.000.000)

quota reddito socio:
L. 15.000.000 - 8.000.000 = L. 7.000.000
deduzione spettante per ciascun socio lavoratore:
30% di L. 7.000.000 = L. 2.100.000
deduzione spettante alla società:
L. 2.100.000 x 2 = **L. 4.200.000**

Riepilogo:

Reddito d'impresa	**L. 60.000.000**
Deduzioni ex art. 120, commi 1 e 2,	**L. 20.200.000**
REDDITO IMPONIBILE ILOR	**L. 39.800.000**

2° esempio: società esercente attività diversa da quella di cui all'art. 120, comma 2, del TUIR, composta da quattro soci con quote uguali, di cui due prestano la propria opera nella società in modo prevalente.
Reddito d'impresa **L. 16.000.000**
quota di reddito individuale:
L. 16.000.000 : 4 = **L. 4.000.000**
deduzione spettante per ciascun socio lavoratore (50% della propria quota di reddito con un minimo di L. 8.000.000 ed un massimo di L. 16.000.000).
Siccome la quota di reddito per il socio lavoratore è inferiore alla deduzione minima prevista, ai sensi dell'art. 120, comma 1, del TUIR, si assume, quale deduzione, l'importo di L. 4.000.000.
totale deduzione spettante ex art. 120, comma 1, del TUIR: (L. 4.000.000 x 2) = **L. 8.000.000**
Riepilogo:

Reddito d'impresa	**L. 16.000.000**
Deduzioni ex art. 120, comma 1	**L. 8.000.000**
REDDITO IMPONIBILE ILOR	**L. 8.000.000**

■ Detassazione del reddito d'impresa reinvestito (art. 3 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L 8 agosto 1994, n. 489; art. 3, comma 85, legge 28 dicembre 1995, n. 549)

Recupero dell'agevolazione in caso di cessione dei beni oggetto di investimento

L'art. 3 comma 89, della L. n. 549 del 1995, ha introdotto una disciplina di carattere antielusivo per effetto della quale si procede al recupero dell'agevolazione nel caso in cui i beni oggetto di investimento siano ceduti entro il secondo periodo di im-

posta successivo a quello di realizzazione degli investimenti stessi.
In particolare, la norma prevede che il reddito escluso dall'imposizione si ridetermina diminuendo il volume degli investimenti del periodo di imposta agevolato di un ammontare pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle cessioni dei beni oggetto di agevolazione (con esclusione di quelle effettuate nel corso di procedure concorsuali), da assumere indipendentemente dall'ammontare dei costi che hanno concorso alla formazione del predetto volume di investimento e i costi sostenuti nello stesso periodo di imposta in cui si procede alle cessioni, per la realizzazione di investimenti delle stesse tipologie previste dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e dal comma 87 dell'art. 3 della L. n. 549 del 1995 (con esclusione, in ogni caso, degli investimenti in immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del possessore).
A tal fine assumono rilievo tutte le operazioni di cessione da cui derivano componenti di reddito fiscalmente rilevanti.*Nel volume dei disinvestimenti rilevanti*, agli stessi effetti, va ricompreso anche il valore normale dei beni destinati o assegnati ai soci anche in sede di liquidazione ordinaria o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Pertanto, assumono rilevanza ai fini in questione gli atti di conferimento in società e le operazioni di cessione dell'azienda o di rami aziendali. Sono invece da escludere le operazioni considerate fiscalmente, quali ad esempio, le fusioni e le scissioni.
La differenza tra il reddito e suo tempo agevolato e quello così rideterminato costituisce una sopravvenienza attiva del periodo di imposta in cui si verificano le cessioni, che dovrà essere indicata nella dichiarazione dei redditi.
Come già ricordato il beneficio della detassazione è escluso per gli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento. Pertanto, nel caso in cui l'immobile strumentale sia per natura che per destinazione perda quest'ultima caratteristica entro i due periodi di imposta successivi, il cambio di destinazione è da considerarsi equivalente a una operazione di cessione con le conseguenze da essa derivanti, assumendo ai fini della determinazione dell'eventuale sopravvenienza attiva, il valore normale da determinare con riferimento al momento del cambio di destinazione.
Si precisa, inoltre, che in caso di cambiamento della destinazione territoriale degli investimenti agevolati ai sensi del citato comma 85, legge n. 549 del 1995, tale operazione deve considerarsi ugualmente equiparata ad un atto di cessione; in tal caso occorre assumere il valore normale del bene da determinare in riferimento al momento del trasferimento dello stesso.
Si ricorda che l'investimento consistente nell'acquisto dei veicoli cui si applica il regime di deducibilità *limitata di cui all'art. 67, comma 10, del Tuir*, concorre a formare il volume degli investimenti agevolabili per un ammontare pari al 50 per cento del costo sostenuto. Corrispondentemente, nel caso di cessione dei beni in esame occorrerà tener conto, ai fini della decurtazione degli investimenti, del 50 per cento del corrispettivo realizzato.

Disciplina delle società non operative

1. Generalità

La disciplina delle società non operative, di cui all'art. 30, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è stata modificata dall'art. 3, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Le modifiche introdotte incidono, fra l'altro sull'ambito soggettivo della disciplina stessa (la cui applicazione viene estesa anche alle società in nome collettivo e alle società in accomandita semplice), sui criteri di individuazione delle società non operative e, inoltre, sulle modalità di determinazione del reddito imponibile minimo. Tali modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 15 settembre 1996.
Sono definite società non operative le società e gli enti che, ove ricorrano i presupposti di carattere oggettivo, rivestano una delle seguenti forme giuridiche: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società in nome collettivo, società in accomandita semplice e società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir (società di armamento e società di fatto), società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato. A tali soggetti si applica la suddetta disciplina indipendentemente dal regime contabile adottato.
Sono esclusi dalla disciplina delle società non operative:
1) i soggetti ai quali per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali, come, ad esempio:
- *le società finanziarie di cui all'art.* 106 del D.Lgs n. 385 del 1993;
- i Centri autorizzati di assistenza alle imprese e ai lavoratori dipendenti e pensionati cui all'art. 78 della legge n. 413 del 1991;
- le società sportive che, dovendo stipulare contratti con atleti professionisti, sono costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91;
- le società per azioni costituite da enti locali territoriali di cui all'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art. 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

2) i soggetti che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.
Si precisa che va considerato periodo di normale *svolgimento dell'attività quello in cui è stata svolta* l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale. Pertanto, non si considera periodo di normale svolgimento dell'attività:
- quello da cui decorre la messa in liquidazione ordinaria, ovvero l'inizio della procedura di liquidazione coatta amministrativa o fallimentare. In proposito si precisa che il periodo che precede quello in cui ha avuto inizio la liquidazione è considerato "normale" anche se di durata inferiore a quello previsto ordinariamente. Va, altresì, considerato periodo di normale svolgimento dell'attività quello relativo ad un esercizio di durata inferiore a quella stabilita nell'atto costitutivo a causa di modifiche che interrompono la durata dell'esercizio medesimo senza incidere sul tipo di attività svolta, come avviene, ad esempio, nei casi di trasformazione, fusione e scissione;
- quelli successivi al primo periodo d'imposta qualora la società, in tali periodi, non abbia ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale ad esempio perché: la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratto oltre il primo periodo di imposta – per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore –; non sono state concesse le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste; viene svolta esclusivamente una attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, semprechè l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi.

Si fa presente, inoltre, che va considerato periodo di normale svolgimento dell'attività anche quello in cui la società ha affittato o concesso in usufrutto l'unica azienda posseduta ovvero ha affittato i terreni agricoli di proprietà;
3) i soggetti che si trovano nel primo periodo d'imposta coincidente con l'apertura della partita I.V.A., a prescindere dall'inizio dell'attività produttiva;
4) le società in amministrazione controllata o straordinaria, relativamente ai periodi di imposta interessati da tali procedure;
5) le società e gli enti i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati italiani;
6) le società esercenti pubblici servizi di trasporto;
7) le società con un numero di soci non inferiore a 100.

Sono, inoltre, escluse dalla disciplina in esame le società cooperative e le società di mutua assicurazione, gli enti commerciali e non commerciali residenti nel territorio dello Stato, le società consortili, le società e gli enti non residenti privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
Il verificarsi dei casi di esclusione sopra elencati comporta la non applicazione della normativa concernente le società non operative, senza pertanto che occorra a tal fine fornire la prova contraria prevista *dal secondo periodo del comma 1* dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994.
Si ricorda che le società considerate non operative nel periodo d'imposta in corso alla data del 15 settembre 1996 nonché quelle che a tale data si trovano nel primo periodo di imposta possono fruire, ricorrendone le condizioni, della disciplina di scioglimento agevolato di cui ai commi 38 e seguenti dello stesso art. 3 della legge n. 662 del 1996, deliberando lo scioglimento entro il 31 maggio 1997 e richiedendo la cancellazione dal registro delle imprese a norma dell'art. 2456 del cod. civ., entro un anno dalla delibera di scioglimento.
Ne discende, che le società interessate al suddetto scioglimento sono soggette, ove ne ricorrano i presupposti, alla disciplina delle società non operative in *riferimento ai periodi d'imposta antecedenti* lo scioglimento stesso (sempre che, beninteso, la società non si trovi nel primo periodo d'imposta).
Si precisa, inoltre, che la disciplina delle società non operative si applica sia ai soggetti che svolgono la loro attività in regime di contabilità ordinaria, sia a soggetti che sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata.
Sono qualificate come non operative le società che hanno conseguito un ammontare complessivo di ricavi, incrementi di rimanenze e proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, inferiore alla somma degli importi che risultano applicando:
a) l'1 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 53, comma 1, lett. c), del TUIR, anche se costituiscono *immobilizzazioni finanziarie*, aumentato del valore dei crediti;
b) il 4 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati *nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a)*, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, (navi destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare ovvero alla demolizione, escluse le unità da di porto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50), anche in locazione finanziaria;
c) il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

I componenti da considerare ai fini della verifica dell'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, sono quelli desumibili dal conto economico.
In particolare, per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio, occorre tener conto:
a) per i ricavi, della somma degli importi risultanti dalle voci 1 e 5 dello schema di conto economico previsto dall'articolo 2425 del cod. civ., e, cioè:
- ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- altri ricavi e proventi, compresi i contributi in conto esercizio;

b) per gli incrementi di rimanenze, dalla somma delle variazioni positive delle voci 2, 3 e 11 e cioè:
- variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- variazione dei lavori in corso su ordinazione;
- variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.

Al riguardo si fa presente che l'ammontare delle predette voci va assunto quale risulta dal conto economico anche quando il relativo importo deriva dalla somma algebrica di sottovoci con opposto segno algebrico.
Per le società e gli enti non residenti che svolgono attività commerciale in Italia mediante stabile organizzazione si deve tener conto dei soli ricavi, incrementi di rimanenze e proventi, esclusi quelli straordinari, conseguiti dalla stabile organizzazione.

c) per i proventi, i soggetti tenuti a redigere il bilancio secondo lo schema previsto dall'articolo 2425 del cod. civ. devono tener conto di quelli che nel conto economico vanno indicati alle voci C15 e C16. Per i soggetti che redigono il bilancio secondo le regole stabilite dal D.Lgs. n. 87 del 1992 e dal provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992, rilevano gli importi risultanti dalle voci 10, 20, 30, 40 e 70.

Per i soggetti esonerati alla redazione del bilancio ai fini fiscali il valore dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, va desunto dalle scritture contabili previste dall'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Le società commerciali di persone che affittano terreni agricoli devono fare riferimento al canone risultante dal conto economico ovvero, qualora non siano tenute alla redazione del bilancio, a quello risultante dalla contabilità semplificata.
Per quanto riguarda l'individuazione dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. c) del TUIR, occorre fare riferimento alle azioni, alle quote di partecipazione in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonchè alle obbligazioni ed agli altri titoli in serie o di massa che devono essere presi in considerazione sia se costituiscono attivo circolante, sia se costituiscono immobilizzazioni finanziarie.
In proposito, per quanto riguarda i soggetti tenuti alla redazione del bilancio secondo D.Lgs n. 127 del 1991, tali beni sono allocati, come immobilizzazioni finanziarie, nei seguenti punti dello schema di stato patrimoniale di cui all'art. 2424 del c.c.:

- B, III, 1) - partecipazioni;
- B, III, 3) - altri titoli;
- B, III, 4) - azioni proprie;

ovvero come attivo circolante, nei seguenti punti del predetto schema di stato patrimoniale:
- C, III, 1), 2), 3) e 4) - partecipazioni;
- C, III, 5) - azioni proprie;
- C, III, 6) - altri titoli.

Con riferimento alle azioni proprie, si rileva che, anche se si tratta di titoli richiamati dall'art. 53 del TUIR, esse, ai sensi dell'art. 2357-ter del c.c. non danno diritto all'utile che è attribuito proporzionalmente alle altre azioni e, pertanto, non essendo idonee a produrre proventi, non rilevano ai fini in esame.
Per quanto riguarda le quote di partecipazioni in società di persone va evidenziato che esse, non essendo ricomprese fra i beni indicati nell'art. 53 comma 1, lettera c), del TUIR, sono rilevanti ai fini della disciplina in esame come altre immobilizzazioni su cui si applica la percentuale del 15 per cento, sempreché evidentemente costituiscano immobilizzazioni finanziarie.
Si precisa, inoltre, che, con riferimento al valore dei crediti, rientrano nella base di computo i crediti derivante da operazioni di finanziamento. Non devono essere inclusi nel computo in esame i depositi bancari, in quanto i medesimi costituiscono disponibilità liquide e, come tali, vanno indicate nell'attivo circolante al punto IV, 1.
Per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio ai fini fiscali il valore dei beni e delle immobilizzazioni va desunto dalle scritture contabili previste dall'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973. Ne discende che, ai fini della disciplina in esame, non si tiene conto dei crediti, in quanto gli stessi non emergono da tali scritture contabili.
Per quanto riguarda la determinazione del valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e dai beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972, anche in locazione finanziaria, stante il tenore letterale della norma occorre tener conto, oltre che dei beni immobili costituiti da terreni e fabbricati, anche dei già menzionati beni indicati nell'art. 8-bis, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972.
Stante il tenore letterale della norma, ai fini di cui trattasi, rilevano soltanto i beni acquisiti in locazione finanziaria e non anche quelli in locazione, in comodato o presi a noleggio.
In particolare, tali beni emergono, come immobilizzazioni materiali, dalle seguenti voci dello schema di stato patrimoniale di cui all'art. 2424 del c.c.:
- B, II, 1) - i terreni e i fabbricati;
- B, II, 4) - i beni di cui al citato art. 8 bis.

Per i soggetti esonerati dalla redazione del bilancio ai fini fiscali, il valore dei beni e delle immobilizzazioni va desunto dalle scritture contabili previste dall'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Rientrano nella voce "altre immobilizzazioni" gli impianti e i macchinari (B, II, 2)), nonché le attrezzature industriali e commerciali (B, II, 3)) e gli altri beni di cui alla voce B, II, 4), diversi dalle navi, alle quali si applica la percentuale del 15 per cento.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 30 in esame, ai fini della determinazione del valore dei beni, trova applicazione l'articolo 76, comma 1, del TUIR; (quindi il costo dei beni ammortizzabili va assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte e degli eventuali contributi), per i beni in locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dall'impresa concedente ovvero, in mancanza di documentazione, la somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto, mentre per quelli per i quali sia stata esercita l'opzione di riscatto va assunto, quale valore di riferimento, il prezzo di riscatto.
Per quanto riguarda le attività finanziarie, diverse da quelle indicate nell'art. 53, comma 1, lettera c) del TUIR (come ad esempio le partecipazioni in società personali), va precisato che esse rilevano ai fini in esame solo se costituiscono immobilizzazioni.
Relativamente alle immobilizzazioni immateriali, si precisa che, ai fini in questione, devono ritenersi suscettibili di produrre ricavi o proventi sia quelle rappresentate da veri e propri beni (diritti di brevetto, concessioni, licenze etc...) sia quelle rappresentate da costi od utilità pluriennale (quali, ad esempio, l'avviamento, i costi di impianto e di ampliamento, le spese di pubblicità etc...). A questo ultimo riguardo l'ammontare da assumere ai fini dell'applicazione delle percentuali previste dalla norma in esame è quello al netto degli importi già dedotti in precedenti esercizi.
Sono da considerare tra le altre immobilizzazioni anche i beni strumentali di valore inferiore al milione.
Per i soggetti esonerati dalla redazione del bilancio ai fini fiscali il valore dei beni e delle immobilizzazioni va desunto dalle scritture contabili previste dall'art. 18 del D.P.R n. 600 del 1973.
Per quanto riguarda sia le immobilizzazioni materiali che quelle immateriali, si precisa che vanno comunque escluse quelle "in corso", in quanto le medesime si trovano in una fase non idonea a produrre alcun tipo di provento. Analogamente non rilevano, ai fini in esame, "gli acconti".

2. *Modalità di calcolo*

Per verificare se la società è da considerare, o meno, non operativa occorre mettere a raffronto l'ammontare compessivo dei ricavi, dei proventi e dell'incremento delle rimanenze con quello risultante dalla somma degli importi ottenuti dall'applicazione delle previste percentuali al valore dei beni indicati nel comma 1 del citato art. 30, lett. a), b) e c).
A tal fine i ricavi, i proventi e gli incrementi di rimanenze nonchè i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti.
Nel caso in cui un bene non sia stato posseduto per l'intera durata dell'esercizio il suo valore dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso. Analogamente nel caso in cui l'esercizio abbia durata inferiore o superiore all'anno dovrà essere operato il ragguaglio all'anno.

3. *Determinazione del reddito imponibile minimo*

Il reddito imponibile minimo che, salvo la prova contraria, deve essere dichiarato dalle società non operative si presume non inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai già menzionati valori delle categorie di beni posseduti nell'esercizio, delle percentuali dello 0,75 per cento (sul valore dei beni indicati nell'art. 53, comma 1 lettera c), del Tuir anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie aumentato del valore dei crediti), 3 per cento (sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e dai beni indicati nell'art. 8-bis, comma 1, letterra a), del D.P.R.n. 633 del 1972) e del 12 per cento (sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni).
Infine, si fa presente che, in luogo della compilazione del prospetto per la verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo, il soggetto interessato può predisporre e conservare una attestazione, redatta nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale dichiara di possedere i requisiti per essere considerato società operativa sulla base di quanto disposto dall'art. 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la stessa autocertificazione può essere resa per dichiarare di non possedere i requisiti previsti dalla menzionata disposizione e, conseguentemente in quanto società non operativa di applicare la disciplina di cui al comma 3 della disposizione medesima. In tal caso deve essere barrata l'apposita casella posta nel rigo 019 del Mod. 750 base
In conformità a quanto già precisato nella circolare n. 140/E del 15 maggio 1995, si ribadisce che la disciplina delle società di comodo non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge.

4. *Perdite dell'esercizio e degli esercizi pregressi*

Le perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti possono essere computate in diminuzione soltanto della parte di reddito eccedente quello minimo come sopra determinato.
In conseguenza dell'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione della norma alle società in nome collettivo e in accomandita semplice - le quali, ai fini Irpef, imputano il reddito o la perdita ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili di ciascuno di essi - la locuzione «perdite di esercizi precedenti» riguarda tutte le perdite pregresse d'impresa in contabilità ordinaria consegui-

te dai soci, incluse, anche quelle eventualmente derivanti dallo svolgimento di un'attività imprenditoriale *autonoma del socio o quelle derivanti dalla partecipazione* a società di persone, anche se considerate «operative», così come risultano dal relativo prospetto contenuto nei modelli di dichiarazione (mod. 740 base).
Conclusivamente, le perdite di esercizi precedenti, risultanti dal relativo prospetto, possono essere *portate in diminuzione soltanto per la parte* eccedente il totale delle quote di reddito «minimo» determinate secondo le indicazioni già fornite. Eventuali perdite dell'esercizio (evidenziate, ad esempio, nel quadro F o G ovvero nello stesso quadro H con riferimento alla partecipazione in altre società di persone) possono, invece, essere *computate in diminuzione* del reddito imputato al socio.

5. Prova contraria

Gli uffici delle imposte possono rettificare il reddito *qualora lo stesso sia stato* dichiarato in misura inferiore a quella stabilita dalla normativa in esame anche mediante l'applicazione della procedura di accertamento parziale prevista dall'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice.
A pena di nullità dell'accertamento, gli uffici devono richiedere al contribuente, anche per lettera raccomandata, chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Nella risposta devono essere indicati i motivi posti a fondamento della prova contraria di cui al comma 1 del medesimo art. 30. I motivi non addotti nelle risposte non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento.
Analogamente a quanto previsto nelle altre ipotesi di accertamento parziale di cui all'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, anche per gli accertamenti effettuati nei confronti delle società non operative per determinare il maggior reddito rispetto a quello dichiarato, gli uffici procederanno all'iscrizione provvisoria a ruolo del 50 per cento della maggiore imposta dovuta.
La prova contraria, che può essere fornita dal soggetto *per vincere la presunzione di non operatività*, deve essere sostenuta da riferimenti ad oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, di proventi e di incrementi di rimanenze di ammontare almeno pari a quello presunto, il cui raggiungimento è richiesto perchè la società possa essere esclusa dalla *disciplina in esame*.
La prova contraria può essere fornita ogni qualvolta si verifichino situazioni di carattere straordinario da cui scaturiscono conseguenze obiettivamente riscontrabili, non suscettibili di valutazioni soggettive.
In base a tali principi si può affermare, ad esempio, *che costituisce valida prova contraria:*

- la circostanza, obiettivamente provata, che una società non abbia potuto conseguire maggiori ricavi, incrementi di rimanenze o proventi a causa di una crisi di settore che assume carattere straordinario. Naturalmente il contribuente deve altresì dimostrare che, in assenza di detta situazione *di carattere straordinario*, avrebbe conseguito un ammontare di ricavi, incrementi di rimanenze e proventi non inferiore a quello presunto (facendo, ad esempio, riferimento all'ammontare degli stessi risultante dai bilanci relativi agli esercizi nei quali non sussisteva la situazione di crisi);
- *la circostanza che una società finanziaria abbia* conseguito minori proventi a causa della mancata distribuzione di dividendi da parte delle società controllate interessate, ad esempio, da crisi di settore, semprechè, naturalmente, si possa presumere che sarebbero stati, altrimenti, distribuiti dividendi il cui conseguimento avrebbe consentito alla società controllante di raggiungere il limite dei proventi presunti;
- la circostanza che la società abbia subito un furto che ha inciso in misura rilevante sulla entità delle rimanenze finali o sui ricavi in misura tale da impedire il raggiungimento del limite dei ricavi, incrementi di rimanenze e proventi minimi presunti.

Domicilio fiscale

Ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 600/73, il domicilio fiscale è stabilito nel Comune in cui la società, l'associazione o il GEIE ha la propria sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche quest'ultima manca, il domicilio fiscale è stabilito nel Comune dove viene esercitata prevalentemente l'attività.

Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate. Se il domicilio fiscale è fissato dall'Amministrazione Finanziaria d'autorità o su richiesta di parte in un Comune diverso da quello stabilito ai sensi dell'art. 58 citato, il relativo provvedimento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato variato. In questo caso la dichiarazione deve essere presentata al Centro di Servizio o all'Ufficio delle imposte competente secondo il suddetto provvedimento.

Erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale

L'art. 25, comma 2, del Decreto Legislativo 29 giugno 1996, n. 367 stabilisce che il limite del 2 per cento previsto dagli artt. 13 bis, comma 1, *lettera i)* e 65, comma 2, lettera c-quinques del Tuir è elevato al 30 per cento per le somme versate al patrimonio della fondazione di diritto privato derivante dalla trasformazione degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale al momento della sua costituzione, per le somme versate come contributo alla *gestione della fondazione* nell'anno in cui è pubblicato il decreto che approva la trasformazione e per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto che approva la trasformazione.

Esclusione dall'ILOR del reddito degli immobili relativi all'impresa

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili, all'art.17, comma 4, stabilisce che sono esclusi dall'imposta locale sui redditi i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali *delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli*, nonché i redditi agrari di cui all'art. 29 del Tuir.

Per tutti i terreni e i fabbricati posseduti a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale relativi all'impresa (strumentali, beni merce ed altri) e non locati, l'importo del reddito d'impresa da escludere dall'ILOR coincide sempre con la rendita catastale dell'immobile.
Il medesimo criterio si rende applicabile anche per i fabbricati strumentali concessi in leasing, nonché, ad esempio, per quelli facenti parte dell'unica azienda concessa in affitto.
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, ai fini dell'esclusione dall'ILOR va fatto riferimento al valore determinato applicando ai costi di acquisizione degli immobili i coefficienti di aggiornamento stabiliti in relazione all'anno in cui detti costi sono stati sostenuti (cioè all'imponibile determinato ai fini dell'ICI).
Da tale "valore patrimoniale" dell'immobile occorre desumere, sia pure convenzionalmente, il reddito, applicando il divisore pari a 50, che è il coefficiente di moltiplicazione applicabile alle rendite catastali delle unità immobiliari classificate nel gruppo D.
Per i fabbricati non ancora iscritti in catasto e per quelli che, *pur censiti, sono ancora sprovvisti di rendita*, o la cui rendita risulta non più rispondente alla situazione originariamente considerata, deve essere assunta la rendita attribuita a fabbricati similari.
Qualora il fabbricato risulti già accatastato, le risultanze vanno disattese solo se il possessore ha sottoposto l'immobile stesso a variazioni o adattamen*ti tali da mutarne la classificazione catastale. In tal* modo si deve tener conto delle nuove caratteristiche catastali anche se il nuovo accatastamento non risulti ancora avvenuto; e ciò non solo quando il possessore abbia già presentato la domanda per il nuovo accatastamento, ma anche quando detta domanda sia stata omessa.
*Per i terreni dati in affitto per uso agricolo si appli*ca il disposto dell'art. 129, comma 1, del Tuir.
Per i terreni dati in affitto per uso non agricolo è escluso dall'ILOR un importo pari alla rendita catastale.
Per i fabbricati relativi all'impresa dati in locazione va escluso dall'ILOR un importo pari:

a) alla rendita catastale o, se superiore, al canone di locazione ridotto forfetariamente del 15 per cento (o del 25 per cento per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano);
b) al canone di locazione ridotto del 15 per cento (o del 25 per cento per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano) per le unità immobiliari date in locazione in regime legale di determinazione del canone.

Si fa presente che, per effetto dell'art. 3, commi 48 e 52, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicali sono rivalutati dell'80% e la rendita catastale dei fabbricati è rivalutata del 5%.

GEIE (Gruppo europeo di interesse economico)

Il Gruppo Europeo di Interesse Economico, la cui costituzione è stata introdotta nell'ordinamento dal decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, pur non essendo soggetto passivo d'imposta, è tuttavia tenuto alla presentazione del *Mod. 750, quale* soggetto di accertamento per l'imputazione del reddito ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR ai singoli membri (persone fisiche esercenti una attività commerciale e arti e professioni, società di persone, società di capitali, appartenenti a Stati diversi, membri della Comunità).
Pertanto il *Mod. 750, con gli opportuni adattamenti*, deve essere utilizzato esclusivamente per l'indicazione dei membri e l'imputazione agli stessi dei redditi conseguiti.
Il GEIE deve, comunque, utilizzare il quadro A, indipendentemente dal tipo di attività esercitata e deve riportare il reddito ivi determinato nel quadro 750/O.

Si precisa che, qualora l'ammontare del reddito imponibile ai fini dell'ILOR diverga da quello imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG, dovranno essere specificate in apposito allegato le quote di reddito imponibile ai fini dell'ILOR da imputare a ciascun membro; conseguentemente nel prospetto da

rilasciare ai membri dovrà essere indicata oltre alla quota di reddito imponibile agli effetti dell'imposta personale anche quella imponibile ai fini dell'ILOR da imputare a ciascun membro.
Il GEIE non è tenuto al pagamento dell'ILOR.
L'imponibile ILOR determinato unitariamente in capo al GEIE va imputato ai singoli membri nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali.

■ Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determinano l'ordinario destinazione (categoria) del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale. Ciò naturalmente, sempreché l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata.

Tale procedura consiste nell'inoltro all'UTE di una denuncia di variazione, corredata dall'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti. Tale denuncia va presentata entro il 31 gennaio ed ha effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi. In tal caso, oltre ad indicare il codice 3 nella casella 6 relativa ai casi particolari, deve essere indicata la nuova rendita attribuita dall'UTE e, in mancanza, la rendita presunta.
Qualora non sia stata posta in essere la suddetta procedura il reddito di dette unità immobiliari deve comunque essere assoggettato ad imposizione secondo i criteri ordinari.

■ Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni ed integrazioni, la rendita da indicare deve essere determinata mediante l'applicazione della minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è collocato.

Se gli immobili in questione sono concessi in locazione deve essere indicato anche il relativo canone nella colonna 4.
In questo caso devono essere applicate tutte le regole relative alla tassazione sulla base del reddito effettivo compreso il confronto tra la rendita ed il canone di locazione.

■ Immobili strumentali dell'impresa

Ai fini delle imposte sui redditi, si considerano strumentali per l'esercizio dell'attività commerciale ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Tuir:
- gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore (cc.dd. strumentali per destinazione);
- gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se dati in locazione o in comodato (cc.dd. strumentali per natura) classificati o classificabili nei gruppi B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi), C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia), D (immobili a destinazione speciale), E (immobili a destinazione particolare), e nella categoria A/10 (uffici e studi privati), a condizione che la destinazione ad ufficio o studio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria.

Si precisa che, ai sensi del comma 1 dell'art. 77 del Tuir, gli immobili strumentali si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario redatto e vidimato a norma dell'art. 2217 del cod. civ. o, per i soggetti indicati nell'art. 79 del Tuir, nel registro dei beni ammortizzabili.
La citata disposizione si applica, per gli immobili strumentali per destinazione, solo con riferimento a quelli acquisiti a partire dal 1° gennaio 1992.
Relativamente agli immobili strumentali per destinazione acquisiti precedentemente a tale data, per i quali non sia stata esercitata l'opzione per la loro esclusione dal patrimonio dell'impresa, ai sensi dell'art. 58 della legge n. 413 del 1991, continua ad operare la presunzione assoluta di appartenenza all'impresa, a prescindere dall'iscrizione degli stessi nell'inventario o nel registro dei beni ammortizzabili. Detta presunzione opera anche nel caso in cui, pur essendo stata esercitata l'opzione, sia stato omesso il versamento dell'imposta sostitutiva prevista dal citato art. 58.
Relativamente agli immobili strumentali per natura, si precisa che le relative quote di ammortamento vanno calcolate sul costo storico di acquisizione e tenendo conto, per quelle acquistate anteriormente al 1° gennaio 1974, dei criteri di cui al D.P.R.23 dicembre 1974, n. 689. Se l'immobile è stato acquistato in esercizi anteriori a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, il contribuente può dedurre soltanto le quote di ammortamento maturate a partire dall'esercizio avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, mentre non possono essere computate in diminuzione le quote relative a periodi di imposta precedenti, non deducibili in base alla previgente normativa.
Per i beni strumentali dell'impresa individuale provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore, e riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base alle disposizioni di cui al richiamato D.P.R. n. 689 del 1974, da iscrivere tra le attività relative all'impresa nell'inventario di cui all'art. 2217 del codice civile; in tal caso le quote di ammortamento sono deducibili a decorrere dall'esercizio in corso alla data dell'iscrizione.
Qualora i beni strumentali provenienti dal patrimonio personale erano utilizzati alla data del 31 dicembre 1988, il valore ad essi attribuibile, anche ai fini della deduzione delle quote di ammortamento, va commisurato al valore normale dei beni medesimi a tale data.
Se i predetti beni non sono stati indicati nell'inventario relativo all'anno 1988, nel periodo di imposta in cui ne verrà effettuata l'iscrizione assumerà rilevanza fiscale il valore normale determinato con riferimento alla suindicata data.

■ Immobilizzazioni finanziarie (art. 54, comma 4, del Tuir)

L'art. 3, comma 106, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, ha chiarito che, agli effetti dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo del comma 4, dell'art. 54, del Tuir, che consente la rateizzazione delle plusvalenze conseguite, si considerano immobilizzazioni finanziarie iscritte come tali in bilancio anche le partecipazioni figuranti nei bilanci redatti secondo le disposizioni del codice civile vigenti anteriormente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 127 del 1991, la cui natura di immobilizzazioni emerge in modo inequivocabile dalle indicazioni dei bilanci stessi o da altri elementi certi e precisi della contabilità.

■ Imposte indeducibili

Sulla base dell'art. 64, comma 1, del Tuir, le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Sono altresì indeducibili l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con DL 30 settembre 1992, n. 394, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e l'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché l'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

■ Indennità di esproprio

Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'articolo 11, commi da 5 a 8 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio od ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo, nonché a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione. Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato ed irreversibilmente destinandolo a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosca al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.
In forza delle citate disposizioni le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni.
Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'articolo 82, comma 2, ultimi due periodi del Tuir. Vedere in questa Appendice la voce "Calcolo delle plusvalenze".
Le somme, invece, percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della citata legge n. 413, a redditi diversi di cui all'articolo 81 del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.
Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù, in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'articolo 11, comma 7, della citata legge n. 413 del 1991.

■ Interessi passivi e costi indiretti (art. 76, comma 1, lett. b), del Tuir)

Per i beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo, fino al momento della loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro fabbricazione, interna o presso terzi, nonché quelli sui prestiti contratti per la loro acquisizione, a condizione che siano imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso. Con i medesimi criteri previsti per gli interessi passivi possono essere aggiunti al costo di fabbricazione anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto.

Per gli immobili alla cui produzione è diretto l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti sia per la loro costruzione che per la loro ristrutturazione, a condizione che siano stati imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso.

■ **Lottizzazione**

Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettera a) del TUIR, in quanto non conseguite nell'attività d'impresa.
Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nonché dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967, con la quale il Ministero dei lavori pubblici, in sede di istruzioni alle nuove disposizioni di cui alla citata legge n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle spese di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.
Tali criteri sono già stati ripetutamente confermati sia in sede giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 29 ottobre 1971, n. 951; Cassazione, 2 luglio 1977, n. 2880 e 5 novembre 1975, n. 3709) che in sede amministrativa, con risoluzione 7 agosto 1981, n. 7/2704.
La norma del TUIR è di portata più ampia rispetto all'analoga disposizione contenuta nell'art. 76 del D.P.R. n. 597 del 1973, dal momento che è stato soppresso il riferimento, contenuto nella precedente norma, a "terreni inclusi in piani regolatori o in programmi di fabbricazione". Ai sensi delle nuove norme, quindi, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione d'opere per l'edificabilità di terreni (anche al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici) dà luogo a plusvalenze ai fini tributari, beninteso ricorrendone le condizioni.

■ **Modelli 750**

Le società di persone ed i soggetti equiparati residenti in Italia devono utilizzare per la dichiarazione dei redditi il modello base ed i seguenti modelli:
— **Mod. 750/RA** relativo a redditi d'impresa in regime ordinario;
— **Mod. 750/RB** relativo a redditi d'impresa in contabilità semplificata;
— **Mod. 750/RC** relativo a redditi di lavoro autonomo;
— **Mod. 750/RD** relativo ai redditi dei terreni;
— **Mod. 750/RE** relativo a redditi di fabbricati;
— **Mod. 750/RF** relativo a redditi di capitale;
— **Mod. 750/RG** relativo a redditi di partecipazione in società di persone;
— **Mod. 750/RH** relativo a redditi diversi;
— **Mod. 750/RI** relativo a redditi soggetti a tassazione separata, ad imposizione sostitutiva e proventi di fonte estera;
— **Mod. 750/RJ** relativo a redditi di allevamento di animali;
— **Mod. 750/RK** ai fini della determinazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese;
— **Mod. 750/RM** dati relativi ai singoli soci o associati;
— **Mod. 750/RN** elenco nominativo degli amministratori e dei rappresentanti;
— **Mod. 750/RP** ai fini dell'indicazione dei dati comuni ai modelli 750/RA, 750/RB, e 750/RJ;
— **Mod. 750/RR** reddito assoggettabile ad aliquota ridotta ai sensi del D.Lgs. n. 466 del 1997 (DIT);
— **Mod. 750/RS** ai fini dell'utilizzo dei crediti d'imposta;
— **Mod. 750/RT** ai fini dell'indicazione del versamento dei premi di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
— **Mod. 750/RU** ai fini delle plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva;
— **Mod. 750/RV** prospetto relativo alle operazioni di fusione;
— **Mod. 750/RW** ai fini dell'indicazione dei trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari.
— **Mod. 750/RX** prospetto di riconciliazione;
— **Mod. 750/RY** imposta sostitutiva D.Lgs. n. 358 del 1997;
— **Mod. 750/RZ** prospetto relativo alle operazioni di scissione;

■ **Oneri deducibili e oneri per cui spetta una detrazione d'imposta**

• ***Oneri deducibili***

Dal reddito complessivo dei singoli soci sono deducibili ai sensi dell'art. 10, comma 3 del Tuir, i seguenti oneri sostenuti dalle società semplici:
• l'Invim decennale, per quote costanti, nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. Si precisa che in ogni periodo d'imposta possono essere dedotte quote pari a 1/5 delle imposte pagate nel periodo stesso e nei quattro periodi precedenti;
• le *somme corrisposte ai dipendenti, chiamati* ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del D.P.R. 361 del 1957 e dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
• i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato;
• le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione.

• ***Oneri per cui spetta una detrazione d'imposta***

Dall'imposta lorda dei singoli soci si detrae un importo pari al 22 per cento dell'ammontare dei seguenti oneri sostenuti dalla società semplice:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della UE ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili stipulati anteriormente al 1° gennaio 1993 nel limite di lire 4 milioni;
c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente Sovrintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'Ufficio tecnico erariale competente per territorio. La detrazione spetta nel periodo d'imposta in cui le spese sono sostenute, a condizione che la necessaria certificazione sia rilasciata entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica, la detrazione spetta nell'anno d'imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione da parte degli uffici competenti. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente Ufficio delle entrate, delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione e, dalla data di ricevimento della comunicazione, inizia a decorrere il termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria può rettificare la dichiarazione dei redditi;
d) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, *di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni* e di associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuato per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni *effettuate per l'organizzazione di mostre* e di esposizioni, di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali, dal Ministero per i beni culturali ed ambientali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;
e) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;
f) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Per le somme versate al patrimonio della fondazione al momento della sua costituzione, o come contributo alla gestione della medesima nell'anno in cui è

pubblicato il decreto di approvazione della trasformazione in fondazione e per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi d'imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto che approva la trasformazione, il predetto limite del 2 per cento è elevato al 30 per cento. I soggetti privati, erogatori delle somme da ultimo menzionate, devono, per poter fruire della detrazione, impegnarsi con atto scritto a versare tali somme per i cennati tre periodi d'imposta. In caso di mancato rispetto dell'impegno assunto si provvede al recupero delle somme detratte;

g) Mutui contratti per interventi di recupero edilizio. L'art. 1, comma 4, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ha disposto che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22 per cento dell'ammontare complessivo, non superiore a cinque milioni di lire, degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della U.E., ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31, comma 1, della L. 5 agosto 1978, n. 457.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente ai quali compete la predetta detrazione, sono i seguenti:

a) interventi di manutenzione ordinaria, cioè quelli che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria, cioè le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempreché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, cioè quelli rivolti ad assicurare le funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, cioè quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Al fine di usufruire della detrazione è necessario che nel 1997 sia stato stipulato un contratto di mutuo, come definito dall'art. 1813 del c.c., con lo specifico scopo di finanziare i predetti interventi di recupero edilizio che possono riguardare immobili adibiti ad abitazione, o ad usi diversi (box, cantine, uffici, negozi, ecc.), sempreché gli interventi stessi siano posti in essere su immobili situati nel territorio nazionale e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa che disciplina l'attività edilizia.

Non sono, invece, ammessi altri tipi di finanziamento (come ad es. aperture di credito, cambiali ipotecarie, ecc.).
La detrazione in questione spetta oltre che in riferimento agli immobili di proprietà del soggetto privato, anche per quelli di proprietà di terzi, utilizzati dal soggetto privato sulla base di un contratto a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo.

L'art. 3 del D.M. 22 marzo 1997 (di attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge sopra citata) stabilisce che per fruire della detrazione è necessario che il soggetto privato conservi ed esibisca o trasmetta, a richiesta degli uffici finanziari, la seguente documentazione:

- quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;
- copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di recupero sopra descritti;
- copia della documentazione comprovante l'effettivo sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi medesimi.

ATTENZIONE: La detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento, nel 1997 o negli anni successivi, delle spese relative agli interventi di recupero per la cui realizzazione è stato stipulato il contratto di mutuo. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate, la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse.

Operazioni in valuta

In alternativa all'accantonamento per rischi di cambio è consentita la valutazione della totalità dei debiti e dei crediti in valuta estera risultanti in bilancio, anche se rappresentati da obbligazioni o titoli similari, secondo il cambio rilevato alla data di chiusura dell'esercizio.
In entrambi i casi, comunque, non si tiene conto dei debiti e dei crediti per i quali il rischio di cambio è insussistente, in quanto coperto da contratti a termine, da contratti di assicurazione o da altri contratti aventi effetti sostanzialmente analoghi come, ad esempio, i contratti swap.
Con riguardo a questi ultimi contratti, aventi la finalità di annullare il rischio di cambio in modo che non si producano perdite o utili di cambio alla scadenza del contratto, si precisa che avrà rilevanza fiscale la valutazione del credito o del debito in coerenza con la valutazione del contratto di copertura.
Per le società che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera, viene consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria; in tal caso concorrono a formare il reddito le differenze positive o negative risultanti dall'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti.

Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale

Per le modalità di contabilizzazione del valore delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, a norma dei primi quattro commi dell'art. 60 del Tuir e per la compilazione del prospetto da predisporre e conservare, si fa richiamo alle istruzioni contenute nella circolare n. 36 del 22 settembre 1982 pubblicata, nella G.U. del 18 ottobre 1982 n. 287.
Per effetto del combinato disposto dell'art. 60, comma 5, del Tuir e dell'art. 9 del D.P.R. n. 42 del 1988, le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutando le rimanenze al costo, possono essere autorizzate, previa richiesta presentata o spedita mediante raccomandata all'ufficio delle imposte, ad adottare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito, tenendo presente che l'autorizzazione ha effetto dall'esercizio in corso alla data in cui è rilasciata (o si intende rilasciata).
La richiesta si intende accolta se l'ufficio non notifica avviso contrario entro tre mesi dalla data di presentazione o di spedizione dell'istanza. Si precisa che detto metodo di valutazione si applica relativamente a tutte le opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario di contratti la cui esecuzione ha inizio nell'esercizio nel quale l'autorizzazione è stata concessa (o si intende concessa) nonché alle opere, forniture e servizi la cui esecuzione ha avuto inizio in esercizi precedenti limitatamente alle rimanenze formatesi a decorrere dal predetto esercizio.

Plusvalenze patrimoniali

L'operatività della scelta per la tassazione delle plusvalenze realizzate in quote costanti, già prevista dalla previgente normativa, è subordinata alla condizione che i beni siano stati posseduti da almeno tre anni, computando detto termine secondo le disposizioni dell'art. 2963 del codice civile.
Si precisa che i beni già detenuti in locazione finanziaria si devono ritenere acquisiti nel giorno in cui ha effetto il riscatto e che in caso di cessione d'azienda occorre far riferimento al giorno in cui la stessa è stata acquisita o l'impresa si è costituita.
Si precisa inoltre che in caso di conferimento dei beni dell'impresa familiare in società in nome collettivo o in accomandita semplice ai sensi dell'art. 29 comma 1, della legge n. 413 del 1991, ai fini del computo del periodo di possesso di cui all'art. 54, comma 4, si tiene conto anche del periodo in cui i beni medesimi sono stati posseduti dall'impresa familiare poiché il conferimento non costituisce cessione ai fini delle imposte sui redditi.
Si ricorda che concorrono a formare il reddito le plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale, restando pertanto irrilevante la eventuale menzione del maggiore valore nella nota integrativa.
Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie la disposizione che consente di far concorrere a tassazione le plusvalenze per quote costanti si applica per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; le plusvalenze realizzate si considerano riferite innanzitutto alle immobilizzazioni finanziarie acquisite in data più recente.
I maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate – valutate in base al «metodo del patrimonio netto» – non concorrono a formare il reddito nell'esercizio per la parte eccedente le minusvalenze già dedotte. Tali maggiori valori concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui siano comunque realizzati (ad esempio, per cessione della partecipazione o incasso dividendi).

Quote di partecipazione agli utili

La deducibilità delle quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione è consentita:

- se il contratto di associazione in partecipazione risulta da atto pubblico o da scrittura privata registrata;
- se tale contratto contiene la specificazione dell'apporto e, qualora questo sia costituito da denaro e altri valori, elementi certi e precisi comprovanti l'avvenuto apporto;
- se, con riguardo all'ipotesi di apporto costituito dalla prestazione di lavoro, gli associati non sono familiari dell'associante compresi tra quelli per i quali l'imprenditore non può fruire di deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta, ai sensi del comma 2 dell'art. 62 del Tuir;

– se il contratto di associazione non consiste nell'apporto rappresentato dall'emissione da parte dell'associante, di titoli o certificati in serie o di massa, i cui proventi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ai sensi dell'art. 5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.

Si rileva, infine, che l'attribuzione delle quote di utili spettanti all'associato in partecipazione, da portare in diminuzione del reddito d'impresa dell'associante, deve trovare obiettiva giustificazione nel lavoro effettivamente prestato o nell'entità dell'apporto di beni.

Ravvedimento operoso

L'art. 13 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, consente al contribuente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonchè di pagamento delle somme dovute.
Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, etc...) delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
La dichiarazione integrativa deve essere presentata ad un ufficio postale, con una normale busta di corrispondenza *di dimensioni idonee a contenerla* senza piegarla. Sulla busta deve essere indicata la dicitura. "Dichiarazione integrativa ravvedimento operoso Modello 750/98".
Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:

1. mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme risultanti dovute dalla dichiarazione a titolo di acconto o di saldo. La sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi moratori calcolati al tasso legale del 5 per cento annuo con maturazione giorno per giorno.
2. Violazioni relative al contenuto della dichiarazione non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo (quali, ad esempio, l'omessa o errata indicazione dei dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e del suo rappresentante; redazione della dichiarazione non in conformità al modello approvato dal Ministro delle finanze) La sanzione pecuniaria minima (lire 500.000) prevista per tali violazioni è ridotta:

• a lire 62.500 se le omissioni o gli errori sono regolarizzati entro tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione;
• a lire 83.333 se le omissioni o gli errori sono regolarizzati entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di imposta successivo.

Le violazioni si intendono regolarizzate se, entro i termini prescritti, viene presentata una dichiarazione integrativa corretta (da redigere su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale) e viene eseguito il pagamento della sanzione ridotta.

3. Errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo.

a) Errori rilevabili in sede di liquidazione delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta.

La sanzione pecuniaria prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o della differenza del credito utilizzato è ridotta al 5 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

• venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi moratori calcolati al tasso legale del 5 per cento annuo con maturazione giorno per giorno;
• venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale;

b) errori ed omissioni non rilevabili in sede di liquidazione delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, quali: omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni di imposta ovvero di indebite deduzioni dall'imponibile.

La sanzione pecuniaria minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al 16,66 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

• venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi moratori calcolati al tasso legale del 5 per cento annuo con maturazione giorno per giorno;
• venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute.

4. Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni, la sanzione minima prevista è ridotta ad un ottavo (15 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di lire 62.500 anche nella ipotesi in cui non siano dovute imposte), a condizione che entro lo stesso termine venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, oltre al pagamento, se dovuto, del tributo e degli interessi moratori calcolati al tasso legale del 5 per cento annuo con maturazione giorno per giorno.

Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva

Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi di capitale per i quali il legislatore ha disposto, in via di massima, l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all'Irpef in quanto trattasi di redditi che, se conseguiti in Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d'imposta, sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
Tali redditi, percepiti a decorrere dal 1997, sono soggetti, al pagamento di un'imposta sostitutiva nella misura della ritenuta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 16 bis del Tuir introdotto dall'art. 21 della L. 27 dicembre 1997, n. 449).
Si reputa opportuno ricordare le ipotesi più ricorrenti *alle quali si applica il regime in questione* (salvo l'opzione del contribuente per il regime ordinario).
Fra i redditi di fonte estera si devono quindi ricomprendere:

a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;
b) gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti;
c) i proventi derivanti da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari effettuate nei confronti di non residenti;
d) i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo *in valori mobiliari di diritto estero, situati* negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento;
e) i proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari di cui all'art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla L. 6 marzo 1996, n. 110, corrisposti da soggetti non residenti.

Redditi di impresa esclusi dall'Ilor

Per effetto della disposizione contenuta nella lett. e-bis del comma 2, dell'art. 115 del Tuir, sono esclusi dall'ILOR i redditi di impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'art. 87 del Tuir, *organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci* a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compresi i soci, non sia superiore a tre.
Si ricorda, al riguardo, che per la verifica del rispetto del predetto limite dei tre addetti occorre adottare il criterio della presenza media nel corso dell'anno. La predetta media va determinata sommando le giornate di lavoro riferibili a tutti gli addetti, nel periodo di imposta di riferimento, e dividendo il risultato per 312. Per l'individuazione del numero delle giornate dei lavoratori dipendenti si fa riferimento alle giornate retribuite risultanti dai modelli DM10 o, per i lavoratori dipendenti a tempo parziale, dai modelli 01M.
Per i soci che non apportano esclusivamente capitale si presumono lavorate 312 giornate, da ragguagliare al periodo di effettivo esercizio dell'attività se questa è iniziata o cessata nel corso dell'anno. Qualora il socio partecipi a più società e/o eserciti direttamente l'attività, il numero delle giornate lavorate si presume pari a quello che si ottiene dividendo 312 per il numero delle attività esercitate in forma individuale e collettiva.
Ai fini dell'esonero dall'ILOR *si richiede pertanto sia* la sussistenza del predetto requisito numerico sia la prevalenza della componente lavoro nella organizzazione dell'attività.
Quest'ultimo requisito, in linea di principio, deve ritenersi normalmente sussistente con riguardo all'esercizio di attività commerciali svolte da imprese artigiane iscritte nel relativo albo, di imprese che esercitano attività di commercio al minuto, attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali o attività di intermediazione o rappresentanza commerciale e imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.
In relazione alla verifica della sussistenza del suddetto requisito della prevalenza della componente lavoro nella organizzazione dell'attività, si precisa che, pur non potendosi stabilire specifici parametri di riferimento, può essere un utile indirizzo, tenere presente, il valore dei beni utilizzati e delle rimanenze finali, che, ai fini di cui trattasi, deve essere complessivamente inferiore ad un miliardo di lire.

Regime della ritenuta applicabile sui capitali derivanti da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione

L'art. 3, comma 113, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ha modificato il regime della ritenuta applicabile sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, disponendo che, nei confronti dei soggetti che percepiscono i suddetti capitali nell'esercizio di attività commerciali, la ritenuta del 12,50 per cento prevista dell'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, si applica a titolo di acconto.
La modifica in questione riguarda i contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 549 del 1995. Pertanto, sui capitali derivanti da contratti stipulati anteriormente a tale data la ritenuta continuerà ad applicarsi a titolo d'imposta anche se percepiti successivamente.

Regolarizzazione delle società semplici in agricoltura

L'art. 3, comma 75, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, prevede la regolarizzazione, ai soli fini fiscali, delle società semplici operanti in agricoltura applicando, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 68 a 74 del medesimo articolo.
A seguito dell'intervenuta regolarizzazione, ai fini della dichiarazione dei redditi, la società semplice compila il Mod. 750, indicando il reddito agrario del terreno in conduzione e il reddito dominicale, qualora ne sia anche proprietaria.
La regolarizzazione ha effetto per l'intero periodo d'imposta e pertanto nel quadro RD in questi casi, in linea di massima, deve essere compilato un solo rigo.
Lo stesso art. 3, comma 75-bis, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, così come inserito dall'art. 9-bis, comma 2, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140, prevede la modificazione in imprese agricole individuali delle comunioni tacite familiari di cui all'art. 230-bis, ultimo comma, del c.c. e delle società di fatto esercenti attività indicate dall'art. 2135 del c.c. In questi casi non deve essere utilizzato questo modello, ma il Mod. UNICO 98, relativo alle persone fisiche. Anche la modificazione, infatti, ha effetto per l'intero periodo d'imposta.

Riduzione del reddito dei terreni

Terreni in affitto

In caso di terreni concessi in affitto in regime legale di determinazione del canone è consentito dichiarare, indipendentemente dall'effettiva percezione, l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto se questo risulta inferiore all'80 per cento del reddito dominicale. In tal caso nella colonna 2 indicare il codice 2 e, nella colonna 7, l'ammontare del canone annuo rapportato al periodo e alla percentuale di possesso. Se non ricorre invece tale condizione, nella colonna 7 indicare la quota spettante del reddito dominicale.

Mancata coltivazione

La mancata coltivazione, neppure in parte, per un intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali, dà diritto alla riduzione al 30% del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario dall'IRPEF.In tal caso indicare nella colonna 6 il codice 1 e nella colonna 7 il 30 per cento del reddito dominicale, indicato in colonna 1, rapportato alla percentuale ed al periodo di possesso. Nessun importo deve essere indicato nella colonna 8. Rientrano in queste ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, sempreché i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione.

Perdita di prodotto

In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio Tecnico Erariale l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dall'IRPEF. In tal caso nessun importo deve essere indicato nelle colonne 7 e 8 e nella colonna 6 va indicato il codice 2.

Rimborsi per trasferte (art. 62, comma 1-ter, del Tuir)

Ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000; il predetto limite è elevato a lire 500.000 per le trasferte all'estero.
Al riguardo è opportuno precisare che il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente ai rimborsi a pie di lista. Inoltre qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio. Tali costi specifici potranno essere portati in deduzione, nel predetto limite massimo giornaliero, soltanto per i giorni di effettivo trasferta effettuata nell'anno. Rimangono pertanto indeducibili i costi specifici relativi ai giorni di mancato utilizzo dei predetti alloggi destinati a dipendenti in trasferta.
Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti è stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, è consentito portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall'applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali ovvero 20, se con motore diesel. Tale disposizione, che non si applica agli autoveicoli aziendali, esplica effetti anche nelle ipotesi in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare il proprio autoveicolo o un autoveicolo preso a noleggio per una specifica trasferta all'estero ovvero sia stato noleggiato un autoveicolo con il conducente. Ai fini della quantificazione dei predetti costi di percorrenza si deve fare riferimento alla media dei costi delle suddette autovetture appositamente calcolata dall'Automobile Club d'Italia ovvero, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio.

Sanzioni

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire cinquecentomila. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da lire 500.000 a lire 2.000.000.
Quest'ultima sanzione può essere aumentata fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
La dichiarazione è nulla se non è redatta su stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; in tale ipotesi si applicano le sanzioni previste per la omessa presentazione.
La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale o negoziale. La nullità è sanata se si provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio competente. In caso di mancata sottoscrizione per la quale non sia intervenuta detta sanatoria, la dichiarazione viene considerata omessa e si applicano le sanzioni previste per la omessa presentazione.
La sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione è applicabile anche quando la dichiarazione è presentata oltre i termini prescritti. Tuttavia, se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni, la sanzione è ridotta ad un ottavo del minimo (quindici per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di lire 62.500), a condizione che venga eseguito contestualmente il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi moratori calcolati al tasso legale del 5 per cento annuo con maturazione giorno per giorno.
Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dell'imponibile.
Se la dichiarazione non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministro delle finanze si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 4.000.000. La medesima sanzione amministrativa si applica anche se nella dichiarazione sono omessi o non sono indicati in maniera esatta o completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e del rappresentante legale o negoziale, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento di controllo.
Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, è applicabile la sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate o versate oltre le prescritte scadenze.
Se il pagamento del tributo è eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, la sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento, a condizione che venga eseguito contestualmente il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi moratori calcolati al tasso legale del 5 per cento annuo con maturazione giorno per giorno.
Identica sanzione del 30 per cento è applicabile sui maggiori importi risultanti dovuti a seguito della liquidazione operata ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Se, a richiesta dell'ufficio, non degli oneri deducibili, è esibito o trasmesso idonea documentazione delle detrazioni d'imposta, delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta spettanti indicati nella dichiarazione e che hanno concorso a determinare l'imposta dovuta o il rimborso, si applica la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 4.000.000.
La stessa sanzione si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli altri atti e documenti dei quali è prescritta la conservazione, l'esibizione all'ufficio ovvero l'allegazione degli stessi qualora sia prevista dal decreto di approvazione del modello di dichiarazione.
L'inesatta indicazione del codice fiscale nella dichiarazione dei redditi è punita, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardanti il contenuto della dichiarazione stessa, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 4.000.000.
La stessa sanzione si applica a carico del soggetto

che indichi il numero di codice fiscale provvisorio pur avendo già ricevuto quello definitivo ovvero che indichi il numero di codice fiscale rilasciato in data meno recente nel caso gli siano pervenute più comunicazioni.
Si richiama l'attenzione sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della legge 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.
Si ricorda, inoltre, che gli atti pubblici tra vivi e le scritture private autenticate di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e di quelli di costituzione di diritti reali di garanzia, devono contenere o avere allegata, a pena di nullità dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato, in tutto o in parte, dichiarato. In questo caso, il notaio dovrà trasmettere copia dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni, al competente ufficio delle imposte.
Ferme restando le sanzioni di cui sopra, si richiama l'attenzione sulle sanzioni penali previste dagli articoli 1 e 4 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 e successive modificazioni.
In particolare, l'omessa dichiarazione costituisce reato, punito con l'arresto e l'ammenda, quando l'ammontare dei redditi fondiari, dei corrispettivi, ricavi, compensi, o altri proventi non dichiarati è superiore a 100 milioni di lire; qualora, invece, l'ammontare predetto è superiore a 50 milioni di lire ma non a 100 milioni di lire, si applica la pena dell'arresto o dell'ammenda.
Costituisce, altresì, reato l'infedele dichiarazione allorché sono indicati nella dichiarazione redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non sussisteva l'obbligo dell'annotazione in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di oltre 100 milioni; tale reato è punito con l'arresto e l'ammenda. Il reato sopra indicato è punito, invece, con l'arresto o l'ammenda qualora l'ammontare dei redditi dichiarati è inferiore a quello effettivo di oltre un quarto di questo ultimo e di oltre 50 milioni, ma non di 100 milioni.
Inoltre, si ricorda che l'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 516/82, prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi di corrispettivi da cui derivano componenti positivi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna di tali scritture contabili ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino compresi nella dichiarazione dei redditi e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili di cui sopra o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione e obbligatoria a norma di legge, è sufficiente che i corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Occorre peraltro che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche.

Si rileva che ai sensi dell'art. 1, quarto comma, lett. c), del D.L. n. 429 del 1982, non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte.
Inoltre è sanzionata penalmente la falsa attestazione in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire delle deduzioni ai fini dell'ILOR di cui all'art. 120, commi 1 e 2 del Tuir.

Spese di manutenzione e riparazione (reddito d'impresa)

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 67, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.
Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto. In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc., diverse dai predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili), senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione e affidata a terzi.

Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza (art. 74, comma 2, del Tuir)

Ai sensi dell'art. 74, comma 2, del Tuir, la deduzione delle spese di pubblicità e propaganda può essere effettuata per l'intero importo nell'esercizio di sostenimento ovvero, in quote costanti, nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Analogamente le spese di rappresentanza sono deducibili nella misura di un terzo del loro ammontare, in quote costanti, nell'esercizio di sostenimento e nei quattro successivi.

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

L'art. 13, comma 3, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, prevede che la detrazione del 41 per cento dall'Irpef dovuto e fino a concorrenza del suo ammontare a fronte delle spese sostenute nel 1998 e 1999, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio, sia estesa anche alle spese sostenute nei periodi d'imposta 1996 e 1997, limitatamente agli interventi effettuati a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna e Calabria nell'anno 1996 per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata, in seguito al sisma, ordinanza di inagibilità da parte dei comuni di pertinenza, ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario delegato nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.
Il limite di spesa su cui applicare la percentuale del 41 per cento compete sino ad un importo massimo di lire 150 milioni riferito a ciascuno dei soggetti, possessori o detentori dell'immobile che abbia sostenuto le spese, alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e a ciascun periodo d'imposta.

Per le spese sostenute nel 1997, la detrazione, suddiviso, a scelta del socio, in cinque o dieci rate di pari importo, è fruita a partire dalla dichiarazione dei redditi del 1997, che si presenterà questo anno.
Per fruire della detrazione relativamente alle spese sostenute nel 1996, invece, i singoli soci devono presentare al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette, in aggiunta all'apposito modulo corredato della documentazione prescritta (che può anche essere presentata dalla società o da un altro socio), un'apposita istanza, contenente l'indicazione del numero delle rate in cui intendono suddividere la detrazione e la richiesta di rimborso della prima rata, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per lo stesso anno 1996. Per fruire delle rimanenti quote della detrazione queste dovranno essere indicate nella dichiarazione dei redditi, a partire da questa nella quale va indicata la seconda rata.
In merito alla individuazione delle categorie di intervento di recupero del patrimonio edilizio ammesse a fruire della detrazione e alle modalità e condizioni si rinvia rispettivamente, ai chiarimenti forniti con la circolare n. 57/E del 24 febbraio 1998 e alle istruzioni contenute nel decreto n. 41 del 18 febbraio 1998 e nel decreto dirigenziale del 6 marzo 1998, pubblicati nella G.U. n. 60 del 13 marzo 1998.

Terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura

L'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 29, comma 2, lettere b) e c) del Tuir.
In tal caso i redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è sito il terreno.
Tale metodo di determinazione dei redditi dominicale e agrario si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.

Trasferimento di sede all'estero (art. 20-bis del Tuir)

Ai sensi dell'art. 20-bis del Tuir, il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Tale disposizione si applica anche se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero.
I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza o della sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

Unità immobiliari a disposizione (U.I.D.)

Per unità immobiliari a disposizione, per le quali si applica l'aumento di un terzo della rendita catastale, si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari o adibite all'esercizio di arti o professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi.

Nel caso in cui le unità immobiliari siano state utilizzate come residenze secondarie o tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (trasferimento, locazione), l'aumento di un terzo dovrà essere rapportato alla frazione di anno per la quale si è verificata la situazione di residenza secondaria prevista dalla legge. Analogamente dovrà essere operato in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'unità immobiliare.

Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata e le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.
La determinazione del reddito dominicale e agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'Ufficio Tecnico Erariale sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario al competente Ufficio Tecnico Erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario si applica una pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 4.000.000.
Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

Versamenti delle imposte

I versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione (Ilor, imposta sul patrimonio netto, imposte sostitutive, IRAP, ecc.) devono essere effettuati utilizzando la delega unica di pagamento (mod. F24) prevista dall'art. 19 del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, che sostituisce la modulistica di conto fiscale.
Il versamento può essere effettuato presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente.
E' ammessa l'utilizzazione di sistemi di pagamento diversi dal contante. In particolare, il pagamento può avvenire con assegni bancari o circolari, a condizione che gli stessi siano di importo pari al saldo finale della delega di versamento e siano tratti dal contribuente a favore di se stesso ovvero emessi a suo ordine e girati alla banca delegata. Presso i concessionari è ammesso l'utilizzazione dei soli assegni circolari mentre presso gli uffici postali abilitati sono utilizzabili assegni bancari su piazza e assegni circolari.
Con riferimento alle modalità di pagamento mediante carte pagobancomat si rinvia al decreto ministeriale 14 marzo 1998 (G.U. n. 67 del 21-3-1998).
I contribuenti possono, altresì, avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute in base alla dichiarazione a titolo di saldo e di acconto delle imposte. In ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione. I contribuenti che si avvalgono della rateizzazione sono obbligati a versare in modo frazionato tutti gli importi che risultano dovuti in base alla dichiarazione; non è possibile, ad esempio, scegliere di rateizzare l'Irap ma non l'Ilor o viceversa. È possibile rateizzare anche la prima rata dell'imposta sostitutiva dovuta in caso di operazioni di riorganizzazione aziendale risultante dal modello 750/RY.
La prima rata deve essere versata entro i termini di presentazione della dichiarazione; le altre rate devono essere versate entro il giorno 15 di ciascun mese di scadenza (comunque entro il mese di novembre).
Nel quadro RO, rigo RO19, colonna 1, deve essere indicato in quante rate di pari importo il contribuente intende frazionare il pagamento.
L'importo da versare ad ogni scadenza è dato dalla somma dell'ammontare delle imposte dovute, diviso per il numero di rate, e degli interessi relativi alla singola rata, pari allo 0,50 per cento mensile.
In particolare per una dichiarazione con ordinario termine di presentazione e di effettuazione del versamento al 31 maggio il contribuente deve:

1. determinare l'ammontare dell'importo rateizzabile comprensivo della eventuale maggiorazione dello 0,50%;
2. dividere l'importo così ottenuto per il numero di rate prescelto.

Se il versamento della prima rata viene effettuato entro il 15 giugno, senza la maggiorazione dello 0,50%, le successive rate andranno versate alle seguenti scadenze, con gli interessi di seguito indicati:

- 15/7 0,50%;
- 15/8 1,00%;
- 15/9 1,50%;
- 15/10 2,00%;
- 15/11 2,50%.

Se, invece, il versamento della prima rata viene effettuato dal 16 al 30 giugno con la maggiorazione dello 0,50%, le successive rate, comprensive di tale maggiorazione, andranno versate alle seguenti scadenze, con gli interessi di seguito indicati:

- 15/7 0,25%;
- 15/8 0,75%;
- 15/9 1,25%;
- 15/10 1,75%;
- 15/11 2,25%.

Ministero delle Finanze

ALLEGATI

Modello 750

TABELLA CODICI OPERAZIONI CON L'ESTERO

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI

Operazione	Codice
A - ACQUISTO DI MERCE NON IMPORTATA	A001
B - VENDITE	
- vendita di merce "allo stato estero"	B001
- vendita di merce che non viene esportata	B002
- vendita diretta a turisti non residenti	B003
C - IMPORTAZIONE TEMPORANEA CON REGOLAMENTO	C001
D - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DEFINITIVA	
- "a fermo"	D001
- "in conto commissione"	D002
- "in conto deposito"	D003
- annullamento di contratto	D004
- counter trade (forniture di merci/servizi compensate per contratto)	D005
- donazione, eredità, legati	D006
- investimento con apporto di merce	D007
- *permuta (scambio di merci con merci e/o servizi)*	D008
- prestiti d'uso	D009
- restituzione o sostituzione	D010
E - LAVORAZIONE PER CONTO RESIDENTI/NON RESIDENTI	E001
F - LEASING	F001
G - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)	
- esecuzione lavori in Italia o all'estero	G001
- manifestazione pubblicitaria/propaganda	G002
- partecipazione a mostre, gare, fiere	G003
H - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)	
- "traffico internazionale" in genere	H001
- noleggio	H002
- per tentare la vendita	H003

OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

Operazione	Codice
I - ASSICURAZIONI	
- premi lordi su assicurazioni vita	6671
- premi lordi su altre assicurazioni/riassicurazioni	6672
- risarcimenti su altre assicurazioni/riassicurazioni	6674
- risarcimenti su assicurazioni vita	6673
- indennizzi SACE	6675
J - COMUNICAZIONI	
- servizi di telecomunicazioni	6676
- servizi postali	6677
- servizi vari di comunicazioni	6678
K - INTERESSI ED UTILI	
- interessi su operazioni correnti mercantili	0513
- interessi su operazioni correnti non mercantili	0514
- redditi su valori mobiliari	0515
- redditi su partecipazioni	0516
- altri redditi	0517
- interessi su prestiti	0512
L - LAVORI	
- grandi lavori ed impianti	0108
- lavori di costruzione e riparazione	0107
- altri lavori	0109
M - REGOLAMENTI CONNESSI A STRUMENTI FINANZIARI	
- margini su futures di merci	6800
- margini su futures di titoli	6801
- margini su futures di indici azionari	6802
- margini su altri futures	6803
- margini iniziali su futures trattati sul mercato regolamentato italiano	0750
- margini iniziali su futures trattati sui mercati esteri	0751
- premi per opzioni su titoli (investimenti)	6805
- premi per opzioni su valuta (investimenti)	6806
- premi per opzioni su altri (investimenti)	6807
- premi per opzioni su titoli (disinvestimenti)	6820
- premi per opzioni su valuta (disinvestimenti)	6821
- premi per opzioni su altri (disinvestimenti)	6822
- premi su altre operazioni finanziarie	6808
- *liquidazione differenze su opzioni*	6809
- liquidazione differenza su futures	6810

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

Operazione	Codice
- liquidazione per differenza su altre operazioni a termine	6811
- altre liquidazioni per differenza	6812
- altri depositi e cauzioni su contratti a termine	6804
N - SERVIZI AZIENDALI	
- ricerche di mercato	6679
- servizi di consulenza fiscali e contabili	6680
- servizi legali	6681
- servizi pubblicitari	6682
- servizi ricerca e sviluppo	6683
- spese per rappresentanza	6684
- altri servizi aziendali	6685
O - SERVIZI CULTURALI	
- opere letterarie (diritti d'autore)	1202
- opere musicali (diritti d'autore)	1201
- altri diritti d'autore	1203
- sfruttamento cinematografico	1300
- sfruttamento televisivo	1301
- spese di produzione cinematografica	1303
- spese di produzione televisiva	1304
- diritti d'immagine	1305
- altri servizi culturali	1306
P - SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE	
- *compensi di mediazione*	6632
- compensi per contratti agenzia	6633
- compensi per contratti di commissione	6634
- compensi vari	6631
Q - SERVIZI INFORMATICI	
- manutenzione o riparazione computers	1113
- servizi di data processing e data base	1114
- servizi vari informatici	1115
R - SERVIZI VARI	
- assegni effetti altri valori cambiari non onorati	6686
- canoni o fitti	6630
- contributi previdenziali	6605
- depositi cauzionali	6660
- escussione fidejussioni - operazioni correnti mercantili	6666
- escussione fidejussioni - operazioni correnti non mercantili	6667
- escussione fidejussioni - operazioni finanziarie	6668
- espatrio o reimpatrio definitivo	6624
- imposte o tasse	6636
- indennizzi, penali, risarcimento danni	6638
- ingaggio e premi a sportivi	6661
- operazioni di transito	6612
- parcelle professionali	6687
- pensioni	6601
- perdite di esercizio	6690
- recupero crediti	6688
- ricerche petrolifere	6629
- rimborso spese	6606
- rimesse emigrati/immigrati	6689
- salari e stipendi	6602
- saldi operazioni di compensazione	6647
- scioglimento di contratto, pagamenti indebiti	6691
- storni - operazioni correnti mercantili	0801
- storni - operazioni correnti non mercantili	0802
- storni - operazioni finanziarie	0803
- successioni e donazioni	6693
- sussidi e regalie	6635
- trasferimenti a seguito di provvedimenti giurisdizionali	6692
- servizi non classificati	6650
S - TECNOLOGIA	
- brevetti	1100
- disegni	1105
- invenzioni	1106
- know-how	1102
- licenze su brevetti	1101
- licenze su know-how	1103
- marchi di fabbrica	1104
- software	1107
- *assistenza tecnica connessa*	1108
- formazione del personale	1110

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

Operazione	Codice
- invio di tecnici ed esperti	1109
- studi tecnici ed engineering	1111
- altri regolamenti tecnologia	1112
T - TRANSAZIONI GOVERNATIVE	
- contributi ad organismi internazionali	6620
- spese effettuate in relazione all'intervento di aiuto a P.V.S.	6617
- spese per consolati, ambasciate, etc.	6618
- altre transazioni governative	6619
U - TRASPORTI	
- biglietti aerei	0204
- biglietti marittimi	0202
- biglietti terrestri	0212
- bunkeraggi e provviste di bordo	0218
- noli e noleggi aerei	0203
- noli e noleggi marittimi	0201
- noli e noleggi terrestri	0205
- noli e noleggi vari	0207
- servizi di assistenza e spese varie	0219
- trasporti aerei	0213
- trasporti altri	0214
- trasporti ferroviari	0215
- trasporti marittimi	0216
- trasporti stradali	0217
V - VIAGGI ALL'ESTERO	
- buoni benzina turistici	0318
- trasferimenti di banconote italiane	0302
- regolamenti tra enti emittenti carte di credito	0319
- viaggi per affari	0304
- viaggi per cura	0305
- viaggi per studio	0306
- viaggi per turismo	0303
- storno viaggi affari	0314
- storno viaggi per cura	0315
- storno viaggi per studio	0316
- storno viaggi per turismo	0313
- altri servizi turistici	0312
- storno di altri servizi turistici	0317

OPERAZIONI FINANZIARIE

Operazione	Codice
W - INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI E RELATIVI REDDITI	
- investimenti in azioni	0721
- investimenti in altri valori mobiliari	0722
- partecipazioni non rappresentate da titoli	0723
- beni e diritti immobiliari	0724
- *altri investimenti*	0725
- disinvestimenti di azioni	0727
- disinvestimenti di altri valori mobiliari	0728
- disinvestimenti di partecipazioni non rappresentate da titoli	0729
- disinvestimenti di beni e diritti immobiliari	0730
- altri disinvestimenti	0731
- redditi su valori mobiliari	0515
- redditi su partecipazioni	0516
- altri redditi	0517
X - PRESTITI	
- erogazione di prestiti	0726
- ammortamento di prestiti	0732
- interessi su prestiti	0512
Y - CONTI CORRENTI, DEPOSITI ED ALTRE DISPONIBILITÀ E RELATIVI UTILI	0733

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI, CORRENTI NON MERCANTILI E FINANZIARIE NON CLASSIFICABILI TRA LE PRECEDENTI

Operazione	Codice
Z - ALTRE OPERAZIONI	
- Altre operazioni correnti mercantili	Z001
- Altre operazioni correnti non mercantili	Z002
- Altre operazioni finanziarie	Z003

Ministero delle Finanze **ALLEGATI** Modello 750

ELENCO PAESI ESTERI

Paese	Codice
ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE, ISOLE	234
BAHAMA	160
BAHREIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BRASILE	011
BRUNEI	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE, ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE, ISOLE	256
CAYMAN ISLANDS	211
CECA, REPUBBLICA	275
CENTROAFRICANA, REPUBBLICA	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS, ISOLE	255
CIAD	144
CILE	015
CINA, REPUBBLICA POPOLARE	016
CIPRO	101
CITTA DEL VATICANO	093
CLIPPERTON	223
COLOMBIA	017
COMORE, ISOLE	176
CONGO	145
COOK, ISOLE	237
COREA DEL NORD	074
COREA DEL SUD	084
COSTA D'AVORIO	146
COSTARICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA, REPUBBLICA	063
DUBAI	240
ECUADOR	024
EGITTO	023
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FALKLAND	190
FAR OER, ISOLE	204
FIJI, ISOLE	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	123
GUERNSEY	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISRAELE	182
JERSEY	202
JUGOSLAVIA	043
KAMPUCHEA	135
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MACEDONIA	278
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN, ISOLA	203
MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI	219
MAROCCO	107
MARSHALL, ISOLE	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURIZIO, ISOLA	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA, STATI FEDERATI	215
MIDWAY, ISLANDS	177
MOLDAVIA	265
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OLANDA	050
OMAN	163
PAKISTAN	036
PALAU, REPUBBLICA	216
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERU	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KHAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REUNION	247
ROMANIA	061
RUSSIA	262
RWANDA	151
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT LUCIA	199
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SALOMONE, ISOLE	191
SALVADOR	064
SAMOA	131
SAN MARINO	037
SANT'ELENA	254
SAO TOME E PRINCIPE	187
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVACCA, REPUBBLICA	276
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST KITTS E NEVIS	195
ST PIERRE E MIQUELON	248
ST VINCENT E GRENADINE	196
STATI UNITI D'AMERICA	069
SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
SUDAN	070
SURINAME	124
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE, ISOLE	221
VERGINI BRITANNICHE, ISOLE	249
VIETNAM	062
WAKE, ISLAND	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
ZAIRE	018
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

055

Riservato alla Banca o alle Poste Italiane S.p.a.
N. Protocollo

Data di presentazione

MINISTERO DELLE FINANZE

'98

Dichiarazione delle società di persone ed equiparate

RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE

TIPO DICHIARAZIONE

Irap | Mod 750/RK | Mod. 750/RW | Integrativa

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE

SEDE LEGALE — COMUNE — PROVINCIA (sigla)

MESE — ANNO 19 — FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P.

DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale) — COMUNE — PROVINCIA (sigla)

MESE — ANNO 19 — FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P.

STATO vedere Tab. A — NATURA GIURIDICA vedere Tab. B — IMPRESE ARTIGIANE di cui all'art. 120 comma 2 (barrare la casella) — SITUAZIONE vedere Tab. C — EVENTI ECCEZIONALI — TELEFONO prefisso numero

Se il periodo di imposta è inferiore all'anno indicarne le date dal giorno mese anno al giorno mese anno

Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale della società incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello della società beneficiaria designata

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

CODICE FISCALE (obbligatorio) — CODICE CARICA — DATA CARICA giorno mese anno

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) — NOME (senza abbreviazioni) — SESSO (barrare la casella) M F

DATA DI NASCITA giorno mese anno — COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA — PROVINCIA (sigla)

RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE (da compilare se la residenza è variata rispetto alla dichiarazione del 1997) — COMUNE — TELEFONO prefisso numero

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — PROVINCIA (sigla) — C.A.P.

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara, con questo atto, i redditi ed altri dati della suindicata società o ente quali risultano dai modelli (barrare le caselle)

RA RB RC RD RE RF RG RH RI RJ RL RM RN RO RP RR

RS RT RU RV RX RY RZ

FIRMA DEL DICHIARANTE

VISTO DI CONFORMITÀ

Riservato al C.A.A.F. o al professionista che presta l'assistenza

C.A.A.F. — Codice fiscale — N. iscrizione all'albo

Direttore Tecnico del C.A.A.F. o professionista — Codice fiscale (obbligatorio)

Si appone il visto ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni ed integrazioni

FIRMA DEL DIRETTORE TECNICO DEL C.A.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

Barrare la casella se si attesta altresì che sono stati eseguiti i controlli di cui all'art. 4, comma 7, del D.M. n. 494 del 22 ottobre 1992

Riservato alla Banca o alle Poste Italiane S.p.A.

Dichiarazione non compilata 1 — Dichiarazione non firmata 2 — Dichiarazione incompleta 3 — 4 — 5

RL1

064

QUADRO RL

Redditi della società o associazione da imputare ai soci o associati

	TIPO DI REDDITO (O PERDITA)	REDDITO O PERDITA (1)	RITENUTE D'ACCONTO	IMPOSTA PAGATA ALL'ESTERO	CREDITI D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI	ALTRI CREDITI D'IMPOSTA
RL1	Impresa in contabilità ordinaria – di cui DIT 1 .000	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000	6 .000
RL2	Impresa in contabilità semplificata	.000	.000	.000	.000	.000
RL3	Lavoro autonomo	.000	.000	.000		
RL4	Terreni	.000	.000			.000
RL5	Allevamento	.000	.000			
RL6	Fabbricati	.000				
RL7	Capitale	.000	.000	.000	.000	
RL8	Partecipazione	.000	.000	.000	.000	.000
RL9	Diversi	.000	.000	.000		
RL10	Riserve costituite prima della trasformazione (art. 122, comma 4)	.000			.000	
RL11	TOTALE	.000	.000	.000	.000	.000
RL12	Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate (art. 102, comma 1) 1	.000	Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate (art. 102, comma 1-bis) 2		.000	
RL13	Soggetti a tassazione separata	.000	.000		.000	
RL14	Credito di imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'articolo 96-bis					.000

SEZ. I
Oneri deducibili delle società semplici e dei soggetti equiparati

RL15	INVIM	7 .000	
RL16	INVIM da partecipazione	.000	
RL17	Altri oneri deducibili	.000	
RL18	TOTALE ONERI DEDUCIBILI		8 .000

SEZ. II
Oneri per i quali spetta la detrazione dall'imposta

RL19	Oneri per cui spettano le detrazioni	.000	
RL20	Oneri da partecipazione per cui spettano le detrazioni	.000	
RL21	TOTALE ONERI PER CUI SPETTANO LE DETRAZIONI		.000

SEZ. III
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio - sisma Emilia Romagna e Calabria

		CODICE FISCALE DEL COMPROPRIETARIO	
RL22	Per il 1996		.000
RL23	Per il 1997		.000

QUADRO RO

Determinazione del reddito

	TIPO DI REDDITO	REDDITO	DEDUZIONI ART. 120, COMMA 1	DEDUZIONI ART. 120, COMMA 2
RO1	Impresa in contabilità ordinaria	1 .000	2 .000	3 .000
RO2	Impresa in contabilità semplificata	.000	.000	.000
RO3	Allevamento	.000	.000	
RO4	Capitale	.000		
RO5	Diversi	.000		
RO6	Soggetti a tassazione separata	.000		
RO7	Riserve non tassate costituite prima della trasformazione (art. 122, comma 4)	.000		
RO8	TOTALI	.000	.000	.000
RO9	Totale deduzioni (somma delle colonne 2 e 3 di rigo RO8)			.000

Calcolo dell'imposta ed estremi dei versamenti

RO10	Reddito imponibile ILOR (sottrarre il rigo RO9 dal rigo RO8, col. 1)	.000			
RO11	ILOR DOVUTA (calcolare il 16,20% dell'importo di rigo RO10)				.000
RO12	Crediti di imposta				.000
RO13	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione				.000
RO14	Prima rata di acconto	1 DATA	2 CODICE		3 .000
RO15	Seconda rata di acconto				.000
RO16	IMPOSTA da versare a saldo (l'imposta non è dovuta se non supera L. 20.000)				.000
RO17	Compensazione ILOR - IMPOSTA SOSTITUTIVA				.000
RO18	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (l'imposta non è dovuta se non supera L. 20.000)				.000

Dati relativi al versamento

	1 N. rate	2 Data	3 Codice	4 Importo versato	di cui relativo alla presente dichiarazione 5 Importo
RO19				.000	.000

VERIFICA DELL'OPERATIVITÀ E DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE MINIMO DEI SOGGETTI NON OPERATIVI

RO20 Barrare la casella se è stata predisposta la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso o meno dei requisiti di operatività

		VALORE MEDIO	RICAVI PRESUNTI	RICAVI EFFETTIVI	VALORE DELL'ESERCIZIO	REDDITO PRESUNTO
RO21	Beni indicati nell'art. 53, comma 1 lett. c)	.000	1%		.000	0,75%
RO22	Immobilizzazioni costituite da beni immobili	.000	4%		.000	3%
RO23	Altre immobilizzazioni	.000	15%		.000	12%
RO24	TOTALE		.000	.000		.000

ATTESTAZIONE DEDUZIONI ILOR

Si attesta, con la firma apposta sul frontespizio di questo modello, che sussistono i requisiti per fruire delle deduzioni previste ai fini dell'imposta locale sui redditi richieste nel Quadro RO.

(1) La perdita va indicata preceduta dal segno meno.

RL2

MINISTERO DELLE FINANZE

111

CODICE FISCALE

MOD. 750/RA/98

REDDITI DI IMPRESA IN CONTABILITÀ ORDINARIA

Mod. N.

	Rigo	Descrizione	Importo
	RA1	Imprese che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllate (vedere istruzioni)	A B C
Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati	RA2	**A)** Utile risultante dal conto economico	.000
	RA3	**B)** Perdita risultante dal conto economico	.000
Variazioni in aumento	RA4	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali imputabili all'esercizio (art. 54, comma 4 e art. 55, comma 2)	.000
	RA5	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 55, comma 3, lett. b))	.000
	RA6	Redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone di cui all'art. 5, determinati a norma dello stesso articolo	.000
	RA7	Redditi dei terreni (dominicali ed agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività della società e reddito derivante dall'attività di agriturismo (25% dei relativi ricavi)	.000
	RA8	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RA7 e costi derivanti dall'attività di agriturismo	.000
	RA9	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri .000)	.000
	RA10	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati ed a servizi non di durata ultrannuale (art. 59)	.000
	RA11	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 62, comma 3)	.000
	RA12	Interessi passivi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63	.000
	RA13	Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma 1)	.000
	RA14	INVIM decennale pagata nell'esercizio (art. 64, comma 2)	.000
	RA15	Contributi ad associazioni sindacali e di categoria non corrisposti o corrisposti in misura eccedente i limiti e le condizioni di cui all'art. 64, comma 4	.000
	RA16	Spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 65, comma 1	.000
	RA17	Erogazioni liberali	.000
	RA18	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste dall'art. 66	.000
	RA19	Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte relativi a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili (artt. 67, 68 e 69)	.000
	RA20	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 74)	.000
	RA21	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 67, comma 7)	.000
	RA22	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte: a) per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per le indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 (art. 70)	.000
	RA23	b) per rischi su crediti (art. 71)	.000
	RA24	Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75, comma 4)	.000
	RA25	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5 bis	.000
	RA26	Altre variazioni in aumento	.000
	RA27	**TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO**	.000
Variazioni in diminuzione	RA28	Plusvalenze patrimoniali da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono realizzate e nei successivi (art. 54, comma 4 e art. 55, comma 2)	.000
	RA29	Plusvalenze da cessione o conferimento di aziende o di partecipazione di controllo o di collegamento (art. 1-3 D.Lgs. n. 358/97)	.000
	RA30	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono incassate e nei successivi (art. 55, comma 3, lettera b))	.000
	RA31	Utili distribuiti dalle società di cui al rigo RA6, se imputati al conto economico	.000
	RA32	Perdite fiscali derivanti dalle partecipazioni in società di cui al rigo RA6	.000
	RA33	Proventi degli immobili di cui al rigo RA7	.000
	RA34	Quota dell'INVIM decennale (art. 64, comma 2)	.000
	RA35	Spese ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 75, comma 4)	.000
	RA36	Proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (art. 58)	.000
	RA37	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 62, comma 4) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 62, comma 3)	.000
	RA38	Deduzione forfetaria di spese non documentate per le imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto di terzi e per le imprese distributrici di carburanti	.000
	RA39	Ricavi derivanti dall'attività di agriturismo	.000
	RA40	Altre variazioni in diminuzione	.000
	RA41	**TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE**	.000
	RA42	**C)** Differenza tra variazioni in aumento ed in diminuzione	.000
	RA43	**REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI** (o perdita) (somma algebrica tra A) o B) e C))	.000
	RA44	A dedurre: Erogazioni liberali	.000
	RA45	**REDDITO O PERDITA** (da riportare nel quadro RL, rigo RL1, colonna 2)	.000
	RA46	**PERDITA** al netto dei proventi esenti che eccedono i componenti negativi non dedotti ai sensi degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5 bis (da riportare nel quadro RL, rigo RL1, colonna 2)	.000

RA1

064

Determinazione del reddito ai fini ILOR

Barrare la casella in caso di esclusione dall'ILOR ai sensi della lett. e-bis, comma 2, dell'art. 115 del TUIR ☐

Rigo	Descrizione	Importo
RA47	Reddito (o perdita) di cui al rigo RA43	.000
RA48	Perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero (art. 117, comma 2)	.000
RA49	Perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone indicate al rigo RA32 (art. 115, comma 2, lettera b))	.000
RA50	Altre variazioni in aumento	.000
RA51	**D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO**	.000
RA52	Redditi dei terreni e dei fabbricati	.000
RA53	Redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero (art. 117, comma 2)	.000
RA54	Redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone indicati al rigo RA6 (art. 115, comma 2, lettera b))	.000
RA55	Redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'IRPEG (art. 115, comma 2, lettera a))	.000
RA56	Reddito esente ai fini ILOR	.000
RA57	Altre variazioni in diminuzione	.000
RA58	**E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE**	.000
RA59	**REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI** (Somma algebrica tra l'importo di rigo RA47 e (D–E))	.000
RA60	A dedurre: Erogazioni liberali	.000
RA61	**REDDITO IMPONIBILE** (da riportare nel quadro RO, rigo RO1, colonna 1)	.000

DATI DI BILANCIO

Rigo	Descrizione	1	Descrizione	2
RA62	Immobilizzazioni materiali (saldo iniziale)	.000	Immobilizzazioni materiali (saldo finale)	.000
RA63	Immobilizzazioni immateriali (saldo iniziale)	.000	Immobilizzazioni immateriali (saldo finale)	.000
RA64	Plusvalenze e sopravvenienze attive	.000	Altri oneri di produzione e vendita	.000
RA65	Disponibilità liquide (depositi bancari e postali)	.000	Disponibilità liquide (denaro, assegni e valori in cassa)	.000
RA66	Debiti verso fornitori	.000	Crediti verso i clienti	.000

CREDITI

Rigo	Descrizione	CREDITI		CREDITI PER INTERESSI DI MORA	
		Valore di bilancio	Valore fiscale	Valore di bilancio	Valore fiscale
RA67	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi risultanti al termine dell'esercizio precedente	.000	000	.000	.000
RA68	Perdite dell'esercizio	.000	000	.000	.000
RA69	Differenza		000		.000
RA70	Svalutazioni ed accantonamenti dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
RA71	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi risultanti a fine esercizio	.000	.000	.000	.000
RA72	Valore dei crediti risultanti in bilancio	.000	.000	.000	.000

DATI RILEVANTI AI FINI DELLA APPLICAZIONE DEI PARAMETRI

Rigo	Descrizione	di cui	Importo
RA73	Ricavi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 53 (di cui con emissione di fattura	.000)	.000
RA74	Altri proventi considerati ricavi (di cui all'art. 53, comma 1, lett. d)	.000)	.000
RA75	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e a servizi non di durata ultrannuale (art. 59) (di cui relative a prodotti finiti	.000)	.000
RA76	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60) (di cui relative al comma 5	.000)	.000
RA77	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e a servizi non di durata ultrannuale (art. 59) (di cui relative a prodotti finiti	.000)	.000
RA78	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60) (di cui relative al comma 5	.000)	.000
RA79	Costi per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci		.000
RA80	Costi per la produzione di servizi		.000
RA81	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
RA82	Utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro n. mesi		.000
RA83	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000 (di cui per ammortamento del valore di avviamento .000 per ammortamento di immobili	.000)	.000
RA84	Quote di ammortamento anticipato		.000
RA85	Quote di ammortamento accelerato		.000
RA86	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali (di cui per oneri finanziari	.000)	.000
RA87	Spese per acquisti di servizi		.000
RA88	Valore dei beni strumentali	1 .000 2 .000	3 .000

COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 1992, n. 394, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1992, n. 461

Si comunica di determinare l'imposta sul patrimonio netto con i criteri di cui all'art. 1 del D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461 (barrare la casella)

RA2

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/RB/98

REDDITI DI IMPRESA
IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

111

CODICE FISCALE

Mod. N.

	RB1	Valore dei beni strumentali	1 .000	2 .000	3 .000
Determinazione del reddito da imputare ai soci	RB2	Ricavi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 53 del Tuir (di cui: con emissione di fattura .000 per attività di agriturismo		.000)	.000
	RB3	Altri proventi considerati ricavi (di cui all'art. 53, comma 1, lett. d) del Tuir		.000)	.000
	RB4	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri		.000)	.000
	RB5	Plusvalenze patrimoniali			.000
	RB6	Sopravvenienze attive			.000
	RB7	Rimanenze finali di merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati di servizi non di durata ultrannuale (art. 59) (di cui relative a prodotti finiti		.000)	.000
	RB8	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60) (di cui relative al comma 5		.000)	.000
	RB9	Altri componenti positivi			.000
	RB10	**TOTALE COMPONENTI POSITIVI** (sommare gli importi da rigo RB2 a rigo RB9)			.000
	RB11	Esistenze iniziali di merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati di servizi non di durata ultrannuale (art. 59) (di cui relative a prodotti finiti		.000)	.000
	RB12	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60) (di cui relative al comma 5		.000)	.000
	RB13	Costi per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci			.000
	RB14	Costi per la produzione di servizi			.000
	RB15	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente			.000
	RB16	Utili spettanti agli associati in partecipazione (di cui agli associati che apportano prevalentemente lavoro .000) N. mesi			.000
	RB17	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000 (di cui: per ammortamento del valore di avviamento .000 per ammortamento degli immobili		.000)	.000
	RB18	Quote di ammortamento anticipato			.000
	RB19	Quote di ammortamento accelerato			.000
	RB20	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali (di cui per oneri finanziari		.000)	.000
	RB21	Spese per acquisti di servizi			.000
	RB22	Altri componenti negativi (di cui per attività di agriturismo		.000)	.000
	RB23	**TOTALE COMPONENTI NEGATIVI** (sommare gli importi da rigo RB11 a rigo RB22)			.000
	RB24	**REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI** (o perdita) (differenza tra l'importo di rigo RB10 e quello di rigo RB23)			.000
	RB25	a dedurre: Erogazioni liberali			.000
	RB26	**REDDITO** (o perdita) (da riportare nel quadro RL, rigo RL2, col. 2)			.000
Determinazione del reddito ai fini ILOR	RB27	Riportare l'importo di rigo RB24			.000
	RB28	Variazioni in aumento del rigo RB27			.000
Barrare la casella in caso di esclusione dall'ILOR ai sensi della lett. e-bis, comma 2, dell'art. 115 del TUIR ☐	RB29	Variazioni in diminuzione del rigo RB27			.000
	RB30	meno: Reddito esente ai fini ILOR			.000
	RB31	**REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI**			.000
	RB32	a dedurre: Erogazioni liberali			.000
	RB33	**REDDITO** (da riportare nel quadro RO, rigo RO2, col. 1)			.000

RB1

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/RC/98

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

111

CODICE FISCALE

Dati relativi alla attività

RC1	DESCRIZIONE 1	CODICE ATTIVITÀ 2	Riduzione per nuove iniziative produttive (barrare la casella) 3
RC2	Valore dei beni strumentali	1 .000	2 .000
RC3	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica		.000
RC4	Altri proventi lordi		.000
RC5	Compensi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri	.000)	.000
RC6	**TOTALE COMPENSI** (sommare gli importi da rigo RC3 a rigo RC5)		.000
RC7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a L. 1.000.000		.000
RC8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili (di cui per oneri finanziari	.000)	.000
RC9	Canoni di locazione e/o di noleggio diversi da quelli di cui al rigo precedente		.000
RC10	Spese relative agli immobili		.000
RC11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente		.000
RC12	Spese per collaborazioni coordinate e continuative		.000
RC13	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica		.000
RC14	Altre spese per prestazioni di lavoro		.000
RC15	Interessi passivi		.000
RC16	Consumi		.000
RC17	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi (ammontare sostenuto .000) Ammontare deducibile (massimo 2% di rigo RC6)		.000
RC18	Spese di rappresentanza (ammontare sostenuto .000) Ammontare deducibile (massimo 1% di rigo RC6)		.000
RC19	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale		.000
RC20	Altre spese documentate		.000
RC21	**TOTALE SPESE** (sommare gli importi da rigo RC7 a rigo RC20)		.000
RC22	**REDDITO O PERDITA** (differenza tra l'importo di rigo RC6 e rigo RC21) (da riportare nel quadro RL, rigo RL3, col. 2)		.000

RC1

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/RD/98

REDDITI DEI TERRENI

111

CODICE FISCALE

Mod. N.

Variazioni dei redditi dei terreni

	REDDITO DOMINICALE	TITOLO	REDDITO AGRARIO	POSSESSO GIORNI	POSSESSO %	CASI PARTICOLARI	QUOTA SPETTANTE DEL REDDITO DOMINICALE	QUOTA SPETTANTE DEL REDDITO AGRARIO
	1	2	3	4	5	6	7	8
RD1	.000		.000				.000	.000
RD2	.000		.000				.000	.000
RD3	.000		.000				.000	.000
RD4	.000		.000				.000	.000
RD5	.000		.000				.000	.000
RD6	.000		.000				.000	.000
RD7	.000		.000				.000	.000
RD8	.000		.000				.000	.000
RD9	.000		.000				.000	.000
RD10	.000		.000				.000	.000
RD11	.000		.000				.000	.000
RD12	.000		.000				.000	.000
RD13	.000		.000				.000	.000
RD14	.000		.000				.000	.000
RD15	.000		.000				.000	.000
RD16	.000		.000				.000	.000
RD17	.000		.000				.000	.000
RD18	.000		.000				.000	.000
RD19	.000		.000				.000	.000
RD20	.000		.000				.000	.000
RD21	.000		.000				.000	.000
RD22	.000		.000				.000	.000
RD23	.000		.000				.000	.000
RD24	.000		.000				.000	.000
RD25	.000		.000				.000	.000
RD26	.000		.000				.000	.000
RD27	.000		.000				.000	.000
RD28	.000		.000				.000	.000
RD29	.000		.000				.000	.000
RD30	.000		.000				.000	.000
RD31	.000		.000				.000	.000
RD32	.000		.000				.000	.000
RD33	.000		.000				.000	.000
RD34	.000		.000				.000	.000
RD35	.000		.000				.000	.000
RD36	.000		.000				.000	.000
RD37	.000		.000				.000	.000
RD38	.000		.000				.000	.000
RD39	.000		.000				.000	.000
RD40	.000		.000				.000	.000
RD41	.000		.000				.000	.000
RD42	.000		.000				.000	.000
RD43	.000		.000				.000	.000
RD44	.000		.000				.000	.000
RD45	.000		.000				.000	.000
RD46	.000		.000				.000	.000
RD47	.000		.000				.000	.000
RD48	.000		.000				.000	.000
RD49	.000		.000				.000	.000
RD50	.000		.000				.000	.000
RD51	.000		.000				.000	.000
RD52	**TOTALE** (da riportare nel rigo RL4 colonna 2, del Mod. 750/RL)						.000	.000

RD1

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/RE/98

REDDITI DEI FABBRICATI

111

CODICE FISCALE

Mod. N.

Variazioni dei redditi dei fabbricati

	RENDITA	POSSESSO		CANONE DI LOCAZIONE	UTILIZZO	CASI PARTICOLARI	IMPONIBILE
		GIORNI	%				
	1	2	3	4	5	6	7
RE1	.000			.000			.000
RE2	.000			.000			.000
RE3	.000			.000			.000
RE4	.000			.000			.000
RE5	.000			.000			.000
RE6	.000			.000			.000
RE7	.000			.000			.000
RE8	.000			.000			.000
RE9	.000			.000			.000
RE10	.000			.000			.000
RE11	.000			.000			.000
RE12	.000			.000			.000
RE13	.000			.000			.000
RE14	.000			.000			.000
RE15	.000			.000			.000
RE16	.000			.000			.000
RE17	.000			.000			.000
RE18	.000			.000			.000
RE19	.000			.000			.000
RE20	.000			.000			.000
RE21	.000			.000			.000
RE22	.000			.000			.000
RE23	.000			.000			.000
RE24	.000			.000			.000
RE25	.000			.000			.000
RE26	.000			.000			.000
RE27	.000			.000			.000
RE28	.000			.000			.000
RE29	.000			.000			.000
RE30	.000			.000			.000
RE31	.000			.000			.000
RE32	.000			.000			.000
RE33	.000			.000			.000
RE34	.000			.000			.000
RE35	.000			.000			.000
RE36	.000			.000			.000
RE37	.000			.000			.000
RE38	.000			.000			.000
RE39	.000			.000			.000
RE40	.000			.000			.000
RE41	.000			.000			.000
RE42	.000			.000			.000
RE43	.000			.000			.000
RE44	.000			.000			.000
RE45	.000			.000			.000
RE46	.000			.000			.000
RE47	.000			.000			.000
RE48	.000			.000			.000
RE49	.000			.000			.000
RE50	.000			.000			.000
RE51	.000			.000			.000
RE52	**TOTALE** (da riportare nel rigo RL6 colonna 2, del Mod. 750/RL)						.000

RE1

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/RF/98

REDDITI DI CAPITALE

111

CODICE FISCALE

			REDDITI	CREDITI D'IMPOSTA	RITENUTE
			1	2	3
Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati	**RF1**	Utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura di 9/16	.000	.000	.000
	RF2	Utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura del 25%	.000	.000	.000
	RF3	Utili relativamente ai quali non compete il credito di imposta	.000		.000
	RF4	Utili corrisposti in caso di recesso, riduzione del capitale e liquidazione di società ed enti	.000		.000
	RF5	Interessi ed altri proventi di capitali dati a mutuo ed altri contratti	.000		.000
	RF6	Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del c.c.	.000		.000
	RF7	Compensi percepiti per prestazioni di fidejussioni o di altre garanzie	.000		.000
	RF8	Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da quelli indicati nel primo comma dell'art. 2554 del c.c.	.000		.000
	RF9	Utili corrisposti da società o enti che gestiscono masse patrimoniali altrui	.000		.000
	RF10	Ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale ed altri interessi non aventi natura compensativa	.000		.000
	RF11	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di reddito di capitale	.000		.000
	RF12	TOTALI (sommare gli importi da rigo RF1 a rigo RF11) (1)	.000	.000	.000
Determinazione del reddito ai fini ILOR	**RF13**	Redditi percepiti di cui al rigo RF12, col. 1			.000
	RF14	Utili di cui ai righi da RF1 a RF2			.000
	RF15	Redditi di capitale prodotti all'estero			.000
	RF16	**TOTALE DA DEDURRE** (sommare gli importi di rigo RF14 e di rigo RF15)			.000
	RF17	**REDDITO IMPONIBILE** (sottrarre dall'importo di rigo RF13 l'importo di rigo RF16) (da riportare nel quadro RO, rigo RO4, colonna 1)			.000

(1) I totali delle colonne 1, 2 e 3 devono essere riportati nel quadro RL, rigo RL7, rispettivamente nelle colonne 2, 5 e 3

RF1

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/RG/98

REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

111

CODICE FISCALE

Dati della società o associazione partecipata

	CODICE FISCALE 1	ARTIGIANI 2	CODICE ATTIVITÀ 3	TIPO 4	REDDITO TOTALE (O PERDITA) 5	6
RG1					.000	
RG2					.000	
RG3					.000	
RG4					.000	
RG5					.000	
RG6					.000	
RG7					.000	
RG8					.000	
RG9					.000	
RG10					.000	
RG11					.000	
RG12					.000	
RG13					.000	

Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

	QUOTE IMPUTABILI ALLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DICHIARANTE				
	REDDITO (O PERDITA) 7	REDDITO MINIMO SOCIETÀ NON OPERATIVE 8	RITENUTA D'ACCONTO 9	CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI 10	ALTRI CREDITI D'IMPOSTA 11
RG1	.000	.000	.000	.000	.000
RG2	.000	.000	.000	.000	.000
RG3	.000	.000	.000	.000	.000
RG4	.000	.000	.000	.000	.000
RG5	.000	.000	.000	.000	.000
RG6	.000	.000	.000	.000	.000
RG7	.000	.000	.000	.000	.000
RG8	.000	.000	.000	.000	.000
RG9	.000	.000	.000	.000	.000
RG10	.000	.000	.000	.000	.000
RG11	.000	.000	.000	.000	.000
RG12	.000	.000	.000	.000	.000
RG13	.000	.000	.000	.000	.000
RG14 TOTALI		.000	.000	.000	.000

RG15	Redditi di partecipazione in società esercenti attività di impresa e/o perdite di partecipazione in società esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria	.000
RG16	Reddito (o perdita) di partecipazione in società semplici e perdite di partecipazioni in imprese in contabilità semplificata	.000
RG17	**TOTALE REDDITI DI PARTECIPAZIONE** (da riportare nel quadro RL, rigo RL8, colonna 2)	.000
RG18	Credito d'imposta risultante dalla regolarizzazione delle situazioni patrimoniali di cui all'art. 2, comma 141 della L. 23 dicembre 1996 n. 662	.000

RG1

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/RH/98

REDDITI DIVERSI

111

CODICE FISCALE

Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati	RH1	Corrispettivi di cui all'art. 81, lettera a) (lottizzazione di terreni, ecc.)	.000
	RH2	Corrispettivi di cui all'art. 81, lettera b) (rivendita di beni immobili nel quinquennio)	.000
	RH3	Corrispettivi di cui all'art. 81, lettera c) (cessioni di partecipazioni sociali)	.000
	RH4	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, ecc.) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	.000
	RH5	Redditi di beni immobili situati all'estero	.000
	RH6	Proventi di cui all'art. 81, lettera h) derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	.000
	RH7	Altri proventi relativi ad attività non comprese nei righi precedenti	.000
	RH8	**AMMONTARE LORDO**	.000
	RH9	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo RH1	.000
	RH10	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo RH2	.000
	RH11	Prezzo di acquisto relativo alle operazioni di cui al rigo RH3	.000
	RH12	Spese inerenti alle attività di cui al rigo RH6	.000
	RH13	Spese inerenti alle attività di cui al rigo RH7	.000
	RH14	**TOTALE COSTI E ONERI**	.000
	RH15	**REDDITO NETTO** (riportare nel quadro RL, rigo RL9, colonna 2)	.000
Reddito ai fini Ilor	RH16	**REDDITO IMPONIBILE** (riportare nel quadro RO, rigo RO5, colonna 1)	.000

RH1

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/RI/98

REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA AD IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA E PROVENTI DI FONTE ESTERA

111

CODICE FISCALE

Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati

Sez. I - Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere d), e), f), g-bis), h), i), l) e n), comma 1, dell'art. 16, del Tuir

	TIPO DI REDDITO (1)	ANNO DI INSORGENZA DEL DIRITTO (2)	REDDITO O INDENNITÀ (3)	RITENUTA D'ACCONTO (4)	NON ASSOGGETTABILE A ILOR (5)
RI1			.000	.000	
RI2			.000	.000	
RI3			.000	.000	
RI4			.000	.000	
RI5			.000	.000	
RI6			.000	.000	

Sez. II - Imposte e oneri rimborsati di cui alla lettera n-bis), comma 1, dell'art. 16 del Tuir

		ANNO (1)	SOMME PERCEPITE (2)
RI7	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione d'imposta		.000
RI8	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo		.000

Sez. III - Redditi di cui alla lettera m), comma 1, dell'art. 16, conseguiti da soci di società di capitali costituite da più di cinque anni, in caso di recesso, riduzione del capitale e liquidazione anche concorsuale

	ANNO DI INSORGENZA DEL DIRITTO (1)	REDDITO (2)	QUOTA DI REDDITO ASSOGGETTATA A ILOR (3)	RITENUTA D'ACCONTO (4)	CREDITO D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI (5)
RI9		.000	.000	.000	.000
RI10		.000	.000	.000	.000

Sez. IV - Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva, plusvalenze di cui all'art. 81, lettera c-ter del Tuir

	TIPO DI REDDITO	CODICE STATO ESTERO	REDDITO	ALIQUOTA
RI11			.000	%
RI12			.000	%

		CODICE STATO ESTERO (1)	AMMONTARE (2)
RI13	PLUSVALENZE SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA		.000

Redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva

	REDDITO (1)	ALIQUOTA (2)	(3)
RI14	.000	%	.000
RI15	.000	%	.000
RI16 TOTALE			.000

Proventi derivanti da depositi in garanzia

	AMMONTARE (1)	IMPORTO DOVUTO (2)
RI17	.000	.000

Determinazione del reddito ai fini ILOR

RI18	Sommare i redditi delle sezioni precedenti assoggettati ad ILOR e riportare l'importo nel quadro RO, rigo RO6, colonna 1	.000

Sommare i redditi delle sezioni da I a IV e riportare il risultato nel quadro RL, rigo RL13, colonna 2
Sommare le ritenute d'acconto delle sezioni da I a IV e riportare il risultato nel quadro RL, rigo RL13, colonna 3
Sommare gli importi della colonna 5 sezione III e riportare il risultato nel quadro RL, rigo RL13, colonna 5

RI1

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/RJ/98

REDDITI DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI

111

CODICE FISCALE

Determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del TUIR	RJ1	Numero dei capi normalizzati	
	RJ2	Numero capi allevabili nei limiti dell'art. 29 del TUIR (Reddito agrario normalizzato x 219,08/100.000)	
	RJ3	Numero dei capi eccedenti (rigo RJ1 - rigo RJ2)	
	RJ4	Reddito di allevamento eccedente (rigo RJ3 x 113,34)	.000
	RJ5	Sopravvenienza attiva di cui all'art. 3, comma 89, della L. 28 dicembre 1995, n. 549	.000
	RJ6	**REDDITO**	.000
	RJ7	Perdite di impresa in contabilità ordinaria in diminuzione del reddito di rigo RJ6	.000
	RJ8	**REDDITO**	.000
Determinazione del reddito ai fini ILOR	RJ9	**REDDITO** (riportare l'importo di rigo RJ6)	.000
Barrare la casella in caso di esclusione dall'ILOR ai sensi della lettera e-bis, comma 2, dell'art. 115 del Tuir ☐	RJ10	**REDDITI** esenti ai fini ILOR	.000
	RJ11	**REDDITO AL NETTO DELLE ESENZIONI** (sottrarre dall'importo di rigo RJ9 quello di rigo RJ10) (da riportare nel rigo RO3, col. 1, del Mod. 750/RO)	.000

RJ1

MINISTERO DELLE FINANZE

111

MOD. 750/RK/98

CODICE FISCALE

IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO
(D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito in legge 26 novembre 1992, n. 461)

Sezione	Rigo	Descrizione	Importo
SEZ. I - Società in contabilità ordinaria	RK1	Capitale sociale	.000
	RK2	Versamenti a fondo perduto o in conto capitale eseguito dai soci	.000
	RK3	Fondi di rivalutazione	.000
	RK4	Altre riserve o fondi	.000
	RK5	Perdite di precedenti esercizi	.000
	RK6	Perdita dell'esercizio	.000
	RK7	*a dedurre:* Incremento del patrimonio netto	.000
	RK8	TOTALE	.000
	RK9	a dedurre: Valore delle azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti	.000
	RK10	TOTALE IMPONIBILE	.000
SEZ. II - Società in contabilità semplificata	RK11	Rimanenze finali di cui agli artt. 59 e 60	.000
	RK12	Costo complessivo dei beni ammortizzabili al netto dei relativi ammortamenti	.000
	RK13	TOTALE IMPONIBILE	.000
SEZ. III - Calcolo d'imposta dovuta ed estremi del versamento	RK14	IMPOSTA DOVUTA	.000
	RK15	CREDITO D'IMPOSTA (Art. 2, c. 210 e seg., L. n. 662/96)	.000
	RK16	ECCEDENZA DI IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	.000
	RK17	Prima rata di acconto — 1 data — 2 codice concessione — 3	.000
	RK18	Seconda rata di acconto — data — codice concessione	.000
	RK19	IMPOSTA DA VERSARE	.000
	RK20	ECCEDENZA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO	.000

RK1

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/RM/98

DATI RELATIVI AI SINGOLI SOCI O ASSOCIATI

111

CODICE FISCALE

Mod. N.

Dati relativi ai singoli soci o associati

Indicare coloro che rivestono tale qualifica alla data di chiusura dell'esercizio

	CODICE FISCALE	COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE									SESSO (M/F)
	COMUNE DI NASCITA	PROV. (sigla)	DATA DI NASCITA	OCCUP. PREV.	QUOTA (%) (1)	MESI (2)	QUAL. (3)	ANZIANITÀ	PERIODO		
RM1	1	2									3
	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
RM2	1	2									3
	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
RM3	1	2									3
	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
RM4	1	2									3
	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
RM5	1	2									3
	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
RM6	1	2									3
	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
RM7	1	2									3
	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
RM8	1	2									3
	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
RM9	1	2									3
	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
RM10	1	2									3
	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
RM11	1	2									3
	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
RM12	1	2									3
	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
RM13	1	2									3
	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

(1) Vedere istruzioni.
(2) Indicare il numero di mesi di esercizio della attività in cui si è verificata la condizione della occupazione prevalente per il socio, se inferiore all'anno.
(3) Indicare A se trattasi di amministratore, B se trattasi di socio accomandante ed R negli altri casi. L'indicazione degli amministratori deve essere effettuata in riferimento alla situazione esistente alla data di presentazione della dichiarazione.

RM1

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/RN/98

Mod. N.

Elenco nominativo degli amministratori e dei rappresentanti

Indicare quelli in carica alla data di presentazione della dichiarazione

RN1	CODICE FISCALE 1	COGNOME E NOME 2					DATA DI NASCITA 3
	SESSO (M o F) 4	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA 5		PROVINCIA (sigla) 6	QUALIFICA 7	CARICA 8	DATA CARICA 9
	COMUNE 10	FRAZIONE, VIA, NUMERO CIVICO 11				PROVINCIA (sigla) 12	C.A.P. 13
RN2	1	2					3
	4	5		6	7	8	9
	10	11				12	13
RN3	1	2					3
	4	5		6	7	8	9
	10	11				12	13
RN4	1	2					3
	4	5		6	7	8	9
	10	11				12	13
RN5	1	2					3
	4	5		6	7	8	9
	10	11				12	13
RN6	1	2					3
	4	5		6	7	8	9
	10	11				12	13
RN7	1	2					3
	4	5		6	7	8	9
	10	11				12	13
RN8	1	2					3
	4	5		6	7	8	9
	10	11				12	13
RN9	1	2					3
	4	5		6	7	8	9
	10	11				12	13

RN1

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/RP/98

PROSPETTI COMUNI
AI MOD. 750/RA 750/RB E 750/RJ

111

CODICE FISCALE

Mod. N.

DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

	DESCRIZIONE			CODICE ATTIVITÀ
RP1	1			2

RP2	Riduzione per nuove iniziative produttive (barrare la casella) 1	Lavorazione per conto terzi (% dei ricavi) 2	Ricavi al netto del prezzo corrisposto ai fornitori a oggi 3 ,000

RISERVE FORMATE PRIMA DELLA TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ SOGGETTA ALL'IRPEG IN SOCIETÀ DI PERSONE

		SALDO INIZIALE	DECREMENTI PER COPERTURA DELLE PERDITE	ALTRI DECREMENTI	SALDO FINALE
RP3	Riserve e fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1/12/1983, assoggettati ad IRPEG ad aliquota ordinaria	1 ,000	2 ,000	3 ,000	4 ,000
RP4	Riserve e fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1/12/1983, non assoggettati ad IRPEG esclusi quelli di cui ai righi RP6 e RP7	,000	,000	,000	,000
RP5	Riserve e fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima del 1/12/1983, o formati da utili o proventi dell'esercizio stesso, esclusi quelli di cui ai righi RP6 e RP7	,000	,000	,000	,000
RP6	Riserve e fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società indipendentemente dal periodo di formazione	,000	,000	,000	,000
RP7	Riserve e fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione	,000	,000	,000	,000

CONFERIMENTI AGEVOLATI

		CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE
RP8	Società concentrataria	1	2

RP9	Valore fiscale della partecipazione alla chiusura dell'esercizio precedente	3 ,000
RP10	Valore della partecipazione iscritto in bilancio alla chiusura dell'esercizio precedente	,000
RP11	Realizzo della partecipazione nell'esercizio precedente	,000

PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE

RP12	Importo complessivo da rateizzare a termini degli art. 54, comma 4 e 55, comma 2 del Tuir	,000
RP13	Quota costante dell'importo di rigo RP12	,000
RP14	Importo complessivo da rateizzare a termini dell'art. 55, comma 3, lettera b) del Tuir	,000
RP15	Quota costante dell'importo di rigo RP14	,000

AGEVOLAZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI

	TIPO	STATO	ANNO DI DECORRENZA	ANNO DI RICHIESTA	PROVINCIA (sigla)	REDDITO ESENTE
RP16	1	2	3	4	5	6 ,000
RP17						,000
RP18						,000
RP19						,000
RP20						,000
RP21						,000

SOPRAVVENIENZA RELATIVA AI BENI OGGETTO DI INVESTIMENTI AGEVOLATI (Art. 3, comma 89, L. n. 549/95)

RP22	Corrispettivi derivanti dalla cessioni di beni oggetto di investimenti agevolati	,000
RP23	Costi sostenuti per la realizzazione di investimenti indicati nell'art. 3, comma 85, della L. 549/95	,000
RP24	Sopravvenienza attiva	,000

RP1

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/RR/98

REDDITO ASSOGGETTABILE AD ALIQUOTA RIDOTTA
AI SENSI DEL D.LGS N. 466/97

111

CODICE FISCALE

			2
Variazione in aumento del capitale investito	**RR1**	Incrementi del capitale investito	.000
	RR2	Decrementi del capitale investito	.000
	RR3	Differenza tra rigo RR1 e RR2	.000
	RR4	Patrimonio netto escluso l'utile dell'esercizio	.000
	RR5	Minor valore tra l'importo di rigo RR3 e quello di rigo RR4	.000
	RR6	Corrispettivo per l'acquisizione di aziende e ammontare dei conferimenti a soggetti controllati	.000
	RR7	Incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari nonché dei crediti da finanziamento	.000
	RR8	Variazione in aumento	.000
	RR9	Valore di acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui agli artt. 67 e 68 del Tuir	.000
	RR10	Riduzione dei debiti di finanziamento al netto dei crediti di finanziamento	.000
	RR11	**Totale** (somma degli importi dei righi RR9 e RR10)	.000
Reddito agevolabile ai fini DIT	**RR12**	Variazione in aumento del capitale investito rilevante ai fini DIT (1) .000 — Coefficiente di remunerazione del 7%	.000
	RR13	Reddito imponibile (riportare l'importo di rigo RL1, colonna 2 del Mod. 750/RL)	.000
	RR14	Reddito agevolato ai fini DIT (indicare il minore tra il rigo RR12 colonna 2 e RR13)	.000

RR1

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/RS/98

CREDITI D'IMPOSTA CONCESSI A FAVORE DELLE IMPRESE

111

CODICE FISCALE

Sezione	Rigo	Descrizione				
Investimenti innovativi (artt. 5 e 6, L. 317/1991)	RS1	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	1993	1994	1996	1997
			.000	.000	.000	
	RS2	Credito d'imposta concesso nel periodo				.000
	RS3	Credito utilizzato ai fini Ilor	.000	.000	.000	.000
	RS4	Credito utilizzato ai fini Iva	.000	.000	.000	
	RS5	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	.000	.000	.000	.000
	RS6	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		.000	.000	.000
Spese di ricerca (art. 8, L. 317/1991)	RS7	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		1995	1996	1997
				.000	.000	
	RS8	Credito d'imposta concesso nel periodo				.000
	RS9	Credito utilizzato ai fini Ilor		.000	.000	.000
	RS10	Credito utilizzato ai fini Iva		.000	.000	
	RS11	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva		.000	.000	.000
	RS12	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		.000	.000	.000
Esercizio di servizio di taxi (Art. 20, D.L. 331/1993)	RS13	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione				.000
	RS14	Credito d'imposta concesso nel periodo				.000
	RS15	Credito utilizzato ai fini	Versamento delle ritenute	Iva	Ilor	Imposta sostitutiva
			.000	.000	.000	.000
	RS16	Differenza				.000
	RS17	Credito d'imposta residuo da convertire in buono d'imposta				.000
	RS18	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)				.000
Premio di assunzione (art. 2, D.L. 357/1994)	RS19	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione				.000
	RS20	Credito utilizzato ai fini	Versamento delle ritenute	Iva	Ilor	Imposta sostitutiva
			.000	.000	.000	.000
	RS21	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)				.000
Promozione imprenditoria femminile (art. 5, L. 215/1992)	RS22	Credito d'imposta concesso nel periodo				000
	RS23	Credito utilizzato ai fini		Ilor	Imposta sostitutiva	
				.000	.000	
	RS24	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)				.000
Rottamazione veicoli ciclomotori motoveicoli (art. 29, D.L. 669/1996 art. 22 L. 266/1997)	RS25	Credito d'imposta concesso nel periodo				.000
	RS26	Credito utilizzato ai fini	Versamento delle ritenute	Iva	Ilor	Imposta sostitutiva
			.000	.000	.000	.000
	RS27	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)				.000
Altri crediti d'imposta non più in vigore	RS28	Importo residuo indicato nella precedente dichiarazione				.000
	RS29	Importo utilizzato ai fini	Versamento delle ritenute	Iva	Ilor	
			.000	.000	.000	
Creditori verso Efim (art. 1, D.L. 532/1993 art. 8, D.L. 265/1995)	RS30	Credito vantato residuo dalla precedente dichiarazione				.000
	RS31	Credito rimborsato				.000
	RS32	Sospensione	Versamento delle ritenute	Iva	Ilor	
			000	.000	.000	
	RS33	Sospensione per iscrizione a ruolo				.000
	RS34	Sospensione ai fini dell'imposta sul patrimonio netto				.000
	RS35	Residuo credito vantato (da riportare nella successiva dichiarazione)				.000

RS1

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/RT/98

PROSPETTO DEI PREMI ASSICURATIVI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI

Premi assicurativi dovuti

	Posizione assicurativa INAIL	Numero dei soggetti per i quali è dovuto il premio	Base retributiva complessiva	Premio complessivamente dovuto
		Acconti versati	Barrare la casella in caso di versamento rateale	Saldo versato
RT1	1	2	3 .000	4 .000
		5 .000	6	7 .000
RT2	1	2	3 .000	4 .000
		5 .000	6	7 .000
RT3	1	2	3 .000	4 .000
		5 .000	6	7 .000
RT4	1	2	3 .000	4 .000
		5 .000	6	7 .000
RT5	1	2	3 .000	4 .000
		5 .000	6	7 .000

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

GENERALITÀ

Il presente prospetto deve essere compilato dalle società di persone ed equiparate tenute al versamento dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i soggetti che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa (soci ed eventuali collaboratori familiari dei medesimi).

I predetti soggetti, se tenuti alla presentazione della dichiarazione, devono indicare nella stessa solo il numero di posizione assicurativa INAIL della società. Tale indicazione, preceduta dalla dicitura "Posizione assicurativa INAIL", deve essere effettuata nello spazio riservato alle "Annotazioni" posto in calce al modello della dichiarazione delle persone fisiche.

La compilazione del prospetto va effettuato per ogni singola posizione assicurativa di cui risulta intestataria la società. In presenza di più posizioni assicurative vanno compilati distinti riquadri del prospetto, indicando in ciascuno di essi:

- il numero di posizione assicurativa INAIL;
- il numero di soggetti per i quali viene corrisposto il premio INAIL;
- l'ammontare complessivo della base retributiva;
- il premio complessivamente dovuto relativo all'anno 1997;
- i versamenti effettuati in acconto e a saldo per tale anno.

Come si compila il prospetto

Distintamente per ciascun riquadro utilizzato è necessario indicare:

- al **campo 1** il numero di posizione assicurativa attribuito dall'INAIL alla società;
- al **campo 2** il numero dei soggetti per i quali è dovuto il premio assicurativo, che nel 1996 hanno prestato l'attività lavorativa nella società;
- al **campo 3** la base retributiva complessiva dei soggetti per i quali è dovuto il premio, riferito al periodo assicurativo 1997. Tale importo è pari:
  - per le imprese artigiane, al totale delle retribuzioni convenzionali dei soggetti indicati al precedente campo 2. Si rammenta che ogni singola base retributiva non può essere comunque inferiore alla retribuzione minima stabilita per legge che per l'anno 1997 è di lire 19.552.500;
  - per le imprese commerciali, al totale delle retribuzioni convenzionali o di ragguaglio, già dichiarato all'INAIL in sede di autoliquidazione dei premi;
- al **campo 4** il premio assicurativo complessivamente dovuto per il 1996, già determinato in sede di autoliquidazione dei premi INAIL;
- al **campo 5** l'ammontare complessivo dei premi versati in acconto per il 1997, comprendente la rata anticipata, con scadenza al 20 febbraio 1996, e l'eventuale integrazione versata sucessivamente a tale data;
- al **campo 7** l'importo del saldo versato per il 1997 con scadenza al 20 febbraio 1998. Nel caso in cui, all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi, sia ancora in corso la rateazione eventualmente concessa per il versamento dell'importo dovuto a saldo, va barrata la casella posta nel **campo 6**.

RT1

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/RU/98

PLUSVALENZE SOGGETTE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

111

CODICE FISCALE

Determinazione delle plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva	RU1	Totale dei corrispettivi delle cessioni	.000
	RU2	Totali dei prezzi o dei valori di acquisto	.000
	RU3	Plusvalenze imponibili (riportare la differenza tra gli importi di rigo RU1 e RU2, indicando zero se negativo)	.000
	RU4	Eccedenza delle minusvalenze relative agli anni precedenti	.000
	RU5	Differenza tra rigo RU3 e rigo RU4	.000
	RU6	Imposta sostitutiva (25% dell'importo di rigo RU5)	.000
	RU7	Credito di imposta	.000
	RU8	Imposta sostitutiva a debito	.000
	RU9	Imposta sostitutiva a credito	.000
Minusvalenze non compensate nell'anno	RU10	Eccedenza relativa al quarto periodo d'imposta precedente	.000
	RU11	Eccedenza relativa al terzo periodo d'imposta precedente	.000
	RU12	Eccedenza relativa al secondo periodo d'imposta precedente	.000
	RU13	Eccedenza relativa al primo periodo d'imposta precedente	.000
	RU14	Eccedenza relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione	.000

RU1

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/RV/98

PROSPETTO RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI FUSIONE

111

CODICE FISCALE

Mod. N.

Dati relativi alla società incorporante o risultante dalla fusione

RV1 Denominazione

RV2 DOMICILIO FISCALE — Comune (1) — Provincia (sigla) (2) — Frazione, via e numero civico (3) — Cap (4)

Dati relativi alla attività

RV3 Descrizione

RV4 Codice attività (1) — BARRARE LA CASELLA SE MODIFICATO NELL'ULTIMO BIENNIO (2) — ANNO DI INIZIO ATTIVITÀ (3)

Dati relativi alla operazione

RV5 TIPO DI OPERAZIONE: Fusione propria (1) — Incorporazione (2) — Numero soggetti fusi o incorporati (3) — Data atto di fusione (4) giorno mese anno

Patrimonio netto

RV6 Data (1) giorno mese anno — (2) giorno mese anno — (3) giorno mese anno

RV7 Patrimonio netto .000 — .000 — .000

Altri dati

RV8 Aumento capitale per concambio .000

Partecipazione al capitale sociale

RV9 Nuovo capitale sociale .000

RV10 Quota di partecipazione dei soci alla società dichiarante %

Società incorporata o fusa

RV11 Codice fiscale (1) — Denominazione (2)

RV12 DOMICILIO FISCALE — Comune (1) — Provincia (sigla) (2) — Frazione, via e numero civico (3) — Cap (4)

Dati relativi alla attività

RV13 Descrizione

RV14 Codice attività (1) — BARRARE LA CASELLA SE MODIFICATO NELL'ULTIMO BIENNIO (2) — ANNO INIZIO ATTIVITÀ (3) — DATA DECORRENZA EFFETTI FISCALI (4)

Disavanzo da annullamento e da concambio

RV15 Ammontare del disavanzo di fusione (4) .000

RV16 Imputato al conto economico (2) .000

	IMPUTATO ALLE VOCI DELL'ATTIVO (1)	(2)	(3)
RV17		.000	.000
RV18		.000	.000
RV19		.000	.000
RV20		.000	.000
RV21		.000	.000

RV22 Maggiori valori iscritti riconosciuti fiscalmente .000

RV23 Maggiori valori iscritti non assoggettati ad imposta sostitutiva .000

RV24 Maggiori valori iscritti assoggettati ad imposta sostitutiva .000

Avanzo da annullamento e da concambio

RV25 DA ANNULLAMENTO (1) .000 — DA CONCAMBIO (2) .000

Riserve e fondi in sospensione di imposta Tassabili solo in caso di distribuzione — IMPORTO

RV26 Ricostituiti .000

RV27 Non ricostituiti .000

Altre riserve e fondi in sospensione di imposta

RV28 Ricostituiti .000

RV29 Non ricostituiti .000

Altri dati

		QUOTA	COSTO
RV30	Partecipazioni annullate in possesso dell'incorporante	(1) %	(2) .000
RV31	Partecipazioni annullate in possesso di altri	%	.000

RV1

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/RW/98

TRASFERIMENTI DA E PER L'ESTERO DI DENARO, TITOLI E VALORI MOBILIARI

Mod. N.

Sez. I - Trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria

	Generalità del soggetto attraverso cui è stato effettuato il trasferimento: 1 cognome o denominazione	2 nome	Paese estero di residenza: 3	Trasferimento da o verso l'estero (*): 4	Paese estero del trasferimento: 5 descrizione	6 codice	Mezzo di pagamento: 7 descrizione	8 codice (*)	Causale: 9 codice (*)	Data: 10	Importo: 11
RW1											.000
RW2											.000
RW3											.000
RW4											.000
RW5											.000
RW6											.000
RW7											.000
RW8											.000
RW9											.000
RW10											.000
RW11											.000
RW12											.000

(*) Vedere istruzioni

RW1

064

Sez. II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/1997

	Paese estero dell'investimento o dell'attività estera – 1 descrizione	2 codice (*)	Causale – 3 descrizione	4 codice (*)	5	Importo – 6
RW13						,000
RW14						,000
RW15						,000
RW16						,000
RW17						,000
RW18						,000
RW19						,000
RW20						,000
RW21						,000

Sez. III - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 1997

	Paese estero dell'investimento o dell'attività estera – 1 descrizione	2 codice (*)	Tipo trasferimento (*) – 3	Causale (*) – 4 codice	5	Estremi del conto corrente (*) – 6	Data – 7	Importo – 8
RW22								,000
RW23								,000
RW24								,000
RW25								,000
RW26								,000
RW27								,000
RW28								,000
RW29								,000
RW30								,000

Annotazioni

(*) Vedere istruzioni

RW2

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/RX/98

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE

111

CODICE FISCALE

Mod. N.

Prospetto di riconciliazione
(operazioni di fusione e scissione, art. 3, c. 105, L. 549/95, conferimenti di aziende, art. 4 D.Lgs 358/97, conferimenti ex L. n. 218/90)

		VALORE INIZIALE	INCREMENTI	DECREMENTI	VALORE FINALE	VALORE DI REALIZZO
RX1	TIPO DI BENI 1					
	di bilancio	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000	6 .000
	fiscale	7 .000	8 .000	9 .000	10 .000	
RX2	TIPO DI BENI 1					
	di bilancio	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000	6 .000
	fiscale	7 .000	8 .000	9 .000	10 .000	
RX3	TIPO DI BENI 1					
	di bilancio	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000	6 .000
	fiscale	7 .000	8 .000	9 .000	10 .000	
RX4	TIPO DI BENI 1					
	di bilancio	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000	6 .000
	fiscale	7 .000	8 .000	9 .000	10 .000	
RX5	TIPO DI BENI 1					
	di bilancio	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000	6 .000
	fiscale	7 .000	8 .000	9 .000	10 .000	
RX6	TIPO DI BENI 1					
	di bilancio	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000	6 .000
	fiscale	7 .000	8 .000	9 .000	10 .000	
RX7	TIPO DI BENI 1					
	di bilancio	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000	6 .000
	fiscale	7 .000	8 .000	9 .000	10 .000	

RX1

750

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/RY/98

IMPOSTA SOSTITUTIVA D.LGS. 358/97

111

CODICE FISCALE

Mod. N.

Determinazione dell'imposta sostitutiva

RY1	Plusvalenze da cessione di aziende, di partecipazioni di controllo o di collegamento	.000
RY2	Plusvalenze da conferimenti di aziende, di partecipazioni di controllo o di collegamento	.000
RY3	Plusvalenze da scambi di partecipazioni	.000
RY4	Maggiori valori iscritti per imputazioni di disavanzi	.000
RY5	**Totale delle plusvalenze e dei maggiori valori**	.000
RY6	**Imposta sostitutiva** .000 N. RATE	.000
RY7	Crediti d'imposta concessi alle imprese	.000
RY8	Importo compensato con ILOR	.000
RY9	IMPOSTA SOSTITUTIVA DA VERSARE	.000

RY1

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/RZ/98

PROSPETTO RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI SCISSIONE

111

CODICE FISCALE

Mod. N.

Dati relativi alla società beneficiaria

RZ1 Denominazione

RZ2 DOMICILIO FISCALE — Comune [1] — Provincia (sigla) [2] — Frazione, via e numero civico [3] — Cap [4]

Dati relativi alla attività

RZ3 Descrizione

RZ4 Codice attività [1] — BARRARE LA CASELLA SE MODIFICATO NELL'ULTIMO BIENNIO [2] — ANNO DI INIZIO ATTIVITÀ [3]

Dati relativi alla operazione

RZ5 TIPO DI OPERAZIONE: TOTALE [1] — PARZIALE [2] — Numero soggetti beneficiari [3] — Data atto di scissione [4] giorno mese anno

RZ6 Quota di patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dalla società beneficiaria %

RZ7 Quota della beneficiaria assegnata ai soci della società scissa %

Beni acquisiti

RZ8 Aziende o complessi aziendali [1] — Partecipazioni rappresentative di aziende o complessi aziendali [2] — Altri beni [3]

Soci concambianti

RZ9 Mantenimento delle proporzioni di partecipazione [1] SI [2] NO

Patrimonio netto

RZ10 Data [1] giorno mese anno — [2] giorno mese anno — [3] giorno mese anno

RZ11 Patrimonio netto ,000 ,000 ,000

Altri dati

RZ12 Aumento di capitale sociale per concambio ,000

RZ13 Nuovo capitale sociale ,000

Società scissa

RZ14 Codice fiscale [1] — Denominazione [2]

RZ15 DOMICILIO FISCALE — Comune [1] — Provincia (sigla) [2] — Frazione, via e numero civico [3] — Cap [4]

Dati relativi alla attività

RZ16 Descrizione

RZ17 Codice attività [1] — Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio [2] — Anno inizio attività [3] — Data decorrenza effetti fiscali [4] giorno mese anno

RZ18 Quota di patrimonio netto contabile non trasferito %

Disavanzo da annullamento e da concambio

RZ19 Ammontare del disavanzo di scissione [4] ,000

RZ20 Imputato al conto economico [2] ,000

RZ21–RZ25 Imputato alle voci dell'attivo [1] — [2] ,000 — [3] ,000

RZ26 Maggiori valori iscritti riconosciuti fiscalmente ,000

RZ27 Maggiori valori iscritti non assoggettati ad imposta sostitutiva ,000

RZ28 Maggiori valori iscritti assoggettati ad imposta sostitutiva ,000

Riserve e fondi in sospensione di imposta Tassabili solo in caso di distribuzione

RZ29 Da ricostituire ,000

RZ30 Ricostituiti pro-quota ,000

RZ31 Ricostituiti per intero ,000

Altre riserve e fondi in sospensione di imposta

RZ32 Da ricostituire ,000

RZ33 Ricostituiti pro-quota ,000

RZ34 Ricostituiti per intero ,000

Altre società beneficiarie

RZ35 Codice fiscale [1] — Denominazione [2]

RZ36 DOMICILIO FISCALE — Comune [1] — Provincia (sigla) [2] — Frazione, via e numero civico [3] — Cap [4]

RZ37 Descrizione

RZ38 Codice attività [1] — Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio [2] — Anno inizio attività [3] — Data decorrenza effetti fiscali [4] giorno mese anno

RZ39 Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa %

RZ40 Codice fiscale [1] — Denominazione [2]

RZ41 DOMICILIO FISCALE — Comune [1] — Provincia (sigla) [2] — Frazione, via e numero civico [3] — Cap [4]

RZ42 Descrizione

RZ43 Codice attività [1] — Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio [2] — Anno inizio attività [3] — Data decorrenza effetti fiscali [4] giorno mese anno

RZ44 Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa %

RZ1

98A3017

DECRETO 7 aprile 1998.

Approvazione, con le relative istruzioni, dei modelli 760-*bis*, 760-*bis*/RA, 760-*bis*/RC, 760-*bis*/RD, 760-*bis*/RE, 760-*bis*/RF, 760-*bis*/RG, 760-*bis*/RH, 760-*bis*/RI, 760-*bis*/RL, 760-*bis*/RM, 760-*bis*/RN, 760-*bis*/RO, 760-*bis*/RP, 760-*bis*/RR, 760-*bis*/RS, 760-*bis*/RU, 760-*bis*/RV, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, nonché del modello 760-*bis*/RK concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, del modello 760-*bis*/RW concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, il modello 760-*bis*/RT concernente l'indicazione dei dati relativi ai premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e dei prospetti relativi alle operazioni di fusione e di scissione da presentare nell'anno 1998 dagli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e dai soggetti non residenti equiparati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 8, primo comma, primo periodo, del suddetto decreto presidenziale, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, istitutiva dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di presentazione delle dichiarazioni;

Visti l'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituto dall'art. 7, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e l'art. 12, comma 3, dello stesso decreto legislativo, in base al quale i centri autorizzati di assistenza fiscale presentano la dichiarazione all'Amministrazione finanziaria in via telematica;

Visto il comma 2 dell'art. 46 del decreto-legge n. 41 del 1995, il quale dispone che le società e i soci, esercenti attività commerciale ovvero artigiana, soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, devono indicare, nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale si riferisce il premio assicurativo, la base retributiva, il premio dovuto, e i versamenti effettuati in acconto e a saldo, anche ai fini della prevenzione delle cure e della riabilitazione a carico dell'Istituto;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, che ha riordinato le imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che ha istituito l'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, che ha riordinato le imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;

Visto il decreto 30 marzo 1998, concernente l'approvazione del modello UNICO persone fisiche da presentare nel 1998;

Esaminata, in particolare, la normativa contenente agevolazioni agli effetti delle imposte sui redditi a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti d'imposta per determinate categorie di contribuenti;

Attesa l'opportunità di prevedere modalità che consentano di accelerare l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate, anche mediante l'utilizzo di sistemi di lettura ottica automatica;

Considerato che occorre stabilire le modalità di predisposizione dei dati delle dichiarazioni da trasmettere all'Amministrazione finanziaria in via telematica;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati, con le relative istruzioni, gli annessi modelli 760-bis, 760-bis/RA, 760-bis/RC, 760-bis/RD, 760-bis/RE, 760-bis/RF, 760-bis/RG, 760-bis/RH, 760-bis/RI, 760-bis/RL, 760-bis/RM, 760-bis/RN, 760-bis/RO, 760-bis/RP, 760-bis/RR, 760-bis/RS, 760-bis/RU, 760-bis/RV, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, nonché dei modelli 760-bis/RK concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, del modello 760-bis/RW concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, il modello 760-bis/RT concernente l'indicazione dei dati relativi ai premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e dei prospetti relativi alle operazioni di fusione e di scissione da presentare nell'anno 1998 dagli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e dai soggetti non residenti equiparati. I modelli devono essere prodotti in due esemplari identici.

2. Con successivo decreto sarà approvato il prospetto per la determinazione dell'acconto dovuto per l'anno 1998 ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Art. 2.

1. Per la stampa dei modelli di cui al precedente art. 1 devono essere utilizzate le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 1 al presente decreto.

2. Per la stampa della busta da utilizzare per la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 1 devono essere seguite le caratteristiche tecniche di cui all'art. 2, comma 1, del decreto 30 marzo 1998, utilizzando il colore nero.

3. I soggetti che utilizzano sistemi informatici per la compilazione della dichiarazione dei redditi, devono presentare all'Amministrazione finanziaria, in luogo dei modelli di cui all'art. 1 del presente decreto, un modello sintetico, denominato 760-*bis*/PC, redatto secondo le specifiche tecniche di stampa stabilite con successivo decreto. Con il medesimo decreto verranno stabilite anche le caratteristiche tecniche della busta da utilizzare per la presentazione del modello 760-*bis*/PC. È fatto comunque obbligo di predisporre copia della dichiarazione, ad uso del contribuente, su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con l'art. 1 del presente decreto, anche se privi delle caratteristiche grafiche previste nell'allegato 1.

Art. 3.

1. I centri autorizzati di assistenza fiscale devono trasmettere i dati delle dichiarazioni di cui all'art. 1 in via telematica secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo decreto. Le stesse specifiche tecniche devono essere osservate anche per la trasmissione in via telematica dei medesimi dati da parte della «Poste italiane S.p.a.» e delle banche convenzionate.

2. Le modalità e i termini per la presentazione dei dati in via telematica saranno stabiliti con successivo decreto.

3. I professionisti autorizzati di cui all'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che appongono il visto di conformità, non devono trasmettere in via telematica le dichiarazioni, da essi predisposte, ma presentarle per il tramite di un ufficio della «Poste italiane S.p.a.» o delle banche convenzionate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 1998

Il direttore generale del Dipartimento delle entrate: ROMANO

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

Struttura e formato dei modelli

I modelli devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4:

larghezza: cm 21,0;
altezza: cm 29,7.

E' consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite da due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente, l'originale per l'ufficio delle imposte e la copia ad uso del contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura e lungo i lembi di separazione deve essere stampata l'avvertenza: « ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello».

Caratteristiche della carta dei modelli

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

Caratteristiche grafiche dei modelli a lettura ottica automatica

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente decreto e devono essere ricompresi all'interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni: altezza 65 sesti di pollice, larghezza 75 decimi di pollice. Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale destro e sinistro).

Nella parte superiore destra dell'area grafica devono essere stampati, su fondo bianco, un codice numerico di tre cifre e una serie di rettangoli (denominati marche) utilizzati per l'identificazione automatica del tipo di pagina; sia il codice numerico che i rettangoli devono essere di colore nero.

Le marche devono avere le seguenti dimensioni: larghezza un decimo di pollice, altezza un sesto di pollice.

Le marche devono essere stampate sul primo sesto di pollice dell'area grafica e devono distare tra loro un decimo di pollice. Ciascuna pagina è individuata da una diversa sequenza delle marche e dal relativo codice numerico, così come indicato nelle successive tabelle.

La prima marca di destra (denominata marca di riferimento) deve essere stampata nell'ultimo decimo di pollice dell'area grafica.

TIPO DI PAGINA	CODICE NUMERICO	SEQUENZA MARCHE (le marche tratteggiate non devono essere stampate)
760 BIS base	091	■ □ □ ■ ■
760 BIS/RA, 760 BIS/RC, 760 BIS/RD, 760 BIS/RE, 760 BIS/RF, 760 BIS/RG, 760 BIS/RH, 760 BIS/RI, 760 BIS/RK, 760 BIS/RL, 760 BIS/RM, 760 BIS/RN, 760 BIS/RO, 760 BIS/RR, 760 BIS/RS, 760 BIS/RT, 760 BIS/RU, 760 BIS/RV, 760 BIS/RW, 760 BIS/RY e 760 BIS/RZ	133	■ ■ □ ■ ■
760 BIS base, 760 BIS/RA, 760 BIS/RW e 760 BIS/RZ (seconda pagina)	082	■ □ □ □ ■

Nella parte inferiore sinistra dell'area grafica, in posizione simmetrica rispetto alle marche poste in alto a destra, deve essere riservata una zona a fondo bianco che non deve contenere nessun tipo di segno o fondino.

Nella parte inferiore destra di ciascuna pagina deve essere stampata una marca preceduta da un codice alfanumerico di tre caratteri che identifica il modello e il relativo numero di pagina.

La marca deve essere stampata nell'ultimo sesto di pollice dell'area grafica e deve essere esattamente allineata alla marca superiore di riferimento.

I codici numerici e alfanumerici che precedono le marche poste nella parte superiore ed inferiore dell'area grafica, devono essere stampati con le seguenti caratteristiche: tipo di carattere «COURIER», corpo 12, passo fisso in decimi di pollice.

L'ultima cifra del codice numerico che precede le marche poste nella parte superiore dell'area grafica deve distare 11 decimi di pollice dal bordo sinistro della marca di riferimento. L'ultima cifra del codice alfanumerico che precede la marca posta nella parte inferiore deve distare dal bordo sinistro di quest'ultima due decimi di pollice.

Le zone riservate al «N. Protocollo», alla «Data di presentazione», alla «Denominazione», al «Codice fiscale» e alla casella «Mod. n. », devono essere stampate in blu (pantone n. 281 U) su fondo bianco. Le linee grafiche devono essere continue e di spessore pari a mm. 0,2; le relative dizioni devono essere stampate anch'esse in blu (pantone n. 281 U).

La zona riservata al «N. Protocollo», deve avere la larghezza totale pari a 50 decimi di pollice; la base deve distare 5 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 2,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La zona riservata alla «Data di presentazione», deve avere la larghezza totale pari a 16 decimi di pollice; la base deve distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 36,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La zona riservata alla «Denominazione», deve avere la larghezza totale pari a 38 decimi di pollice; la base deve distare 11 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 2,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le zone riservate ai codici fiscali devono avere le seguenti dimensioni: larghezza totale 27,5 decimi di pollice; larghezza e altezza delle singole caselle rispettivamente 2,5 decimi di pollice e 2 sesti di pollice. La base della zona relativa al codice fiscale posto sul frontespizio della dichiarazione deve distare 14 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento, mentre la base della zona relativa al codice fiscale posto sugli altri fogli della dichiarazione deve distare 3 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento; in ogni caso le zone riservate ai codici fiscali devono essere posizionate in modo tale che il bordo laterale destro disti 2,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le caselle della zona riservata al «Mod. n. » devono avere ciascuna larghezza 2,5 decimi di pollice, altezza 1,5 sesti di pollice e devono essere posizionata in modo tale che la base disti 7 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e che il bordo laterale destro dell'intera zona disti 2,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La linea orizzontale che delimita l'inizio della zona retinata del modello 760 BIS base deve essere continua, di colore nero, di spessore mm 0,2 e deve distare 15 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate dei modelli 760 BIS/RA, 760 BIS/RC, 760 BIS/RD, 760 BIS/RE, 760 BIS/RF, 760 BIS/RG, 760 BIS/RH, 760 BIS/RI, 760 BIS/RK, 760 BIS/RL, 760 BIS/RM, 760 BIS/RN, 760 BIS/RO, 760 BIS/RR, 760 BIS/RS, 760 BIS/RT, 760 BIS/RU, 760 BIS/RV, 760 BIS/RW, 760 BIS/RY e 760 BIS/RZ, devono essere continue, di colore nero, di spessore mm 0,2 e devono distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate delle seconde pagine dei modelli 760 BIS base, 760 BIS/RA, 760 BIS/RW e 760 BIS/RZ devono essere continue, di colore nero, di spessore mm 0,2 e devono distare un sesto di pollice dalla base della marca di riferimento.

Colori

Per la stampa dei modelli di cui all'art. 1 del presente decreto deve essere utilizzato il colore blu (pantone n. 281 U) con le seguenti eccezioni per le quali deve essere utilizzato il colore nero:

- la linea orizzontale che delimita l'inizio della zona retinata di ogni pagina;
- tutte le diciture della zona retinata che non siano riportate negli spazi previsti per l'indicazione dei dati.

Sul bordo laterale sinistro del frontespizio dei modelli di cui di cui agli artt. 1 e 2 devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa e gli estremi del presente decreto.

INDICE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE pag.

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 760 BIS

1 PREMESSA

Il presente modello è predisposto su fogli singoli in modo da consentire la presentazione dei soli quadri compilati.
Per i soggetti che compilano la dichiarazione con strumenti informatici è predisposto un modello "sintetico" (denominato 760 BIS PC) da presentare all'Amministrazione finanziaria in luogo di quello tradizionale.
Il Mod. 760 BISPC, stampato su fogli bianchi, contiene i soli dati anagrafici e reddituali del soggetto passivo di imposta, i dati di calcolo delle imposte, e la firma della dichiarazione. A garanzia della leggibilità delle informazioni contenute nel Mod. 760 BISPC, il contribuente deve conservare copia della dichiarazione stampata sul modello normale.
Sul Mod. PC gli unici dati che possono essere compilati a mano sono quelli relativi agli estremi dei versamenti e la firma.
I singoli fogli che compongono il modello sintetico devono essere inseriti nella busta separatamente, senza alcuna forma di bloccaggio o rilegatura.

ATTENZIONE
Alla presente dichiarazione, fermi restando gli obblighi di conservazione, non va allegato alcun documento, neanche il bilancio.

2 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DEL MOD. 760 BIS

Il Mod. 760 BIS deve essere presentato – utilizzando modelli conformi a quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze – dai seguenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG):
1) enti non commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti o non residenti nel territorio dello Stato;
2) società semplici, società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir, non residenti nel territorio dello Stato;
3) società nonché enti commerciali non residenti che non hanno esercitato attività in Italia mediante stabili organizzazioni;
4) curatori di eredità giacenti se il chiamato all'eredità è soggetto all'IRPEG, e se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione.

I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di seguito indicati, devono, invece, compilare il Mod. 760:
- società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato;
- enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
- società di ogni tipo (tranne società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir) nonché enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, con stabili organizzazioni nel territorio stesso.

ENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI IN ITALIA

Tutti gli enti pubblici e privati diversi dalle società sono soggetti all'IRPEG, ad esclusione degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, dei comuni, delle comunità montane, delle province e delle regioni.
L'art. 87, comma 1, del Tuir individua detti enti, classificando sub lett. b), quelli che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e, sub lett. c), quelli che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
Si fa presente che l'attività commerciale costituisce "oggetto principale" se rientra fra le finalità istituzionali dell'ente, determinate dalla legge istitutiva o dall'atto costitutivo, e non se rientra soltanto fra le attività che possono essere svolte in via sussidiaria o meramente strumentale per il conseguimento delle finalità istituzionali; pertanto, nel caso in cui le finalità istituzionali comprendano l'esercizio dell'attività commerciale insieme con l'esercizio di altre attività, non è rilevante la prevalenza quantitativa dell'una rispetto alle altre.
Per stabilire se l'ente ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, cioè se l'attività commerciale (come definita nell'art. 51 del Tuir) costituisce o meno l'oggetto esclusivo o principale dell'ente, si deve avere riguardo all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e, in mancanza, all'attività effettivamente esercitata (art. 87, comma 4, del Tuir).
L'Amministrazione finanziaria ha in ogni caso la possibilità di accertare se l'attività effettivamente svolta rispecchi le previsioni dell'atto costitutivo o dello statuto.
Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione se hanno conseguito redditi, e, in ogni caso, se hanno esercitato attività commerciale.
Il reddito complessivo di detti soggetti è formato dai redditi fondiari (da dichiarare nel Mod. 760 BIS/RE e/o 760 BIS/RF), di capitale (da dichiarare nel Mod. 760 BIS/RG), di impresa (da dichiarare nel Mod. 760 BIS/RA o 760 BIS/RC o 760 BIS/RD o 760 BIS/RM) e diversi (da dichiarare nel Mod. 760 BIS/RL) ovunque prodotti, con esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché il Mod. 760 BIS/RH, per i redditi da partecipazione, restando irrilevanti gli eventuali avanzi della gestione relativa alle attività istituzionali non commerciali (politiche, sindacali, culturali, religiose, sportive, ricreative, ecc.).
Devono inoltre compilare, il Mod. 760 BIS/RP, per i redditi di fonte estera percepiti direttamente e soggetti ad imposta sostitutiva, il Mod. 760 BIS/RO, per le plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva, ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 27 del 1991, convertito dalla legge n. 102 dello stesso anno.
Gli enti non commerciali che hanno esercitato attività commerciali, escluse quelle di carattere occasionale, con contabilità separata, devono determinare il reddito di impresa prendendo a base l'utile o la perdita risultante dal conto economico redatto a norma del codice civile o di leggi speciali e apportandovi, nell'ambito del Mod. 760 BIS/RA, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle disposizioni del Tuir.
Sono esonerati dalla redazione del bilancio gli enti che nel precedente periodo di imposta hanno conseguito ricavi derivanti da attività commerciali di importo non superiore a 360 milioni di lire, se dette attività hanno avuto per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 1 miliardo di lire, se hanno avuto per oggetto altre attività e non è stata esercitata l'opzione per il regime ordinario. Detti soggetti determinano il reddito di impresa nel Mod. 760 BIS/RD.
Gli enti che hanno esercitato attività commerciali *senza contabilità separata* devono compilare il Mod. 760 BIS/RC.

SOCIETA ED ENTI NON RESIDENTI IN ITALIA

Le società e gli enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, in quanto per la maggior parte del periodo di imposta non hanno nel territorio stesso la sede legale o quella dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività, sono assoggettati ad imposizione in Italia soltanto per i redditi ivi prodotti, ad esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
Sono comprese tra le società, a questi effetti, anche le società di tipo personale e le società di tipo diverso da quelle regolate dalla legge italiana (cfr. art. 2507 del codice civile).
Il Mod. 760 BIS deve essere presentato dai seguenti soggetti non residenti:
- società nonché enti commerciali che non hanno esercitato attività commerciali in Italia con stabili organizzazioni;
- società semplici, società di fatto senza oggetto commerciale e associazioni tra artisti e professionisti senza personalità giuridica ed enti non commerciali.

I predetti soggetti devono presentare la dichiarazione per i redditi prodotti nel territorio dello Stato e, in ogni caso, se hanno esercitato attività commerciale con stabile organizzazione nel territorio stesso.
Il reddito complessivo di detti soggetti è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa, diversi nonché dai redditi di lavoro autonomo prodotti nel territorio dello Stato, con esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 760 BIS

Ai fini della determinazione del reddito di impresa, derivante dall'esercizio da parte di un ente non commerciale non residente di attività commerciale svolta in Italia, si tiene conto anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati, o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché degli utili distribuiti da società ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir e le plusvalenze relative alle partecipazioni sociali indicate nell'art. 20, comma 1, lett. f), del Tuir.
Deve essere predisposto e conservato l'apposito conto economico relativo alla gestione della stabile organizzazione e alle eventuali altre attività produttive di redditi imponibili svolte in Italia, corredato di una situazione patrimoniale, se l'ammontare dei ricavi delle attività commerciali conseguiti nel precedente periodo di imposta è stato superiore a 360 milioni di lire, se dette attività hanno avuto per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 1 miliardo di lire, se hanno avuto per oggetto altre attività o se è stata esercitata l'opzione per il regime ordinario.
Il predetto conto economico e il bilancio o rendiconto generale della società o ente dovrà essere esibito su richiesta del competente ufficio finanziario.
Nella dichiarazione vanno indicate le generalità di almeno un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.
Gli enti non commerciali non residenti che svolgono attività commerciali in Italia mediante stabile organizzazione e che compilano il Mod. 760 BIS/RC o il Mod. 760 BIS/RD devono – ai fini dell'applicabilità dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994 così come modificato dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996, concernente la disciplina delle società di comodo – predisporre e conservare un prospetto da cui risultino i valori dei beni e delle immobilizzazioni relativi alla stabile organizzazione, indicati nel comma 1 del citato art. 30, tenendo conto di quanto precisato nelle istruzioni al prospetto per la verifica dell'operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi.
Si fa presente che i predetti soggetti possono avvalersi della possibilità di predisporre e conservare in luogo del predetto prospetto, la dichiarazione, sostitutiva attestante il possesso, o meno, dei requisiti di "operatività".

3 VERSAMENTI DELLE IMPOSTE

Il versamento delle imposte, a norma dell'art. 17 e seguenti del D.Lgs. n. 241 del 1997, deve essere effettuato direttamente presso gli sportelli del concessionario o presso banche o uffici postali abilitati mediante la delega prevista dall'art. 19 del citato D.Lgs. n. 241 (Mod. F24). Tale delega, che sostituisce la modulistica di conto fiscale, consente di effettuare versamenti unitari all'Erario, alle Regioni e all'INPS. È possibile effettuare il pagamento delle somme dovute utilizzando più deleghe.
Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate, previa opzione esercitata dal contribuente nel modello 760 bis/RB, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione di interessi in misura pari al tasso previsto dall'articolo 9 del D.P.R. n. 602 del 1973, maggiorato di un punto percentuale. In ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione (vedere in Appendice la voce "Versamenti delle imposte").
Si ricorda che per effetto dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, le eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società ed enti appartenenti ad un medesimo gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o all'ente dello stesso gruppo: l'ente o le società cessionari possono utilizzare dette eccedenze per il versamento dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, da essi dovute.

Acconti

Per effetto dell'art. 31 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, concernente, tra l'altro, l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, è dovuto l'acconto per il primo periodo di applicazione di tale imposta.

4 PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE MOD. 760 BIS, DEL MOD. 760 BIS/RK, DEL MODELLO IRAP (MOD. 760 BIS/RQ), DEL MOD. 760 BIS/RW E DEL MOD. 760 BIS/RZ

I soggetti, anche se non residenti, tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo devono presentare la dichiarazione entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio non è stato approvato nel termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo, la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso.
Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono presentare la dichiarazione entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta.
I curatori di eredità giacenti devono presentare, nei termini ordinari, le dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta nel quale hanno assunto le rispettive funzioni e ai periodi di imposta successivi, fino a quello anteriore al periodo di imposta nel quale cessa la curatela.
I curatori stessi sono, inoltre, tenuti a presentare entro sei mesi dall'assunzione delle funzioni, le dichiarazioni dei redditi dei cespiti ereditari relativi al periodo di imposta nel quale si è aperta la successione, se anteriore a quello nel quale hanno assunto le funzioni di curatore e agli altri periodi di imposta già decorsi anteriormente a quest'ultimo.
La dichiarazione presentata con ritardo non superiore a un mese è valida, ma si applica **la sanzione minima di cui all'art. 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta a un ottavo, giusto il disposto dell'art 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Vedere in Appendice la voce "Sanzioni").** La dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad ufficio non competente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello, non si considera omessa agli effetti penali, ai sensi dell'art. 1, 1° comma, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

La dichiarazione può essere presentata a qualunque ufficio postale o banca convenzionata, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente.
Le banche o gli uffici postali devono rilasciare, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione.
Tale ricevuta costituisce prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.
La dichiarazione predisposta mediante l'utilizzo di sistemi informatici può essere consegnata esclusivamente ad un ufficio postale.
Il servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche o degli uffici postali è gratuito. Le banche possono accettare non più di cinque dichiarazioni per volta da ciascun cliente.
Qualora il termine per la presentazione della dichiarazione scada tra il 1° gennaio ed il 31 maggio, la presentazione deve essere effettuata nel mese di giugno.
Entro lo stesso termine deve procedersi ai collegati obblighi di versamento a saldo e in acconto delle imposte, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,50% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16° giorno successivo a quello di originaria scadenza del termine.
La dichiarazione può essere presentata anche ad un qualsiasi centro autorizzato di assistenza fiscale che svolge il servizio di ricezione delle dichiarazioni. In tal caso il centro autorizzato rilascia al contribuente, entro il termine della sua presentazione, copia della dichiarazione con l'impegno a trasmettere per via telematica all'Amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti.
La dichiarazione deve essere consegnata utilizzando l'apposita busta predisposta per il tipo di dichiarazione presentata (manuale o PC).
I soggetti che presentano la dichiarazione dall'estero possono effettuare la spedizione utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
La dichiarazione può essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensione idonea a contenerla senza che sia necessario piegarla. La busta deve essere indirizzata al Ministero delle Finanze - Roma - e deve recare scritte, a caratteri evidenti, le seguenti indicazioni:
- **"Contiene dichiarazione Mod. 760 BIS";**
- **Denominazione;**
- **Codice fiscale;**
- **Anno di presentazione.**

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 760 BIS

Unitamente al Mod. 760 BIS deve essere presentato il Mod. 760 BIS/RK, ove ne ricorra l'obbligo, per dichiarare il patrimonio netto delle imprese ai fini dell'applicazione dell'imposta sul patrimonio stesso; detto modello va presentato anche quando l'imposta non è dovuta in quanto inferiore a lire 100 mila (per la sua compilazione si rinvia alle apposite istruzioni).
Congiuntamente alla dichiarazione dei redditi deve essere, altresì, presentato il prospetto per la determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Mod. 760 BIS/RQ).
Gli enti non commerciali residenti che presentano il Mod. 760 BIS devono allegare allo stesso il modulo 760 BIS/RW, per dichiarare gli investimenti all'estero o le attività estere di natura finanziaria detenuti nel periodo di imposta.
Nei casi di esonero dalla presentazione della *dichiarazione dei redditi* il modello per la determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Mod. 760 BIS/RQ) ed il Mod. 760 BIS/RW devono essere comunque presentati con le modalità e nei termini per la presentazione della dichiarazione Mod. 760 BIS.
I soggetti che, avendo operato le ritenute previste dall'art. 7, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973 e 11, ai sensi dell'art. 9 dello stesso D.P.R. n. 600, hanno l'obbligo di presentare la relativa dichiarazione dei sostituti di imposta contestualmente alle dichiarazione dei redditi propri, devono compilare il Mod.760 BIS/RZ.

5 COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

Nella parte superiore del frontespizio devono sempre essere compilati i campi denominazione e codice fiscale.

Denominazione: va indicata la denominazione o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo; per le società semplici, irregolari o di fatto non residenti, la cui denominazione comprende cognomi e nomi dei soci, devono essere indicati, per ogni socio, il cognome e il nome.
La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere sempre indicata in forma contratta.

Codice fiscale: si ricorda che per i nuovi soggetti il codice fiscale deve essere richiesto agli uffici provinciali IVA, ovvero agli uffici unici delle entrate ove attivati.
Per quei soggetti che non svolgono alcuna attività commerciale il codice fiscale deve essere richiesto all'Ufficio imposte competente.
Il frontespizio del modello di dichiarazione comprende cinque riquadri: il primo, relativo al tipo di dichiarazione, il secondo, relativo ai dati riguardanti la società o l'ente, il terzo, relativo ai dati riguardanti il rappresentante che sottoscrive la dichiarazione, il quarto riservato alla sottoscrizione della dichiarazione ed il quinto riservato al visto di conformità del centro autorizzato di assistenza o di un professionista che presta l'assistenza fiscale ai consorzi di società cooperative.

■ TIPO DI DICHIARAZIONE

La casella Irap va barrata se il contribuente presenta il prospetto per il calcolo dell'acconto dell'Irap (Mod. 760 bis/RQ).
La seconda casella va barrata se il contribuente presenta il modello 760/RK concernente l'imposta sul patrimonio netto delle imprese.
Se la presente dichiarazione sostituisce o integra nei termini di legge una precedentemente presentata, barrare la relativa casella. Detta casella va barrata, inoltre, in caso di dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. In proposito vedere in Appendice la voce "Ravvedimento operoso".

■ DATI RELATIVI ALLA SOCIETA O ENTE

Stato estero di residenza: va compilato solo dalle Società o enti non residenti; il "codice paese estero" va desunto dall'elenco dei paesi esteri allegato alle presenti istruzioni.
Sede legale: *vanno precisati: il Comune* (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico. La stabile organizzazione in Italia delle società o enti non residenti deve essere indicata in luogo della sede legale; in caso di più stabili organizzazioni va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.
La data di variazione va indicata se i dati sono mutati rispetto alla precedente dichiarazione; indicare solo l'anno "98" se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente.
Domicilio fiscale: questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.
La data di variazione va indicata se i dati sono mutati rispetto alla precedente dichiarazione; indicare solo l'anno "98" se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente.
Si ricorda che le variazioni del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Codici statistici:
Stato: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella A.
Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella B.
Situazione: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella C.

Eventi eccezionali: nella casella relativa agli eventi eccezionali deve essere indicato il codice:

1. ai contribuenti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto

TABELLA A

CODICE	STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1	Soggetto in normale attività
2	Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3	Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4	Soggetto estinto

TABELLA B

CODICE	NATURA GIURIDICA
	Soggetti residenti
7	Consorzi con personalità giuridica
8	Associazioni riconosciute
9	Fondazioni
10	Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11	Consorzi senza personalità giuridica
12	Associazioni non riconosciute e comitati
13	Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
15	Enti pubblici non economici
16	Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17	Opere pie e società di mutuo soccorso
18	Enti ospedalieri
19	Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20	Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21	Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22	Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili, con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23	Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 23, 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142
	Soggetti non residenti
30	Società semplici, irregolari e di fatto
31	Società in nome collettivo
32	Società in accomandita semplice
33	Società di armamento
34	Associazioni fra professionisti
35	Società in accomandita per azioni
36	Società a responsabilità limitata
37	Società per azioni
38	Consorzi
39	Altri enti ed istituti
40	Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41	Fondazioni
42	Opere pie e società di mutuo soccorso
43	Altre organizzazioni di persone e di beni

TABELLA C

CODICE	SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
1	Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2	Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3	Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5	Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetto ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6	Periodo normale d'imposta
7	Periodo d'imposta in cui si è verificato l'estinzione del soggetto per scissione totale

profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive l'art. 4-bis del DL 27 settembre 1993, n. 382, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, ha disposto la proroga di trecento giorni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;

2. dai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi **nelle province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone** nel mese di giugno 1996, per i quali il D.L. 6 settembre 1996, n. 467, convertito dalla legge 7 novembre 1996, n. 569, ha disposto il differimento dei termini relativi ai versamenti ed agli adempimenti di natura tributaria. Con D.M. 25 novembre 1996, pubblicato nella G.U. del 30 novembre 1996, n. 281, sono stati disciplinati le modalità e i termini di ripresa della riscossione delle imposte sospese.

3. dai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di giugno 1996 nelle province di Lucca e Massa Carrara. Con l'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 2617 del 28 giugno 1997 è stato disposto che gli adempimenti ed i versamenti di natura tributaria sono sospesi dal 19 giugno 1996 al 31 ottobre 1997.

4. dai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di novembre, dicembre 1996 e gennaio 1997 nella regione Campania, per i quali l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2508 del 22 febbraio 1997, pubblicata nella G.U n. 48 del 27 febbraio 1997, ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria dal 10 gennaio al 20 aprile 1997 ed il D.M. 16 aprile 1997 ha previsto che i versamenti devono essere effettuati entro e non oltre il 21 aprile 1997.

5. dai soggetti colpiti dall'evento sismico verificatosi il giorno 12 maggio 1997 nel comune di Massa Martana, per i quali le ordinanze del Ministro dell'interno n. 2589 del 26 maggio 1997, pubblicata nella G.U n. 124 del 30 maggio 1997, n. 2693 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella G.U n. 241 del 15 ottobre 1997, e n. 2729 del 22 dicembre 1997, pubblicata nella G.U n. 300 del 27 dicembre 1997, hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria dal 12 maggio 1997 al 31 marzo 1998.

6. dai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del 14 ottobre 1996 nel comune di Crotone per i quali le ordinanze del Ministro dell'interno n. 2590 del 26 maggio 1997, pubblicata nella G.U n. 124 del 30 maggio 1997, n. 2693 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella G.U n. 241 del 15 ottobre 1997, e n. 2729 del 22 dicembre 1997, pubblicata nella G.U n. 300 del 27 dicembre 1997, hanno previsto la sospensione dei versamenti e adempimenti di natura tributaria dal 14 ottobre 1996 al 31 marzo 1998.

7. dai soggetti colpiti dalla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria per i quali le ordinanze del Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella G.U n. 220 del 30 settembre 1997, n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella G.U n. 241 del 15 ottobre 1997, e n. 2728 del 22 dicembre 1997 pubblicata nella G.U n. 300 del 27 dicembre 1997, hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre 1998, per le persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, aventi residenza, domicilio o sede nei comuni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694/97; dal 26 settembre al 31 dicembre 1997 per le persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche, aventi residenza, domicilio o sede nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, della citata ordinanza n. 2694/97; dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre 1998 per le persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche, aventi residenza, domicilio o sede nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, della citata ordinanza n. 2694/97, le cui abitazioni e i cui immobili, sede di attività produttive, siano stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale.

■ DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE CHE SOTTOSCRIVE LA DICHIARAZIONE

La dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente dichiarante e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale; per le società o enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale dell'attività la dichiarazione può essere sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.
La nullità della dichiarazione è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'Ufficio competente.
Nel terzo riquadro del frontespizio, riguardante i dati del rappresentante della società o dell'ente che sottoscrive la dichiarazione, devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice carica rivestita all'atto della dichiarazione del rappresentante stesso.
A tali fini, nell'apposito spazio si dovrà indicare il codice:

1. se trattasi di rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore;
2. se trattasi di curatore dell'eredità giacente;
3. se trattasi di curatore fallimentare;
4. se trattasi di commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);
5. se trattasi di commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);
6. se trattasi di rappresentante fiscale di soggetto non residente;
8. se trattasi di liquidatore (liquidazione volontaria).

L'apposito spazio riservato alla data di decorrenza della carica, va compilato solo se il rappresentante è diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta.
Nell'apposito spazio riservato alla indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello di domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.
I dati relativi alla residenza anagrafica, o se diverso, al domicilio fiscale, vanno indicati solo se variati rispetto alla precedente dichiarazione dei redditi o se la dichiarazione stessa non è stata presentata.
Quando i rappresentanti sono più di uno, nel Mod. 760 BIS/RS devono essere indicati gli altri, fornendo, per ciascuno, i medesimi dati richiesti nel riquadro riportato nel frontespizio.

■ FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Tale riquadro, riservato alla firma, contiene l'indicazione dei quadri che sono stati compilati.
Se presso la società o l'ente esiste il collegio sindacale o altro organo di controllo la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal presidente del collegio sindacale o dell'organo di controllo (ovvero, se questo non è collegiale, da tutti i componenti).
Si richiama l'attenzione sulle sanzioni penali comminate dagli articoli 1 e 4 del DL 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, a carico di coloro che omettono di presentare una dichiarazione cui sono obbligati ai fini delle imposte sui redditi o indicano nelle scritture contabili corrispettivi

in misura inferiore a quella reale per un ammontare superiore ai limiti fissati dalla legge ovvero che danno luogo alle fattispecie elencate nel citato art. 4.

VISTO DI CONFORMITA

Il riquadro, che interessa i consorzi di società cooperative, è riservato al visto di conformità del centro autorizzato di assistenza o di un professionista che presta l'assistenza fiscale.

6 ISTRUZIONI COMUNI AI MODD. 760 BIS/RA, 760 BIS/RC, 760 BIS/RD E 760 BIS/RU

I quadri 760 BIS/RA, 760 BIS/RC e 760 BIS/RD devono essere compilati degli enti non commerciali residenti e non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, titolari di reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 51 del Tuir.
Il reddito derivante dall'esercizio delle attività commerciali, sulla base del regime di contabilità adottato, va indicato sul Mod. 760 BIS/RA se sussiste l'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria; sul Mod. 760 BIS/RC se non e stata tenuta la contabilità separata; sul Mod. 760 BIS/RD se è stata tenuta la contabilità semplificata. Oltre ai suddetti modelli va presentato il Mod. 760 BIS/RU se devono essere compilate le sezioni in esso contenute.
In caso di esercizio di attività diverse, per le quali è stata tenuta la contabilità separata, deve essere compilato un distinto Mod. 760 BIS/RD *per ciascuna attività esercitata e tanti* Mod. 760 BIS/RU quanti sono i Mod. 760 BIS/RD compilati. I Mod. 760 BIS/RD vanno numerati progressivamente utilizzando la casella posta in alto a destra. Il medesimo numero progressivo va riportato nell'apposita casella del corrispondente Mod. 760 BIS/RU unitamente ai dati relativi all'attività.
Quando l'attività sia svolta in regime di contabilità ordinaria va compilato un Mod. 760 BIS/RA per ogni attività esercitata con contabilità separata e tanti Mod. 760 BIS/RU quanti sono i Mod. 760/RA compilati. I Mod. 760 BIS/RA vanno numerati progressivamente utilizzando la casella posta in alto a destra. Il medesimo numero progressivo va riportato nell'apposita casella del corrispondente Mod. 760 BIS/RU unitamente ai dati relativi all'attività.
Nel Mod. 760 BIS/RA collegato al Mod. 760 BIS/RU nel quale è riportato il codice dell'attività prevalente va determinato il reddito d'impresa del contribuente relativo all'intera attività commerciale esercitata mentre nel prospetto riguardante i dati rilevanti ai fini dell'elaborazione degli studi di settore vanno indicati i dati riferibili alla sola attività prevalente. Nei Mod. 760 BIS/RA collegati ai Mod. 760 BIS/RU nei quali sono riportati i codici dell'attività non prevalente, andranno invece compilati i soli prospetti dei dati per l'elaborazione degli studi di settore con riferimento *ai dati riferibili a ciascuna di tali attività* non prevalenti.

7 LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA E QUELLE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLE DELEGHE IN MATERIA TRIBUTARIA

La disciplina applicabile al reddito d'impresa ha subito importanti modiche per effetto dell'emanazione dei seguenti provvedimenti:

- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, riguardante *misure per la stabilizzazione della finanza pubblica* (finanziaria 1998);
- D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, riguardante il riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni.

SEZIONE PRIMA: MODIFICHE CONSEGUENTI ALLE NORME CONTENUTE NELLA LEGGE 449 DEL 1997

1-A) CONTRIBUTI E LIBERALITA

La disciplina fiscale dei contributi (e delle liberalità), contenuta nell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir ha formato oggetto di una duplice modifica, consistente, da un lato, nella eliminazione del beneficio dell'accantonamento in sospensione d'imposta di tali proventi, fino a un massimo del cinquanta per cento del relativo ammontare, e, dall'altro, nella introduzione di un nuovo regime dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili.
Entrambe le innovazioni decorrono dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998. Con riferimento ai soggetti aventi esercizio non coincidente con l'anno solare, pertanto, l'applicazione delle nuove regole può interessare anche la presente dichiarazione.
In base alla citata lett b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir, così come riformulata dal comma 4, lett b), dell'art. 21 della legge n. 449, devono ora ritenersi esclusi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive non solo i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 53 del Tuir ma anche i contributi "per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato".
Al riguardo, si precisa che devono considerarsi tali i contributi la cui concessione sia specificamente condizionata dalla legge all'acquisizione di beni strumentali ammortizzabili, quale che sia la modalità di erogazione degli stessi (attribuzione di somme in denaro, riconoscimento di crediti d'imposta, ecc.).
L'esclusione di tale specie di contributi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive, ne comporta il concorso alla formazione del reddito secondo le regole di competenza economica ai sensi dell'art. 75 del Tuir.
In particolare, nel caso in cui il contributo sia contabilizzato a diretta riduzione del costo di acquisto del bene cui inerisce, il concorso alla formazione del reddito avverrà automaticamente sotto forma di minori quote di ammortamento deducibili nei periodi d'imposta di durata del processo di ammortamento.
Nel caso, invece, in cui il bene sia iscritto nell'attivo al lordo del contributo ricevuto, il concorso alla formazione del reddito d'impresa dei contributi della specie avverrà in stretta correlazione con il processo di ammortamento dei beni alla cui acquisizione ineriscono, sotto forma di quote di risconto proporzionalmente corrispondenti alle quote di ammortamento dedotte in ciascun esercizio.
In tale seconda ipotesi, peraltro, qualora la quota di ammortamento imputata al conto economico ecceda quella fiscalmente ammessa in deduzione, occorrerà procedere oltreché al rinvio della deduzione di detta eccedenza anche al rinvio della tassazione della parte di contributo imputata al conto economico ad essa proporzionalmente corrispondente.
Per converso, ove l'ammortamento riconosciuto ai fini fiscali risulti superiore a quello stanziato in sede civilistica - come avviene nell'ipotesi dell'ammortamento anticipato non imputato al conto economico ed effettuato tramite la costituzione di un'apposita riserva in sospensione d'imposta - si renderà concorrente alla formazione del reddito imponibile anche la quota di contributo proporzionalmente corrispondente a tale maggiore ammortamento benché anch'essa non imputata al conto economico.
Si precisa che le nuove regole per il trattamento dei contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili non riguardano i contributi della specie la cui imputazione in base al criterio di cassa si sia verificata anteriormente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998. Per tali contributi, infatti, resta ferma l'applicazione delle regole previgenti, sia in ordine all'accantonamento in sospensione d'imposta e sia in ordine alla eventuale ripartizione in *quote costanti della parte non accantonabile.*
Devono essere invece assoggettati alla nuova disciplina i contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili che pur essendo stati concessi in esercizi anteriori risultino incassati nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 o in esercizi successivi.
Al riguardo, non si pongono problemi di ordine transitorio nel caso in cui il processo di ammortamento del bene cui i contributi ineriscono inizi a decorrere dallo stesso esercizio in cui si verifica l'incasso degli stessi. Nel caso invece in cui l'ammortamento sia già iniziato anteriormente all'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 l'importo del contributo da incassare a decorrere da detto esercizio dovrà essere portato ai fini fiscali ad abbattimento del *costo residuo da ammortizzare* nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 e nei successivi; peraltro, nel caso in cui l'importo del contributo risulti superiore al costo residuo da ammortizzare l'eccedenza concorrerà per intero a formare il reddito nell'esercizio d'incasso. Si precisa che analo-

ghe soluzioni valgono anche per l'ipotesi in cui il contributo risulti incassato parte in precedenza e parte a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998.
Per quanto attiene ai contributi diversi da quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili – nonché, comunque da quelli in conto esercizio ai sensi delle lett. e) ed f) dell'art. 53 del Tuir – e alle liberalità, si è detto che la modifica apportata dalla citata legge n. 449 del 1997 consiste nella definitiva eliminazione del beneficio della sospensione d'imposta fruibile, attualmente, fino a un massimo del cinquanta per cento.
Resta invece ferma per tali proventi l'imputazione in base al criterio di cassa e la possibilità di ripartirne la tassazione, per quote costanti, nell'arco di cinque periodi a partire da quello d'incasso.
Si precisa che l'eliminazione del regime di sospensione si applica ai contributi (e alle liberalità) incassati a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, anche se concessi in esercizi anteriori, ferma restando la sua applicabilità per i contributi incassati negli esercizi precedenti. Nel caso, quindi, di un contributo il cui incasso avvenga in più soluzioni, la nuova disciplina si applica alle quote imputabili per cassa a partire dal suddetto esercizio in corso al 1° gennaio 1998.
Si ricorda che per espressa previsione della nuova lett. b) del comma 3 del citato art. 55 del Tuir, resta ferma l'applicazione delle agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione. Pertanto, ai contributi concessi in base a tali provvedimenti continuerà ad applicarsi la disciplina vigente al momento della concessione anche se il loro incasso si verifica a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998.

I-B) DEDUCIBILITA DELLE SPESE INERENTI L'UTILIZZO DI AUTOVETTURE, AUTOCARAVAN, MOTOCICLI E CICLOMOTORI

1. Premessa

L'articolo 121-bis del Tuir, introdotto dall'art. 17, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha modificato il regime di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi all'utilizzo di taluni mezzi di trasporto a motore.
In particolare, le modifiche attengono al trattamento dei seguenti veicoli:
- autovetture e autocaravan di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e m) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada);
- motocicli di cui all'art. 53, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 285 del 1992;
- ciclomotori di cui all'articolo 52 del medesimo decreto.

Non sono, quindi, interessati dalle modifiche in discorso i mezzi di trasporto non a motore (ad esempio: biciclette e gondole). Si precisa, inoltre, che le nuove disposizioni non interessano comunque le autovetture, gli autocaravan, i motocicli e i ciclomotori costituenti per l'impresa beni di magazzino (anche se temporaneamente utilizzati per fini pubblicitari o promozionali, come, ad esempio, le autovetture utilizzate dalle concessionarie per scopi promozionali).
Il nuovo art. 121-bis del Tuir comprende nel suo ambito applicativo anche gli aeromobili da turismo e le navi e imbarcazioni da diporto. Con riferimento a tali beni, tuttavia, le nuove disposizioni non introducono alcuna novità rispetto a quelle previgenti. Pertanto, le spese di acquisizione e gli altri componenti negativi relativi all'impiego di tali beni restano deducibili per intero solo nel caso in cui gli stessi siano utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa: come nel caso degli aeromobili da turismo e delle imbarcazioni da diporto utilizzate dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione.
Al di fuori di tale fattispecie, le spese e gli altri componenti negativi relativi agli aeromobili da turismo nonché alle navi e alle imbarcazioni da diporto sono completamente irrilevanti. Analogamente, non assumono rilevanza le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dal realizzo di tali beni.

Le nuove disposizioni, per effetto del comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 1997, entrano in vigore dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997 e riguardano anche i beni acquistati in periodi d'imposta anteriori, fermi restando gli effetti prodotti nei precedenti periodi di imposta in applicazione delle disposizioni previgenti.

2. Regime di deducibilità integrale

Sono deducibili per intero le spese e gli altri componenti negativi sostenuti per l'utilizzazione di autovetture ed autocaravan di cui alle richiamate lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, motocicli e ciclomotori destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. Si ricorda che devono considerarsi utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa i veicoli senza i quali l'attività dell'impresa non può essere esercitata (ad esempio, sono tali le autovetture per le imprese che effettuano attività di noleggio delle stesse).
Il regime di deducibilità integrale si applica, altresì, per le spese e gli altri componenti negativi sostenuti per i veicoli (autovetture e autocaravan, motocicli e ciclomotori) adibiti ad uso pubblico.
Al riguardo, si precisa che devono considerarsi tali i veicoli per i quali vi sia un atto rilasciato da una pubblica amministrazione che attesti tale destinazione.
Il regime in parola si applica, infine, alle spese e gli altri componenti negativi relativi ai suddetti veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Al riguardo, posto che tale destinazione deve essere provata attraverso idonea documentazione (ad esempio, da una specifica clausola del contratto di lavoro del dipendente), si osserva che la condizione temporale si intende verificata nel caso in cui la concessione in uso promiscuo si sia protratta per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta del datore di lavoro; fermo restando che nel caso di beni acquisiti o ceduti nel corso del periodo d'imposta dovrà aversi riguardo, anziché alla maggior parte del periodo d'imposta del datore di lavoro, alla maggior parte del periodo di possesso del bene nel corso dell'esercizio.
Si precisa, inoltre, che per la verifica della condizione temporale non è necessario che la concessione in uso promiscuo sia avvenuta in modo continuativo né che il veicolo sia stato utilizzato da un unico dipendente.
Per il caso in cui l'utilizzo promiscuo non raggiunga il periodo temporale minimo richiesto, si rinvia alle precisazioni svolte nei successivi paragrafi 3 e 4.

Si ricorda che il regime di deducibilità integrale si applica, al verificarsi delle fattispecie descritte, a prescindere dal volume di cilindrata dei veicoli e senza alcuna limitazione del costo ammesso in deduzione a titolo di ammortamento o a titolo di canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio.

3. Regime di deducibilità parziale

Qualora i veicoli indicati (autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori) non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, ovvero adibiti ad uso pubblico o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili nella misura del 50 per cento.
Per i soggetti che svolgono attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, la percentuale di deducibilità è elevata all'80 per cento.
La lettera b) del comma 1 dell'art. 121-bis del Tuir, stabilisce, inoltre, che il costo sostenuto per l'acquisto ovvero per la locazione anche finanziaria o per il noleggio dei veicoli soggetti al regime di deducibilità parziale rileva entro determinati limiti massimi.
In particolare, nell'ipotesi di acquisto a titolo di proprietà del veicolo, non si tiene conto della parte del costo che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori. Si precisa che debbono comprendersi nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione (ad esempio: I.V.A. indetraibile).
Così, ad esempio, nel caso dell'acquisto di un autovettura di costo pari a 50 milioni, l'importo deducibile ai fini fiscali a titolo di ammortamento sarà il cinquanta per cento della quota di ammortamento stanziata nel periodo di imposta riferibile alla parte di costo rappresentato da 35 milioni. Nel caso in questione, ipotizzando un ammortamento fiscale

pari al 25 per cento del costo, l'importo ammesso in deduzione, commisurato al coefficiente di ammortamento stabilito dal D.M. 31 dicembre 1988, sarà pari a 4.375.000 (cioè *al cinquanta per cento della quota di* ammortamento riferibile a 35 milioni; infatti: 35.000.000 x 25 per cento x 50 per cento = 4.375.000). E il caso di aggiungere che tale modalità di calcolo della quota deducibile si applica anche nell'ipotesi di ammortamento anticipato ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Tuir.
Si ricorda che il suddetto limite di 35 milioni e elevato a 50 milioni per le autovetture utilizzate dai soggetti esercenti attività di agenzia e rappresentanza di commercio.
Per il caso di veicoli utilizzati in locazione finanziaria viene disposto che non si tiene conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente alla parte di costo di detti veicoli che eccede i limiti suindicati
Si precisa al riguardo che il costo rilevante ai fini in questione è quello sostenuto dal concedente e che tale costo, qualora l'IVA afferente i canoni di locazione risulti, ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, indetraibile per l'utilizzatore, va assunto al lordo dell'IVA assolta dal locatore. Così, ad esempio, ipotizzando che il costo sostenuto dal concedente (comprensivo dell'IVA) per l'acquisto di un'autovettura sia pari a 60 milioni, l'importo deducibile per l'utilizzatore sarà pari al 50 per cento della quota dei canoni corrispondente al rapporto tra il suddetto limite di 35 milioni e il costo sostenuto dal concedente (60 milioni). Nell'esempio ipotizzato, dunque, l'importo deducibile è pari alla metà del 58,33 per cento dei canoni contrattuali.

Nell'ipotesi di veicoli utilizzati a titolo di noleggio o di locazione semplice, la lett. b), del comma 1, del nuovo art. 121-bis del Tuir dispone, altresì, che non si tiene conto dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori.
Al riguardo, si precisa che nel caso di contratti di noleggio "full service" (trattasi di quei contratti misti nei quali la causa economica prevalente è rappresentata dalla locazione del veicolo rispetto alle ulteriori prestazioni che vengono fornite a seguito della stipula del contratto stesso quali, ad esempio, la manutenzione ordinaria, il pagamento dell'assicurazione, della tassa di proprietà, la sostituzione dell'autovettura in caso di guasto), i canoni suddetti vanno assunti al netto dei costi riferibili alle predette prestazioni accessorie. A tal fine, dal contratto dovrà risultare specificamente indicata la quota della tariffa di noleggio riferibile alle spese per i servizi accessori di cui si fruisce. In mancanza di siffatta specificazione, la tariffa corrisposta dovrà essere considerata unitariamente e rileverà per intero ai fini del raggiungimento del limite posto dal legislatore.

Si precisa che i suindicati limiti (7 milioni per autovetture e autocaravan, 1,5 milioni per i motocicli e ottocentomila per i ciclomotori) sono riferiti ad un periodo di utilizzo dei beni pari a dodici mesi. Nel caso, quindi, in cui il contratto di locazione o di noleggio inizi nel corso del periodo di imposta ovvero nel caso di periodo d'imposta di durata diversa da dodici mesi (sempreché l'utilizzo si protragga per l'intero periodo) dovrà effettuarsi il ragguaglio dei limiti stessi. Così, ad esempio, nel caso di un autovettura noleggiata per gli ultimi sei mesi nel corso di un periodo d'imposta di durata annuale, il limite massimo su cui applicare la percentuale di deduzione (50 per cento) dovrà essere ridotto a 3,5 milioni.

4. Veicoli concessi in uso ai dipendenti o agli amministratori

Il regime di limitata deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi si applica anche ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per un periodo di tempo inferiore alla maggior parte del periodo di imposta (ovvero di possesso: vedi punto 2). In questo caso, tuttavia, la parte di spese e altri componenti negativi proporzionalmente riferibile al periodo di concessione in uso promiscuo al dipendente è deducibile per intero ai sensi dell'art. 62 del Tuir; ciò, anche nel caso in cui l'importo così determinato sia superiore a quello costituente reddito di lavoro per il dipendente a norma dell'art. 48, comma 4, lett. a), del Tuir. Per la deduzione al 50 per cento della restante quota delle spese e degli altri componenti negativi, dovrà tenersi conto anche dei limiti massimi sopraindicati in relazione al costo di acquisto e ai canoni di locazione o di noleggio. Pertanto, l'ammontare della quota di ammortamento ovvero dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio non riferibile al periodo di concessione in uso promiscuo, si renderà deducibile (al 50 per cento o all'80 per cento per gli esercenti l'attività di agenzia o rappresentanza di commercio) solo per la parte proporzionalmente corrispondente ai suddetti limiti. Così, ad esempio, ipotizzando il caso di un autovettura di costo pari a 60 milioni, concessa in uso promiscuo per quattro mesi nel corso dell'esercizio e ammortizzata con coefficiente del 25 per cento, la parte della quota di ammortamento riferibile ai mesi di utilizzo promiscuo (un terzo di 15 milioni) è deducibile per intero; la restante parte (10 milioni) assume rilievo nei limiti del 58,33 per cento (35:60 = x : 100) ed è, quindi, deducibile per un importo pari a 2.916.500 lire (5.833.000 x 50 per cento = 2.916.500).

Con riferimento ai veicoli suddetti concessi in uso promiscuo agli amministratori, la quota di spese e di altri componenti negativi interamente deducibile quale compenso all'amministratore andrà individuata sulla base del valore normale da determinarsi con le regole ordinarie (cfr. art. 9 del Tuir). Naturalmente, nell'ipotesi di concessione per uso esclusivamente personale dell'amministratore, la quota delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti dall'impresa eventualmente eccedente l'importo *costituente compenso per* l'amministratore stesso è integralmente indeducibile.

5. Veicoli con regime di deducibilità parziale e integrale nei vari periodi di imposta

I regimi di deducibilità integrale o parziale, devono essere applicati, esercizio per esercizio, sulle singole quote di ammortamento e, pertanto, se in un esercizio il veicolo viene concesso in uso promiscuo al dipendente, la quota di ammortamento trova pieno riconoscimento; viceversa, se in un successivo esercizio il veicolo non è destinato ad un utilizzo per cui è ammessa la deducibilità integrale delle spese ad esso afferenti, la quota di ammortamento sarà soggetta alle limitazioni sopra esaminate (vedi punto 3).

6. Rilevanza delle plusvalenze e delle minusvalenze ai fini della determinazione del reddito di impresa

Ai fini della determinazione del reddito di impresa le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.

7. Criteri per l'applicazione dell'articolo 67, comma 7, del Tuir

Il comma 3 dell'articolo 121-bis del Tuir dispone che, ai fini dell'applicazione del comma 7 dell'articolo 67 del Tuir, il costo dei veicoli assoggettabili nel periodo d'imposta al regime di deducibilità parziale, si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento.
Pertanto, agli effetti del plafond di calcolo previsto da tale norma va assunto per detti beni il costo massimo fiscalmente rilevante ridotto al 50 per cento; conseguentemente, nel caso di un autovettura il cui costo sia pari a 40 milioni, il costo rilevante ai fini del suddetto plafond deve essere assunto entro il limite di 17,5 milioni; analogamente, nel caso di un autovettura di costo pari a 30 milioni, l'importo rilevante è 15 milioni.
Per gli esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, invece, la deduzione delle spese di manutenzione deve essere effettuata sulla base dei diversi limiti previsti dalla norma in esame.
Va inoltre precisato che le spese di manutenzione, riparazione, ecc. afferenti i veicoli soggetti al regime di deducibilità parziale devono essere distintamente rilevate rispetto a tutte le altre spese della specie riguardanti la generalità dei beni ammortizzabili (ivi compresi i veicoli soggetti al regime di deducibilità integrale). L'importo di dette spese distintamente rilevato concorrerà nella misura del 50 per cento alla formazione dell'ammontare massimo deducibile nell'esercizio (cinque per cento del plafond) e dell'eccedenza deducibile per quinti nei successivi esercizi.
Si ricorda infine che qualora ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma 7, dell'art. 67, i compensi periodici pattuiti per la manutenzione dei veicoli assoggettabili *al regime di deducibilità limitata* sono ammessi in deduzione nell'esercizio di competenza nei limiti del 50 per cento o dell'80

per cento per gli esercenti l'attività di agenzia o rappresentanza di commercio e il costo dei veicoli stessi non concorre alla determinazione del plafond.

8. Criteri di deduzione delle spese sostenute per l'utilizzo di veicoli non disciplinati dall'articolo 121-bis del Tuir

I criteri di deduzione indicati nell'art. 121-bis del Tuir trovano applicazione esclusivamente nei riguardi dei beni ivi indicati. Tra questi non sono compresi gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone o cose (immatricolati sub lett. c), comma 1, dell'art. 54 del nuovo codice della strada).
Le spese e gli altri componenti negativi relativi a veicoli non indicati nell'articolo 121-bis del Tuir, sono, in via di principio, integralmente deducibili nella determinazione del reddito a condizione che si riferiscano esclusivamente ad attività o beni da cui derivano ricavi o proventi.
In caso di immatricolazione sub lett. c), comma 1, del citato art. 54 va precisato che le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili integralmente se l'autoveicolo al quale esse afferiscono è effettivamente ed oggettivamente destinato al trasporto promiscuo di persone e cose.
Al fine di verificare la sussistenza dell'anzidetta condizione va fatto riferimento alla superficie dell'abitacolo dell'autoveicolo stesso.
La suddetta condizione può *ritenersi soddisfatta*, per gli autoveicoli diversi da quelli dotati di pianale di carico esterno all'abitacolo, quando l'abitacolo dello stesso sia riservato, almeno per la metà della sua superficie, in modo permanente al trasporto di cose.
Pertanto, ad esempio, si considerano destinati al trasporto promiscuo gli autoveicoli sprovvisti dei sedili posteriori idonei a trasportare persone, ovvero benché dotati di sedili posteriori la residua superficie dell'abitacolo *di estensione, comunque non inferiore* a quella destinata al trasporto di persone, sia esclusivamente riservata al trasporto di cose.
Mancando tali parametri, le spese e agli altri componenti negativi riferibili ai suddetti autoveicoli sono deducibili - sempreché non ricorrano le ipotesi di assoggettamento al regime di deducibilità integrale considerate al precedente punto 2 - nelle predette misure del 50 per cento e dell'80 per cento.

9. Decorrenza delle nuove disposizioni

Come si è detto, le disposizioni recate dal nuovo art. 121-bis del Tuir si rendono applicabili a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1997 e interessano non solo i veicoli il cui utilizzo a titolo di proprietà ovvero a titolo di locazione anche finanziaria o di noleggio inizi in tale periodo d'imposta ma *anche i veicoli il cui utilizzo sia* iniziato precedentemente.
Al riguardo, si precisa, con specifico riferimento ai veicoli (autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori) assoggettabili, nel nuovo assetto normativo, al regime di deducibilità *parziale*, che la determinazione degli importi ammessi in deduzione secondo le nuove regole a titolo di ammortamento ovvero a titolo di canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio non è influenzata dall'ammontare eventualmente già dedotto a tale titolo nei precedenti periodi di imposta.
Conseguentemente, nel caso, ad esempio, di un'autovettura il cui costo di acquisto sia stato pari a 30 milioni e per la quale siano state già dedotte in base al previgente regime fiscale *quote di ammortamento pari complessivamente* a 20 milioni, l'applicazione delle nuove regole comporta semplicemente la riduzione al 50 per cento delle ulteriori quote di ammortamento ammesse nonché degli altri componenti negativi afferenti il suo utilizzo. Analogamente, nel caso di un'autovettura di costo superiore al limite dei 35 milioni (ovvero dei 50 milioni per gli esercenti di attività di agenzia o rappresentanza di commercio), l'applicazione delle nuove regole *comporta l'irrilevanza della parte delle ulteriori* quote di ammortamento proporzionalmente riferibile al costo eccedente detto limite (vedi punto 3).

I-C) MARCHI E AVVIAMENTO

Il comma 6, lettere a) e b), del citato art. 21 della legge n. 449 del 1997, ha modificato le disposizioni contenute nell'art. 68 del Tuir *in tema di ammortamento, rispettivamente,* dei costi sostenuti per l'acquisizione di marchi d'impresa e di quelli sostenuti a titolo di avviamento.
In entrambi i casi è stata ridotta la misura massima della quota di ammortamento deducibile in ciascun periodo d'imposta.
In particolare, per quanto riguarda i marchi, il comma 1 del citato art. 68 del Tuir, come risultante dopo le modifiche in oggetto, stabilisce che le relative quote di ammortamento *sono deducibili in misura non* superiore ad un decimo del costo; in precedenza, tali quote potevano essere determinate in misura non superiore a un terzo del costo.
Analogamente, per quanto concerne l'avviamento, la modifica apportata al comma 5 dello stesso art. 68 del Tuir consiste nella riduzione della quota massima deducibile nei singoli periodi da un quinto a un decimo del costo sostenuto a tale titolo.
Le suddette modifiche decorrono dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 e si applicano, per espressa previsione del comma 7 del citato art. 21 della legge n. 449 del 1997, non solo per la determinazione delle quote di ammortamento dei costi per marchi e avviamento sostenuti a partire da tale esercizio ma anche per le quote relative a costi sostenuti in precedenza e ancora in corso di ammortamento. Pertanto, le quote di ammortamento relative ai costi per marchi e avviamento *sostenuti in esercizi anteriori e non ancora* completamente ammortizzati dovranno essere determinate, a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, nel rispetto dei nuovi limiti massimi. Così, ad esempio, ipotizzando un costo per avviamento pari a 1.000.000 sostenuto nell'esercizio precedente a quello in corso al 1° gennaio 1998 e già ammortizzato in tale esercizio per importo pari a 200.000 (un quinto del costo), la quota di ammortamento deducibile nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 e nei successivi non potrà essere superiore a 100.000 (un decimo del costo) fino a concorrenza del residuo costo ammortizzabile di lire 800.000.

I-D) PLUSVALENZE ISCRITTE

Con le disposizioni recate dai commi 3 e 4, lett. a), n. 2), dell'art. 21 della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stato modificato il regime di trattamento delle plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale su beni diversi da quelli costituenti magazzino. L'intervento legislativo è consistito, in particolare, nell'abrogazione della lettera c) del comma 1 *dell'art. 54 del Tuir e nella riformulazione* della regola contenuta nella lett.c) del comma 1 del successivo art. 76, la cui nuova versione stabilisce che "il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito".
Per effetto di tali modifiche, pertanto, le suddette plusvalenze iscritte non concorrono più alla formazione del reddito e alla determinazione del costo fiscale dei beni rivalutati.
Ai sensi del comma 5 del suddetto art. 21, il nuovo regime trova applicazione a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 1997; esso non riguarda, quindi, le plusvalenze iscritte in bilancio in esercizi anteriori, per le quali continuano a valere le disposizioni previgenti.
Si precisa che, in virtù di quanto stabilito dallo stesso comma 1 del citato art. 76, tale nuovo regime opera nei soli casi in cui nell'ambito del capo VI del Tuir non siano già previste autonome e diverse regole di trattamento dei maggiori valori iscritti in bilancio.
È il caso, ad esempio, delle partecipazioni di controllo o di collegamento, valutate a norma dell'art. 2426, n. 4 del codice civile o di leggi speciali, in base al c.d. "equity method", per le quali il comma 2-bis dell'art. 54 del Tuir dispone la rilevanza dei maggiori valori iscritti fino a concorrenza delle minusvalenze precedentemente dedotte nonché delle altre immobilizzazioni finanziarie (titoli e partecipazioni) valutate al costo, per le quali si rende applicabile la regola contenuta nel terzo periodo del quarto comma dell'art. 59 del Tuir, in virtù del rinvio ad essa operato dall'art. 66 del medesimo Tuir.
Si precisa, inoltre, che secondo la stessa lett.c) del comma 1 dell'art. 76, fanno eccezione alla nuova regola i maggiori valori iscritti la cui esclusione dalla formazione del reddito complessivo sia prevista da una norma speciale; *è attualmente il caso dei maggiori* valori iscritti per effetto dell'imputazione di disavanzi di scissione o fusione, per i quali sia richiesto il riconoscimento fiscale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 760 BIS

SEZIONE SECONDA: MODIFICHE CONSEGUENTI ALL'ATTUAZIONE DELLE DELEGHE DI CUI ALLA LEGGE 662 DEL 1996

I-A) OPERAZIONI DI RIORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA

1. Premessa

Il D.Lgs. 8 ottobre 1997, n.358, in vigore dall'8 novembre 1997, contiene disposizioni riguardanti le operazioni che ordinariamente vengono utilizzate per l'attività produttiva.
I procedimenti di riorganizzazione interessati dal citato decreto legislativo sono i seguenti:
a) cessioni di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento;
b) conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo e di collegamento;
c) scambi di partecipazioni;
d) fusioni e scissioni.

2. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o di partecipazioni di controllo o di collegamento

L'articolo 1 del decreto legislativo in esame prevede un'imposta sostitutiva, con l'aliquota del 27 per cento, applicabile sulle plusvalenze derivanti da:
1) cessione di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni (comma 1);
2) cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento iscritte come tali nelle immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci (comma 3).

Tale disposizione trova applicazione per le cessioni di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento poste in essere dalla data dell'8 novembre 1997.

2.1 Plusvalenze da cessione di azienda

2.1.1 Ambito soggettivo

La norma stessa si riferisce a tutti i soggetti che realizzano una plusvalenza, determinata ai sensi dell'articolo 54 del Tuir, esclusi i casi di realizzo nel corso di una procedura concorsuale. Ne consegue che il regime agevolativo in esame si rende applicabile anche sulle plusvalenze per cessioni di aziende realizzate in caso di liquidazione ordinaria.

2.1.2 Ambito oggettivo

Con riferimento alle cessioni di aziende, va precisato che nel termine "cessione" si comprendono solo le cessioni a titolo oneroso che comportano il trasferimento a titolo definitivo della proprietà dell'azienda; conseguentemente non rientrano nell'ambito applicativo della disposizione stessa gli atti che comportano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento, quali, ad esempio, l'usufrutto dell'azienda.
Rientrano nella nozione di cessione anche le ipotesi di assegnazione, di conferimento e di permuta dell'azienda.

Con riferimento al termine "aziende", si precisa che esso va inteso in senso ampio, comprensivo cioe anche delle cessioni di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa.
La cessione deve riguardare l'azienda o il complesso aziendale nel suo insieme e non i singoli beni che compongono l'azienda stesso.
Con riferimento al requisito del possesso per un periodo di tempo non inferiore a tre anni, si precisa che tale termine va computato, ai sensi dell'articolo 2963 del codice civile, avendo riguardo al giorno in cui l'azienda è stata acquisita o l'impresa si è costituita indipendentemente dall'acquisto dei singoli beni che concorrono alla formazione dell'azienda.
Così, ad esempio, nel caso in cui un'impresa acquisti il 30 giugno 1996 un macchinario per la propria azienda, costituita il 10 maggio 1994, e ceda l'azienda il 30 novembre 1997, egli potrà avvalersi della disposizione agevolativa in commento per tutti i beni che ne fanno parte.
Si fa presente, inoltre, che in caso di cessione di azienda precedentemente concessa in affitto o in usufrutto, ai fini della sussistenza del requisito triennale, si tiene conto anche del periodo in cui l'azienda è stata concessa in affitto o in usufrutto.

2.2. Plusvalenza da cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento

2.2.1 Ambito soggettivo

Il comma 3 dell'articolo 1 prevede un'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessioni di partecipazioni di controllo o di collegamento.
Condizione per l'applicazione di tale regime e che tali partecipazioni, risultino iscritte negli ultimi tre bilanci come partecipazioni di controllo o di collegamento tra le immobilizzazioni finanziarie.

2.2.2 Ambito oggettivo

Per quanto riguarda il termine "cessione" valgono le considerazioni svolte relativamente alla cessione di aziende.
La nozione di "controllo o di collegamento" è quella che risulta dall'articolo 2359 del codice civile.

Tanto premesso, occorre rilevare che la norma in commento riferisce la situazione di controllo o di collegamento esclusivamente alle partecipazioni oggetto di cessione e prescinde quindi dal controllo o collegamento realizzati su altri presupposti.
In considerazione di ciò, non rilevano ai fini in esame:
- le situazioni di controllo o di collegamento realizzate non mediante una partecipazione al capitale di rischio ma esclusivamente per effetto di particolari vincoli contrattuali;
- le partecipazioni che non danno diritto di voto (come, ad esempio, quelle rappresentate da azioni di risparmio o privilegiate);
- le situazioni di controllo o di collegamento realizzate anche per effetto del possesso di diritti di usufrutto sulle azioni.

Per i soggetti che redigono il bilancio secondo schemi diversi da quelli previsti dall'articolo 2424 e seguenti del codice civile e dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, la condizione della iscrizione nelle immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci si ritiene soddisfatta nel caso in cui le partecipazioni di controllo o di collegamento risultino come tali nei bilanci ovvero da altri elementi certi e precisi della contabilità.

Si precisa che il rispetto delle suddette condizioni presuppone il concorso dei seguenti requisiti:
- chi cede deve avere il controllo o il collegamento mediante il possesso di una partecipazione;
- il requisito di controllo o collegamento deve essere esercitato interamente attraverso la partecipazione;
- il cessionario deve acquisire il controllo o il collegamento per effetto della cessione;
- per effetto della cessione il cedente perde il controllo ma non necessariamente il collegamento;
- nel caso di partecipazione di controllo la quota ceduta può anche non essere oggettivamente una quota di controllo purché mediante essa il cessionario acquisisca il controllo tenendo conto anche dell'eventuale partecipazione già in possesso del cessionario medesimo;
- nel caso di partecipazioni di collegamento la quota ceduta deve essere anche oggettivamente di collegamento;
- i requisiti anzidetti debbono verificarsi singolarmente in ciascuna operazione.

Il controllo detenuto attraverso i voti esercitabili nell'assemblea ordinaria può essere anche indiretto; in tal caso le cessioni di partecipazioni mediante le quali nell'ambito dei gruppi si possiede il cosiddetto controllo indiretto, non possono fruire del trattamento agevolato.

Per quanto riguarda il requisito della iscrizione delle suddette partecipazioni nelle immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci dell'impresa cedente va precisato che l'iscrizione delle partecipazioni in esame deve risultare dagli ultimi tre bilanci degli esercizi precedenti quello in cui si è verificata la cessione.
Le partecipazioni cedute possono non essere detenute ininterrottamente nel periodo di tempo intercorrente tra l'ultimo ed il terz'ultimo bilancio precedente quello in cui si è verificato la cessione.

Relativamente al caso in cui la partecipazione ceduta sia stata iscritta con diversa consistenza negli ultimi tre bilanci precedenti alla cessione (ferma restando naturalmente la posizione di controllo o di collegamento che deve sussistere in ognuno dei tre bilanci), la disciplina agevolativa si renderà applicabile con riferimento all'intero ammontare delle partecipazioni cedute.
In proposito valga il seguente esempio.
Si ipotizzi il caso in cui il collegamento nella società A sia assicurato dal possesso di una

partecipazione pari al 20 per cento del suo capitale sociale.
Se la società B ha iscritto la predetta partecipazione nella misura del 20 per cento nel terzo e nel secondo bilancio antecedente alla cessione e nella misura del 51 per cento nel bilancio immediatamente antecedente alla cessione medesima, quest'ultima anche per la parte eccedente il 20 per cento darà luogo all'applicazione del regime agevolato.

2.3 Regimi di tassazione applicabili

Con riferimento alle cessioni di aziende o di partecipazioni di controllo o di collegamento per le quali sussistono i requisiti temporali previsti dalle disposizioni in esame si possono configurare due regimi di tassazione delle relative plusvalenze:
- quello ordinario, con l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 54 del Tuir;
- quello opzionale, con l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo in esame.

2.3.1 Regime ordinario

In caso di tassazione ordinaria, la plusvalenza è realizzata ai sensi dell'articolo 54, comma 1, del Tuir ed è determinata ai sensi del successivo comma 2.
Detta plusvalenza concorre, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, a formare il reddito imponibile, a scelta del contribuente, nell'esercizio del realizzo ovvero per quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

2.3.2 Regime sostitutivo

L'applicazione dell'imposta sostitutiva è un regime opzionale di tassazione al quale si accede compilando il prospetto di liquidazione dell'imposta sostitutiva contenuto nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale le plusvalenze sono realizzate.
La disposizione in esame prevede che qualora in un periodo di imposta sono poste in essere più operazioni, l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere esercitata relativamente ad ogni singola operazione.
Per singola operazione deve intendersi un operazione di cessione avente le caratteristiche indicate ai commi 1 e 3 dell'articolo in esame e, pertanto, avere ad oggetto un azienda posseduta per un periodo non inferiore a tre anni ovvero una partecipazione di controllo o di collegamento iscritta come tale nelle immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci.

3. Il regime fiscale dei conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento

3.1 Premessa

L'art. 3 del D.Lgs. n. 358 del 1997 contiene la disciplina fiscale applicabile alle operazioni di conferimento di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.
Le operazioni di conferimento disciplinate dall'art. 3 del provvedimento in esame sono quelle aventi ad oggetto aziende e partecipazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
Per quanto riguarda il conferimento di azienda bisogna distinguere l'ipotesi in cui l'azienda conferita sia situata in Italia da quella in cui l'azienda stessa sia situata all'estero.
Nel caso in cui l'azienda sia situata all'estero i conferimenti sono rilevanti ai fini in esame solo se effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali.
Nel caso, invece, in cui l'azienda sia situata in Italia i conferimenti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 in esame, sono rilevanti anche se il conferente e/o il conferitario è un soggetto non residente.
Per quanto riguarda i conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento, va precisato che gli stessi rilevano ai fini in esame se effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali.
L'operazione di conferimento è rilevante anche quando la partecipazione conferita riguarda una società o un ente non residente.
Per quanto riguarda la nozione di azienda e la sussistenza del periodo temporale dei tre anni si rinvia a quanto precisato a proposito delle cessioni di aziende.
Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 358 del 1997, il regime previsto dal citato art. 3, si applica alle succitate operazioni di conferimento poste in essere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo (8 novembre 1997).

3.2 La disciplina applicabile ai conferimenti di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 358 del 1997

3.2.1 Modalità di determinazione della plusvalenza imponibile

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 3, nelle ipotesi di conferimento sopra evidenziate, ai fini dell'applicazione dell'art. 54 del Tuir, la plusvalenza derivante dal conferimento stesso deve essere determinata assumendo come valore di realizzo il valore di iscrizione delle partecipazioni ricevute per effetto del conferimento nelle scritture contabili del conferente ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda, in caso di conferimento di azienda, o alle partecipazioni, in caso di conferimento di partecipazioni, nelle scritture contabili del conferitario.
In considerazione di quanto sopra, la plusvalenza imponibile è costituita dalla differenza tra il valore di realizzo, e l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto, rispettivamente, dell'azienda o della partecipazione conferita.
Tale modalità di determinazione del valore di realizzo costituita, relativamente alle operazioni in questione, una implicita deroga alla regola posta in via generale dall'articolo 9 del Tuir.
Nel caso di operazioni di conferimento non aventi le caratteristiche in precedenza illustrate (come ad esempio il conferimento di singoli beni), la plusvalenza imponibile continua ad essere determinata avendo riguardo alla nozione di valore normale, delineata dall'articolo 9 del Tuir. Inoltre, considerato l'espresso richiamo all'articolo 54 del Tuir, contenuto nella norma in esame, ne deriva che quest'ultima non trova applicazione con riferimento alle eventuali minusvalenze da conferimento, per le quali, quindi, rimane applicabile la disciplina dettata dagli articoli 9 e 66 del Tuir.
Nel caso in cui il conferimento abbia ad oggetto un'azienda, l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita va determinato sommando i singoli valori fiscalmente riconosciuti delle attività e delle passività che compongono il patrimonio dell'azienda conferita.

3.2.2. Regimi di tassazione applicabili

Per le operazioni di conferimento i regimi di tassazione applicabili sono quindi i seguenti:
- quello ordinario, secondo il quale le plusvalenze, determinate assumendo il predetto valore di realizzo, concorrono alla formazione del reddito d'impresa;
- quello opzionale, consistente nell'applicazione alle predette plusvalenze da conferimento dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, qualora ricorrano le condizioni ivi previste del possesso triennale dell'azienda ovvero dell'iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci delle partecipazioni di controllo o di collegamento.

In proposito, salvo quanto già precisato con riferimento alla determinazione delle plusvalenze che avviene assumendo come valore di realizzo il maggiore tra quello attribuito dal conferente alle partecipazioni ricevute e quello attribuito dal conferitario all'azienda o alle partecipazioni conferite, valgono, relativamente ai regimi di tassazione applicabili alle suddette plusvalenze, le precisazioni già fornite in merito alle cessioni di aziende e di partecipazione di controllo o di collegamento.

4. La disciplina applicabile agli scambi di partecipazioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 358 del 1997

4.1 Premessa

Ai fini del provvedimento in esame, sono considerati scambi di partecipazioni le seguenti operazioni:
- la permuta, con la quale uno dei soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b) del Tuir acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del c.c. in altro soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b), attribuendo ai soci di quest'ultimo azioni proprie (comma 1);
- i conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del c.c. (comma 2).

Il regime previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 358 del 1997 si applica alle operazioni poste in essere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo (8 novembre 1997).

4.2 Lo scambio di partecipazioni

4.2.1 Lo scambio di partecipazioni realizzato tramite permuta

Il comma 1 dell'articolo in esame considera come scambio di partecipazioni la permuta mediante la quale uno dei soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lett. a) e b) del Tuir acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del c.c. in altro soggetto indicato nelle medesime lett. a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del Tuir.
Ai fini della definizione dei soggetti che intervengono nell'operazione, si indica di seguito come:
1) società acquirente, la società che intende acquisire o integrare il controllo;
2) società scambiata, la società della quale si intende acquisire il controllo;
3) soggetti scambianti, i soci della società scambiata.
Sia la società acquirente che la società scambiata devono essere entrambe società od enti soggetti all'IRPEG, residenti nel territorio dello Stato, mentre i soggetti scambianti non è necessario che abbiano la qualifica di imprenditori.
Sotto il profilo oggettivo, invece, è richiesto che lo scambio abbia ad oggetto una partecipazione che consenta alla società acquirente di assumere il controllo della società scambiata.
Va inoltre sottolineato, sul piano dei requisiti oggettivi, che l'operazione di scambio di partecipazioni mediante permuta è rilevante ai fini dell'articolo in esame indipendentemente dall'ammontare del conguaglio in denaro eventualmente pattuito dalle parti contrattuali sempreché, sul piano civilistico, l'entità del conguaglio in denaro non sia tale da snaturare l'operazione di permuta.

Con riguardo al requisito del controllo, valgono le medesime considerazioni svolte in merito alle operazioni di cui all'articolo 1, nel senso che il requisito del controllo deve sussistere in relazione alle partecipazioni acquisite a seguito dell'operazione di permuta.
L'operazione non deve necessariamente aver ad oggetto una partecipazione che di per sé sia di controllo, ma può riguardare anche una partecipazione che, unitamente a quella già posseduta, consenta al soggetto acquirente di avere una partecipazione di controllo.
Rientra nella disposizione in commento anche l'acquisto effettuato mediante la cessione da parte di più soggetti, sempreché sia ravvisabile, in modo oggettivo, che l'operazione di acquisto della partecipazione si inserisca in un progetto unitario di acquisizione della partecipazione di controllo.
Non sono riconducibili nel regime previsto dalla norma in commento le operazioni che hanno ad oggetto l'acquisizione di partecipazione che non consentono il controllo ovvero quelle che si aggiungono a partecipazioni possedute le quali ultime di per sé consentono il controllo.

4.2.2 Lo scambio di partecipazioni realizzato mediante conferimento

Lo scambio di partecipazioni può essere attuato anche mediante operazioni di conferimento nella società acquirente da parte dei soci imprenditori che detengono partecipazioni nella società scambiata.

4.2.3 Regimi applicabili

Lo scambio di partecipazioni mediante permuta non dà luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio. L'eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percepiente.
In proposito si rileva che il riferimento al "costo" delle azioni o quote previsto dal citato articolo, è da intendersi come "valore fiscale" delle predette partecipazioni.
Nel caso in cui le partecipazioni ricevute siano state contabilizzate ad un valore superiore a quello attribuito alle partecipazioni date in cambio non risulta soddisfatta la condizione posta dalla norma in esame e, pertanto, l'operazione di permuta non potrà beneficiare del suddetto regime di neutralità e sarà, quindi, sottoposta al regime ordinario stabilito per la cessione di beni.

Il regime fiscale applicabile alle operazioni di conferimento di partecipazioni è diverso da quello previsto per le operazioni di permuta.
In sostanza, ai fini della determinazione del reddito dell'impresa conferente, le partecipazioni ricevute a seguito del conferimento sono valutate in misura proporzionalmente corrispondente al valore contabile attribuito dalla conferitaria alle partecipazioni ricevute in conferimento.
L'adozione di tale criterio può comportare la evidenziazione di plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti per il conferente.
Nel caso infatti in cui la conferitaria iscrive la partecipazione ricevuta ad un valore superiore a quello fiscalmente riconosciuto alla stessa presso la conferente, la conferente medesima è tenuta a rilevare una plusvalenza pari alla differenza tra il valore di iscrizione della partecipazione conferita presso la conferitaria e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto alla partecipazione stessa presso di esso.

In proposito valga il seguente esempio:
Si ipotizzi che una partecipazione di controllo iscritta nel bilancio della conferente ad un valore di 80, coincidente con il costo fiscalmente riconosciuto, sia stata dopo il conferimento iscritta al medesimo valore nella contabilità della conferitaria.
In tal caso non emerge alcuna plusvalenza in capo alla conferente in quanto la stessa assume le partecipazioni ricevute allo stesso valore fiscale attribuito alle partecipazioni acquisite dalla conferitaria.
Si ipotizzi viceversa che la suddetta partecipazione di controllo iscritta nel bilancio della conferente ad un valore di 80, coincidente con il costo fiscalmente riconosciuto, sia stata iscritta nella contabilità della conferitaria al valore di stima di 100.
In tal caso in capo alla conferente emerge una plusvalenza imponibile pari alla differenza tra il valore delle partecipazioni iscritte presso la conferitaria (100) e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite (80) presso la conferente.
D'altra parte le partecipazioni ricevute dalla conferente assumono un costo fiscalmente riconosciuto pari all'incremento di patrimonio netto formato dalla conferitaria a seguito del conferimento (nell'esempio 100).

Si rileva infine che le plusvalenze emergenti dallo scambio di partecipazioni possono essere assoggettate sia al regime ordinario di tassazione che a quello sostitutivo previsto dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 358 del 1997, ove ricorrono i presupposti.
In caso di applicazione del regime sostitutivo previsto dal citato art. 1, l'opzione va effettuata compilando il modello per la liquidazione dell'imposta sostitutiva.

I-B) Il riporto delle perdite

1. Le perdite riportabili senza limiti di tempo

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Tuir, così come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 358 del 1997, le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.
La norma di cui trattasi si applica alle perdite derivanti dall'esercizio di imprese in contabilità ordinaria formatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data della entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 358 del 1997 (8 novembre 1997).
La disciplina in essa contenuta si applica anche ai soggetti che alla suddetta data dell'8 novembre 1997 si trovano nel primo periodo d'imposta ovvero in uno dei primi tre periodi dalla loro costituzione.
Così, ad esempio, nel caso di un soggetto il cui periodo d'imposta sia coincidente con l'anno solare e che si sia costituito nel corso del 1995, rientrano nel beneficio in esame le perdite conseguite nel periodo d'imposta 1997, mentre si applica la disciplina del riporto in cinque periodi d'imposta, relativamente alle perdite realizzate nei periodi d'imposta 1995 e 1996.

8

MOD. 760 BIS/RA - REDDITO D'IMPRESA IN CONTABILITÀ ORDINARIA

Il presente modello deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti e non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che hanno esercitato attività commerciale con contabilità separata, ad eccezione di quelli che fruiscono del regime di contabilità semplificata, tenendo conto di quanto di seguito specificato.
Il **rigo RA1** interessa i soggetti:
1) che direttamente o indirettamente sono controllati da società non residenti;
2) che direttamente o indirettamente controllano società non residenti;
3) che direttamente o indirettamente sono controllati da società che controllano società non residenti.
A tal fine si precisa che la nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza econo-

mica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall'art. 2359 del cod. civ.. *Trattasi di ipotesi che concretano modalità di direzione unitaria delle attività*, quali ad esempio la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa, l'impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa (fattispecie comprensiva della joint venture), il diritto di nomina della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione o *direttivi della società o dell'ente*, l'esistenza di membri comuni dei consigli di amministrazione, la dipendenza finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamento e vendita ovvero a cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi, ecc.

Pertanto i soggetti interessati devono barrare:
- la **casella A**, se si tratta di impresa *direttamente o indirettamente controllata da società non residente*;
- la **casella B**, se si tratta di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residente;
- la **casella C**, se si tratta di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

Il reddito d'impresa è determinato, ai sensi dell'art. 52 del Tuir, apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare nel **rigo RA2** o **RA3**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni del testo unico stesso.

Variazioni in aumento e in diminuzione

Con riferimento al **rigo RA4**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze patrimoniali").

Il medesimo *trattamento si applica, ai sensi* dell'art. 55, comma 2, del Tuir alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 del citato art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella *dichiarazione dei redditi relativa* all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive (**righi** da **RU14** a **RU17**) contenuto nel modello 760 BIS/RU.

In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo RA26**, *per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare*, indicate nel predetto prospetto (**rigo RU14**), ed una variazione in aumento, da indicare nel **rigo RA4**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel predetto prospetto (**rigo RU15**).

Nello stesso **rigo RA4**, va indicata la somma delle quote costanti imputabili al reddito *dell'esercizio di plusvalenze realizzate e di* sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Con riferimento al **rigo RA5**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), nel testo vigente fino all'esercizio precedente a quello in corso alla data del 1° gennaio 1998, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi *i contributi di cui alle lett. e) e f) del comma* 1 dell'art. 53, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto; tuttavia, il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposita riserva concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva stessa sia utilizzata per scopi diversi dalla *copertura di perdite di esercizio* o i beni ricevuti siano assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i proventi sono stati incassati compilando il prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive contenuto nel *modello* 760 BIS/RU.

L'ammontare dei proventi non accantonati nell'apposita riserva, che si intende rateizzare, va evidenziato nel predetto prospetto (**rigo RU16**). In tal caso l'importo imputato al conto economico va indicato nel **rigo RA27** e quello della quota costante, evidenziato nel prospetto stesso (**rigo RU17**), va indicato nel **rigo RA5**, unitamente alla quota costante, im*putabile al reddito* dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti periodi d'imposta (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità").

Nel caso di partecipazione in società di tipo personale, residenti nel territorio dello Stato, o in GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - residenti nel territorio dello Stato, si deve tener conto della quota di reddito o di perdita, imputata al dichiarante, ai sensi dell'art. 5 del Tuir, che va indicata, rispettivamente, nel **rigo RA6** o nel **rigo RA28**, mentre l'ammontare degli utili, o delle perdite, imputati al conto economico, va indicato nel **rigo RA29** o nel rigo **RA24** destinato alla indicazione delle "altre variazioni in aumento".

I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio *dell'impresa né beni alla cui produzione* o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-bis, e 129 del Tuir), per gli immobili situati nel territorio dello Stato e, a norma dell'art. 84, per quelli situati all'estero.

Pertanto nei **righi RA8** e **RA30** vanno indicati, rispettivamente, le spese e i proventi contabilizzati e nel **rigo RA7** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate.

Al riguardo, si fa presente che, per effetto dell'art. 3, comma 48 e 52, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari sono rivalutati, rispettivamente dell'80 e del 70 per cento e la *rendita catastale dei fabbricati è rivalutata* del 5 per cento.

I soggetti che esercitano sui terreni attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. c), devono indicare:
- nel **rigo RA7** il reddito agrario per l'attività compresa nei limiti;
- *nel* **rigo RA8** *la parte dei costi imputabili* all'attività compresa nei limiti;
- nel **rigo RA30** il valore dei prodotti agricoli e zootecnici (riferibili all'attività compresa nei limiti) venduti ovvero impiegati nell'attività commerciale.

Il reddito derivante dall'attività di allevamento di animali eccedente i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. b), va determinato forfeta*riamente con i criteri previsti dall'art.* 78, ferma restando la facoltà, in sede di dichiarazione, di non avvalersi di tali criteri e di determinare il reddito in modo analitico.

In caso di determinazione forfetaria devono essere inseriti:

a) tra le variazioni in aumento:
- nel **rigo RA7** il reddito agrario;
- nel **rigo RA24** il reddito determinato ai sensi dell'art. 78 (desunto dal modello 760 BIS/RM, rigo RM4);
- nel **rigo RA8** tutti i costi effettivi connessi all'attività di allevamento;

b) tra le variazioni in diminuzione:
- nel **rigo RA30** tutti i ricavi effettivi dell'attività predetta.

In caso di determinazione analitica devono essere inseriti:

a) tra le variazioni in aumento:
- nel **rigo RA7** il reddito agrario;
- nel **rigo RA8** i soli costi riferibili alla parte di attività compresa nei limiti;

b) tra le variazioni in diminuzione:
- nel **rigo RA30** i soli ricavi riferibili all'attività compresa nei limiti.

Si fa presente che, nel caso in cui il terreno sia posseduto a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, nel **rigo RA7** va indicato anche il reddito dominicale.

I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991, devono indicare nel **rigo RU1** del mod. 760 BIS/RU oltre all'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma e, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare:
- nel **rigo RA8** tutti i costi effettivamente connessi all'attività di agriturismo;

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- nel **rigo RA36** i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività;
- nel **rigo RA24** il 25 per cento dei predetti ricavi.

Le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo, per l'attività di assistenza fiscale resa agli associati ai sensi dell'art. 78, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (come modificato dall'art. 62, comma 1, lett. a), del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427) devono indicare, nel **rigo RU1** del 760 BIS/RU, oltre all'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma e, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di assistenza fiscale:
- nel **rigo RA8** tutti i costi imputati al conto economico, connessi all'attività di assistenza fiscale;
- nel **rigo RA36** i ricavi imputati al conto economico, conseguiti con l'esercizio di tale attività;
- nel **rigo RA24** il 9 per cento dei predetti ricavi (Vedere in **Appendice** la voce "Associazioni sindacali agricole").

Nel **rigo RA9** vanno indicati i ricavi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi dei cosiddetti "ravvedimenti operosi".

"Ravvedimento operoso" ai fini penali
(art. 1, comma 4, D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516).
Si fa rinvio alla voce "Sanzioni" contenuta nell'Appendice.

"Ravvedimento operoso" ai fini amministrativi
(art. 13, comma 1 lett. c), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).
Si fa rinvio alla voce "Ravvedimento operoso" contenuta nell'Appendice.

I contribuenti che, in applicazione dell'abrogato art. 55 quarto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, avessero provveduto in data antecedente al 1° aprile 1998 al versamento della somma pari ad un ventesimo dei ricavi non annotati, devono unicamente indicare i suddetti ricavi nel rigo in esame dovendosi ritenere validamente esperito il ravvedimento operoso secondo la precedente normativa.

Nel **rigo RA10** devono essere indicati l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma dell'art. 59, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza.

Nel **rigo RA11** deve essere indicata la parte degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente (compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito), compensati a norma di legge o di contratto, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3 (vedere in **Appendice** la voce "Deducibilità degli interessi passivi").

Nel **rigo RA12** vanno indicate le imposte indeducibili e quelle per le quali non è stato effettuato il pagamento (vedere in **Appendice** la voce Imposte indeducibili").

Per effetto dell'art. 64, comma 2, l'INVIM decennale di cui all'art. 3 del DPR n. 643 del 1972 è ammessa in deduzione per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. Pertanto nel **rigo RA14** va indicato l'intero importo dell'INVIM decennale imputato al conto economico e nel **rigo RA31** la quota pari ad 1/5 dell'importo pagato nell'esercizio, unitamente alla quota costante imputabile al reddito dell'esercizio relativa all'INVIM decennale pagata negli esercizi precedenti.

Nel **rigo RA13** vanno indicate le spese indeducibili relative ad opere o servizi - forniti direttamente o indirettamente - utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Si ricorda che dette spese sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Nel **rigo RA15** va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste dalla lett. c-quater) del comma 2 dell'art. 65.

Nel **rigo RA16** va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle indicate nell'art. 66 e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti.

Nel rigo RA17, per effetto dell'art. 21, comma 4, lett. a), n. 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, va indicato anche l'ammontare della quota di ammortamento indeducibile relativa alla plusvalenza iscritta sui beni patrimoniali a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997 (vedere la voce "Plusvalenze iscritte" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa").

Nei **righi RA20 e RA21** vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte:
- per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per indennità di fine rapporto di cui alla lettera c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 (art. 70);
- per rischi su crediti (art. 71).

Nel **rigo RA23** va indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede la parte deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5-bis.

Nel **rigo RA24** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si ricomprendono in tali righi, fra l'altro, anche:
- la sopravvenienza attiva derivante dalla rideterminazione, effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del DL n. 357 del 1994 e dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, qualora i beni oggetto dell'investimento agevolato ai sensi della predetta norma, siano stati ceduti entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono stati realizzati. Ai fini della determinazione della citata sopravvenienza si rinvia all'apposito prospetto contenuto nel Mod. 760 BIS/RU (vedere in **Appendice** la voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito - Recupero dell'agevolazione in caso di cessione dei beni oggetto di investimento");
- l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 60 e 61, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza; per le rimanenze di cui all'art. 60, va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa. Tale documentazione, che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata fino al 31 dicembre 2003, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla (vedere in **Appendice** la voce "Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale");
- gli accantonamenti per rischi di cambio di cui all'art. 72 o per altre finalità di cui all'art. 73, non deducibili in tutto o in parte; relativamente agli accantonamenti per rischi di cambio non deducibili (vedere in **Appendice** la voce "Operazioni in valuta");
- il valore normale dei beni assegnati ai soci o ai partecipanti (art. 53, comma 2);
- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 54 e 55, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;
- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5;
- le spese e gli altri componenti negativi di reddito, derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla UE e aventi un regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ., che sono indeducibili per effetto del comma 7-bis dell'art. 76 (al riguardo si veda il D.M. 24 aprile 1992);
- l'ammontare indeducibile dei contributi del datore di lavoro al fondo pensione (art. 13,

comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124).
- il costo sostenuto per l'acquisizione di beni o di servizi ceduti o prestati dai contribuenti in regime sostitutivo di cui all'art. 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, che non costituiscono componenti negativi deducibili ai fini della determinazione del reddito dei cessionari o committenti.
- **l'ammontare indeducibile delle spese e altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 121-bis del Tuir;**
- l'ammontare non deducibile dei canoni di locazione, anche finanziaria, e delle spese relative al funzionamento di strutture ricettive (art. 62 Tuir, comma 1-bis);
- l'ammontare eccedente la quota giornaliera deducibile delle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 62 bis, comma 1-bis).

Nel **rigo RA32** vanno indicate le quote di utili dell'esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione, che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico.
Nel **rigo RA35** va indicato l'ammontare di reddito esente ai fini IRPEG, per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali posto nel Mod. 760 BIS/RU.

Nel **rigo RA36** vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate, **comprese le plusvalenze, se imputate a conto economico, iscritte sui beni patrimoniali a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997 e irrilevanti fiscalmente (vedere la voce "Plusvalenze iscritte" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa") nonché quelle che non concorrono a formare il reddito in quanto assoggettate all'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. n. 358 del 1997 (vedere la voce "Operazioni di riorganizzazione dell'attività produttiva" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa").**

Si ricorda che in tale rigo va indicato (ove imputato a conto economico) l'importo dei seguenti crediti d'imposta:
- credito d'imposta sui dividendi;
- credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale;
- credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi;
- credito di imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento immobiliari chiusi.

Per effetto dell'art. 75, comma 4, tra le altre variazioni in diminuzione possono essere indicate le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi.
Si fa presente che, ai sensi dell'art. 1 del DL 30 dicembre 1995, n. 566, convertito dalla legge 10 febbraio 1996, n. 58, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1995 e per i due successivi, il reddito degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione è ridotto a titolo di deduzione forfetaria, delle percentuali ivi indicate dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a). I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante. Restano, quindi, esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi). Tale importo va indicato tra le altre variazioni in diminuzione.
Nel **rigo RA38** va indicato il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'utile (o la perdita) di rigo RA2 (o RA3) e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione.
Nell'ipotesi in cui nel **rigo RA38** sia stato indicato un reddito, tale importo, al netto delle eventuali erogazioni liberali di cui al **rigo RA39**, va riportato nel **rigo RA40**.
L'ammontare delle erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, ad esclusione di quelle previste dalla lett. c-quater) dello stesso comma, e quelle di cui all'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 28 giugno 1996, n. 367 (vedere in **Appendice** la voce "Erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale") va determinato applicando le percentuali previste da tali norme al reddito di **rigo RA38**, assunto al netto delle erogazioni stesse.
Se nel rigo RA38 è stata indicata una perdita, la stessa va riportata nel rigo RA43, al netto dell'importo dei proventi esenti dall'imposta, eccedenti i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis.
Si ricorda che la perdita di rigo RA43 può essere compensata nel Mod. 760 BIS/RH con l'eventuale reddito derivante dalla partecipazione in società di persone esercenti attività d'impresa.
La perdita non compensata deve essere riportata nel prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria al rigo RU3 del Mod. 760 BIS/RU, se riportabile nei cinque esercizi successivi o quello di formazione ovvero al rigo RU9 se si tratta di perdita illimitatamente riportabile. In proposito vedere la voce "Riporto delle perdite" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa".
Se nel rigo RA38 è stato indicato un reddito, nel rigo RA41 va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da Mod. 760 BIS/RH) fino a concorrenza dell'importo di rigo RA40.
Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo RA40, si procede alla ulteriore compensazione con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa, da indicare nell'apposito spazio di rigo RA41.
Nel **rigo RA42** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RA40 e quello di rigo RA41. Tale importo va riportato nel rigo RB18 del modello 760 BIS/RB.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

Agli effetti dell'ILOR, il reddito va determinato con i criteri stabiliti nel titolo II del Tuir (relativi alla determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEG).
Pertanto, assumendo a base il reddito (o la perdita) di rigo RA38, da indicare nel **rigo RA44**, occorre considerare quegli elementi reddituali che differenziano, aumentandolo o diminuendolo, il reddito ai fini dell'ILOR rispetto a quello determinato ai fini dell'IRPEG.
Tra le variazioni in diminuzione vanno indicati, nel **rigo RA49** i redditi dei fabbricati a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli e i redditi agrari, in quanto tali redditi sono esclusi dall'ILOR, per effetto dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992.
Occorre tener presente che in caso di ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito solo ai fini ILOR o solo ai fini IRPEG, l'ammontare degli interessi passivi e delle spese e altri componenti negativi, che si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito ai fini dell'ILOR, va calcolato rideterminando il rapporto di deducibilità di cui all'art. 63.
A tal fine, i redditi esclusi dall'ILOR ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, non vanno considerati né al numeratore né al denominatore del predetto rapporto di deducibilità in conformità a quanto previsto dall'art. 118, comma 2, come modificato dall'art. 3, comma 103, lett. f), della legge n. 549 del 1995.
I redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti residenti vanno invece considerati sia al numeratore che al denominatore del predetto rapporto di deducibilità, per effetto delle norme contenute nell'art. 3, comma 104, della legge n. 549 del 1995 che ha esteso anche a tali redditi, oggettivamente esclusi dall'ILOR ai sensi dell'art. 115 del Tuir, il criterio previsto per i dividendi e gli interessi di provenienza estera che, pur concorrendo solo in parte a formare reddito ai fini IRPEG, sono computati, ai fini del rapporto di deducibilità di cui all'art. 63, per l'intero ammontare.
La differenza (positiva o negativa) tra l'ammontare degli interessi passivi (e delle spese e altri componenti negativi) deducibile ai fini IRPEG e quello deducibile ai fini ILOR va indicato nel rigo RA47 o nel rigo RA54.

Nel **rigo RA53** va indicato l'ammontare del reddito esente ai fini dell'ILOR per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali posto nel Mod. 760 BIS/RU, secondo le istruzioni alla compilazione del prospetto stesso.
Nel **rigo RA57** va indicato l'importo delle erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, ad esclusione di quelle previste dalla lett. c-quater) dello stesso comma, e quelle di cui all'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 28 giugno 1996, n. 367 (vedere in **Appendice** la voce "Erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale") applicando le percentuali previste da tali norme al reddito di rigo RA56, assunto al netto delle erogazioni stesse.
Nel **rigo RA58** va indicata la differenza tra il reddito di rigo RA56 e l'importo di rigo RA57.

PROSPETTO PER LA VERIFICA DELL'OPERATIVITÀ E PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE MINIMO DEI SOGGETTI CONSIDERATI NON OPERATIVI

Il presente prospetto deve essere compilato dagli enti non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato per l'applicazione dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994 come modificato dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996.
Sono esclusi dall'applicazione di tale norma i soggetti:
a) che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività;
b) che si trovano nel primo periodo d'imposta.
Con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera a), si fa presente che non si considera periodo di normale svolgimento dell'attività quello da cui decorre la messa in liquidazione ordinaria ovvero la procedura concorsuale.
La casella posta nel **rigo RA59**, deve essere barrata qualora il soggetto si sia avvalso della possibilità di predisporre e conservare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attesta il possesso o meno dei requisiti di "operatività".
Nel **rigo RA60, colonna 1**, va indicato il valore dei beni di cui all'articolo 53, comma 1, lett. c), del Tuir, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti esclusi quelli di natura commerciale e i depositi bancari.
Nel **rigo RA61, colonna 1**, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'art. 8 bis, primo comma, lett. a), del DPR n. 633 del 1972, anche in locazione finanziaria.
Nel **rigo RA62, colonna 1**, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.
Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, si precisa che sono escluse quelle in corso nonché gli acconti.
I valori dei beni e delle immobilizzazioni da riportare nei righi da RA60 a RA62 vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti.
Ai fini del computo di dette medie il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute nel corso di ciascun esercizio dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso e per la determinazione del valore dei beni si applica l'articolo 76, comma 1, del Tuir. Il valore dei beni condotti in locazione finanziaria e costituito dal costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.
Nel **rigo RA63, colonna 2**, va indicata la somma degli importi determinati applicando le percentuali di cui all'art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994, come modificato dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996, prestampate nel prospetto, in corrispondenza dei valori indicati in colonna 1.
Nel **rigo RA63, colonna 3**, vanno indicati i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, esclusi quelli straordinari, assunti in base alle risultanze medie del conto economico dell'esercizio e dei due precedenti.
Qualora nel rigo RA63 l'importo indicato in colonna 3 sia inferiore a quello di colonna 2, il soggetto è considerato non operativo.
In tal caso, il reddito imponibile minimo ai fini IRPEG è determinato applicando al valore dei medesimi beni considerati ai fini della compilazione di colonna 1, posseduti nell'esercizio, le percentuali previste dall'art. 30, comma 3, della legge n. 724 del 1994, come modificata dall'art. 3, comma 37, della legge n. 62 del 1996 e prestampate nel prospetto.
Ai fini dell'adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la disciplina normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno procedere al raffronto tra il reddito imponibile minimo indicato nel rigo RA63, **colonna 5**, e il reddito indicato nel rigo RB32 del Mod. 760 BIS/RB, aumentato degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di specifiche disposizioni agevolative, quali, ad esempio:
- proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
- reddito esente ai fini IRPEG;

Se tra i due termini posti a raffronto il primo risulta superiore al secondo, l'adeguamento al reddito imponibile minimo può essere operato, integrando il reddito imponibile di rigo RB32 del Mod. 760 BIS/RB di un importo pari alla differenza dei due predetti termini.

PROSPETTO DEI CREDITI

In base all'art. 71, comma 1, per il computo delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge, occorre assumere il valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.
Nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.
Nel **rigo RA64**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e quello complessivo degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2**, la parte di tale importo che è stata dedotta (rigo 69, colonne 1 e 2, del prospetto dei crediti del Mod. 760 BIS/A/97).
Nel **rigo RA65** vanno indicate, in **colonna 1**, le perdite su crediti dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in **colonna 2**, quelle deducibili ai sensi dell'art. 66, comma 3, computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66.
Nel **rigo RA66** va indicata, in **colonna 2**, la differenza degli importi dei righi RA64 e RA65. Se detta differenza è negativa, nel rigo va indicato zero.
Nel **rigo RA67** va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti imputati al conto economico dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati a conto economico va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti iscritti in bilancio. Si fa presente che l'importo di colonna 2 di rigo RA67 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RA69 della medesima colonna.
Nel **rigo RA68** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in **colonna 2**, la parte di detto importo fiscalmente dedotta.
Si fa presente che l'importo di rigo RA68, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo RA69 della medesima colonna, e che detto importo non può essere superiore a quello di colonna 1 dello stesso rigo RA68.
Nel **rigo RA69**, va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 71, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.
I medesimi criteri per raccordare, nelle colonne 3 e 4, i dati fiscali a quelli di bilancio valgono anche per i crediti per interessi di mora.

PROSPETTO DATI RILEVANTI PER L'ELABORAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel presente prospetto devono essere indicati i dati necessari per l'elaborazione degli studi di settore.
Non sono obbligati alla compilazione del presente prospetto i contribuenti con ricavi di cui al comma 1 dell'art. 53 del Tuir, esclusi quelli di cui alla lett. c), di ammontare superiore a 10 miliardi di lire.

Nel **rigo RA70** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazione di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non si deve tenere conto, pertanto:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito spazio all'interno del rigo il contribuente ha facoltà di indicare l'ammontare di detti ricavi per i quali è stata emessa fattura, anche in sospensione d'imposta.

Nel **rigo RA71** va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lettera d) del comma 1 del menzionato art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi).

Nel **rigo RA72** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:

1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti.

Nel **rigo RA73** va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir) evidenziando nell'apposito spazio il valore delle rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir.

Nel **rigo RA74** vanno indicate le esistenze iniziali all'inizio dell'esercizio relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale. Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare le esistenze iniziali relative a prodotti finiti.

Nel **rigo RA75** vanno indicate le esistenze iniziali all'inizio dell'esercizio relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, evidenziando nell'apposito spazio il valore delle esistenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir.

Nel **rigo RA76** va indicato il costo per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Nel **rigo RA77** vanno indicati i costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati tra i costi presi in considerazione ai fini della compilazione del rigo in esame quelli di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo RA84 «spese per acquisti di servizi». Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate all'interno del rigo in esame. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto.

Nel **rigo RA78** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi INAIL, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotta in base al criterio di cassa;
2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotta in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, ne' quelle sostenute per prestazioni rese nell' esercizio di una attività d'impresa. Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo RA84 «Spese per acquisti di servizi» quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità.

Nel **rigo RA79** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro. Con riferimento al requisito della prevalenza, si precisa che, evidentemente, non è possibile, in concreto, più di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento alla medesima persona.

Nel **rigo RA80** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli art. 67 e 68 del Tuir, ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire. Negli appositi spazi va indicata la quota di ammortamento relativa al valore di avviamento e agli immobili.

Nel **rigo RA81** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato.

Nel **rigo RA82** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi dell'art. 67, comma 3, primo periodo, del Tuir.

Nel **rigo RA83** vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni strumentali esclusi gli immobili, riportando nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari.

I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società

concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali" da indicare al rigo RA85) diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing. Con riferimento alle spese, ai canoni ed alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 121-*bis* del Tuir (vedere la voce "Deducibilità delle spese inerenti l'utilizzo di autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori" nelle Novità della disciplina del reddito d'imposta).

Nel **rigo RA84** vanno indicate le spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi alla attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che:
- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate tra le spese in oggetto solo se le stesse non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio);
- tra i consumi di energia vanno ricomprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche quelli relativi al gasolio utilizzato per i natanti delle imprese esercenti l'attività di pesca;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Nel **rigo RA85, colonna 1**, va indicato il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione della voce "Valore dei beni strumentali":
- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili;
- il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 365 giorni, anche in caso di inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta.

Si ricorda che per effetto dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, le annotazioni da effettuare nel registro dei beni ammortizzabili possono essere eseguite anche nel libro degli inventari.

Si fa presente, inoltre, che per le autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzate nell'esercizio dell'impresa si assume il costo fiscalmente rilevante di cui all'art. 121-bis del Tuir (vedere la voce "Deducibilità delle spese inerenti l'utilizzo di autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa").

Per i beni strumentali acquisiti nel periodo d'imposta in corso al 12 giugno 1994 e nel periodo d'imposta successivo i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito della predetta agevolazione di cui al citato art. 3 del decreto-legge n. 357 del 1994;

Nel **rigo RA85, colonna 2**, va facoltativamente indicato il valore dei beni strumentali riferibile a macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers ed i sistemi telefonici ed elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1 del D.P.C.M. 27 marzo 1997;

Nel **rigo RA85, colonna 3**, va facoltativamente indicato il valore complessivo degli autoveicoli utilizzati dai soggetti che svolgono le attività indicate alle lettere da a) ad f) dell'elenco di seguito riportato ovvero il valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea di cui all'art. 16 del DPR n. 600 del 1973, senza tenere conto dell'anno di acquisizione, utilizzati dai soggetti che svolgono le attività e i servizi indicati alle lettere g) e h) dello stesso elenco:
a) intermediari di commercio (da codice 51.11.0 a codice 51.19.0);
b) altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (codice 60.21.0);
c) trasporto con taxi (codice 60.22.0);
d) altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (codice 60.23.0);
e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0);
f) trasporto di merci su strada (codice 60.25.0);
g) attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (codice 93.01.1);
h) servizi di lavanderia a secco, tintorie (codice 93.01.2).

Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997; il valore non va indicato se la riduzione non spetta.

9 MOD. 760 BIS/RC - REDDITI DI IMPRESA SENZA CONTABILITÀ SEPARATA

Il presente quadro va compilato dagli enti non commerciali residenti e da quelli non residenti, aventi nel territorio dello Stato una stabile organizzazione, che nel periodo di imposta hanno esercitato attività commerciali senza contabilità separata, tenendo conto di quanto di seguito specificato.

Il reddito di impresa di tali soggetti si determina con l'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo I, capo VI, del Tuir, in quanto compatibili, tenendo presente che, per effetto dell'art. 109, comma 2, del Tuir, le spese e gli altri componenti negativi risultanti in bilancio sono interamente deducibili, se si riferiscono ad operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali; le spese e gli altri componenti negativi, relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Si ricorda che i costi dei beni per l'acquisizione di servizi effettuate dai contribuenti in regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, non costituisce componente negativo deducibile ai fini della determinazione del reddito.

Nel **rigo RC1**, va indicato l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (compresi

quelli esenti e quelli relativi all'attività istituzionale) senza tener conto di quelli relativi ad imprese gestite con contabilità separata e di *quelli assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva*.

Nel **rigo RC2**, va indicato l'ammontare delle spese e degli altri componenti negativi risultanti in bilancio (compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti, nei limiti in cui ne è ammessa la deduzione, ai sensi delle disposizioni del capo VI del titolo I del Tuir), relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, nonché la rendita catastale o il canone di locazione, anche finanziaria, relativo ad immobili adibiti promiscuamente.

I **righi** da **RC3** a **RC8**, vanno utilizzati per determinare il reddito di impresa agli effetti dell'IRPEG.

Nel **rigo RC3**, vanno indicati i ricavi e gli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa, comprese le plusvalenze patrimoniali con esclusione di quelle iscritte (vedere in Appendice la voce "Plusvalenze patrimoniali iscritte"), le rimanenze finali e le sopravvenienze attive, compresa quella derivante dalla rideterminazione del reddito agevolato prevista dall'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995, qualora i beni oggetto dell'investimento agevolato, siano stati ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono realizzati.

Ai fini della determinazione della sopravvenienza attiva di cui al citato articolo 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995, si rinvia al prospetto per la determinazione della sopravvenienza attiva relativa ai beni ceduti entro il secondo periodo di imposta contenuto nel Mod. 760 BIS/RU (vedere in **Appendice** la voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito - Recupero dell'agevolazione in caso di cessione dei beni oggetto di investimento").

Si fa presente che ai sensi dell'art. 54, comma 4, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 54, concorrono *a formare il reddito per l'intero* ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze patrimoniali").

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti di dette plusvalenze e sopravvenienze, va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui sono state realizzate, compilando l'apposito prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive contenuto nel Mod. 760 BIS/RU.

Si fa presente, inoltre, che ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. *b)*, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'art. 53, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono *stati incassati o in quote costanti in tale esercizio* e nei successivi, ma non oltre il quarto; tuttavia il loro ammontare nel limite del 50 per cento, e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio, o i beni ricevuti siano assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive. Pertanto, tra i componenti del rigo RC3 va indicata la quota costante imputabile all'esercizio, evidenziata nei **righi RU15** e **RU17**, nonché la somma delle quote costanti di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RC4** va indicato l'ammontare delle spese e degli altri componenti negativi risultanti in bilancio – compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti, nei limiti in cui ne è ammessa la deduzione, ai sensi delle disposizioni del capo VI del titolo I del Tuir e le esistenze iniziali – che si riferiscono specificamente ad operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali.

Nel **rigo RC5**, vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi di cui al precedente rigo RC2 per *la parte di essi corrispondente* al rapporto tra l'ammontare di rigo RC3 e l'ammontare di rigo RC1.

Il reddito netto (o la perdita) di **rigo RC7** è costituito dalla differenza tra l'ammontare di rigo RC3 e il totale di rigo RC6.

Se nel rigo RC7 viene riportata una perdita, la stessa, se non compensata con gli altri redditi d'impresa eventualmente posseduti nel periodo di imposta, deve essere riportata al rigo RU3 del prospetto delle perdite d'impresa in *contabilità ordinaria non compensate nell'anno*, del Mod. 760 BIS/RU se reportabile nei cinque esercizi successivi a quello di formazione ovvero al rigo RU9 se si tratta di perdita illimitatamente riportabile. In proposito vedere la voce "Riporto delle perdite" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa. In tal caso nel rigo RC9 occorre indicare zero e il rigo RC8 non va compilato. Se nel rigo RC7 viene riportato un reddito, nel **rigo RC8** va indicato l'importo delle perdite derivanti da *attività di impresa in contabilità ordinaria*, fino a concorrenza di tale reddito. Qualora dette perdite siano inferiori all'importo indicato nel rigo RC7, si compensa quest'ultimo importo con l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa del periodo d'imposta.

L'eccedenza di queste ultime perdite, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti righi del prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel Mod. 760 BIS/RU.

Nel **rigo RC9**, va indicata la differenza tra rigo RC7 e rigo RC8.

L'importo di rigo RC9 deve essere riportato *nel Mod. 760 BIS/RB, rigo RB19*.

Il reddito ai fini dell'ILOR va computato tenendo presente quanto precisato con riferimento alla determinazione del reddito d'impresa agli effetti dell'IRPEG, assumendo al riguardo gli elementi reddituali che hanno rilevanza ai fini dell'ILOR.

Nel **rigo RC14**, va indicata la differenza tra l'ammontare di **rigo RC10** e il totale di **rigo RC13**; qualora detta differenza sia negativa nel rigo stesso va indicato zero.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 109, comma 3, la deduzione delle spese e degli altri componenti negativi agli effetti della determinazione sia dell'IRPEG che dell'ILOR, nella misura proporzionale di cui al comma 2 dello stesso art. 109, è subordinata alla condizione che l'ente abbia tenuto, relativamente a tutte le attività esercitate e a tutti i beni posseduti, una contabilità unica contenente tutti gli elementi necessari e rispondenti alle prescrizioni dell'art. 22 del DPR n. 600 del 1973.

Per effetto del comma 4-*bis* dell'art. 109, per gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica, la contabilità unica di cui al comma 3, si intende realizzata nell'ambito della contabilità pubblica tenuta a norma di legge dagli stessi enti. Ne discende che limitatamente a tali enti le registrazioni delle operazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa possono essere effettuate nelle scritture prescritte dalla predetta *contabilità e in base alle modalità ivi stabilite*, con l'ulteriore conseguenza che i componenti positivi e negativi per la determinazione di detto reddito vanno assunti con gli stessi criteri previsti dalla contabilità pubblica.

10

MOD. 760 BIS/RD - REDDITI DI IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Questo modello va compilato dagli enti non commerciali residenti e da quelli non residenti con stabile organizzazione in Italia, che hanno esercitato attività commerciali in contabilità semplificata.

Si ricorda che sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata di cui all'art. 18 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e quindi alla determinazione del reddito ai sensi *dell'art. 79 del Tuir, i soggetti che nel precedente* periodo d'imposta hanno conseguito ricavi di ammontare non superiore:

- a lire 360 milioni, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- a lire un miliardo, per le imprese aventi per oggetto altre attività;

e che non hanno optato per la contabilità ordinaria, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del DL 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

Ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri di competenza.

Per i soggetti che esercitano contemporanea-

mente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

Tale modello deve essere altresì compilato dagli enti non commerciali che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale nel presente periodo di imposta e che per detto periodo hanno tenuto la contabilità semplificata.

Si fa presente che i soggetti che si sono avvalsi nel precedente periodo di imposta del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passati al regime previsto dall'art. 79 del Tuir, devono osservare per la determinazione del reddito i criteri di cui al DM 27 settembre 1989, n. 352.

Nel **rigo RD1** va indicato:

- nel **campo 1**, in riferimento al "Valore dei beni strumentali", l'importo complessivo ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione della voce "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, ancorchè gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- il valore dei beni posseduti per una parte del periodo d'imposta va ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 365 giorni, anche in caso di inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta.

Si fa presente, inoltre, che per autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori, utilizzati nell'esercizio dell'impresa si assume il costo fiscalmente rilevante di cui all'art. 121-bis del Tuir (vedere la voce "Deducibilità delle spese inerenti l'utilizzo di autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori" nelle Novità della disciplina del reddito d'impresa).

Per i beni strumentali acquisiti nel periodo d'imposta in corso al 12 giugno 1994 e nel successivo, i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito della predetta agevolazione di cui al citato art. 3 del decreto-legge n. 357 del 1994;

- nel **campo 2**, facoltativamente il valore dei beni strumentali riferibili a macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1 del D.P.C.M. 27 marzo 1997;

- nel **campo 3**, va facoltativamente indicato il valore complessivo degli autoveicoli utilizzati dai soggetti che svolgono le attività indicate alle lettere da a) ad f) dell'elenco di seguito riportato ovvero il valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea di cui all'art. 16 del DPR n. 600 del 1973, senza tenere conto dell'anno di acquisizione, utilizzati dai soggetti che svolgono le attività e i servizi indicati alle lettere g) e h) dello stesso elenco:
  a) intermediari di commercio (da codice 51.11.0 a codice 51.19.0);
  b) altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (codice 60.21.0);
  c) trasporto con taxi (codice 60.22.0);
  d) altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (codice 60.23.0);
  e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0);
  f) trasporto di merci su strada (codice 60.25.0);
  g) attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (codice 93.01.1);
  h) servizi di lavanderia a secco, tintorie (codice 93.01.2).

Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997; il valore non va indicato se la riduzione non spetta.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

Nei **righi** da **RD2** a **RD9** sono elencati i componenti positivi di reddito.

Nel **rigo RD2** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53, cioè i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non si deve tenere conto, pertanto:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Il presente rigo, contiene due appositi spazi:

- nel primo, i soggetti interessati hanno facoltà di indicare l'ammontare dei detti ricavi per i quali è stata emessa fattura, anche in sospensione di imposta;
- nel secondo devono essere indicati i ricavi per attività in regime forfetario quali quelli:
  - derivanti dall'esercizio delle attività di agriturismo, di cui alla citata legge n. 730 del 1985, in caso di determinazione del reddito secondo i criteri dell'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991. Ai sensi della suddetta legge n. 730 del 1985, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile.
    Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare nel **rigo RD22**, evidenziandolo anche nell'apposito spazio, il solo 75 per cento di detti ricavi, quali costi forfetariamente riconosciuti;
  - derivanti dall'esercizio di attività di assistenza fiscale resa agli associati dalle associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo ai sensi dell'art. 78, comma 8, della legge n. 413 del 1991. Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile a detta attività di assistenza fiscale resa agli associati, devono indicare nel **rigo RD22**, evidenziandolo anche nell'apposito spazio, solo il 94 per cento di detti ricavi, quali costi forfettariamente riconosciuti. (Vedere in Appendice la voce "Associazioni sindacali agricole");
  - delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni senza fini di lucro e delle associazioni pro loco che hanno optato per la determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Tali soggetti devono indicare nel predetto **rigo RD22**, evidenziandolo anche *nell'apposito spazio, solo il 94 per cento* dei predetti ricavi quali costi forfetariamente riconosciuti e nel **rigo RD5** le plusvalenze realizzate.

Si ricorda che per poter fruire dell'opzione per la determinazione forfetaria del reddito, dette ultime associazioni devono aver conseguito nel periodo d'imposta precedente a quello *in corso alla data del 12 dicembre* 1996, proventi derivanti dall'attività commerciale per un importo non superiore a L. 128.411.000 (vedi DPCM 28 novembre 1997 in G.U. n. 294 del 18 dicembre 1997).

Nel **rigo RD3** va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53, *evidenziando nell'apposito spazio* quelli di cui alla lettera d) del menzionato articolo 53 (indennità conseguite a titolo di riconoscimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi).

Non vanno indicati in questo rigo i ricavi previsti dalla lett. c) del comma 1 dello stesso articolo 53.

Nel **rigo RD4** *vanno indicati i corrispettivi non* annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni:

"Ravvedimento operoso" ai fini penali
(art. 1, comma 4, DL 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516).
Si rinvia alla voce "Sanzioni" contenute nell'Appendice.

"Ravvedimento operoso" ai fini amministrativi
(art. 13, comma 1 lett. c), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).
Si rinvia alla voce "Ravvedimento operoso" contenuta nell'Appendice.

***I contribuenti* che, in applicazione dell'abrogato art. 55, quarto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, avessero provveduto in data antecedente al 1° aprile 1998 al versamento della somma pari ad un ventesimo *dei ricavi non annotati*, devono unicamente indicare i suddetti ricavi nel rigo in esame dovendosi ritenere validamente esperito il ravvedimento operoso secondo la precedente normativa.**

Nel **rigo RD5** va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 54, afferenti ai beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi.

Ai sensi dell'art. 54, comma 4, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 54, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono *state realizzate* ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze patrimoniali").

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il "Prospetto delle *plusvalenze e sopravvenienze attive*" contenuto nel Mod. 760 BIS/RU.

Pertanto, nel presente rigo va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nel periodo di imposta e/o la quota costante evidenziata nel **rigo RU15** del modello 760 BIS/RU relativo a quelle, da indicare nel **rigo RU14**, che si intendono rateizzare.

Va inoltre indicata nello stesso rigo RD5 la somma delle quote costanti imputabili al presente periodo d'imposta di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RD6** va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all'art. 55, ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo RD5).

I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 53, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità").

La scelta per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive contenuti nel Mod. 760 BIS/RU. Relativamente ai proventi incassati nel presente periodo d'imposta da evidenziare nel rigo **RU16**, la scelta va effettuata indicando nel rigo **RU17** del Mod. 760 BIS/RU la quota costante.

Nel rigo **RD6**, va altresì indicata la quota costante, imputabile al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti nei precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RD7** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:

1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (art. 59, comma 1);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi *non* di durata ultrannuale (art. 59, comma 5).

Nell'apposito spazio l'ente ha facoltà di indicare il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti.

Nel rigo **RD8** va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60), evidenziando nell'apposito spazio il *valore delle rimanenze in esame valutate* ai sensi dell'art. 60, comma 5.

Per tali rimanenze va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

Tale documentazione, che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dall'ente fino al 31 dicembre 2003, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla.

Nel **rigo RD9** vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra i quali:

- l'utile netto derivante dalla negoziazione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Tale utile netto è determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto degli stessi.
- i dividendi e gli interessi attivi di cui all'art. 56. Si precisa che il credito d'imposta sui dividendi va indicato nel Mod. 760 BIS/RB (vedere in appendice la voce "Crediti d'imposta").
- i proventi in denaro o in natura incassati da soggetti in contabilità ordinaria nel precedente periodo di imposta, a titolo di contributo o di liberalità, che sono stati accantonati in apposita riserva, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. *b)*;
- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 84, comma 2, per quelli situati all'estero;
- i canoni derivanti dalla locazione di immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (c.d. "strumentali per natura"), qualora gli stessi siano stati inclusi tra i beni dell'impresa nel registro dei beni ammortizzabili. In tale ipotesi i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
- gli ammontari dedotti ai sensi degli artt. 70, 71, 72 e 73, indicati nei bilanci dei soggetti in contabilità ordinaria nel precedente periodo di imposta nell'ipotesi in cui gli ammontari stessi non risultino iscritti nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta;
- i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi;
- le sopravvenienze attive derivanti dalla rideterminazione, effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del DL n. 357 del 1994 e dell'art. 3, comma 88, della leg-

ge n. 549 del 1995, qualora i beni oggetto dell'investimento agevolato siano stati ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono realizzati; ai fini della determinazione della citata sopravvenienza attiva si rinvia all'apposito prospetto contenuto nel Mod. 760 BIS/RU.

In questo rigo vanno altresì compresi gli altri proventi, diversi da quelli indicati nei precedenti righi, conseguiti nell'esercizio dell'impresa.

Nel **rigo RD10** va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RD2 a RD9.
Nei **righi** da **RD11** a **RD22** sono elencati i componenti negativi di reddito.
Si ricorda che i costi sostenuti per l'acquisizione di beni e di servizi effettuati dai soggetti in regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, non costituiscono componenti negativi deducibili ai fini della determinazione del reddito.
Nel **rigo RD11** vanno indicate le esistenze iniziali risultanti all'inizio del periodo di imposta relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e a servizi non di durata ultrannuale. Nell'apposito spazio l'ente ha facoltà di indicare le esistenze iniziali relative ai prodotti finiti.
Nel **rigo RD12** vanno indicate le esistenze iniziali risultanti all'inizio del periodo d'imposta relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, evidenziando nell'apposito spazio il valore delle esistenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5.
Nel **rigo RD13** va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Nel **rigo RD14** vanno indicati i costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati tra i costi presi in considerazione ai fini della compilazione del rigo in esame quelli di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
Devono essere incluse nel rigo in esame anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali viene appaltata in tutto o in parte la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo RD21 «Spese per acquisti di servizi». Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate all'interno del rigo in esame.

ATTENZIONE: *Con riferimento alle spese relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 121-bis del Tuir (vedere la voce "Deducibilità delle spese inerenti l'utilizzo di autoveicoli, autocaravan, motocicli e ciclomotori nelle Novità della disciplina del reddito d'impresa).*

Nel **rigo RD15** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

a) le spese per prestazioni di lavoro (incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi INAIL) rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero periodo d'imposta o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nel periodo d'imposta, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
b) le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente, di cui alla precedente lettera b), si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Al riguardo si precisa che si considerano spese direttamente afferenti all'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da una impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer. Si precisa, altresì, che i compensi agli amministratori rientrano tra le "spese per l'acquisto di servizi" da indicare al rigo RD21.
Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, ne' quelle sostenute per prestazioni rese nell' esercizio di una attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nella variabile in oggetto, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno incluse nel rigo in esame le spese indicate al rigo RD21 «Spese per acquisti di servizi» quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità.
Ai fini della compilazione del predetto rigo RD15 si precisa altresì, che:

- ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000; il predetto limite è elevato a lire 500.000 per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti è stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali ovvero 20 se con motore diesel;
- le quote maturate per le indennità di quiescenza e previdenza del personale dipendente, per le indennità di fine rapporto spettanti per collaborazione coordinata e continuativa e per la cessazione di rapporti di agenzia, nonché per quelle spettanti agli sportivi professionisti, sono deducibili a condizione che risultino indicate nei registri tenuti ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.

Si ricorda che le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito possono essere globalmente annotate nelle scritture contabili previste dall'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n 600, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi semprechè, se erogate, risultino regolarmente annotate nella contabilità prevista dalla legislazione sul lavoro.

Nel **rigo RD16** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione e, nell'apposito spazio, la parte di essi spettante agli associati che apportano prevalentemente lavoro.
Con riferimento al requisito della prevalenza, si precisa che non è possibile, in concreto, avere più di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento al medesimo soggetto.

Nel **rigo RD17** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68, ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire (vedere in **Appendice** le voci "Immobili strumentali relativi all'impresa". Negli appositi spazi va indicata la quota di ammortamento relativa al valore dell'avviamento e agli immobili.

Si precisa, altresì, che le quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al comma 10-bis dell'articolo 67 del Tuir devono essere computate nella misura del 50 per cento.

Nel rigo **RD18** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato.

Nel **rigo RD19** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi all'art. 67, comma 3, primo periodo.

Nel **rigo RD20** vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali, indicando nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari.

I clienti che non sono a conoscenza dell' ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "Valore dei beni strumentali") diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.

Nella misura del 50 per cento sono computati i canoni di locazione finanziaria relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al comma 10-bis dell'articolo 67 del Tuir.

ATTENZIONE: *Con riferimento ai canoni di locazione finanziaria e alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 121-bis del Tuir (vedere la voce "Deducibilità delle spese inerenti l'utilizzo di autoveicoli, autocaravan, motocicli e ciclomotori" nelle Novità della disciplina del reddito d'impresa).*

Nel **rigo RD21** vanno indicate le spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto di beni connesso all' acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da intendersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tale voce, ad esempio, i compensi agli amministratori, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri subagenti;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno computate in questo rigo solo se le stesse non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori (in caso contrario, rilevano, invece, come componente del costo del venduto);
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio;
- tra i consumi di energia vanno ricomprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzato per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche quelli relativi al gasolio utilizzato per i natanti delle imprese esercenti l'attività di pesca;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non devono essere computate in questo rigo le spese di rappresentanza, le spese di custodia, le spese di manutenzione e riparazione e le spese per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione della voce «Costo per la produzione dei servizi» considerati al rigo RD14.

Al riguardo si precisa che le spese per il trasporto di beni vanno indicate nel rigo RD21 se non comprese nel costo dei beni quali oneri accessori; si precisa, altresì, che in riferimento ai premi di assicurazione non si deve tener conto di quelli riguardanti assicurazioni obbligatorie.

Nel **rigo RD22** vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti righi, tra i quali:

- le spese per prestazioni di lavoro diverse da quelle di cui ai righi precedenti. In particolare, in tale rigo vanno indicate anche le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
- la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti indicate nelle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 1 dell'art. 87, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa. Tale perdita netta è determinata dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e delle relative rimanenze finali;
- i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonché i canoni di locazione finanziaria diversi da quelli indicati nel rigo RD20;
- gli interessi passivi nell'ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3. Si ricorda che tra gli interessi passivi da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata vanno compresi anche quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto (vedere in **Appendice** la voce "Deducibilità degli interessi passivi");
- le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all'art. 66;
- le imposte deducibili ed i contributi ad associazioni sindacali e di categoria (vedere in **Appendice** la voce "Imposte indeducibili");
- le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 74, le spese relative a studi e ricerche, sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Quelle di pubblicità e propaganda, sostenute a decorrere dal periodo d'imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza, ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare, sostenute a partire dal predetto periodo d'imposta, sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei quattro successivi. Le altre spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Pertanto, relativamente alle spese sostenute nell'esercizio, nel presente rigo va indicato:
  - l'intero ammontare o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda;
  - la quota pari a 1/15 delle spese di rappresentanza;
  - la quota imputabile all'esercizio delle altre spese relative a più esercizi.

Nel medesimo rigo va altresì indicata la somma delle quote imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti;
- la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del DM 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 milioni e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 milioni e fino a 180 milioni di lire;
- le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalità previste dai commi 5 e 5-bis dell'art. 75;
- le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere c-ter) e c-quater) del comma 2 dell'art. 65, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate;
- le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione - non portate ad incremento del costo dei beni strumentali nel registro dei beni ammortizzabili ai quali si riferiscono - deducibili a norma dell'art. 67, comma 7;
- i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, nel caso in cui il soggetto abbia scelto la deduzione di detti compensi interamente nell'esercizio di competenza, anziché secondo le modalità stabilite nella citata norma (vedere in **Appendice** la voce "Spese di manutenzione e riparazione").

Nel **rigo RD23** va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RD11 a RD22.
Nel **rigo RD24** va indicata la differenza tra il totale dei componenti positivi di **rigo RD10** ed il totale dei componenti negativi di **rigo RD23**.
Nel **rigo RD25** vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, (escluse quelle previste dalla lett. c-quater dello stesso comma) e quelle di cui all'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 28 giugno 1996, n. 367 (Vedere in **Appendice** la voce "Erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale").
Nel caso in cui l'importo di rigo RD24 è positivo:
- nel rigo **RD25** vanno indicate le erogazioni liberali;
- nel **rigo RD26** va indicata la differenza tra rigo RD24 e rigo RD25;
- nel **rigo RD27** va indicato l'eventuale importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da Mod. 760 BIS/RH), fino a concorrenza dell'importo di rigo RD26. Tale ultima ipotesi può verificarsi, ad esempio, qualora un ente non commerciale (fondazione, associazione di persone, ecc.) acquisisce, a titolo di successione o donazione, una partecipazione in una società di persone.

Se le perdite d'impresa in contabilità ordinaria sono inferiori all'importo di rigo RD26, occorre procedere alla compensazione, fino a concorrenza dell'importo di rigo RD26, con l'eventuale eccedenza di perdite di impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa del presente periodo d'imposta.
L'eventuale eccedenza di queste ultime perdite, non utilizzate per compensare altri redditi di impresa, va indicata nei corrispondenti righi del prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel Mod. **760 BIS/RU**, secondo le istruzioni ivi riportate;
- nel **rigo RD28** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RD26 e quello di rigo RD27.

Nel caso in cui l'importo di rigo RD24 è negativo, lo stesso va riportato nel **rigo RD29**. Al riguardo si ricorda che qualora il contribuente abbia conseguito proventi esenti, nel rigo RD29 deve essere indicata la perdita al netto dei proventi esenti dall'imposta, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli articoli 63 e 75, commi 5 e *5-bis*.

■ DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

Nel **rigo RD30** va riportato l'ammontare del reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali (o della perdita) evidenziato nel rigo RD24.
Nel **rigo RD31** va indicato il totale degli elementi reddituali che differenziano, aumentandolo, il reddito ai fini ILOR rispetto a quello determinato ai fini IRPEG, riportato nel rigo RD30, tra i quali:
- le perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata, in quanto il reddito relativo non è soggetto all'ILOR;
- le perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato, in quanto i redditi derivanti da partecipazioni in tali società non sono soggetti all'ILOR;
- ogni altro componente reddituale che influenzi in aumento il reddito ai fini ILOR.

Nel **rigo RD32** va indicato il totale degli elementi reddituali che differenziano, riducendolo, il reddito ai fini ILOR rispetto a quello determinato ai fini IRPEG, riportato nel rigo RD30, tra i quali:
- i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata;
- i redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato;
- i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti indicati alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 87 per i quali spetta il credito d'imposta, e alle lettere c) e d) dello stesso articolo che, in base a quanto disposto dall'art. 115, comma 2, lett. a), sono esclusi dall'ILOR;
- i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, e i redditi agrari di cui all'art. 29 del Tuir, in quanto ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, tali redditi sono esclusi dall'ILOR (vedere in **Appendice** la voce "Esclusione dall'ILOR");
- ogni altro componente reddituale che influenzi in diminuzione il reddito ai fini ILOR.

Occorre tener presente che in caso di ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito solo ai fini ILOR o solo ai fini IRPEG, l'ammontare degli interessi passivi e delle spese e altri componenti negativi, che si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito ai fini dell'ILOR, va calcolato rideterminando il rapporto di deducibilità di cui all'art. 63.
A tal fine, i redditi esclusi dall'ILOR ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs n. 504 del 1992 non vanno considerati né al numeratore né al denominatore del predetto rapporto di deducibilità in conformità a quanto previsto dall'art. 118, comma 2, come modificato dall'art. 3, comma 103, lettera f), della legge n. 549 del 1995.
I redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti residenti vanno considerati sia al numeratore che al denominatore del predetto rapporto di deducibilità, per effetto delle norme contenute nell'art. 3, comma 104, della legge n. 549 del 1995 che ha esteso a tali redditi oggettivamente esclusi dall'ILOR ai sensi dell'art. 115, il criterio previsto per i dividendi e gli interessi di provenienza estera che, pur concorrendo solo in parte a formare reddito ai fini IRPEG, sono computati, ai fini del rapporto di deducibilità di cui all'art. 63, per l'intero ammontare.
Nel **rigo RD33** va indicato l'ammontare del reddito esente ai fini ILOR.
Si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa è stato prodotto in più comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazione fiscale di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi, al netto delle relative spese di produzione.
L'ammontare del reddito esente ai fini ILOR deve risultare dal prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali contenuto nel Mod. 760 BIS/RU.
Nel **rigo RD34** va indicato l'ammontare del reddito di rigo RD30 aumentato dell'importo di rigo RD31 e diminuito degli importi dei righi RD32 e RD33. Il risultato di tale opera-

zione costituisce il reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali.
Nel **rigo RD35** vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2 (escluse quelle di cui alla lett. c-quater dello stesso comma) e quelle di cui all'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 28 giugno 1996, n. 367.
Nel **rigo RD36** va indicato il totale del reddito d'impresa imponibile ai fini ILOR, risultante dalla differenza tra l'importo di rigo RD34 e l'ammontare delle erogazioni liberali indicato nel rigo RD35.

11

MOD. 760 BIS/RE - REDDITI DEI TERRENI

Questo quadro deve essere compilato solo dagli enti non commerciali residenti in, Italia nonché dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle società e associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), dalle società non residenti di ogni tipo e dagli enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione in Italia che:

a) possiedono, a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti nel catasto dei terreni con attribuzione di rendita; in caso di usufrutto o altro diritto reale, il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
b) conducono in affitto fondi nei quali esercitano l'attività agricola (questi ultimi devono compilare il modello limitatamente alle colonne relative al reddito agrario). L'affittuario deve dichiarare il reddito a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mo bili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la pro duzione insiste;
d) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, anche se non svolte sul terreno, che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che hanno per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerato reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del Tuir, con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi, ecc.), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b) ai fin del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento sulla su perficie sulla quale insiste la produzione stes sa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.
Se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto, i redditi possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali; qualora, invece, non corrisponda, i redditi dominicale e agrario dei terreni devono essere determinati applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata, nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.
La determinazione del reddito dominicale ed agrario, secondo le modalità sopra ricordate, deve avvenire a partire:

- dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo d'imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'Ufficio Tecnico Erariale sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero, se la denuncia e presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che ai sensi degli artt. 27, comma 1, e 31, comma 3, del Tuir le variazioni dei redditi dominicali e agrari devono essere denunciate al competente Ufficio Tecnico Erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le stesse si sono verificate, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento, se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia, nel termine previsto dall'art. 27, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 4.000.000 ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo, la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.
In base agli artt. 25, comma 4-bis, e 31, comma 4, del Tuir i redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è sito il terreno.
I redditi domenicali e agrari così ottenuti vanno rivalutati, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento.
Non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEG e non vanno pertanto dichiarati i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani e i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali di pubblico interesse quando al possessore non e derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte dirette, o delle Entrate ove istituito, entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio e i terreni utilizzati quali beni strumentali nell'esercizio di specifiche attività commerciali.
I terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati nel Mod. 760 BIS/RL.
In ordine alla compilazione del presente quadro si precisa quanto segue.
Se non sono intervenute variazioni rispetto a quanto indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo d'imposta, è possibile compilare il quadro secondo le modalità di seguito riportate.
Gli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo E44 del mod. 760 BIS/E/97, **devono essere divisi, rispettivamente, per 1,55 e 1,45 (al fine di ottenere i valori dei redditi dominicale e agrario prima delle rivalutazioni del 55 e del 45 per cento già operate) ed i relativi risultati moltiplicati, rispettivamente, per 1,80 e per 1,70. I redditi dominicale e agrario così rivalutati vanno, quindi, riportati rispettivamente alle colonne 7 e 8 del rigo RE52.**
Tuttavia, pur in assenza di variazioni, si possono indicare tutti i dati relativi ai terreni da dichiarare, se questa modalità di compilazione risulta più agevole.
Se si sono, invece, verificate variazioni rispetto a quanto indicato nella precedente dichiarazione, ovvero se per l'anno precedente non sono stati dichiarati redditi di terreni, il modello va compilato secondo le modalità di seguito riportate.
I dati di ogni singolo terreno si considerano variati se la quota spettante del reddito è diversa da quella indicata nella dichiarazione relativa al precedente periodo d'imposta, ad esempio in conseguenza di variazioni della quota e/o del periodo di possesso derivanti da acquisti e/o vendite avvenute nel corso del periodo d'imposta oppure per effetto del sorgere o del venir meno di agevolazioni (ad esempio, perdite per eventi naturali, mancata coltivazione).
Non si considera variazione la predetta rivalutazione dei redditi dominicali o agrari.
Ogni terreno od ogni gruppo di terreni di una stessa partita catastale va dichiarato utilizzando un singolo rigo del modello.
Se nel corso del 1997 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni

situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. Occorre altresì, compilare due distinti righi nell'ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario.

Nelle **colonne 1** e **3**, indicare il reddito dominicale e il reddito agrario di ciascun terreno o gruppi di terreni, risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo, rivalutati rispettivamente del **80** e del **70** per cento; se i redditi dominicali e agrari vengono rilevati dal Mod. 760 BIS/E/97, gli importi di colonna 1 e 3 devono essere **divisi, rispettivamente, per 1,55 e 1,45 (al fine di ottenere i valori dei redditi dominicale e agrario prima della rivalutazione del 55 e del 45 per cento già operate) ed i relativi risultati moltiplicati, rispettivamente per 1,80 e 1,70.**

Nella colonna 2, indicare, riportando uno dei codici sottoelencati, i seguenti casi:
- 1 proprietà del terreno;
- 2 proprietà del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone. In tal caso il possessore può dichiarare, indipendentemente dall'effettiva percezione, l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto se questo risulta inferiore all'80 per cento della rendita catastale, indicando nella colonna 7 l'ammontare del canone annuo rapportato al periodo e alla percentuale di possesso. Se non ricorre tale condizione nella colonna 7 va indicata la quota spettante del reddito dominicale indicato in colonna 1 sulla base del periodo e della percentuale di possesso;
- 3 *proprietà del terreno concesso in affitto in* assenza di regime legale di determinazione del canone;
- 4 conduzione del fondo in affitto o ad altro titolo.

Nelle colonne 4 e 5, indicare, rispettivamente il periodo di possesso espresso in giorni e la relativa percentuale.

Nella colonna 6, per i seguenti casi particolari, indicare il codice:

1) in caso di mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili *a prodotti annuali; in questa ipotesi* si ha diritto alla riduzione al 30 per cento del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario dal reddito complessivo ai fini dell'Irpeg. Rientrano in questa ipotesi altresì i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, sempreché i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra, diversa coltivazione.
   In tal caso va indicato nella colonna 7, il 30 per cento del reddito dominicale di colonna 1, rapportato alla percentuale ed al periodo di possesso, nessun importo deve *essere indicato, invece, nella colonna 8;*
2) in caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio Tecnico Erariale l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell'inizio del raccolto; in questa ipotesi i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi *dal reddito complessivo ai fini dell'Irpeg* e nessun importo deve essere indicato nelle colonne 7 e 8.

In assenza dei casi individuati dal codice 2 di colonna 2 e dai codici 1 e 2 di colonna 6 nelle colonne 7 e 8 indicare le quote spettanti dei redditi dominicale ed agrario sulla base del periodo e della percentuale di possesso.

Al **rigo RE52** indicare l'importo complessivo dei redditi dominicale ed agrario dei terreni indicati nei righi da RE1 a RE51.

Ai soggetti obbligati alla installazione del registratore di cassa compete un credito d'imposta da indicare nel rigo RB41 del modello 760 BIS/RB pari al 40 per cento del prez*zo unitario di acquisto (o del canone annuo di* locazione pagato in ciascun periodo d'imposta) non eccedente i due milioni.

Le ritenute operate a titolo di acconto sui contributi corrisposti dall'Unire quale incentivo all'allevamento (risultanti dalla certificazione del predetto ente) devono essere riportate al rigo RB42 del Mod. 760 BIS/RB.

12 MOD. 760 BIS/RF - REDDITI DEI FABBRICATI

Questo quadro deve essere compilato soltanto dagli enti non commerciali residenti in Italia nonché dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle società e associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), dalle società non residenti di ogni tipo e dagli enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione in Italia che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato.

I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e per altri servizi, oggetto di proprietà condominiale, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale devono essere dichiarati solo se la quota di reddito di propria spettanza per ciascuna unità immobiliare è di importo superiore a lire 50.000. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno pertanto dichiarati:
- le costruzioni rurali, comprese quelle ad uso non abitativo, appartenenti al possessore o *all'affittuario dei terreni cui servono,* effettivamente adibite agli usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base della vigente normativa non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari ascrivibili alle categorie A/1 e A/8, nonché quelle aventi caratteristiche di lusso; (vedere in **Appendice** la voce Costruzioni rurali");
- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non derivo alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno. Questa circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte, o delle entrate ove *istituito, entro tre mesi dalla data in cui ha* avuto inizio;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, se non sono oggetto di locazione, e le loro pertinenze.

Si ricorda che gli immobili relativi alle imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni non vanno dichiarati in questo modello. Per maggiori informazioni consultare in **Appendice** la voce "Immobili strumentali dell'impresa".

In presenza di redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane nonché dai fabbricati situati all'estero deve essere compilato il Mod. 760 BIS/RL.

ATTENZIONE
La rendita catastale dei fabbricati, con effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996, deve essere rivalutata del 5 per cento.

Deve essere compilato un rigo per ogni unità immobiliare.

Nella **colonna 1** va indicata la rendita catastale **rivalutata del 5 per cento**. Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata va indicata la rendita catastale presunta rivalutata del 5 per cento.

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, la rendita da indicare deve essere determinata mediante l'applicazione della minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è collocato. Qualora gli immobili in questione vengano concessi in locazione dovranno essere applicate tutte le regole relative alla tassazione sulla base del reddito effettivo, compreso il confronto tra la rendita ed il canone di locazione. In caso di immobili inagibili vedere in **Appendice** la voce "Immobili inagibili".

Nella **colonna 2** va indicato il periodo di possesso espresso in giorni (365, se per tutto l'anno).

Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato

o e stato comunque utilizzato dal possessore.
Nella **colonna 3** va indicata la quota di possesso espressa in percentuale (100 per l'intero). Se la percentuale di possesso è variata nel corso dell'anno va indicata la percentuale media di possesso.
La **colonna 4** va compilata se il fabbricato è dato in locazione, indicando l'85 per cento del canone di locazione. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano va indicato il 75 per cento del canone.
L'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (compresa l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone) e va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione.
In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.
Nel caso in cui il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno va indicato il canone relativo al periodo di possesso.
Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, va indicata per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa, determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.
Nella **colonna 5** vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi:

- **2** – unità immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica l'aumento di un terzo (vedere in **Appendice** la voce "Unità immobiliari tenute a disposizione");
- **3** – unità immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o "patti in deroga);
- **4** – unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone;
- **9** – unità immobiliare che non rientra nei casi precedenti.

Nella **colonna 6** vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi particolari:

- **1** – unità immobiliare distrutte o inagibili a seguito di eventi sismici, ed escluse per legge da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato);
- **3** – unità immobiliare inagibile per la quale è stata richiesta la revisione della rendita.

Nella **colonna 7** va indicata la quota di reddito imponibile in relazione al periodo e alla percentuale di possesso del dichiarante calcolata sulla base delle seguenti precisazioni.
Se la società o l'ente è proprietario al 100 per cento per tutto il periodo di imposta nella colonna 7 va indicato:

- l'importo di colonna 1, se il fabbricato non e locato o non è tenuto a disposizione (codice 9 nel campo "Utilizzo" di colonna 5);
- l'importo di colonna 1 maggiorato di un terzo se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2 nel campo "Utilizzo" di colonna 5);
- il maggiore tra l'importo di colonna 1 e quello del canone di locazione di colonna 4, se il fabbricato è locato in assenza di regime legale di determinazione del canone. (codice 3 nel campo "Utilizzo" di colonna 5);
- il canone di locazione di colonna 4, se il fabbricato è locato in regime legale di determinazione del canone (codice 4 nel campo Utilizzo " di colonna 5).

Se la società o l'ente non è proprietario al 100 per cento o non ha posseduto il fabbricato per tutto il periodo d'imposta nella colonna 7 va indicato il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso; in particolare:

- se il reddito del fabbricato è determinato in base alla rendita, quest'ultima, eventualmente maggiorata di un terzo va rapportata al periodo e alla percentuale di possesso;
- se il reddito del fabbricato è determinato in base al canone di locazione quest'ultimo va rapportato alla percentuale di possesso.

Nel **rigo RF52** va riportato il totale dei redditi dei fabbricati indicati nei righi da RF1 a RF51.
Tale importo va indicato nel rigo RB23 del Mod. 760 BIS/RB.

13
MOD. 760 BIS/RG - REDDITI DI CAPITALE

Questo modello deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti in Italia nonché dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle società e associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), dalle società non residenti di ogni tipo e dagli enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione in Italia, relativamente ai redditi di capitale percepiti nel periodo di imposta, senza aver riguardo al momento in cui sono maturati o a quello in cui è sorto il diritto a percepirli.
Non costituiscono redditi di capitale gli utili, gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, che non devono essere indicati in questo modello in quanto concorrono alla formazione del reddito d'impresa.
Non devono essere dichiarati i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.
I redditi prodotti all'estero, percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte, devono essere indicati in questo quadro se sui redditi della stessa natura si applica in Italia la ritenuta a titolo di acconto

Per le modalità di calcolo del credito per le imposte pagate all'estero, spettante ai sensi dell'art. 15 del Tuir, si veda alla voce dell'**Appendice** "Crediti d'imposta" il punto 5) Credito per le imposte pagate all'estero.

Nei **righi** da **RG1** a **RG4**, indicare gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di capitale e dagli enti, commerciali e non commerciali, aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, nonché quelli distribuiti da società non residenti di ogni tipo, in dipendenza della partecipazione al capitale di detti soggetti.
Devono essere, altresì, inclusi i proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie e le somme che, in forza di alcune convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vengono corrisposte, in relazione ai dividendi percepiti, a titolo di credito d'imposta (come previsto dalla convenzione stipulata con la Francia e il Regno Unito) ovvero di maggiorazione di conguaglio (come previsto dalla convenzione stipulata con la Francia e la Germania).
Costituiscono altresì utili le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui al comma 1 dell'art. 44 del Tuir (riserve o altri fondi costituiti con sovraprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote o con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale anche se tali riserve sono state imputate a capitale).
Al riguardo si fa presente che ai sensi dell'art. 44, comma 3, del Tuir, il credito d'imposta sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 87, comma 1, del Tuir spetta solo per la parte degli utili proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse da quelle di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir.
Altri chiarimenti riguardo il credito d'imposta sui dividendi sono contenuti nella voce di **Appendice** "Crediti d'imposta" al punto 1) Credito d'imposta sui dividendi.
Nel **rigo RG1**, indicare gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta sui dividendi nella misura di 9/16 (pari al 56,25 per cento). Pertanto nella **colonna 1** indicare gli utili al lordo delle ritenute d'acconto subite; nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta e nella **colonna 3,** l'importo delle ritenute.
Nel **rigo RG2**, indicare gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25 per cento. Pertanto, nella **colonna 1** indicare gli utili al lordo delle ritenute d'acconto subite;. nella **colonna 2,** l'ammontare del credito d'imposta e nella **colonna 3,** l'importo delle ritenute.
Nel **rigo RG3**, indicare gli utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta sui

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

dividendi. Pertanto, nella **colonna 1** indicare gli utili, al lordo delle ritenute subite e nella **colonna 3**, l'ammontare delle ritenute.
Nel **rigo RG4**, **colonna 1**, indicare la parte degli utili conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per i quali non spetta il credito d'imposta; nella **colonna 3**, indicare le ritenute.
Nel **rigo RG5**, indicare, nella **colonna 1**, gli interessi e gli altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti), compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente indipendentemente dal tipo o dalla forma del contratto, esclusi quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva; nella **colonna 3** indicare l'importo delle ritenute.
Per i capitali dati a mutuo, gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nelle misure pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo di imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi si computano al saggio legale.
Nel **rigo RG6**, **colonna 1**, indicare gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione, percepiti nel periodo d'imposta, per la parte relativa al periodo di possesso, compresi quelli riconosciuti all'ente nel corrispettivo di vendita sia in modo esplicito che implicito. L'importo delle ritenute, da indicare nella **colonna 3**, afferente gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, diversi da quelli emessi da soggetti non residenti, è calcolato in proporzione all'ammontare degli interessi e altri proventi che concorrono a formare il reddito.
Nel **rigo RG7**, indicare i proventi derivanti dalle cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari di cui alla lett. *b-bis)* del comma 1 dell'art. 41 del Tuir.
Essi sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e quello dell'acquisto, se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e il valore di mercato del titolo alla data della stipula del contratto a termine. Per le obbligazioni da chiunque emesse all'estero si adotta il cambio del giorno della stipula del contratto a termine. Il valore di mercato deve essere documentato a cura del venditore; in mancanza, i proventi sono determinati in misura pari al 25 per cento su base annua applicato al corrispettivo globale della cessione. Da detto corrispettivo si deducono i redditi maturati nel periodo di valenza del contratto soggetti alla ritenuta alla fonte ai sensi del comma primo dell'art. 26 del DPR n. 600 del 1973, ivi inclusa la parte di differenza tra il valore di rimborso dei titoli e il loro prezzo di emissione, relativa a tale periodo.

Questi ultimi redditi e le ritenute ad essi corrispondenti vanno indicati nel precedente rigo RG6.
Nel **rigo RG8**, indicare le rendite perpetue, cioè le prestazioni periodiche (di una somma di denaro o di una certa quantità di altre cose fungibili) dovute in perpetuo a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, ovvero imposte quali oneri al donatario (art. 1861 del codice civile); sono equiparate alle rendite perpetue tutte le altre prestazioni annue perpetue, a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 del codice civile).
Nel **rigo RG9**, indicare i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fidejussioni) o reali (ipoteche, pegni) assunte a favore di terzi.
Nel **rigo RG10**, indicare gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e la somma o il valore normale dei beni apportati, derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente da prestazione di lavoro. Trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante. Nello stesso **rigo RG10**, vanno altresì indicati gli utili derivanti dai contratti di cui al primo comma dell'art. 2554 del Codice Civile e cioè gli utili derivanti sia da rapporti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite, sia dai contratti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e la somma o il valore normale dei beni apportati. Attesa la natura di reddito di capitale sancita per gli altri rapporti di partecipazione agli utili ed alle perdite testé considerati, l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa non può essere dedotta dal reddito del partecipante.Le ritenute subite vanno indicate nella **colonna 3**.
Nel **rigo RG11**, indicare gli utili corrisposti ai mandanti e fiducianti ed ai loro aventi causa dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione.
Nel **rigo RG12**, indicare gli altri interessi diversi da quelli sopra esaminati, esclusi quelli aventi natura compensativa.
In questo rigo non vanno indicati gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, se e in quanto costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. Tali redditi, pertanto, devono essere dichiarati nei singoli modelli nei quali vanno indicati i proventi di cui gli interessi

costituiscono un accessorio. Per contro, nel caso in cui tali proventi per qualunque causa non sono imponibili, gli stessi vanno dichiarati in questo modello quali redditi di capitale.
In questo rigo va altresì indicato ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitali, ivi inclusi i redditi conseguiti in dipendenza di operazioni di finanziamento in valori mobiliari, sempreché si tratti di titoli relativamente ai quali è prevista la ritenuta alla fonte a titolo di acconto, nonché i redditi conseguiti in dipendenza di operazioni di riporto nei casi in cui la somma ricevuta al termine del contratto sia superiore a quella inizialmente impiegata. Per operazioni di finanziamento in valori mobiliari si intende il contratto di mutuo di valori mobiliari garantito nonché ogni altro contratto che persegue le medesime finalità economiche, compreso quello di riporto, nonché le operazioni "pronti contro termine" aventi ad oggetto valori mobiliari diversi dalle obbligazioni e titoli similari. Trattasi di operazioni nelle quali il corrispettivo a fronte della ottenuta disponibilità dei titoli, assume esclusivamente funzione di garanzia dell'operazione e rimane, pertanto, indisponibile per il soggetto datore dei titoli.
Nel **rigo RG13**, indicare i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale già considerati nelle precedenti voci, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi.
Nel **rigo RG14**, indicare i redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva di cui ai righi RP1 e RP2 del Mod. 760 BIS/RP nonché gli altri proventi di fonte estera di cui al rigo RP8 del medesimo Mod. 760 BIS/RP, al lordo delle ritenute eventualmente subite all'estero, per i quali in contribuente abbia optato per la tassazione ordinaria, barrando l'apposita casella posta nei righi stessi. In tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.
Nel **rigo RG15**, indicare i totali delle colonne 1, 2 e 3 dei righi da RG1 a RG14. L'importo di **colonna 1** va riportato nel rigo RB24 del Mod. 760 BIS/RB, quello di **colonna 2** nel rigo RB30 e quello di **colonna 3** nel rigo RB42 dello stesso Mod. 760 BIS/RB.

Il successivo riquadro è destinato alla determinazione dell'imponibile ai fini dell'ILOR.
Tale imposta si applica solo sui redditi prodotti in Italia. Ne sono esclusi i redditi derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche per i quali spetta il credito di imposta. Pertanto, la determinazione dei redditi di capitale assoggettabili ad ILOR si effettua deducendo dall'ammontare complessivo dei redditi, così come riportato nel **rigo RG16**, gli utili di cui ai **righi RG1** e **RG2**, nonché i redditi prodotti all'estero indicati nel **rigo RG18** (e cioè i redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti all'estero tranne quelli corrisposti da loro stabili organizzazioni in Italia).
L'importo di **rigo RG19** deve essere riportato nel rigo RB5 del Mod. 760 BIS/RB.

MOD. 760 BIS/RH - REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

Questo modello deve essere compilato per dichiarare il reddito (o la perdita) derivante dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice (od equiparate) residenti in Italia.
Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore del conferimento dei soci, se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
Questo modello deve essere compilato dai soggetti che partecipano ad un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) residente nel territorio dello Stato o non residente avente nel territorio dello Stato una stabile organizzazione.
I redditi (o le perdite) delle anzidette società personali e dei GEIE sono accertati unitariamente nei confronti di tali soggetti, i quali devono dichiararli nell'apposito Mod. 750, ma sono assoggettati all'imposta personale sul reddito nei confronti dei singoli soci proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione agli utili, anche se detti redditi non sono stati in tutto o in parte distribuiti.

Si fa presente inoltre che l'articolo 3, comma 40, della legge n. 662 del 1996, che disciplina il trattamento fiscale delle somme attribuite ai soci a seguito dello scioglimento agevolato delle società non operative, stabilisce che ai fini dell'applicazione dell'articolo 44, comma 3 del Tuir "le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 39 da parte della società al netto dell'imposta sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per i soci". In conseguenza di ciò, i soci della società non sono tenuti ad assoggettare ad imposizione le somme ad essi attribuite in dipendenza della liquidazione della società stessa. Ciò posto, ai fini del trattamento fiscale da riservare ai soci, le somme attribuite agli stessi devono essere diminuite degli importi assoggettati ad imposta sostitutiva nei confronti della società, al netto dell'imposta sostitutiva medesima.

Ciascuno dei soci, soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, deve dichiarare nel **Mod. 760 BIS/RH** la quota del reddito (o della perdita) della società o del GEIE, risultante dalla dichiarazione di questi soggetti, che gli è proporzionalmente imputabile.
Nel caso in cui la partecipazione alla società sia stata assunta nell'esercizio di impresa, la quota di reddito (o perdita) deve risultare nel **Mod. 760 BIS/RA** o **Mod. 760 BIS/RC** o **Mod. 760 BIS/RD,** come componente del reddito d'impresa.

Nel primo riquadro vanno riportati i dati relativi alla società o al GEIE cui l'ente o società dichiarante partecipa, indicando:
- nella **colonna 1**, il codice fiscale;
- nella **colonna 2**, il codice attività,
- nella **colonna 3**, il codice 1 o 2 o 3, come di seguito indicato:
  1 se trattasi di società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria e/o in GEIE;
  2 se trattasi di società semplici;
  3 altre
- nella **colonna 4**, il reddito totale della società partecipata e/o del GEIE, preceduto dal segno "-" in caso di perdita;

Nel secondo riquadro va indicato, per ciascuna società:
- nella **colonna 5** va barrato in caso di perdite in contabilità ordinaria riportabili senza limiti di tempo;
- nella **colonna 6**, l'ammontare della quota di reddito (o di perdita) della società partecipata imputabile all'ente dichiarante;
- nella **colonna 7**, la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in società considerata non operativa ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996. Detta quota deve essere indicata al netto delle agevolazioni o esenzioni spettanti alle società non operative, come risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società. Tale colonna va compilata solo nel caso in cui la quota di reddito attribuita, indicata nella colonna 6, sia pari o superiore a detta quota di reddito "minimo".
- nella **colonna 8**, la quota del credito d'imposta calcolata sull'ammontare dei dividendi;
- nella **colonna 9**, l'ammontare della quota delle ritenute di acconto subite dalla società partecipata imputabile all'ente o società dichiarante e detraibile dall'imposta dovuta.

La **colonna 10** è riservata ai membri partecipanti a GEIE per dichiarare la quota di reddito ad essi imputabili ai fini ILOR.
Nel **rigo RH14** vanno indicati rispettivamente i totali delle colonne 7, 8, 9 e 10.
Si precisa che:
- il totale delle quote del credito d'imposta sui dividendi, va indicato, unitamente agli altri crediti d'imposta, **nel rigo RB30 e nel rigo RB39 del Mod. 760 BIS/RB**;
- il totale delle quote delle ritenute di acconto, va indicato, unitamente alle altre ritenute di acconto, nel **rigo RB42** del **Mod. 760 BIS/RB**;
- il totale delle quote di reddito di partecipazione in GEIE attribuite ai fini ILOR, va indicato nel **rigo RB6** del **Mod. 760 BIS/RB**.

Nel **rigo RH15** va indicata la differenza tra l'importo complessivo delle quote di reddito derivanti dalle partecipazioni in società di persone e assimilate esercenti attività d'impresa, sia in regime di contabilità semplificata che ordinaria, o in GEIE, e quello delle perdite derivanti dalla partecipazione in società dello stesso tipo in contabilità ordinaria.
Se tale differenza è di segno negativo, la stessa, ove non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa, va riportata nel campo RU3 del prospetto delle "Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno", contenuto nel modello **760 BIS/RU** per la parte corrispondente alle perdite riportabili nei cinque esercizi successivi a quello di formazione e nel rigo RU9 del medesimo prospetto per la parte corrispondente alle perdite riportabili senza limiti di tempo. In proposito si veda la voce "riporto perdite" delle istruzioni comuni dei modelli **760 BIS/RA**, **760 BIS/RC**, **760 BIS/RD** e **760 BIS/RU**.
In tal caso nel rigo **RH15** va indicato "zero" e i **righi RH16, RH17, e RH18** non vanno compilati.
Se tale differenza è di segno positivo, nel successivo rigo RH16 va indicato l'importo delle perdite d'impresa derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria (da Mod. 760 BIS/RA), fino a concorrenza dell'importo di rigo RH15.
Nel **rigo RH17** va indicata la differenza fra rigo RH15 e rigo RH16.
Nel **rigo RH18** va indicata con il segno "meno , fino a concorrenza dell'importo di rigo RH17, l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa del periodo d'imposta.

ATTENZIONE
Qualora sia stata compilata la colonna 7, per indicare la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in una società considerata non operativa, nel predetto rigo RH18, devono essere indicate le perdite di esercizi precedenti (non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa dell'anno) fino a concorrenza della differenza, se positiva, fra l'importo di rigo RH17 e quello indicato nella colonna 7 di rigo RH14, in quanto per effetto dell'art. 30, comma 3, lett. c), ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996, le perdite di esercizi precedenti possono essere computate in diminuzione solo per la parte di reddito eccedente quello minimo determinato ai sensi del predetto articolo 30.

L'eventuale eccedenza di perdite d'esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti campi del prospetto delle "Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno", contenuto nel modello **760 BIS/RU**.

Nel **rigo RH19** va indicato il reddito (o la perdita preceduta dal segno "meno") derivante dalla partecipazione in società semplice al netto delle perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone e assimilate esercenti imprese commerciali in contabilità semplificata.
Nel **rigo RH20** va indicata la somma algebrica dei righi RH17, RH18 e RH19.

Tale somma va riportata, nel **rigo RB25** del Mod. **760 BIS/RB**.
Nel **rigo RH21** va indicato l'ammontare del credito d'imposta compreso nel totale del **rigo RH14, colonna 8,** riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis.
Nel rigo RH22 va indicato l'ammontare del credito d'imposta attribuito al socio, derivante dalla regolarizzazione delle situazioni patrimoniali, della società partecipata, effettuata ai sensi dell'art. 2, comma 141, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da riportare unitamente agli altri crediti d'imposta nel rigo RB41 del Mod. 760 BIS/RB.

15

MOD. 760 BIS/RI - REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

Questo modello deve essere utilizzato dalle società o associazioni fra artisti e professionisti non residenti, le quali svolgono la loro attività in Italia mediante una base fissa (studio, *gabinetto medico, laboratorio, ecc.*); se l'attività è esercitata in Italia senza base fissa i relativi redditi debbono essere dichiarati nel Mod. 760 BIS/RL.
Il modello è suddiviso in due riquadri riguardanti, rispettivamente, i dati relativi all'attività e alla determinazione del reddito.

ATTENZIONE
Le attestazioni rilasciate dai sostituti d'imposta vanno conservate per tutto il periodo *di tempo in cui è possibile l'azione di* controllo ed esibite in originale a richiesta dell'ufficio finanziario.

NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

Con l'introduzione dell'art. 121 bis e la soppressione dell'art. 50, comma 4, del Tuir, disposte dall'art. 17, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 *citata*, le spese e gli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore sono deducibili secondo i criteri e le modalità illustrate nell'apposito paragrafo delle istruzioni comuni ai Modd. 760 BIS/RA, 760 BIS/RC, 760 BIS/RD e 760 BIS/RU.

RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale della società o associazione.

DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Nel **rigo RI1**, indicare i dati variati rispetto alla precedente dichiarazione o tutti i dati se nel precedente periodo d'imposta non è stato presentato questo modello e in particolare:

- nel **campo 1**, la descrizione dell'attività esercitata secondo la classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso gli uffici finanziari;
- nel **campo 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla sopracitata classificazione delle attività economiche. In caso di esercizio di più attività, se è stata tenuta un'unica contabilità, indicare il codice relativo all'attività prevalente ossia quella dalla quale deriva il maggior *ammontare dei compensi percepiti.*
- nel **campo 3**, barrare la casella se trattasi di nuove iniziative produttive intraprese da meno di cinque periodi d'imposta. La casella non va barrata se l'attività intrapresa era già preesistente, o in caso di subentro nella stessa. I periodi d'imposta vanno computati considerando soltanto quelli maturati anteriormente all'inizio del periodo d'imposta 1997 e assumendo come anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l'attività.

Nel **rigo RI2**, indicare:
- nel **campo 1**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali, comprensivo del valore da indicare nel campo 2. Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 50, commi 2, 3 e 3-bis del TUIR, al lordo degli ammortamenti;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti *in dipendenza di* contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il *valore normale*, al momento della immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.
  Nella determinazione del valore dei beni strumentali non si tiene conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili; le spese relative all'acquisto di beni mobili *adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte* e professione e all'uso personale o familiare del socio o dell'associato vanno computate nella misura del 50 per cento.
  Le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria, dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e delle autocaravan, indicati nell'art. 121 bis, comma 1, lett. b), del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante , come specificato nel paragrafo delle istruzioni comuni ai Modd. 760 BIS/RA, 760 BIS/RC, 760 BIS/RD e 760 BIS/RU. Per quanto riguarda gli stessi beni acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto.
  Il *valore dei beni posseduti per una parte* del periodo d'imposta va ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 365 giorni, anche in caso di inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
- nel **campo 2**, il valore dei beni strumentali riferibile a macchine d'ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computers ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997. L'indicazione di tale dato è facoltativa.

Nel **rigo RI3**, indicare l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (compensi percepiti da dottori *commercialisti o ragionieri per ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti*). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei *contributi previdenziali e, pertanto,* costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.

Nel **rigo RI4**, indicare l'ammontare lordo complessivo degli altri proventi, ed, in particolare:
- degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;
- dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle *indennità conseguite, anche* in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).

Nel **rigo RI5**, indicare i compensi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni:

Ravvedimento operoso ai fini penali
(art. 1, comma 4, del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito dalla L. 7 agosto 1982, n. 516).

Si rinvia alla voce "Sanzioni" dell'Appendice.

Ravvedimento operoso ai fini amministrativi
(art. 13, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)

Si rinvia alla apposita voce in Appendice "Ravvedimento operoso".

Adeguamento ai compensi determinati in base ai parametri
(art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

Il contribuente, utilizzando il **rigo RI5**, può incrementare, senza applicazione di sanzioni, i compensi indicati nei righi precedenti, per adeguarli alle risultanze dei parametri di cui al D.P.C.M. del 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. del 27 marzo 1997 per effetto delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 125, ultimo periodo, della citata legge n. 662 del 1966, al fine di evitare l'accertamento induttivo sulla base dei parametri, previsto dall'art. 3, comma 181, della L. 28 dicembre 1955, n. 549 (richiamato dall'art. 3, comma 125, della legge n. 662 del 1996). L'importo di tale adeguamento va anche evidenziato nell'apposito spazio tra parentesi del **rigo RI5**.

Nel **rigo RI6**, indicare la somma dei compensi e proventi dei **righi RI3, RI4 e RI5.**

Nel **rigo RI7**, indicare:
- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a un milione di lire, ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del socio o dell'associato;
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. del 29 ottobre 1974 per i beni acquistati primo del 1° gennaio 1989, e dal D.M. del 31 dicembre 1988 per quelli acquistati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della Tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
- il 50 per cento della quota di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede lire 35 milioni per le autovetture e autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli e lire 4 milioni per i ciclomotori;
- l'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

ATTENZIONE
Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel **rigo RI8**, indicare, evidenziando nell'apposito spazio gli oneri finanziari:
- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo di imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 29 ottobre 1974, per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli stipulati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di detti canoni, se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare di ciascun socio o associato;
- il 50 per cento dell'ammontare dei canoni di locazione finanziaria delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede lire 35 milioni per le autovetture e autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli e lire 4 milioni per i ciclomotori, ragguagliati ad anno;
- l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento del canone di locazione finanziaria per apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.

I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo d'imposta fiscalmente rilevanti e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali" da indicare al rigo RI2) diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.

Nel **rigo RI9**, indicare:
- il 50 per cento del canone di locazione e/o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
- i canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali, il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare di ciascun socio, o associato;
- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio, senza tener conto dell'ammontare dei canoni che eccede lire 7 milioni per le autovetture e le autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli e lire ottocentomila per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo per socio o associato;
- l'ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

ATTENZIONE
Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio degli aeromobili da turismo, delle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel **rigo RI10**, indicare:
- il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del socio o associato, a condizione che la società o associazione non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
- l'ammontare della quota di ammortamento di competenza dell'anno del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990;
- l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno 1997 per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione;
- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990;
- il 50 per cento della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato e utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero il 50 per cento del canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990 o il 50 per cento del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscuamente. In entrambe le ipotesi la deduzione spetta a condizione che la società o l'associazione non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
- l'ammontare della quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte e professione;
- le altre spese relative all'immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio: le spese condominiali e per riscaldamento;
- il 50 per cento delle spese per servizi e della quota di competenza delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria relative agli immobili, adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o fami-

lare del socio o associato, di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione anche finanziaria.

Nel **rigo RI11**, relativamente ai lavoratori dipendenti, indicare:

- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione, al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali. Si precisa che ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Tuir, come integrato dall'art. 33, comma 2, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti delle società o associazioni sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000; il predetto limite è elevato a lire 500.000 per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo di imposta;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo RI12**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi, indicare:

- l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale del 10 per cento versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche le spese *sostenute per le trasferte effettuate fuori dal* territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
- le quote di accantonamento maturate nel periodo di imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo RI13**, indicare l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti all'attività artistica o professionale.

Nel **rigo RI14**, indicare l'ammontare complessivo delle altre spese per prestazioni di lavoro, comprese le indennità per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazioni coordinate e continuative, corrisposte nell'anno, per la sola parte non coperta da precedenti accantonamenti, nonché l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni.

ATTENZIONE
Non sono deducibili i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta, in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti degli associati o soci. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza effettuati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1996, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nello stesso periodo d'imposta. Rimangono invece deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dalla società o associazione per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori.

Nel **rigo RI15**, indicare l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo di imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione. Non sono deducibili gli interessi di cui all'art. 33, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'Iva).

Nel **rigo RI16**, indicare i consumi. Si precisa che, ai fini della determinazione del dato in esame, va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per: i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia elettrica; i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli. Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:

- l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di *quelle relative ad eventuali servizi accessori* (quali telefax, videotel, ecc.), tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;
- l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo di imposta, per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa è deducibile nella misura del 50 per cento;
- il 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo per ciascun socio o associato, nonché l'intero ammontare delle stesse spese sostenute per i citati veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli vanno indicate nel **rigo RI20** "Altre spese documentate".

Nel **rigo RI17**, indicare l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi indicati nel **rigo RI6**. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RI18**, indicare l'ammontare complessivo delle spese di rappresentanza, effettivamente sostenute ed idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi indicati nel **rigo RI6**. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RI19**, indicare il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle eventualmente sostenute per viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione.

Nel **rigo RI20**, indicare:

- il 50 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641;
- il 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta, limitatamente a un solo veicolo per ogni socio o associato, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano ecc.), utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare delle stesse spese sostenute per i ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili, utilizzati esclusivamente per la trazione), limitatamente ad un solo veicolo per ogni socio o associato, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare delle citate spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

- il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
- l'ammontare delle altre spese, ivi inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, inerenti all'attività professionale o artistica, effettivamente sostenute e debitamente documentate, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Nel **rigo RI21**, indicare il totale delle spese, sommando gli importi da **rigo RI7** a rigo **RI20**.

Nel **rigo RI22**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RI6** e quello di **rigo RI21** da riportare nel rigo RB26 del Mod. 760 BIS/RB.

Nel **rigo RI23**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto subite sui compensi derivanti dall'attività professionale o artistica, nonché sui compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni che rientrano nell'oggetto proprio della professione.

16

MOD. 760 BIS/RL - REDDITI DIVERSI

Questo modello deve essere utilizzato per dichiarare i "redditi diversi" previsti nel Titolo I, capo VII, del Tuir.

Nel **rigo RL1**, indicare i corrispettivi lordi percepiti nel periodo di imposta, al netto dell'Invim, con riferimento alle plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici.

Per quanto concerne la nozione tecnica di "lottizzazione" si rinvia alla corrispondente voce nell'**Appendice**.

Nel **rigo RL2**, indicare i corrispettivi lordi, al netto dell'Invim, percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione nonché quelli derivanti dalla cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.

Al riguardo si precisa che per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria s'intendono quelli qualificati come edificabili dal piano generale, o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e che la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni.

Nel **rigo RL3**, indicare le somme percepite per indennità di esproprio o a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonchè quelle comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime, comprese le indennità di occupazione e gli interessi comunque dovuti sulle somme predette, e le somme per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi. Si ricorda che la compilazione di questo quadro interessa i soli soggetti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ed intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari, scomputando conseguentemente la predetta ritenuta che si considera effettuata a titolo d'acconto, indicandola al rigo RB42 del Mod. 760 BIS/RB.

Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.

In forza delle citate disposizioni le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economico e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù, in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Per il calcolo delle plusvalenze reltive alle indennità di esproprio vedere in Appendice la voce "Plusvalenze da indennità di esproprio".

Nel **rigo RL4**, indicare i censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, ancorchè consistenti in prodotti del fondo o commisurati ad essi, compresi i redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli.

Nel **rigo RL5**, indicare i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, riportando l'ammontare netto assoggettato ad imposta sul reddito nello Stato estero per il periodo d'imposta o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo di imposta estero che scade nel corso di quello italiano.

Se lo stato estero non assoggetta ad imposizione l'immobile e il contribuente non ha percepito alcun reddito, il **rigo RL5** non deve essere compilato.

Se lo Stato estero tassa l'immobile mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo o in base a criteri similari, indicare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 15 del Tuir; vedere la voce "Crediti d'imposta" nell'**Appendice.**

Se il reddito costituito dal canone di locazione non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l'ammontare percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.

Se tale reddito è soggetto ad imposta nello Stato estero, indicare l'ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese. In tale ipotesi, al contribuente spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Nel **rigo RL6**, indicare i redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento se i diritti, dalla cui utilizzazione derivano, sono stati acquistati a titolo oneroso.

Per gli acquirenti a titolo gratuito il reddito va dichiarato nell'intera misura, senza deduzione di spese.

Nel **rigo RL7**, indicare i proventi percepiti nel periodo di imposta derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili.

Nel **rigo RL8**, indicare i proventi percepiti nel periodo di imposta derivanti dall'affitto o dalla concessione in usufrutto dell'unica o di tutte le aziende.

Nel **rigo RL9**, indicare i proventi derivanti dalla vendita totale o parziale di una o più aziende precedentemente affittate o concesse in usufrutto.

Nel **rigo RL10**, indicare i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.

Nel **rigo RL11**, indicare i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

Si precisa che le spese e gli oneri da indicare nei **righi** da **RL13** a **RL20** non possono in ogni caso superare i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuno delle operazioni eseguite. Va precisato, peraltro, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo, di cui all'art. 1, del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, non costituiscono componenti negativi deducibili ai fini della determinazione del reddito dei cessionari o committenti. Tale circostanza deve risultare dalle fatture o dagli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni. Il reddito ai fini Irpeg si determina sottraendo l'ammontare di rigo RL21 da quello di

rigo RL12. Detto reddito va riportato nel rigo RB27 del Mod. 760 BIS/RB.

Nel **rigo RL13**, indicare il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

Nel **rigo RL14**, indicare il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo e, per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, va indicato il prezzo d'acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonchè dell'Invim. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il *valore dichiarato nelle relative denunce ed atti* registrati, od in seguito definito o liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente nonchè dell'Invim e dell'imposta di successione.

Nel **rigo RL15**, indicare il costo dei terreni di cui al rigo RL3, costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonchè dell'Invim. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito o liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente nonchè dell'Invim e dell'imposta di successione.

Nei **righi RL16** e **RL17**, indicare le spese specificamente inerenti i proventi di cui ai righi RL7 e RL8 rispettivamente.

Nel **rigo RL18**, indicare il costo non ammortizzato relativo all'azienda ceduta di cui al rigo RL9.

Nei **righi RL19** e **RL20**, indicare le spese specificamente inerenti i corrispettivi e i compensi di cui ai righi RL10 e RL11 rispettivamente.

ATTENZIONE
Si precisa che i soggetti che presentano questo modello sono tenuti a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante distintamente per ciascuno dei redditi di cui ai righi **RL1, RL2, RL3, RL7, RL8, RL9, RL10** e **RL11**, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei *corrispettivi*, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio tributario competente, su richiesta di quest'ultimo.

Nel **rigo RL24**, indicare il totale dei redditi imponibili ai fini dell'Ilor, da riportare nel rigo RB7 del Mod. 760 BIS/RB.
A tal fine, sottrarre dagli importi di cui ai **righi RL1, RL2, RL3, RL7, RL8, RL9** e **RL10**, i corrispondenti oneri e spese di cui ai **righi RL13, RL14, RL15, RL16, RL17, RL18** e **RL19**, nonchè i redditi esclusi dall'Ilor quali, ad esempio, *quelli prodotti all'estero e i redditi dei fabbricati* facenti parte delle aziende date in affitto.

17 MOD. 760 BIS/RM - REDDITI DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI

Questo modello va compilato per dichiarare il reddito derivante dall'attività di allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 29, qualora detto reddito sia determinato ai sensi dell'art. 78.
In base a tale norma il reddito relativo alla *parte eccedente concorre a formare il reddito* d'impresa nel l'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari a valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi.
Il valore medio e il coefficiente sopraindicati sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali.
In attuazione di tale disposizione con apposito Decreto dirigenziale del 18 marzo 1998 nel quale sono stabiliti:
- il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
- il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.

Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio di reddito attribuibile ad ogni capo allevato *in eccedenza a tale attività*, va effettuato sulla base delle **tabelle 1, 2** e **3** allegate al predetto decreto ministeriale che riguardano, rispettivamente, la suddivisione dei terreni in fasce di qualità, la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili e i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 29 sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite.
La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento, ad esclusione di quelle dei soggetti indicati nelle lettere *a)* e *b)* dell'art. 87, nonchè delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, indipendentemente dal regime di contabilità nel quale già si collocano (ordinaria o semplificata), purchè in possesso dei seguenti requisiti:
- che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto;
- che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al citato Decreto dirigenziale.

Il reddito delle attività di allevamento, che non rispondono alle sopra richiamate condizioni, deve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del Tuir e deve *formare oggetto di dichiarazione negli appositi* modelli relativi al reddito di impresa.
Va infine precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 non è esclusivo, in quanto l'impresa di allevamento può determinare il reddito relativo all'attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 29 secondo il regime di determinazione che le è proprio. Tale facoltà va esercitata in sede di dichiarazione, determinando il reddito nel **Mod. 760 BIS/RA oppure 760 BIS/RD, senza utilizzare il Mod. 760 BIS/RM.**

Schema per la determinazione del reddito agrario complessivo normalizzato e del numero dei capi ridotto all'unità di misura

Al fine di poter calcolare i valori da indicare nei righi RM1 e RM2 del presente modello è stato predisposto uno schema di calcolo (TAB. I), che consente di determinare il reddito agra*rio complessivo normalizzato* alla VI fascia ed il numero dei capi ridotto all'unità di misura.
In particolare, nel predetto schema di calcolo, che non va allegato al modello di dichiarazione, vanno indicati:
- nella Sez. I, i redditi agrari distinti per fasce di qualità. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A). Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, comma 50, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi agrari sono rivalutati del 70 per cento;
- nella Sez. II, il numero di capi allevati per ciascuna specie. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all'unità di misura assunto come base, costituito dai piccioni, quaglie e altri volatili (totale B). Tale valore deve essere riportato al rigo RM1 del presente modello;

Determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir

Nel **rigo RM1**, deve essere riportato il totale *dei capi normalizzati* allevati, *quale risulta dal* totale B della Sez. II, TAB. I, contenuta nelle istruzioni al presente modello;
Nel **rigo RM2**, deve essere indicato il risultato derivante dalla seguente operazione: totale del reddito agrario normalizzato alla VI fascia (risultante dal totale A della SEZ. I, TAB. I, contenuto nelle istruzioni al presente modello), moltiplicato per il coefficiente 219,08 e diviso per 100.000. Tale risultato costituisce il numero di capi allevabili entro il limite previsto *dall'art. 29*;
Nel **rigo RM3**, deve essere indicato il numero dei capi eccedenti, risultante dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata, risultante dal rigo RM1, e quello dei capi allevabili entro i predetti limiti di cui al rigo RM2

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 760 BIS

TAB I - SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO COMPLESSIVO NORMALIZZATO E DEL NUMERO DEI CAPI RIDOTTO ALL'UNITÀ DI MISURA

SEZ. I - Determinazione del reddito agrario normalizzato alla fascia base (*)

(*) I redditi della Sezione I non vanno arrotondati.

(**) Vanno riportati in questa colonna i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti o condotti in affitto

Fascia qualità	Reddito agrario (**)	Coefficienti di normalizzazione	Reddito agrario normalizzato	Fascia qualità	Reddito agrario (**)	Coefficienti di normalizzazione	Reddito agrario normalizzato
	1		2		3		4
I		56,389		IV		13,426	
II		32,222		V		11,934	
III		37,593		VI		1,000	
				Totale A reddito agrario normalizzato (sommare gli importi delle colonne 2 e 4)			

Sez. II - Determinazione del numero di animali normalizzato alla specie base

(***) Per le specie pesci, crostacei, molluschi e lumache l'unità di allevamento è riferita al quintale; per gli alveari alla famiglia.

Specie animale	Numero capi allevati	Coefficiente di normaliz.	Numero capi normalizzati	Specie animale	Numero capi allevati	Coefficiente di normaliz.	Numero capi normalizzati
	1		2		3		4
Bovini e bufalini da riproduzione		1.750,000					
Vitelloni		1.050,000				riporto	
Manze		600,000		Starne, pernici, coturnici		3,000	
Vitelli		250,000		Piccioni, quaglie da riproduzione		9,500	
Suini da riproduzione		700,000		Piccioni, quaglie e altri volatili		1,000	
Suinetti		20,000		Conigli e porcellini d'India da riprod.		21,500	
Suini leggeri da macello		200,000		Conigli e porcellini d'India		3,375	
Suini pesanti da macello		300,000		Lepri, visoni, nutrie e cincillà		25,000	
Polli e fagiani da riproduzione		29,500		Volpi		115,000	
Galline ovaiole		18,500		Ovini e caprini da riproduzione		230,000	
Polli da allevamento e fagiani		3,500		Agnelloni e caprini da carne		36,500	
Polli da carne		2,375		Pesci, crostacei e molluschi da riprod. q.li (***)		320,000	
Galletto		1,000		Pesci, crostacei e molluschi da cons. q.li (***)		200,000	
Tacchini da riproduzione		48,000		Cinghiali e cervi		250,000	
Tacchini da carne leggeri		8,500		Daini, caprioli e mufloni		125,000	
Tacchini da carne pesanti		15,000		Equini da riproduzione		1.300,000	
Anatre e oche da riproduzione		32,000		Puledri		500,000	
Anatre, oche, capponi		10,000		Alveari (famiglie) (***)		200,000	
Faraone da riproduzione		14,500		Lumache consum. q.li (***)		200,000	
Faraone		3,000		Struzzi da riproduzione		175,000	
Starne, pernici, coturnici da riprod.		9,500		Struzzi da carne		125,000	
Totale parziale (riportare a col. 4)				**Totale B numero dei capi normalizzati** (riportare al rigo RM1 del Mod. 760 BIS/RM)			

Nel **rigo RM4**, deve essere indicato il risultato derivante dalla moltiplicazione del valore indicato al rigo RM3 ed il coefficiente 113,34. Tale coefficiente, è la risultante del prodotto tra 56,67, che costituisce il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente nella specie base (tabella 3, colonna d), e 2, che è il coefficiente moltiplicatore previsto dall'apposito Decreto dirigenziale.

Se l'ente non commerciale possiede, oltre al reddito derivante dall'allevamento di animali di cui all'art. 78, anche altro reddito di impresa in regime di contabilità separata ordinaria, lo stesso deve comunque compilare il **Mod. 760 BIS/RM**, il cui risultato deve essere riportato nel **Mod. 760 BIS/RA**, apportando le conseguenti variazioni in aumento o in diminuzione. Altrimenti il reddito di allevamento eccedente il limite di cui all'art. 29, va riportato direttamente nel **Mod. 760 BIS/RB, rigo RB21.**

Nel **rigo RM5** va indicata la sopravvenienza attiva derivante dalla rideterminazione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 convertito dalla L. n. 489 del 1994 e dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, qualora i beni oggetto dell'investimento agevolato, ai sensi del predetto art. 3 del DL 357, sono stati ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono stati realizzati.

Se l'ente possiede altro reddito di impresa (in regime di contabilità sia ordinaria che semplificata), la sopravvenienza di cui all'art 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995 non va indicata nel rigo RM5 bensì nei rispettivi righi del **Mod. 760 BIS/RA, o Mod. 760 BIS/RC, o Mod. 760 BIS/RD.**

Per la determinazione della sopravvenienza attiva si rinvia all'apposito prospetto contenuto nel Mod. 760 BIS/RU.

Nel **rigo RM6** deve essere indicato il reddito dell'impresa di allevamento, pari alla somma dei righi RM4 e RM5.

Nel **rigo RM7** va indicato l'importo delle perdite derivanti da attività di impresa in contabilità ordinaria, da Mod. 760 BIS/RH, fino a concorrenza di tale reddito. Qualora dette perdite siano inferiori all'importo indicato nel rigo RM6, si compensa quest'ultimo importo con l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa del periodo d'imposta.

L'eccedenza di queste ultime perdite, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti campi del prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel modello **760 BIS/RU**. Le eccedenze di perdite che possono essere utilizzate senza alcun limite di tempo devono essere indicate al rigo RU9.

L'importo di **rigo RM8**, risultante dalla differenza tra rigo RM6, e rigo RM7 va riportato nel **rigo RB21 del Mod. 760 BIS/RB**.

Determinazione del reddito ai fini ILOR

I soggetti che non compilano il **Mod. 760 BIS/RA**, determinano il reddito di allevamento ai fini ILOR, riportando nel **rigo RM9** il reddito che risulta dal **rigo RM6** (secondo quanto sopra precisato), dal quale si deduce il reddito esente ai fini ILOR, indicato nel **rigo RM10**, per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali, posto modello 760 BIS/RU.

Il reddito di **rigo RM11** va riportato nel **rigo RB4 del Mod. 760 BIS/RB**.

18

MOD. 760BIS/RN - IMPOSTA SOSTITUTIVA DI CUI AL D.LGS. N. 358 DEL 1997

Il presente modello va compilato dai soggetti che hanno *realizzato plusvalenze derivanti* dalle operazioni di riorganizzazione delle attività produttive indicate nel capo I del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 (cessioni e conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento ecc.), e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
L'opzione viene esercitata compilando il presente modello.
In particolare, l'art. 2 di tale decreto legislativo stabilisce che l'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo: la prima, con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza ovvero hanno avuto effetto le operazioni di fusione e di scissione; le altre, con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai quattro periodi di imposta successivi. Il versamento rateale non comporta il *pagamento di somme a titolo di interessi*.
Gli importi di ciascuna rata da versare possono essere compensati con i crediti di imposta concessi alle imprese, indicati nel Mod. 760 BIS/RR, e con le eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi (mod. 760BIS/RB).
Nel **rigo RN1** va indicato il totale delle plusvalenze derivanti dalla cessione o dal conferimento di azienda e di partecipazioni di controllo o di collegamento e quelle derivanti da scambi di partecipazioni.
Nel **rigo RN2**, col. 1, va indicata l'imposta sostitutiva, risultante dall'applicazione dell'aliquota del 27 per cento sull'ammontare indicato *nel rigo precedente; nella casella* "N. RATE", va indicato il numero di rate con cui si intende versare l'imposta sostitutiva stessa e, nella col. 3, va indicato l'importo della prima rata, che può essere compensato, in parte o tutto:

- con i crediti di imposta concessi alle imprese, da indicare al **rigo RN3**;
- con le eccedenze, risultanti dal Mod. 760 BIS/RV, da indicare al **rigo RN4**.
- con le eccedenze di ILOR e/o di IRPEG, risultanti dai **righi RB50** e **RB17** del Mod. 760 BIS/RB, da indicare al **rigo RN5**;

Nel **rigo RN4** va indicato l'importo delle eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR che sono state cedute al dichiarante dall'ente o società appartenente allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973 e che il dichiarante utilizza per il versamento della rata.
Nel **rigo RN5** va indicato l'importo compensato con l'IRPEG e/o ILOR nel rigo RB51.
Nel **rigo RN6** va riportato la differenza tra il rigo RN2 e la somma dei righi RN3, RN4 e RN5.
Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il seguente codice tributo:

1655 - "Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o di partecipazione di controllo o di collegamento".

Gli estremi del versamento effettuato non vanno indicati nel quadro in esame. Il versamen*to complessivo delle imposte dovute risultanti* dalla dichiarazione (Irpeg, Ilor, Imposta sul patrimonio netto, imposte sostitutive, Irap, ecc.) deve essere indicato unicamente nel quadro RB al **rigo RB60.**

19

MOD. 760 BIS/RO - PLUSVALENZE SOGGETTE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

Questo modello deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso, a decorrere dal 28 gennaio 1991, di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorché derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine.
Deve essere altresì compilato per dichiarare le suddette plusvalenze e/o minusvalenze, relative a beni che si trovano nel territorio dello Stato, tenendo conto che si considerano in ogni caso esistenti nel territorio stesso le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo ed in accomandita semplice quivi residenti, realizzate dalle società *di fatto con oggetto non commerciale nonché* dalle società ed associazioni fra artisti e professionisti non residenti (con o senza base fissa in Italia), dalle società di ogni tipo e dagli enti commerciali non residenti privi di stabile organizzazione.
Non vanno dichiarate le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in misura forfetaria ai sensi dell'art. 3 del 28 gennaio 1991, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, relative a cessioni per le quali è operante l'opzione prevista dalla citata norma.
L'opzione, da esercitare all'atto della prima cessione effettuata nel periodo di imposta, è valida per tutte le altre operazioni che vengono poste in essere nello stesso periodo di imposta e non può essere esercitata per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del Tuir, escluse quelle acquisite per successione per le quali l'opzione può essere sempre esercitata.
A seguito delle modificazioni intervenute con l'art. 4, comma 2, del D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla L. 29 novembre 1997, n. 410, che ha sostituito la lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del Tuir, le plusvalenze per le quali non può essere esercitata l'opzione di cui all'art. 3 del citato D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, da indicare nel presente modello unitamente alle minusvalenze di cui si chiede la deduzione negli esercizi successivi sono quelle derivanti dalla cessione a *titolo oneroso di partecipazioni sociali non*ché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino, complessivamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio della società o ente superiore al 2, al 5 o al 10 per cento secondo che si tratti di azioni negoziate nei mercati regolamentati, altre azioni o partecipazioni non azionarie. Al riguardo, si ricorda che ai fini del computo delle percentuali sopra specificate occorre tenere conto non solo delle partecipazioni cedute, ma anche dei diritti (es. diritti di opzione) o titoli (es. obbligazioni convertibili) ceduti, attraverso i quali possono essere acquisite le partecipazioni medesime. Inoltre, il computo della percentuale deve essere eseguito considerando tutte le cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi che precedono l'ultima cessione di titoli (es. azioni, obbligazioni convertibili) o diritti anche se le cessioni sono effettuate nei confronti di soggetti diversi.
Con specifico riferimento al calcolo della percentuale rilevante in caso di cessione, a partire dal 1° ottobre 1997, di titoli (es. obbligazioni convertibili) o diritti (es. diritti di opzione o warrant) attraverso i quali possono essere potenzialmente acquisite le partecipazioni di cui all'art. 81, comma 1, lett. c), del Tuir, come modificato dall'art. 4 del citato D.L. n. 328 del 1997, si precisa che detti titoli o diritti devono essere sommati alle partecipazioni cedute prima del 30 settembre 1997 sia nel caso in cui alla medesima data risultino già superate le percentuali indicate nell'art. 81, comma , lett. c), del Tuir, sia nel caso in cui dette percentuali vengano superate per effetto di ulteriori cessioni poste in essere a partire dal 1° ottobre 1997.
Poiché il superamento dei limiti precedentemente indicati comporta l'assoggettamento al regime analitico delle plusvalenze relative alle partecipazioni per le quali si è verificato il suddetto superamento, l'eventuale imposta sostitutiva applicata in misura forfetaria ai sensi del citato art. 3 del D.L. n. 27 del 1971, sulle cessioni effettuate anteriormente al superamento delle percentuali predette, costituisce credito di imposta da indicare nel **rigo RO7**, ai fini dell'imposta sostitutiva calcolata secondo il criterio ordinario previsto dall'art. 2 del provvedimento stesso.
Si ricorda che l'imposta sostitutiva non è dovuta per le plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati italiani di cui all'art. 81, comma 1, lett. c-bis), del Tuir, nonché mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni, titoli o diritti di cui al citato art. 81, comma 1, lett. c-bis), diversi da quelli negoziati nei mercati regolamentati italiani, detenute da almeno 15 anni;
La plusvalenza relativa alle cessioni delle partecipazioni di cui alle lettere c) e c-bis) del com-

ma 1 del citato art. 81, è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito comprensivo degli interessi per dilazione di pagamento ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione dal cedente si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta (bolli, commissioni, imposte, ecc., con esclusione degli oneri finanziari di qualsiasi genere) ed è diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir.
Ai fini della determinazione della plusvalenza il costo fiscalmente riconosciuto deve essere adeguato in base ad un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, a condizione che tra la cessione e l'acquisto siano intercorsi non meno di 12 mesi.
I coefficienti di adeguamento sono stati approvati con D.M. 17 marzo 1998, pubblicato nella G.U. n. 67 del 21 marzo 1998.
Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del DL n. 27 del 1991, comprese le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto, a richiesta dell'interessato, il valore al 28 gennaio 1991, data di entrata in vigore del D.L. n. 27 del 1991, risultante da apposita valutazione peritale.
L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze al netto delle minusvalenze determinate con gli stessi criteri previsti per le plusvalenze. Se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze, la differenza può essere computata in diminuzione dei redditi della stessa specie, realizzati nei successivi periodi di imposta ma non oltre il quinto.
Il contribuente è tenuto, inoltre, a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi, l'eventuale importo derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo, come sopra determinato ed il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio tributario competente, su richiesta di quest'ultimo.

Nel **rigo RO1**, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni delle partecipazioni e dei diritti, effettuate nel periodo di imposta, per l'importo effettivamente percepito, incluse le somme percepite precedentemente a titolo di anticipazione e gli interessi per dilazioni di pagamento. In questo rigo va indicata anche la quota parte dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni poste in essere a partire dal 28 gennaio 1991, per le quali è stato convenuto il pagamento rateale, secondo i chiarimenti forniti nel rigo successivo, concernente il costo fiscale dell'operazione.

Nel **rigo RO2**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti ceduti, incrementato o decrementato, dell'ammontare derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo. Se, per la determinazione del prezzo d'acquisto dei titoli ceduti, è stato assunto il valore (alla data del 28 gennaio 1991) risultante da apposita perizia, per la valutazione del costo si deve applicare il coefficiente di rivalutazione a decorrere da tale data.
Nel caso di cessione di quote di società di persone, il coefficiente di rivalutazione del costo si applica sul risultato dell'operazione che tiene conto degli incrementi e dei decrementi previsti dall'art. 82, comma 1-bis, del Tuir. Pertanto, non devono essere autonomamente rivalutati i redditi imputati al socio (che si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione) e gli utili distribuiti, che si scomputano dal costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione stessa. Coerentemente con tale criterio, il costo da rivalutare va decrementato delle perdite imputate al socio e incrementato delle somme versate a copertura di perdite. Qualora non sia stato percepito nel periodo di imposta tutto il corrispettivo pattuito, conformemente a specifiche clausole contrattuali che prevedono il pagamento rateale del corrispettivo ed il numero delle rate stabilite, nel rigo RO2 deve essere indicato il costo fiscalmente rilevante, incrementato o decrementato come sopra descritto, in misura proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta.
Con riferimento ai righi precedenti si precisa che in essi devono essere indicati rispettivamente i corrispettivi percepiti ed i costi fiscalmente rilevanti, incrementati o decrementati come sopra descritto, relativi a tutte le cessioni del periodo di imposta comprese quelle assoggettate, in dipendenza dell'opzione esercitata ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 27 del 1998, all'imposta sostitutiva secondo il regime forfetario. In tal caso infatti il superamento delle percentuali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del Tuir comporta l'attrazione di tali plusvalenze al regime analitico, e ciò anche quando tale superamento si sia verificato per effetto delle cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti.

Nel **rigo RO3**, indicare le plusvalenze imponibili che si ottengono per differenza tra l'importo del **rigo RO1** e quello del **rigo RO2**. Nel caso in cui l'importo di rigo RO2 è superiore a quello di rigo RO1, la minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della specie realizzate nel quinquennio successivo. In tal caso indicare zero nel **rigo RO3** e nella Sezione "Minusvalenze non compensate nell'anno" riportare la differenza tra l'importo di **rigo RO2** e quello di **rigo RO1**.

Nel **rigo RO4**, indicare fino a concorrenza dell'importo di rigo RO3, l'eventuale eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze, derivanti da cessioni effettuate in precedenti periodi di imposta.

Nel **rigo RO5**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RO3** e quello di **rigo RO4**.
Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno", suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RO6**, indicare l'imposta sostitutiva, pari al 25 per cento dell'importo di rigo RO5.

Nel **rigo RO7**, indicare il credito d'imposta pari all'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfetario.

Nel **rigo RO8**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che, nell'ipotesi in cui il contribuente vanti il credito d'imposta di cui al rigo RO7, è pari alla differenza tra l'importo di rigo RO6 e l'importo di rigo RO7.
L'imposta sostitutiva dovuta deve essere versata nei termini e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi (vedere **Appendice** la voce "versamenti").

Se l'importo del rigo RO7 è inferiore a quello del rigo RO6 indicare nel rigo RO9 l'ammontare dell'imposta sostitutiva a rimborso.

20 MOD. 760 BIS/RP - REDDITI DI CAPITALE SOGGETTI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA E REDDITI DI FONTE ESTERA

Nel presente quadro vanno indicati alcuni redditi di capitale, compresi quelli di fonte estera, assoggettabili ad imposta sostitutiva, nonché altri redditi di fonte estera assoggettabili a tassazione separata.
Nei **righi RP1** e **RP2** vanno indicati i redditi di capitale soggetti in Italia a ritenuta a titolo d'imposta corrisposti da soggetti non residenti senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando tale intervento non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte. Su tali redditi si rende applicabile l'imposta sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura. Il contribuente ha la facoltà di non avva-

lersi del regime di imposizione sostitutiva e, in tal caso, compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992 (art. 16-bis del Tuir introdotto dall'art. 21, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Pertanto, nei righi RP1 e RP2, indicare:
- nella colonna 1, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione riportata in Appendice alla voce "Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva";
- nella colonna 2, il codice stato estero in cui il reddito è stato prodotto;
- nella colonna 3, l'ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto;
- nella colonna 4, l'aliquota applicabile;
- nella colonna 5, l'imposta sostitutiva dovuta.

La colonna 5 non va compilata qualora si opti per la tassazione ordinaria barrando la casella posta in colonna 6. In tal caso, i redditi del presente rigo, al lordo delle eventuali ritenute subite all'estero, concorrono alla formazione del reddito complessivo e vanno indicati nel Mod. 760 BIS/RA o 760 BIS/RC o 760 BIS/RD, ovvero nel rigo RG14 del Mod. 760 BIS/RG e per essi spetta il credito di imposta per le imposte pagate all'estero.

Nel **rigo RP3**, indicare il totale dell'imposta sostitutiva dovuta.
L'imposta sostitutiva dovuta deve essere versata nei termini e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi (vedere in Appendice la voce "Versamenti").

Nei **righi RP4** e **RP5** vanno indicati gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. In tal caso i suddetti proventi vanno dichiarati per la parte maturata nel periodo di possesso e incassato, in modo esplicito o implicito, nel periodo d'imposta. Per tali redditi non è ammessa l'opzione per la tassazione ordinaria.

Pertanto, nei righi RP4 e RP5, indicare:
- nella colonna 1, l'ammontare del reddito non assoggettato ad imposta sostitutiva;
- nella colonna 2, l'aliquota applicabile;
- nella colonna 3, l'imposta sostitutiva dovuta.

Nel **rigo RP6**, indicare il totale dell'imposta sostitutiva dovuta.
L'imposta sostitutiva dovuta deve essere versata nei termini e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi (vedere in Appendice la voce "Versamenti").

Nel **rigo RP7** vanno indicati i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari, costituiti fuori del territorio dello Stato, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari residenti. Su detti proventi è dovuta la somma del 20 per cento, anche nel caso in cui gli stessi siano esenti e indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo per essi previsto. Detto obbligo non sussiste nel caso il cui il contribuente acquisisca dal depositario non residente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, una certificazione, nella forma ritenuta giuridicamente autentica nel Paese di residenza del depositario stesso, attestante che il deposito non è finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti a imprese residenti, ivi comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Tale documentazione deve essere conservata fino al 31 dicembre 2003 ed esibita o trasmessa su richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

Pertanto, nel rigo RP7, indicare:
- nella colonna 1, l'ammontare dei proventi derivanti dai depositi a garanzia maturati nel periodo d'imposta;
- nella colonna 2, l'importo della somma dovuta;

Tale somma deve essere versata nei termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (vedere in Appendice la voce "Versamenti".

Nel **rigo RP8** vanno indicate le plusvalenze, di cui all'art. 81, lett. c-ter), del Tuir, realizzate mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti.
Su tali redditi si rende applicabile la tassazione separata nella misura della ritenuta a titolo d'imposta pari al 12,50 per cento (previsto dall'art. 67 del D.L. n. 331 del 1993, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427). Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi della tassazione separata e, in tal caso, compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Pertanto, nel rigo RP8, indicare:
- alla colonna 1, il codice stato estero di residenza del cessionario non residente;
- alla colonna 2, l'ammontare delle plusvalenze.

Nella colonna 3, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria.
In tal caso, i redditi del presente rigo al lordo delle eventuali ritenute subite all'estero, concorrono alla formazione del reddito complessivo e vanno indicati nel Mod. 760 BIS/RA o Mod. 760 BIS/RC o Mod. 760 BIS/RD, ovvero nel rigo RG14 del Mod. 760 BIS/RG e per essi spetta il credito di imposta per le imposte pagate all'estero.

21 MOD. 760 BIS/RR - CREDITI D'IMPOSTA

■ GENERALITÀ

Il quadro RR va utilizzato per l'indicazione e l'utilizzo dei crediti d'imposta concessi:
- alle piccole e medie imprese per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca;
- ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- ai datori di lavoro per l'incremento della base occupazionale (premio di assunzione);
- **alle imprese costruttrici o importatrici di veicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;**
- **alle imprese costruttrici o importatrici di ciclomotori o motoveicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;**
- **ai soggetti titolari di reddito di impresa per erogazioni liberali a favore dello Stato per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei.**

Si precisano le seguenti regole di carattere generale applicabili ai soggetti che fruiscono dei benefici sopra indicati:
- il credito d'imposta non dà diritto a rimborso (anche qualora non risulti completamente utilizzato);
- in caso di utilizzo del credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni previste a seguito della liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 **(sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo del credito indebitamente utilizzato - art. 13 comma 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471). Con specifico riguardo alle agevolazioni concesse ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (crediti di imposta per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca), in forza dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 471 del 1997, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare dei crediti di imposta indebitamente fruiti;**
- **i crediti di imposta possono essere utilizzati a compensazione degli importi da versare a titolo di imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.**

Il Mod. 760 BIS/RR contiene, infine, il prospetto per l'indicazione della sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso l'EFIM.

■ CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, AI SENSI DEGLI ARTT. 5, 6 E 8 DELLA LEGGE n. 317 del 1991

I primi due prospetti devono essere compilati dalle piccole e medie imprese, da ultimo ride-

finite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 229 del 1° ottobre 1997), cui è stato concesso il credito di imposta previsto dagli articoli 5, 6 e 8 della legge n. 317 del 1991 come integrata dall'art. 3 della legge 7 agosto 1997 n. 266. Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza - e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio ai sensi della comunicazione del Ministero competente.
Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEG e dell'ILOR, nonché dell'imposta sostitutiva di cui D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eccedenza e computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata indifferentemente in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è indicato.
Si ricorda che ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 317 del 1991, il credito d'imposta di cui agli artt. 5, 6 e 8 è considerato sopravvenienza attiva del periodo di imposta in cui è utilizzato (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità" (art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir).
Peraltro, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, si applica il nuovo regime illustrato nella voce I-B "Contributi e liberalità" nel paragrafo 6 relativo alle istruzioni comuni ai Modd. 760 BIS/RA, 760 BIS/RC, 760 BIS/RD e 760 BIS/RU.
In forza dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in caso di revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell' ammontare dei crediti di imposta indebitamente fruiti.

- **Credito d'imposta concesso per investimenti innovativi (artt. 5 e 6 della legge n. 317 del 1991)**

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RR1**, **colonne 1, 2, 3** e **4**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo R11, colonne 2, 3, 4 e 5 del Mod. 760/R/97;
- nel **rigo RR2**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RR3**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4** e **5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RR1 e del rigo RR2, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RR4**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4** e **5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RR1 e del rigo RR2, utilizzati ai fini del versamento dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RR5**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3 e 4** gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RR1, utilizzati ai fini del versamento dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RR6**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RR1 e del rigo RR2, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RR7**, **colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RR1 e la somma degli importi dei righi RR3, RR4, RR5 e RR6, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'Imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RR7**, **colonna 3**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RR1 e la somma degli importi dei righi RR3, RR4, RR5 e RR6, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'Imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo;
- nel **rigo RR7**, **colonna 4**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RR1 e la somma degli importi dei righi RR3, RR4, RR5 e RR6, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'Imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo;
- nel **rigo RR7**, **colonna 5**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RR2 e la somma degli importi dei righi RR3, RR4 e RR6, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'Imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto.

- **Credito d'imposta concesso per le spese di ricerca (art. 8 della legge n. 317 del 1991)**

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RR8**, **colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo R17, colonne 1, 2 e 3 del Mod. 760/R/97;
- nel **rigo RR9**, l' ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RR10**, distintamente per ognuna delle colonne 1, 2, 3 e 4, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RR8 e del rigo RR9, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RR11**, distintamente per ognuna delle colonne 1, 2, 3 e 4 gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RR8 e del rigo RR9, utilizzati ai fini del versamento dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RR12**, distintamente per ognuna delle colonne 1, 2 e 3, gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RR8, utilizzati a compensazione dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
- nel **rigo RR13**, distintamente per ognuna delle colonne 1, 2, 3 e 4, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RR8 e del rigo RR9, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RR14, colonna 1,** la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RR8 e la somma degli importi dei righi RR10, RR11, RR12 e RR13, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel rigo **RR14, colonna 2,** la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RR8 e la somma degli importi dei righi RR10, RR11, RR12 e RR13, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo;
- nel **rigo RR14, colonna 3,** la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RR8 e la somma degli importi dei righi RR10, RR11, RR12 e RR13, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo;
- nel **rigo RR14, colonna 4,** la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RR9 e la somma degli importi dei righi RR10, RR11 e RR13, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto.

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 760 BIS

■ CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO AI TITOLARI DI LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI (art. 20 del D.L. n. 331/93)

Le imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ai sensi del DM 29 marzo 1994, devono indicare a pena di decadenza - quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - nel presente Mod. 760 BIS/RR il credito d'imposta concesso per l'anno 1997.
Tale credito d'imposta può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEG, dell'ILOR, dell'IVA, nonché dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso, nonché per il versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo; l'eccedenza puo essere computata in diminuzione dei versamenti successivi oppure, ai sensi del DM 27 settembre 1995, utilizzata mediante rilascio di buoni d'imposta da parte delle circoscrizioni doganali competenti per territorio.
Il credito in questione concorre alla formazione del reddito imponibile.

Pertanto, nel prospetto vanno indicati:
- nel **rigo RR15,** l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo R23 Mod. 760/R/97;
- nel **rigo RR16,** l'ammontare del credito d'imposta spettante, determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione ha presentato l'istanza di concessione;
- nel **rigo RR17, colonna 1**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma di rigo RR15 e di rigo RR16, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RR17, colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma di rigo RR15 e di rigo RR16, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti a partire dalla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RR17, colonna 3**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma di rigo RR15 e di rigo RR16, utilizzato a compensazione dell'IRPEG dovuta per il presente periodo d'imposta;
- nel **rigo RR17, colonna 4**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma di rigo RR15 e di rigo RR16, utilizzato a compensazione dell'ILOR dovuta per il presente periodo d'imposta;
- nel **rigo RR17, colonna 5**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma di rigo RR15 e di rigo RR16, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RR18,** la differenza tra la somma dei righi RR15 e RR16 e la somma degli importi di credito d'imposta utilizzati, indicati nel rigo RR17, colonne 1, 2, 3, 4 e 5;
- nel **rigo RR19,** l'ammontare, anche parziale, del credito d'imposta residuo per il quale si chiede il rilascio del buono d'imposta;
- nel **rigo RR20,** la differenza tra l'importo di rigo RR18 e quello di rigo RR19, che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'IRPEG, dell'IVA, delle ritenute e dell'imposta sostitutiva innanzi citata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

■ CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE AI SENSI DEL D.L. N. 357 del 1994 (PREMIO DI ASSUNZIONE)

L'articolo 2 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, ha previsto l'attribuzione di un credito di imposta, denominato "premio di assunzione , in favore dei datori di lavoro che incrementano la base occupazionale esistente alla data del 12 giugno 1994, assumendo, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori in possesso di particolari requisiti.
Tale credito di imposta, che non costituisce componente positivo di reddito per i percipienti, compete per il periodo d'imposta in corso al 12 giugno 1994 e per i due successivi e puo essere utilizzato, a partire dall'inizio del periodo di imposta successivo a quello di formazione del credito stesso, in sede di versamento dell'IVA, dell'IRPEG, dell'ILOR e delle ritenute alla fonte operate su qualsiasi tipo di reddito, nonché dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs 8 ottobre 1997, n. 358. Il credito formatosi nel corso del 1996 può essere stato, quindi, utilizzato a partire dal 1° gennaio 1997.
Per effetto dell'arco temporale di applicazione della norma citata, il credito in questione puo essere maturato, nel corso del 1997, solo a favore dei soggetti aventi il periodo di imposta non coincidente con l'anno solare il cui secondo periodo di imposta successivo in corso al 12 giugno 1994 abbia termine entro l'11 giugno 1997.
Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RR21,** l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo R7 del Mod. 760 BIS/R/97;
- nel **rigo RR22,** l'ammontare del credito spettante per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 12 giugno 1994 riferibile solo ai soggetti aventi periodo di imposta non coincidente con l'anno solare che termina entro l'11 giugno 1997;
- nel **rigo RR23, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RR21 e di rigo RR22, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte di qualsiasi tipo la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RR23, colonna 2,** l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RR21 e di rigo RR22, utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RR23, colonna 3,** l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RR21 e di rigo RR22, utilizzato ai fini dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RR23, colonna 4,** l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RR21 e di rigo RR22, utilizzato ai fini dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RR23, colonna 5,** l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RR21 e di rigo RR22, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RR24,** l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei righi RR21 e RR22, e la somma degli importi dei crediti d'imposta utilizzati, indicati nel rigo RR23, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'IRPEG, dell'IVA, delle ritenute e dell'imposta sostitutiva innanzi citata successivi a quelli del sopramenzionato rigo RR23.

■ CREDITO DI IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE COSTRUTTRICI O IMPORTATRICI DI VEICOLI, CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI, SPETTANTE A FRONTE DELLA ROTTAMAZIONE DI ANALOGHI BENI USATI (art. 29 D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; art. 1 del D.L. 25 settembre 1997, n. 324, convertito dalla legge 25 novembre 1997, n. 403; art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266).

Beneficiano dei crediti di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autovetture o di autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'art. 54, comma 1, lett. a) e c), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nonché di ciclomotori o motoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 52 e 53 del citato decreto, come integrati dall'art. 1, comma 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994.
Detti crediti spettano - in occasione dell'acquisto in Italia di veicoli nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, ovvero di ciclomotori e motoveicoli nuovi di fabbrica, da parte delle persone fisiche, anche non residenti, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati aventi determinati requisiti - alle imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale previsto dagli artt. 29 del D.L.

n. 669 del 1996, 1 del D.L n. 324 del 1997, convertito dalla legge n. 403 del 1997, e 22 della legge n. 266 del 1997.
I crediti in questione possono essere utilizzati per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEG, dell'ILOR,dell'IVA, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui avviene il rilascio, da parte del pubblico registro automobilistico, dell'originale del certificato di proprietà del veicolo nuovo e per i successivi; inoltre, i crediti stessi possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.
Le imprese interessate sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione che deve essere ad esse trasmessa dal venditore, individuata al comma 5 dell'art. 29 della legge n. 30 del 1997, in caso di cessione di veicoli ed al comma 6 dell'art. 22 della legge n. 266 del 1997 in caso di cessione di ciclomotori ed autoveicoli.

Nel prospetto va indicato:
- **nel rigo RR25 l'ammontare del credito maturato nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;**
- **nel rigo RR26, colonna 1, l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo RR25 utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;**
- **nel rigo RR26, colonna 2, l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo RR25, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;**
- **nel rigo RR26, colonna 3, l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo RR25, utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;**
- **nel rigo RR26, colonna 4, l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo RR25, utilizzato a compensazione dell'ILOR relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;**
- **nel rigo RR26, colonna 5, l'ammontare del credito di cui al rigo RR25, utilizzato a compensazione dell'Imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;**
- **nel rigo RR27, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra l'importo di rigo RR25 e la somma degli importi dei crediti di imposta utilizzati, indicati nel rigo RR26, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'IRPEG e dell'Imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, successivi a quelli indicati nel sopra menzionato RR26.**

CREDITO DI IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE PER EROGAZIONI A FAVORE DELLO STATO, PER LA MANUTENZIONE, PROTEZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO DELLE AREE ARCHEOLOGICHE DI POMPEI (articolo 9, comma 13, della legge 8 ottobre 1997 n. 352)

La legge 352 del 1997 ha previsto il credito di imposta per le erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa, nel periodo di imposta in corso al 1° novembre 1997 e nei due successivi, a favore dello Stato per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei.
Detto credito è riconosciuto in ciascun periodo nella misura del 30 per cento dell'ammontare delle erogazioni effettuate fino ad un limite di lire 1.000 milioni annue, da far valere ai fini del pagamento dell'IRPEG dovuta per il periodo medesimo; il credito stesso può essere utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.
Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile, né è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir, relativo alla deducibilità degli interessi passivi.

Nel prospetto va indicato:
- **nel rigo RR28, l'ammontare del credito maturato nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;**
- **nel rigo RR29 colonna 1, l'importo del credito di cui al rigo RR28, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;**
- **nel rigo RR29, colonna 2, l'importo del credito di cui al rigo RR28, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 da versare entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.**

ALTRI CREDITI D'IMPOSTA NON PIU IN VIGORE

Questa sezione è relativa all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti di imposta non riportati nel presente quadro, in quanto non più in vigore.
In particolare va riportato:
- nel **rigo RR30** l'ammontare dell'importo residuo indicato nella precedente dichiarazione;
- nel **rigo RR31**, nelle rispettive colonne, l'utilizzo dell'importo del precedente rigo in compensazione dei versamenti delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo, dei versamenti dell'IVA, dei versamenti in acconto dell'IRPEG e dell'ILOR.

RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI IMPOSTA DEI CREDITORI VERSO L'EFIM (art. 1 D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111 e art. 8 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95)

Il presente prospetto va utilizzato dalle piccole e medie imprese, individuate nella decisione della Commissione delle Comunità Europee 92/C 213/02, adottata in data 20 maggio 1992, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'articolo 6 del DL 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati.
Per effetto dell'art. 1 del DL 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, nei confronti dei menzionati soggetti sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versare o iscritte a ruolo (cfr. Circolare n. 110/E del 18 luglio 1994).
La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa e asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici.
Ai sensi dell'art. 6 del DL 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese ai sensi dell' art. 1 del citato DL n. 532 del 1993 deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.

Pertanto, i soggetti interessati devono indicare:
- nel **rigo RR32,** l'importo del credito per il quale è operante la sospensione del pagamento dei debiti dell'EFIM e delle società da questo controllate, al netto degli importi indicati per i quali si è fruito della sospensione dei versamenti ai fini delle ritenute dell'IRPEG, dell'ILOR, dell'imposta sul patrimonio netto e dell'IVA nonché delle iscrizioni a ruolo, nella dichiarazione dei redditi relativa al 1996 e in quelle relative agli anni precedenti;
- nel **rigo RR33,** l'importo del credito eventualmente rimborsato;
- nel **rigo RR34, colonna 1**, l'importo delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RR34, colonna 2**, l'importo dell'IVA dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;

- nel **rigo RR34, colonna 3**, l'importo dell'IRPEG dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RR34, colonna 4**, l'importo dell'ILOR dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RR35**, l'importo complessivo delle citate imposte iscritte a ruolo per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RR36**, l'importo dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa dovuta per il periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RR37**, la differenza tra l'importo di rigo RR32 e la somma degli importi dei righi RR33, RR34, colonne 1,2, 3 e 4, RR35 e RR36.

22 MOD. 760 BIS/RS - ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI, DEI RAPPRESENTANTI E DEI COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Il Mod. 760 BIS/RS contiene l'elenco nominativo:
- *degli amministratori*;
- dei rappresentanti della società o dell'ente diversi da quello i cui dati sono indicati nel frontespizio;
- dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo.

Per gli amministratori ed i componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo in tale elenco devono essere riportati:
- i dati anagrafici;
- il codice fiscale;
- la qualifica.

Con riguardo alla qualifica va indicato:

A se trattasi di socio amministratore;

B se trattasi di amministratore non socio;

C se trattasi di componente del collegio sindacale o altro organo di controllo della società o dell'ente.

Per quanto riguarda i rappresentanti della società o dell'ente vanno indicati anche:
- la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale;
- il codice e la data di assunzione della carica.

Con riguardo alla carica va indicato:

1 se trattasi di rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore;

2 se trattasi di curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devolluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito;

3 se trattasi di curatore fallimentare;

4 se trattasi di commissario liquidatore (liquidatore coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);

5 se trattasi di commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);

6 se trattasi di rappresentante fiscale di soggetto non residente;

8 se trattasi di liquidatore (liquidazione volontaria).

23 MOD. 760 BIS/RU - PROSPETTI COMUNI AI MODD. 760 BIS/RA, 760 BIS/RC, 760 BIS/RD e 760 BIS/RM

Il presente modello si compone dei seguenti prospetti comuni ai quadri 760 BIS/RA, 760 BIS/RC, 760 BIS/RD e 760 BIS/RM:

"Dati relativi all'attività";

"Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno";

"Conferimenti agevolati";

"Plusvalenze e sopravvenienze attive";

"Agevolazioni territoriali e settoriali";

"Determinazione della sopravvenienza attiva relativa ai beni oggetto di investimenti agevolati".

DATI RELATIVI ALL'ATTIVITA

Nel **rigo RU1** vanno indicati:

- la descrizione dell'attività esercitata, individuata in conformità alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992;
- il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993, rilevabile in base alla predetta classificazione delle attività economiche, consultabile presso gli uffici finanziari.

Al riguardo si fa presente che:

- i soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
- le associazioni sindacali e di categoria *operanti nel settore agricolo per l'attività di* assistenza fiscale resa agli associati ai sensi dell'art. 78, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
- le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro loco, che hanno optato per la determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 16 dicembre 1991, n. 398;
- devono indicare nel predetto campo 1, oltre alla specifica attività esercitata, il riferimento alle rispettive leggi.

Nel **rigo RU1** vanno indicati solo i dati variati rispetto a quelli evidenziati nella precedente dichiarazione.
Se nel periodo d'imposta precedente non è stata presentata la dichiarazione, tale rigo va interamente compilato.
Ovviamente il contribuente può indicare anche i dati non variati se questa modalità di compilazione risulta più agevole.
In caso di esercizio di più attività per le quali non è stata tenuta contabilità separata i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Nel **rigo RU2** va indicato:

- campo 1 barrando l'apposita casella, se trattasi di nuove iniziative intraprese da meno di cinque periodi di imposta. La casella non va barrata se le attività intraprese erano già esistenti o in caso di subentro nelle stesse in conseguenza, ad esempio, di cessioni, conferimenti, fusioni e affitto di azienda;
- campo 2 la quota percentuale dell'ammontare dei ricavi, conseguiti in relazione ad attività di sola lavorazione, senza alcuna utilizzo di materiali o impiegando materiali forniti dai committenti;
- campo 3:
  per i rivenditori in base ai contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporto audiovideomagnetico e per rivenditori di carburante, i ricavi al netto del prezzo corrisposto al fornitore di detti beni; per i rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, gli aggi spettanti.

PROSPETTO DELLE PERDITE D'IMPRESA IN CONTABILITA ORDINARIA NON COMPENSATE NELL'ANNO.

Il prospetto è riservato agli enti che nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione e nei cinque precedenti hanno subito perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria (indicate nel quadro 760 BIS/RA o 760 BIS/RC o 760 BIS/RM) e ai soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria per la parte di perdite delle società stesse corrispondente alle rispettive quote di partecipazioni agli utili.
Si ricorda che, per effetto dell'art. 8, comma 3, del Tuir, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali nonché quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria, possono essere compensate in ciascun periodo d'imposta, con i

redditi derivanti dalle predette attività anche in contabilità semplificata e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. La parte di tali perdite che non trova capienza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività negli esercizi successivi, ma non oltre il quinto.

Pertanto, nel **rigo RU3** deve essere indicata la differenza, se negativa, tra i redditi conseguiti nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e derivanti dall'esercizio di imprese commerciali nonché dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e le perdite derivanti nello stesso periodo d'imposta dall'esercizio di attività commerciali e dalla partecipazione nelle società sopra indicate in contabilità ordinaria.

Nel rigo RU9 vanno indicate le perdite fiscali riportabili senza limite di tempo.

PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI

Questo prospetto interessa le imprese che in esercizi precedenti hanno operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904) e quelli che hanno operato conferimenti agevolati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218.

Quanto ai dati da indicare nei righi da RU10 a RU13 si precisa che:
- nel **rigo RU10** va indicato a **colonna 1** il codice fiscale e a **colonna 2** la denominazione della società conferitaria;
- il valore da indicare nel **rigo RU11** è quello riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e passività conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo, in cui è stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;
- il valore da indicare nel **rigo RU12**, è quello riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data;
- l'importo da indicare nel **rigo RU13** è quello della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.

In ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.

A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:
- la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
- la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.

Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si deve provvedere alla compilazione di un altro Mod. 760 BIS/RU riportando nei righi da RU11 a RU13 i dati riepilogativi mentre il rigo RU10 non deve essere compilato.

PROSPETTO DELLE AGEVOLAZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati.

Nella **colonna 1** le società o enti che richiedono l'agevolazione o che l'hanno già richiesta devono indicare la disposizione legislativa che la prevede, apponendo nella apposita casella il codice individuato nella tabella **D)**.

Le società o enti che hanno più attività agevolate devono indicare per ciascuna di esse le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui si tratti delle medesime disposizioni.

Nella **colonna 2** deve essere indicato lo stato dell'agevolazione, utilizzando i codici di cui alla tabella **E)** a seconda che l'agevolazione sia richiesta nella presente dichiarazione per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiarazione relativa a precedenti periodi, che sia stata già richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione.

Nella **colonna 3** va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'agevolazione.

Nella **colonna 4** va indicato l'anno in cui è stata richiesta l'agevolazione. I contribuenti che richiedono l'agevolazione per la prima volta nella presente dichiarazione indicheranno l'anno **1998**.

Nella **colonna 5** va indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito agevolato.

Nella **colonna 6** va indicato l'ammontare del reddito agevolato o reinvestito.

Le **colonne 3** e **4** non devono essere utilizzate per le agevolazioni degli utili reinvestiti.

Se la richiesta dell'agevolazione è fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno che sia informato il competente Ufficio delle imposte o Ufficio unico delle entrate ove attivato al quale (e non al Centro di Servizio cui è stato inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta dell'agevolazione) deve essere inviata, con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito.

Ai fini dell'applicazione del DPCM 29 luglio 1993, concernente "Modalità di concessione delle agevolazioni contributive e fiscali alle piccole e medie imprese della Valtellina", in sede di richiesta delle agevolazioni, devono essere indicate le agevolazioni di diversa natura eventualmente già richieste o ottenute, assicurando il rispetto dei limiti d'importo di cui all'art. 3, comma 1, del DPCM medesimo. Per ulteriori chiarimenti vedere la circolare n. 88/E del 14 giugno 1994.

Tabella D) - Tipo di agevolazione

Codice	Leggi agevolative
Mezzogiorno	(T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e legge 1° marzo 1986, n. 64; DL 11 luglio 1988, n. 258, conv. in legge 5 agosto 1988, n. 337; art. 18, DL 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341)
01	Esenzione totale ILOR (art. 101, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
02	Esenzione parziale ILOR (art. 101, 2° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
10	Esenzione totale IRPEG (art. 14, 5° comma, legge 1° marzo 1986, n. 64)
11	Riduzione IRPEG (art. 105, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)

Zone depresse Centro Nord e Polesine (art. 30, 1° e 2° comma, DPR 29 settembre 1973, n. 601; legge 1° dicembre 1986, n. 879)

20	Esenzione totale ILOR
21	Esenzione parziale ILOR

Province di Trieste e Gorizia; Comuni di Monfalcone, S. Canzian d'Isonzo, Staranzano, Ancona, zona portuale

Aussa Corno (art. 29 DPR 29 settembre 1973, n. 601; art. 4 legge 27 dicembre 1975, n. 700; art. 30, 2° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 9, 2° comma, legge 2 maggio 1983, n. 156; legge 29 gennaio 1986, n. 26)

30	Esenzione totale ILOR
31	Esenzione parziale ILOR
40	Riduzione IRPEG (art. 2, 1° comma, legge 29 gennaio 1986, n. 26)

Altri territori (art. 1, 9° comma, DL 22 dicembre 1981, n. 790, conv. in legge 23 febbraio 1982, n. 47; art. 3-terdecies, DL 1° ottobre 1982, n. 696, conv. in legge 29 novembre 1982, n. 883; art. 73 del D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76; legge 10 maggio 1983, n. 190; art. 11, comma 1, legge 2 maggio 1990, n. 102; DPCM 29 luglio 1993)

50	Esenzione totale ILOR
51	Esenzione parziale ILOR
60	Esenzione IRPEG
61	Riduzione IRPEG

Tabella E) - Stato dell'agevolazione

Codice	
A	Agevolazione richiesta in dichiarazione per la prima volta

B	Agevolazione già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi
C	Agevolazione già richiesta con apposita istanza
D	Agevolazione riconosciuta con provvedimento dell'ufficio
E	Agevolazione negata dall'ufficio con provvedimento in contestazione.

■ PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA SOPRAVVENIENZA ATTIVA RELATIVA AI BENI OGGETTO DI INVESTIMENTI AGEVOLATI (ART. 3, COMMA 89, DELLA LEGGE N. 549 DEL 1995).

Si ricorda che, a decorrere dal 15 settembre 1995, la cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti si considerano realizzati, comporta l'applicazione dell'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995.
Ai sensi di tale norma il reddito escluso dall'imposizione, si ridetermina diminuendo l'ammontare dei predetti investimenti di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti indicati nell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, diversi dagli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento.
L'importo del minor beneficio costituisce sopravvenienza attiva del periodo d'imposta in cui i predetti beni sono ceduti.

Ai fini della compilazione del presente prospetto si precisa quanto segue:
- nel **rigo RU28** vanno indicati i corrispettivi derivanti dalle cessioni dei beni oggetto degli investimenti agevolati di cui all'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, effettuate nel presente periodo di imposta;
- nel **rigo RU29** vanno indicati i costi sostenuti per la realizzazione degli investimenti indicati nell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, diversi dagli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento, sostenuti nello stesso periodo di imposta;
- nel **rigo RU30** va indicato il 50 per cento della differenza tra rigo RU28 e rigo RU29 che costituisce la sopravvenienza attiva del periodo d'imposta in cui i beni sono ceduti. Si precisa che tale sopravvenienza rileva in misura non eccedente l'importo del reddito agevolato nei periodi d'imposta precedenti.

Se l'importo di rigo RU29 è superiore all'importo di rigo RU28, nel rigo RU30 va indicato zero.

24 MOD. 760 BIS/RV - CESSIONE DELLE ECCEDENZE DELL'ILOR E/O DELL'IRPEG NELL'AMBITO DEL GRUPPO

Il presente modello deve essere utilizzato:
- dalle società o dall'ente appartenenti ad un gruppo, come definito dal comma 4 dell'art. 43-ter, inserito nel DPR n. 602 del 1973, in caso di cessione delle eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR, risultanti dalla dichiarazione dei redditi presentata dai predetti soggetti cedenti;
- dalle società o dall'ente appartenenti ad un gruppo, come definito dal predetto comma 4, cessionari delle eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR risultanti dalla dichiarazione dei redditi di altra società o ente appartenente al medesimo gruppo.

Si ricorda che, a norma del comma 2 dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973, la compilazione del presente modello da parte del cedente è condizione di efficacia della cessione delle eccedenze di cui trattasi.
Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modello per l'elencazione dei soggetti cessionari o cedenti, dovranno essere utilizzati altri modelli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

Nella **Sez. I**, la società o l'ente cedente deve indicare:
- nel **rigo RV1**, l'ammontare dell'eccedenza dell'ILOR, indicata nel rigo **RB55** del Mod. 760 BIS/RB, ceduta ad altra società o all'ente appartenenti allo stesso gruppo;
- nel **rigo RV2**, l'ammontare dell'eccedenza dell'IRPEG, indicata nel rigo **RB59** del Mod. 760 BIS/RB, ceduto ad altra società o all'ente appartenenti allo stesso gruppo;
- nel **rigo RV3**, l'ammontare totale delle eccedenze cedute;
- in ciascuno dei righi da **RV4** a **RV9** i dati relativi ai soggetti cui sono cedute le predette eccedenze.

Nella **Sez. II**, la società o l'ente cessionario dell'eccedenza dell'ILOR e dell'IRPEG, deve indicare:
- nei **righi da RV10** a **RV16**, i dati relativi ai soggetti cedenti e le date da cui le cessioni si considerano effettuate (data di presentazione della dichiarazione dei redditi dei cedenti);
- nel **rigo RV17**, l'ammontare totale delle eccedenze dell'ILOR e dell'IRPEG ricevuto dai soggetti cedenti, indicati nei righi da RV10 a RV16;
- nel **rigo RV18**, l'importo residuo delle eccedenze dell'ILOR e dell'IRPEG ricevute nel precedente periodo di imposta (rigo V22 del Mod. 760/V/97).
- nel **rigo RV19**, la somma degli importi dei righi RV17 e RV18;
- nel **rigo RV20** la parte dell'importo di rigo RV19, utilizzata in diminuzione dei versamenti dell'ILOR, relativa alla presente dichiarazione;
- nel **rigo RV21**, la parte dell'importo di rigo RV19, utilizzata in diminuzione dei versamenti dell'IRPEG, relativa alla presente dichiarazione;
- **nel rigo RV22, la parte dell'importo di rigo RV19, utilizzata in diminuzione dei versamenti dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997**;
- nel **rigo RV23**, la parte dell'importo di rigo RV19 che residua dopo l'utilizzo indicato nei righi RV20, RV21 e RV22, che il dichiarante intende computare in diminuzione dei versamenti dell'IRPEG e **dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 358 del 1997** relative ai successivi periodi di imposta;
- **nel rigo RV24**, la parte dell'importo di cui al rigo RV19 che residua dopo l'utilizzo indicato nei righi RV20, RV21 e RV22, di cui si chiede il rimborso.

25 MOD. 760 BIS/RB - DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO. CALCOLO DELLE IMPOSTE ED ESTREMI DEI VERSAMENTI

■ DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO

ILOR

Nei **righi** da **RB1** a **RB7** vanno riportati i redditi soggetti ad ILOR, desunti dagli altri quadri del modello 760-BIS.
Nel **rigo RB9** va indicato il reddito soggetto all'aliquota ordinaria del 16,2 per cento e nel **rigo RB10** quello soggetto ad aliquota agevolata.
Nel **rigo RB12** va indicato, fino a concorrenza dell'importo di rigo RB11, l'ammontare dei crediti d'imposta di cui al Mod. 760 BIS/RR.
Nel **rigo RB13** va indicato l'ammontare dei crediti dell'ILOR e/o dell'IRPEG, dei quali il contribuente ha chiesto, nella precedente dichiarazione, la computazione in diminuzione delle imposte dovute, utilizzato ai fini del versamento dell'ILOR.
Nei **righi RB14** e **RB15**, **campo 1**, va indicato l'importo delle eccedenze dei crediti dell'IRPEG e dell'ILOR che sono state cedute all'ente dichiarante dalle società appartenenti allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter del DPR n. 633 del 1972, che il dichiarante utilizza per il versamento della prima e/o della seconda rata di acconto dell'ILOR (vedere in **Appendice** la voce "Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43-ter del DPR n.602 del 1973)"). Qualora l'importo indicato in tali campi sia inferiore alle rate dovute, di cui al **campo 5**, la differenza, da versare con le modalità previste per le imposte sui redditi, va indicata nel **campo 4**.

Nel **rigo RB16** o nel **rigo RB17** va indicato l'importo dell'ILOR dovuta o dell'ILOR a credito, corrispondente alla differenza tra l'importo di **rigo RB11** e la somma dei **righi** da **RB12** a **RB15**.
Per la determinazione dell'ILOR da versare a saldo ovvero da computare in diminuzione delle imposte relative al periodo successivo o da chiedere a rimborso, occorre compilare i righi da RB52 a RB54.

IRPEG

Nei **righi** da **RB18** a **RB27** vanno riportati i redditi soggetti all'IRPEG (o le perdite), desunti dagli altri quadri del modello 760-BIS.
Nel **rigo RB28** va indicato l'ammontare delle imposte che sono state dedotte dal reddito complessivo nei precedenti esercizi, di cui sia stato conseguito lo sgravio o la restituzione e degli altri oneri dedotti dal reddito complessivo e successivamente rimborsati, in quanto non compresi nei Modd. 760 BIS/RA, 760 BIS/RC e 760 BIS/RD. Deve essere, ad esempio, indicato in questo rigo l'ammontare dell'ILOR a suo tempo pagata e dedotta dall'ente, della quale sia stato conseguito il rimborso nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Nel **rigo RB30** va indicato il credito d'imposta sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti indicati alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR e il credito d'imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta").
Nel **rigo RB31** vanno indicati, fino a concorrenza dell'importo risultante dalla somma algebrica dei righi RB29 e RB30, gli oneri deducibili dal reddito complessivo sostenuti nel periodo di imposta, compilando il Mod. 760 BIS/RX, nonché la quota pari ad 1/5 dell'INVIM pagata nei precedenti periodi di imposta (vedere in **Appendice** la voce "Oneri deducibili").

Riservato agli enti non residenti

Gli enti non commerciali non residenti che hanno compilato il Mod. 760 BIS/RA o il Mod. 760 BIS/RC o il Mod. 760 BIS/RD, che sono considerati, agli effetti dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 3, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, non operativi e che dichiarano, nel rigo RB32, un importo inferiore al reddito imponibile minimo (rigo RA63, colonna 5, del "Prospetto per la verifica della operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi", collocato nel Mod. 760 BIS/RA, se trattasi di ente non commerciale che compila il Mod. 760 BIS/RA, ovvero la somma degli importi derivanti dall'applicazione delle percentuali indicate nel comma 3 del citato art. 30, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, risultanti dal prospetto da allegare secondo le indicazioni fornite nelle istruzioni generali alla fine del paragrafo 1), sono soggette, ai sensi del comma 4 del citato art. 30, alla determinazione induttiva del reddito anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 41-bis del DPR n. 600 del 1973, fermo restando la possibilità di fornire la prova contraria.
Al fine di evitare l'accertamento induttivo di cui al menzionato comma 4 il contribuente può in ogni caso adeguare l'importo di rigo RB32 al predetto reddito imponibile minimo, anche mediante riduzione delle perdite di periodi d'imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito (vedere in **Appendice** *la voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria").*
In caso di redditi che pur conseguiti nell'ambito della attività di impresa sono esenti o non concorrono a formare il reddito di impresa, occorre tener conto, anche di detti redditi al fine di verificare se il reddito di rigo RB32 è inferiore al reddito imponibile minimo.
Nel **rigo RB33** va indicato il reddito soggetto all'aliquota ordinaria del 37 per cento, e nel **rigo RB34,** quello soggetto ad aliquota agevolata.
Nel **rigo RB36** va indicato l'importo pari al 22 per cento dell'onere rimborsato, qualora, per lo stesso, l'ente abbia fruito della detrazione d'imposta.
Nel **rigo RB38** va indicato, fino a concorrenza dell'imposta di rigo RB37 e compilando Mod. 760 BIS/RX, il 22 per cento degli oneri per i quali spetta la detrazione di imposta (vedere in **Appendice** la voce "Oneri per i quali spetta una detrazione di imposta").
Nel **rigo RB39** va indicato l'importo di rigo RB30. I soggetti che hanno percepito utili distribuiti da società madri derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella UE, per i quali si rende applicabile il comma 4 dell'art. 96-bis del Tuir, devono indicare nell'apposito spazio la parte di credito di imposta riferibile a detti utili.
Nel **rigo RB40** va indicato il credito per le imposte pagate all'estero sui redditi prodotti compresi nella presente dichiarazione o in precedenti dichiarazioni; detto credito va determinato, ai sensi dell'art. 15, sulla base delle imposte pagate all'estero dal dichiarante e pro-quota, di quelle pagate dalle società di persone cui esso partecipa (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta").

Nel **rigo RB41** vanno indicati:
- il credito di imposta previsto dagli artt. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990 e 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione previsto da tali leggi venga attribuito ai soci o partecipanti;
- il credito di imposta per i registratori di cassa nei casi previsti dall'art. 14, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta");
- il credito d'imposta, pari a lire diecimila, nel caso in cui il questionario relativo agli studi di settore sia stato inviato su supporto magnetico.

Nel **rigo RB45** va indicato, fino a concorrenza dell'importo di rigo RB44 l'ammontare dei crediti d'imposta di cui al Mod. 760 BIS/RR.
Nel **rigo RB46** va indicato l'ammontare dei crediti dell'ILOR e/o dell'IRPEG, dei quali il contribuente ha chiesto, nella precedente dichiarazione, la computazione in diminuzione delle imposte dovute, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG.
Si precisa che la somma degli importi indicati nei **righi RB13** e **RB46** deve in ogni caso corrispondere alla somma dei crediti dell'ILOR e dell'IRPEG dei quali, nella precedente dichiarazione, il contribuente ha chiesto la computazione in diminuzione delle imposte dovute.

Nei **righi RB47 e RB48, campo 1**, va indicato l'importo delle eccedenze dei crediti dell'IRPEG e dell'ILOR che sono state cedute all'ente dichiarante dalle società appartenenti allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973, che il dichiarante utilizza per il versamento della prima e della seconda rata di acconto dell'IRPEG (vedere in **Appendice** la voce "Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43-ter del DPR n.602 del 1973)"). Qualora l'importo indicato in tali campi sia inferiore alle rate di acconto dovute, di cui al **campo 5**, la differenza, da versare con le modalità previste per le imposte sui redditi, va indicata nel **campo 4**.
Con riguardo al **rigo RB50**, si fa presente che gli enti che espongono un'eccedenza di imposta e che hanno percepito utili che si considerano, in tutto o in parte formati con dividendi cosiddetti "comunitari" devono rideterminare l'eccedenza stessa, per effetto dell'art. 96-bis, comma 4, confrontando il credito di imposta sui predetti dividendi, indicato nell'apposito spazio di rigo RB39 con l'imposta di rigo RB37, diminuita delle detrazioni di rigo RB38. Se l'imposta, come sopra diminuita, è uguale o superiore al credito di imposta sui dividendi cosiddetti "comunitari", spetta l'eccedenza di rigo RB50; se, invece, è inferiore a detto credito occorre calcolare la misura dell'eccedenza e ridurre l'importo di rigo RB50 dell'eccedenza medesima.
Per la determinazione dell'IRPEG da versare a saldo ovvero da computare in diminuzione delle imposte relative al periodo di imposta successivo o da chiedere a rimborso, occorre compilare i righi da RB56 a RB58.
Si ricorda che per effetto dell'art. 2 del DL n. 417 del 1991, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, il contribuente può operare la compensazione tra l'imposta sostitutiva dovuta e l'IRPEG e/o l'ILOR a credito.

I soggetti per i quali non si verifica il presupposto per operare detta compensazione, o che non intendono avvalersene, devono compilare:
- il **rigo RB52**, per l'ILOR dovuta indicata nel rigo RB16.

Nel **campo 1** di tale rigo va indicato l'importo delle eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR che sono state cedute al dichiarante da società appartenenti allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del.1973, che il dichiarante utilizza per il versamento del saldo dell'ILOR. Qualora l'importo indicato in tale campo sia inferiore a quello di cui al **campo 3**, la differenza da versare con le modalità previste per le imposte sui redditi, va indicata nel **campo 2** (vedere in **Appendice** la voce "Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art 43 ter del DPR n. 602 del 1973)");

- il **rigo RB53**, per la parte dell'ILOR a credito, indicato nel rigo RB17, da computare in diminuzione delle imposte, relative al periodo d'imposta successivo e il **rigo RB54**, per la parte di cui si chiede il rimborso;

- il **rigo RB55**, per la parte dell'ILOR a credito che il dichiarante cede a società appartenenti allo stesso gruppo, ai sensi dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973 (vedere in **Appendice** la voce "Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo");

- il **rigo RB56, campo 3**, per l'IRPEG dovuta indicata nel rigo RB49. Nel **campo 1** di tale rigo va indicato l'importo delle eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR che sono state cedute al dichiarante da società appartenenti allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973, che il dichiarante utilizza per il versamento del saldo dell'IRPEG. Qualora l'importo indicato in tale campo sia inferiore a quello di cui al **campo 3**, la differenza da versare con le modalità previste per le imposte sui redditi, va indicato nel **campo 2** (vedere in **Appendice** la voce "Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43 ter del DPR n. 602 del 1973)");

- il **rigo RB57**, per la parte del credito dell'IRPEG, indicato nel rigo RB50, da computare in diminuzione delle imposte, relative al periodo successivo e il **rigo RB58**, per la parte di cui si chiede il rimborso;

- il **rigo RB59**, per la parte dell'IRPEG a credito che il dichiarante cede a società appartenenti allo stesso gruppo, ai sensi dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973 (vedere in **Appendice** la voce "Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973)").

I soggetti che, ricorrendone le condizioni, si avvalgono della compensazione tra l'ILOR a credito e l'IRPEG dovuta e/o l'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997 che si intende compensare, nonché tra l'IRPEG a credito e l'ILOR dovuta e/o la predetta imposta sostitutiva, devono indicare, nel rigo **RB51** l'importo delle imposte compensate.

Ad esempio:

Ilor a credito	**50**
Irpeg a credito	**30**
Imposta sostitutiva che si intende compensare	**(80)**
Importo compensato da indicare nel rigo RB51	**80**
Ilor a credito	**100**
Irpeg dovuta	**(30)**
Imposta sostitutiva che si intende compensare	**(10)**
Importo compensato da indicare nel rigo RB51	**40**

La compensazione, una volta effettuata, può determinare l'ILOR dovuto o a credito ovvero l'IRPEG dovuta o a credito e, a seconda dell'ipotesi che si verifica, va compilato il prospetto tenendo conto dei chiarimenti sopra forniti.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione annuale non sono dovute o, se il saldo è negativo, non sono rimborsabili se i relativi importi non superano lire 20.000.
Nel **rigo RB60**, **colonna 1**, indicare il numero di rate di pari importo in cui il contribuente intende frazionare il pagamento delle imposte.
In colonna 5, va indicato l'importo complessivo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione (righi RB52 e RB56, colonna 2, RK17, RN6, RP3, RP6, RP7 o RP8) versati con la delega unica di pagamento (mod. F24). Nel caso in cui il contribuente utilizzi più deleghe vanno indicati gli estremi dell'ultimo versamento sommando i relativi importi.
Qualora con la citata delega siano effettuati anche versamenti di imposte diverse da quelle risultanti dalla presente dichiarazione (ad es. IVA) ovvero di acconti dell'IRPEG, dell'IRAP, ecc., indicare l'importo complessivo risultante dalla delega nella colonna 4.

26

MOD. 760 BIS/RW - TRASFERIMENTI DA E PER L'ESTERO DI DENARO, TITOLI E VALORI MOBILIARI

Questo modulo deve essere utilizzato dagli enti non commerciali residenti in Italia i quali, in conformità di quanto previsto nel DL 29 giugno 1990, n. 167, convertito dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227, devono indicare:

a) i trasferimenti da e verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, effettuati attraverso soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti, sia istituzionali che professionali, se l'ammontare complessivo di tali trasferimenti, nel corso del periodo d'imposta sia stato superiore a lire 20 milioni (articolo 2, comma 1, e articolo 5, comma 2); nell'ammontare complessivo vanno computati tutti i trasferimenti e, quindi, sia quelli verso l'estero che quelli dall'estero.
L'obbligo riguarda i trasferimenti diversi da quelli relativi a investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria, indipendentemente dalla causale dei trasferimenti stessi e dalle modalità con le quali hanno avuto luogo;
b) gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria detenuti al termine del periodo d'imposta se l'ammontare complessivo di tali investimenti e attività, al termine del periodo d'imposta, risulta superiore a lire 20 milioni (articolo 4, commi 1 e 5).
Quest'obbligo sussiste anche se nel corso dell'anno non siano intervenute movimentazioni;
c) i trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato i suddetti investimenti e attività, se l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a lire 20 milioni (articolo 4, commi 2, e 5).

Quest'obbligo sussiste anche se al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengano investimenti all'estero nè attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari
L'obbligo di dichiarazione di cui ai precedenti punti b) e c), sussiste indipendentemente sia dalle modalità con cui gli investimenti all'estero, le attività estere di natura finanziaria e i trasferimenti sono stati posti in essere (attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti, in forma diretta) sia dalla causa da cui gli stessi traggono origine (donazione, successione ecc...).
Nel caso in cui le operazioni in questione siano eseguite in valuta estera, l'ente deve indicare il controvalore in lire utilizzando il cambio indicato nel D.M. 27 gennaio 1998, pubblicato nella G.U. n. 28 del 4 febbraio 1998, tenuto conto dell'errata corrige pubblicata in G.U. n. 40 del 18 febbraio 1998.
L'obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso in cui le operazioni siano state poste in essere dagli enti in qualità di esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria e siano quindi soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali.
Nel caso in cui sussista l'obbligo di presentazione del modello 760 BIS, il presente modulo deve essere presentato unitamente a detto modello.
Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi il presente modulo deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la presentazione del modello 760 BIS, compilando il relativo frontespizio.
Considerato che il modulo RW riguarda la rilevazione su base annua dei trasferimenti da, verso e sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, nel caso in cui non venga presentato

un unico modello 760 BIS per l'intero periodo d'imposta, il modulo RW dovrà essere presentato invece con riferimento all'intero anno solare.
Si intendono compresi fra gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria, i titoli e i valori mobiliari esteri acquistati in Italia per il tramite degli intermediari residenti di cui all'articolo 1 del D.L. n. 167 del 1990. Sono inoltre compresi le obbligazioni e i titoli similari di cui all'articolo 31 del DPR n. 601 del 1973 e quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.

Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, per espressa previsione legislativa, per gli *investimenti all'estero* e per le *attività estere di natura finanziaria, produttive di redditi di capitale* o di redditi diversi, sempreché tali redditi:

1. *siano esenti dalle imposte sui redditi*. Si tratta degli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di Stato ed equiparati emessi all'estero fino al 9 settembre 1992;
2. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50 o 27 per cento*, ai sensi della disposizione di cui all'art. 26, terzo comma, del DPR n. 600 del 1973 e successive modificazioni. Si tratta degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari esteri, percepiti mediante l'intervento dei soggetti di cui al primo comma dell'art. 23 del DPR n. 600 del 1973, che nella specie assumono la veste di sostituto d'imposta, ovvero conseguiti attraverso cessione dei predetti titoli con l'intervento — a qualsiasi titolo — di tali sostituti d'imposta, e dei depositi e conti correnti esteri i cui redditi siano percepiti in Italia per il tramite dei citati sostituti. Identica disciplina si applica con riferimento agli interessi, premi ed altri frutti derivanti da obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 31 del DPR n. 601 del 1973 e di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, assoggettati a ritenuta ai sensi del terzo comma dell'art. 26 del DPR n. 600 del 1973;
3. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 10 per cento* ai sensi dell'art. 27, comma 4, del DPR n. 600 del 1973. Si tratta degli utili su titoli partecipativi esteri, sempreché percepiti in Italia per il tramite di intermediari residenti, come chiarito nel precedente punto 2, che vanno dichiarati nel Mod.760 BIS/RG;
4. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 30 per cento* ai sensi dell'art. 8 del DL 30 settembre 1983, n. 512, convertito, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. Si tratta dei proventi derivanti dai titoli e certificati (cc.dd. "titoli atipici"), emessi da soggetti non residenti, collocati in Italia ed assoggettati a ritenuta da parte del soggetto residente incaricato del pagamento dei proventi o del riacquisto dei titoli o certificati;
5. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50 per cento*, a titolo di imposta, di cui al comma 2 dell'art. 2 del DL 17 settembre 1992, n. 378, convertito, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437 e successive modificazioni, da parte dei soggetti che comunque intervengono, - anche se non in qualità di acquirenti, - nella cessione a termine dei titoli di cui al precedente punto 2;
6. *siano stati assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta* da parte dei soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del DPR n. 600 del 1973, che comunque intervengono, anche se non in qualità di acquirenti, nella cessione a termine di obbligazioni e titoli similari nei confronti di non residenti. Si tratta dei proventi di cui all'art. 41, comma 1, lettera b-bis) del Tuir
7. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50 per cento*, a titolo di imposta, prevista dall'art. 67 del DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Si tratta delle plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con non residenti, previste dall'art. 81, comma 1, lett. c-ter), del Tuir;

Inoltre i predetti obblighi di dichiarazione non sussistono per le quote di organismi collettivi in valori mobiliari di diritto estero che siano:

- già autorizzati al collocamento in Italia, prima dell'entrata in vigore del DL 28 giugno 1990, n. 167, convertito, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai quali continua ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 11-bis del DL n. 512 del 1983, ai sensi del comma 2 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modificazioni;
- situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10-bis della citata legge n. 77 del 1983, diversi da quelli di cui alla precedente lettera i), i cui proventi sono soggetti alla ritenuta del 12,50 per cento, che deve essere operata, ai sensi dell'art. 10-ter, comma 1, della medesima legge, dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni (cfr. art. 10-ter, comma 4, legge n. 77 del 1983);
- diversi da quelli di cui ai precedenti punti sempreché i relativi proventi siano stati percepiti in Italia e assoggettati alla ritenuta d'acconto del 12,50 per cento di cui al comma 6, dell'art. 10-ter della predetta legge n. 77, del 1983.

Per effetto dell'art. 5 bis del D.L. n. 167 del 1990, introdotto dall'art. 22 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, l'obbligo di dichiarazione non sussiste per gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti negli Stati Membri dell'Unione Europea; l'obbligo di dichiarazione non sussiste ,inoltre, per i trasferimenti relativi a tali investimenti ed attività operati all'interno dell'Unione Europeo, fatta eccezione per i trasferimenti da e per l'Italia.

Nel caso in cui le attività estere di natura finanziaria abbiano prodotto redditi relativamente ai quali non sussistono le condizioni di esonero, tali redditi dovranno essere dichiarati nel modello di dichiarazione 760 BIS/RP, secondo le istruzioni ivi fornite.
Si richiama l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 6 del D.L. n.167 del 1990, che prevede, ai fini delle imposte sui redditi, la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta, con riguardo alle somme in denaro, ai titoli ed ai valori mobiliari trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta.
Nei casi di attività di natura finanziaria detenute negli Stati membri dell'Unione Europea, per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione in base all'art. 5 bis del D.L. 167 del 1990, l'indicazione che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo di imposta può essere effettuata compilando la parte relativa alle Annotazioni nel Mod. 760 BIS/RW, che quindi deve essere comunque presentato.

Il presente modulo si compone di 3 sezioni: nella **Sezione I** vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari effettuati senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria; nella **Sezione II** vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività di natura finanziaria detenute all'estero al termine del periodo di imposta; nella **Sezione III** vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, in qualunque modo effettuati (sia attraverso i non residenti che per il tramite di intermediari residenti ovvero in forma diretta) che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria.
Nella **Sezione I** indicare, per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati:

- nei **campi 1** e **2**, le generalità complete (cognome e nome, se si tratta di persone fisiche; denominazione, se si tratta di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l'operazione.
- nel **campo 3**, il paese estero di residenza del soggetto non residente;
  i campi 1, 2 e 3 non vanno compilati quando il trasferimento è avvenuto in forma diretta;
- nel **campo 4**, la tipologia dell'operazione, indicando il **codice 1** oppure il **codice 2** a seconda, rispettivamente, che l'operazione abbia comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia o viceversa;
- nei **campi 5** e **6**, rispettivamente, la descrizione dello Stato estero ed il corrispondente codice, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle istruzioni del presente modulo;

- nei **campi 7** e **8**, il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione (es.: denaro, assegno bancario, ecc.) indicando nel campo 7 la descrizione in chiaro e nel campo 8 il **codice 1**, **2** o **3**, a seconda che il mezzo di pagamento sia rappresentato, rispettivamente, da denaro, assegni bancari, o altri mezzi;
- nel **campo 9**, il codice della causale dell'operazione, desumendolo dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni del presente modulo;
- nel **campo 10**, la data dell'operazione;
- nel **campo 11**, l'importo dell'operazione. Al riguardo si precisa che, qualora le operazioni siano state effettuate in valuta estera, il controvalore in lire degli importi da indicare nel campo 11 è determinato, per il 1997, sulla base del D.M. 27 gennaio 1998, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 4 febbraio 1998, tenuto conto dell'errata corrige innanzi menzionata.

Nella **Sezione II** indicare, distintamente per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria e distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta. In particolare si dovrà indicare:

- nei **campi 1** e **2**, rispettivamente, la descrizione dello Stato estero ed il corrispondente codice desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle istruzioni del presente modulo;
- nei **campi 3** e **4**, la descrizione della causale, rispettivamente e il relativo codice dell'operazione. Per l'indicazione in codice della causale si dovrà utilizzare la tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni del presente modulo. La **casella 5** riportata nel campo 4 va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia;
- nel **campo 6**, l'importo degli investimenti ed attività suddetti. In proposito si richiama quanto già precisato in riferimento al campo 11 della **Sezione I**.

Nella **Sezione III** indicare, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, titoli e valori mobiliari da, verso e sull'estero i dati qui di seguito elencati:

- nei **campi 1** e **2**, rispettivamente, la descrizione dello Stato estero ed il corrispondente codice, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle istruzioni del presente modulo;
- nel **campo 3**, la tipologia dell'operazione indicando il codice 1, oppure 2, oppure 3, a seconda, rispettivamente, che l'operazione abbia comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero o dall'estero sull'estero;
- nel **campo 4**, il codice della causale dell'operazione, desumendolo dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni del presente modulo. La **casella 5** riportata nel campo 4 va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia;
- nel **campo 6**, gli estremi di identificazione della banca e il numero di conto utilizzato;
- nel **campo 7**, la data in cui è intervenuta l'operazione;
- nel **campo 8**, l'importo dell'operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione al campo 11 della **Sezione I**.

Se il contribuente ha posto in essere una pluralità di operazioni comportanti il trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero su estero di danaro, titoli o valori mobiliari mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di trasferimento il contribuente può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall'estero (codice 1), dall'Italia (codice 2) e sull'estero (codice 3), indicandone l'importo nel campo 7 e la tipologia nel campo 3. Infine, nel caso in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengano più intermediari menzionati nei primi due commi dell'articolo 1 del DL n. 167 del 1990, dovrà essere indicato soltanto il numero di conto relativo all'intermediario che per primo è intervenuto nell'operazione di trasferimento verso l'estero e per ultimo nell'operazione di trasferimento verso l'Italia.

Nel caso non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nell'apposita casella posta nella prima pagina del modulo.

Tutti gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000.

27 MOD. 760 BIS/RK - IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO

Il Modello 760 BIS/RK va utilizzato dagli enti non commerciali, titolari di reddito di impresa derivante dall'esercizio di attività diverse da quelle assistenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive, per dichiarare il patrimonio netto su cui applicare l'imposta istituita dal DL 30 settembre 1992, n. 394, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n. 461.

Si ricorda che l'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, già prorogata all'esercizio in corso al 30 settembre 1995, è stata ulteriormente prorogata dall'art. 3, comma 110, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fino all'esercizio in corso al 30 settembre 1997.

Si ricorda che i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono esclusi da tali proroghe.

In base alle disposizioni dell'art. 9 del DM 7 gennaio 1993, concernente le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal citato DL n. 394 del 1992, il Mod. 760 BIS/RK deve essere presentato unitamente al modello di dichiarazione dei redditi nel quale va inserito.

Il Modello si compone di tre sezioni: le prime due riguardano la determinazione dell'imponibile e la terza il calcolo dell'imposta patrimoniale dovuta, nonché i versamenti dell'imposta stesso.

Determinazione del patrimonio netto

La **Sezione I** va compilata dagli enti non commerciali per i quali, sulla base di quanto stabilito dall'art. 2 del DL n. 394, l'imposta si applica sulla somma:

a) del valore delle rimanenze finali di cui agli artt. 59 e 60 del Tuir, da indicare nel **rigo RK1**, determinato ai sensi delle norme medesime;
b) del costo complessivo dei beni ammortizzabili (materiali e immateriali), determinato con i criteri di cui all'art. 76 del Tuir, al netto dei relativi ammortamenti fiscalmente riconosciuti, che va riportato nel **rigo RK2**.

I predetti soggetti possono, tuttavia, determinare l'imposta assumendo come base imponibile il patrimonio netto, a condizione che sia tenuta la contabilità ordinaria e separata per le attività commerciali esercitate, diverse da quelle escluse (sopra specificate), e che ne sia data comunicazione nella dichiarazione dei redditi, barrando l'apposita casella nel riquadro posto nell'ultima facciata del **Mod. 760 BIS/RA.** In tal caso devono utilizzare la sezione II del presente modello.

Si ricorda che come previsto dall'art. 2, comma 4, del DL n.394, l'esercizio della facoltà di determinare l'imposta sulla base del patrimonio netto comporta l'obbligo di applicare tale criterio anche per i periodi di imposta successivi per i quali perdura l'obbligo della contabilità ordinaria.

La **Sezione II** va compilata in caso di opzione per la determinazione dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato D.L. n. 394, sulla base del patrimonio netto, come risulta dal bilancio, diminuito dell'utile dell'esercizio. Qualora il bilancio o rendiconto non sia stato redatto, non sussistendone l'obbligo o non sia stato approvato, essendo scaduti i termini di approvazione dello stesso, occorre assumere gli elementi desumibili dalle scritture contabili alla data di chiusura del periodo d'imposta.

Nei **righi** da **RK4** a **RK8** vanno indicati gli ammontari delle voci ivi previste.

Al fine di stabilire quali fondi vanno inclusi, nel **rigo RK5**, tra le poste del patrimonio netto, occorre avere riguardo alla natura degli stessi, nel senso che essi vanno ricompresi allorché non siano destinati alla copertura di specifici oneri o passività ovvero non costituiscano poste rettificative dell'attivo.

Nel **rigo RK9** va indicato l'importo escluso dall'imponibile dell'imposta patrimoniale, per effetto dell'art. 3, comma 111, della legge n. 549 del 1995.

Si ricorda che in base a tale norma, che non si applica ai soggetti che si sono costituiti dopo il 15 settembre 1995, per i soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, (esclusi quelli che determinano l'imposta patrimoniale applicando i criteri previsti dall'art. 2, comma 1, del D.L. n. 394) non si tiene conto dell'incremento del patrimonio netto rispetto a quello risultante nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1995.

Il **rigo RK11** va compilato dai soggetti che alla fine dell'esercizio possiedono da almeno tre mesi direttamente o indirettamente, cioe tramite soggetti non residenti, azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti, soggetti anche essi alla stessa imposta.

A tal fine hanno rilevanza anche le azioni sottoscritte, per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e nei limiti del diritto medesimo, nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio, ma in relazione ad azioni possedute da almeno tre mesi alla fine dell'esercizio stesso.

Per i suddetti soggetti il comma 4 dell'art. 1 del citato D.L. n. 394 del 1992 stabilisce che il patrimonio netto deve essere diminuito del valore contabile delle azioni, titoli similari o quote o, se minore, di un valore pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto della società o ente partecipato direttamente o indirettamente tramite soggetto non residente.

Pertanto, l'importo di **rigo RK10** deve essere diminuito del minor importo tra il valore contabile delle azioni, titoli similari o quote posseduti e quello corrispondente alla percentuale di possesso, diretto o indiretto, applicata al patrimonio netto della società o ente partecipato direttamente o indirettamente, risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Nella **Sezione III** va indicato l'ammontare dell'imposta dovuta, l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, gli estremi dei versamenti degli acconti, l'imposta a debito nonché le eventuali somme da chiedere a rimborso.

Nel rigo **RK13** va indicata l'imposta che risulta dall'applicazione dell'aliquota del 7,5 per mille all'importo di rigo RK3 ovvero RK12.

Si ricorda che in caso di compilazione del **rigo RK11** l'imposta dovuta, per effetto dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del D.L. n. 394, non può comunque essere inferiore all'1 per mille del patrimonio netto indicato nel rigo RK10 senza tener conto, quindi, delle diminuzioni spettanti in conseguenza delle partecipazioni possedute.

Se il periodo di imposta è superiore o inferiore ai dodici mesi, l'imposta da indicare nel rigo RK13 va ragguagliata alla durata di detto periodo, considerando come mese intero la frazione di esso superiore a 15 giorni.

L'imposta non è dovuta se l'ammontare di detto rigo non supera l'importo di lire centomila.

Nel rigo **RK14** va indicato l'importo della eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione.

Nei righi **RK15** e **RK16** vanno indicati gli importi della prima e seconda rata di acconto versati, riportando, negli appositi spazi, gli estremi dei versamenti, cioè la data e il codice dell'ufficio postale o del concessionario desunti dalle attestazioni e/o dalle distinte di versamento.

La differenza tra l'importo indicato nel rigo **RK13** e il totale degli importi indicati nei righi **RK14**, **RK15** e **RK16** va indicata, se positiva, nel rigo **RK17** in quanto costituisce l'imposta a debito, mentre, o se negativa, va indicata nel rigo **RK18**

Qualora l'importo di rigo RK13 sia non superiore a lire 100.000, il totale degli importi dei righi RK14, RK15 e RK16 va indicato nel rigo RK18.

Il versamento dell'imposta sul patrimonio netto, a norma dell'art. 17 e seguenti del D.Lgs. n. 241 del 1997, può essere effettuato direttamente presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o presso qualsiasi banca o ufficio postale abilitato mediante la delega unica di versamento, prevista dall'art. 19 del citato D.Lgs. n. 241/97.

In entrambi i casi occorre far riferimento al seguente codice-tributo:

codice 2415 - Imposta sul patrimonio netto delle imprese - Società di capitali ed enti.

Il periodo di riferimento nella forma AA.AA. è l'anno per il quale si versa l'imposta. Se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare, le due ultime cifre dell'anno vanno ripetute due volte; nel caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, vanno, invece, riportate le ultime due cifre di ciascuno dei due anni.

28 MOD. 760 BIS/RY - PROSPETTO DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE CEDOLE ACQUISITE SEPARATAMENTE DALLE OBBLIGAZIONI STESSE, DEI RELATIVI PROVENTI ESENTI DA IMPOSTA

Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, ovvero proventi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto di quote, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione - ai sensi dell'art. 63, comma 3 - fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi e proventi esenti o dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso.

Nel **campo 1,** va indicato il codice ISIN assegnato dall'U.I.C. al titolo; il codice vale sia per il titolo che per le relative cedole acquisite separatamente dai titoli medesimi; per le cedole acquisite separatamente deve essere indicata la denominazione dei titoli cui esse ineriscono.

Nel **campo 2,** va indicata la data di scadenza. Per le cedole acquisite separatamente la data va riferita ai titoli.

Nel **campo 3,** va indicato la denominazione del titolo; per le cedole acquisite separatamente deve essere indicata la denominazione dei titoli cui esse ineriscono.

Nei **campi 4 e 5,** va indicato il valore nominale complessivo delle obbligazioni possedute nel periodo d'imposta a cui si riferisce la presente dichiarazione acquisite, rispettivamente, prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984.

Nei **campi 6 e 7,** va indicato il valore delle cedole possedute nel periodo d'imposta a cui si riferisce la presente dichiarazione acquisite, rispettivamente, prima del 28 novembre 1984 (campo 6) e dal 28 novembre 1984 (campo 7).

Nei **campi 8 e 9,** vanno indicati i proventi maturati sulle obbligazioni e sulle cedole nel periodo d'imposta a cui si riferisce la presente dichiarazione ed acquisite, rispettivamente, prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984.

29 MOD. 760 BIS/RZ - DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA RELATIVA A INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI

Il modello 760 BIS/RZ deve essere compilato dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello 760 BIS, che hanno corrisposto interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi, soggetti a ritenuta alla fonte.

Tale modello deve essere presentato contestualmente alla dichiarazione dei redditi, modello 760 BIS.

In particolare, il presente modello deve essere compilato per l'indicazione dei dati relativi a:

- proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da altri depositi e conti correnti;
- premi e vincite;
- altri redditi di capitale;
- proventi da cessione a termine di obbligazioni e titoli similari;
- plusvalenze da cessione a termine di valute estere;
- proventi da depositi a garanzia di finanziamenti.

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 760 BIS

Tutti gli importi da indicare nei prospetti del presente modello, compresi i totali, vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto d'imposta e da esporre nel modello, vanno tolte le ultime tre cifre dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento.

Prospetto A – Proventi da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da altri depositi e conti correnti

Nel presente prospetto devono essere indicati i dati relativi agli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da non residenti e dei depositi e conti correnti costituiti presso soggetti non residenti o derivanti da obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, corrisposti nel 1997 e assoggettati alla ritenuta di cui all'articolo 26, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Prospetto B – Premi e vincite

Nel presente prospetto devono essere indicati i premi e le vincite, soggetti alla ritenuta di cui all'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, divenuti esigibili nel periodo d'imposta, ancorché non corrisposti.

Prospetto C – Altri redditi di capitale

Nel presente prospetto devono essere indicati:

- gli interessi e i redditi di capitale corrisposti nel 1997 a non residenti, soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'articolo 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ivi compresi i proventi corrisposti a soggetti non residenti per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti (art. 7, commi 5 e 13, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425; art. 13 del D.L. 30 agosto 1996, n. 449; art. 13 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 547; art. 2, comma 158, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);
- i proventi delle operazioni di prestito titoli e di finanziamento in valori mobiliari, corrisposti nel 1997, soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'articolo 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6 convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110.

Prospetto D – Proventi da cessione a termine di obbligazioni e titoli similari

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, corrisposti nel 1997, derivanti dalla cessione a termine di obbligazioni e titoli similari ai quali si applica la disciplina prevista dall'articolo 2, comma 2, del D.L. 17 settembre 1992, n. 378, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 437 e successive modificazioni.

Prospetto E – Plusvalenze da cessione a termine di valute estere

Nel presente prospetto devono essere indicate le plusvalenze, realizzate nel 1997, a seguito di cessioni a termine di valute estere, ovvero conseguite nel medesimo anno attraverso contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo in base all'articolo 81, comma 1, lettera c-ter), del Tuir, soggette alla ritenuta del 12,50 per cento di cui all'articolo 3 del D.L. 17 settembre 1992, n. 378, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 437 e successive modificazioni e integrazioni (D.L. 31 dicembre 1992, n. 513; D.L. 2 marzo 1993, n. 47; D.L. 28 aprile 1993, n. 131; D.L. 30 giugno 1993, n. 213; D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427).

Prospetto F – Proventi da depositi a garanzia di finanziamenti

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, derivanti da depositi di denaro, titoli o valori mobiliari costituiti a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti sui quali è stato operato il prelievo del 20 per cento ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 (cfr. circolare del Ministero delle Finanze n. 269/E del 5 novembre 1996).

Importo del credito d'imposta ex art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357

Nel **rigo RZ16**, indicare l'importo del credito d'imposta utilizzato ai sensi dell'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, ai fini del versamento delle ritenute alla fonte operate di cui al successivo **prospetto G.**

Prospetto G – Ritenute alla fonte operate e relativi versamenti

Nel presente prospetto vanno indicati, possibilmente in ordine cronologico di versamento, tutte le ritenute effettuate, i relativi importi versati (comprensivi degli eventuali interessi) e gli estremi dei conseguenti versamenti.

Per ogni versamento effettuato, il periodo di riferimento da riportare nel **punto 1** è quello relativo al mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte. Nel caso di somme per cui è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio va indicato il mese di chiusura dell'esercizio.

Per i versamenti al concessionario il periodo di riferimento va desunto dalla distinta di versamento.

Per la compilazione del **punto 5** "Note", devono essere utilizzati i seguenti codici:

A - se il sostituto d'imposta ha barrato la casella "Eventi eccezionali" del frontespizio in quanto ha fruito delle provvidenze di cui all'art. 4-bis del D.L. n. 382 del 1983;

B - se il sostituto d'imposta ha utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate il credito d'imposta di cui all'art; 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357;

C - se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111.

Se in una stessa riga si devono indicare più codici elencarli in ordine alfabetico.

Nel **punto 6**, indicare:
- **C**, se il versamento è stato effettuato presso il Concessionario della riscossione;
- **T**, se effettuato in Tesoreria.

Nel **punto 7**, indicare:
- **D**, se il versamento è stato effettuato tramite distinta;
- **C**, per il versamento in conto corrente postale;
- **B**, per il versamento tramite azienda di credito.

Nel **punto 8**, indicare per i versamenti effettuati presso il Concessionario della riscossione o con delega all'azienda di credito di versamento al Concessionario (in caso di soggetti titolari di conto fiscale) il codice tributo utilizzato. Se il versamento viene effettuato presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato indicare il capitolo e distintamente, nel punto 9, l'articolo di bilancio sul quale è stato effettuato il versamento.

Nel **punto 11**, indicare, nel caso di versamento tramite azienda di credito, il codice A.B.I. e, distintamente il codice C.A.B. indicato nella attestazione rilasciata.

■ Ammortamento anticipato (art. 67, comma 3 del Tuir)

L'ammortamento anticipato previsto dall'art. 67, comma 3, del Tuir, ove non imputato in bilancio a diretta riduzione del valore dei cespiti, può essere dedotto previo accantonamento in un'apposita riserva in bilancio, per la cui costituzione non si rende necessaria l'effettiva imputazione dell'importo corrispondente a conto economico ed è utilizzabile anche una riserva disponibile già esistente.

■ Ammortamento dei beni concessi in locazione finanziaria (art. 67, comma 8, del Tuir)

Le quote di ammortamento dei beni concessi in locazione finanziaria sono determinate, ai sensi dell'art. 67, comma 8, del Tuir, nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Tale disposizione si applica per i beni consegnati a decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 549 del 1995.
Per i beni consegnati in periodi di imposta precedenti sono fatti salvi, tuttavia, gli effetti derivanti dall'applicazione del menzionato criterio che prevede la deduzione di quote di ammortamento finanziario.
In dipendenza della predetta modifica, inoltre, deve ritenersi che per i beni consegnati in esercizi precedenti a quello di prima applicazione, l'impresa possa, con riguardo a tutti i beni concessi in locazione, computare le quote di ammortamento secondo il piano di ammortamento finanziario. In tal caso il maggior importo complessivamente dedotto negli esercizi precedenti rispetto a quello deducibile secondo il piano di ammortamento finanziario dovrà concorrere a formare il reddito nel periodo di imposta di prima applicazione della norma in esame.
Si ricorda che, ai fini del computo della base su cui si applicano le percentuali previste dall'art. 71 del Tuir, come modificato dall'art. 3, comma 103, lett. d), della stessa legge n. 549 del 1995, è consentito considerare anche i crediti impliciti sui contratti per i quali l'ammortamento è effettuato con il criterio finanziario.

■ Associazioni sindacali agricole

L'art. 78, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 62 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, stabilisce che le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo, per l'attività di assistenza fiscale resa agli associati, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 9 per cento.
Per tale attività gli obblighi di tenuta delle scritture contabili sono limitati alla registrazione delle ricevute fiscali su apposito registro preventivamente vidimato.
Al riguardo, occorre precisare che per l'individuazione degli incassi conseguiti nell'esercizio di tale attività deve aversi riguardo al criterio di cassa nel cui ambito, peraltro, resta fermo il principio stabilito dalla normativa IVA, in base al quale assumono rilevanza anche gli introiti risultanti da fatture-ricevute fiscali ancorché non riscossi (ciò in analogia a quanto precisato nel DM 18 maggio 1995, per le associazioni sportive senza fini di lucro).
Gli obblighi contabili relativi a detta attività sono limitati alla tenuta del registro previsto dal citato DL n. 331 del 1993.
Pertanto, per le altre attività commerciali eventualmente esercitate dalle associazioni sindacali agricole, diverse da quella rientrante nel regime forfetario, il limite previsto dall'art. 18 del DPR n. 600 del 1973 va riferito esclusivamente ai ricavi conseguiti nell'esercizio di dette altre attività commerciali.

■ Calcolo delle plusvalenze delle indennità di esproprio

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale Invim pagata. Se si tratta di terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, e in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente, dell'Invim e dell'imposta di successione pagate, senza operare alcuna rivalutazione sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo.

■ Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973)

L'art. 43-ter del DPR n.602 del 1973, introdotto dall'art. 3, comma 94, della legge n. 549 del 1995, ha previsto che le eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute senza l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
A tali effetti, appartengono al gruppo l'ente o società controllante e le società controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute direttamente dall'ente o società controllante, o per il tramite di altra società controllata, per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Inoltre, le disposizioni del predetto art. 43-ter si applicano, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi dei decreti legislativi n. 127 del 1991 e n. 87 del 1992 e alle imprese soggette all'IRPEG indicate nell'elenco di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n. 127 e nell'elenco di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 40 del predetto decreto n. 87.
Le disposizioni in esame si applicano alle eccedenze di imposta risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 549.
La cessione, che puo' riguardare anche solo parte delle eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR, si considera effettuata a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi del cedente dalla quale le stesse emergono; le quote delle eccedenze non cedute possono essere portate in diminuzione dei versamenti d'imposta relativi agli esercizi successivi e/o chieste a rimborso.
La società o l'ente cedente deve, a pena d'inefficacia della cessione, indicare nella dichiarazione dei redditi (Mod. 760 BIS/V) da cui emergono le eccedenze oggetto della cessione stessa, i dati dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.
Il cessionario deve indicare, nella prima dichiarazione dei redditi (Mod. 760 BIS/V) presentata dalla data in cui la cessione si considera effettuata, i soggetti cedenti, le date di effettuazione delle cessioni nonché, distintamente, la parte delle eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui la predetta dichiarazione si riferisce e la parte non utilizzata. Il cessionario stesso deve altresì indicare nelle successive dichiarazioni la parte delle predette eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui tali dichiarazioni si riferiscono e l'ulteriore parte non utilizzata.
Le eccedenze ricevute possono essere utilizzate per i versamenti, anche in acconto, dell'IRPEG, dell'ILOR **e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997,** i cui termini scadono contestualmente o successivamente alla data in cui il cedente ha presentato la dichiarazione da cui emergono le eccedenze stesse (indipendentemente dalla data in cui scade il termine per detta presentazione) e, per la parte non utilizzata, possono altresì essere chieste a rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

■ Conto fiscale

Il conto fiscale è uno strumento a disposizione di imprenditori e professionisti in possesso di partita IVA per facilitare i rapporti debitori e creditori con l'Amministrazione finanziaria, attivo presso il concessionario della riscossione competente secondo il domicilio fiscale del contribuente. Il numero di codice per accedere al proprio conto è dato dall'unione del numero di codice della concessione con il codice fiscale del soggetto intestatario.
Mentre la gestione del conto è affidata al concessionario, le operazioni di apertura e chiusura del conto stesso sono affidate agli uffici dell'IVA (o delle entrate ove istituiti) ai quali la società o l'ente devono rivolgersi se non hanno ricevuto la comunicazione di apertura del conto da parte del concessionario, pur avendone diritto.
Sul conto fiscale vengono annotati tutti i versamenti relativi all'IRPEG, all'ILOR, all'IVA, all'Irap alle imposte sostitutive delle imposte appena indicate, alle imposte versate in base a dichiarazioni integrative (cosiddetto ravvedimento operoso) nonché quelli relativi alle ritenute alla fonte.
Agli intestatari di conto fiscale è riconosciuta la possibilità di richiedere il rimborso delle imposte risultanti dalla dichiarazione direttamente ad un qualunque sportello del proprio concessionario compilando un apposito modello.
Il rimborso viene effettuato senza particolari formalità se l'importo non supera il 10 per cento delle somme annotate sul conto nei due anni precedenti la data della richiesta; se supera tale limite è dovuta, per la parte eccedente, una garanzia in titoli di Stato o mediante polizza bancaria o assicurativa.
La garanzia, qualora non sia prestata contestualmente alla presentazione della domanda, è richiesta dal concessionario e deve essere prestata nel termine massimo di 40 giorni successivi a quello in cui la domanda di rimborso è stata presentata.
L'importo massimo rimborsabile non può superare i 500 milioni.

Se il credito è di ammontare superiore al limite di 500 milioni, la differenza sarà restituita dall'ufficio competente con le ordinarie procedure e potrà essere richiesta al concessionario nel 1999. Il concessionario ha un termine di 60 giorni dalla data di presentazione delle richieste per eseguire il rimborso, se ha disponibilità sui corrispondenti capitoli di bilancio.
Il rimborso viene effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente indicato dal contribuente.
Entro il 20 marzo di ogni anno il concessionario invia al domicilio del contribuente un estratto conto relativo ai versamenti eseguiti ed ai rimborsi richiesti e ottenuti nell'anno precedente.

■ Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b) del TUIR)

Ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR, nel testo vigente fino all'esercizio precedente a quello in corso alla data del 1° gennaio 1998, i proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, anche in natura, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono incassati o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto; tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
La riserva nella quale sono stati accantonati i proventi incassati a titolo di contributo o di liberalità può essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizi anche diversi da quello nel corso del quale i proventi stessi sono stati percepiti.
Relativamente alla parte del contributo o della liberalità non accantonata è possibile scegliere tra la tassazione per intero nell'esercizio in cui tali proventi sono incassati e la ripartizione in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto.
Si precisa che in presenza di un contributo unitario ma erogato in più esercizi le regole predette si applicano autonomamente con riguardo alla parte del contributo incassato in ogni periodo d'imposta.
Nel caso in cui il diritto al conseguimento di un contributo già incassato, in tutto o in parte, sia sottoposto a condizione sospensiva, il contributo stesso rileva fiscalmente soltanto al verificarsi della condizione, costituendo per il percipiente, per la parte già incassata fino al momento di perfezionamento del diritto, un mero debito. .
Qualora il contributo sia erogato mediante il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta (come ad esempio nei casi previsti dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317), lo stesso si considera incassato nel momento e nella misura in cui il credito è utilizzato per il pagamento delle imposte.
Con l'introduzione del criterio di cassa, disposto dalla legge 8 agosto 1994, n. 503, di conversione del DL 29 giugno 1994, n. 416, i proventi di cui trattasi non assumono alcuna rilevanza fiscale nell'esercizio del loro conseguimento.
Pertanto, la costituzione dell'apposita riserva, necessaria per beneficiare della sospensione deve avvenire entro - e non oltre - l'esercizio d'incasso dei proventi (sempreché il relativo diritto non sia sottoposto a condizione sospensiva). Tuttavia, qualora il provento sia imputato per competenza in un esercizio anteriore a quello d'insorgenza del presupposto impositivo (incasso), la riserva può essere validamente costituita anche nel bilancio relativo al suddetto esercizio di competenza.
Si precisa, inoltre, che l'accantonamento in questione può essere operato sia a carico dell'utile dell'esercizio d'incasso ovvero dell'esercizio d'imputazione contabile dei proventi e sia vincolando un'altra riserva disponibile già esistente.
Si ricorda, altresì, che a decorrere dal perido di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 549 del 1995, i contributi spettanti a norma di legge esclusivamente in conto esercizio, anche se erogati da soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici, sono considerati ricavi; ciò per effettò delle modifiche recate dall'art. 3, comma 103, lett. a), della legge n. 549 del 1995, all'art. 53, comma 1, lett. f), del TUIR. Tale modifica normativa non riguarda, quindi, i contributi della specie erogati nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla suddetta data, per i quali rimane applicabile la disciplina recata dall'art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR.

■ Contributo del 15 per cento dovuto dai datori di lavoro

Il comma 194 dell'art. 1 della citata legge n. 662 del 1996 ha previsto che i datori di lavoro che non abbiano versato i contributi di previdenza e assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'art. 9-bis, comma 1, del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, come sostituito dal comma 193 dell'art. 1 della stessa legge n. 662 del 1996, sono tenuti al pagamento di un importo pari al 15 per cento dei predetti contributi e somme.
Il pagamento dell'importo in questione deve essere effettuato in 18 rate bimestrali consecutive di eguale importo, a partire dal 20 febbraio 1997.
Il predetto importo, ove imputato al conto economico, è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 62 del Tuir (spese per prestazioni di lavoro). Si ricorda, tuttavia, che per espressa previsione del quarto periodo dello stesso comma 194 dell'art. 1 della legge n. 662, è possibile imputare il predetto importo, in parti uguali, al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate di pagamento. Pertanto, la deducibilità dell'importo in questione può essere operata anche nel periodo d'imposta in cui abbia inizio la procedura di rateizzazione e nei successivi periodi in cui la stessa procedura abbia corso.

■ Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati, e non vanno pertanto dichiarate in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali (ed eventuali pertinenze) appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, a condizione che siano effettivamente adibite ad abitazione o a funzioni strumentali all'attività agricola dal proprietario, dall'affittuario o dai dipendenti che esercitano attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento.
Ai fini del riconoscimento della ruralità inoltre:
- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso comune o in comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati; se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo e dichiarato ai fini IVA per l'anno 1997 deve essere superiore alla metà del reddito complessivo.

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più soggetti i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno di tali soggetti.
Se sul terreno insistono più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna unità immobiliare.
Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che per ciascuna unità sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.
Le costruzioni non utilizzate che hanno i requisiti in precedenza elencati per essere considerate rurali non si considerano produttive di reddito dei fabbricati. La mancata utilizzazione deve essere comprovata con apposita autocertificazione con firma autenticata, da fornire a richiesta degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

■ Crediti d'imposta

1) Credito d'imposta sui dividendi

Per effetto dell'art. 14 del TUIR, **nel testo vigente fino all'esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996**, il credito di imposta sugli utili distribuiti ai soci dalle società di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 87, spetta nella misura dei 9/16 di detti utili. Tale credito, altresì, spetta sugli utili distribuiti ai partecipanti dagli enti di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 87, se la relativa delibera di distribuzione è stata adottata dopo la data di chiusura dell'esercizio in corso al 1° gennaio 1988.
Il credito d'imposta sui dividendi spetta nella misura del 25 per cento degli utili percepiti se derivano dalla distribuzione di riserve o fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408.
Il credito di imposta spetta altresì nella misura del 25 per cento degli utili percepiti che derivano da riserve o fondi affrancati ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del D.L. n. 41 del 1995 se la loro distribuzione sia deliberata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995 o da riserve o fondi affrancati ai sensi del comma 4 del predetto art. 22 se la loro distribuzione sia deliberata entro il terzo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995.
Il credito di imposta sui dividendi spetta ugualmente nella misura del 25 per cento qualora la distribuzione, relativa alle riserve o ai fondi affrancati ai sensi degli artt. 23, comma 1, e 24 del DL n. 41 del 1995, sia deliberata entro il terzo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995.

Per effetto dei commi 6-bis e 7-bis dell'art. 14, il credito di imposta sui dividendi non spetta:
- limitatamente agli utili la cui distribuzione è stato deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 87 del TUIR;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorchè la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto siano state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione.

2) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare aperti ed alle SICAV

Per effetto dell'art. 9, comma 3, della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, alle società ed enti di cui all'art. 87 è riconosciuto un credito di imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale.
Si precisa al riguardo che detto credito spetta in relazione ai proventi maturati a decorrere dalla data di acquisto.
Per gli enti non commerciali, il credito di imposta è riconosciuto per i proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi assunte nell'esercizio di imprese commerciali, che concorrono a formare il reddito.

3) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n. 344, sui proventi di ogni tipo, spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalle partecipazioni ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto delle quote, purché la partecipazione al fondo sia di durata non inferiore ad un triennio, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 25 per cento dei proventi stessi.

4) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare chiusi

Ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge 25 gennaio 1994, n. 86 così come modificato dal DL 26 settembre 1995, n. 406, convertito nella legge 29 novembre 1995, n. 503, per i proventi di ogni tipo derivanti a soggetti che esercitano imprese commerciali dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliare chiusi, spetta il credito di imposta di cui all'art. 14, comma 2, nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo.

5) Credito per le imposte pagate all'estero

Ai fini della determinazione del credito per le imposte pagate all'estero, vanno considerate esclusivamemente le imposte pagate in via definitiva nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente nè di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e, in genere, di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.
L'ammontare del credito per le imposte pagate all'estero deve risultare da apposite distinte, da **predisporre e conservare**, nelle quali vanno riportati, separatamente per ogni stato estero, i seguenti elementi necessari per la sua quantificazione:
- ammontare dei redditi prodotti all'estero;
- ammontare delle imposte pagate all'estero in via definitiva relative ai redditi dichiarati nella presente dichiarazione e ammontare dei redditi dichiarati nell'esercizio cui le imposte stesse si riferiscono.

Al riguardo si fa presente che la misura massima del credito va così determinata:

$$\text{Credito di imposta} = \frac{\text{Reddito estero} \times \text{Imposta lorda italiana}}{\text{Reddito complessivo} + \text{credito di imposta sui dividendi}}$$

Se il reddito è stato diminuito per effetto di perdite riportate da precedenti esercizi, l'imposta italiana va indicata in modo virtuale, prendendo come base di commisurazione il reddito complessivo aumentato delle perdite stesse (art. 5 del DPR 4 febbraio 1988, n. 42).
Resta fermo che l'ammontare complessivo del credito per le imposte pagate all'estero non può eccedere l'imposta dovuta in Italia.
Per gli enti non commerciali per i quali il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni dell'art. 8, l'imposta italiana e il reddito complessivo vanno rideterminati considerando il reddito di impresa e quello di partecipazione in società di persone che svolgono attività commerciale, al lordo delle perdite eventualmente scomputate da tali redditi.
Se le imposte relative ai redditi del periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione saranno, in tutto o in parte, pagate negli esercizi successivi in via definitiva, anche a seguito di rettifiche o di accertamenti da parte dello Stato estero, il contribuente potrà chiederne la detrazione nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui sarà avvenuto il pagamento, ferma restando la detrazione nella presente dichiarazione della parte di esse già pagata in via definitiva nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa.
Si precisa che, se nel periodo cui la presente dichiarazione si riferisce sono stati effettuati pagamenti in via definitiva o hanno acquistato il carattere della definitività pagamenti effettuati nei periodi di imposta precedenti per imposte relative ai redditi compresi nelle dichiarazioni presentate per tali periodi, i relativi importi devono essere indicati separatamente nelle anzidette distinte. In tali distinte vanno inoltre indicati (unitamente all'eventuale maggior reddito, rispetto a quello dichiarato, definitivamente accertato nello stato estero per ciascuno dei predetti periodi) il reddito estero, il reddito complessivo e l'imposta italiana dichiarati per il periodo d'imposta cui si riferisce il pagamento effettuato in via definitiva nonché l'eventuale minor reddito cui il pagamento stesso si riferisce.

Si sottolinea infine che con alcuni paesi con i quali sono in vigore Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni è contenuta una clausola particolare per cui, se lo stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (ad esempio, l'art. 24 paragrafo 3, della Convenzione con l'Argentina o l'art. 23, paragrafo 3, della Convenzione con il Brasile).

■ Credito d'imposta sui registratori di cassa (art. 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18)

Si ricorda che l'art. 14, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, limita il riconoscimento del credito d'imposta (fino al 31 dicembre 1997) ai soli soggetti per i quali, in base all'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'obbligo di installare gli apparecchi misuratori è sorto a partire dal 1° gennaio 1993, anche in conseguenza dell'opzione per il rilascio dello scontrino fiscale in luogo della ricevuta fiscale. Il credito d'imposta non spetta, invece, per i soggetti già obbligati al rilascio dello scontrino fiscale per effetto della legge n. 18 del 1983; i detti soggetti non possono altresì avvalersi, per tali apparecchi, delle disposizioni di cui all'art. 3, ultimo comma, della stessa legge n. 18, concernenti la disciplina degli ammortamenti.

Credito d'imposta per l'invio del questionario relativo agli studi di settore.

Ai contribuenti che, in proprio o tramite terzi, trasmettono su supporto magnetico i dati richiesti con i questionari finalizzati all'elaborazione degli studi di settore, è riconosciuto un credito d'imposta di lire diecimila, da utilizzare in occasione della presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva alla presentazione del questionario summenzionato. Detto credito d'imposta non costituisce componente positivo di reddito, né rileva ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir.

■ Detassazione del reddito d'impresa reinvestito (art. 3 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489; art. 3, comma 89, legge 28 dicembre 1995, n. 549)

Recupero dell'agevolazione in caso di cessione dei beni oggetto di investimento

L'art. 3 comma 89, della L. n. 549 del 1995, ha introdotto una disciplina di carattere antielusivo per effetto della quale si procede al recupero dell'agevolazione nel caso in cui i beni oggetto di investimento siano ceduti entro il secondo periodo di imposta successivo a quello di realizzazione degli investimenti stessi.
In particolare, la norma prevede che il reddito escluso dall'imposizione si ridetermina diminuendo il volume degli investimenti del periodo di imposta agevolato di un ammontare pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle cessioni dei beni oggetto di agevolazione (con esclusione di quelle effettuate nel corso di

procedure concorsuali), da assumere indipendentemente dall'ammontare dei costi che hanno concorso alla formazione del predetto volume di investimento e i costi sostenuti nello stesso periodo di imposta in cui si procede alle cessioni, per la realizzazione di investimenti delle stesse tipologie previste dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e dal comma 87 dell'art. 3 della L. n. 549 del 1995 (con esclusione, in ogni caso, degli investimenti in immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del possessore).
A tal fine assumono rilievo tutte le operazioni di cessione da cui derivano componenti di reddito fiscalmente rilevanti.Nel volume dei disinvestimenti rilevanti, agli stessi effetti, va ricompreso anche il valore normale dei beni destinati o assegnati ai soci anche in sede di liquidazione ordinaria o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Pertanto, assumono rilevanza ai fini in questione gli atti di conferimento in società e le operazioni di cessione dell'azienda o di rami aziendali.
La differenza tra il reddito a suo tempo agevolato e quello così rideterminato costituisce una sopravvenienza attiva del periodo di imposta in cui si verificano le cessioni, che dovrà essere indicata nella dichiarazione dei redditi.
Come già ricordato il beneficio della detassazione e escluso per gli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento. Pertanto, nel caso in cui l'immobile strumentale sia per natura che per destinazione perda quest'ultima caratteristica entro i due periodi di imposta successivi, il cambio di destinazione è da considerarsi equivalente a *una operazione di cessione con le conseguenze* da essa derivanti, assumendo ai fini della determinazione dell'eventuale sopravvenienza attiva, il valore normale da determinare con riferimento al momento del cambio di destinazione.
Si precisa, inoltre, che in caso di cambiamento *della destinazione territoriale degli investimenti* agevolati ai sensi del citato commma 85, legge n. 549 del 1995, tale operazione deve considerarsi ugualmente equiparata ad un atto di cessione; in tal caso occorre assumere il valore del bene da determinare in riferimento al momento del trasferimento dello stesso.
Si ricorda che l'investimento consistente nell'acquisto dei veicoli cui si applica il regime di deducibilità limitata di cui all'art. 67, comma 10, del Tuir, concorre a formare il volume degli investimenti agevolabili per un ammontare pari al 50 per cento del costo sostenuto. Corrispondentemente, nel caso di cessione dei beni in esame occorrerà tener conto, ai fini della decurtazione degli investimenti, del 50 per cento del corrispettivo realizzato.

■ Dividendi distribuiti da società non residenti (art. 96-bis del Tuir)

Gli utili distribuiti da società residenti in uno Stato membro della U.E., aventi i requisiti richiesti al comma 2 dell'art. 96-bis, in occasione diversa dalla liquidazione della società stessa, non concorrono alla formazione del reddito d'esercizio per un ammontare pari al 95 per cento del loro ammontare, sempreché la partecipazione diretta nel capitale della società erogante non sia inferiore al 25 per cento e sia detenuto ininterrottamente da almeno un anno.

L'agevolazione prevista spetta anche se alla data di delibera di distribuzione di dividendi non sia gia decorso il periodo di un anno di detenzione ininterrotta stabilito dal legislatore italiano. Ai fini della determinazione del suddetto periodo minimo, devono quindi essere computati i giorni di detenzione continuativa nei periodi anteriore e successivo alla data della delibera di distribuzione.

■ Erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale (art. 25, comma 2, D.Lgs n. 367 del 1996)

L'art. 25, comma 2, del Decreto Legislativo 29 giugno 1996, n. 367 stabilisce che il limite del 2 per cento previsto dagli artt. 13 bis, comma 1, lettera i) e 65, comma 2, lettera c-quinques) del Tuir è elevato al 30 per cento per le somme versate al patrimonio della fondazione di diritto privato derivante dalla trasformazione degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale al momento della sua costituzione, per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione nell'anno in cui e pubblicato il decreto che approva la trasformazione e per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto che approva la trasformazione.

■ Esclusione dall'ILOR

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili, all'art. 17, comma 4, stabilisce che sono esclusi dall'ILOR i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, nonché i redditi agrari di cui all'art. 29 del TUIR.
Per tutti i terreni e i fabbricati posseduti a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale relativi all'impresa (strumentali, beni-merce ed altri) e non locati, l'importo del reddito d'impresa da escludere dall'ILOR coincide sempre con la rendita catastale dell'immobile.
Il medesimo criterio si rende applicabile anche per i fabbricati strumentali concessi ad esempio, in locazione finanziaria o per quelli facenti parte dell'unica azienda concessa in affitto.
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, ai fini dell'esclusione dall'ILOR va fatto riferimento al valore determinato applicando ai costi di acquisizione degli immobili i coefficienti di aggiornamento stabiliti in relazione all'anno in cui detti costi sono stati sostenuti (cioè all'imponibile determinato ai fini dell'ICI).
Da tale "valore patrimoniale" dell'immobile occorre desumere, sia pure convenzionalmente, il reddito, applicando il divisore pari a 50, che è il coefficiente di moltiplicazione applicabile alle rendite catastali delle unità immobiliari classificate nel gruppo D.
Per i fabbricati non ancora iscritti in catasto e per quelli che, pur censiti, sono ancora sprovvisti di rendita, o la cui rendita risulta non più rispondente alla situazione originariamente considerata, deve essere assunta la rendita attribuita a fabbricati similari.

Qualora il fabbricato risulti già accatastato, le risultanze vanno disattese solo se il possessore ha sottoposto *l'immobile stesso a variazioni* o adattamenti tali da mutarne la classificazione catastale. In tal caso si deve tener conto delle nuove caratteristiche catastali anche se il nuovo accatastamento non risulti ancora avvenuto; e ciò non solo quando il possessore abbia già *presentato la domanda per il nuovo accatastamento*, ma anche quando detta domanda sia stata omessa.
Per i terreni dati in affitto per uso agricolo si applica il disposto dell'art. 129, comma 1 del TUIR.
Per i terreni dati in affitto per uso non agricolo è escluso dall'ILOR un importo pari alla rendita catastale.
Per i fabbricati relativi all'impresa dati in locazione va escluso dall'ILOR un importo pari:

a) alla rendita catastale o, se superiore, al canone di *locazione ridotto forfetariamente* del 15 per cento (o del 25 per cento per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano);
b) al canone di locazione ridotto del 15 per cento (o del 25 *per cento per i fabbricati siti nella* città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano) per le unità immobiliari date in locazione in regime legale di determinazione del canone.

■ Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determinano l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale.
Tale procedura consiste nell'inoltro all'UTE di una denuncia di variazione, corredata dall'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi. Ciò, naturalmente, sempreché l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il codice 3 nella colonna 6 relativa ai casi particolari, devono dichiarare nella colonna 1 la nuova rendita attribuita dall'UTE o, in mancanza, la rendita presunta.
Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.

■ Immobili strumentali dell'impresa

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali ai sensi dell'art. 40, comma 2 del TUIR:

- gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore (cosiddetti strumentali per destinazione);
- gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali tra-

sformazioni, anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o in comodato (cosiddetti strumentali per natura) classificati o classificabili nei gruppi B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi), C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia), D (immobili a destinazione speciale), E (immobili a destinazione particolare) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati), a condizione che la destinazione ad ufficio o studio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria.
Per gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, le quote di ammortamento vanno calcolate sul costo storico di acquisizione (anche per le unità immobiliari acquisite in esercizi precedenti a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987 e tenendo conto, per quelle acquisite anteriormente al 1° gennaio 1974, dei criteri di cui al DPR 23 dicembre 1974, n. 689). Se l'immobile è stato acquisito in esercizi anteriori a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, il contribuente può dedurre soltanto le quote di ammortamento maturate a partire dall'esercizio avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, mentre non possono essere computate in diminuzione le quote relative a periodi d'imposta precedenti, non deducibili in base alla previgente normativa.

Immobilizzazioni finanziarie (art. 54, comma 4, del TUIR)

L'art. 3, comma 106, della legge n. 549 del 1995, ha chiarito che agli effetti dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo del comma 4 dell'art. 54 del TUIR, che consente la rateizzazione delle plusvalenze conseguite, si considerano immobilizzazioni finanziarie iscritte come tali in bilancio anche le partecipazioni figuranti nei bilanci redatti secondo le disposizioni del codice civile vigenti anteriormente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 127 del 1991, la cui natura di immobilizzazioni emergeva in modo inequivocabile dalle indicazioni dei bilanci stessi o da altri elementi certi e precisi della contabilità.

Imposte indeducibili

Sulla base dell'art. 64, comma 1, del TUIR le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione.
Non sono altresì deducibili l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e l'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché l'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

Interessi passivi e costi indiretti (art. 76, comma 1, lett. b), del TUIR)

Per i beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo, fino al momento della loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro fabbricazione, interna o presso terzi, nonchè quelli sui prestiti contratti per la loro acquisizione, a condizione che siano imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso. Con i medesimi criteri previsti per gli interessi passivi possono essere aggiunti al costo di fabbricazione anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto.
Per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti sia per la loro costruzione che per la loro ristrutturazione, a condizione che siano stati imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso.

Lottizzazione

Questa voce interessa in particolare i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. a), del TUIR.
Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nonché dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967, con la quale il Ministero dei lavori pubblici, in sede di istruzioni alle nuove disposizioni di cui alla citata legge n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.
Assume rilievo ai fini della normativa in esame ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione d'opere per l'edificabilità di terreni anche al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.

Oneri deducibili ed oneri per cui spetta una detrazione di imposta

Oneri deducibili

Dal reddito complessivo degli enti non commerciali, si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, i seguenti oneri:
- canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione ed esclusi i contributi agricoli unificati;
- contributi, donazioni e oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato; a tal fine il reddito da assumere è quello di rigo 29 del Mod. 760 BIS/B;
- l'INVIM decennale di cui all'art. 3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 643, per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi;
- le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza alla legge.

Oneri per i quali spetta una detrazione d'imposta

Dall'imposta lorda degli enti non commerciali si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22 per cento degli oneri sottoindicati a condizione che non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
- gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
- gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili stipulati fino al 1990 - o, nei casi e alle condizioni di cui all'art. 7 della legge 22 aprile 1982, n.168, stipulati fino al 31 dicembre 1992 - nel limite di lire 4 milioni;
- le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi, l'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio finanziario delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuato per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizio-

ni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati previo parere del competente *comitato di settore del* Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. *Detti termini possono, per* causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali *non integralmente* utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;
- le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, *effettuate per la* realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;
- le erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale di cui all'art. 25, comma 2, del Decreto legislativo n. 367 del 1996.

Operazioni in valuta

In alternativa all'accantonamento per rischi di cambio è consentita la valutazione della totalità dei debiti e dei crediti in valuta estera risultanti in bilancio, anche se rappresentati da obbligazioni o titoli similari, secondo il cambio rilevato dalla data di chiusura dell'esercizio.

In entrambi i casi, comunque, non si tiene conto dei debiti e dei crediti per i quali il rischio di cambio è insussistente, in quanto coperto da contratti a termine, da contratti di assicurazione o da altri contratti aventi effetti sostanzialmente analoghi come, ad esempio, i contratti swap.

Con riguardo a questi ultimi contratti, aventi la finalità di annullare il rischio di cambio in modo che non si producano perdite o utili di cambio alla scadenza del contratto, si precisa che avrà rilevanza fiscale la valutazione del credito o del debito in coerenza con la valutazione del contratto di copertura.

Per le società che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera, viene consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria; in tal caso concorrono a formare il reddito le differenze positive o negative risultanti dall'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti.

Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale

Per le modalità di contabilizzazione del valore delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, a norma dei primi quattro commi dell'art. 60 del TUIR e per la compilazione del prospetto da predisporre e conservare ai sensi del comma 6 dell'art. 60 del TUIR stesso, si fa richiamo alle istruzioni contenute nella circolare n. 36 del 22 settembre 1982 pubblicata nella G.U. del 18 ottobre 1982 n. 287.

Per effetto del combinato disposto dell'art. 60, comma 5, del TUIR e dell'art. 9 del D.P.R. n. 42 del 1988, le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutando le rimanenze al costo, possono essere autorizzate, previa richiesta presentata o spedita mediante raccomandata all'ufficio delle imposte, ad adottare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito, *tenendo presente che l'autorizzazione ha effetto* dall'esercizio in corso alla data in cui è rilasciata (o si intende rilasciata). La richiesta si intende accolta se l'ufficio non notifica avviso contrario entro tre mesi dalla data di presentazione o di spedizione dell'istanza. Si precisa che detto metodo di valutazione si applica relativamente a tutte le opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario di contratti la cui esecuzione ha inizio nell'esercizio nel quale l'autorizzazione è *stata concessa (o si intende concessa) nonché al*le opere, forniture e servizi la cui esecuzione ha avuto inizio in esercizi precedenti limitatamente alle rimanenze formatesi a decorrere dal predetto esercizio.

Perdite d'impresa in contabilità ordinaria

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del TUIR, il reddi*to complessivo si determina sommando i redditi* di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'art 79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Ai sensi del comma 3 dell'art.8, le perdite derivanti dall'esercizio di attività commerciali nonché quelle derivanti da partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria, possono essere compensa*te in ciascun periodo d'imposta con i redditi de*rivanti dalle predette attività e/o partecipazioni (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. L'eccedenza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni negli esercizi successivi ma non oltre il quinto.

La descritta compensazione delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria con i redditi d'impresa *conseguiti dallo stesso soggetto si effettua*, a scelta del contribuente, nel Modello 760 BIS/RA o 760 BIS/RD, e/o 760 BIS/RH, in cui è stato conseguito un reddito d'impresa positivo.

Si fa presente che la compensazione con il reddito di impresa conseguito nel periodo di imposta dovrà essere effettuata preliminarmente con le perdite d'impresa in contabilità ordinaria conseguite nel medesimo periodo di imposta e, per la parte non compensata, con l'eventuale eccedenza di perdite *in contabilità ordinaria* non compensate nei precedenti periodi d'imposta.

Le perdite d'impresa in contabilità ordinaria (comprese le eccedenze dei periodi d'imposta precedenti) non compensate nei Modelli 760 BIS/RA o 760 BIS/RD, e/o 760 BIS/RH dovrà essere riportata nel Prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel mod. 760 BIS/RU, secondo le istruzioni ivi previste.

In merito alle perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta, formatesi ad decorrere dal 1997, *vedi la voce "Riporto delle perdite" contenuta nel*le "Novità della disciplina del reddito d'impresa".

Plusvalenze patrimoniali

L'operatività della scelta per la tassazione delle plusvalenze realizzate in quote costanti, già prevista dalla previgente normativa, è subordinata alla condizione che i beni siano stati posseduti da almeno *tre anni, computando detto termine secondo* le disposizioni dell'art. 2963 del codice civile.

Si precisa che i beni già detenuti in locazione finanziaria si devono ritenere acquisiti nel giorno in cui ha effetto il riscatto e che in caso di cessione d'azienda occorre far riferimento al giorno in cui la stessa è stata acquisita o l'impresa si è costituita.

Si ricorda che concorrono a formare il reddito le plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale, restando pertanto irrilevante la eventuale menzione del maggiore *valore nella nota integrativa*.

Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie la disposizione che consente di far concorrere a tassazione le plusvalenze per quote costanti si applica per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; le plusvalenze realizzate si considerano riferite innanzitutto alle immobilizzazioni finanziarie acquisite in data più recente.

I maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate – *valutate in base al "metodo del patrimonio netto"* – non concorrono a formare il reddito per la parte **eccedente** le minusvalenze già dedotte. Tali maggiori valori concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui siano comunque realizzati (ad esempio, per cessione della partecipazione o incasso dividendi).

Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva

Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi di capitale per i quali il legislatore ha disposto, in via di massima, l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all'Irpef in quanto trattasi di redditi che, se conseguiti in *Italia per il tramite di* un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d'imposta, sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

A decorrere dall'anno 1997 tali redditi vengono assoggettati al pagamento di un'imposta sostitutiva nella misura della ritenuta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 16 bis del Tuir introdotto dall'art. 21 della L. 27 dicembre 1997, n. 449).

Si reputa opportuno ricordare le ipotesi più ricorrenti alle quali si applica il regime in questione (salvo l'opzione del contribuente per il regime ordinario).

Fra i redditi di fonte estera si devono quindi *ricomprendere*:

a) gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti;

b) i proventi derivanti da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari effettuate nei confronti di non residenti;

c) i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri dello UE, conformi alle direttive comunitarie, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento;

d) i proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari di cui all'art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla L. 6 marzo 1996, n. 110, corrisposti da soggetti non residenti;

e) i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, costituiti presso soggetti non residenti, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di intermediari;

f) gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti.

Rimborsi per trasferte (art. 62, comma 1-ter, del Tuir)

Ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000; il predetto limite è elevato a lire 500.000 per le trasferte all'estero.

Al riguardo è opportuno precisare che il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente ai rimborsi a pie di lista. Inoltre, qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite, si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio. Tali costi specifici potranno essere portati in deduzione, nel predetto limite massimo giornaliero, soltanto per i giorni di effettiva trasferta effettuata nell'anno. Rimangono pertanto indeducibili i costi specifici dei predetti alloggi destinati a dipendenti in trasferta, relativi ai giorni di mancato utilizzo.

Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di suo proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, è consentito portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall'applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 o 20 cavalli fiscali, se con motore diesel. Tale disposizione, che non si applica agli autoveicoli aziendali, esplica effetti anche nelle ipotesi in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare il proprio autoveicolo o un autoveicolo preso a noleggio per una specifica trasferta ovvero sia stato noleggiato un autoveicolo con il conducente. Ai fini della quantificazione dei predetti costi di percorrenza si deve fare riferimento alla media dei costi delle suddette autovetture appositamente calcolata dall'Automobile Club d'Italia ovvero, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio.

Ravvedimento operoso

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, consente al contribuente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonchè di pagamento delle somme dovute.

Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, etc...) delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

La dichiarazione integrativa deve essere presentata ad un ufficio postale, con una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla. Sulla busta deve essere indicata la dicitura: "Dichiarazione integrativa per ravvedimento operoso Modello 760 bis/98".

Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:

1. **mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme risultanti dovute dalla dichiarazione a titolo di acconto o di saldo. La sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi moratori calcolati al tasso legale del 5 per cento annuo con maturazione giorno per giorno.**
2. **Violazioni relative al contenuto della dichiarazione non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo (quali, ad esempio, l'omessa o errata indicazione dei dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e del suo rappresentante; redazione della dichiarazione non in conformità al modello approvato dal Ministro delle finanze). La sanzione pecuniaria minima (lire 500.000) prevista per tali violazioni è ridotta:**
   - **a lire 62.500 se le omissioni o gli errori sono regolarizzati entro tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione;**
   - **a lire 83.333 se le omissioni o gli errori sono regolarizzati entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di imposta successivo.**

   Le violazioni si intendono regolarizzate se, entro i termini prescritti, viene presentata una dichiarazione integrativa corretta (da redigere su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale) e viene eseguito il pagamento della sanzione ridotta.
3. **Errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo:**
   a) **Errori rilevabili in sede di liquidazione delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta.**

   La sanzione pecuniaria prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o della differenza del credito utilizzato è ridotta al 5 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:
   - **venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi moratori calcolati al tasso legale del 5 per cento annuo con maturazione giorno per giorno;**
   - **venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale;**

   b) **errori ed omissioni non rilevabili in sede di liquidazione delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, quali: omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni di imposta ovvero di indebite deduzioni dall'imponibile.**

   La sanzione pecuniaria minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al 16,66 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:
   - **venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi moratori calcolati al tasso legale del 5 per cento annuo con maturazione giorno per giorno;**
   - **venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale.**

   Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute.
4. **Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.**

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni, la sanzione minima prevista è ridotta ad un ottavo (15 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di lire 62.500 anche nella ipotesi in cui non siano dovute imposte), a condizione che entro lo stesso termine venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, oltre al pagamento, se dovuto, del tributo e degli interessi moratori calcolati al tasso legale del 5 per cento annuo con maturazione giorno per giorno.

Sanzioni

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire cinquecentomila. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da lire 500.000 a lire 2.000.000. Quest'ultima sanzione può essere aumentata fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

Ministero delle Finanze **APPENDICE** Modello 760 BIS

La dichiarazione è nulla se non è redatta su stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; in tale ipotesi si applicano le sanzioni previste per la omessa presentazione.
La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente dichiarante o da un rappresentante negoziale; per le società o enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale dell'attività la dichiarazione può essere sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia. La nullità è sanata se si provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio competente. In caso di mancata sottoscrizione per la quale non sia intervenuta detta sanatoria, la dichiarazione viene considerata omessa e si applicano le sanzioni previste per la omessa presentazione.
Se presso la società o l'ente esiste il collegio sindacale o altro organo di controllo la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal presidente del collegio sindacale o dell'organo di controllo (ovvero, se questo non è collegiale, da tutti i componenti). Ove manchi tale sottoscrizione la dichiarazione è ugualmente valida.
I componenti degli organi di controllo che sottoscrivono la dichiarazione senza denunciare la mancanza delle scritture contabili sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 4 milioni a lire 20 milioni.
La sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione è applicabile anche quando la dichiarazione è presentata oltre i termini prescritti. Tuttavia, se la dichiarazione e presentata con ritardo non superiore a trenta giorni, la sanzione è ridotta ad un ottavo del minimo (quindici per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di lire 62.500), a condizione che venga eseguito contestualmente il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi moratori calcolati al tasso legale del 5 per cento annuo con maturazione giorno per giorno.
Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore o quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile.
Se la dichiarazione non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministro delle finanze si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 4.000.000. La medesima sanzione amministrativa si applica anche se nella dichiarazione sono omessi o non sono indicati in maniera esatta o completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e del rappresentante legale o negoziale, nonchè per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento di controllo.
Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, è applicabile la sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate o versate oltre le prescritte scadenze.
Se il pagamento del tributo è eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, la sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento, a condizione che venga eseguito contestualmente il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi moratori calcolati al tasso legale del 5 per cento annuo con maturazione giorno per giorno.
Identica sanzione del 30 per cento è applicabile sui maggiori importi risultanti dovuti a seguito della liquidazione operata ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Se, a richiesta dell'ufficio, non è esibita o trasmessa idonea documentazione degli oneri deducibili, delle detrazioni d'imposta, delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta spettanti indicati nella dichiarazione e che hanno concorso a determinare l'imposta dovuta o il rimborso, si applica la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 4.000.000.
La stessa sanzione si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli altri atti e documenti dei quali è prescritta la conservazione, l'esibizione all'ufficio ovvero l'allegazione degli stessi qualora sia prevista dal decreto di approvazione del modello di dichiarazione.
L'inesatta indicazione del codice fiscale nella dichiarazione dei redditi è punita, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardanti il contenuto della dichiarazione stessa, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 4.000.000.
La stessa sanzione si applica a carico del soggetto che indichi il numero di codice fiscale provvisorio pur avendo già ricevuto quello definitivo ovvero che indichi il numero di codice fiscale rilasciato in data meno recente nel caso gli siano pervenute più comunicazioni.
Si richiama l'attenzione sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della legge 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.
Si ricorda, inoltre, che gli atti pubblici tra vivi e le scritture private autenticate di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e di quelli di costituzione di diritti reali di garanzia, devono contenere o avere allegata, a pena di nullità dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato, in tutto o in parte, dichiarato. In questo caso, il notaio dovrà trasmettere copia dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni, al competente ufficio delle imposte.
Ferme restando le sanzioni di cui sopra, si richiama l'attenzione sulle sanzioni penali previste dagli articoli 1 e 4 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 e successive modificazioni.
In particolare, l'omessa dichiarazione costituisce reato, punito con l'arresto e l'ammenda, quando l'ammontare dei redditi fondiari, dei corrispettivi, ricavi, compensi, o altri proventi non dichiarati è superiore a 100 milioni di lire; qualora, invece, l'ammontare predetto è superiore a 50 milioni di lire ma non a 100 milioni di lire, si applica la pena dell'arresto o dell'ammenda.
Costituisce, altresì, reato l'infedele dichiarazione allorchè sono indicati nella dichiarazione redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non sussisteva l'obbligo dell'annotazione in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di oltre 100 milioni; tale reato è punito con l'arresto e l'ammenda. Il reato sopra indicato è punito, invece, con l'arresto o l'ammenda qualora l'ammontare dei redditi dichiarati e inferiore a quello effettivo di oltre un quarto di questo ultimo e di oltre 50 milioni, ma non di 100 milioni.
Inoltre, si ricorda che l'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 516/82, prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi di corrispettivi da cui derivano componenti positivi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna di tali scritture contabili ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino compresi nella dichiarazione dei redditi e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili di cui sopra o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è sufficiente che i corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Occorre peraltro che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche.
Si rileva che ai sensi dell'art. 1, quarto comma, lett. c), del D.L. n. 429 del 1982, non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte.

■ Spese di manutenzione e riparazione

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 67 del TUIR, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.
Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata

del contratto. In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc., diverse dai predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili), senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi.

Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza (art. 74, comma 2, del TUIR)

La deduzione delle spese di pubblicità e propaganda può, ai sensi dell'art. 74, comma 2, del TUIR, essere effettuata per l'intero importo nell'esercizio di sostenimento ovvero, in quote costanti, nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Analogamente le spese di rappresentanza sono deducibili nella misura di un terzo del loro ammontare in quote costanti, nell'esercizio di sostenimento e nei quattro successivi.
Tali modifiche normative trovano applicazione per le spese sostenute a decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 549 del 1995.

Unità immobiliari tenute a disposizione (U.I.D.)

Per unità immobiliari a disposizione, per le quali deve essere operata la maggiorazione di un terzo della rendita catastale, si intendono non solo quelle utilizzate dai soci, associati o partecipanti, ma tutte le unità immobiliari per uso di abitazione od assimilabili che non formino oggetto dell'attività di vendita dell'impresa, non costituiscano beni strumentali e non siano destinate alla locazione (quando tale destinazione risulti dalle scritture contabili).
Ai fini dell'esclusione dall'aumento del terzo, si fa presente che le unità immobiliari appartenenti ad enti non commerciali (opere pie, fondazioni, ospedali, enti di culto, associazioni di categoria, ecc.) si considerano assimilate ai beni strumentali per l'esercizio di imprese commerciali, anche se censite tra quelle per uso di abitazione, quando non siano destinate alla locazione (foresterie, case canoniche, collegi, ricoveri, conventi, ecc). Ciò in quanto le suddette unità immobiliari si considerano strumentali per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente.

Versamenti delle imposte

I versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione (Irpeg, Ilor, imposta sul patrimonio netto, imposte sostitutive, IRAP, ecc.) devono essere effettuati utilizzando la delega unica di pagamento (mod. F24) prevista dall'art. 19 del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, che sostituisce la modulistica di conto fiscale.
Il versamento può essere effettuato presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente.
E ammessa l'utilizzazione di sistemi di pagamento diversi dal contante. In particolare, il pagamento può avvenire con assegni bancari o circolari, a condizione che gli stessi siano di importo pari al saldo finale della delega di versamento e siano tratti dal contribuente a favore di se stesso ovvero emessi a suo ordine e girati alla banca delegata; presso i concessionari è ammessa l'utilizzazione dei soli assegni circolari mentre presso gli uffici postali abilitati sono utilizzabili assegni bancari su piazza e assegni circolari. Nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.
Il versamento può essere effettuato anche con carta Pagobancomat presso gli sportelli del Concessionario dotati di terminali elettronici idonei ad eseguire operazioni di pagamento in circolarità interbancaria.
I contribuenti possono, altresì, avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute in base alla dichiarazione a titolo di saldo e di acconto delle imposte. In ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione. I contribuenti che si avvalgono della rateizzazione sono obbligati a versare in modo frazionato tutti gli importi che risultano dovuti in base alla dichiarazione; non è possibile, ad esempio, scegliere di rateizzare l'Irpeg ma non l'Ilor o viceversa. E' possibile rateizzare anche la prima rata dell'imposta sostitutiva dovuta in caso di operazioni di riorganizzazione aziendale risultante dal modello 760 BIS/RN.
La prima rata deve essere versata entro i termini di presentazione della dichiarazione; le altre rate devono essere versate entro il giorno 15 di ciascun mese di scadenza (comunque entro il mese di novembre). Nel modello 760 BIS/RB, rigo RB60, colonna 1, deve essere indicato in quante rate di pari importo il contribuente intende frazionare il pagamento.
L'importo da versare ad ogni scadenza è dato dalla somma dell'ammontare delle imposte dovute, divisa per il numero di rate, e degli interessi relativi alla singola rata, pari allo 0,50 per cento mensile.
In particolare, per un dichiarazione con ordinario termine di presentazione e di effettuazione del versamento al 30 maggio, il contribuente deve:
1) determinare l'ammontare dell'importo rateizzabile comprensivo della eventuale maggiorazione dello 0,50%;
2) dividere l'importo così ottenuto per il numero di rate prescelto.
Se il versamento della prima rata viene effettuato entro il 14 giugno, senza la maggiorazione dello 0,50%, le successive rate andranno versate alle seguenti scadenze, con gli interessi di seguito indicati:
- 15/7 0,50%
- 15/8 1,00%
- 15/9 1,50%
- 15/10 2,00%
- 15/11 2,50%

Se, invece, il versamento della prima rata viene effettuato dal 15 al 30 giugno con la maggiorazione dello 0,50%, le successive rate, comprensive di tale maggiorazione, andranno versate alle seguenti scadenze, con gli interessi di seguito indicati:
- 15/7 0,25%
- 15/8 0,75%
- 15/9 1,25%
- 15/10 1,75%
- 15/11 2,25%

Ministero delle Finanze

ALLEGATI

Modello 760 BIS

TABELLA CODICI OPERAZIONI CON L'ESTERO

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI

A - ACQUISTO DI MERCE NON IMPORTATA A001

B - VENDITE
- vendita di merce "allo stato estero" B001
- vendita di merce che non viene esportata B002
- vendita diretta a turisti non residenti B003

C - IMPORTAZIONE TEMPORANEA CON REGOLAMENTO C001

D - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DEFINITIVA
- "a fermo" D001
- "in conto commissione" D002
- "in conto deposito" D003
- annullamento di contratto D004
- counter trade (forniture di merci/servizi compensate per contratto) D005
- donazione, eredità, legati D006
- investimento con apporto di merce D007
- permuta (scambio di merci con merci e/o servizi) D008
- *prestiti d'uso* D009
- restituzione o sostituzione D010

E - LAVORAZIONE PER CONTO RESIDENTI/NON RESIDENTI E001

F - LEASING F001

G - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)
- esecuzione lavori in Italia o all'estero G001
- manifestazione pubblicitaria/propaganda G002
- partecipazione a mostre, gare, fiere G003

H - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)
- "traffico internazionale" in genere H001
- noleggio H002
- per tentare la vendita H003

OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

I - ASSICURAZIONI
- premi lordi su assicurazioni vita 6671
- premi lordi su altre assicurazioni/riassicurazioni 6672
- risarcimenti su altre assicurazioni/riassicurazioni 6674
- risarcimenti su assicurazioni vita 6673
- indennizzi SACE 6675

J - COMUNICAZIONI
- servizi di telecomunicazioni 6676
- servizi postali 6677
- servizi vari di comunicazioni 6678

K - INTERESSI ED UTILI
- interessi su operazioni correnti mercantili 0513
- interessi su operazioni correnti non mercantili 0514
- redditi su valori mobiliari 0515
- redditi su partecipazioni 0516
- altri redditi 0517
- interessi su prestiti 0512

L - LAVORI
- grandi lavori ed impianti 0106
- lavori di costruzione e riparazione 0107
- altri lavori 0109

M - REGOLAMENTI CONNESSI A STRUMENTI FINANZIARI
- margini su futures di merci 6800
- margini su futures di titoli 6801
- margini su futures di indici azionari 6802
- margini su altri futures 6803
- margini iniziali su futures trattati sul mercato regolamentato italiano 0750
- margini iniziali su futures trattati sui mercati esteri 0751
- premi per opzioni su titoli (investimenti) 6805
- premi per opzioni su valuta (investimenti) 6806
- premi per opzioni su altri (investimenti) 6807
- premi per opzioni su titoli (disinvestimenti) 6820
- premi per opzioni su valuta (disinvestimenti) 6821
- premi per opzioni su altri (disinvestimenti) 6822
- premi su altre operazioni finanziarie 6808
- liquidazione differenza su opzioni 6809
- liquidazione differenza su futures 6810

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

- liquidazione per differenza su altre operazioni a termine 6811
- altre liquidazioni per differenza 6812
- altri depositi e cauzioni su contratti a termine 6804

N - SERVIZI AZIENDALI
- ricerche di mercato 6679
- servizi di consulenza fiscali e contabili 6680
- servizi legali 6681
- servizi pubblicitari 6682
- servizi ricerca e sviluppo 6683
- spese per rappresentanza 6684
- altri servizi aziendali 6685

O - SERVIZI CULTURALI
- opere letterarie (diritti d'autore) 1202
- opere musicali (diritti d'autore) 1201
- altri diritti d'autore 1203
- sfruttamento cinematografico 1300
- sfruttamento televisivo 1301
- spese di produzione cinematografica 1303
- spese di produzione televisiva 1304
- diritti d'immagine 1305
- altri servizi culturali 1306

P - SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE
- compensi di mediazione 6632
- compensi per contratti agenzia 6633
- compensi per contratti di commissione 6634
- compensi vari 6631

Q - SERVIZI INFORMATICI
- manutenzione e riparazione computers 1113
- servizi di data processing e data base 1114
- servizi vari informatici 1115

R - *SERVIZI VARI*
- assegni effetti altri valori cambiari non onorati 6686
- canoni o fitti 6630
- contributi previdenziali 6605
- depositi cauzionali 6660
- escussione fidejussioni - operazioni correnti mercantili 6666
- escussione fidejussioni - operazioni correnti non mercantili 6667
- escussione fidejussioni - operazioni finanziarie 6668
- espatrio o reimpatrio definitivo 6824
- imposte o tasse 6836
- indennizzi, penali, risarcimento danni 6833
- ingaggio e premi a sportivi 6651
- operazioni di transito 6512
- parcelle professionali 6587
- pensioni 6601
- perdite di esercizio 6690
- recupero crediti 6688
- ricerche petrolifere 6629
- rimborso spese 6606
- rimesse emigrati/immigrati 6689
- salari e stipendi 6602
- saldi operazioni di compensazione 6647
- scioglimento di contratto, pagamenti indebiti 6691
- storni - operazioni correnti mercantili 0801
- storni - operazioni correnti non mercantili 0802
- storni - operazioni finanziarie 0803
- successioni e donazioni 6693
- sussidi e regalie 6635
- trasferimenti a seguito di provvedimenti giurisdizionali 6692
- servizi non classificati 6650

S - TECNOLOGIA
- brevetti 1100
- disegni 1105
- invenzioni 1106
- know-how 1102
- licenze su brevetti 1101
- licenze su know-how 1103
- marchi di fabbrica 1104
- software 1107
- assistenza tecnica connessa 1108
- formazione del personale 1110

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

- invio di tecnici ed esperti 1109
- studi tecnici ed engineering 1111
- altri regolamenti tecnologia 1112

T - TRANSAZIONI GOVERNATIVE
- contributi ad organismi internazionali 6620
- spese effettuate in relazione all'intervento di aiuto a P.V.S. 6617
- spese per consolati, ambasciate, etc 6618
- altre transazioni governative 6619

U - TRASPORTI
- biglietti aerei 0204
- biglietti marittimi 0202
- biglietti terrestri 0212
- bunkeraggi e provviste di bordo 0218
- noli e noleggi aerei 0203
- noli e noleggi marittimi 0201
- *noli e noleggi terrestri* *0205*
- noli e noleggi vari 0207
- servizi di assistenza e spese varie 0219
- trasporti aerei 0213
- trasporti altri 0214
- trasporti ferroviari 0215
- trasporti marittimi 0216
- trasporti stradali 0217

V - VIAGGI ALL'ESTERO
- buoni benzina turistici 0318
- trasferimenti di banconote italiane 0302
- regolamenti tra enti emittenti carte di credito 0319
- viaggi per affari 0304
- viaggi per cura 0305
- viaggi per studio 0306
- viaggi per turismo 0303
- storno viaggi affari 0314
- storno viaggi per cura 0315
- storno viaggi per studio 0316
- storno viaggi per turismo 0313
- altri servizi turistici 0312
- storno di altri servizi turistici 0317

OPERAZIONI FINANZIARIE

W - INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI E RELATIVI REDDITI
- investimenti in azioni 0721
- investimenti in altri valori mobiliari 0722
- partecipazioni non rappresentate da titoli 0723
- beni e diritti immobiliari 0724
- altri investimenti 0725
- disinvestimenti di azioni 0727
- disinvestimenti di altri valori mobiliari 0728
- disinvestimenti di partecipazioni non rappresentate da titoli 0729
- disinvestimenti di beni e diritti immobiliari 0730
- altri disinvestimenti 0731
- redditi su valori mobiliari 0515
- redditi su partecipazioni 0516
- altri redditi 0517

X - PRESTITI
- erogazione di prestiti 0726
- ammortamento di prestiti 0732
- interessi su prestiti 0512

Y - *CONTI CORRENTI, DEPOSITI ED ALTRE DISPONIBILITÀ E RELATIVI UTILI* 0733

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI, CORRENTI NON MERCANTILI E FINANZIARIE NON CLASSIFICABILI TRA LE PRECEDENTI

Z - ALTRE OPERAZIONI
- Altre operazioni correnti mercantili Z001
- Altre operazioni correnti non mercantili Z002
- Altre operazioni finanziarie Z003

Ministero delle Finanze **ALLEGATI** Modello 760 BIS

ELENCO PAESI ESTERI

Paese	Codice
ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE, ISOLE	234
BAHAMA	160
BAHREIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BRASILE	011
BRUNEI	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE, ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE, ISOLE	256
CAYMAN ISLANDS	211
CECA, REPUBBLICA	275
CENTROAFRICANA, REPUBBLICA	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS, ISOLE	255
CIAD	144
CILE	015
CINA, REPUBBLICA POPOLARE	016
CIPRO	101
CITTA DEL VATICANO	093
CLIPPERTON	223
COLOMBIA	017
COMORE, ISOLE	176
CONGO	145
COOK, ISOLE	237
COREA DEL NORD	074
COREA DEL SUD	084
COSTA D'AVORIO	146
COSTARICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA, REPUBBLICA	063
DUBAI	240
ECUADOR	024
EGITTO	023
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FALKLAND	190
FAR OER, ISOLE	204
FIJI, ISOLE	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	123
GUERNSEY	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISRAELE	182
JERSEY	202
JUGOSLAVIA	043
KAMPUCHEA	135
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MACEDONIA	278
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN, ISOLA	203
MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI	219
MAROCCO	107
MARSHALL, ISOLE	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURIZIO, ISOLA	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA, STATI FEDERATI	215
MIDWAY, ISLANDS	177
MOLDAVIA	265
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OLANDA	050
OMAN	163
PAKISTAN	036
PALAU, REPUBBLICA	216
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERU	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KHAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REUNION	247
ROMANIA	061
RUSSIA	262
RWANDA	151
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT LUCIA	199
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SALOMONE, ISOLE	191
SALVADOR	064
SAMOA	131
SAN MARINO	037
SANT'ELENA	254
SAO TOME E PRINCIPE	187
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVACCA, REPUBBLICA	276
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST KITTS E NEVIS	195
ST PIERRE E MIQUELON	248
ST VINCENT E GRENADINE	196
STATI UNITI D'AMERICA	069
SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
SUDAN	070
SURINAME	124
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE, ISOLE	221
VERGINI BRITANNICHE, ISOLE	249
VIETNAM	062
WAKE, ISLAND	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
ZAIRE	018
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

091

Riservato alla Banca o alle Poste Italiane S.p.A.
N. Protocollo

Data di presentazione

760 BIS '98

MINISTERO DELLE FINANZE

DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE

Dichiarazione degli enti non commerciali residenti e delle società od enti non residenti equiparati soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

TIPO DICHIARAZIONE Irap | Mod. 760 BIS/RW | Mod. 760 BIS/RK | Integrativa

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ENTE

STATO ESTERO DI RESIDENZA | CODICE PAESE ESTERO | CODICE DI IDENTIFICAZIONE FISCALE ESTERO | TELEFONO prefisso numero

Data di approvazione del bilancio o rendiconto (giorno mese anno) | Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto (giorno mese anno) | Se il periodo di imposta è diverso dall'anno solare indicarne le date: dal (giorno mese anno) al (giorno mese anno)

SEDE LEGALE — MESE ANNO 19 — COMUNE — PROVINCIA (sigla) — FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P.

DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale) — MESE ANNO 19 — COMUNE — PROVINCIA (sigla) — FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P.

STATO (vedere Tab. A) — NATURA GIURIDICA (vedere Tab. B) — SITUAZIONE (vedere Tab. C) — EVENTI ECCEZIONALI — Indicare in caso di fusione il codice fiscale dell'ente incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione quello dell'ente beneficiario designato

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

CODICE FISCALE (obbligatorio) — CODICE CARICA — DATA CARICA (giorno mese anno)

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) — NOME (senza abbreviazioni) — SESSO (barrare la casella) M F

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) — COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA — PROVINCIA (sigla)

RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE (da compilare solo se la residenza è variata rispetto alla dichiarazione del 1997) — COMUNE — TELEFONO prefisso numero — FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — PROVINCIA (sigla) — C.A.P.

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara, con questo atto, i redditi ed altri dati della suindicata società o ente quali risultano dai modelli: (barrare le caselle)

RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RL	RM	RN	RO	RP	RR	RS	RT	RU	RV	RX	RY	RZ

FIRMA DEL DICHIARANTE

Il Presidente o i componenti dell'organo di controllo

VISTO DI CONFORMITÀ
Riservato al C.A.A.F. o al professionista che presta l'assistenza
Interessa le società cooperative e loro consorzi

C.A.A.F. — Codice fiscale — N. iscrizione all'albo

Direttore Tecnico del C.A.A.F. o professionista — Codice fiscale

Si oppone il visto ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni ed integrazioni

FIRMA DEL DIRETTORE TECNICO DEL C.A.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

Barrare la casella se si attesta altresì che sono stati eseguiti i controlli di cui all'art. 4, comma 7, del D.M. n. 494 del 22 ottobre 1992

Riservato alla Banca o alle Poste Italiane S.p.A. Dichiarazione non compilata — Dichiarazione non firmata — Dichiarazione incompleta

RB1

082

	Rigo	Descrizione	Importo
MOD. 760 BIS/RB	RB1	Reddito di impresa in contabilità ordinaria (dal Mod. 760 BIS/RA)	.000
	RB2	Reddito di impresa senza contabilità separata (dal Mod. 760 BIS/RC)	.000
	RB3	Reddito di impresa in contabilità semplificata (dal Mod. 760 BIS/RD)	.000
Ilor	RB4	Reddito di allevamento (dal Mod. 760 BIS/RM)	.000
	RB5	Reddito di capitale (dal Mod. 760 BIS/RG)	.000
	RB6	Reddito di partecipazione in GEIE (dal Mod. 760 BIS/RH)	.000
	RB7	Redditi diversi (dal Mod. 760 BIS/RL)	.000
	RB8	TOTALE REDDITI IMPONIBILI AI FINI ILOR (somma dei righi da RB1 a RB7)	.000
	RB9	a) di cui 1 .000 soggetto all'aliquota del 16,20 %	2 .000
	RB10	b) di cui 1 .000 soggetto all'aliquota del 2 , %	3 .000
	RB11	ILOR dovuta (somma dei righi RB9 e RB10)	.000
	RB12	Crediti di imposta	.000
	RB13	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione	.000
	RB14	Prima rata di acconto versata e/o eccedenze ricevute utilizzate 1 .000 2 3 4 .000	5 .000
	RB15	Seconda rata di acconto versata e/o eccedenze ricevute utilizzate .000 .000	.000
	RB16	Imposta dovuta	.000
	RB17	Imposta a credito	.000
Irpeg	RB18	Reddito di impresa in contabilità ordinaria (dal Mod. 760 BIS/RA)	.000
	RB19	Reddito di impresa senza contabilità separata (dal Mod. 760 BIS/RC)	.000
	RB20	Reddito (o perdita) di impresa in contabilità semplificata (dal Mod. 760 BIS/RD)	.000
	RB21	Reddito di allevamento (dal Mod. 760 BIS/RM)	.000
	RB22	Reddito di terreni (dal Mod. 760 BIS/RE)	.000
	RB23	Reddito di fabbricati (dal Mod. 760 BIS/RF)	.000
	RB24	Reddito di capitale (dal Mod. 760 BIS/RG)	.000
	RB25	Reddito (o perdita) di partecipazione (dal Mod. 760 BIS/RH)	.000
	RB26	Reddito (o perdita) di arti e professioni (dal Mod. 760 BIS/RI)	.000
	RB27	Redditi diversi (dal Mod. 760 BIS/RL)	.000
	RB28	Rimborso di oneri dedotti in precedenti esercizi (articoli 110, 113 e 114)	.000
	RB29	Reddito complessivo (somma algebrica dei righi da RB18 a RB28)	.000
	RB30	Credito di imposta sui dividendi	.000
	RB31	Oneri deducibili	.000
	RB32	Reddito imponibile ai fini IRPEG	.000
	RB33	a) di cui 1 .000 soggetto all'aliquota del 37,00 %	2 .000
	RB34	b) di cui 1 .000 soggetto all'aliquota del 2 , %	3 .000
	RB35	Imposta corrispondente al reddito imponibile (somma dei righi RB33 e RB34)	.000
	RB36	22% degli oneri rimborsati per i quali si è fruito di detrazioni di imposta	.000
	RB37	TOTALE IMPOSTA (somma dei righi RB35 e RB36)	.000
	RB38	Detrazione di imposta (fino a concorrenza del rigo RB37)	.000
	RB39	Credito di imposta sui dividendi (di cui riferibile agli utili ex art. 96-bis .000)	.000
	RB40	Credito per imposte pagate all'estero	.000
	RB41	Altri crediti di imposta	.000
	RB42	Ritenute d'acconto	.000
	RB43	TOTALE CREDITI E RITENUTE (somma dei righi da RB39 a RB42)	.000
	RB44	IRPEG dovuta o differenza a favore del contribuente (sottrarre il rigo RB43 dalla differenza fra rigo RB37 e rigo RB38)	.000
	RB45	Crediti di imposta	.000
	RB46	*Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione*	.000
	RB47	Prima rata di acconto versata e/o eccedenze ricevute utilizzate .000 2 3 4 .000	.000
	RB48	Seconda rata di acconto versata e/o eccedenze ricevute utilizzate .000 .000	.000
	RB49	Imposta dovuta	.000
	RB50	Imposta a credito	.000
	RB51	Compensazione ILOR-IRPEG - IMPOSTA SOSTITUTIVA	.000
Ilor	RB52	Imposta da versare a saldo e/o eccedenze ricevute utilizzate 1 .000 2 .000	3 .000
	RB53	Credito da computare in diminuzione delle imposte relative al periodo di imposta successivo	.000
	RB54	Imposta di cui si chiede il rimborso	.000
	RB55	Credito ceduto a società o ente del gruppo (riportare l'importo nel rigo RV1 del Mod. 760 BIS/RV)	.000
Irpeg	RB56	Imposta da versare a saldo e/o eccedenze ricevute utilizzate 1 .000 2 .000	3 .000
	RB57	Credito da computare in diminuzione delle imposte relative al periodo di imposta successivo	.000
	RB58	Imposta di cui si chiede il rimborso	.000
	RB59	Credito ceduto a società o ente del gruppo (riportare l'importo nel rigo RV2 del Mod. 760 BIS/RV)	.000
Dati del versamento	RB60	1 N. rata · 2 Data · 3 Codice · 4 Importo versato .000 · di cui relativo alla presente dichiarazione	5 Importo .000

RB2

MINISTERO DELLE FINANZE

133

MOD. 760 BIS/RA/98

CODICE FISCALE

REDDITO DI IMPRESA

Mod. N.

			A	B	C
	RA1	Imprese che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllate (vedere istruzioni)			
Determinazione del reddito ai fini IRPEG	RA2	A) Utile risultante dal conto economico			.000
	RA3	B) Perdita risultante dal conto economico			.000
Variazioni in aumento	RA4	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 54, comma 4 e art. 55, comma 2)			.000
	RA5	Quota costante dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 55, comma 3, lettera b))			.000
	RA6	Redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone di cui all'art. 5, determinati a norma dello stesso articolo			.000
	RA7	Redditi dei terreni (dominicali ed agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività della società o dell'ente			.000
	RA8	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RA7			.000
	RA9	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili			.000
	RA10	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del TUIR relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati ed a servizi non di durata ultrannuale (art. 59)			.000
	RA11	Interessi passivi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63			.000
	RA12	Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma 1)			.000
	RA13	Spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 65, comma 1			.000
	RA14	INVIM decennale pagata nell'esercizio (art. 64, comma 2)			.000
	RA15	Erogazioni liberali			.000
	RA16	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste nell'art. 66			.000
	RA17	Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte relativi a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili (art. 67, 68 e 69)			.000
	RA18	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 74)			.000
	RA19	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 67, comma 7)			.000
	RA20	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte: a) per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 (art. 70)			.000
	RA21	b) per rischi su crediti (art. 71)			.000
	RA22	Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75, comma 4)			.000
	RA23	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5 bis			.000
	RA24	Altre variazioni in aumento 1		2	.000
	RA25	**C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO**			.000
Variazioni in diminuzione	RA26	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 54, comma 4 e art. 55, comma 2)			.000
	RA27	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 55, comma 3, lettera b))			.000
	RA28	Perdite fiscali derivanti da partecipazioni in società di cui al rigo RA6			.000
	RA29	Utili distribuiti da società di cui al rigo RA6 se imputati al conto economico			.000
	RA30	Proventi degli immobili di cui al rigo RA7			.000
	RA31	Quota dell'INVIM decennale (art. 64, comma 2)			.000
	RA32	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 62, comma 4)			.000
	RA33	Spese ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 75, comma 4)			.000
	RA34	Proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (art. 58)			.000
	RA35	Reddito esente ai fini IRPEG			.000
	RA36	Altre variazioni in diminuzione 1		2	.000
	RA37	**D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE**			.000
	RA38	**REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita)** (somma algebrica tra A o B e (C - D))			.000
	RA39	*a dedurre:* Erogazioni liberali			.000
	RA40	**REDDITO**			.000
	RA41	**PERDITE** di impresa in contabilità ordinaria (di cui degli anni precedenti .000)		2	.000
	RA42	**REDDITO** al netto delle perdite compensate (da riportare nel Mod. 760 BIS/RB, rigo RB18)			.000
	RA43	**PERDITA** (da riportare nel rigo RU3 del Mod. 760 BIS/RU)			.000

RA1

082

Determinazione del reddito ai fini ILOR

Rigo	Descrizione	Importo
RA44	Reddito (o perdita) di cui al rigo RA38	.000
RA45	Perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero (art. 117, comma 2)	.000
RA46	Reddito esente ai fini IRPEG (indicare l'importo di rigo RA35)	.000
RA47	Altre variazioni in aumento, ivi comprese perdite non deducibili	.000
RA48	**F) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO**	.000
RA49	Redditi dei terreni e dei fabbricati	.000
RA50	Redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero (art. 117, comma 2)	.000
RA51	Redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone indicati al rigo RA6 (art. 115, comma 2 lettera b))	.000
RA52	Redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'IRPEG (art. 115, comma 2, lettera a))	.000
RA53	Reddito esente ai fini ILOR	.000
RA54	Altre variazioni in diminuzione	.000
RA55	**G) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE**	.000
RA56	**REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI** (somma algebrica tra l'importo di rigo RA44 e (F – G))	.000
RA57	*a dedurre:* Erogazioni liberali	.000
RA58	**REDDITO IMPONIBILE** (da riportare nel rigo RB1 del Mod. 760 BIS/RB1)	.000

VERIFICA DELL'OPERATIVITÀ E DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE MINIMO DEI SOGGETTI NON OPERATIVI (Riservato ai soggetti non residenti)

RA59 Barrare la casella se è stata predisposta la dichiarazione sostitutiva attestante o meno il possesso dei requisiti di operatività

Rigo	Descrizione	VALORE MEDIO	RICAVI PRESUNTI	RICAVI EFFETTIVI	VALORE DELL'ESERCIZIO	REDDITO PRESUNTO
RA60	Beni indicati nell'art. 53, comma 1 lett. c)	1 .000	1%		4 .000	0,75%
RA61	Immobilizzazioni costituite da beni immobili	.000	6%		.000	3%
RA62	Altre immobilizzazioni	.000	15%		.000	12%
RA63	**TOTALE**		2 .000	3 .000		5 .000

CREDITI

Rigo	Descrizione	CREDITI – Valore di bilancio	CREDITI – Valore fiscale	CREDITI PER INTERESSI DI MORA – Valore di bilancio	CREDITI PER INTERESSI DI MORA – Valore fiscale
RA64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi risultanti al termine dell'esercizio precedente	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000
RA65	Perdite dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
RA66	Differenza		.000		.000
RA67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
RA68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi risultanti a fine esercizio	.000	.000	.000	.000
RA69	Valore dei crediti risultanti in bilancio	.000	.000	.000	.000

DATI RILEVANTI PER L'ELABORAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Rigo	Descrizione	di cui	Importo
RA70	Ricavi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 53 (di cui con emissione di fattura	.000)	.000
RA71	Altri proventi considerati ricavi (di cui all'art. 53, comma 1, lettera d)	.000)	.000
RA72	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e a servizi non di durata ultrannuale (art. 59) (di cui relative a prodotti finiti	.000)	.000
RA73	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60) (di cui relative al comma 5	.000)	.000
RA74	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e a servizi non di durata ultrannuale (art. 59) (di cui relative a prodotti finiti	.000)	.000
RA75	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60) (di cui relative al comma 5	.000)	.000
RA76	Costi per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci		.000
RA77	Costi per la produzione di servizi		.000
RA78	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
RA79	Utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro		.000
RA80	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000 (di cui: per ammortamento del valore di avviamento .000 per ammortamento di immobili	.000)	.000
RA81	Quote di ammortamento anticipato		.000
RA82	Quote di ammortamento accelerato		.000
RA83	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali (di cui per oneri finanziari	.000)	.000
RA84	Spese per acquisti di servizi		.000
RA85	Valore dei beni strumentali	1 .000 / 2 .000	3 .000

COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 1992, N. 394, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1992, N. 461
Si comunica di determinare l'imposta sul patrimonio netto con i criteri di cui all'art. 1 del D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461 (barrare la casella)

RA2

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760 BIS/RC/98

REDDITO DI IMPRESA
SENZA CONTABILITÀ SEPARATA

133

CODICE FISCALE

Mod. N.

	RC1	Ricavi e proventi, compresi quelli relativi all'attività istituzionale	.000
	RC2	Spese e altri componenti negativi risultanti in bilancio relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività	.000
Determinazione del reddito ai fini IRPEG	RC3	Ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa ai fini IRPEG	.000
	RC4	Spese e altri componenti negativi risultanti in bilancio che si riferiscono specificamente ad operazioni effettuate nell'esercizio di imprese commerciali	.000
	RC5	Spese ed altri componenti negativi deducibili nella misura proporzionale stabilita dall'art. 109, comma 2	.000
	RC6	**TOTALE COMPONENTI NEGATIVI** (somma dei righi RC4 e RC5)	.000
	RC7	**REDDITO (o perdita)** (in caso di perdita, l'importo, al netto della compensazione con altri redditi di impresa, va riportato nel rigo RU3 del mod. 760 BIS/RU)	.000
	RC8	Perdita di imprese in contabilità ordinaria in diminuzione del reddito di rigo RC7 (di cui degli anni precedenti [1] .000)	[2] .000
	RC9	**REDDITO** (da riportare nel rigo RB19 del Mod. 760 BIS/RB)	.000
Determinazione del reddito ai fini ILOR	RC10	Ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa ai fini ILOR	.000
	RC11	Spese e altri componenti negativi risultanti in bilancio che si riferiscono specificamente ad operazioni effettuate nell'esercizio di imprese commerciali	.000
	RC12	Spese ed altri componenti negativi deducibili nella misura proporzionale stabilita dall'art. 109, comma 2	.000
	RC13	**TOTALE COMPONENTI NEGATIVI** (somma dei righi RC11 e RC12)	.000
	RC14	**REDDITO** (differenza tra rigo RC10 e rigo RC13) (indicare zero se negativo) (da riportare nel rigo RB2 del Mod. 760 BIS/RB)	.000

RC1

MINISTERO DELLE FINANZE

133

CODICE FISCALE

MOD. 760 BIS/RD/98

REDDITO DI IMPRESA
IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Mod. N.

Rigo	Descrizione	2	3
RD1	Valore dei beni strumentali — 1: .000	.000	.000
	Determinazione del reddito ai fini IRPEG		
RD2	Ricavi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 53 (di cui con emissione di fattura .000 per attività in regime forfetario	.000)	.000
RD3	Altri proventi considerati ricavi (di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000)	.000
RD4	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili		.000
RD5	Plusvalenze patrimoniali		.000
RD6	Sopravvenienze attive		.000
RD7	Rimanenze finali di merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e di servizi non di durata ultrannuale (art. 59) (di cui relative a prodotti finiti	.000)	.000
RD8	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60) (di cui relative al comma 5	.000)	.000
RD9	Altri componenti positivi		.000
RD10	**TOTALE COMPONENTI POSITIVI** (sommare gli importi da rigo RD2 a rigo RD9)		.000
RD11	Esistenze iniziali di merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e di servizi non di durata ultrannuale (art. 59) (di cui relative a prodotti finiti	.000)	.000
RD12	Esistenze iniziali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60) (di cui relative al comma 5	.000)	.000
RD13	Costi per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci		.000
RD14	Costi per la produzione di servizi		.000
RD15	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente		.000
RD16	Utili spettanti agli associati in partecipazione (di cui agli associati che apportano prevalentemente lavoro	.000)	.000
RD17	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000 (di cui per ammortamento del valore di avviamento .000 per ammortamento degli immobili	.000)	.000
RD18	Quote di ammortamento anticipato		.000
RD19	Quote di ammortamento accelerato		.000
RD20	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali (di cui per oneri finanziari	.000)	.000
RD21	Spese per acquisti di servizi		.000
RD22	Altri componenti negativi (di cui per attività in regime forfetario	.000)	.000
RD23	**TOTALE COMPONENTI NEGATIVI** (sommare gli importi da rigo RD11 a rigo RD22)		.000
RD24	**REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI** (o perdita) (differenza tra l'importo di rigo RD10 e quello di rigo RD23)		.000
RD25	a dedurre: Erogazioni liberali		.000
RD26	**REDDITO**		.000
RD27	**PERDITE** di impresa in contabilità ordinaria in diminuzione del reddito di rigo RD26 (di cui degli anni precedenti	.000)	.000
RD28	**REDDITO** al netto delle perdite compensate (da riportare nel rigo RB20 del Mod. 760 BIS/RB)		.000
RD29	**PERDITA** (da riportare nel rigo RB20 del Mod. 760 BIS/RB)		.000
	Determinazione del reddito ai fini ILOR		
RD30	Riportare l'importo di rigo RD24		.000
RD31	Variazioni in aumento del rigo RD30		.000
RD32	Variazioni in diminuzione del rigo RD30		.000
RD33	a dedurre: Reddito esente ai fini ILOR		.000
RD34	**REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI**		.000
RD35	a dedurre: Erogazioni liberali		.000
RD36	**REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR** (da riportare nel rigo RB3 del Mod. 760 BIS/RB)		.000

RD1

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760 BIS/RE/98

REDDITI DEI TERRENI

133

CODICE FISCALE

Mod. N.

Variazioni dei redditi dei terreni

	REDDITO DOMINICALE	TITOLO	REDDITO AGRARIO	POSSESSO		CASI PARTICOLARI	QUOTA SPETTANTE DEL REDDITO DOMINICALE	QUOTA SPETTANTE DEL REDDITO AGRARIO
				GIORNI	%			
	1	2	3	4	5	6	7	8
RE1	.000		.000				.000	.000
RE2	.000		.000				.000	.000
RE3	.000		.000				.000	.000
RE4	.000		.000				.000	.000
RE5	.000		.000				.000	.000
RE6	.000		.000				.000	.000
RE7	.000		.000				.000	.000
RE8	.000		.000				.000	.000
RE9	.000		.000				.000	.000
RE10	.000		.000				.000	.000
RE11	.000		.000				.000	.000
RE12	.000		.000				.000	.000
RE13	.000		.000				.000	.000
RE14	.000		.000				.000	.000
RE15	.000		.000				.000	.000
RE16	.000		.000				.000	.000
RE17	.000		.000				.000	.000
RE18	.000		.000				.000	.000
RE19	.000		.000				.000	.000
RE20	.000		.000				.000	.000
RE21	.000		.000				.000	.000
RE22	.000		.000				.000	.000
RE23	.000		.000				.000	.000
RE24	.000		.000				.000	.000
RE25	.000		.000				.000	.000
RE26	.000		.000				.000	.000
RE27	.000		.000				.000	.000
RE28	.000		.000				.000	.000
RE29	.000		.000				.000	.000
RE30	.000		.000				.000	.000
RE31	.000		.000				.000	.000
RE32	.000		.000				.000	.000
RE33	.000		.000				.000	.000
RE34	.000		.000				.000	.000
RE35	.000		.000				.000	.000
RE36	.000		.000				.000	.000
RE37	.000		.000				.000	.000
RE38	.000		.000				.000	.000
RE39	.000		.000				.000	.000
RE40	.000		.000				.000	.000
RE41	.000		.000				.000	.000
RE42	.000		.000				.000	.000
RE43	.000		.000				.000	.000
RE44	.000		.000				.000	.000
RE45	.000		.000				.000	.000
RE46	.000		.000				.000	.000
RE47	.000		.000				.000	.000
RE48	.000		.000				.000	.000
RE49	.000		.000				.000	.000
RE50	.000		.000				.000	.000
RE51	.000		.000				.000	.000
RE52	**TOTALE** (da riportare nel rigo RB22 del Mod. 760 BIS/RB)						.000	.000

RE1

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760 BIS/RF/98

REDDITI DEI FABBRICATI

133

CODICE FISCALE

Mod. N.

Variazioni dei redditi dei fabbricati

	RENDITA [1]	POSSESSO GIORNI [2]	POSSESSO % [3]	CANONE DI LOCAZIONE [4]	UTILIZZO [5]	CASI PARTICOLARI [6]	IMPONIBILE [7]
RF1	.000			.000			.000
RF2	.000			.000			.000
RF3	.000			.000			.000
RF4	.000			.000			.000
RF5	.000			.000			.000
RF6	.000			.000			.000
RF7	.000			.000			.000
RF8	.000			.000			.000
RF9	.000			.000			.000
RF10	.000			.000			.000
RF11	.000			.000			.000
RF12	.000			.000			.000
RF13	.000			.000			.000
RF14	.000			.000			.000
RF15	.000			.000			.000
RF16	.000			.000			.000
RF17	.000			.000			.000
RF18	.000			.000			.000
RF19	.000			.000			.000
RF20	.000			.000			.000
RF21	.000			.000			.000
RF22	.000			.000			.000
RF23	.000			.000			.000
RF24	.000			.000			.000
RF25	.000			.000			.000
RF26	.000			.000			.000
RF27	.000			.000			.000
RF28	.000			.000			.000
RF29	.000			.000			.000
RF30	.000			.000			.000
RF31	.000			.000			.000
RF32	.000			.000			.000
RF33	.000			.000			.000
RF34	.000			.000			.000
RF35	.000			.000			.000
RF36	.000			.000			.000
RF37	.000			.000			.000
RF38	.000			.000			.000
RF39	.000			.000			.000
RF40	.000			.000			.000
RF41	.000			.000			.000
RF42	.000			.000			.000
RF43	.000			.000			.000
RF44	.000			.000			.000
RF45	.000			.000			.000
RF46	.000			.000			.000
RF47	.000			.000			.000
RF48	.000			.000			.000
RF49	.000			.000			.000
RF50	.000			.000			.000
RF51	.000			.000			.000
RF52	**TOTALE** (da riportare nel rigo RB23 del Mod. 760 BIS/RB)						.000

RF1

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760 BIS/RG/98

REDDITI DI CAPITALE

133

CODICE FISCALE

Mod. N.

Determinazione del reddito ai fini IRPEG

		REDDITI	CREDITI D'IMPOSTA	RITENUTE
RG1	Utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura di 9/16	.000	.000	.000
RG2	Utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura del 25%	.000	.000	.000
RG3	Utili relativamente ai quali non compete il credito di imposta	.000		.000
RG4	Utili corrisposti in caso di recesso, riduzione del capitale e liquidazione di società ed enti	.000		.000
RG5	Interessi ed altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti	.000		.000
RG6	Interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari	.000		.000
RG7	Proventi derivanti da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari	.000		.000
RG8	Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del c.c.	.000		.000
RG9	Compensi percepiti per prestazioni di fideiussioni o di altre garanzie	.000		.000
RG10	Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da quelli indicati nel primo comma dell'art. 2554 del c.c.	.000		.000
RG11	Utili corrisposti da società o enti che gestiscono masse patrimoniali altrui	.000		.000
RG12	Ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale ed altri interessi non aventi natura compensativa	.000		.000
RG13	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di reddito di capitale	.000		.000
RG14	Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva e proventi di fonte estera	.000		.000
RG15	**TOTALI** (sommare gli importi da rigo RG1 a rigo RG14 e riportare nel rigo RB24 del Mod. 760 BIS/RB)	.000	.000	.000

Determinazione del reddito ai fini ILOR

RG16	Redditi percepiti di cui al rigo RG15, col. 1	.000
RG17	Utili di cui ai righi RG1 e RG2	.000
RG18	Redditi di capitale prodotti all'estero	.000
RG19	**REDDITO IMPONIBILE** (sottrarre dall'importo di rigo RG16 gli importi dei righi RG17 e RG18) (da riportare nel rigo RB5 del Mod. 760 BIS/RB)	.000

RG1

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760 BIS/RH/98

REDDITI DI PARTECIPAZIONE
IN SOCIETÀ DI PERSONE

133

CODICE FISCALE

Mod. N.

Dati della società o associazione partecipata

	CODICE FISCALE [1]	CODICE ATTIVITÀ [2]	TIPO [3]	REDDITO TOTALE (O PERDITA) [4]	[5]
RH1				.000	
RH2				.000	
RH3				.000	
RH4				.000	
RH5				.000	
RH6				.000	
RH7				.000	
RH8				.000	
RH9				.000	
RH10				.000	
RH11				.000	
RH12				.000	
RH13				.000	

Determinazione del reddito ai fini IRPEG e ai fini ILOR

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

QUOTE IMPUTABILI AL SOCIO DICHIARANTE AI FINI IRPEG

	REDDITO (O PERDITA) [6]	REDDITO MINIMO SOCIETÀ NON OPERATIVE [7]	CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI [8]	RITENUTA D'ACCONTO [9]	QUOTA DI REDDITO ILOR (per i soggetti partecipanti in GEIE) [10]
RH1	.000	.000	.000	.000	.000
RH2	.000	.000	.000	.000	.000
RH3	.000	.000	.000	.000	.000
RH4	.000	.000	.000	.000	.000
RH5	.000	.000	.000	.000	.000
RH6	.000	.000	.000	.000	.000
RH7	.000	.000	.000	.000	.000
RH8	.000	.000	.000	.000	.000
RH9	.000	.000	.000	.000	.000
RH10	.000	.000	.000	.000	.000
RH11	.000	.000	.000	.000	.000
RH12	.000	.000	.000	.000	.000
RH13	.000	.000	.000	.000	.000
RH14 **TOTALI**		.000	.000	.000	.000

RH15	Redditi di partecipazione in società esercenti attività di impresa e/o perdite di partecipazione in società esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria	.000
RH16	Perdite di impresa in contabilità ordinaria in diminuzione del reddito di rigo RH15	.000
RH17	DIFFERENZA	.000
RH18	Perdite di impresa di esercizi precedenti portate in diminuzione del reddito	.000
RH19	Reddito (o perdita) di partecipazione in società semplici e perdite di partecipazioni in impresa in contabilità semplificata	.000
RH20	**TOTALE REDDITI DI PARTECIPAZIONE** (da riportare nel rigo RB25 del Mod 760 BIS/RB)	.000
RH21	Credito di imposta sui dividendi riferibili agli utili derivati da società non residenti di cui all'art. 96-bis	.000
RH22	Credito di imposta risultante dalla regolarizzazione della situazione patrimoniale di cui all'art. 2, c. 141, L. 662/96	.000

RH1

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760 BIS/RI/98

REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

133

CODICE FISCALE

Dati relativi alla attività	RI1	DESCRIZIONE 1	CODICE ATTIVITÀ 2	Riduzione per nuove iniziative produttive (barrare la casella) 3
	RI2	Valore dei beni strumentali	1 .000	2 .000
Determinazione del reddito ai fini IRPEG	RI3	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica		.000
	RI4	Altri proventi lordi		.000
	RI5	Compensi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri	.000)	.000
	RI6	**TOTALE COMPENSI** (sommare gli importi da rigo RI3 a rigo RI5)		.000
	RI7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000		.000
	RI8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali (di cui per oneri finanziari	.000)	.000
	RI9	Canoni di locazione e/o di noleggio diversi da quelli di cui al rigo precedente		.000
	RI10	Spese relative agli immobili		.000
	RI11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente		.000
	RI12	Spese per collaboratori coordinati e continuativi		.000
	RI13	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all'attività professionale o artistica		.000
	RI14	Altre spese per prestazioni di lavoro		.000
	RI15	Interessi passivi		.000
	RI16	Consumi		.000
	RI17	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi (ammontare sostenuto L. .000) Ammontare deducibile (massimo 2% di rigo RI6)		.000
	RI18	Spese di rappresentanza (ammontare sostenuto L. .000) Ammontare deducibile (massimo 1% di rigo RI6)		.000
	RI19	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale		.000
	RI20	Altre spese documentate		.000
	RI21	**TOTALE SPESE** (sommare gli importi da rigo RI7 a rigo RI20)		.000
	RI22	**REDDITO NETTO (O PERDITA)** (Differenza tra l'importo di rigo RI6 e quello di rigo RI21) (da riportare nel rigo RB26 del Mod. 760 BIS/RB)		.000
	RI23	Ritenute d'acconto subite		.000

RI1

MINISTERO DELLE FINANZE

133

MOD. 760 BIS/RK/98

CODICE FISCALE

IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO
(D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n. 461)

Sezione	Rigo	Descrizione	Importo
Sez. I	**RK1**	Rimanenze finali di cui agli artt. 59 e 60	.000
	RK2	Costo complessivo dei beni ammortizzabili al netto dei relativi ammortamenti	.000
	RK3	TOTALE IMPONIBILE	.000
Sez. II	**RK4**	Fondo di dotazione o fondo patrimoniale	.000
	RK5	Riserve e fondi	.000
	RK6	Utili di precedenti esercizi	.000
	RK7	Perdite di precedenti esercizi	.000
	RK8	Perdita di esercizio	.000
	RK9	*a dedurre:* incremento del patrimonio netto	.000
	RK10	TOTALE	.000
	RK11	*a dedurre:* Valore delle azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti	.000
	RK12	TOTALE IMPONIBILE	.000
Sez. III - Calcolo dell'imposta dovuta ed estremi del versamento	**RK13**	IMPOSTA DOVUTA	.000
	RK14	ECCEDENZA DI IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	.000
	RK15	Prima rata di acconto — data — codice concessione	.000
	RK16	Seconda rata di acconto	.000
	RK17	IMPOSTA DA VERSARE	.000
	RK18	ECCEDENZA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO	.000

RK1

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760 BIS/RL/98

REDDITI DIVERSI

133

CODICE FISCALE

Mod. N.

Determinazione del reddito ai fini IRPEG	**RL1**	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. a) (lottizzazione di terreni, ecc)	.000
	RL2	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. b) (rivendita di beni immobili nel quinquennio e cessioni di terreni edificabili)	.000
	RL3	Indennità di esproprio ed altre somme ex art. 11, commi 5, 6 e 7, legge n. 413 del 1991	.000
	RL4	Redditi di natura fondiaria non determinati catastalmente (censi, decime, quartesi, ecc) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	.000
	RL5	Redditi di beni immobili situati all'estero	.000
	RL6	Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc, non conseguiti dall'autore o dall'inventore	.000
	RL7	Proventi di cui all'art. 81, lett. h), derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili e h-bis) derivante da successiva cessione anche parziale di azienda trasferita per causa di morte o per atto gratuito a familiari	.000
	RL8	Proventi di cui all'art. 81, lett. h), derivanti da affitto o concessione in usufrutto di aziende	.000
	RL9	Corrispettivi derivanti dalla vendita dell'unica azienda in precedenza data in affitto o concessa in usufrutto	.000
	RL10	Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente	.000
	RL11	Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non abituali esercitate in Italia o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere	.000
	RL12	**TOTALE PROVENTI**	.000
	RL13	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo RL1	.000
	RL14	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo RL2	.000
	RL15	Prezzo di acquisto dei terreni di cui al rigo RL3	.000
	RL16	Spese inerenti alle attività di cui al rigo RL7, di cui all'art. 81, lett. h) e valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa di cui alla lett. h-bis), dell'art. 81	.000
	RL17	Spese inerenti alle attività di cui al rigo RL8	.000
	RL18	Costo non ammortizzato relativo all'azienda ceduta di cui al rigo RL9	.000
	RL19	Spese inerenti alle attività commerciali di cui al rigo RL10	.000
	RL20	Spese inerenti alle attività di lavoro autonomo di cui al rigo RL11	.000
	RL21	**TOTALE COSTI E ONERI**	.000
	RL22	**REDDITO NETTO** (sottrarre l'importo rigo RL21 da quello di rigo RL12) (da riportare nel rigo RB27 del Mod. 760 BIS/RB)	.000
	RL23	Ritenute d'acconto subite (da riportare nel rigo RB42 del Mod. 760 BIS/RB)	.000
Reddito ai fini ILOR	**RL24**	**REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR** (da riportare nel rigo RB7 del Mod. 760 BIS/RB)	.000

RL1

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760 BIS/RM/98

ALLEVAMENTO DI ANIMALI

133

CODICE FISCALE

Determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir	**RM1**	Numero dei capi normalizzati	
	RM2	Numero capi allevabili nei limiti dell'art. 29 del TUIR (Reddito agrario normalizzato x 219.08/100.000)	
	RM3	Numero dei capi eccedenti (rigo RM1 - rigo RM2)	
	RM4	Reddito di allevamento eccedente (Rigo RM3 x **113,34**)	.000
	RM5	Sopravvenienza attiva di cui all'art. 3, comma 89, L. 28 dicembre 1995, n. 549	.000
	RM6	**REDDITO**	.000
	RM7	Perdite di impresa in contabilità ordinaria in diminuzione del reddito di rigo RM6 (di cui degli anni precedenti .000)	.000
	RM8	**REDDITO** (da riportare nel rigo RB21 del Mod. 760 BIS/RB)	.000
Determinazione del reddito ai fini ILOR	**RM9**	**REDDITO** (riportare l'importo di rigo RM6)	.000
	RM10	**REDDITI** esenti ai fini ILOR	.000
	RM11	**REDDITO AL NETTO DELLE ESENZIONI** (sottrarre dall'importo di rigo RM9 quello di rigo RM10) (da riportare nel rigo RB4 del Mod. 760 BIS/RB)	.000

RM1

760 BIS

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760 BIS/RN/98

IMPOSTA SOSTITUTIVA D.Lgs. 358/97

133

CODICE FISCALE

Mod. N.

Determinazione dell'imposta sostitutiva

RN1	Totale delle plusvalenze e dei maggiori valori			1 .000
RN2	Imposta sostitutiva	1 .000	N. RATE 2	.000
RN3	Crediti d'imposta concessi alle imprese			.000
RN4	Eccedenze utilizzate (da riportare nel rigo RV22 del Mod. 760 BIS/RV)			.000
RN5	Importo compensato con IRPEG e/o ILOR			.000
RN6	IMPOSTA SOSTITUTIVA DA VERSARE			.000

MOD. 760 BIS/RP/98

REDDITI DI CAPITALE SOGGETTI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA
E REDDITI DI FONTE ESTERA

Redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva

	1 TIPO DI REDDITO	2 CODICE STATO ESTERO	3 REDDITO	4 ALIQUOTA	5 IMPOSTA	6 OPZIONE
RP1			.000	%	.000	
RP2			.000	%	.000	
RP3	TOTALE				.000	
RP4			1 REDDITO .000	2 ALIQUOTA %	3 .000	
RP5			.000	%	.000	
RP6	TOTALE				.000	

Redditi di fonte estera

RP7	PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI IN GARANZIA	1 AMMONTARE .000	2 IMPORTO .000	
RP8	PLUSVALENZE SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA	1 CODICE STATO ESTERO	2 AMMONTARE	3 .000

MOD. 760 BIS/RX/98

Prospetto degli oneri

RX1	INVIM	.000
RX2	Altri oneri	.000
RX3	TOTALE ONERI DEDUCIBILI	.000
RX4	Interessi passivi per mutui ipotecari	.000
RX5	Interessi passivi per mutui agrari	.000
RX6	Altri oneri	.000
RX7	TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE	.000

RN1

MINISTERO DELLE FINANZE

133

CODICE FISCALE

MOD. 760 BIS/RO/98

PLUSVALENZE SOGGETTE
AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

Determinazione delle plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva	RO1	Totale dei corrispettivi delle cessioni	.000
	RO2	Totale dei prezzi o dei valori di acquisto	.000
	RO3	Plusvalenze imponibili (riportare la differenza tra gli importi di rigo RO1 e RO2, indicando zero se negativo)	.000
	RO4	Eccedenza delle minusvalenze relative agli anni precedenti	.000
	RO5	Differenza tra rigo RO3 e rigo RO4	.000
	RO6	Imposta sostitutiva (25% dell'importo di rigo RO5)	.000
	RO7	Credito di imposta	.000
	RO8	Imposta sostitutiva dovuta	.000
	RO9	Imposta di cui si chiede il rimborso	.000
Minusvalenze non compensate nell'anno	RO10	Eccedenza relativa al quarto periodo d'imposta precedente	.000
	RO11	Eccedenza relativa al terzo periodo d'imposta precedente	.000
	RO12	Eccedenza relativa al secondo periodo d'imposta precedente	.000
	RO13	Eccedenza relativa al primo periodo d'imposta precedente	.000
	RO14	Eccedenza relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione	.000

RO1

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760 BIS/RR/98

CREDITI D'IMPOSTA
CONCESSI A FAVORE DELLE IMPRESE

133

CODICE FISCALE

Investimenti innovativi (artt. 5 e 6, L. 317/1991)

Rigo	Descrizione	1993	1994	1995	1996	1997
RR1	Credito d'imposta residuo della dichiarazione precedente	1 .000	2 .000	3 .000	4	
RR2	Credito d'imposta concesso nel periodo					5 .000
RR3	Credito utilizzato ai fini Irpeg	.000	.000	.000	.000	.000
RR4	Credito utilizzato ai fini Ilor	.000	.000	.000	.000	.000
RR5	Credito utilizzato ai fini Iva	.000	.000	.000	.000	
RR6	Utilizzo per Imposta sostitutiva	.000	.000	.000	.000	.000
RR7	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		.000	.000	.000	.000

Spese di ricerca (art. 8, L. 317/1991)

Rigo	Descrizione	1994	1995	1996	1997
RR8	Credito d'imposta residuo della dichiarazione precedente	1 .000	2 .000	3 .000	
RR9	Credito d'imposta concesso nel periodo				4 .000
RR10	Credito utilizzato ai fini Irpeg	.000	.000	.000	.000
RR11	Credito utilizzato ai fini Ilor	.000	.000	.000	.000
RR12	Credito utilizzato ai fini Iva	.000	.000	.000	
RR13	Credito utilizzato ai fini dell'Imposta Sostitutiva	.000	.000	.000	.000
RR14	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000	.000	.000	.000

Esercizio di servizio taxi (art. 20, D.L. 331/1993)

Rigo	Descrizione	Versamento delle ritenute	Iva	Irpeg	Ilor	Imposta sostitutiva	
RR15	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione						6 .000
RR16	Credito d'imposta concesso nel periodo						.000
RR17	Credito Utilizzato ai fini	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000	
RR18	Differenza						.000
RR19	Credito d'imposta residuo da convertire in buono d'imposta						.000
RR20	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione						.000

Premio di assunzione (art. 2, D.L. 357/1994)

Rigo	Descrizione	Versamento delle ritenute	Iva	Irpeg	Ilor	Imposta sostitutiva	
RR21	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione						6 .000
RR22	Credito d'imposta concesso nel periodo						.000
RR23	Credito Utilizzato ai fini	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000	
RR24	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						.000

Rottamazione veicoli ciclomotori motoveicoli (art. 29, D.L. 669/1996 art. 22, L. 266/1997)

Rigo	Descrizione	Versamento delle ritenute	Iva	Irpeg	Ilor	Imposta sostitutiva	
RR25	Credito di imposta concesso nel periodo						6 .000
RR26	Credito Utilizzato ai fini	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000	
RR27	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						.000

Area archeologica di Pompei (art. 9, L. 352/97)

Rigo	Descrizione	Irpeg	Imposta sostitutiva	
RR28	Credito d'imposta concesso nel periodo			3 .000
RR29	Credito utilizzato ai fini	1 .000	2 .000	

Altri crediti d'imposta non più in vigore

Rigo	Descrizione	Versamento delle ritenute	Iva	Irpeg	Ilor	
RR30	Importo residuo indicato nella precedente dichiarazione					5 .000
RR31	Importo Utilizzato ai fini	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000	

Creditori verso Efim (art. 1, D.L. 532/1993 art. 8, D.L. 26/1995)

Rigo	Descrizione	Versamento delle ritenute	Iva	Irpeg	Ilor	
RR32	Credito vantato residuo della precedente dichiarazione					5 .000
RR33	Credito rimborsato					.000
RR34	Sospensione	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000	
RR35	Sospensione per iscrizione a ruolo					.000
RR36	Sospensione ai fini dell'imposta sul patrimonio netto					.000
RR37	Residuo credito vantato (da riportare nella successiva dichiarazione)					.000

RR1

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760 BIS/RS/98

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI, DEI RAPPRESENTANTI E DEI COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

133

CODICE FISCALE

Mod. N.

Elenco nominativo degli amministratori, dei rappresentanti, e dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo dell'Ente (1)
(o, in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni dell'ente)

RS1	Codice fiscale 1			Cognome e nome 2				Data di nascita 3
	Sesso (M o F) 4	Comune (o Stato estero) di nascita 5		Provincia (sigla) 6	Qualifica 7	Carica 8		Data carica 9
	COMUNE 10	Frazione, via, numero civico 11				Provincia (sigla) 12		C.A.P. 13
RS2	1			2				3
	4	5		6	7	8		9
	10	11				12		13
RS3	1			2				3
	4	5		6	7	8		9
	10	11				12		13
RS4	1			2				3
	4	5		6	7	8		9
	10	11				12		13
RS5	1			2				3
	4	5		6	7	8		9
	10	11				12		13
RS6	1			2				3
	4	5		6	7	8		9
	10	11				12		13
RS7	1			2				3
	4	5		6	7	8		9
	10	11				12		13
RS8	1			2				3
	4	5		6	7	8		9
	10	11				12		13
RS9	1			2				3
	4	5		6	7	8		9
	10	11				12		13

1) Indicare quelli in carica alla data della presentazione della dichiarazione.

RS1

MINISTERO DELLE FINANZE

133

CODICE FISCALE

MOD. 760 BIS/RT/98

PROSPETTO DEI PREMI ASSICURATIVI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI

Premi assicurativi dovuti

	Posizione assicurativa INAIL (1)	Numero dei soggetti per i quali è dovuto il premio (2)	Base retributiva complessiva (3)	Premio complessivamente dovuto (4)
		Acconti versati (5)	Barrare la casella in caso di versamento rateale (6)	Saldo versato (7)
RT1			.000	.000
		.000		.000
RT2			.000	.000
		.000		.000
RT3			.000	.000
		.000		.000
RT4			.000	.000
		.000		.000
RT5			.000	.000
		.000		.000

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

GENERALITÀ

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti tenuti al versamento dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i soggetti che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa (soci ed eventuali collaboratori familiari dei medesimi).

I predetti soggetti, se tenuti alla presentazione della dichiarazione, devono indicare nella stessa solo il numero di posizione assicurativa INAIL della società. Tale indicazione, preceduta dalla dicitura "Posizione assicurativa INAIL", deve essere effettuata nello spazio riservato alle "Annotazioni" posto in calce al modello base della dichiarazione delle persone fisiche.

La compilazione del prospetto va effettuata per ogni singola posizione assicurativa di cui risulta intestataria la società. In presenza di più posizioni assicurative vanno compilati distinti riquadri del prospetto, indicando in ciascuno di essi:

- il numero di posizione assicurativa INAIL;
- il numero di soggetti per i quali viene corrisposto il premio INAIL;
- l'ammontare complessivo della base retributiva;
- il premio complessivamente dovuto relativo all'anno 1997;
- i versamenti effettuati in acconto e a saldo per tale anno.

Come si compila il prospetto

Distintamente per ciascun riquadro utilizzato è necessario indicare.

- al **campo 1** il numero di posizione assicurativa attribuito dall'INAIL alla società;
- al **campo 2** il numero dei soggetti per i quali è dovuto il premio assicurativo, che nel 1997 hanno prestato l'attività lavorativa nella società;
- al **campo 3** la base retributiva complessiva dei soggetti per i quali è dovuto il premio, riferita al periodo assicurativo 1997. Tale importo è pari:
  - per le imprese artigiane, al totale delle retribuzioni convenzionali dei soggetti indicati al precedente campo 2. Si rammenta che ogni singola base retributiva non può essere comunque inferiore alla retribuzione minima stabilita per legge che per l'anno 1997 è di lire 19.552.500;
  - per le imprese commerciali, al totale delle retribuzioni convenzionali o di ragguaglio, già dichiarato all'INAIL in sede di autoliquidazione dei premi;
- al **campo 4** il premio assicurativo complessivamente dovuto per il 1997, già determinato in sede di autoliquidazione dei premi INAIL,
- al **campo 5** l'ammontare complessivo dei premi versati in acconto per il 1997, comprendente la rata anticipata, con scadenza al 20 febbraio 1996, e l'eventuale integrazione versata sucessivamente a tale data;
- al **campo 7** l'importo del saldo versato per il 1997 con scadenza al 20 febbraio 1998. Nel caso in cui, all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi, sia ancora in corso la rateazione eventualmente concessa per il versamento dell'importo dovuto a saldo, va barrata la casella posta nel **campo 6**.

RT1

MINISTERO DELLE FINANZE

133

MOD. 760 BIS/RU/98

CODICE FISCALE

PROSPETTI COMUNI AI MOD. 760 BIS/RA, 760 BIS/RC, 760 BIS/RD E 760 BIS/RM

Mod. N.

Sezione	Rigo	Descrizione	Importo
DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ	RU1	DESCRIZIONE [1] — CODICE ATTIVITÀ [2]	
	RU2	Riduzione per nuove iniziative produttive (barrare la casella) [1] — Lavorazione per conto terzi (% dei ricavi) [2] — Ricavi al netto del prezzo corrisposto ai fornitori e oggi [3]	.000
PERDITE DI IMPRESA IN CONTABILITÀ ORDINARIA NON COMPENSATE NELL'ANNO	RU3	Perdite relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione	.000
	RU4	Perdite relative al primo periodo di imposta precedente	.000
	RU5	Perdite relative al secondo periodo di imposta precedente	.000
	RU6	Perdite relative al terzo periodo di imposta precedente	.000
	RU7	Perdite relative al quarto periodo di imposta precedente	.000
	RU8	Perdite relative al quinto periodo di imposta precedente	.000
	RU9	Perdite riportabili senza limiti di tempo	.000
CONFERIMENTI AGEVOLATI	RU10	Società conferitaria — CODICE FISCALE [1] — DENOMINAZIONE [2]	
	RU11	Valore fiscale della partecipazione alla chiusura dell'esercizio precedente [3]	.000
	RU12	Valore della partecipazione iscritto in bilancio alla chiusura dell'esercizio precedente	.000
	RU13	Realizzo della partecipazione nell'esercizio	.000
PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	RU14	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 54, comma 4, e 55, comma 2	.000
	RU15	Quota costante dell'importo del rigo RU14	.000
	RU16	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 55, comma 3, lettera b)	.000
	RU17	Quota costante dell'importo del rigo RU16	.000

AGEVOLAZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI	Rigo	TIPO [1]	STATO [2]	ANNO DI DECORRENZA [3]	ANNO DI RICHIESTA [4]	PROVINCIA (sigla) [5]	REDDITO ESENTE
	RU18						.000
	RU19						.000
	RU20						.000
	RU21						.000
	RU22						.000
	RU23						.000
	RU24						.000
	RU25						.000
	RU26						.000
	RU27						.000

Sezione	Rigo	Descrizione	Importo
DETERMINAZIONE DELLA SOPRAVVENIENZA RELATIVA AI BENI OGGETTO DI INVESTIMENTI AGEVOLATI (Art. 3, comma 89, L. n. 549/95)	RU28	Corrispettivi derivanti dalle cessioni di beni oggetto di investimenti agevolati	.000
	RU29	Costi sostenuti per la realizzazione di investimenti indicati nell'art. 3, comma 85, L. 549/95	.000
	RU30	Sopravvenienza attiva	.000

RU1

MINISTERO DELLE FINANZE

133

CODICE FISCALE

MOD. 760 BIS/RV/98

CESSIONE DELLE ECCEDENZE DELL'ILOR
E DELL'IRPEG NELL'AMBITO DEL GRUPPO

Mod. N.

Sez. I - Società o ente cedente

RV1	Eccedenze dell'ILOR cedute a società o ente del gruppo (da rigo RB55 del Mod. 760 BIS/RB)	.000
RV2	Eccedenze dell'IRPEG cedute a società o ente del gruppo (da rigo RB59 del Mod. 760 BIS/RB)	.000
RV3	**TOTALE ECCEDENZE** cedute	.000

	CODICE FISCALE (1)	DENOMINAZIONE (2)		
	DOMICILIO FISCALE (3)		PROVINCIA (4)	IMPORTO (5)
RV4				.000
RV5				.000
RV6				.000
RV7				.000
RV8				.000
RV9				.000

Sez. II - Società o ente cessionario

	CODICE FISCALE (1)	DENOMINAZIONE (2)	DATA (3)	IMPORTO (4)
RV10				.000
RV11				.000
RV12				.000
RV13				.000
RV14				.000
RV15				.000
RV16				.000

RV17	**ECCEDENZE** ricevute da società o ente del gruppo	.000
RV18	Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione	.000
RV19	**TOTALE ECCEDENZE** (somma dei righi RV17 e RV18)	.000
RV20	Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti dell'ILOR	.000
RV21	Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti dell'IRPEG	.000
RV22	Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti di imposta sostitutiva	.000
RV23	Importo da computare in diminuzione delle imposte nei successivi periodi di imposta	.000
RV24	Importo di cui si chiede il rimborso	.000

RV1

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760 BIS/RW/98

TRASFERIMENTI DA E PER L'ESTERO DI DENARO, TITOLI E VALORI MOBILIARI

Mod. N.

Sez. I - Trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria

	Generalità del soggetto attraverso cui è stato effettuato il trasferimento: 1 cognome o denominazione	2 nome	Paese estero di residenza: 3	Trasferimento da o verso l'estero (*): 4
RW1				
RW2				
RW3				
RW4				
RW5				
RW6				
RW7				
RW8				
RW9				
RW10				
RW11				
RW12				

	Paese estero del trasferimento: 5 descrizione	6 codice	Mezzo di pagamento: 7 descrizione	8 codice (*)	Causale: 9 codice (*)	Data: 10	Importo: 11
RW1							.000
RW2							.000
RW3							.000
RW4							.000
RW5							.000
RW6							.000
RW7							.000
RW8							.000
RW9							.000
RW10							.000
RW11							.000
RW12							.000

(*) Vedere istruzioni

RW1

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760 BIS/RY/98

PROSPETTO DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE CEDOLE ACQUISITE SEPARATAMENTE DALLE OBBLIGAZIONI STESSE, DEI RELATIVI PROVENTI ESENTI DA IMPOSTA AI SENSI DELL'ART. 31 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE 1973, N. 601 E DI ALTRE NORME AGEVOLATIVE

133

CODICE FISCALE

Mod. N.

Specie delle obbligazioni e delle cedole acquisite separatamente, possedute nel periodo d'imposta

Rigo	Codice	Data di scadenza	Denominazione
RY1	1	2	3
RY2	1	2	3
RY3	1	2	3
RY4	1	2	3
RY5	1	2	3
RY6	1	2	3
RY7	1	2	3

Rigo	Valore nominale complessivo delle obbligazioni possedute nel periodo d'imposta, acquisite		Valore delle cedole possedute nel periodo d'imposta, acquisite separatamente		Proventi maturati nel periodo d'imposta sulle obbligazioni e sulle cedole acquisite	
	Prima del 28/11/1984	Dal 28/11/1984	Prima del 28/11/1984	Dal 28/11/1984	Prima del 28/11/1984	Dal 28/11/1984
RY1	4 .000	5 .000	6 .000	7 .000	8 .000	9 .000
RY2	4 .000	5 .000	6 .000	7 .000	8 .000	9 .000
RY3	4 .000	5 .000	6 .000	7 .000	8 .000	9 .000
RY4	4 .000	5 .000	6 .000	7 .000	8 .000	9 .000
RY5	4 .000	5 .000	6 .000	7 .000	8 .000	9 .000
RY6	4 .000	5 .000	6 .000	7 .000	8 .000	9 .000
RY7	4 .000	5 .000	6 .000	7 .000	8 .000	9 .000
RY8 TOTALI	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000	6 .000

RY1

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760 BIS/RZ/98

DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA RELATIVA A INTERESSI, ALTRI REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI

133

CODICE FISCALE

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

Mod. N.

		Causale	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
PROSPETTO A Proventi da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da altri depositi e conti correnti	RZ1	1	2	3 , %	4
	RZ2			, %	
	RZ3			, %	
	RZ4	TOTALI			
PROSPETTO B Premi e vincite	RZ5			, %	
	RZ6			, %	
	RZ7			, %	
	RZ8	TOTALI			
PROSPETTO C Altri redditi di capitale	RZ9			, %	
	RZ10			, %	
	RZ11			, %	
	RZ12	TOTALI			

		Ammontare dei proventi imponibili	
PROSPETTO D Proventi da cessione a termine di obbligazioni e titoli similari	RZ13	1	2

		Ammontare complessivo delle plusvalenze imponibili	
PROSPETTO E Plusvalenze da cessione a termine di valute estere	RZ14		

		Ammontare dei proventi imponibili	Prelievo operato
PROSPETTO F Proventi da depositi a garanzia di finanziamenti	RZ15		

RZ1

DECRETO 7 aprile 1998.

Approvazione, con le relative istruzioni, del modello 770 concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, da presentare nell'anno 1998 da parte dei sostituti di imposta.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 8, primo comma, primo periodo, del suddetto decreto presidenziale, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Visto l'art. 78, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale la dichiarazione di cui all'art. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, deve essere presentata mediante l'invio di supporti magnetici formati sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'Amministrazione finanziaria;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di presentazione delle dichiarazioni;

Visti l'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 7, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e l'art. 12, comma 3, dello stesso decreto legislativo, in base al quale i centri autorizzati di assistenza fiscale presentano la dichiarazione all'Amministrazione finanziaria in via telematica;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;

Visto il decreto 30 marzo 1998, concernente l'approvazione del modello UNICO persone fisiche da presentare nel 1998;

Esaminata, in particolare, la normativa contenente agevolazioni agli effetti delle imposte sui redditi a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti d'imposta per determinate categorie di contribuenti;

Attesa l'opportunità di prevedere modalità che consentano di accelerare l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate, anche mediante l'utilizzo di sistemi di lettura ottica automatica;

Considerato che occorre stabilire le modalità di predisposizione dei dati delle dichiarazioni da trasmettere all'Amministrazione finanziaria in via telematica;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, con le relative istruzioni, il modello 770 da presentare nell'anno 1998. Il modello è composto da modulo base, contenente ancue il quadro SL, e dai seguenti quadri: SA, SB, SC, SE, SF, SG, SH, SK, SM, SN, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SZ e il quadro SL aggiuntivo, concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche che deve essere

presentata dai sostituti d'imposta nonché il modulo per la consegna alle banche convenzionate e agli uffici postali dei modelli 730. Tale modello, da produrre in due esemplari identici, deve essere utilizzato dai contribuenti che non unificano la dichiarazione presentata in qualità di sostituto di imposta alle altre dichiarazioni in quanto non ricorrono le condizioni indicate nell'art. 12, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dall'art. 7, del D.Lgs. n. 241 del 1997.

2. Con successivo decreto saranno stabiliti termini e modalità di consegna delle buste contenenti le scelte del quattro per mille e dell'otto per mille dell'IRPEF, presentate dai dipendenti che hanno fruito dell'assistenza fiscale.

Art. 2.

1. Per la stampa del modello di cui al precedente art. 1 devono essere utilizzate le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 1 al presente decreto.

2. Per la stampa della busta da utilizzare per la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 1 devono essere seguite le caratteristiche tecniche di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 30 marzo 1998, utilizzando il colore nero.

3. I soggetti, diversi da quelli di cui al successivo art. 4, che utilizzano sistemi informatici per la compilazione della dichiarazione devono presentare all'Amministrazione finanziaria, in luogo del modello di cui all'art. 1 del presente decreto, un modello sintetico, denominato 770/PC, redatto secondo le specifiche tecniche di stampa stabilite con successivo decreto. È fatto comunque obbligo di predisporre copia della dichiarazione, ad uso del contribuente, su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con l'art. 1 del presente decreto, anche se privi delle caratteristiche grafiche previste nell'allegato 1.

Art. 3.

1. I centri autorizzati di assistenza fiscale devono trasmettere i dati delle dichiarazioni di cui all'art. 1 in via telematica secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo decreto. Le stesse specifiche tecniche devono essere osservate anche per la trasmissione in via telematica dei medesimi dati da parte della «Poste italiane S.p.a.» e delle banche convenzionate.

2. Le modalità e i termini per la presentazione dei dati in via telematica saranno stabiliti con successivo decreto.

3. I professionisti autorizzati di cui all'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che appongono il visto di conformità, non devono trasmettere in via telematica le dichiarazioni, da essi predisposte, ma presentarle per il tramite di un ufficio della «Poste italiane S.p.a.» o delle banche convenzionate.

Art. 4.

I sostituti d'imposta i quali nell'anno 1997 hanno corrisposto compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilità, ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle venti unità devono presentare la dichiarazione dicui al comma 1, dell'art. 1, mediante l'invio dei supporti magnetici. I dati da registrare su detti supporti, le caratteristiche tecniche, la bolla nonché le modalità e i termini di consegna saranno stabiliti con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 1998

Il direttore generale del Dipartimento delle entrate: ROMANO

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

Struttura e formato dei modelli

I modelli devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4:

larghezza: cm. 21,0
altezza: cm. 29,7.

E' consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite da due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente, l'originale per l'ufficio delle imposte e la copia ad uso del contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura e lungo i lembi di separazione deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello".

Caratteristiche della carta dei modelli

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

Caratteristiche grafiche dei modelli a lettura ottica automatica

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente decreto e devono essere ricompresi all'interno di un'area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza 65 sesti di pollice

larghezza 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

Nella parte superiore destra dell'area grafica devono essere stampati, su fondo bianco, un codice numerico di tre cifre e una serie di rettangoli (denominati marche) utilizzati per l'identificazione automatica del tipo di pagina; sia il codice numerico che le marche devono essere di colore nero.

Le marche devono avere le seguenti dimensioni:

larghezza un decimo di pollice

altezza un sesto di pollice.

Le marche devono essere stampate sul primo sesto di pollice dell'area grafica e devono distare tra loro un decimo di pollice. Ciascuna pagina è individuata da una diversa sequenza delle marche e dal relativo codice numerico, così come indicato nella successiva tabella.

La prima marca di destra (denominata marca di riferimento) deve essere stampata nell'ultimo decimo di pollice dell'area grafica.

TIPO DI PAGINA	CODICE NUMERICO	SEQUENZA MARCHE (le marche tratteggiate non devono essere stampate)
Modulo base (prima pagina) Modulo per la consegna dei modelli 730 da parte dei sostituti d' imposta	100	▮ ⬚ ▮ ⬚ ▮
Quadri: SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SK, SM, SN, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SZ, SL aggiuntivo	144	▮ ▮ ▮ ⬚ ▮
Modulo base (seconda pagina) Quadri: SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SM, SN, SP, SQ, SR, SS, SU, SW (seconda pagina)	155	▮ ▮ ▮ ▮ ▮

Nella parte inferiore sinistra dell'area grafica, in posizione simmetrica rispetto alle marche poste in alto a destra, deve essere riservata una zona a fondo bianco che non deve contenere nessun tipo di segno o fondino.

Nella parte inferiore destra di ciascuna pagina deve essere stampata una marca preceduta da un codice alfanumerico di tre caratteri che identifica il modello e il relativo numero di pagina.

La marca deve essere stampata nell'ultimo sesto di pollice dell'area grafica e deve essere esattamente allineata alla marca superiore di riferimento.

I codici numerici e alfanumerici che precedono le marche poste nella parte superiore ed inferiore dell'area grafica, devono essere stampati con le seguenti caratteristiche: tipo di carattere "COURIER", corpo 12, passo fisso in decimi di pollice.

L'ultima cifra del codice numerico che precede le marche poste nella parte superiore dell'area grafica deve distare 11 decimi di pollice dal bordo sinistro della marca di riferimento. L'ultima cifra del codice alfanumerico che precede la marca posta nella parte inferiore deve distare dal bordo sinistro di quest'ultima due decimi di pollice.

Le zone riservate al "N. Protocollo", alla "Data di presentazione", al "Cognome ovvero Denominazione", al "Nome" e al "Codice fiscale" devono essere stampate in verde (Pantone 347 U) su fondo bianco. Le linee grafiche devono essere continue e di spessore pari a mm. 0,2; le relative dizioni devono essere stampate anch'esse in verde.

La zona riservata al "N. Protocollo", deve avere la larghezza totale pari a 50 decimi di pollice; la base deve distare 5 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 2,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La zona riservata alla "Data di presentazione", deve avere la larghezza totale pari a 16 decimi di pollice; la base deve distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 36,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La zona riservata al "Cognome ovvero Denominazione" e al "Nome", deve avere la larghezza totale pari a 50 decimi di pollice; la base deve distare 11 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 2,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le zone riservate ai codici fiscali devono avere le seguenti dimensioni: larghezza totale 40 decimi di pollice; larghezza e altezza delle singole caselle rispettivamente 2,5 decimi di pollice e 1,5 sesti di pollice. La base della zona relativa al codice fiscale posto sul frontespizio della dichiarazione deve distare 14 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento, mentre la base della zona relativa al codice fiscale posto sugli altri fogli della dichiarazione deve distare 3 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento; in ogni caso le zone riservate ai codici fiscali devono essere posizionate in modo tale che il bordo laterale destro disti 2,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le caselle della zona riservata al "Mod. N." devono avere ciascuna larghezza 2,5 decimi di pollice, altezza 1,5 sesti di pollice e devono essere posizionate in modo tale che la base disti 7 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e che il bordo laterale destro dell'intera zona disti 2,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La linea orizzontale che delimita l'inizio della zona retinata della prima pagina del modulo base, deve essere continua, di colore nero, di spessore mm. 0,2 e deve distare 15 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate delle pagine del modello, descritte nella precedente tabella, identificate con il codice numerico 144 devono essere continue, di colore nero, di spessore mm. 0,2 e devono distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate delle pagine del modello, descritte nella precedente tabella, identificate con il codice numerico 155 devono essere continue, di colore nero, di spessore mm. 0,2 e devono distare 1 (un) sesto di pollice dalla base della marca di riferimento.

Il modulo per la consegna dei modelli 730 da parte dei sostituti d'imposta, di cui all'art. 1, pur dovendo rispettare le posizioni e le distanze delle zone sopra indicate, può essere privo delle caratteristiche grafiche previste nel presente allegato.

Colori

Per la stampa del modulo base e dei quadri di cui all'art. 1 del presente decreto deve essere utilizzato il colore verde (Pantone 347 U) con le seguenti eccezioni per le quali deve essere utilizzato il colore nero:

- la linea orizzontale che delimita l'inizio della zona retinata di ogni pagina;
- tutte le diciture della zona retinata che non siano riportate negli spazi previsti per l'indicazione dei dati.

Sul bordo laterale sinistro della prima pagina del modulo base devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa e gli estremi del presente decreto.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE pag.

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 770

SOGGETTI OBBLIGATI A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

Sono tenuti a presentare la dichiarazione **Mod. 770/98** i sostituti d'imposta che nel 1997 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte. Tali soggetti sono:

- le società organizzate su base capitalistica (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142 e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- le società organizzate su base personale (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
- le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
- le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
- le società o associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
- le aziende coniugali sé l'attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
- i gruppi europei d'interesse economico (GEIE);
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni.

ATTENZIONE
Le persone fisiche che hanno effettuato, a non più di dieci soggetti, ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo, e sulle provvigioni, nonché su taluni redditi diversi, sono tenute a presentare la dichiarazione unificata. Detti soggetti devono, pertanto, compilare il nuovo Modello UNICO.

SOGGETTI CHE NON DEVONO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

Non devono presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta:

- le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, nonchè della Presidenza della Repubblica (le quali operano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). Va precisato che, ai sensi dell'art. 3, comma 11, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, tra i soggetti di cui al richiamato art. 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 si intendono comprese, ad ogni effetto di legge, le amministrazioni degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale;
- i privati, compresi i proprietari di stabili, isolati o in regime condominiale, per i compensi erogati ad esempio ai portieri;
- i privati datori di lavoro, per i compensi erogati ai collaboratori familiari, agli autisti e ai giardinieri assunti al di fuori di una eventuale attività imprenditoriale o professionale;
- i soggetti che erogano esclusivamente indennità e rimborsi che non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 25 marzo 1986, n. 80.

Si rammenta che le amministrazioni dello Stato, che hanno operato le ritenute di acconto, devono, invece, trasmettere all'Anagrafe tributaria, nei tempi e con le modalità previsti dall'apposito decreto interministeriale annualmente emanato, gli elenchi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti compensi o emolumenti soggetti a ritenuta d'acconto, copia delle dichiarazioni Modd. 730 e dei corrispondenti prospetti di liquidazione Modd. 730-3.

Si ricorda, inoltre, che analoghi elenchi devono essere trasmessi all'Anagrafe tributaria, nei tempi e con le modalità previsti da appositi decreti annualmente emanati, dalle amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica, che hanno operato le ritenute.

ATTENZIONE
Un ulteriore decreto ministeriale fisserà i tempi e le modalità per la presentazione delle buste contenenti le schede per la scelta della destinazione dell'otto per mille (Mod. 730-1) e del quattro per mille del gettito Irpef anche con riferimento alle citate amministrazioni.

COMPOSIZIONE DEL MODELLO

La dichiarazione dei sostituti d'imposta, **Mod. 770**, si compone di un modello base, di quadri staccati relativi alle somme e ai valori corrisposti e di un quadro aggiuntivo per i versamenti.

MODELLO BASE

Tale modello contiene:

- **nel frontespizio,** i riquadri per l'esposizione dei dati relativi al dichiarante, al rappresentante o ad altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione ed al tipo di dichiarazione; lo spazio riservato alla sottoscrizione ed il riquadro per l'apposizione del visto di conformità (art. 78, comma 4, della L. 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni e integrazioni);
- **nella seconda facciata,** il quadro SL relativo ai versamenti effettuati. Qualora i righi del quadro SL non siano sufficienti deve essere utilizzato il corrispondente quadro SL aggiuntivo.

QUADRI STACCATI

I quadri staccati sono i seguenti:

- **Quadro SA** relativo ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 47, comma 1, lettere a) e d), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- **Quadro SB** relativo alle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e indennità equipollenti, alle altre indennità erogate in occasione della cessazione del rapporto, nonché alle prestazioni in forma di capitale corrisposte dalle forme pensionistiche complementari;
- **Quadro SC** relativo agli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- **Quadro SD** contenente l'indicazione dei contributi obbligatori relativi agli emolumenti erogati ai lavoratori dipendenti;
- **Quadro SE** relativo all'assistenza fiscale prestata nel 1997;
- **Quadro SF** relativo ai redditi di lavoro autonomo e altri redditi inquadrabili tra quelli non soggetti al contributo del 10 per cento alla gestione separata dell'INPS;
- **Quadro SG** relativo ai redditi di lavoro autonomo e alle provvigioni inquadrabili tra quelli per i quali è previsto il versamento del contributo del 10 per cento alla gestione separata dell'INPS;
- **Quadro SH** relativo a provvigioni, inquadrabili tra quelle non soggette al contributo del 10 per cento alla gestione separata

dell'INPS, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, con esclusione delle provvigioni degli incaricati alle vendite a domicilio;

- **Quadro SK** contenente il prospetto delle ritenute operate e altri dati relativi al sostituto d'imposta;
- **Quadro SM** contenente l'elenco dei soggetti estinti per i quali il dichiarante presenta la dichiarazione Mod. 770/98 in qualità di successore;
- **Quadro SN** relativo alle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente per i rapporti cessati nel 1973 e negli anni precedenti;
- **Quadro SP** relativo a redditi di capitale corrisposti a residenti, a compensi per avviamento commerciale e a contributi degli enti pubblici, a proventi a stabili organizzazioni estere di imprese residenti;
- **Quadro SQ** relativo a somme sulle quali è stata commisurata la ritenuta alla fonte in caso di riscatto di assicurazione sulla vita, contenente anche il prospetto dei capitali assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione;
- **Quadro SR** relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. di diritto estero, realizzati da parte di soggetti diversi dalle persone fisiche, dai soggetti di cui all'art. 5 del Tuir non esercenti attività d'impresa e dagli enti non commerciali ovvero derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. non conformi alle direttive CEE;
- **Quadro SS** relativo ai dati dei percipienti reddito di lavoro dipendente che hanno dato diritto al premio di assunzione;
- **Quadro ST** relativo a redditi di capitale, a plusvalenze, a proventi delle accettazioni bancarie, nonchè a proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti;
- **Quadro SU** relativo alle somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo;
- **Quadro SV** relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. di diritto estero, realizzati da parte di persone fisiche, di soggetti di cui all'art. 5 del Tuir non esercenti attività d'impresa e di enti non commerciali;
- **Quadro SW** relativo a utili distribuiti nell'anno 1997;
- **Quadro SZ** relativo a utili dei titoli esteri distribuiti nell'anno 1997.

4 PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione Mod. 770/98, unica per tutti i percettori, deve essere presentata tra il **1° settembre ed il 31 ottobre 1998**, indipendentemente dal domicilio fiscale del sostituto, ad una qualsiasi banca convenzionata o ad un ufficio postale, che deve rilasciare apposita ricevuta.

La dichiarazione può essere presentata anche ad un qualsiasi centro autorizzato di assistenza fiscale (CAAF) che svolge il servizio di ricezione delle dichiarazioni. In tal caso il centro autorizzato rilascia al contribuente, entro il 31 ottobre, copia della dichiarazione con l'impegno di trasmettere, per via telematica all'Amministrazione finanziaria, i dati in essa contenuti.

Entro i quindici giorni successivi a quello in cui l'Amministrazione finanziaria ha comunicato l'avvenuta ricezione della dichiarazione, il CAAF rilascia al sostituto copia della relativa attestazione. Questa attestazione costituisce prova della avvenuta presentazione della dichiarazione.

Il centro di assistenza fiscale non riceve alcun compenso dallo Stato per l'attività di accettazione e trasmissione telematica delle dichiarazioni e può richiedere un corrispettivo per il servizio prestato.

I sostituti che presentano la dichiarazione su supporto magnetico, così come coloro che predispongono il modello sintetico, Mod. 770 PC/98, devono consegnare la dichiarazione unicamente ad un ufficio postale.

Per la consegna della dichiarazione deve essere utilizzata la specifica busta, predisposta per il tipo di dichiarazione presentata (manuale o PC), approvata unitamente alla dichiarazione.

I soggetti che presentano la dichiarazione dall'estero possono effettuare la spedizione utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. In questo caso la dichiarazione può essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla. La busta deve essere indirizzata al Ministero delle Finanze – 00100 Roma – ITALIA – e deve recare scritto, a carattere evidente:

- Cognome e nome, denominazione o ragione sociale del dichiarante;
- Codice fiscale del dichiarante;
- La dicitura "Contiene dichiarazione Mod. 770/98".

Il sostituto d'imposta che nell'anno 1998 ha prestato l'assistenza fiscale ai propri lavoratori dipendenti deve consegnare, nei termini stabiliti per la presentazione di questo modello, copia delle dichiarazioni Modd. 730/98 e dei corrispondenti prospetti di liquidazione Modd. 730-3. Se la presente dichiarazione viene consegnata ad un ufficio postale o a una banca convenzionata, per la consegna delle copie dei Modd. 730/98, dei prospetti di liquidazione Modd. 730-3, deve essere utilizzato l'apposito modulo di consegna, posto in fondo alle presenti istruzioni e per contenerli, la busta prevista per la presentazione delle dichiarazioni manuali. Tale modulo di consegno deve essere inserito nella busta in modo che il triangolo (posto in alto a sinistra del modulo) corrisponda al triangolo posto sul fronte della busta e che siano visibili dalla finestra della busta stessa il tipo di modello, l'anno di presentazione, il cognome (ovvero la denominazione), il nome e il codice fiscale del sostituto d'imposta.

Se il sostituto d'imposta che ha prestato l'assistenza invia la presente dichiarazione su supporto magnetico (vedi paragrafo 5) avrà cura di fornire, con lo stesso mezzo, i dati dei predetti Modd. 730 e 730-3, utilizzando le specifiche tecniche contenute nell'allegato C al D.M. 9 gennaio 1998, di approvazione del Mod. 730, pubblicato nel S.O. n. 10 alla G.U. n. 14 del 19 gennaio 1998.

I sostituti d'imposta che hanno assunto tale veste a partire dall'anno 1997 e, nel corso del medesimo periodo d'imposta, hanno fornito assistenza fiscale diretta ai propri dipendenti, devono inviare i Modd. 730/97 e i prospetti di liquidazione Modd. 730-3 utilizzando una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerli. La busta deve essere inviata al competente Centro di Servizio delle Imposte Dirette ed Indirette ovvero, se il Centro non è istituito, all'Ufficio delle Imposte Dirette nella cui circoscrizione il sostituto ha il domicilio fiscale.

ATTENZIONE

Le buste contenenti la scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef, Mod. 730-1 e l'eventuale scheda per la scelta della destinazione del 4 per mille dell'Irpef devono essere consegnate nei termini e con le modalità che saranno precisate con apposito decreto ministeriale.

5 DICHIARAZIONE SU SUPPORTO MAGNETICO

I sostituti che durante il periodo d'imposta hanno corrisposto compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilità, ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle venti unità (prendere in considerazione il dato del punto 1 del totale del quadro SA), devono presentare la dichiarazione mediante la consegna ad un ufficio postale dei supporti magnetici predisposti sulla base dei contenuti e delle caratteristiche tecniche che verranno stabiliti con apposito decreto.

Unitamente ai supporti magnetici i sostituti sono tenuti a presentare la specifica bolla di consegna che verrà approvata con il suddetto decreto

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 770

MOD. 770PC/98

I sostituti che compilano la dichiarazione con strumenti informatici sono tenuti a predisporre il modello sintetico (denominato Mod. 770 PC/98) in luogo di quello tradizionale. A garanzia della leggibilità delle informazioni contenute nel Mod. 770 PC/98, il sostituto deve conservare copia della dichiarazione stampata sul modello normale.
Si ricorda che la dichiarazione Mod. 770 PC/98 deve essere consegnata ad un ufficio postale, utilizzando l'apposita busta, compilata in ogni sua parte.
Tale obbligo non sussiste per i sostituti d'imposta tenuti alla presentazione della dichiarazione su supporto magnetico, secondo quanto stabilito nel paragrafo precedente.

7

MODALITA GENERALI DI COMPILAZIONE

I dati richiesti vanno riportati in maniera chiara, a macchina o a carattere stampatello e senza alcuna abbreviazione.
Tutti gli importi da indicare nel Mod. 770, compresi i totali indicati nei singoli quadri, vanno esposti in migliaia di lire *mediante troncamento delle ultime tre cifre*. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto e da esporre nel modello, vanno tolte le ultime tre cifre dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento.d esempio, se gli importi desunti dalle scritture sono 1.155.840 + 640.800 + 700.590 = 2.497.230 le corrispondenti cifre da indicare nella dichiarazione sono: 1.155, 640, 700 e 2.497.

8

OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE E SUCCESSIONI

Nelle ipotesi in cui siano state effettuate operazioni societarie straordinarie implicanti la scomparsa dei soggetti preesistenti e la prosecuzione dell'attività da parte di un nuovo soggetto (quali, ad esempio, le fusioni, anche mediante incorporazioni, e le scissioni totali), come pure nel caso di scioglimento di una società personale e prosecuzione dell'attività da parte di uno soltanto dei soci mediante ditta individuale, o in caso di successione mortis causa", il successore a titolo universale è tenuto a presentare la dichiarazione di sostituto d'imposta anche per quel che concerne il corrispondente obbligo previsto dalla legge nei confronti di detti soggetti, relativamente al periodo dell'anno in cui essi hanno effettivamente operato (indipendentemente quindi dalla eventuale diversa data dalla quale sono stati fatti decorrere gli effetti giuridici dell'operazione, come prevedono gli artt. 123, comma 7, e 123-*bis*, comma 11, del Tuir).

Il soggetto che presenta la dichiarazione in qualità di successore dovrà compilare l'elenco dei soggetti estinti nell'apposito **quadro SM.**
Nei casi di operazioni societarie avvenute nel corso del 1997, il dichiarante deve procedere ad una compilazione distinta dei singoli quadri del Mod. 770 a seconda che debbano essere esposte situazioni riferibili ad esso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti; relativamente a questi ultimi verranno indicati tutti gli elementi riguardanti il periodo compreso fra il 1° gennaio 1997 e la data di cessazione dell'attività o in cui si è verificato l'evento.
Se tali situazioni si sono verificate nel 1998 prima della presentazione della dichiarazione Mod. 770/98, relativamente alle somme e ai valori erogati nel 1997 dalla società estinta, dovranno parimenti essere compilati distinti quadri staccati intestati al soggetto estinto.

ATTENZIONE
Relativamente alla compilazione dei quadri concernenti i soggetti estinti, il dichiarante deve indicare nello spazio, in alto a destra del quadro, contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", il proprio codice fiscale e nel rigo "Codice fiscale del sostituto d'imposta" quello del soggetto estinto.

Qualora per effetto degli eventi sopra indicati si sia verificato un passaggio di dipendenti da ciascuno dei soggetti estinti al soggetto dichiarante, senza interruzione del rapporto di lavoro, nel corso del 1997 - ovvero nei primi due mesi del 1998 se il nuovo sostituto ha effettuato le operazioni di conguaglio e di consegna della certificazione - in luogo della procedura sopra descritta, il dichiarante deve seguire le indicazioni fornite nelle istruzioni per la compilazione del quadro SA e non deve compilare distinti quadri SA intestati ai soggetti estinti.

In caso di trasformazione, (ad esempio, nell'ipotesi di trasformazione di società di capitali in società di persone e viceversa), la dichiarazione Mod. 770 deve essere compilata secondo le regole generali poiché tale evento, pur potendo determinare la nascita di nuovi soggetti d'imposta, non incide sull'esistenza del soggetto e sui suoi adempimenti in qualità di sostituto d'imposta.

SANZIONI

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, si applica la sanzione pecuniaria dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di lire cinquecentomila.
Se l'ammontare dei compensi, interessi e altre somme dichiarati è inferiore a quello accertato, si applica la sanzione pecuniaria dal cento al duecento per cento dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di lire cinquecentomila.
Se le ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme, benchè non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione pecuniaria da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
Si applica inoltre la sanzione pecuniaria di lire centomila per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata.
In caso di omissione o incompletezza nella dichiarazione di sostituto d'imposta degli elementi previsti nell'art. 7 del D.P.R. n. 600 del 1973, si applica la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire otto milioni.
La dichiarazione redatta su stampati non conformi, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 600 del 1973, è nulla.
Se la dichiarazione non è redatta in conformità ai modelli approvati con decreto, si applica la sanzione pecuniaria da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
Nei casi di mancanza o incompletezza degli atti o documenti dei quali è prevista la conservazione ovvero di mancata esibizione o trasmissione degli stessi all'ufficio finanziario richiedente, si applica la sanzione pecuniaria da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
In caso di omesso o di carente versamento delle ritenute alla fonte operate, si applica la sanzione pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato.
Identica sanzione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte scadenze. La sanzione del trenta per cento è ridotta ad un ottavo se il versamento è eseguito nel termine di trenta giorni dalla prescritta scadenza, a condizione che nello stesso termine venga eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta (corrispondente al 3,75 per cento degli importi versati tardivamente) e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Se il sostituto non opera in tutto o in parte la ritenuta alla fonte si applica la sanzione pecuniaria pari al venti per cento dell'ammontare non trattenuto, salva l'applicazione delle disposizioni previste per il caso di omesso versamento.
Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto

che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione pecuniaria da lire duecentomila a lire un milione.
In caso di violazione dell'obbligo di corretta indicazione del codice fiscale proprio o di altri soggetti, si applica la sanzione pecuniaria da lire duecentomila a lire quattro milioni.

Sotto l'aspetto penale, l'omessa presentazione della dichiarazione, da chi ne è obbligato per legge, è punita con la pena dell'arresto fino a due anni o in alternativa con l'ammenda fino a cinque milioni di lire se l'ammontare delle somme pagate ma non dichiarate è superiore a lire cinquanta milioni per periodo d'imposta. Non si considera omessa ai fini penali, la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o non sottoscritta o redatta su stampato non conforme al modello prescritto.
L'omesso versamento, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, di ritenute - relative a somme pagate - il cui ammontare è superiore a lire cinquanta milioni per periodo d'imposta è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a lire sei milioni.
Ai fini della applicazione della pena non si tiene conto delle ritenute non versate che, in relazione al singolo percipiente, risultano inferiori al 5 per cento delle ritenute a quest'ultimo relative.

Se coesistono le fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione annuale e di omesso versamento delle ritenute, si applica la pena prevista per quest'ultima fattispecie e cioè l'arresto fino a tre anni o l'ammenda fino a sei milioni di lire.

L'omesso versamento, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale, di ritenute che risultano dalla certificazione consegnata dai sostituti, è punito con la pena della reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da tre milioni a cinque milioni di lire, se l'ammontare di tali ritenute sia superiore a lire venticinque milioni per periodo d'imposta.

Se l'ammontare delle ritenute non versate e certificate è superiore a dieci milioni ma non a venticinque milioni di lire, per ciascun periodo d'imposta, si applica la pena dell'arresto fino a tre anni o dell'ammenda fino a sei milioni di lire.

Se al fine di evadere le imposte o consentirne l'evasione o per conseguire un indebito rimborso, per se o per altri, il sostituto d'imposta indico nomi immaginari o diversi da quelli veri, tali da impedire la identificazione dei veri soggetti, oppure indica nei certificati, consegnati a coloro ai quali ha corrisposto compensi o altre somme soggetti a ritenute alla fonte a titolo di acconto, somme diverse da quelle effettivamente corrisposte, si applica la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e la multa da cinque milioni a dieci milioni di lire.

10 FRONTESPIZIO DEL MODELLO BASE

Prima di procedere alla compilazione dei singoli riquadri del frontespizio del modello di dichiarazione, il dichiarante deve compilare gli spazi riservati all'indicazione di cognome e nome ovvero della denominazione, nonché del codice fiscale. Nel riquadro "Tipo di dichiarazione" va barrata la casella nell'ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa di un Mod. 770/98 precedentemente presentato.
Per l'indicazione delle generalità del dichiarante, il frontespizio del modello di dichiarazione comprende due riquadri, l'uno alternativo all'altro, destinati ai dati relativi alle persone fisiche e ad altri soggetti (quali società, enti, associazioni, ecc.).
Ogni volta che è richiesto l'indicazione del luogo di nascita, chi è nato all'estero deve indicare, invece del Comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla Provincia.
I dati relativi alla residenza anagrafica, al domicilio fiscale e alla sede legale devono essere riportati con riferimento al momento della presentazione della dichiarazione. Se tali dati sono cambiati rispetto alla dichiarazione dello scorso anno oppure se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente, devono essere indicati nelle apposite caselle il mese e l'anno di variazione.
Si forniscono qui di seguito talune precisazioni in merito ai singoli dati richiesti nel riquadro relativo ad ALTRI SOGGETTI facendo presente che le stesse precisazioni valgono, in quanto compatibili, anche per la compilazione del riquadro relativo alle PERSONE FISICHE.

■ CODICE FISCALE

È utile ricordare che se il sostituto è una società o un'associazione dichiarante Iva il codice fiscale è attribuito dagli uffici Iva; negli altri casi è attribuito dagli uffici delle Imposte Dirette. Se qualche dato indicato nel certificato di attribuzione è errato, il sostituto deve recarsi presso un qualsiasi ufficio Iva, o negli altri casi presso un ufficio delle Imposte Dirette, per ottenere la variazione del codice fiscale. Fino a che questa variazione non è stata effettuata, il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli. Laddove sono istituiti gli uffici delle Entrate le operazioni concernenti il codice fiscale sono svolte da detti uffici.

■ DENOMINAZIONE

Nello spazio in alto a destra del modello deve essere riportata la denominazione o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo o, in mancanza di quest'ultimo (ad esempio, in caso di società di fatto), quella di fatto utilizzata, indicandola in maniera esatta e completa (senza abbreviazioni).
Ove necessario può essere utilizzato anche lo spazio contrassegnato dalla dicitura "Nome".

■ SEDE LEGALE

La sede legale va indicata precisando il comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia mediante la sigla (per Roma RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale e il numero telefonico.

■ DOMICILIO FISCALE

Questo dato deve essere indicato soltanto dai soggetti il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.

Per quanto riguarda le persone fisiche, i dati relativi alla residenza anagrafica o (se diverso) al domicilio fiscale, devono essere riportati solo se variati rispetto alla dichiarazione presentata nel 1997 o se in tale anno la dichiarazione non è stata presentata.
Il sostituto può comunque indicare la residenza anche se non variata, se ciò risulta più agevole.

■ ALTRE SEDI

La sede amministrativa va indicata nel rigo relativo al domicilio fiscale ove manchi la sede legale.
La stabile organizzazione in Italia, se esistente, deve essere indicata dalle società o enti non residenti, in luogo della sede legale; in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia, va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.

■ CODICI STATISTICI

Stato: il relativo codice deve essere ricercato nella **tabella A**.

Natura giuridica: il relativo codice deve essere ricercato nella **tabella B**.

Attività: il relativo codice deve essere ricercato rilevandolo dalla classificazione delle attività economiche, di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso i competenti uffici finanziari. Si precisa che la tabella dei codici attività per il 1997 non è stata

modificata rispetto a quella utilizzata per il 1993. *Tale codice deve riferirsi* all'attività prevalente sotto il profilo dei proventi.

Situazione: il relativo codice deve essere ricercato nella **tabella E**.

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Nel presente riquadro devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e la carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la dichiarazione.

Ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione si deve riportare nell'apposita casella il codice:

1 - se rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore (società semplici, irregolari o di fatto);
2 - se curatore dell'eredità giacente, amministratore dell'eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito;
3 - se curatore fallimentare;
4 - se commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);
5 - se commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);
6 - se rappresentante fiscale di soggetto non residente;
7 - se erede del contribuente;
8 - se liquidatore (liquidazione volontaria).

Lo spazio riservato alla residenza anagrafica del soggetto firmatario della dichiarazione deve essere compilato tenendo presente che si deve indicare il domicilio fiscale, invece della residenza anagrafica, se diversi.

La residenza anagrafica o il domicilio fiscale devono essere riportati solo se variati rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata nel 1997, o se in tale anno la dichiarazione non è stata presentata.

La residenza (o il domicilio fiscale) può essere indicata anche se non variata, se ciò risulta più agevole.

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante o da chi ne ha la rappresentanza legale, negoziale o di fatto.
Se presso la società o l'ente esiste il collegio sindacale o altro organo di controllo, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal presidente del collegio sindacale o dell'organo di controllo (ovvero, se questo non è collegiale, da tutti i componenti).
Si richiama l'attenzione sull'obbligo di indicare, in ogni caso, quali quadri sono stati compilati, barrando le corrispondenti caselle.

11

MODALITA DI COMPILAZIONE DEI QUADRI

GENERALITA

Ciascun quadro deve essere numerato.
Qualora i righi dei quadri non siano sufficienti devono essere utilizzati ulteriori quadri. In tale caso va incrementata progressivamente la numerazione della casella "Mod. n." posta in alto a destra dei quadri utilizzati.
Relativamente al quadro SL, qualora i righi non siano sufficienti, deve essere utilizzato il quadro SL aggiuntivo, numerando progressivamente la casella "Mod. n." posta in alto a destra del quadro aggiuntivo utilizzato.
I totali degli importi vanno indicati esclusivamente nei dati riassuntivi dell'ultimo foglio utilizzato.

ATTENZIONE
Nell'indicare il numero dei percipienti nel riquadro relativo ai dati riassuntivi, i soggetti elencati più volte devono essere conteggiati *una sola volta*.

DATI ANAGRAFICI

I dati relativi al comune, alla provincia, alla via e al numero civico del domicilio fiscale del singolo percipiente vanno indicati se questi ha variato il domicilio fiscale rispetto a quello risultante dall'analogo quadro relativo alla dichiarazione dell'anno precedente. Il sostituto d'imposta può comunque indicare tali dati anche se non variati, se questa modalità di compilazione risulta più agevole.

Si ricorda che, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di indicazione del codice fiscale dei percipienti, il sostituto, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, ha diritto di ricevere comunicazione scritta del predetto codice fiscale e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, può rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria, previa indicazione dei dati richiesti dall'art. 4 dello stesso D.P.R n. 605 (ad esempio, se persona fisica, cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale), relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del codice fiscale. L'obbligo di indicazione del codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati indicati al citato art. 4, con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o la sede legale all'estero.

QUADRO SA - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Il presente quadro deve essere utilizzato per indicare l'elenco dei soggetti ai quali sono stati corrisposti nel 1997 redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del Tuir, per i quali si sono rese applicabili le disposizioni degli artt. 23 e 24, terzo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione precedente alla sostituzione operata dal D.Lgs. n. 314 del 1997, relativamente alle ritenute a titolo di acconto. Si precisa che, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 46, costituiscono redditi di lavoro dipendente anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati.
Si ricorda che, ai sensi degli artt. 48, comma 1, ultimo periodo, del Tuir, e 23, terzo comma, ultimo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione precedente alla sostituzione operata dal D.Lgs. n. 314 del 1997, *si considerano* corrisposti nell'anno 1997 anche i compensi in denaro o in natura erogati entro il 12 gennaio 1998, *se gli stessi sono stati inseriti nelle* operazioni di conguaglio del 1997 e se le relative ritenute sono state versate entro il 15 o il 20 dello stesso mese di gennaio.

• Modalità di compilazione

Nel quadro SA devono essere indicati, per ciascun percipiente, in primo luogo una serie di dati generali (quali, ad esempio, i dati identificativi del percipiente, la qualifica, l'imponibile assoggettato a contribuzione previdenziale e quello assoggettato al servizio sanitario nazionale), nonché tutti i dati che hanno influito sulla tassazione dei redditi corrisposti.

Nel **punto 11** va indicata la qualifica del percipiente, utilizzando uno dei codici previsti nella **Tabella C** - *Qualifica*, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

I punti da 12 a 14 devono essere compilati esclusivamente dai sostituti diversi dalle persone fisiche e dagli enti pubblici.

Nel **punto 12** va indicata l'area nella quale è impiegato il lavoratore dipendente, utilizzando uno dei seguenti codici:

A - area amministrativa;
B - area vendita;
C - area produzione;
D - se trattasi di attività non inquadrabile specificamente in alcuna delle aree precedenti.

Il **punto 13** va compilato in presenza di rapporto di lavoro a tempo parziale, o di apprendistato, o di formazione-lavoro, utilizzando uno dei seguenti codici:

A - se a tempo parziale;
B - se di apprendistato;
C - se di formazione-lavoro;
D - se di formazione-lavoro a tempo parziale.

ATTENZIONE
I punti da 11 a 13 devono essere compilati tenendo conto della posizione del percipiente alla data del 31 dicembre 1997 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Nel **punto 14** va indicato il totale delle giornate retribuite, nel corso del 1997, in relazione ai rapporti di lavoro a tempo parziale, o di apprendistato, o di formazione-lavoro. Tale indicazione deve essere effettuata indipendentemente dalla posizione al 31 dicembre 1997, e quindi anche in caso di trasformazioni del rapporto di lavoro nel corso dell'anno.

Al riguardo si precisa che:

- il numero delle giornate retribuite dei lavoratori dipendenti a tempo parziale o con contratti di formazione-lavoro può essere desunto dal Mod. O1M relativo al 1997;
- il numero delle giornate di lavoro retribuite degli apprendisti va determinato moltiplicando per 6 il numero delle settimane risultanti dal Mod. DM 10 relativo al 1997.

Il **punto 15** va compilato unicamente dai sostituti d'imposta destinatari delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, le quali prevedono, in favore di imprese che possiedono i requisiti richiesti, il riconoscimento di un credito d'imposta da far valere ai fini del versamento dell'Irpef, dell'Irpeg e dell'Iva. Poichè tale credito viene concesso a fronte di incrementi della base occupazionale rispetto alla data del 30 settembre 1997, il punto 15 deve essere compilato unicamente per i dipendenti assunti successivamente a tale data.

Nel **punto 16** va indicata la data dell'eventuale cessazione del rapporto di lavoro.

Nel **punto 17** va indicato il numero di giorni presi a base per l'attribuzione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente (punto 11 della certificazione o del Mod. 101).

Nei **punti 20** e **21** devono essere indicate le somme assoggettate per l'anno 1997, rispettivamente, a contribuzione previdenziale e assistenziale e al contributo al servizio sanitario nazionale, al netto dell'eventuale ammontare relativo alle indennità indicate nel quadro SB. Nel caso in cui le somme assoggettate a contribuzione previdenziale e assistenziale, di cui al punto 20, siano di importo differente, va riportato l'importo più elevato.

Nel **punto 22** vanno indicati i contributi a carico del lavoratore dipendente che non concorrono integralmente a formare il reddito (contributi obbligatori e contributi versati da vecchi iscritti a vecchi fondi pensione), ad esclusione di quelli afferenti gli arretrati che vanno riportati nel successivo punto 48. Nello stesso punto vanno ricomprese le eventuali quote di pensione riversate all'Inps.

Nel **punto 23** vanno indicati i contributi versati dal lavoratore alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n.124, che non hanno concorso a formare il reddito, nei limiti di lire 2 milioni e 500 mila.

Nel **punto 24** vanno indicati i contributi di cui all'art. 2 della L. 8 agosto 1995, n.335, versati dal lavoratore ed eccedenti l'importo del massimale contributivo stabilito dal D.Lgs. 14 dicembre 1995, n. 579.

Nel **punto 25** vanno indicate le somme non assoggettate a ritenuta ai sensi dell'art. 48 del Tuir (quali, ad esempio, la parte non imponibile delle trasferte, delle indennità di navigazione e di volo, degli assegni di sede e delle altre indennità percepiti per servizi prestati all'estero, o le erogazioni effettuate dal datore di lavoro che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente). Nello stesso punto 25 vanno indicati anche i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), del Tuir.

Nei **punti 26** e **27** vanno indicate le erogazioni fatte dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali, a fronte di spese sanitarie, per le quali, ai sensi dell'art. 13-bis, comma 1, lett. *c)*, del Tuir, spetta una detrazione di imposta calcolata, rispettivamente, sull'intero importo della spesa sanitaria (punto 11 bis della certificazione o 12-bis del Mod. 101) ovvero sulla parte che eccede L. 250.000 (punto 14 della certificazione o 12 del Mod. 101).

Nel **punto 28** vanno indicati i premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni versati dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali, per i quali ai sensi dell'art. 13-bis, comma 1, lett. *f)*, del Tuir, e alle condizioni e nei limiti ivi previsti, spetta una detrazione di imposta (punto 12 della certificazione o 13 del Mod. 101).

Nel **punto 29** vanno indicati i contributi versati ad un fondo pensione di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n.124, per i quali è ancora prevista l'attribuzione di una detrazione in luogo della deduzione fino al rinnovo degli accordi collettivi e, comunque, per un periodo massimo di quattro anni a decorrere dal 17 agosto 1995. Trattasi dei contributi di cui all'art.15, comma 8, della L. 8 agosto 1995, n. 335, versati a fondi costituiti ai sensi del citato decreto legislativo, definiti da accordi collettivi antecedenti il 17 agosto 1995, limitatamente agli iscritti dal 28 aprile al 31 maggio del 1993 (punto 13 della certificazione o 14 del Mod. 101).

Nel **punto 30** vanno indicati le altre somme e valori imponibili (comprese le somme derivanti da transazioni intervenute in costanza di rapporto per le quali non è rinvenibile una causa di legittimazione al regime di tassazione separata, la rivalutazione e gli interessi su crediti di lavoro), diversi da quelli indicati nei punti da 26 a 29, al lordo di eventuali contributi.

Nel **punto 31** vanno indicati gli assegni e le indennità, erogati direttamente dagli enti previdenziali e non assoggettati da questi a ritenuta, il cui importo è stato considerato, a richiesta del dipendente, dal datore di lavoro ai fini del conguaglio di fine anno.

Nel **punto 32** vanno indicati gli eventuali compensi e indennità corrisposti da terzi, cioè da soggetti diversi dal datore di lavoro, di cui all'art. 47, comma 1, lett. *b)*, del Tuir, i cui importi sono stati comunicati al datore di lavoro, ai fini del conguaglio di cui al terzo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Nel **punto 33** va indicato il totale imponibile del reddito del percipiente (punto 1 della certificazione o del Mod. 101).

Nel **punto 34** va indicata l'imposta corrispondente al totale imponibile di cui al punto 33.

Nei **punti** da **35** a **38** vanno indicate le detrazioni per carichi familiari e quelle per lavoro dipendente (punti da 3 a 6 della certificazione o da 2 a 5 del Mod. 101).

Nel **punto 39** va indicato l'importo della detrazione per oneri calcolata con riferimento ai punti da 26 a 29 (punto 7 della certificazione o 6 del Mod. 101).

Nel **punto 40** va indicato il totale delle detrazioni d'imposta attribuite (punto 8 della certificazione o 7 del Mod. 101).
Si precisa che in caso di incapienza dell'imposta lorda, dopo aver indicato l'importo teoricamente spettante delle detrazioni nei punti

da 35 a 39, nel punto 40 va indicato l'importo totale effettivamente attribuito in relazione all'imposta lorda.

Nel **punto 41** vanno indicate le ritenute relative ai redditi corrisposti nell'anno (punto 9 ed eventuale specifica indicazione nelle *Annotazioni della certificazione* o 10 del *Mod. 101*).

Nel **punto 42** va indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, comprensivo di quanto indicato al punto 44.

Nel **punto 43** vanno indicate le ritenute operate da terzi con riferimento ai compensi di cui al punto 32.

Nel **punto 44** va indicato l'importo delle ritenute sui compensi corrisposti da terzi, non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Nel **punto 45** vanno indicate le ritenute operate. Nell'ammontare delle ritenute da indicare in questo punto vanno comprese anche quelle relative alle retribuzioni dei primi mesi dell'anno 1997 che sono state utilizzate per la *restituzione delle differenze d'imposta rimaste* a credito del lavoratore dopo il conguaglio di fine anno 1996.

Nel **punto 46** vanno indicate le ritenute effettuate in eccedenza, quali risultano dalle operazioni di conguaglio di fine anno 1997, che dovranno essere rimborsate dal datore di lavoro mediante compensazione nel corso dell'anno 1998 (specifica indicazione nelle Annotazioni della certificazione o punto 9 del Mod. 101).

Nel **punto 47** va indicato l'importo del contributo straordinario per l'Europa, di cui all'art. 3, commi da 194 a 203, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, che il datore di lavoro ha trattenuto nel corso del 1997, al netto di quanto eventualmente rimborsato per assistenza fiscale (punto 10 della certificazione).

✦ Eredi

Nel caso di corresponsione, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del Tuir, di somme o valori agli eredi del dipendente, in corrispondenza del numero o dei numeri d'ordine successivi a quello relativo al lavoratore dipendente deceduto, vanno riportati, per ogni erede o avente diritto, i dati anagrafici dell'erede stesso, il codice fiscale del dipendente deceduto (al punto 18) e i dati contabili relativi all'erede stesso, indicando al punto 11 il codice 11, come risultante dalla **Tabella C** - *Qualifica*, posta in Appendice alle presenti istruzioni.

Se per il dipendente deceduto non devono essere esposti dati contabili (diversi da quelli *previdenziali e assistenziali*), vanno compilati esclusivamente i numeri d'ordine relativi agli eredi, secondo quanto sopra specificato.

✦ Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro

Nel caso in cui, nel corso di un medesimo periodo d'imposta, si verifichi un passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro, il nuovo datore di lavoro è tenuto a:

- effettuare le ritenute d'acconto tenendo conto dell'operato del precedente datore di lavoro;
- effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno;
- consegnare la certificazione prevista *dall'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.*

In tutti i casi di passaggio di dipendenti da un datore di lavoro all'altro, senza interruzione del rapporto di lavoro (es.: cessione *dell'azienda o del ramo d'azienda*, anche a seguito di conferimento o scissione societaria, ecc.), con esclusione delle operazioni societarie straordinarie e successioni di cui al paragrafo 8, il nuovo datore di lavoro, oltre alle operazioni di conguaglio di fine anno e alla consegna della cennata certificazione, in sede di redazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta deve procedere ad una distinta esposizione dei dati riguardanti ciascun lavoratore dipendente già in forza presso l'altro datore, utilizzando due numeri d'ordine consecutivi del quadro SA.

Nel primo numero d'ordine devono essere indicati il codice fiscale del precedente datore, gli emolumenti corrisposti, le detrazioni attribuite, le ritenute effettuate dallo stesso (da indicare rispettivamente ai punti 18, 33, 40, 42 e 45). Nello stesso numero d'ordine, al punto 19, deve essere indicato il codice relativo alla *causa che ha determinato il passaggio di un datore di lavoro all'altro*, contenuto nella **Tabella L** - *Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro*, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

Nel numero d'ordine immediatamente successivo devono essere riportati i dati complessivi dei due rapporti di lavoro i cui redditi sono stati assoggettati alle operazioni di conguaglio, così come esposti nella certificazione consegnata dall'ultimo datore di lavoro (dichiarante); i restanti dati previsti nel numero d'ordine devono essere compilati con riferimento esclusivamente al rapporto intercorso con l'ultimo datore stesso. Naturalmente, il primo datore di lavoro deve indicare nel quadro SA della propria dichiarazione di sostituto d'imposta, gli emolumenti da esso corrisposti e le ritenute *operate con riferimento ai dipendenti passati in* forza all'altro datore di lavoro.

Analoga esposizione dovrà essere effettuata nel caso di lavoratori dipendenti che nello stesso periodo d'imposta hanno intrattenuto un precedente rapporto di lavoro e si sono avvalsi della facoltà, prevista dal settimo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione precedente alla sostituzione operata dal D.Lgs. n. 314 del 1997, di chiedere al nuovo datore di lavoro di effettuare le ritenute tenendo conto dei redditi corrisposti, delle ritenute operate e delle detrazioni attribuite nel precedente rapporto di lavoro. In questo caso nel primo numero d'ordine, oltre ai dati relativi alle generalità del percipiente, devono essere compilati solo i punti 18, 19, 33, 40, 42 e 45.

Qualora il cennato passaggio di dipendenti sia conseguente *ad una operazione societaria straordinaria*, o successione, di cui al paragrafo 8, il soggetto dichiarante, deve indicare nel quadro SA tutti i dipendenti (compresi quelli già in forza presso il soggetto estinto), con riguardo anche al periodo anteriore all'evento. In questa ipotesi, nel primo numero d'ordine vanno compilati esclusivamente i punti 18, 19, 33, 40, 42, 43, 44 e 45 con riferimento al periodo anteriore all'evento, e, ove ricorra l'ipotesi di corresponsione, da parte del soggetto estinto, di arretrati relativi ad anni precedenti, anche i punti da 48 a 55.

Nel secondo numero d'ordine tutti i punti vanno compilati con riferimento all'intero periodo d'imposta.

Nel caso di più rapporti di lavoro a tempo determinato e/o a tempo indeterminato intrattenuti *con lo stesso datore dovrà essere utilizzato* un unico numero d'ordine nel quale vanno riportati i dati derivanti dall'ultimo conguaglio. In particolare, nel caso in cui ricorrano i presupposti per la compilazione del punto 15, in tale punto va indicata la data di inizio del rapporto di lavoro in corso al 31 dicembre 1997. Se, invece, nel corso dell'anno il lavoratore ha intrattenuto un rapporto di lavoro anche con altro datore e si è avvalso della facoltà prevista dal settimo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione precedente alla sostituzione operata dal D.Lgs. n. 314 del 1997, presentando al sostituto d'imposta la certificazione o il Mod. 101 relativo a detto rapporto, devono essere compilati:

- uno specifico numero d'ordine per i rapporti intercorsi con il sostituto precedentemente al rapporto con l'altro datore (indicando al punto 18 il codice fiscale del sostituto stesso);

- un successivo numero d'ordine con i dati della certificazione o del Mod. 101 consegnato dal dipendente (indicando al punto 18 il codice fiscale dell'altro datore e al punto 19 il codice 4);
- un ulteriore numero d'ordine relativo ai rapporti intrattenuti con il dichiarante successivamente al rapporto con l'altro datore. Naturalmente quest'ultimo numero d'ordine deve riportare i dati relativi all'ultimo conguaglio presenti nell'ultima certificazione o Mod. 101 consegnato dal sostituto, nonché i rimanenti dati relativi a tutti i rapporti intercorsi nell'anno con il sostituto.

ATTENZIONE
Si precisa che in tutti i casi di passaggio di dipendenti da un datore di lavoro all'altro, nel quadro SA, redatto secondo le modalità sin qui esposte, deve essere compilato lo spazio in alto a destra del modello, contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale" e non il rigo SA1 "Codice fiscale del sostituto d'imposta".

Nei **punti** da **48** a **52** devono essere indicati i dati relativi agli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lett. b), del Tuir.

Nel **punto 53** va indicato il titolo in base al quale gli emolumenti sono stati assoggettati a tassazione separata, individuato sulla base dei codici indicati nella **Tabella D** - *Titolo emolumenti arretrati*, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

Nel **punto 54** va indicato il periodo d'imposta cui si riferiscono gli arretrati. Se si riferiscono a più anni, nel punto 54 indicare il meno recente e barrare la casella del **punto 55**.

DATI RIASSUNTIVI

Nel presente riquadro devono essere esclusi dalle operazioni di totalizzazione i numeri d'ordine nei quali è stato compilato il punto 18 (sono esclusi, quindi, anche i dati relativi agli eredi).

Nel **punto 1** indicare il numero complessivo dei soggetti elencati, con esclusione degli eredi. Si precisa che i soggetti elencati più volte devono essere conteggiati una sola volta.
Nel **punto 2** indicare il totale degli importi indicati ai punti 22, 23 e 24.
Nel **punto 3** indicare il totale degli importi indicati ai punti 25.
Nel **punto 4** indicare l'importo totale relativo ai punti 30.
Nel **punto 5** indicare l'importo totale relativo ai punti 31.
Nel **punto 6** indicare l'importo totale relativo ai punti 32.

Nei **punti 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15** e **16** indicare rispettivamente il totale degli importi dei punti 33, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47.

Nei **punti 17, 18, 19, 20** e **21** indicare rispettivamente il totale degli importi dei punti 48, 49, 50, 51 e 52.
Nel **punto 22** indicare la parte dell'importo complessivo dei punti 20 che costituisce imponibile ai fini dei contributi da versare all'INPS.

QUADRO SB - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE, ALTRE INDENNITÀ E PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE

Il presente quadro deve essere utilizzato per indicare l'elenco dei soggetti ai quali sono stati corrisposti trattamenti di fine rapporto di lavoro dipendente ed altre indennità di cui all'art. 16, comma 1, lett. a), del Tuir, per i quali si sono rese applicabili le disposizioni recate dal D.P.R. n. 600 del 1973, in materia di ritenute a titolo di acconto.
Tra le altre indennità indicate in questo quadro devono essere comprese le somme e i valori erogati, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Questo quadro deve essere utilizzato anche dalle forme pensionistiche complementari per indicare:
- le prestazioni in forma di capitale corrisposte nel 1997 agli iscritti alle predette forme, anteriormente al 28 aprile 1993, che rivestono la qualifica di lavoratori dipendenti o di soci di cooperative di produzione e lavoro, assoggettate ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Tuir;
- le prestazioni in forma di capitale corrisposte nel 1997 in dipendenza di contratti assicurativi agli iscritti alle predette forme pensionistiche anteriormente al 28 aprile 1993 che rivestono la qualifica di lavoratori dipendenti o di soci di cooperative di produzione e lavoro; in tal caso i fondi pensione devono indicare l'importo della prestazione in forma di capitale corrispondente ai contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore eccedenti il 4 per cento della retribuzione annua, assoggettata alla medesima aliquota del TFR; la parte relativa al rendimento, assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento di cui all'art. 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482, deve essere indicata dalle imprese di assicurazione nel quadro SQ;
- le prestazioni in forma di capitale di cui all'art. 13, comma 9, del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni, corrisposte nel 1997 agli iscritti alle predette forme pensionistiche successivamente al 28 aprile 1993 che rivestono la qualifica di lavoratori dipendenti o di soci di cooperative di produzione e lavoro, qualunque sia il modello gestionale utilizzato dal fondo pensione.

Qualora debbano essere esposte più erogazioni per lo stesso percipiente, ad esempio, in caso di corresponsione sia di indennità di fine rapporto che di trattamento in forma di capitale o di due acconti di TFR, etc., vanno compilati due distinti numeri d'ordine.
Per indicare le indennità relative a rapporti cessati nel 1973 e negli anni precedenti dovrà essere utilizzato il quadro SN, avendo cura di indicare nell'apposito spazio l'anno di corresponsione.

Nel caso di erogazione dell'indennità ai sensi dell'art. 2122 del c.c. o delle leggi speciali corrispondenti ovvero in caso di eredità devono essere indicati:
- i dati anagrafici, i dati relativi al rapporto di lavoro e tutti i dati contabili, esclusi quelli dei punti da 41 a 46, del lavoratore dipendente deceduto;
- per ciascun avente diritto o erede, in corrispondenza dei numeri d'ordine immediatamente successivi a quello del lavoratore dipendente deceduto, i dati anagrafici ed i soli dati contabili di cui ai punti da 42 a 46.
- nel **punto 41** va indicato il codice:
  1 - in caso di erogazione di indennità ai sensi dell'art. 2122 c.c. o delle leggi speciali corrispondenti;
  2 - in caso di eredità.

Se nel corso dell'anno sono state corrisposte somme sia al deceduto che all'erede deve essere compilato un ulteriore rigo per indicare le somme corrisposte al deceduto.

Per quanto riguarda il titolo dell'erogazione di cui ai **punti 18** e **22**, indicare:

A - se si tratta di anticipazione;
B - se si tratta di saldo;
C - se si tratta di acconto.

Nel **punto 19** va indicata la percentuale di abbattimento applicata all'indennità equipollente al TFR, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Tuir.

Nel **punto 23** va indicato l'importo dei contributi versati dal lavoratore che, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Tuir, vanno scomputati dal totale della indennità cui i contributi afferiscono (altra indennità diversa dal TFR corrisposta da Fondo o Cassa appositamente istituito).

Il **punto 36** va compilato solo se nel periodo 1988-1996 sono stati corrisposti un acconto o una anticipazione.

Nel **punto 45** va indicato l'ammontare delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Nel **punto 46** va indicato l'ammontare imponibile ai fini del Cssn.

DATI RIASSUNTIVI

Il presente riquadro deve essere compilato riportando, al **punto 1**, il numero complessivo dei soggetti elencati escludendo, in ogni caso, gli eredi.
Nei **punti 2**, **3**, **4**, **5**, **6**, **7**, **8**, **9** e **10** indicare rispettivamente il totale degli importi dei punti 20, 24, 25, 26, 27, 36, 37, 44 e 45.

Nel **punto 11**, indicare la parte dell'importo complessivo dei punti 24 che costituisce imponibile ai fini dei contributi da versare all'INPS.

QUADRO SC - REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE

Questo quadro va utilizzato per indicare l'elenco dei percipienti cui sono stati corrisposti nel 1997 redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali si sono rese applicabili le disposizioni degli artt. 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, e 33, comma 3, del D.P.R. n. 42 del 1988, nelle formulazioni precedenti all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 314 del 1997.

Non vanno dichiarati nel presente quadro, ma nel quadro SA, i sottoindicati redditi (ancorché assimilati ai redditi di lavoro dipendente):
- compensi corrisposti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del venti per cento, ai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
- remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lett. a), e 34 della L. 20 maggio 1985, n. 222, nonchè le congrue e i supplementi di congrua di cui all'art. 33, primo comma, della L. 26 luglio 1974, n. 343;
- i redditi eventualmente conguagliati unitamente al reddito di lavoro dipendente e, conseguentemente, esposti nel quadro SA.

Per ciascun percipiente, dopo l'esposizione delle generalità, indicare nel **punto 11** la causale corrispondente al tipo di reddito utilizzando uno dei seguenti codici:

A - indennità e compensi erogati ai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità e comunicati al datore di lavoro del percettore ai fini del conguaglio di fine anno (art. 47, comma 1, lett. *b*), del Tuir);
B - somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (art. 47, comma 1, lett. c), del Tuir);
C - indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni (art. 47, comma 1, lett. *f*), del Tuir);
D - indennità, comunque denominate, erogate per le cariche elettive di cui all'art. 114 della Costituzione (indennità per i consiglieri regionali, provinciali e comunali) e alla L. 27 dicembre 1985, n. 816 (indennità per gli amministratori locali, ad esempio, sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali, etc.) (art. 47, comma 1, lett. *g*), del Tuir);
E - rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, *costituite a titolo oneroso* (art. 47, comma 1, lett. *h*), del Tuir);
F - prestazioni comunque erogate in forma di *trattamento periodico dalle forme pensionistiche complementari*, ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (art. 47, comma 1, lett. *h-bis*), del Tuir);
G - assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono nè capitale nè lavoro (art. 47, comma 1, lett. *i*), del Tuir);
H - compensi corrisposti ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, se è stata operata la ritenuta;
I - compensi per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale.

Nel **punto 12** va indicato il titolo in base al quale gli emolumenti di cui alla lett. *g*) del comma 1 dell'art. 47 del Tuir (codice D nel punto 11), sono stati assoggettati a tassazione separata ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. *b*), del Tuir, indicando l'apposito codice risultante nella **Tabella D** - *Titolo emolumenti arretrati*, posto nell'Appendice delle presenti istruzioni.

Nel **punto 13** va indicato l'ammontare corrisposto al lordo di eventuali contributi e somme non soggette a ritenuta.

Nel **punto 14** vanno indicati gli eventuali contributi previdenziali e/o assistenziali.

Nel **punto 15** va indicato l'importo non soggetto a ritenuta (ad esempio, se nel punto 11 è indicato il codice F, in questo punto va esposto il 12,50 dell'importo corrisposto).
Nei **punti 16** e **17** va indicato, rispettivamente, l'imponibile e l'imposta corrispondente all'imponibile. Si precisa che, in caso di corresponsione di borse di studio, nel punto 16 deve essere riportato anche l'ammontare del reddito, al lordo di quello la cui imposta corrisponde alle detrazioni d'imposta spettanti, ancorché non assoggettato a ritenuta d'acconto, ai sensi dell'art. 24, comma 7, del D.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione precedente alla sostituzione operata dal D.Lgs. n. 314 del 1997.

Nei **punti 18** e **20** devono essere indicate le eventuali detrazioni per carichi di famiglia e/o per lavoro dipendente spettanti. Se nel punto 20 è stato esposto *l'importo delle detrazioni* per lavoro dipendente, nel **punto 19** va indicato il numero di giorni in relazione al quale *le stesse sono state attribuite*.

Nel **punto 21** va indicato il totale delle *detrazioni d'imposta attribuite*. Si precisa che in caso di incapienza dell'imposta lorda dopo aver indicato l'importo teoricamente *spettante delle detrazioni* nei punti 18 e 20, nel punto 21 va indicato l'importo totale effettivamente attribuito in relazione all'imposta lorda.

Nel **punto 22** va indicato l'importo delle ritenute operate.

Nel **punto 23** va indicato l'ammontare delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

DATI RIASSUNTIVI

Il presente riquadro deve essere compilato riportando, al **punto 1**, il numero complessivo dei soggetti elencati.

Nei **punti 2**, **3**, **4**, **5**, **6**, **7**, **8** e **9** indicare rispettivamente il totale degli importi dei punti 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22 e 23.

QUADRO SD - CONTRIBUTI OBBLIGATORI RELATIVI AGLI EMOLUMENTI EROGATI AI LAVORATORI DIPENDENTI

Nel presente quadro va indicato l'ammontare complessivo dei contributi obbligatori relativi agli emolumenti che il sostituto d'imposta ha corrisposto ai lavoratori dipendenti nell'anno 1997 indicati nei quadri SA e SB. L'indicazione dei contributi deve essere effettuata per ciascun ente percettore. Il versamento del contributo al servizio sanitario nazionale deve essere riportato per regione o provincia autonoma alla quale spetta detto contributo.

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 770

ATTENZIONE
In questo quadro non vanno riportati i contributi al servizio sanitario nazionale trattenuti dal sostituto d'imposta in conseguenza dei conguagli operati per l'assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto stesso o dai C.A.A.F..

QUADRO SE - DATI RELATIVI ALL'ASSISTENZA FISCALE PRESTATA NEL 1997

Il presente quadro raccoglie i dati relativi all'assistenza fiscale e sostituisce i quadri A bis, A1 e A2 del Mod. 770/97. Il quadro va compilato con esclusivo riferimento alle operazioni di conguaglio a seguito di assistenza fiscale effettuate nel corso del 1997, che non siano già state indicate nella dichiarazione Mod. 770/97. I dati relativi all'assistenza fiscale prestata nel corso del 1998 non devono essere riportati nel presente quadro, ma nella dichiarazione dei sostituti d'imposta da presentare nel 1999. Pertanto, in questo quadro, vanno indicati i seguenti dati:

- le operazioni di conguaglio relative ai saldi Irpef e Cssn per il 1996, la prima rata di acconto Irpef e Cssn per il 1997, l'acconto del 20 per cento su alcuni redditi soggetti a tassazione separata, la prima rata o il rimborso del contributo straordinario per l'Europa;
- le operazioni di conguaglio relative alla seconda rata di acconto Irpef e Cssn per il 1997 e del contributo straordinario per l'Europa.

Tenuto conto di quanto sopra, ai fini della compilazione del presente quadro si forniscono le seguenti precisazioni.

SOSTITUTI CHE HANNO COMPILATO IL MOD. 770/A BIS/97

Tali soggetti sono tenuti a compilare il presente quadro riportando:

- nei **punti** da **8** a **30** i dati relativi alle operazioni di conguaglio, effettuate **nei mesi da agosto a dicembre 1997**, per saldo Irpef e Cssn 1996, per prima rata di acconto Irpef e Cssn 1997, per acconto del 20 per cento su alcuni redditi soggetti a tassazione separata, per prima rata o rimborso del contributo straordinario per l'Europa.
  In tali punti vanno riportati i dati dei conguagli operati nei predetti mesi relativamente ai soggetti per i quali non si è concluso o non è stato effettuato il conguaglio a giugno e a luglio;
- nei **punti** da **31** a **38** i dati relativi alle operazioni di conguaglio, effettuate **nei mesi di novembre e dicembre 1997**, per la seconda rata di acconto Irpef e Cssn 1997 e del contributo straordinario per l'Europa.

Vanno riportati, inoltre, i dati delle operazioni effettuate conseguenti a:

- comunicazioni (anche rettificative) Modd. 730-4 pervenute tardivamente;
- conguagli operati tardivamente relativi a comunicazioni Modd. 730-4 pervenute entro i termini;
- conguagli tardivi relativi all'assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta, anche in seguito a rettifica dei Modd. 730-3.

SOSTITUTI CHE HANNO ASSUNTO TALE VESTE SOLO SUCCESSIVAMENTE AL 31 DICEMBRE 1996 E, PERTANTO, NON HANNO COMPILATO IL MOD. 770/A BIS/97

Tali soggetti, che non erano obbligati alla presentazione della dichiarazione Mod. 770/97, sono tenuti a compilare il presente quadro riportando i dati di tutte le operazioni di conguaglio effettuate nei mesi da giugno a dicembre 1997.

Nelle ipotesi in cui la presentazione della dichiarazione Mod. 770/98 va effettuata tramite supporto magnetico, i dati dei Modd. 730 e 730-3 devono essere forniti con lo stesso mezzo, utilizzando le specifiche tecniche contenute nell'allegato C al D.M. 29 ottobre 1996, di approvazione del Mod. 730, pubblicato nel S.O. n. 185 alla G.U. n. 256 del 31 ottobre 1996, così come modificato dal D.M. 13 febbraio 1997.

MODALITA DI COMPILAZIONE

L'indicazione dei dati relativi ai conguagli deve essere effettuata distintamente per ogni mese in cui sono avvenute le relative operazioni. In un medesimo numero d'ordine, ricorrendone i presupposti, devono essere compilati sia i punti da 8 a 30 che i punti da 31 a 38.
Nei **punti 8** e **31** deve essere indicato il mese in cui sono state effettuate le operazioni di conguaglio i cui dati sono esposti, rispettivamente, nei successivi punti da 9 a 27 e da 32 a 37.

Nei **punti 11**, **13**, **17**, **19**, **22**, **26**, **33**, **35**, **37** vanno indicati gli interessi trattenuti nel mese indicato nei punti 8 e/o 31.

Nei **punti 14**, **20**, **23** e **27** vanno riportate le soprattasse trattenute a seguito del conguaglio effettuato nel mese di luglio in rettifica di quello del mese precedente, conseguente ad un Mod. 730-3 o Mod. 730-4 errato.

I **punti 28** e **38** devono essere compilati per indicare il motivo per il quale il conguaglio non viene effettuato ovvero non viene completato. Tali punti devono essere compilati anche quando non risulta alcun debito o credito. A tal fine deve essere utilizzato uno dei seguenti codici:

- **A** - cessazione del rapporto di lavoro;
- **B** - aspettativa senza retribuzione;
- **C** - decesso;
- **D** - retribuzione insufficiente;
- **E** - rimborso non effettuato in tutto o in parte per incapienza del monte ritenute;
- **F** - richiesta di minore secondo o unico acconto;
- **G** - situazioni per le quali nei singoli punti dovrebbero essere indicati più codici;
- **H** - Mod. 730-3 o Mod. 730-4 dal quale non risulta alcun debito o credito;
- **I** - altro.

Nel **punto 29** deve essere indicato il tipo di conguaglio effettuato, utilizzando uno dei seguenti codici:

- **A** - conguaglio tardivo derivante da Mod. 730-3;
- **B** - conguaglio tardivo derivante da Mod. 730-3 rettificativo;
- **C** - conguaglio tardivo derivante da comunicazione Mod. 730-4 pervenuta entro i termini;
- **D** - conguaglio tardivo derivante da comunicazione Mod. 730-4 rettificativa pervenuta entro i termini;
- **E** - conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di Mod. 730-4;
- **F** - conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di Mod. 730-4 rettificativo;
- **G** - conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tardivamente pervenuta al sostituto;
- **H** - conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tempestivamente pervenuta al sostituto ma per la quale non è stato effettuato il conguaglio;
- **L** - dati risultanti dal conguaglio del Mod. 730-3 o 730-4 rettificato.

Nel **punto 42** deve essere indicata la data di effettiva ricezione del Mod. 730-5, nel quale sono riportati i dati del Mod. 730-4 relativi al soggetto interessato.
Si precisa che i punti da 39 a 42 non devono essere compilati se i relativi dati sono stati già esposti nel Mod. 770/97.

Rettifica

Nei casi di rettifica degli importi da conguagliare, in precedenza indicati nei Modd. 730-3 e 730-4, i dati delle operazioni di conguaglio effettuate in ciascun mese, se non sono già stati indicati nel Mod. 770/97, devono essere esposti su specifici numeri d'ordine. Il sostituto deve compilare un ulteriore numero

d'ordine relativo ai modelli rettificati riportando, oltre ai dati anagrafici e al codice fiscale:

- nei **punti** da **9** a **19**, i dati desunti dal Mod. 730-3 o 730-4, nel seguente ordine:
  - importo da trattenere Irpef saldo 1996;
  - importo da rimborsare Irpef saldo 1996;
  - 1ª rata di acconto Irpef 1997;
  - 2ª o unica rata di acconto Irpef 1997;
  - importo da trattenere Cssn saldo 1996;
  - importo da rimborsare Cssn saldo 1996;
  - 1ª rata di acconto Cssn 1997;
  - 2ª o unica rata di acconto Cssn 1997;
  - importo da trattenere contributo straordinario per l'Europa;
  - importo da rimborsare contributo straordinario per l'Europa;
  - importo da trattere per acconto d'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata.
- nel **punto 29** dello stesso numero d'ordine va indicato il **codice L**.

Nel caso di conguagli effettuati a seguito di rettifica da parte dei C.A.A.F. degli importi del Mod. 730-4 che non hanno formato oggetto di conguaglio nei mesi precedenti - perchè il modello è stato consegnato in ritardo da parte del C.A.A.F. o per causa dipendente dal sostituto - devono essere utilizzati:
- uno o più numeri d'ordine per l'indicazione dei dati relativi al conguaglio; in tal caso nel punto 29 del primo numero d'ordine dovrà essere riportato il **codice G** o **H**;
- un ulteriore numero d'ordine per indicare i dati del modello che è stato rettificato seguendo le specifiche istruzioni sopra riportate.

Nel **punto 30** va riportato il codice corrispondente alla causa, riscontrata dal datore di lavoro, per la quale il Mod. 730/97 non è liquidabile, ricavandolo dalla **Tabella F** - *Cause di non liquidabilità del Mod 730/97*, posta nell'Appendice alle presenti istruzioni.

DATI RIASSUNTIVI

Nel **punto 1** va indicato il numero dei lavoratori dipendenti ai quali il datore di lavoro ha prestato assistenza fiscale completa nell'anno 1997 (Mod 730/97) *non totalizzati nel punto* 2 del rigo 16 del quadro I del Mod. 770/97.
Nel **punto 2** va indicato il numero dei lavoratori dipendenti che nell'anno 1997 si sono rivolti ad un CAAF per ottenere assistenza fiscale, non totalizzati nel punto 3 del rigo 16 del quadro I del Mod 770/97.
Per la compilazione dei punti 1 e 2 i soggetti elencati più volte devono essere conteggiati *una sola volta*.
I restanti punti del riquadro relativo ai dati riassuntivi devono essere compilati escludendo dalle operazioni di totalizzazione i numeri d'ordine nei quali è stato compilato il punto 29 con il **codice L**.
Nei **punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20** e **21** va indicato rispettivamente il totale degli importi dei punti 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27.
Nei **punti 22, 23, 24, 25, 26** e **27** va indicato rispettivamente il totale dei punti 32, 33, 34, 35, 36 e 37.
Nel **punto 28** va indicato il compenso spettante in relazione ai soggetti assistiti di cui al punto 1.

QUADRO SF - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E ALTRI REDDITI INQUADRABILI TRA QUELLI NON SOGGETTI AL CONTRIBUTO DEL DIECI PER CENTO ALLA GESTIONE SEPARATA DELL'INPS

Questo quadro va utilizzato per indicare l'elenco dei percipienti cui sono stati corrisposti nel 1997 redditi di lavoro autonomo (non soggetti, neppure con riferimento ad una parte dell'anno, al versamento del contributo del 10 per cento alla gestione separata dell'Inps) di cui all'art. 49, comma 1, del Tuir, o taluni altri redditi di lavoro autonomo (sempre tra quelli non soggetti al versamento del contributo del 10 per cento alla gestione separata dell'Inps) di cui al comma 2 dello stesso art. 49, nonché alcuni dei redditi diversi di cui all'art. 81, comma 1, dello stesso Tuir, cui si sono rese applicabili le disposizioni degli artt. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 33, comma 4, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42.
Per ciascun percipiente devono essere indicati i compensi, soggetti a ritenuta, corrisposti.

Vanno indicate in questo quadro anche le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere *d), e)* e *f)* dell'art. 16 del Tuir).

Nel presente quadro vanno, inoltre, indicati i redditi di cui alle lettere *g)* (compensi corrisposti per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, quando l'utilizzazione economica avvenga da parte di soggetto diverso dall'autore o inventore) e *m)* (indennità di trasferta o rimborsi forfetari di spesa corrisposti a soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica di cui alla L. 25 marzo 1986, n. 80) *dell'art.* 81 del Tuir, se le somme corrisposte al netto delle spese di vitto, alloggio e di viaggio o delle indennità chilometriche superano i limiti previsti dall'art. 48, comma 4, del Tuir nella formulazione precedente alla sostituzione operata dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.
La casella del **punto 11** deve essere barrata se il percipiente è un non residente.

In tal caso, indicare:
- nel **punto 12** lo Stato estero di residenza;
- nel **punto 13** il codice corrispondente rilevato dalla **Tabella G** - *Elenco dei paesi esteri*, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni;
- nel **punto 14** il codice di identificazione fiscale rilasciato dall'Autorità fiscale del paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un Autorità amministrativa del paese di residenza.

Se il percipiente è un non residente indicare nei **punti 8** e **10** rispettivamente, la località di residenza estera e il relativo indirizzo.

Nel **punto 15** va indicata la causale del pagamento utilizzando uno dei seguenti codici:

- **A** - per prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;
- **B** - per l'utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
- **C** - a titolo di utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- **D** - a titolo di utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali;
- **E** - per la levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali;
- **F** - per l'utilizzazione economica, da parte di soggetto diverso dall'autore o dall'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
- **G** - a titolo di indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche;
- **H** - a titolo di indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili;
- **I** - a titolo di indennità di trasferta o di rimborso forfetario di spese spettanti a soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica di cui alla L. 25 marzo 1986, n. 80;
- **L** - per prestazioni di lavoro autonomo non *esercitate abitualmente;*
- **M** - per prestazioni rese dagli sportivi con contratto di lavoro autonomo;

N - a titolo di indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale;
T - altro titolo diverso dai precedenti.

Nel **punto 16** va indicato l'ammontare lordo del compenso corrisposto. Si precisa che il contributo integrativo del 2 per cento destinato alle Casse professionali non fa parte del compenso e, quindi, non deve essere indicato ne in questo punto nè nel successivo punto 17.

Nel **punto 17** vanno indicate le somme non soggette a ritenuta (ad esempio, in caso di codice E nel punto 15, va indicata la riduzione del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese). In questo punto vanno indicati, altresì, i compensi d'importo inferiore a L. 50.000, di cui al terzo comma dell'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, mentre non devono essere incluse quelle eventualmente esposte nel successivo punto 18.

Nel **punto 18**, se è stata barrata la casella del punto 11, il sostituto d'imposta deve indicare le somme non assoggettate a ritenuta in quanto ha applicato direttamente il regime previsto nelle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sui redditi. In tal caso, il sostituto d'imposta deve conservare ed esibire o *trasmettere a richiesta dell'Amministrazione* finanziaria, il certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percettore, nonchè la documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni necessarie per fruire del regime convenzionale. Nel caso in cui esista un modello convenzionale, tale modello, debitamente compilato, sostituisce la predetta documentazione.

Nei **punti 19** e **20** va indicato, rispettivamente, l'imponibile e l'importo delle ritenute operate.

Nel **punto 21** va indicato l'ammontare delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni *emanate a seguito di eventi eccezionali.*

■ DATI RIASSUNTIVI

Il presente riquadro deve essere compilato riportando, al **punto 1**, il numero dei soggetti elencati.
Nei **punti 2, 3, 4, 5, 6** e **7** indicare rispettivamente i totali relativi ai punti 16, 17, 18, 19, 20 e 21.

■ QUADRO SG - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI INQUADRABILI TRA QUELLI PER I QUALI È PREVISTO IL VERSAMENTO DEL 10 PER CENTO ALLA GESTIONE SEPARATA DELL'INPS

Il presente quadro va utilizzato per indicare l'elenco dei percipienti cui sono stati corrisposti nel corso del 1997 redditi di lavoro autonomo e provvigioni inquadrabili tra quelli soggetti alla contribuzione del 10 per cento alla gestione separata dell'Inps (cfr. L. 8 agosto 1995, n. 335, D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, decreto interministeriale 2 maggio 1996, n. 281, L. 23 dicembre 1996, n. 662).
Devono essere elencati, pertanto, i dati relativi ai soggetti cui sono stati corrisposti nel 1997 redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, del Tuir per i quali sussiste l'obbligo del versamento del 10 per cento alla gestione separata dell'Inps (professionisti iscritti in albi senza cassa o senza albo ne cassa), ovvero *redditi di collaborazione* coordinata e continuativa (art. 49, comma 2, lett. a), nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all'art. 36 della L. 11 giugno 1971, n. 426, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta. Si ricorda che ai redditi esposti in questo quadro si sono rese applicabili le disposizioni degli artt. 25 e 25-*bis*, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 33, comma 4, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42.

Per ciascun percipiente devono essere indicati i compensi, soggetti a ritenuta, corrisposti.

*In questo quadro vanno, altresì, indicate le in*dennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. *c)* dell'art. 16 del Tuir). Per quanto concerne i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2, lett. *a)* dell'art. 49, le indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti stessi vanno esposte separatamente quando il diritto alla loro percezione risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto ovvero quando le somme e i valori sono corrisposti, anche a titolo risarcitorio oppure nel contesto di procedure esecutive a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di procedimenti transattivi. Quando non si verificano le predette condizioni, le indennità vanno indicate cumulativamente con gli altri eventuali compensi per collaborazione coordinata e continuativa.

La casella del **punto 11** deve essere barrata se il percipiente è un non residente.

In tal caso, indicare:
- nel **punto 12** lo Stato estero di residenza;
- nel **punto 13** il codice corrispondente rilevato dalla **Tabella G** - *Elenco dei paesi esteri*, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni;
- nel **punto 14** il codice di identificazione fiscale rilasciato dall'Autorità fiscale del paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del paese di residenza.

Se il percipiente è un non residente indicare nei **punti 8** e **10** rispettivamente, la località di residenza estera e il relativo indirizzo.

Nel **punto 15** va indicata la causale del pagamento utilizzando uno dei seguenti codici:

A - prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale da parte di professionisti iscritti in albi senza cassa o senza albo né cassa;
B - prestazioni rese da amministratori, sindaci e revisori di società, associazione ed altri enti con o senza personalità giuridica;
C - prestazioni rese da collaboratori a giornali, riviste, enciclopedie e simili (che non costituiscono diritti d'autore);
D - prestazioni rese da partecipanti a collegi e commissioni;
E - prestazioni rese nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa diversi da quelli sopra elencati;
F - indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, assoggettabili a tassazione separata;
G - provvigioni degli incaricati per le vendite a domicilio;
H - compensi per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (L. 25 febbraio 1987, n. 67);
T - altro titolo diverso dai precedenti.

Nel **punto 16** va indicato l'ammontare lordo del compenso corrisposto. Si precisa che il contributo integrativo del 2 per cento destinato alle Casse professionali non fa parte del compenso e, quindi, non deve essere indicato ne in questo punto né nel successivo punto 17.

Nel **punto 17** vanno indicate le somme non soggette a ritenuta. In questo punto vanno indicati, altresì, i compensi d'importo inferiore a L. 50.000, di cui al terzo comma dell'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Non devono essere incluse le somme esposte nel successivo punto 18.

Nel **punto 18**, se è stata barrata la casella del punto 11, il sostituto d'imposta deve indicare le somme non assoggettate a ritenuta in quanto ha applicato direttamente il regime previsto nelle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sui redditi. In tal caso, il sostituto d'imposta deve conservare ed esibire o trasmettere a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, il certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percettore, nonché la documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni necessarie per fruire del regime convenzionale. Nel caso in cui esista un modello convenzionale, tale modello, debitamente compilato, sostituisce la predetta documentazione.

Nei **punti 19** e **20** vanno indicati, rispettivamente, l'imponibile e l'importo delle ritenute operate.

Nel **punto 21** va indicato l'ammontare delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Con riferimento alla specifica disciplina del contributo del 10 per cento il **punto 22** deve essere compilato utilizzando uno dei seguenti codici:

A - se i redditi sono stati completamente assoggettati al contributo del 10 per cento;
B - se i redditi sono stati assoggettati in parte al contributo del 10 per cento;
C - se i redditi non sono stati assoggettati al contributo del 10 per cento;.

■ DATI RIASSUNTIVI

Il presente riquadro deve essere compilato indicando, al **punto 1**, il numero complessivo dei soggetti elencati. Nei **punti 2, 3, 4, 5, 6** e **7** indicare rispettivamente i totali relativi ai punti 16, 17, 18, 19, 20 e 21.

■ QUADRO SH - PROVVIGIONI INQUADRABILI TRA QUELLE NON SOGGETTE AL CONTRIBUTO DEL 10 PER CENTO

Il presente quadro deve essere utilizzato per indicare l'elenco dei percipienti provvigioni comunque denominate per prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari corrisposte nel 1997, cui si sono rese applicabili le disposizioni recate dall'art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

In questo quadro non vanno indicate le provvigioni corrisposte agli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'art. 36 della L. 11 giugno 1971, n. 426, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta (sesto comma dell'art. 25-bis del D.P.R. n. 600 del 1973), che devono invece essere indicate nel quadro SG.

Nel **punto 11** va indicato, utilizzando uno dei seguenti codici, la causale del pagamento delle provvigioni corrisposte a:

A - agente o rappresentante di commercio monomandatario;
B - agente o rappresentante plurimandatario;
C - commissionario;
D - mediatore;
E - procacciatore di affari.

Nel **punto 12** va indicato l'ammontare corrisposto al lordo delle somme non soggette a ritenuta.

Nei **punti 13** e **14** vanno indicate le somme non soggette a ritenuta. In particolare nel punto 13 va riportato l'importo delle somme erogate a titolo di rimborso spese anticipate dai percettori per conto dei committenti, preponenti o mandanti. Nel punto 14 va indicata la quota delle provvigioni non soggette a ritenuta (50 per cento o 80 per cento).

Nel **punto 17** va indicato l'ammontare delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.
Non devono essere indicate le somme erogate ai soggetti di cui al quinto comma dell'art. 25-*bis* del citato D.P.R. n. 600 del 1973 per le sole prestazioni, escluse dalla ritenuta, derivanti dalla specifica attività ivi prevista.

■ DATI RIASSUNTIVI

Il presente riquadro deve essere compilato indicando, al **punto 1**, il numero complessivo dei soggetti elencati. Nel **punto 2** indicare il totale relativo ai punti 12. Nei **punti 3, 4, 5, 6** e **7** indicare rispettivamente i totali relativi ai punti 13, 14, 15, 16 e 17.

■ QUADRO SK - PROSPETTO DELLE RITENUTE OPERATE E ALTRI DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

Nel presente quadro vanno indicate tutte le ritenute operate dal sostituto nel corso del 1997, nonché altri dati ad esso relativi.

ATTENZIONE
Gli importi trattenuti per contributo straordinario per l'Europa e quelli versati per anticipo di TFR non vanno indicati nel "Prospetto delle ritenute alla fonte operate" né in quello degli importi trattenuti per assistenza fiscale.

■ PROSPETTO DELLE RITENUTE ALLA FONTE OPERATE

Nella **colonna 1** va indicato l'importo delle ritenute effettuate.
Per ogni ritenuta operata, il periodo di riferimento da riportare nella **colonna 2** è quello relativo al mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte. Per i versamenti semestrali, indicare l'ultimo mese del semestre; nel caso di somme per cui è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, va indicato il mese di chiusura dell'esercizio.

Per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente, nell'ipotesi di conguaglio di fine anno 1997 effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 1998, nella colonna 1 andrà indicato l'importo delle ritenute relative al conguaglio stesso e, nella colonna 5, il codice tributo 1013 (conguaglio di cui all'art. 23, terzo comma, D.P.R. n. 600 del 1973, effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo). Si precisa che, qualora il conguaglio abbia fatto emergere, anziché una ritenuta aggiuntiva, una differenza d'imposta a credito dei dipendenti, tale differenza va riportata unicamente al rigo **SK37** del riquadro "Conguaglio di fine anno effettuato dai datori di lavoro".
La **colonna 3** deve essere compilata secondo le istruzioni fornite per la compilazione del riquadro SK38.
Per la compilazione della **colonna 4** "Note" devono essere utilizzati i seguenti codici:

A - se il sostituto d'imposta non è titolare di conto fiscale ed il versamento si riferisce a lavoratori dipendenti non agricoli;
B - se il sostituto d'imposta ha utilizzato le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente per i rimborsi e i compensi relativi all'assistenza fiscale, indicati nel quadro R del Mod. 770/97 e nel quadro SE della presente dichiarazione;
C - se il sostituto d'imposta ha utilizzato eccedenze di ritenute di fine 1996 compensate nel 1997;
D - se il sostituto d'imposta ha fruito delle agevolazioni di cui all'art. 4-bis del D.L. n. 382 del 1993;
E - se il sostituto d'imposta ha utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate il credito d'imposta di cui all'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357;
F - se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla L. 17 febbraio 1994, n. 111;
G - se il sostituto d'imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte operate, il credito d'imposta di cui all'art. 45 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85;
H - se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall'Ordinanza n. 2508 del 22 febbraio 1997, emanata a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nella regione Campania;
K - se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dalle Ordinanze n. 2590 del 26 maggio 1997, n. 2693 del 13 ottobre 1997 e n. 2729 del 22 dicembre 1997, emanate a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel comune di Crotone;
L - se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versa-

menti delle ritenute alla fonte prevista dalle Ordinanze n. 2589 del 26 maggio 1997, n. 2693 del 13 ottobre 1997 e n. 2729 del 22 dicembre 1997, emanate a seguito dell'evento sismico verificatosi nel comune di Massa Martana;

M - se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dalle Ordinanze n. 668 del 28 settembre 1997, n. 2694 del 13 ottobre 1997 e n. 2728 del 22 dicembre 1997, emanate a seguito della crisi sismica verificatasi nelle regioni Marche ed Umbria;

N - se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall'Ordinanza n. 2617 del 28 giugno 1997 emanata a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nelle provincie di Lucca e Massa Carrara;

P - se il sostituto d'imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte operate, il credito d'imposta di cui all'art. 29 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30;

Q - se il sostituto d'imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte operate, il credito d'imposta di cui all'art. 22 della L. 7 agosto 1997, n. 266;

R - se il sostituto d'imposta ha utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate sui trattamenti di fine rapporto, il credito d'imposta di cui all'art. 3, comma 213, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, così come sostituito dall'art.2, comma 1, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140.

S - se il sostituto d'imposta ha utilizzato altri crediti d'imposta a versamento delle ritenute alla fonte operate.

Se in uno stesso rigo si devono indicare più codici, l'elencazione deve avvenire in ordine alfabetico.
Nella **colonna 5** deve essere indicato il codice identificativo del tributo, anche se il versamento è stato effettuato cumulativamente a causa dell'importo minimo delle ritenute effettuate.

PROSPETTO DEGLI IMPORTI TRATTENUTI PER ASSISTENZA FISCALE 1997

Nel presente prospetto devono essere indicati gli importi dell'Irpef a saldo e in acconto, nonché quelli relativi all'acconto su taluni redditi soggetti a tassazione separata, trattenuti a seguito di assistenza fiscale prestata nel 1997 e non indicati nel Mod. 770/97.

In particolare, vanno indicati:

- a **colonna 1**, l'imposta o la soprattassa trattenuta;
- a **colonna 2**, gli interessi eventualmente trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale;
- a **colonna 3**, il periodo di riferimento relativo al mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione della trattenuta;
- a **colonna 4**, il codice identificativo del tributo, anche se il versamento è stato effettuato cumulativamente a causa dell'importo minimo delle trattenute effettuate.

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'EUROPA

Nel **rigo SK34** deve essere indicato l'importo del contributo straordinario per l'Europa versato a seguito delle trattenute operate nei diversi periodi di paga sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi a questi assimilati di cui all'art. 47, comma 1, lettere a) e d), del Tuir, nonché per effetto dell'assistenza fiscale prestata.

PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DELL'ANTICIPO DI T.F.R. E DEI RELATIVI VERSAMENTI

Nel **rigo SK35**, devono essere indicati i dati relativi all'anticipo dell'imposta sui trattamenti di fine rapporto, previsto dall'art. 3, commi da 211 a 213, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, così come sostituiti dall'art. 2, comma 1, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140.

Non devono compilare questo prospetto, in quanto esclusi dall'obbligo del versamento, i soggetti indicati nell'art.1 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

Nel **punto 1** va indicato il numero dei dipendenti alla data del 30 ottobre 1996, considerato per la determinazione della misura del versamento.
I sostituti che alla data del 30 ottobre 1996 avevano un numero di dipendenti non superiore a 5 non sono tenuti a proseguire la compilazione del prospetto, in quanto esclusi dall'obbligo del versamento.

Nel **punto 2** va indicata la base di commisurazione dell'anticipo, costituita dall'ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto maturati al 31 dicembre 1996, comprensivo delle rivalutazioni e al netto delle anticipazioni già erogate ai dipendenti. Si ricorda che dalla base di commisurazione sono escluse le quote di accantonamento relative ai dipendenti assunti successivamente al 30 ottobre 1996 che hanno determinato incremento del numero degli addetti, nonché le quote di accantonamento annuale imputabili alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni.
I sostituti che al punto 1 hanno dichiarato una base occupazionale superiore a 15 ma non a 50 devono compilare il punto 2 indicando l'ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto maturati al 31 dicembre 1996, mentre nel **punto 3** va evidenziato separatamente l'importo relativo ai dieci dipendenti di più recente assunzione rispetto alla data del 30 ottobre 1996.
Le caselle dei **punti 4** e **6** devono essere barrate se i versamenti di cui ai punti 5 e 7 non sono stati effettuati per intervenuta cessazione dell'attività.

Nei **punti 5** e **7** vanno indicati gli importi dei versamenti delle due rate effettuati nel 1997.

CONGUAGLIO DI FINE ANNO EFFETTUATO DAI DATORI DI LAVORO

Per la compilazione del presente riquadro, nel **rigo SK36** deve essere indicato il risultato negativo delle operazioni relative al conguaglio di fine anno 1996, che hanno avuto riflessi sul versamento delle ritenute del 1997. L'importo di rigo SK36 deve trovare riscontro nelle ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente del 1997 non versate perché utilizzate per la restituzione della differenza d'imposta a credito dei dipendenti.
Parimenti, nel **rigo SK37** deve essere indicata l'eccedenza di ritenute relative al conguaglio di fine anno 1997 da compensare con le ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente corrisposti nel 1998.

REGIONI A STATUTO SPECIALE

Le caselle del **rigo SK38** devono essere compilate, secondo le indicazioni più avanti specificate, dai sostituti d'imposta interessati dall'art. 6 della L. 26 novembre 1981, n. 690, riguardante le entrate devolute alla Regione Valle d'Aosta, dall'art. 1, lett. d) della L. 13 aprile 1983, n. 122, riguardante le entrate della Regione Sardegna e dall'art. 7 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, riguardante le entrate della Regione Sicilia.

◆ Valle d'Aosta

La **casella 1** deve essere barrata dai sostituti d'imposta tenuti ad effettuare i versamenti separati ovvero le distinte contabilizzazioni,

previsti dall'art. 6 della L. 26 novembre 1981, n. 690, relativamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e/o sui redditi di capitale spettanti alla Regione Valle d'Aosta. Per quanto riguarda le ritenute sui redditi di lavoro dipendente la casella dovrà essere barrata dai sostituti aventi domicilio *fiscale nel territorio della Regione* Valle d'Aosta che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso stabilimenti o uffici ubicati fuori dal territorio regionale, nonché dai sostituti aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale e che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso stabilimenti e uffici situati nel territorio della Regione Valle d'Aosta. Le ritenute, effettuate separatamente, devono essere contraddistinte nel "Prospetto delle ritenute alla fonte operate" del presente quadro, dalla dicitura VA da apporre nella colonna 3.

◆ **Sardegna**

La **casella 2** deve essere barrata dai sostituti d'imposta che sono imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) *fuori dal territorio della Regione Sardegna* e che hanno operato, ai fini dell'Irpef, ritenute alla fonte, di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 del 1973, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti situati nel territorio della Regione Sardegna (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1901, 1902, 1903, 1912, 1913). La stessa casella dovrà essere barrata dai sostituti d'imposta che sono imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) nel territorio regionale e che hanno operato ritenute alla fonte, di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti e impianti situati fuori dal territorio della Regione Sardegna (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1301, 1302, 1303, 1312, 1313).
Le ritenute devono essere contraddistinte nel "Prospetto delle ritenute alla fonte operate" del presente quadro indicando SA nella colonna 3.

◆ **Sicilia**

La **casella 3** deve essere barrata dai sostituti d'imposta titolari di imprese industriali e commerciali non domiciliate fiscalmente in Sicilia, ma con stabilimenti e impianti situati nel territorio della predetta regione, che hanno operato ritenute alla fonte di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti predetti (tali ritenute sono state versate, *separatamente*, con i codici tributo 1601, 1602, 1603, 1612, 1613); dovranno altresì barrare la casella i sostituti d'imposta imprese industriali e commerciali con domicilio fiscale *nel territorio regionale e stabilimenti e impianti* industriali e commerciali situati nel restante territorio nazionale (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1301, 1302, 1303, 1312, 1313).
Le ritenute devono essere contraddistinte nel "Prospetto delle ritenute alla fonte operate" del presente quadro con la dicitura SI da apporre nella colonna 3.

■ **RITENUTE A TITOLO D'ACCONTO CERTIFICATE**

Nel **rigo SK39** deve essere indicato l'importo delle ritenute effettuate a titolo d'acconto dal sostituto su tutte le somme o valori corrisposti nel periodo d'imposta 1997, riportato nelle certificazioni di cui all'art. 7-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, consegnate ai percipienti.

■ **PROSPETTO DEI CREDITI D'IMPOSTA UTILIZZATI PER IL VERSAMENTO DELLE RITENUTE**

Nel caso in cui sia stato utilizzato, in diminuzione dal versamento di ritenute, uno o più crediti d'imposta tra quelli elencati nelle istruzioni per la compilazione della colonna 4 "Note" del prospetto delle ritenute alla fonte operate del presente quadro, nei corrispondenti punti del **rigo SK40** deve essere indicato l'importo relativo.

■ **PROSPETTO RISERVATO AI SOSTITUTI NON TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI**

Il **rigo SK41** deve essere compilato solo dai sostituti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che fruiscono del premio d'assunzione previsto dal D.L. n. 357 del 1994 e non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (es.: enti privati che non svolgono attività commerciali).

Nel **punto 1** va indicato l'ammontare del credito d'imposta spettante per l'arco temporale che va dal 1° gennaio 1997 fino al termine del periodo d'imposta.

Nel **punto 2** va indicato l'ammontare del credito d'imposta di cui al punto precedente, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte di qualsiasi tipo, la cui scadenza è successiva alla chiusura dell'esercizio e fino alla data di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Nel **punto 3** va indicato l'ammontare del credito d'imposta di cui al punto 1 utilizzato a compensazione dell'Iva dovuta alle scadenze successive alla chiusura dell'esercizio e fino alla data di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta.
Nel **punto 4** va indicato l'ammontare del credito d'imposta residuo ottenuto dalla differenza tra l'importo del punto 1 e la somma degli importi dei punti 2 e 3.

■ **QUADRO SL - DATI RELATIVI AI VERSAMENTI**

Nel presente quadro, che è suddiviso in tre sezioni, vanno indicati i dati relativi ai versamenti.
Qualora i righi non siano sufficienti, deve essere utilizzato il quadro SL aggiuntivo, numerando progressivamente la casella "Mod. n." posta in alto a destra del quadro aggiuntivo utilizzato.
Ricorrendo le ipotesi previste al paragrafo 8, ai fini dell'indicazione dei versamenti effettuati dal soggetto estinto, devono essere compilati distinti quadri SL aggiuntivi, indicando nello spazio in alto a destra contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", i dati del soggetto dichiarante e nel rigo SL43 "Codice fiscale del sostituto d'imposta", quello del soggetto estinto.

ATTENZIONE
Non vanno indicati nel presente quadro i versamenti, relativi al contributo straordinario per l'Europa, trattenuto sui redditi di lavoro dipendente e assimilati o a seguito di assistenza fiscale. Il dato complessivo relativo a tali versamenti deve essere indicato nel rigo SK34 del quadro SK. *Parimenti non vanno indicati nel presente quadro* i versamenti per anticipo di TFR, la cui esposizione deve essere effettuata nel rigo SK35 del quadro SK.

■ **SEZIONE I - Versamenti di ritenute alla fonte operate**

Nella presente sezione vanno indicati tutti i dati relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte operate, riportandone gli importi comprensivi degli eventuali interessi.

I dati dei versamenti da indicare nella presente sezione devono riferirsi alle ritenute operate sulle somme erogate nel 1997, a partire da quelle corrisposte nel mese di gennaio, i cui versamenti sono stati effettuati entro il 15 o 20 febbraio 1997.
In questo quadro vanno altresì indicati i versamenti relativi alle somme corrisposte entro

il 12 del mese di gennaio 1998 e riferite all'anno 1997, a condizione che le relative ritenute siano state versate entro il 15 o 20 dello stesso mese di gennaio (art. 23, terzo comma del D.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione precedente alla sostituzione operata dal D.Lgs. n. 314 del 1997). In tal caso, nella colonna 2 della presente sezione nonché nella colonna 2 "Periodo di riferimento" del "Prospetto delle ritenute alla fonte operate" del quadro SK, deve essere indicato il mese di dicembre 1997.

In particolare, per ogni versamento indicare:
- a **colonna 1**, l'importo;
- a **colonna 2**, il periodo di riferimento relativo al mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte. Per i versamenti semestrali, indicare l'ultimo mese del semestre; nel caso di somme per cui è previsto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, va indicato il mese di chiusura dell'esercizio;
- a **colonna 3**, il codice identificativo della concessione o della sezione di Tesoreria ove è stato eseguito il versamento;
- a **colonna 4**, la data del versamento;
- a **colonna 5**, uno dei seguenti codici:
  - **D** - se il versamento è stato effettuato tramite distinta;
  - **C** - se il versamento è stato effettuato in conto corrente postale;
  - **B** - se il versamento è stato effettuato tramite azienda di credito;
- a **colonna 6**, in caso di versamento tramite azienda di credito, distintamente, il codice A.B.I. e il codice C.A.B., indicati nella attestazione rilasciata;
- a **colonna 7**, il codice tributo utilizzato per i versamenti effettuati presso il concessionario della riscossione o (in caso di soggetti titolari di conto fiscale) con delega all'azienda di credito. Se il versamento viene effettuato presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato va indicato il capitolo;
- a **colonna 8**, se effettuato presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, l'articolo di bilancio utilizzato sul quale lo stesso è stato effettuato.

SEZIONE II - Versamenti d'imposta per assistenza fiscale 1997

Nella presente sezione vanno indicati tutti i dati dei versamenti dell'Irpef effettuati a seguito dell'assistenza fiscale prestata nell'anno 1997, che non siano già stati esposti nel Mod. 770/97.
Si precisa che i dati dei versamenti relativi all'assistenza fiscale prestata nel corso del 1998 dovranno essere indicati nella dichiarazione dei sostituti d'imposta da presentare nel 1999.

In particolare, per ogni versamento, vanno indicati:
- alle **colonne 1, 2** e **3**, rispettivamente, l'imposta o la soprattassa versata, gli interessi, eventualmente versati, a carico del lavoratore dipendente e del datore di lavoro;
- a **colonna 4**, il periodo di riferimento, con i criteri seguiti per la compilazione della colonna 2 della sezione I;
- a **colonna 5**, la data del versamento;
- a **colonna 6**, uno dei seguenti codici:
  - **D** - se il versamento è stato effettuato tramite distinta;
  - **C** - se il versamento è stato effettuato in conto corrente postale;
  - **B** - se il versamento è stato effettuato tramite azienda di credito;
- a **colonna 7**, il codice tributo utilizzato per il versamento.

SEZIONE III - Versamenti di contributi S.S.N. per assistenza fiscale 1997

Nella presente sezione vanno indicati i dati dei versamenti del contributo al Servizio sanitario nazionale effettuati a seguito dell'assistenza fiscale prestata nell'anno 1997, che non siano già stati esposti nel Mod. 770/97. In particolare, per ogni versamento, va indicato:
- a **colonna 1**, l'importo del contributo versato;
- a **colonna 2**, l'importo degli interessi e/o delle soprattasse eventualmente versati;
- a **colonna 3**, il periodo di riferimento secondo i criteri riportati nelle istruzioni del presente quadro per la compilazione della colonna 2 della sezione I;
- a **colonna 4**, il codice della regione o della provincia autonoma alla quale è affluito il contributo, rilevato dalla **Tabella H** posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

QUADRO SP - REDDITI DI CAPITALE CORRISPOSTI A RESIDENTI, COMPENSI PER AVVIAMENTO COMMERCIALE, CONTRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI, PROVENTI A STABILI ORGANIZZAZIONI ESTERE DI IMPRESE RESIDENTI

Nel presente quadro, con riferimento a quanto corrisposto nel 1997, devono essere indicati i dati identificativi del percipiente, avendo cura di inserire nel **punto 11** "Causale" il codice corrispondente al tipo di reddito:

- **A** - redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti non esercenti attività d'impresa commerciale assoggettati alla ritenuta a titolo d'acconto di cui all'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito;
- **B** - proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti non appartenenti all'impresa erogante assoggettati a ritenuta a titolo di acconto (art. 7, comma 5, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla L. 8 agosto 1996, n. 425; art. 13 del D.L. 30 agosto 1996, n. 449; art. 13 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 547; art. 2, comma 158, della L. 23 dicembre 1996, n. 662);
- **C** - compensi per avviamento commerciale assoggettati alla ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 28, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- **D** - contributi degli enti pubblici e premi corrisposti dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) e dalla Federazione italiana sport equestri (FISE) assoggettati alla ritenuta a titolo d'acconto di cui all'art. 28, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

ATTENZIONE
Per i redditi di capitale corrisposti nel 1997 a non residenti soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26, ultimo comma, del citato D.P.R. n. 600 del 1973, nonché per i proventi corrisposti a soggetti non residenti per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti di cui al menzionato art. 7, comma 5, del D.L. n. 323 del 1996 e successive modificazioni e integrazioni, dovrà essere compilato il **Mod. 760/RZ, prospetto G**, per i soggetti Irpeg tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. 760, il **Mod. 760 bis/RZ, prospetto C**, per i soggetti Irpeg obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. 760 bis ovvero il Mod. 770 **quadro ST, prospetto D**, per gli altri soggetti.

QUADRO SQ - SOMME DERIVANTI DA RISCATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E CAPITALI CORRISPOSTI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA O DI CAPITALIZZAZIONE

Nel presente quadro, con riferimento a quanto corrisposto nel 1997, devono essere riportate sia le somme assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto sia quelle assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta.

In particolare, nell'**Elenco dei percipienti somme assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto**, indicare nel **punto 11** "Causale" il corrispondente codice:

- **A** - somme derivanti dal riscatto di contratti di assicurazione sulla vita;
- **B** - capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione corrisposti a soggetti che esercitano attività commerciali per i

quali la ritenuta del 12,50 per cento, prevista dall'art. 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482, si applica a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 3, comma 113, della L. 28 dicembre 1995, n. 549.

Nel successivo **Prospetto dei capitali assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta**, indicare nella **colonna 1** "Causale" il corrispondente codice:

C - capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, ivi compresi i capitali corrisposti ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e dell'art. 1, comma 5, della L. 28 febbraio 1997, n. 30;

D - capitali corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione.

L'importo da indicare nella **colonna 2** "Ammontare complessivo" è quello dei capitali, comprensivi dei premi riscossi, corrisposti a qualsiasi titolo e sotto qualunque denominazione in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, ad eccezione di quelli corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato, nonché di contratti di capitalizzazione, per i quali la ritenuta del 12,50 per cento, prevista dall'art. 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482, si applica a titolo d'imposta.

Nella **colonna 3** "Ammontare delle somme sulle quali le ritenute sono state commisurate" va indicata la differenza tra l'ammontare dei capitali corrisposti e quello dei premi riscossi. La deduzione del 2 per cento, prevista per ogni anno successivo al decimo, deve essere considerata nell'importo da indicare in questa colonna.

■ QUADRO SR - PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A O.I.C.V.M. DI DIRITTO ESTERO, REALIZZATI DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE, DAI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5 DEL TUIR NON ESERCENTI ATTIVITA' D'IMPRESA E DAGLI ENTI NON COMMERCIALI OVVERO DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A O.I.C.V.M. NON CONFORMI ALLE DIRETTIVE CEE

Nel presente quadro devono essere indicati i proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, conformi alle direttive comunitarie, commercializzati nel territorio dello Stato e percepiti nel 1997 nell'esercizio di impresa commerciale, per i quali trova applicazione la ritenuta a titolo d'acconto del 12,50 per cento di cui all'art. 10-*ter*, terzo comma, della L. 23 marzo 1983, n. 77.
Nel medesimo quadro devono essere altresì indicati i proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, non conformi alle direttive comunitarie e commercializzati nel territorio dello Stato, da chiunque percepiti nel 1997 per i quali trova applicazione la ritenuta a titolo d'acconto del 12,50 per cento di cui all'art. 10-*ter*, sesto comma, della citata L. n. 77 del 1983.

■ QUADRO SS - DATI RELATIVI AI PERCIPIENTI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE NELL'ANNO 1997 CHE HANNO DATO DIRITTO AL PREMIO DI ASSUNZIONE

Questo quadro deve essere utilizzato dai sostituti **il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare** che fruiscono del credito d'imposta per il premio d'assunzione previsto dall'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, *per indicare i lavoratori dipendenti le cui retribuzioni nel corso dell'anno 1997 hanno generato credito d'imposta.*

Nel **rigo SS2** "Consistenza base occupazionale al 12/06/94" deve essere indicato il numero di lavoratori costituenti la base occupazionale a tale data.

Nel **rigo SS3** indicare il numero di lavoratori non elencati nel Mod. 770/A presentato nel 1995, ma presenti nella predetta base occupazionale in quanto collocati in cassa integrazione o in mobilità. Con riferimento a questi ultimi lavoratori *si fa presente che si deve tener* conto dei soli dipendenti collocati in mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24, della L. n. 223 del 1991 che alla data del 12 giugno 1994 risultavano ancora iscritti nelle apposite liste tenute dagli uffici regionali del lavoro.

Nel **rigo SS4** "Periodo d'imposta" indicare la data d'inizio e fine dell'ultimo periodo d'imposta chiuso anteriormente al 31 dicembre 1997.

Nel **punto 8** indicare la data (giorno, mese e ultime due cifre dell'anno) d'inizio dei contratti di lavoro a tempo indeterminato relativi ai neo-assunti che hanno generato premio di assunzione, anche nelle ipotesi di regolarizzazione senza soluzione di continuità dei contratti di apprendistato o di formazione-lavoro.

Nei **punti 9** e **10** indicare i dati relativi all'arco temporale che va dal 1° gennaio 1997 fino al termine del periodo d'imposta.

In particolare nel punto 9 va riportato il numero dei giorni compresi nei periodi di paga in cui il lavoratore ha dato origine al credito d'imposta.

Nel **punto 10** va indicata la somma delle retribuzioni su cui è stato calcolato il premio d'assunzione.

■ QUADRO ST - REDDITI DI CAPITALE, PLUSVALENZE, PROVENTI DELLE ACCETTAZIONI BANCARIE, NONCHE PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI

Il presente quadro deve essere compilato dai sostituti d'imposta persone fisiche, dai soggetti di cui all'art. 5 del Tuir, nonché dagli enti non commerciali qualora non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. 760 *bis*.

• Prospetto A - Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da altri depositi e conti correnti

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da non residenti e dei depositi e conti correnti costituiti presso soggetti non residenti o derivanti da obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, corrisposti nel 1997 e assoggettati alla ritenuta di cui al terzo comma dell'art. 26 del D.P.R. n. 600 del 1973.

• Prospetto B - Premi e vincite

Nel presente prospetto devono essere indicati i premi e le vincite, assoggettati alla ritenuta di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 1973, divenuti esigibili nel periodo d'imposta, ancorché non corrisposti.

• Prospetto C - Proventi delle accettazioni bancarie e cambiali finanziarie

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, corrisposti nel 1997, delle cambiali di cui all'art. 10-*bis* della tariffa Allegato A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, *come disciplinate dall'art.* 1, comma 3, del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla L. 1° dicembre 1981, n. 692 (accettazioni bancarie), nonché delle cambiali finanziarie di cui alla L. 13 gennaio 1994, n. 43.

• Prospetto D - Altri redditi di capitale

Nel presente prospetto devono essere indicati:

- gli interessi e i redditi di capitale corrisposti nel 1997 a non residenti, assoggettati

alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi i proventi corrisposti a soggetti non residenti per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti, (art. 7, commi 5 e 13, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla L. 8 agosto 1996, n. 425; art. 13 del D.L. 30 agosto 1996, n. 449; art. 13 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 547; art. 2, comma 158, della L. 23 dicembre 1996, n. 662);
- i proventi delle operazioni di prestito titoli e di finanziamento in valori mobiliari, corrisposti nel 1997, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla L. 6 marzo 1996, n. 110.

• **Prospetto E - Proventi derivanti dalla cessione a termine di obbligazioni e titoli similari**

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, corrisposti nel 1997, derivanti dalla cessione a termine di obbligazioni e titoli similari ai quali si applica la disciplina prevista dall'art. 2, comma 2, del D.L. 17 settembre 1992, n. 378, convertito dalla L. 14 novembre 1992, n. 437 e successive modificazioni.

• **Prospetto F - Plusvalenze derivanti dalla cessione a termine di valute estere**

Nel presente prospetto devono essere indicate le plusvalenze, realizzate nel 1997, a seguito di cessioni a termine di valute estere, ovvero conseguite nel medesimo anno attraverso contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, in base all'art. 81, comma 1, lett. c-ter), del Tuir, soggette alla ritenuta del 12,50 per cento di cui all'art. 3 del D.L. 17 settembre 1992, n. 378, convertito dalla L. 14 novembre 1992, n. 437 e successive modificazioni e integrazioni (D.L. 31 dicembre 1992, n. 13; D.L. 2 marzo 1993, n. 47; D.L. 28 aprile 1993, n. 131; D.L. 30 giugno 1993, n. 213; D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427).

• **Prospetto G - Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da enti territoriali**

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, i premi e gli altri frutti, corrisposti nel 1997, dei titoli obbligazionari emessi da enti territoriali e assoggettati alla ritenuta di cui all'art. 35, comma 6, della L. 23 dicembre 1994, n. 724.

• **Prospetto H - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti**

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, maturati nel corso dell'anno 1997, derivanti da depositi di denaro, titoli o valori mobiliari costituiti a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti sui quali è stato operato il prelievo del 20 per cento ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla L. 8 agosto 1996, n. 425 (cfr. circolare del Ministero delle Finanze n. 269/E del 5 novembre 1996).

■ QUADRO SU - SOMME CORRISPOSTE A TITOLO DI INDENNITA DI ESPROPRIO O AD ALTRO TITOLO NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

Questo quadro deve essere utilizzato per indicare l'elenco dei percipienti cui sono state corrisposte nel 1997, indipendentemente dalla data del provvedimento sottostante, somme relative a indennità di esproprio, cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, ad acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza, comprese quelle relative ad occupazioni temporanee, al risarcimento danni, rivalutazione e interessi, con riferimento ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167 (art. 11, commi da 5 a 8, L. 30 dicembre 1991, n. 413).

■ QUADRO SV - PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A O.I.C.V.M. DI DIRITTO ESTERO, REALIZZATI DA PARTE DI PERSONE FISICHE, DI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5 DEL TUIR NON ESERCENTI ATTIVITA D'IMPRESA E DI ENTI NON COMMERCIALI

Nel presente quadro devono essere indicati i proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento in valori mobiliari di diritto estero, conformi alle direttive comunitarie, commercializzati nel territorio dello Stato e conseguiti nel 1997 da parte di persone fisiche, di soggetti di cui all'art. 5 del Tuir non esercenti attività d'impresa commerciale, nonché da enti non commerciali, per i quali trova applicazione la ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento di cui all'art. 10-*ter*, terzo comma, della L. 23 marzo 1983, n. 77.

■ QUADRO SW - UTILI DISTRIBUITI NELL'ANNO 1997

Il presente quadro deve essere compilato dalle società per azioni, dalle società in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle cooperative a responsabilità limitata e dagli altri enti commerciali soggetti all'Irpeg, che nell'anno solare di riferimento hanno distribuito utili sotto qualsiasi forma e denominazione.

Le società a responsabilità limitata, le società di mutua assicurazione, le società cooperative a responsabilità limitata e gli altri enti commerciali soggetti all'Irpeg, le cui quote non sono rappresentate da azioni devono compilare l'apposita **distinta** contenuta nel presente quadro. In tale distinta, oltre ad indicare i dati anagrafici o di residenza del percipiente, devono essere riportati:
- nel **punto 11**, la percentuale di partecipazione posseduta nel 1997 arrotondata alla seconda cifra decimale;
- nel **punto 12**, l'ammontare degli utili **pagati** nel 1997, anche se relativi ad anni precedenti.

Le società e gli enti che hanno pagato utili in esenzione da ritenuta ovvero applicando un aliquota di ritenuta inferiore a quella istituzionalmente prevista devono inoltre tenere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria un dettaglio esplicativo recante i dati identificativi dei soggetti che hanno riscosso gli utili in esenzione o con una minore ritenuta e la causale dell'esenzione o della riduzione. Qualora le ritenute non siano state in tutto o in parte operate in applicazione di convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, di altri accordi internazionali, di leggi relative ad enti e organismi internazionali, nonché dell'art.27-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973, il sostituto d'imposta deve tenere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria il certificato rilasciato dal competente Ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percettore, nonché la documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle esenzioni o riduzioni di aliquota applicata. Nel caso in cui esista un modello concordato, tale modello, debitamente compilato, sostituisce la predetta documentazione.

• **Prospetto degli utili dei quali è stata deliberata la distribuzione**

Nelle **sezioni 1** e **2**, in deroga al criterio generale, l'importo degli utili imputabile a ciascuna azione o quota deve essere indicato senza troncamento.

• **Prospetto degli utili pagati e delle ritenute effettuate**

Il presente prospetto va utilizzato per dichiarare gli utili pagati e le ritenute effettuate nel corso del 1997. Non si deve tenere conto degli utili per i quali è maturata la pre-

scrizione, salvo che la società o l'ente non abbia stabilito di effettuarne comunque il pagamento.

In particolare, indicare nel **rigo SW9** (o SW20):
- nel punto 1, l'importo degli utili già deliberati e non ancora pagati alla data del 31 dicembre 1996;
- nel punto 2, l'importo degli utili di cui è stata deliberata la distribuzione nel corso del 1997.

Nel **rigo SW10** (o SW21) indicare:
- nelle colonne 1 e 2, l'importo degli utili di cui è stato effettuato il pagamento nel primo e nel secondo semestre 1997;
- nella colonna 5, le ritenute effettuate sugli utili pagati nel corso del 1997.

Nel **rigo SW19** (o SW30), va indicato l'importo degli utili da corrispondere alla data del 31 dicembre 1997.

ATTENZIONE
Nella **colonna 3** sono state riportate le principali aliquote di ritenuta applicabili. Qualora le ritenute siano state effettuate con aliquote diverse da quelle indicate (ad esempio, in applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni, di altri accordi internazionali e di leggi relative ad enti e organismi internazionali) devono essere utilizzati gli appositi righi in bianco, anche con riferimento al titolo della ritenuta. A tal fine, nella **colonna 4**, indicare "**A**" (acconto) ovvero "I" (imposta).

• Prospetto delle ritenute versate

Nella **sezione 1** del presente prospetto deve essere indicato l'ammontare delle ritenute versate sugli utili di cui è stata deliberata la distribuzione nel 1997 e nella **sezione 2** l'ammontare delle ritenute e delle maggiori ritenute versate sugli utili pagati nel corso dello stesso anno.

Nella medesima **sezione 2**, nella casella "Meno recuperi" deve essere indicato l'importo delle ritenute precedentemente versate di cui si è effettuato il recupero sui versamenti semestrali di conguaglio. Il recupero è ammesso nel caso in cui gli utili non siano stati assoggettati a ritenuta trattandosi di dividendi spettanti a soggetti di cui all'art. 88 del T.U.I.R. ovvero siano stati pagati in esenzione da ritenuta o con un'aliquota di ritenuta inferiore a quella istituzionalmente prevista, in applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni, di altri accordi internazionali e di leggi relative ad enti e organismi internazionali, nonché in applicazione degli artt. 27-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973 e 10-*bis* della L. 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni.

Le società e gli enti che hanno proceduto ai recuperi devono tenere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria un dettaglio esplicativo comprendente:

- gli ammontari degli utili corrisposti in esenzione o con riduzione delle relative ritenute versate precedentemente, distintamente per ogni deliberazione di distribuzione;
- l'ammontare delle maggiori ritenute che dovevano essere versate, ai sensi dell'art. 8, n. 5, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, alla data del 1° settembre dell'anno del pagamento degli utili e a quella del 1° marzo dell'anno successivo;
- l'ammontare delle somme effettivamente versate in dipendenza dei recuperi eventualmente eseguiti.

La **sezione 4** deve essere compilata dalle società cooperative indicate nell'art. 14 del D.P.R. 9 settembre 1973, n. 601 e nell'art. 20, settimo comma, del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito, dalla L. 7 giugno 1974, n. 216, incluse le banche di credito cooperativo di cui all'art. 33 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

• DATI RIASSUNTIVI

Il presente riquadro deve essere compilato riportando, nel **punto 1**, il numero complessivo dei percipienti elencati nominativamente nella distinta degli utili pagati ai soci.
Nei **punti 2** e **3** indicare rispettivamente i totali relativi ai punti 12 e 13 della distinta degli utili pagati ai soci.
Nei **punti 4** e **5** indicare i totali relativi rispettivamente ai punti 1 e 2 dei righi SW9 e SW20.
Nei **punti 6** e **7** indicare i totali relativi rispettivamente alle colonne 1 e 2 delle sezioni 1 e 2 del prospetto degli utili pagati e delle ritenute effettuate.
Nel **punto 8** indicare il totale della colonna 5 delle sezioni 1 e 2 del prospetto degli utili pagati e delle ritenute effettuate, in relazione alle sole ritenute a titolo d'acconto.
Nel **punto 9** indicare il totale della colonna 5 delle sezioni 1 e 2 del prospetto degli utili pagati e delle ritenute effettuate, in relazione alle sole ritenute a titolo d'imposta.
Nel **punto10** indicare i totali delle colonne 1 e 2 delle sezioni 1 e 2 del prospetto degli utili pagati e delle ritenute effettuate, in relazione ai soli righi riguardanti utili non assoggettati a ritenuta.
Nel **punto 11** indicare i totali dei righi SW19 e SW30.

■ QUADRO SZ - UTILI DEI TITOLI ESTERI DISTRIBUITI NELL'ANNO 1997

Il presente quadro deve essere compilato dagli intermediari residenti presso i quali sono stati depositati i titoli esteri, con l'incarico di amministrarli o di incassarne in Italia i relativi utili. In esso devono essere indicati gli utili pagati nel corso dell'anno 1997 e le relative ritenute versate entro i termini indicati dall'art. 11 della L. 9 dicembre 1962, n. 1745 (art. 27, quarto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973; art. 8 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227).
Gli intermediari che hanno pagato gli utili in esenzione da ritenute devono tenere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria un dettaglio esplicativo comprendente le generalità dei soggetti che li hanno riscossi e la causale dell'esenzione.

Ministero delle Finanze

APPENDICE

Modello 770

TABELLA A - STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1) Soggetto in normale attività
2) Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3) Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4) Soggetto estinto

TABELLA B - NATURA GIURIDICA

Soggetti residenti

1) Società in accomandita per azioni
2) Società a responsabilità limitata
3) Società per azioni
4) Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione
5) Altre società cooperative
6) Mutue assicuratrici
7) Consorzi con personalità giuridica
8) Associazioni riconosciute
9) Fondazioni
10) Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11) Consorzi senza personalità giuridica
12) Associazioni non riconosciute e comitati
13) Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14) Enti pubblici economici
15) Enti pubblici non economici
16) Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17) Opere pie e società di mutuo soccorso
18) Enti ospedalieri
19) Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21) Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22) Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23) Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. *b)*, del Tuir
24) Società in nome collettivo ed equiparate
25) Società in accomandita semplice
26) Società di armamento
27) Associazione fra artisti e professionisti
28) Aziende coniugali
29) GEIE
50) Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 23, 25 e 60 della L. 8 giugno 1990, n. 142

Soggetti non residenti

30) Società semplici, irregolari e di fatto
31) Società in nome collettivo
32) Società in accomandita semplice
33) Società di armamento
34) Associazioni fra professionisti
35) Società in accomandita per azioni
36) Società a responsabilità limitata
37) Società per azioni
38) Consorzi
39) Altri enti ed istituti
40) Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41) Fondazioni
42) Opere pie e società di mutuo soccorso
43) Altre organizzazioni di persone e di beni

TABELLA C - QUALIFICA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Pensionati	07	Insegnanti universitari, compresi docenti, incaricati, ricercatori e assimilati
02	Operai generici	08	Insegnanti e presidi di scuola media
03	Operai specializzati	09	Insegnanti e direttori di scuola elementare e materna
04	Impiegati	10	Ministri del culto
05	Quadri	11	Eredi
06	Dirigenti		

TABELLA D - TITOLO EMOLUMENTI ARRETRATI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1	Legge sopravvenuta	4	Atti amministrativi sopravvenuti
2	Contratti collettivi sopravvenuti	5	Altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti
3	Sentenze sopravvenute	6	Se concorrono due o più dei codici precedenti

TABELLA E - SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE

1) Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2) Periodo d'imposta successivo a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3) Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4) Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa
5) Periodo normale d'imposta
6) Periodo d'imposta in cui è avvenuto lo scioglimento della società di persone e la prosecuzione dell'attività da parte di uno dei soci mediante ditta individuale

TABELLA F - CAUSE DI NON LIQUIDABILITÀ DEL MOD. 730/97

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Errata o incompleta compilazione dei dati anagrafici e di residenza del dichiarante	07	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «B» Mod. 730/97 del coniuge
02	Errata o incompleta compilazione dei dati del coniuge e familiari a carico	08	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «C» Mod. 730/97 del dichiarante
03	Errata o incompleta compilazione dei dati anagrafici e di residenza del coniuge	09	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «D» Mod. 730/97 del dichiarante
04	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «A» Mod. 730/97 del dichiarante	10	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «E» Mod. 730/97 del dichiarante
05	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «A» Mod. 730/97 del coniuge	11	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «E» Mod. 730/97 del coniuge
06	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «B» Mod. 730/97 del dichiarante	12	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «F» Mod. 730/97 del dichiarante
		13	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «F» Mod. 730/97 del coniuge

Ministero delle Finanze **APPENDICE** Modello 770

TABELLA G - ELENCO DEI PAESI ESTERI

ELENCO PAESI ESTERI

Paese	Codice
ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE, ISOLE	234
BAHAMA	160
BAHREIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BRASILE	011
BRUNEI	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE, ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE, ISOLE	256
CAYMAN ISLANDS	211
CECA, REPUBBLICA	275
CENTROAFRICANA, REPUBBLICA	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS, ISOLE	255
CIAD	144
CILE	015
CINA, REPUBBLICA POPOLARE	016
CIPRO	101
CITTA DEL VATICANO	093
CLIPPERTON	223
COLOMBIA	017
COMORE, ISOLE	176
CONGO	145
COOK, ISOLE	237
COREA DEL NORD	074
COREA DEL SUD	084
COSTA D'AVORIO	146
COSTARICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA, REPUBBLICA	063
DUBAI	240
ECUADOR	024
EGITTO	023
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FALKLAND	190
FAR OER, ISOLE	204
FIJI, ISOLE	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	123
GUERNSEY	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISRAELE	182
JERSEY	202
JUGOSLAVIA	043
KAMPUCHEA	135
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MACEDONIA	278
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN, ISOLA	203
MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI	219
MAROCCO	107
MARSHALL, ISOLE	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURIZIO, ISOLA	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA, STATI FEDERATI	215
MIDWAY, ISLANDS	177
MOLDAVIA	265
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OLANDA	050
OMAN	163
PAKISTAN	036
PALAU, REPUBBLICA	216
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERU	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KHAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REUNION	247
ROMANIA	061
RUSSIA	262
RWANDA	151
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT LUCIA	199
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SALOMONE, ISOLE	191
SALVADOR	064
SAMOA	131
SAN MARINO	037
SANT'ELENA	254
SAO TOME E PRINCIPE	187
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVACCA, REPUBBLICA	276
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST KITTS E NEVIS	195
ST PIERRE E MIQUELON	248
ST VINCENT E GRENADINE	196
STATI UNITI D'AMERICA	069
SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
SUDAN	070
SURINAME	124
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE, ISOLE	221
VERGINI BRITANNICHE, ISOLE	249
VIETNAM	062
WAKE, ISLAND	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
ZAIRE	018
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

TABELLA H - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
A	Abruzzo	N	Molise
B	Basilicata	P	Piemonte
C	Bolzano	Q	Puglia
D	Calabria	R	Sardegna
E	Campania	S	Sicilia
F	Emilia Romagna	T	Toscana
G	Friuli Venezia Giulia	U	Trento
H	Lazio	V	Umbria
K	Liguria	W	Valle d'Aosta
L	Lombardia	Z	Veneto
M	Marche		

TABELLA L - PASSAGGIO DI DIPENDENTI DA UN DATORE DI LAVORO AD UN ALTRO

CODICE	DESCRIZIONE
1	Fusione (anche per incorporazione)
2	Scissione
3	Conferimento o cessione a titolo oneroso
4	Esercizio della facoltà prevista da art. 23, comma 7, D.P.R. 600/73
5	Altro

100

MINISTERO DELLE FINANZE

730 98

Riservato alla Banca o alle Poste Italiane S.p.A

N. Protocollo

Data di presentazione

COGNOME ovvero DENOMINAZIONE | NOME

Modulo per la consegna dei modelli 730 da parte dei sostituti d'imposta

CODICE FISCALE

PERSONE FISICHE

Data di nascita (giorno, mese, anno) 1 | Sesso (barrare la casella) M F | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

Domicilio fiscale: Comune | Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico | C.a.p.

Telefono: prefisso | numero

ALTRI SOGGETTI

Domicilio fiscale: Comune | Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico | C.a.p.

Telefono: prefisso | numero

FIRMA

Il sottoscritto consegna N. ____ Mod. 730/98 completi dei Mod. 730-3.

FIRMA

DS1

100

70
98

MINISTERO
DELLE FINANZE

Riservato alla Banca o alle Poste Italiane S.p.A.
N. Protocollo

Data di presentazione

COGNOME ovvero DENOMINAZIONE NOME

Dichiarazione dei sostituti d'imposta
che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte nell'anno 1997

CODICE FISCALE

Tipo di dichiarazione

Integrativa

PERSONE FISICHE
Imprese individuali e soggetti esercenti arti e professioni

Data di nascita: giorno mese anno 1
Sesso (barrare la casella) M F
Comune (o Stato estero) di nascita
Provincia (sigla)
Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio Fiscale (da compilare in caso di variazione rispetto alla dichiarazione del 1997)
Data della variazione: mese anno 19
Comune
Provincia (sigla)
Frazione, via e numero civico
C.a.p.
Codice attività
Telefono: prefisso numero

ALTRI SOGGETTI
Artt. 5 e 87 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

Sede legale: mese anno 19
Comune
Provincia (sigla)
Frazione, via e numero civico
C.a.p.
Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale): mese anno 19
Comune
Provincia (sigla)
Frazione, via e numero civico
C.a.p.
Codice attività
Stato (tab. A)
Natura giuridica (tab. B)
Situazione (tab. E)
Telefono: prefisso numero

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Codice fiscale
Codice carica
Cognome
Nome
Sesso (barrare la casella) M F
Data di nascita: giorno mese anno 1
Comune (o Stato estero) di nascita
Provincia (sigla)
Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio Fiscale (da compilare in caso di variazione rispetto alla dichiarazione del 1997)
Comune
Provincia (sigla)
C.a.p.
Frazione, via e numero civico
Telefono: prefisso numero

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara di aver compilato i seguenti quadri (barrare la relativa casella):

SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	SK	SL	SM	SN	SP	SQ	SR	SS	ST	SU	SV	SW	SZ

IL PRESIDENTE O I COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

IL DICHIARANTE

VISTO DI CONFORMITÀ
Riservato al C.A.A.F. o al professionista che presta l'assistenza

C.A.A.F.
Codice fiscale
N. di iscrizione all'albo

Direttore Tecnico del C.A.A.F. o professionista
Codice fiscale

Si appone il visto ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni ed integrazioni

FIRMA DEL DIRETTORE TECNICO DEL C.A.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

Barrare la casella se si attesta altresì che sono stati eseguiti i controlli di cui all'art. 4, comma 7, del D.M. n. 494 del 22 ottobre 1992

Riservato alla Banca o alle Poste Italiane S.p.A.

Dichiarazione non compilata 1
Dichiarazione non firmata 2
Dichiarazione incompleta 3
4
5

SX1

155

QUADRO SL

Sezione I

Versamenti di ritenute alla fonte operate

	Importo versato	Periodo riferimento mese	Periodo riferimento anno	Cod. Concessione o Tesoreria	Data di versamento giorno	Data di versamento mese	Data di versamento anno	D/C/B	Cod. ABI - CAB	Codice tributo o capitolo	Articolo
	1	2		3	4			5	6	7	8
SL1			19				19				
SL2			19				19				
SL3			19				19				
SL4			19				19				
SL5			19				19				
SL6			19				19				
SL7			19				19				
SL8			19				19				
SL9			19				19				
SL10			19				19				
SL11			19				19				
SL12			19				19				
SL13			19				19				
SL14			19				19				
SL15			19				19				
SL16			19				19				
SL17			19				19				
SL18			19				19				
SL19			19				19				
SL20			19				19				
SL21			19				19				
SL22			19				19				

Sezione II

Versamenti d'imposta per assistenza fiscale 1997

	Imposta o soprattassa versata	Interessi a carico del lavoratore dipendente	Interessi a carico del datore di lavoro	Periodo riferimento mese	Periodo riferimento anno	Data di versamento giorno	Data di versamento mese	Data di versamento anno	D/C/B	Codice tributo
	1	2	3	4		5			6	7
SL23					19			19		
SL24					19			19		
SL25					19			19		
SL26					19			19		
SL27					19			19		
SL28					19			19		
SL29					19			19		
SL30					19			19		
SL31					19			19		
SL32					19			19		

Sezione III

Versamenti di contributi S.S.N. per assistenza fiscale 1997
(DM 10/S)

	Contributo versato	Interessi e/o soprattasse	Periodo riferimento mese	Periodo riferimento anno	Codice regione
	1	2	3		4
SL33				19	
SL34				19	
SL35				19	
SL36				19	
SL37				19	
SL38				19	
SL39				19	
SL40				19	
SL41				19	
SL42				19	

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

SX2

144

70 98 MINISTERO DELLE FINANZE

CODICE FISCALE

QUADRO SA

Redditi di lavoro dipendente

Mod. N.

ELENCO DEI PERCIPIENTI

SA1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)

SA2

Codice fiscale | Cognome | Nome

Data di nascita (giorno mese anno) | Sesso (M o F) | Comune (o Stato estero) di nascita | Prov. nasc. (sigla)

Comune del domicilio fiscale | Provincia (sigla) | Via e numero civico

DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

Qualifica | Anni arretrati | Tipo | Numero giorni | Inizio (giorno mese anno 1997) | Fine (giorno mese anno 1997) | Numero giorni detraz. | Codice fiscale del precedente datore di lavoro | Causa

Somme assoggettate a contributi previdenziali e assistenziali | Somme assoggettate a C.s.s.n. | Contributi previdenziali o assist. obbligatori lavoratore dipendente | Contributi previdenza complementare ex D.lgs. 124/93 | Contributi lavoratore dipendente ex D. lgs. 579/95

Somme e valori non assoggettati a ritenuta | Erogazioni per spese sanitarie (detrazioni: importo intero) | Erogazioni per spese sanitarie (detrazioni: importo parziale) | Premi per assicurazione vita e infortuni | Contributi per prev. compl. ex art. 15, c. 8, L. 335/95

Retribuzioni e pensioni | Assegni e indennità erogati da enti previdenziali e assistenziali | Compensi da terzi | Totale imponibile | Imposta corrispondente al totale imponibile

Detrazione per coniuge a carico | Detrazione per figli a carico | Detrazione per altri familiari a carico | Detrazioni per lavoro dipendente | Detrazione per oneri

Totale detrazioni | Ritenute dovute | Ritenute sospese | Ritenute operate da terzi | Ritenute sospese da terzi

Ammontare delle ritenute operate | Eccedenza delle ritenute da rimborsare | Importo contributo straordinario per l'Europa trattenuto

ARRETRATI RELATIVI ANNI PRECEDENTI

Contrib. obblig. dipendente | Imponibile | Detrazioni d'imposta | Ritenute operate | Ritenute sospese | Titolo | 19

SA3

1997 1997 19

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

SA1

70

98

MINISTERO
DELLE FINANZE

144

CODICE FISCALE

QUADRO SB
Indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, altre indennità e prestazioni in forma di capitale

Mod. N.

SB1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni) 1

ELENCO DEI PERCIPIENTI

SB2

Codice fiscale 1 | Cognome 2 | Nome 3

Data di nascita 4 giorno mese anno 1 | Sesso (M o F) 5 | Comune (o Stato estero) di nascita 6 | Prov. nasc. (sigla) 7

Comune del domicilio fiscale 8 | Provincia (sigla) 9 | Via e numero civico 10

Data di inizio rapporto di lavoro 11 giorno mese anno 19 | Data di cessazione rapporto di lavoro 12 giorno mese anno 19 | Periodo di commisuraz. 13 anni mesi | Periodo convenzionale 14 anni mesi | Tempo parziale 15 anni mesi % | Quota eccedente 16

TFR O IND. EQUIPOLLENTI CORRISPOSTI NEL 1997: Mese 17 | Titolo 18 | Abbattimento 19 % | Ammontare netto 20

ALTRE INDENNITÀ CORRISPOSTE NEL 1997: Mese 21 | Titolo 22 | Abbattimento 23 | Ammontare netto 24

Contributi obbligatori a carico del lavoratore 25

ACCONTI E ANTICIPAZ. EROGATI DAL 1974 AL 1996: T.F.R. o indennità equipollente 26 | Altre indennità 27

Totale indennità (20+24-25+26+27) 28 | Totale riduzioni 29 | T.F.R. o indennità equipollente per reddito di riferimento 30 | Aliquota 31

ART. 4, 2° COMMA L. 482/1985: Retribuz. media biennio preced. 32 | Aliquota 33

Imponibile T.F.R. 34 | Imponibile altre indennità 35 | Imponibile dell'anno 36 | Totale reddito imponibile 37

Ritenute operate su acconti e anticipazioni erogati dal 1974 al 1996 38 | Imposta dovuta 39 | Ritenute fiscali operate in eccedenza 40

ART. 2122 COD. CIV.: Tipo 41 | Quota spettante 42 | Indennità spettante 43

Ritenute operate 44 | Ritenute sospese 45 | Imponibile C.S.S.N. 46

SB3

1 | 2 | 3

4 1 | 5 | 6 | 7

8 | 9 | 10

11 19 | 12 19 | 13 | 14 | 15 | 16

17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43

44 | 45 | 46

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

SB1

155

ELENCO DEI PERCIPIENTI

SB4

1 | 2 | 3

4 | 1 | 5 | 6 | 7

8 | 9 | 10

11 | 19 | 12 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16

17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43

44 | 45 | 46

SB5

1 | 2 | 3

4 | 1 | 5 | 6 | 7

8 | 9 | 10

11 | 19 | 12 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16

17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43

44 | 45 | 46

DATI RIASSUNTIVI

SB6

Numero percipienti	T.F.R. corrisposto nel 1997	Altre indennità corrisposte nel 1997	Contributi obbligatori a carico lav. dipendenti	T.F.R. erogato dal 1974 al 1996
1	2	3	4	5
Altre indennità erogate dal 1974 al 1996	Imponibile dell'anno	Totale imponibile	Ritenute operate	Ritenute sospese
6	7	8	9	10
Altre indennità ai fini contributivi INPS				
11				

FIRMA

Nel caso di corresponsione di altre indennità alla cui determinazione hanno concorso contributi a carico del lavoratore dipendente, il sottoscritto dichiara che nel punto 23 è indicato l'ammontare complessivo dei contributi a carico del lavoratore non eccedenti il 4 per cento dell'importo annuo in denaro o in natura, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro; dichiara inoltre che nello statuto del fondo o cassa di previdenza, tenuto alla prestazione, non sono previste clausole che, anche indirettamente, consentono l'erogazione di anticipazioni periodiche sull'indennità spettante.

FIRMA

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

SB2

70 98
MINISTERO DELLE FINANZE

144

CODICE FISCALE

QUADRO SD
Contributi obbligatori relativi agli emolumenti erogati ai lavoratori dipendenti

Mod. N.

SD1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni) 1

RIEPILOGO DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI

	Ente previdenziale e assistenziale percettore o regione alla quale affluisce il contributo	Contributi obbligatori a carico del datore di lavoro	Contributi obbligatori a carico dei lavoratori dipendenti
	1	2	3
SD2			
SD3			
SD4			
SD5			
SD6			
SD7			
SD8			
SD9			
SD10			
SD11			
SD12			
SD13			
SD14			
SD15			
SD16			
SD17			
SD18			
SD19			
SD20			
SD21			
SD22			
SD23			
SD24			
SD25			

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

SD1

144

70 98
MINISTERO DELLE FINANZE

CODICE FISCALE

QUADRO SE
Dati relativi all'assistenza fiscale prestata nel 1997

Mod. N.

SE1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni) 1

ELENCO DEI SOGGETTI ASSISTITI

SE2

Codice fiscale 1 | Cognome 2 | Nome 3

Data di nascita 4 giorno mese anno 19 | Sesso (M o F) 5 | Comune (o Stato estero) di nascita 6 | Prov. nasc. (sigla) 7

ASSISTENZA GIUGNO '97 E RETTIFICHE E TARDIVITÀ

SALDO IRPEF '96: Mese 8 | Importo rimborsato 9 | Importo trattenuto 10 | Interessi 11
PRIMA RATA ACCONTO IRPEF PER IL '97: Importo trattenuto 12 | Interessi 13
Soprattasse su IRPEF saldo '96 e prima rata '97 14

SALDO C.S.S.N. '96: Importo rimborsato 15 | Importo trattenuto 16 | Interessi 17
PRIMA RATA ACCONTO C.S.S.N. PER IL '97: Importo trattenuto 18 | Interessi 19
Soprattasse su C.S.S.N. saldo '96 e prima rata '97 20

TASSAZIONE SEPARATA: Acconto trattenuto 21 | Interessi 22 | Soprattasse 23
PRIMA RATA CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'EUROPA: Importo rimborsato 24 | Importo trattenuto 25 | Interessi 26 | Soprattasse 27

Esito 28 | Tipo 29 | Mod. 730/97 30

ASSISTENZA NOVEMBRE '97 E TARDIVITÀ

Mese 31
SECONDA RATA ACCONTO IRPEF PER IL '97: Importo trattenuto 32 | Interessi 33
SECONDA RATA ACCONTO C.S.S.N. PER IL '97: Importo trattenuto 34 | Interessi 35
SECONDA RATA CONTRIB. STRAORD. EUROPA: Importo trattenuto 36 | Interessi 37

Esito 38

Codice fiscale del C.A.A.F. 39 | Denominazione del C.A.A.F. 40 | Numero di iscrizione all'albo 41 | Data ricezione Mod. 730-5 42 1997

SE3

1 | 2 | 3
4 19 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
38
39 | 40 | 41 | 42 1997

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

SE1

155

ELENCO DEI SOGGETTI ASSISTITI

SE4

1	2	3				
4 | | 19	5	6	7			
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				
31	32	33	34	35	36	37
38						
39	40	41	42 | | 1997			

SE5

1	2	3				
4 | | 19	5	6	7			
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				
31	32	33	34	35	36	37
38						
39	40	41	42 | | 1997			

DATI RIASSUNTIVI

SE6

Numero assistiti dal datore 1	Numero assistiti dai C.A.A.F. 2	Rimborso IRPEF '96 3	Imposta saldo IRPEF '96 4	Interessi saldo IRPEF '96 5
Imposta 1° acconto IRPEF '97 6	Interessi 1° acconto IRPEF '97 7	Soprattasse IRPEF saldo '96 - 1° acc. '97 8	Rimborso C.S.S.N. '96 9	Imposta saldo C.S.S.N. '96 10
Interessi saldo C.S.S.N. '96 11	Imposta 1° acconto C.S.S.N. '97 12	Interessi 1° acconto C.S.S.N. '97 13	Soprattasse C.S.S.N. saldo '96 - 1° acc. '97 14	Acconto tassazione separata 15
Interessi tassazione separata 16	Soprattasse tassazione separata 17	Rimborso 1ª rata Contrib. straord. Europa 18	Importo 1ª rata Contrib. straord. Europa 19	Interessi 1ª rata Contrib. straord. Europa 20
Soprat. 1ª rata Contrib. straord. Europa 21	Imposta 2° acconto IRPEF '97 22	Interessi 2° acconto IRPEF '97 23	Imposta 2° acconto C.S.S.N. '97 24	Interessi 2° acconto C.S.S.N. '97 25
Importo 2ª rata Contrib. straord. Europa 26	Interessi 2ª rata Contrib. straord. Europa 27	Compensi per assistenza fiscale 1997 28		

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

SE2

155

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

SF2

SG1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni) 1

ELENCO DEI PERCIPIENTI

SG2
Codice fiscale 1 | Cognome ovvero Denominazione 2
Nome (solo per le persone fisiche) 3 | Sesso (M o F) 4 | Data di nascita 5 giorno mese anno | Comune (o Stato estero) di nascita 6 | Prov. nasc. (sigla) 7
Comune del domicilio fiscale 8 | Provincia 9 (sigla) | Via e numero civico 10
11 N.R. | Stato estero di residenza 12 | Cod. Stato estero 13 | Codice di identificazione fiscale estero 14
Causale 15 | Ammontare lordo corrisposto 16 | Somme non soggette a ritenuta 17 | Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale 18 | Imponibile 19
Ritenute operate 20 | Ritenute sospese 21 | Contr. 10% 22

SG3
1 | 2
3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10
11 N.R. | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19
20 | 21 | 22

SG4
1 | 2
3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10
11 N.R. | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19
20 | 21 | 22

SG5
1 | 2
3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10
11 N.R. | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19
20 | 21 | 22

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

SG1

155

ELENCO DEI PERCIPIENTI

DATI RIASSUNTIVI

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

SG2

70 98
MINISTERO DELLE FINANZE

144

CODICE FISCALE

QUADRO SH
Provvigioni inquadrabili tra quelle non soggette al contributo del 10%

Mod. N.

SH1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni) 1

ELENCO DEI PERCIPIENTI

SH2
1 Codice fiscale
2 Cognome ovvero Denominazione
3 Nome (solo per le persone fisiche)
4 Sesso (M o F)
5 Data di nascita (giorno mese anno)
6 Comune (o Stato estero) di nascita
7 Prov. nasc. (sigla)
8 Comune del domicilio fiscale
9 Provincia (sigla)
10 Via e numero civico
11 Causale
12 Ammontare lordo corrisposto
SOMME NON SOGGETTE A RITENUTA: 13 Spese anticipate; 14 Quota provvigioni
15 Imponibile
16 Ritenute operate
17 Ritenute sospese

SH3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

SH4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

SH5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

SH1

QUADRO SK
Prospetto delle ritenute operate e altri dati relativi al sostituto di imposta

Mod. N.

	SK1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)	1

Prospetto delle ritenute alla fonte operate

	Ritenute effettuate	Periodo di riferimento mese	anno	R.S.S.	Note	Codice tributo e capitolo	Articolo	C/T
SK2	1	2	19	3	4	5	6	7
SK3			19					
SK4			19					
SK5			19					
SK6			19					
SK7			19					
SK8			19					
SK9			19					
SK10			19					
SK11			19					
SK12			19					
SK13			19					
SK14			19					
SK15			19					
SK16			19					
SK17			19					
SK18			19					
SK19			19					
SK20			19					
SK21			19					
SK22			19					
SK23			19					

Prospetto degli importi trattenuti per assistenza fiscale 1997

	Imposta o soprattassa trattenuta	Interessi trattenuti	Periodo di riferimento mese	anno	Codice tributo
SK24	1	2	3	19	4
SK25				19	
SK26				19	
SK27				19	
SK28				19	
SK29				19	
SK30				19	
SK31				19	
SK32				19	
SK33				19	

Contributo straordinario per l'Europa

SK34 Importo versato

Prospetto per la determinazione anticipo T.F.R. e relativi versamenti

	Base occupazionale al 30/10/96	Base di commisurazione		Prima rata di anticipo T.F.R. versata		Seconda rata di anticipo T.F.R. versata	
SK35	1	2	3	4	5	6	7

Conguaglio di fine anno effettuato dai datori di lavoro

SK36	Eccedenza di ritenute di fine anno 1996 compensate nel 1997	1
SK37	Eccedenza di ritenute di fine anno 1997 da compensare nel 1998	

Regioni a statuto speciale

SK38 VA 1 SA 2 SI 3

Ritenute a titolo di acconto certificate

SK39 Importo delle ritenute a titolo di acconto effettuate nel 1997 che sono state certificate 1

Prospetto dei crediti d'imposta utilizzati per versamento delle ritenute

	Credito d'imposta ex D.L. 357/94	Credito d'imposta ex L. 85/95	Credito d'imposta ex L. 30/97	Credito d'imposta ex L. 266/97	Credito d'imposta ex L. 662/96	Altri crediti d'imposta
SK40	1	2	3	4	5	6

Prospetto riservato ai sostituti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi

	Credito d'imposta ex D.L. 357/94 spettante	Credito d'imposta utilizzato per versamento ritenute	Credito d'imposta utilizzato ai fini IVA	Credito d'imposta residuo
SK41	1	2	3	4

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

SK1

155

ELENCO DEI SOGGETTI

SM2

70 98

MINISTERO DELLE FINANZE

144

CODICE FISCALE

QUADRO SN

Indennità relative a rapporti di lavoro dipendente cessati nel 1973 e negli anni precedenti

Mod. N.

ANNO DI CORRESPONSIONE

SN1 INDENNITÀ RELATIVE A RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE CESSATI NEL 1973 E NEGLI ANNI PRECEDENTI, CORRISPOSTE NELL'ANNO 1

SN2 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni) 1

ELENCO DEI PERCIPIENTI

SN3

Codice fiscale 1 · Cognome 2 · Nome 3

Data di nascita 4 (giorno mese anno) · Sesso (M o F) 5 · Comune (o Stato estero) di nascita 6 · Prov. nasc. (sigla) 7

Comune del domicilio fiscale 8 · Provincia (sigla) 9 · Via e numero civico 10

Ammontare delle indennità di anzianità, di previdenza, di preavviso e delle altre indennità di fine rapporto 11

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE

Ammontare imponibile (I) 12 · Imponibile al 4% 13 · Imponibile all'8% (II) 14 · Imponibile al 10% 15 · Imponibile al 12% 16 · Imponibile al 15% 17

IMPOSTA COMPLEMENTARE

Ammontare imponibile 18 · Imponibile al 1,5% 19 · Imponibile al 4% 20

SN4

1 · 2 · 3

4 · 5 · 6 · 7

8 · 9 · 10

11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17

18 · 19 · 20

SN5

1 · 2 · 3

4 · 5 · 6 · 7

8 · 9 · 10

11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17

18 · 19 · 20

AVVERTENZE

La riscossione delle ritenute operate sulle somme imponibili dichiarate nel presente quadro sarà effettuata mediante l'emissione di appositi ruoli da parte del competente Ufficio finanziario, in base alla disciplina tributaria vigente fino al 31 dicembre 1973. Pertanto nessun versamento diretto in concessione di tali ritenute deve essere effettuato da parte del sostituto d'imposta.

(I) Al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente e della detrazione di L. 50.000 per ogni anno (o frazione di anno) di servizio.

(II) Ai fini dell'applicazione dell'addizionale straordinaria prevista dalla legge 28 ottobre 1970, n. 801, scindere il totale imponibile all'8% in due parti e cioè: nella quota sulla quale va applicata l'addizionale nella misura del 10% e nella quota sulla quale va applicata l'addizionale nella misura del 15%.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

SN1

70 98
MINISTERO DELLE FINANZE

144

CODICE FISCALE

QUADRO SP
Redditi di capitale corrisposti a residenti, compensi per avviamento commerciale, contributi degli enti pubblici, proventi a stabili organizzazioni estere di imprese residenti

Mod. N.

SP1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni) 1

ELENCO DEI PERCIPIENTI

SP2

Codice fiscale 1	Cognome ovvero Denominazione 2				
Nome (solo per le persone fisiche) 3	Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita 6	Prov. nasc. (sigla) 7	
Comune del domicilio fiscale 8	Provincia 9 (sigla)	Via e numero civico 10			
Causale 11	Imponibile corrisposto 12	Aliquota 13	Ritenute operate 14	Somme corrisposte al netto delle ritenute 15	Somme corrisposte non assoggettate a ritenuta 16

SP3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SP4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SP5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SP6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SP7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

SP1

155

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

SP2

144

70 98 MINISTERO DELLE FINANZE

CODICE FISCALE

QUADRO SQ
Somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione

Mod. N.

SQ1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)

ELENCO DEI PERCIPIENTI SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA A TITOLO D'ACCONTO

SQ2
Codice fiscale 1 | Cognome ovvero Denominazione 2
Nome (solo per le persone fisiche) 3 | Sesso (M o F) 4 | Data di nascita 5 giorno mese anno | Comune (o Stato estero) di nascita 6 | Prov. nasc. (sigla) 7
Comune del domicilio fiscale 8 | Provincia 9 (sigla) | Via e numero civico 10
Causale 11 | Somme corrisposte 12 | Ammontare complessivo dei premi riscossi sui quali le ritenute sono state commisurate 13 | Aliquota 14 | Ritenute operate 15 | Netto corrisposto (12-15) 16

SQ3
SQ4
SQ5
SQ6
SQ7

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

SQ1

70 98 MINISTERO DELLE FINANZE

144

CODICE FISCALE

QUADRO SR

Proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. di diritto estero, realizzati da parte di soggetti diversi dalle persone fisiche, dai soggetti di cui all'art. 5 del T.U.I.R. non esercenti attività d'impresa e dagli enti non commerciali ovvero derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. non conformi alle direttive CEE

Mod. N.

SR1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni) 1

ELENCO DEI PERCIPIENTI

SR2
Codice fiscale 1 — Cognome ovvero Denominazione 2
Nome (solo per le persone fisiche) 3 — Sesso (M o F) 4 — Data di nascita 5 giorno mese anno — Comune (o Stato estero) di nascita 6 — Prov. nasc. (sigla) 7
Comune del domicilio fiscale 8 — Provincia (sigla) 9 — Via e numero civico 10
Denominazione del fondo 11 — Somme soggette a ritenuta 12 — Aliquota 13 — Ritenute operate 14

SR3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SR4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SR5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SR6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SR7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

SR1

70 98

MINISTERO DELLE FINANZE

144

CODICE FISCALE

QUADRO SS

Dati relativi ai percipienti reddito di lavoro dipendente nell'anno 1997 che hanno dato diritto al premio di assunzione

Mod. N.

SS1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)

SS2 CONSISTENZA BASE OCCUPAZIONALE AL 12/06/94

SS3 LAVORATORI DIPENDENTI IN MOBILITÀ O IN CASSA INTEGRAZIONE AL 12/06/94

SS4 PERIODO D'IMPOSTA dal (giorno mese anno) al (giorno mese anno)

ELENCO DEI PERCIPIENTI

SS5
Codice fiscale — Cognome — Nome
Data di nascita (giorno mese anno) 1 — Sesso (M o F) — Comune (o Stato estero) di nascita — Prov. nasc. (sigla)
DATA INIZIO RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO (giorno mese anno) 19
DATI DAL 01/01/97 A FINE PERIODO D'IMPOSTA: Numero giorni in incremento — Reddito corrisposto

SS6

SS7

SS8

SS9

SS10

SS11

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

SS1

144

70 98
MINISTERO DELLE FINANZE

CODICE FISCALE

QUADRO ST
Redditi di capitale, plusvalenze, proventi delle accettazioni bancarie, nonché proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

Mod. N.

	ST1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie o successioni)	1		
PROSPETTO A Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da altri depositi e conti correnti		Causale	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
	ST2	1	2	3 , %	4
	ST3			, %	
	ST4			, %	
	ST5			, %	
	ST6			, %	
	ST7	Totali			
PROSPETTO B Premi e vincite		Causale	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
	ST8	1	2	3 , %	4
	ST9			, %	
	ST10			, %	
	ST11			, %	
	ST12			, %	
	ST13	Totali			
PROSPETTO C Proventi delle accettazioni bancarie e cambiali finanziarie	ST14	Importo complessivo delle cambiali 1	Proventi soggetti a ritenuta 2	Aliquota 3 , %	Ritenute operate 4
PROSPETTO D Altri redditi di capitale		Causale	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
	ST15	1	2	3 , %	4
	ST16			, %	
	ST17			, %	
	ST18			, %	
	ST19			, %	
	ST20	Totali			
PROSPETTO E Proventi derivanti dalla cessione a termine di obbligazioni e titoli similari	ST21	Ammontare dei proventi imponibili 1		Ritenute operate 2	
PROSPETTO F Plusvalenze derivanti dalla cessione a termine di valute estere	ST22	Ammontare delle plusvalenze imponibili 1		Ritenute operate 2	
PROSPETTO G Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da enti territoriali	ST23	Ammontare dei proventi imponibili 1		Ritenute operate 2	
PROSPETTO H Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti	ST24	Ammontare dei proventi imponibili 1		Prelievo operato 2	

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

ST1

770 98

MINISTERO DELLE FINANZE

144

CODICE FISCALE

QUADRO SV

Proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. di diritto estero, realizzati da parte di persone fisiche, di soggetti di cui all'art. 5 del T.U.I.R. non esercenti attività di impresa e di enti non commerciali

Mod. N.

SV1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)	1

PROSPETTO DELLE SOMME SOGGETTE A RITENUTA E DELLE RITENUTE OPERATE

	Denominazione del fondo	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
	1	2	3	4
SV2			, %	
SV3			, %	
SV4			, %	
SV5			, %	
SV6			, %	
SV7			, %	
SV8			, %	
SV9			, %	
SV10			, %	
SV11			, %	
SV12			, %	
SV13			, %	
SV14			, %	
SV15			, %	
SV16			, %	
SV17			, %	
SV18			, %	
SV19			, %	
SV20			, %	
SV21			, %	
SV22			, %	
SV23			, %	
SV24			, %	

DATI RIASSUNTIVI

	Somme soggette a ritenuta	Ritenute operate
SV25	1	2

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

SV1

144

98
MINISTERO
DELLE FINANZE

CODICE FISCALE

QUADRO SW

Utili distribuiti nell'anno 1997

Mod. N.

SW1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)

UTILI DEI QUALI È STATA DELIBERATA LA DISTRIBUZIONE NELL'ANNO 1997

Sezione I Utili in denaro

	Data della deliberazione (giorno mese anno)	Importo imputabile a ciascuna azione o quota	Numero azioni o quote	Ammontare complessivo
SW2	19			
SW3	19			
SW4	19			

Sezione II Utili in natura

SW5 Data della deliberazione (giorno mese anno) 19 Importo imputabile a ciascuna azione o quota

	Descrizione dei beni distribuiti	Valore dei beni risultante dall'ultimo bilancio
SW6		
SW7		
SW8		

UTILI PAGATI E RITENUTE EFFETTUATE

Sezione I Utili in denaro

SW9 Utili da corrispondere al 31/12/1996 — Utili dei quali è stata deliberata la distribuzione nel 1997

	Utili corrisposti nel 1° semestre 1997	Utili corrisposti nel 2° semestre 1997	Aliquota	Titolo ritenuta	Ritenute effettuate
SW10			10,00 %	A	
SW11			10,00 %	I	
SW12			12,50 %	I	
SW13			15,00 %	I	
SW14			32,40 %	I	
SW15			%		
SW16			%		
SW17			%		
SW18			non assoggettati		

SW19 Utili da corrispondere al 31/12/1997

Sezione II Utili in natura

SW20 Utili da corrispondere al 31/12/1996 — Utili dei quali è stata deliberata la distribuzione nel 1997

	Utili corrisposti nel 1° semestre 1997	Utili corrisposti nel 2° semestre 1997	Aliquota	Titolo ritenuta	Ritenute effettuate
SW21			10,00 %	A	
SW22			10,00 %	I	
SW23			12,50 %	I	
SW24			15,00 %	I	
SW25			32,40 %	I	
SW26			%		
SW27			%		
SW28			%		
SW29			non assoggettati		

SW30 Utili da corrispondere al 31/12/1997

RITENUTE VERSATE

Sezione I — Importo versato

SW31 Ritenuta del 10% sugli utili in denaro dei quali è stata deliberata la distribuzione nel 1997

Sezione II — Maggiori ritenute d'imposta sugli utili in denaro corrisposti: — Importo versato

SW32 a) nel primo semestre 1997 — meno recuperi

SW33 b) nel secondo semestre 1997 — meno recuperi

Sezione III — Ritenute d'acconto o d'imposta sugli utili in natura corrisposti: — Importo versato

SW34 a) nel primo semestre 1997

SW35 b) nel secondo semestre 1997

Sezione IV — Ritenute d'imposta del 10% sugli utili corrisposti da società cooperative ai soci persone fisiche: — Importo versato

SW36 a) nel primo semestre 1997

SW37 b) nel secondo semestre 1997

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

SW1

155

ELENCO DEI PERCIPIENTI

Distinta degli utili pagati a ciascun socio delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative a responsabilità limitata e delle società di mutua assicurazione, le cui quote non sono rappresentate da azioni

SW38
Codice fiscale 1
Cognome ovvero Denominazione 2
Nome (solo per le persone fisiche) 3
Sesso (M o F) 4
Data di nascita 5 giorno mese anno
Comune (o Stato estero) di nascita 6
Prov. nasc. (sigla) 7
Comune del domicilio fiscale 8
Provincia 9 (sigla)
Via e numero civico 10
Numero quote 11
Utili pagati 12
Ritenute operate sugli utili pagati 13

SW39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SW40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SW41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SW42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SW43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

DATI RIASSUNTIVI

SW44
Numero percipienti 1
Utili pagati 2
Ritenute sugli utili pagati 3
Utili da corrispondere al 31/12/96 4
Utili delibera distribuzione 1997 5
Utili corrisposti 1° semestre 1997 6
Utili corrisposti 2° semestre 1997 7
Ritenuta d'acconto 8
Ritenuta d'imposta 9
Utili non soggetti a ritenuta 10
Utili da corrispondere al 31/12/97 11

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

SW2

70 98 MINISTERO DELLE FINANZE

144

CODICE FISCALE

QUADRO SZ

Utili dei titoli esteri distribuiti nell'anno 1997

Mod. N.

	SZ1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)					1
UTILI PAGATI E RITENUTE VERSATE	**SZ2**	Utili corrisposti nel 1° semestre 1997	Utili corrisposti nel 2° semestre 1997	Aliquota	Tipo ritenuta	Ritenute versate entro il 20/7/1997	Ritenute versate entro il 20/1/1998
		1	2	3 1,0.0,0 %	4 A	5	6
	SZ3			1,0.0,0 %	I		
	SZ4			1,2.5,0 %	I		
	SZ5			, . , %	I		
	SZ6			non assoggettati			

DATI RIASSUNTIVI	**SZ7**	Utili corrisposti nel 1° semestre 1997 assoggettati a ritenuta	Utili corrisposti nel 1° semestre 1997 non assoggettati a ritenuta	Utili corrisposti nel 2° semestre 1997 assoggettati a ritenuta	Utili corrisposti nel 2° semestre 1997 non assoggettati a ritenuta	Ritenute versate entro il 20/7/97 a titolo d'acconto
		1	2	3	4	5
		Ritenute versate entro il 20/7/97 a titolo d'imposta	Ritenute versate entro il 20/1/98 a titolo d'acconto	Ritenute versate entro il 20/1/98 a titolo d'imposta		
		6	7	8		

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

SZ1

144

CODICE FISCALE

MINISTERO DELLE FINANZE

QUADRO SL aggiuntivo

Dati relativi ai versamenti

Mod. N.

SL43 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)

Sezione I
Versamenti di ritenute alla fonte operate

	Importo versato	Periodo riferimento mese	anno	Cod. Concessione o Tesoreria	Data di versamento giorno	mese	anno	D/C/B	Cod. ABI - CAB	Codice tributo o capitolo	Articolo
SL44			19				19				
SL45			19				19				
SL46			19				19				
SL47			19				19				
SL48			19				19				
SL49			19				19				
SL50			19				19				
SL51			19				19				
SL52			19				19				
SL53			19				19				
SL54			19				19				
SL55			19				19				
SL56			19				19				
SL57			19				19				
SL58			19				19				
SL59			19				19				
SL60			19				19				
SL61			19				19				
SL62			19				19				
SL63			19				19				
SL64			19				19				
SL65			19				19				

Sezione II
Versamenti d'imposta per assistenza fiscale 1997

	Imposta o soprattassa versata	Interessi a carico del lavoratore dipendente	Interessi a carico del datore di lavoro	Periodo riferimento mese	anno	Data di versamento giorno	mese	anno	D/C/B	Codice tributo
SL66					19			19		
SL67					19			19		
SL68					19			19		
SL69					19			19		
SL70					19			19		
SL71					19			19		
SL72					19			19		
SL73					19			19		
SL74					19			19		
SL75					19			19		

Sezione III
Versamenti di contributi S.S.N. per assistenza fiscale 1997
(DM 10/S)

	Contributo versato	Interessi e/o soprattasse	Periodo riferimento mese	anno	Codice regione
SL76				19	
SL77				19	
SL78				19	
SL79				19	
SL80				19	
SL81				19	
SL82				19	
SL83				19	
SL84				19	
SL85				19	

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

98A3020

SY1

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1998.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, del modello 780-*quater* concernente la comunicazione dei dati riguadanti i versamenti dell'imposta sostitutiva applicata nel 1997 sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari da presentare nell'anno 1998 da parte degli intermediari e dei soggetti emittenti.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, istitutivo dell'imposta sugli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari;

Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni;

Attesa l'opportunità di autorizzare la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intellegibilità dei modelli nel tempo;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, con le relative istruzioni e busta, il modello 780-*quater* da presentare nel 1998, che deve essere prodotto in due esemplari identici, Il modello è composto dal frontespizio e dai seguenti prospetti: A, B e C, concernenti la comunicazioni dei dati riguardanti i versamenti dell'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito applicata nel 1997 sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari da parte degli intermediari e dei soggetti emittenti.

Art. 2.

1. Per la stampa dei modelli di cui al precedente art. 1 e delle buste per la consegna degli stessi uffici postali devono essere utilizzate le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 1 al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 1998

Il direttore generale del Dipartimento delle entrate: ROMANO

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEL MODELLO

Struttura e formato dei modelli

E' autorizzata la stampa del modello di cui all'art.1 del presente decreto, da utilizzare per la compilazione meccanografica.

Il modello va riprodotto su stampato a striscia continua di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono esere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: DA NON STACCARE". Sul bordo del modello stesso deve essere stampata la dicitura: "All'atto della presentazione il modello deve essere privato delle bande laterali di trascinamento".

Il modello deve presentare i seguenti requisiti:
stampa realizzata con le caratteristiche ed i colori previsti nel presente allegato ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero;
conformita' di struttura e sequenza con il modello approvato con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:
larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:
larghezza minima cm 35 - massima cm 42;
altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

Il modello meccanografico predisposto a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni sopra indicate, deve rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:
nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata;
nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata.

Sul frontespizio del modello devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa e gli estremi del presente decreto.

E' autorizzata, con le stesse caratteristiche sopra richiamate, la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello indicato nell'art.1, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilita' del modello nel tempo. E' altresi' autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello con le suddette stampanti, su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:
colori, dimensioni, conformita' di struttura e di sequenza aventi le caratteristiche sopra richiamate;
indicazione su ogni pagina del codice fiscale del dichiarante;

bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano l'integrita' del modello e la permanenza nel tempo. Il bloccaggio deve essere applicato esclusivamente sul lato sinistro del modello e non deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio possono essere utilizzati sistemi di incollaggio ovvero sistemi di tipo meccanico. Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali.

Sul frontespizio del modello riprodotto e compilato mediante l'utilizzo delle predette stampanti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione del modello e gli estremi del presente decreto.

E' autorizzata la stampa della busta di cui all'art.1 del presente decreto, da utilizzare per la compilazione meccanografica. Sul bordo della stessa deve essere stampata la dicitura: "All'atto della presentazione la busta deve essere privata dalle bande laterali di trascinamento".

La busta deve presentare i seguenti requisiti:

conformita' di struttura e sequenza con la busta approvata con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti. Per i contenuti grafici deve essere utilizzato il colore viola (Pantone 266 U).

Le dimensioni della busta, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento e dal lembo di chiusura, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 30,2 - massima cm 32,5;

altezza minima cm 21,5 - massima cm 23,5.

Colori

Per la stampa del modello di cui all'art.1 del presente decreto deve essere utilizzato il colore nero e, per i fondini, il colore viola (Pantone 266 U) ovvero puo' essere utilizzato il solo colore viola.

I contenuti grafici della busta da utilizzare per la presentazione del predetto modello devono essere di colore viola.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

SOGGETTI OBBLIGATI AD EFFETTUARE LE COMUNICAZIONI

L'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, stabilisce che i soggetti di cui all'art. 2, comma 2 – tenuti a versare al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competenti in ragione del loro domicilio fiscale, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, l'imposta sostitutiva risultante dal saldo mensile del conto unico previsto dall'art. 3 – sono altresì tenuti a comunicare all'Amministrazione finanziaria i dati concernenti i versamenti relativi all'anno solare precedente.
Ad analogo adempimento sono tenuti, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del citato decreto legislativo, anche i soggetti che hanno emesso i titoli di cui all'art. 1 qualora abbiano provveduto a corrispondere direttamente i relativi interessi, premi ed altri frutti.
Alla stregua di quanto precede e delle disposizioni di cui agli artt. 6 e seguenti del citato decreto legislativo n. 239/96 riguardanti il regime fiscale per i soggetti non residenti, sono tenuti ad effettuare la predetta comunicazione:

- le banche, le società di intermediazione mobiliare, le società fiduciarie, gli agenti di cambio, la società Poste Italiane (art. 13, commi 1 e 2, legge 24 dicembre 1993, n. 537, e art. 2, comma 26, legge 23 dicembre 1996, n. 662) nonché gli altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro delle finanze, residenti in Italia, che comunque intervengono, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli indicati nell'art.1 del citato decreto legislativo;
- le banche e le società di intermediazione mobiliare residenti, ovvero le stabili organizzazioni di banche o di società di intermediazione mobiliare non residenti che intrattengono rapporti diretti in via telematica con il Ministero delle finanze, presso i quali sono depositati, direttamente o indirettamente, i titoli oggetto di dichiarazione (art. 7, comma 1, del D. Lgs. n. 239/96);
- le banche o le società di intermediazione mobiliare, residenti nel territorio dello Stato, ovvero le stabili organizzazioni in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare estere non residenti, rappresentanti di enti o società non residenti che, aderendo al sistema di amministrazione accentrata dei titoli e intrattenendo rapporti diretti con il Ministero delle finanze, sono equiparati alle banche ed alle società di intermediazione mobiliare italiane (art. 9, comma 2, del citato D. Lgs. n. 239/96);
- i soggetti emittenti, limitatamente ai proventi da essi direttamente corrisposti (art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 239/96).

La presente comunicazione deve essere consegnata ad uno sportello delle agenzie postali, indipendentemente dal domicilio fiscale del soggetto tenuto all'inoltro, nel periodo compreso tra il primo settembre e il 31 ottobre di ciascun anno.
I soggetti che inviano la comunicazione dall'estero possono effettuare la spedizione utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. In questo caso la comunicazione può essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla. La busta deve essere indirizzata al Ministero delle Finanze - 00100 Roma - ITALIA - e deve recare scritto, a carattere evidente:

- Denominazione del soggetto tenuto all'inoltro;
- La dicitura "Contiene comunicazione Mod. 780 quater/98".

Tutti gli importi devono essere esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre.

FRONTESPIZIO

Il frontespizio del modello di comunicazione comprende cinque riquadri. Il primo e il secondo sono destinati ai dati relativi alle persone fisiche e alle società ed enti che hanno effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva nell'arco di ciascun anno solare.
Nel secondo riquadro devono altresì essere indicati i dati relativi alle banche o SIM residenti che presentano la comunicazione in qualità di enti rappresentanti degli enti e società non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 239/96. In tal caso la banca o SIM residente presenterà la predetta comunicazione separatamente da quella relativa all'imposta sostitutiva versata con riferimento alla propria attività nella veste di intermediario.
Si forniscono qui di seguito alcune precisazioni in merito ai singoli dati richiesti per la compilazione del riquadro relativo a "SOCIETÀ O ENTE", facendo presente che le stesse precisazioni valgono, in quanto compatibili, anche per la compilazione del riquadro "PERSONA FISICA".

■ Codice fiscale

È utile ricordare che per le società dichiaranti IVA il codice fiscale è attribuito dagli Uffici IVA; negli altri casi è attribuito dagli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette. Se qualche dato indicato nel certificato di attribuzione è errato, occorre recarsi presso un qualsiasi ufficio IVA, o negli altri casi delle Imposte Dirette, per ottenere la variazione del codice fiscale. Fino a che questa variazione non è stata effettuata, si deve utilizzare il codice fiscale attribuito. **Laddove sono istituiti gli Uffici delle Entrate le operazioni concernenti il codice fiscale sono svolte da detti Uffici.**

■ Denominazione o ragione sociale

Riportare la denominazione o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo o, in mancanza di quest'ultimo, **indicarla in maniera esatta e completa senza abbreviazioni.**

■ Sede legale

La sede legale va indicata precisando il comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia, mediante la sigla (per Roma RM), **la frazione,** la via, il numero civico, il codice di avviamento postale e il numero telefonico.

■ Domicilio fiscale

Questo dato deve essere indicato soltanto dai soggetti il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Altre sedi

La sede amministrativa va indicata nel rigo relativo al domicilio fiscale ove manchi la sede legale.
La stabile organizzazione in Italia deve essere indicata dalle società o enti non residenti, in luogo della sede legale; in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.

Codici statistici

Stato: il relativo codice deve essere ricercato nella **tabella A.**

Natura giuridica: il relativo codice deve essere ricercato nella **tabella B.**

Attività: il relativo codice deve essere ricercato rilevandolo dalla classificazione delle *attività economiche di cui ai DD.MM.* 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso i competenti Uffici finanziari. Si precisa che la tabella dei codici attività per il 1997 non è stata modificata rispetto a quella utilizzata per il 1993. Tale codice deve riferirsi all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi o dei compensi o, in mancanza, sotto il profilo del reddito.

Situazione: il relativo codice deve essere ricercato nella **tabella C.**

Rappresentante

Per "rappresentante" va inteso colui che sottoscrive la comunicazione. Nel riquadro relativo al rappresentante devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice carica.
Ai fini della carica rivestita all'atto della comunicazione nell'apposita casella, indicare: **1** se si tratta di **rappresentante legale o di fatto, 2 se curatore fallimentare, 3** se **liquidatore** e, infine, **4** se si tratta di rappresentante **nominato in Italia per società con sede all'estero.**
Nell'apposito spazio riservato alla residenza anagrafica, va indicato il Comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il Comune di residenza sia diverso da quello di domicilio fiscale dovrà essere indicato quest'ultimo.

Sottoscrizione della comunicazione

La comunicazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal soggetto obbligato ad effettuarla; nel caso in cui tale soggetto sia diverso dalle persone fisiche la sottoscrizione va apposta dal rappresentante legale della società o ente e, in mancanza, da un amministratore di fatto o da un rappresentante negoziale; per gli enti e le società non residenti equiparati alle banche e alle società di intermediazione mobiliare la comunicazione deve essere sottoscritta dal rappresentante nominato.

Se presso la società o ente esiste il collegio sindacale o altro organo di controllo, la comunicazione deve essere sottoscritta anche dal presidente del collegio sindacale o dell'organo di controllo (ovvero, se questo non è collegiale, da tutti i componenti).

TITOLI SUI QUALI SI APPLICA L'IMPOSTA SOSTITUTIVA OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione si articola su due prospetti:

- il **PROSPETTO A**, che concerne l'imposta sostitutiva applicata sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi dalla banche, dalle società per azioni con azioni negoziate nei mercati regolamentati italiani, nonché delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, ivi compresi quelli emessi da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizioni di legge, come previsto dall'art. 1, comma 1, del citato D.Lgs. n. 239/96;
- il **PROSPETTO B**, che concerne l'imposta sostitutiva applicata sui proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Tale imposta, ancorché non versata (in attesa dell'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs n. 239/96) va comunque indicata utilizzando tante copie del presente prospetto per quanti sono gli enti che hanno emesso i titoli in questione e distinguendo ciascun prospetto mediante numerazione progressiva (esempio: PROSPETTO B Mod. N. 1 - Comune di ....).

RIQUADRI RELATIVI AL SALDO DEL CONTO UNICO - (PROSPETTI A E B)

Gli intermediari, nonché le banche o SIM residenti che presentano la comunicazione in qualità di enti rappresentanti degli enti e società non residenti, sono tenuti alla compilazione delle varie parti di ciascun riquadro con riferimento sia ai titoli che hanno movimentato il conto unico che alle ipotesi di versamento dell'imposta sostitutiva e della *maggiorazione* dell'1,50 per cento mensile di cui all'art. 7, comma 5, del D. Lgs. n. 239/96.

I soggetti emittenti non intermediari che hanno applicato l'imposta sostitutiva in conformità al disposto del secondo periodo del comma 2 dell'art. 5 del medesimo decreto legislativo, ancorché non siano obbligati alla tenuta del conto unico, non devono utilizzare la parte relativa alla maggiorazione ed alle altre operazioni tardive.

Il prospetto riguardante il saldo del conto unico prevede dodici riquadri, uno per ciascun mese dell'anno, destinati ad evidenziare il saldo mensile dell'imposta risultante dal conto unico.
In ciascun riquadro mensile i punti da 1 a 6 sono riservati alla determinazione del saldo della massa delle operazioni effettuate sul conto unico nel mese di competenza. I punti da 7 a 10 sono destinati ad accogliere sia gli ulteriori versamenti relativi all'imposta sostitutiva di cui all'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 239/96, versata tardivamente, ed alla pertinente maggiorazione dell'1,50 per cento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, sia all'indica-

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

zione dell'imposta sostitutiva relativa alle eventuali altre operazioni tardive.
In particolare, con riferimento ai prospetti A e B, indicare:

- al **punto 1**, il dato relativo agli accrediti al conto unico nel mese di riferimento per operazioni effettuate nel mese stesso;
- ai **punti da 2 a 4**, i dati relativi agli addebiti mensili al conto unico, distinguendoli a seconda dell'origine degli addebiti stessi (addebiti derivanti dal riporto dell'imposta sostitutiva risultante quale "saldo negativo" del conto unico del mese precedente; addebiti derivanti dal riporto di versamenti effettuati in eccesso in mesi precedenti rispetto al saldo del conto unico; addebiti derivanti dall'operatività dell'intermediario nel mese di riferimento);
- ai **punti 5 e 6**, il saldo del conto unico di ciascun mese, utilizzando il punto 5 per il saldo positivo e il punto 6 per quello negativo.

L'importo di cui al punto 6 costituisce il primo addebito del mese successivo, e va pertanto indicato al punto 2 del detto mese successivo. Per il saldo negativo evidenziato al punto 6 del mese di dicembre potrà - alternativamente - venire richiesto il rimborso mediante compilazione dell'apposito rigo ovvero utilizzato il sistema della compensazione con gli accrediti dell'anno successivo, riportando detto saldo negativo nel punto 2 del mese di gennaio dell'anno seguente;

- al **punto 7**, l'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 239/96;
- al **punto 8**, la relativa maggiorazione calcolata nella misura dell'1,5% per ciascun mese o frazione di mese di ritardo rispetto a quello in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata;
- al **punto 9**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva relativa ad altre operazioni effettuate tardivamente;
- al **punto 10**, il totale delle somme versate nel mese successivo a quello di riferimento, che troverà riscontro nel dettaglio esposto nell'apposito riquadro dedicato al riepilogo dei versamenti.

L'imposta sostitutiva e la relativa maggiorazione vanno indicate senza tener conto del periodo di riferimento ai fini del calcolo della maggiorazione dell'1,5% per mese o frazione di mese.

■ **Rimborso del saldo negativo**

I prospetti A e B recano, nella parte finale, un rigo destinato ad accogliere la richiesta del saldo negativo del conto unico, ipotesi che ricorre nei casi di cessazione dell'attività di intermediazione – che esclude ogni futura possibilità di compensare i saldi negativi mensili per la mancanza di futuri accrediti – e nei casi di sospensione dell'attività di intermediazione protrattasi oltre la data del 31 dicembre o comunque in tutte le ipotesi in cui l'intermediario ritiene più confacente tale soluzione rispetto a quella ordinaria prevista dalla normativa dell'art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 239/96, secondo cui il saldo negativo di un mese costituisce il primo addebito del mese successivo. Pertanto, nel caso in cui venga prescelta la strada del rimborso, il saldo negativo del mese di dicembre non può essere considerato quale primo addebito al conto unico del mese di gennaio dell'anno successivo.

RIEPILOGO DEL CONTO UNICO E DEI VERSAMENTI (PROSPETTO C)

In questo prospetto vanno riepilogati, in ordine cronologico, i versamenti relativi al saldo mensile del conto unico. Nella colonna 1, va indicato il mese e l'anno cui si riferisce il versamento e nella colonna 2, l'importo versato; nella colonna 3, va indicata la lettera **C** se il versamento è stato eseguito presso il concessionario della riscossione e la lettera **T** se il versamento è stato effettuato in tesoreria; nella colonna 4, va indicata la lettera **D** se il versamento mediante distinta è stato effettuato direttamente al concessionario, la lettera **C** per il versamento mediante conto corrente postale e la lettera **B** per il versamento mediante delega alla banca; nella colonna 5, va indicato il codice tributo ovvero il capitolo di bilancio completo dell'articolo, desumendoli dal decreto ministeriale del 6 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 1996, n. 294; nella colonna 6, va indicata la data del versamento e nella colonna 7 vanno indicati gli estremi della quietanza (serie e numero) o del bollettino di versamento (numero attribuito dall'ufficio postale) o dell'attestazione rilasciata dall'azienda di credito (codice ABI e codice CAB).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

TABELLA A - STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1) Soggetto in normale attività
2) Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3) Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4) Soggetto estinto

TABELLA B - NATURA GIURIDICA

Soggetti residenti

1) Società in accomandita per azioni
2) Società a responsabilità limitata
3) Società per azioni
4) Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione
5) Altre società cooperative
6) Mutue assicuratrici
7) Consorzi con personalità giuridica
8) Associazioni riconosciute
9) Fondazioni
10) Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11) Consorzi senza personalità giuridica
12) Associazioni non riconosciute e comitati
13) Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14) Enti pubblici economici
15) Enti pubblici non economici
16) Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17) Opere pie e società di mutuo soccorso
18) Enti ospedalieri
19) Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21) Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22) Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23) Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. *b)*, del Tuir
24) Società in nome collettivo ed equiparate
25) Società in accomandita semplice
26) Società di armamento
27) Associazione fra artisti e professionisti
28) Aziende coniugali
29) GEIE
50) Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 23, 25 e 60 della L. 8 giugno 1990, n. 142

Soggetti non residenti

30) Società semplici, irregolari e di fatto
31) Società in nome collettivo
32) Società in accomandita semplice
33) Società di armamento
34) Associazioni fra professionisti
35) Società in accomandita per azioni
36) Società a responsabilità limitata
37) Società per azioni
38) Consorzi
39) Altri enti ed istituti
40) Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41) Fondazioni
42) Opere pie e società di mutuo soccorso
43) Altre organizzazioni di persone e di beni

TABELLA C - SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE

1) Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2) Periodo d'imposta successivo a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3) Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4) Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa
5) Periodo normale d'imposta

quater

Comunicazione dei dati relativi ai versamenti dell'imposta sostitutiva applicata nel 1997 sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 1 del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239

PERSONE FISICHE

Codice fiscale

Cognome | Nome

Data di nascita (giorno, mese, anno) 1 | Sesso (barrare la casella) M F | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio Fiscale: Comune | Provincia (sigla) | Frazione, via e numero civico | C.a.p.

Codice attività | Telefono - prefisso | numero

SOCIETÀ O ENTE

Codice fiscale

Denominazione

Sede legale: Comune | Provincia (sigla) | Frazione, via e numero civico | C.a.p.

Domicilio fiscale (da indicare se diverso dalla sede legale): Comune | Provincia (sigla) | Frazione, via e numero civico | C.a.p.

Codice attività | Stato (tab. A) | Natura giuridica (tab. B) | Situazione (tab. C) | Telefono - prefisso | numero

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

Codice fiscale | Codice carica

Cognome | Nome | Sesso (barrare la casella) M F

Data di nascita (giorno, mese, anno) 1 | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio Fiscale: Comune | Provincia (sigla) | C.a.p. | Frazione, via e numero civico | Telefono - prefisso | numero

DATI RELATIVI AGLI INTERMEDIARI NON RESIDENTI

(da compilare nel caso in cui la comunicazione viene presentata dal rappresentante nominato ai sensi dell'art. 9, c. 2, del D. Lgs. 1 aprile 1996, n. 239)

Codice ABI | Cod. id. internazionale BIC/SWIFT | Codice fiscale | Natura giuridica

Denominazione | Stato estero | Prov. (sigla)

Comune, via e numero civico | C.A.P. | Telefono - prefisso | numero

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara di aver compilato i seguenti prospetti (barrare la relativa casella): A B C

IL PRESIDENTE O I COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

IL DICHIARANTE

PROSPETTO A

	Mese	1 Totale accrediti per operazioni del mese	2 Imposta sostitutiva a riporto dal mese precedente	3 Versamenti in eccesso effettuati	4 Totale addebiti per operazioni del mese	5 Risultato del mese Saldo positivo (1-2-3-4)	6 Risultato del mese Saldo negativo (1-2-3-4)	7 Versamenti tardivi relativi ad operazioni di mesi precedenti: Imposta sostitutiva art. 7, c. 5	8 Versamenti tardivi relativi ad operazioni di mesi precedenti: Maggiorazione 1,5%	9 Versamenti tardivi relativi ad operazioni di mesi precedenti: Altri versamenti tardivi	10 Totale somme versate nel mese successivo
A1	01										
A2	02										
A3	03										
A4	04										
A5	05										
A6	06										
A7	07										
A8	08										
A9	09										
A10	10										
A11	11										
A12	12										

A13 SALDO NEGATIVO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO 1 ______

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

DICHIARANTE

CODICE FISCALE

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE

DOMICILIO FISCALE VIA/PIAZZA N. CIVICO

C.A.P. COMUNE PROV.

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione dei dati relativi ai versamenti dell'imposta sostitutiva applicata nel 1997 sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 1 del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239

AVVERTENZA:
La dichiarazione va introdotta nella busta senza essere piegata e priva di fermagli, spilli o punti metallici in genere.

98A3021

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651385) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via del Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 484.000
- semestrale ... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 396.000
- semestrale ... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 110.000
- semestrale ... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 102.000
- semestrale ... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 260.000
- semestrale ... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 101.000
- semestrale ... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 254.000
- semestrale ... L. 138.000

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... L. 1.045.000
- semestrale ... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... L. 935.000
- semestrale ... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189